STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII. — 1897.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1897

SUI CONTRATTI AGRARII MEDIOEVALI [1]

(CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL DIRITTO CONTRATTUALE AGRARIO IN RAPPORTO ALLE ODIERNE INVOCATE RIFORME)

I.

Non v'hà certo chi ignori che l'attuale disagio economico e finanziario ha una delle cause più dirette e più deplorate nel deprezzamento del valore della terra e nella crisi agraria. Nella complessa natura di questi fenomeni e nella loro storia, il fittavolo appare sempre come uno dei personaggi più importanti del dramma economico, sia che la questione agraria s'imponga sotto l'aspetto rivoluzionario e sociale, come in Irlanda [2]; o che si riveli nel fenomeno della emigrazione e della miseria, come in Italia e nella Spagna; od anche in quello del pauperismo e della carestia, come in Russia; od, infine, nella propaganda d'idee socialiste, come in Francia e in Germania. Il carattere agrario, che ha assunto la questione sociale, ha una duplice importanza, interessando esso obbiettivamente col gran problema dei regimi protezionisti o del libero scambio, ed interessando anche subbiettivamente nei rapporti della terra con le classi coltivatrici. Le cause della decadenza dell'agricoltura rientrano nello studio obbiettivo, e la concorrenza del nuovo mondo, la protezione doganale, la trasformazione della cultura, il sistema gravoso delle imposte, sono tanti lati di un problema che fatalmente pesa sull'agricoltore, il quale ne subisce le conseguenze, e forse ne ignora le cause. I vincoli, invece, che legano l'operaio agricolo alla terra influiscono direttamente sulla sua condizione morale e sociale, ed egli ne intende da vicino le cause, ed ora già si è sfiduciato nel chiederne i

[1] Nel pubblicare il presente lavoro, è bene avvertire i lettori che esso fu scritto alcuni anni or sono; ed oggi, per cortesi amichevoli premure, lo licenzio così come si trova, impedendomi, ragioni di occupazioni e di residenza, di rivederlo e di aggiungervi quanto l'ulteriore cammino degli studi storico-giuridici ed economico-sociali potesse suggerire.

[2] PITTALUGA, *La questione agraria in Irlanda.* Roma, 1894.

rimedii. In questo grave disagio, derivante da obbligazioni da lui assunte, ed alle quali è stato costretto a sobbarcarsi pel bisogno, si trova di fronte un proprietario, che spesso considera come suo nemico personale, e del quale si sente debitore del lavoro di anni, che pure considera sua esclusiva proprietà. Ed il sacrificio è tanto più duro a sopportarsi, per quanto il vantaggio, che da esso deriva, è goduto esclusivamente da un solo individuo privilegiato, (o che almeno tale si mostra agli occhi di lui); laddove la miseria agraria gli appare un male generale, comune a tutti i contadini, e del quale non incolpa che lo Stato. Studiate le cause di questo antagonismo, riconosciuto universalmente, tra l'interesse del proprietario e quello del contadino, per cui quegli vuole ottenere il massimo reddito e questi tende a sfruttare il fondo a scapito della produttività avvenire della terra, ora tutti gli sforzi dell'economia rurale sono intenti alla riforma, la quale deve eliminare nel campo giuridico tale antagonismo, che ricade sulla terra e sulle classi agricole, col togliere via, dichiarandole nulle di pieno diritto, le clausole ed i patti che sono la fonte del danno stesso. Dappertutto, perciò, si agitano vive discussioni per ottenere un più equo regime contrattuale in ordine alle relazioni fra proprietario ed agricoltori. Il che interessa oramai non solo i giuristi e gli economisti, ma tutti gli studiosi di cose sociali, ed appassiona perfino la stampa politica, la quale pare diventata l'eco quotidiana del movimento delle associazioni di proprietari e di contadini, dei congressi degli agricoltori, dei comizi agrarii, dei consessi scientifici, delle apposite commissioni parlamentari [1].

Ma la nota più caratteristica, specie nella parte dottrinale di questo movimento d'idee e di fatti, è la riabilitazione della

[1] L'on. Lacava, l'ultima volta che fu ministro d'agricoltura, per impulso del Santamaria e del Gianturco, che allora reggevano il ministero di giustizia, di accordo nominò, con decreto 2 Settembre 1894, una commissione di sociologi e giuristi per lo studio delle modificazioni da introdurre nel diritto civile vigente per quanto si attiene ai contratti agrarii ed al contratto di lavoro. La Commissione inaugurò i suoi studi con un discorso del succeduto guardasigilli on. Calenda e dell'on. Boselli, allora ministro d'agricoltura; discorsi accolti con molta simpatia dalla Commissione e dal paese; ma, in verità, fin'oggi, dopo non pochi mesi, nessun disegno di legge venne fuori e neppure furono pubblicati verbali e relazioni scientifiche, che sarebbero state certamente un assai utile ed autorevole fonte dottrinale. Bisogna dire che, purtroppo, anche in Italia, le Commissioni di studio sono assai più generose di parole, che di fecondo lavoro riformatore.

civiltà medioevale, anche in ordine agli interessi della terra e delle classi rurali. I progressi recenti degli studi storico-sociali ed autorevoli indagini scientifico-induttive riescono ogni giorno più una schietta e rigorosa dimostrazione del come nel medio evo, nonostante le sfavorevoli prevenzioni assiomaticamente affermate fino a pochi anni or sono, le condizioni delle classi agricole e dell'agricoltura erano feconde di utili frutti sociali, come difficilmente lo furono di poi in altra epoca della storia umana [1]. Questa ricostituzione storica, che ci fornisce la critica dei documenti medioevali ed i progressi degli studi sociali moderni, è di somma importanza ed interesse nell'oggi scientifico e politico. Epperò tenteremo di apportare anche noi un modesto contributo allo studio delle riforme del diritto contrattuale agrario italiano ed alla storia dei contratti agrari in Italia, istituendo un fruttuoso e coscienzioso esame di documenti medioevali, riflettenti locazioni e concessioni di terre fatte da laici e da ecclesiastici, e presentando, a grandi linee prominenti e comprensive, il responso finale induttivo della moderna letteratura storico-sociale circa i contratti agrarii medioevali. Dal quale esame, e dal quale responso potrebbesi anche ritrarre, come da elementi di fatto, il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, a quella guisa che i romanisti tedeschi trassero dal diritto pretoriale il sistema del diritto romano.

II.

I documenti storici medioevali che si potrebbero esaminare a corredo ed erudizione della tesi, che ci siamo proposti, sono di un numero considerevole. Ne sono ricchi, specialmente, l'opera

[1] Crediamo utile fin d'ora avvertire i lettori che questa nostra simpatia per l'economia rurale medioevale non si estende naturalmente all'organismo dei rapporti feudali che nel processo della storia vi si associano. La preesistenza del tipo economico-fondiario medioevale al tipo politico feudale è stata già messa in sodo dal Fustel de Coulanges. Così notava egregiamente anche il valorosissimo prof. Igino Petrone nel dotto ed originale suo studio: *La terra nell'odierna economia capitalistica*, Roma, Befani, 1894; ed aggiungeva che, del resto, anche senza di ciò, è evidente per chiunque, che i rapporti politici delle feudalità rappresentano soltanto una varietà storica ed accidentale della economia fondiaria, e non riassumono già l'essenza di questa. Epperò la lode che si fa all'economia rurale nel medio evo non importa una lode corrispondente degli abusi in cui traviò il regime feudale, e che vanno addebitati non all'aspetto economico, ma ad altre cause. Cf. Bianchi, op. cit. p. 13.

del Capasso, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia;* il *Codex Carensis;* ed il *Codice Diplomatico Angioino.* Trascorrendo le pagine di questi splendidi libri-archivii, il documento rilevasi a prima vista, e si mette avanti alla mente con caratteristiche così spiccate e precise, che non può sfuggire alla considerazione dello studioso.

In questo capitolo preliminare, capitolo diremo così di allegati, avremo cura di riportare alcuni di quei contratti agrarii, che contengono tali caratteristiche [1]. Li disponiamo per modo che si rilevi più facilmente la differente loro natura sociale e morale, fra quelli che erano in uso presso i laici e quelli che usavano gli ecclesiastici del tempo; disposti cioè, alternativamente, contratti di natura ecclesiastica e contratti di natura laicale. Il lettore troverà su ciascuno di essi accennata la propria natura, e, per facilità nell'intenderlo, in testa, troverà un breve sunto di ciò che il contratto regolava; marcando, se ci capita, le condizioni veramente eccezionali e le clausole favorevolissime al colono ed all'agricoltura, che quei monaci, benefattori e sociologi ad un tempo, solevano includervi con un altruismo cristiano, che li rende ancora interessanti quasi dopo otto, e per qualcuno, dopo ancora nove o dieci secoli.

Locazioni a tempo

1.

Natura ecclesiastica.

Anno del contratto 975. L'abate di San Massimo (Salerno) concede *in locazione* una terra a certo Giaquinto. La *durata del contratto è di 14 anni.* Patti principali: *il prodotto di tutto il fondo andava a benefizio del colono.* Si badi che il fondo già era posto a coltura. Dopo i primi dieci anni il locatario pagava il terratico consuetudinario alla Chiesa. Ma vi era anche una parte che il colono poteva dissodare e

[1] Nel pubblicare questi contratti abbiamo sempre mantenuta inalterata la scrittura di essi, quantunque talvolta potesse sembrare errata. Anche a leggerli nella loro più genuina e barbara espressione questi documenti medioevali rivelano con chiarezza il fenomeno economico-sociale, che forma il tema del presente studio, e che sorge manifesto dal semplice breve sunto che premettiamo in testa a ciascun contratto. Tralasciamo, perciò, sul testo dei contratti i commenti e i chiarimenti, i quali, del resto, sarebbero inutili per coloro che hanno familiarità con la grafia dei documenti medioevali.

mettere a cultura. Per detta parte il colono, dopo i dieci anni, non doveva alla *Chiesa che la terza parte del prodotto.* La Chiesa aveva l'onere di prestare al colono gli *organi* ed i vasi vinarii. Il colono poteva, scaduto il termine, rinnovare il patto fra i tre anni susseguenti, anche se fosse uscito una volta dal fondo.

Codex Diplomaticus Cavensis, VII. Documento CCCCLXXV. a. d. 975.

In nomine Domini duodecimo anno principatus domni nostri Ihoanni et sexto principatus domni guainuarii eius filio glorioso principibus, mense ianuarius octabo indicatione. Memoratorium factu a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi nostra pertinentem, eo quod ante subscripti testes, una mecum ahlesse ahenardus notarius advocatorem nostrum, tradimus ad tenendum et pastenandum arbustum de rebus predicte ecclesiae, quod abet in locum mentorum finibus rotense Iaquinti filio cenirami et grimi filio mundori. Est em ipsa nostra tradictio per de finis et mensurie.......

Ec autem tota et inclita suprascripta rebus de predicto locum mundorum ubi proprio ad campu Faraone dicitur, per ipse finis et mensurie, illut eorum tradimus ad pastenandum arbustum tali ordine, ut a modo et usque quadtuordecim anni completi licead illis et eorum eredes tota et inclita suprascripta tradictio sue potestatis tenere et dominare et folere et omnis suae utilitatis ividem facere, et quantum frudium et vinium et quiaquit exsinde tollere et abere potuerind amodo et usque decem anni completi, totum sue sint potestati; preter de quod annualiter ividem seminaverint usque ipso costitutum, deant exsinde in partibus ipsius ecclesiae terraticum secundum consuetudinem de ipso locum, ad completi autem ipsi quadtuordecim anni illis autem et suis heredibus abeant in tota ipsa rebus per ipse finis et mensurie arbustum de bono bitineo factum et operatum et cultatum, sicut de tantos annos meruerit in ipso locum, ut bene paread laboratum et cultatum. Preter de quantum de ipsarebus per acqua fuerit dominata, ut arbores et vites quod ividem plantaverit per quadtuor et quinque annos per tempore et non comprenserit, aut si ividem plantare non potuerint arbores et bites pro ipse aquae, non siant inde culpabiles, et da ipsi decem anni completi in antea anni tempore illis et suis heredibus teneant illut qui fuerit operatum, ad suam potestatem, et de super et de subto, totum ipso arbustum laborare animaliter, quatenus proficiat et non dispereat, et tempore de bindemie faciat scire pars ipsius ecclesiae ut dirigat ividem missum suum, et illis totum ipso arbustum bindemiare, et totum ipso binium ividem ad palmendum et omnis poma exinde per terzi am partem dividere; pars ipsius ecclesíae tollat exinde terziam partem, et illis due sortis; et missum nostrum illis notrire secumdum suam bossibilitatem rationabiliter, donec per ipso binum recipiendum ibbidem stetirit, et ipso binum que ad pars ipsius ecclesiae

obenerit inde, illis autem reponant illut in argeneum qui pars ipsius ecclesiae ibidem eorum ad signaverit, ut per illis sit conciatum et repositum in domum ubi abitaberit et faciant illud salbum annualiter absque degeneratione et igne et mures, donec illud inde tulerit; et quale tempore post ipsi quoadtuordecim anni ipsa rebus in iamdicto hordine tenere noluerit ad laborandum, remittat illud ad potestatem predicte ecclesiae. Et si de ac terra salernitana exierit aliubbi ad abitandum, tunc ipse rebus similiter ebeniant ad potestatem predicte ecclesiae; et si infra tribus annis in ac terra rebersi fuerint ad abitandum et voluerint illud tenere in iamdicto hordine, tunc ipsa rebus rebertar ad eorum potestate ad tenendum omni tempore in predicta ratione unde protaliter guardia nobis dederunt et mediatoribus nobis posuerunt Danferi filium primi de eodem loco montoru; et per ipsa guardia obligaverunt se et suis heredibus ut si omnia suprascripta non adimpleberint, aut si aliquid exinde remobere aut contrare quesierint, per ipsa guardia componere obligaverunt se et suis heredibus nobis, vel in partibus predicte ecclesiae quinquaginda auri solidos constantinos. Et nunc brebem scribsi ego Danferius notarius qui interfui

† Ego petrus

† Ego madelfreda

2.

Natura ecclesiastica.

Anno 1013 - 31 agosto. Romana, monaca, figliuola di Teodoro, vedova del suddiacono Pietro, concede in locazione di natura enfiteutica a Giovanni, figliuolo di Simone ed ai suoi fratelli uterini una terra sita in Acerra. La concessione è fatta ad *meliorandum.* Un sol quarto del prodotto è dovuto alla locatrice.

È da notarsi che il contratto non ha un termine, riscontrandosi principalmente in ciò la forma della enfiteusi.

Codex Diplomaticus Angioinus, I. Documento VII, a. d. 1013, 31 agosto.

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro basilio magno imperatore anno quinquagesimo tertio sed et Constantino frater eius magno imperatore anno quinquagesimo die tricesima primma mensis agusti indictione undecima neapoli. Certum est me Ioanne filio quidem simmonis ego autem pro bicem mea tam et pro bice sillicto, et si . . . . uterinis germanis meis abitatoribus in loco qui nominatur acerre territorios verrolano. A presenti die promicto tibi domina rommana monaha filia quondam domini theodori relicta autem

quondam domini petri subdiaconi propter integras duas petias terras tuas sita intus laneo in eodem territorio quas dibidit via una cum introitas earum et omnibus sibi pertinentibus: qui coheret sibi at una est ipse petie ab una parte terra sancte nostre ecclesie da secunda parte est terra domini gregorii bulcano: da tertia parte terra de illi morfissa: da quarta vero parte bia publica: et ipsa alia petia ibi ipsum at illum postum (*posto*) de memorato loco acerre Iterum abet finis ab una parte terra memorati domini gregorii bulcani: da secunda parte est terra de illi cacapice: da tertia parte est ipse laneo da quarta denique parte est memorata bia publica: quas vero memorate integre due petie de memoratas terras tuas quas dibidit bia ut super legitur mihi et memoratis germanis meis nostrisque heredibus illas dedistis in colligio (*unitamente*) at laborandum seu detinendum in eo enim tenore quatenus nos et heredes nostris omnino anno abto tempore ipse terre bene et diligenter laborare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeamus in omnibus ut expedit cum nostros boves et conciaturias (*ordegni o suppellettile appartenente a qualche arte*) seum operas et sumptas vel omnia expensas cancuminas (*prati*) et bites (*viti*) ibidem ponere et plantare debeamus ubi meruerit et sicut iustum fuerit: et per omni annuo abto tempore ipse terre seminandi et ipsum seminatum cultandi at omni nostro expendio: et omnia quodcumque dominus deus dederit in ipsum seminatum tunc dibidamus illut inter nobis nostrisque heredibus at area nostra de quatuor unum tu heredes tuis exinde tollere et percipere debeatis parte una et nos et heredes nostris partis tres: preter quandoque at metere et tribulare (*trebiare*) venerimus nos vobis illos nuntiare debeamus et vos ibidem benire aut ominem vestrum dirigere debeatis et una personas vestras cum unum caballum et nutrire debeamus sicut iustum fuerit et ipsa sorte vestra qui vos aut heredes vestris ex ipsum omnem seminatum tetigerit per omni annuo nos et heredes nostris tibi tuisque heredibus illut traere debeamus gratis usque ante regias (*porta*) domni vestre absque omni amaricationem et ubi volumtas dei fuerit et in ipsum arbustum que nos et heredes nostris ibidem fecerimus sumeritis at vinum faciendum tunc dibidamus ipsum binum una cum nostrum omnem seminatum quomodo dibistitis et feceris totus ipse locus cum suis portionariis qui terra in eodem placito tenueris: et si in ipso loco inbenta dederitis semel in annum in casa (*abitazione*) nostra staballicare (*alloggiare*) debeatis omnes personas et nos vobis et at caballis vestris manducare et seu bivere dare debeamus sicut iustum fuerit et nullatenus presumenti aut heredes tuis mihi vel at nostris germanis meis aut nostris heredibus memorate integre due petie de memoratas terras quas dibidit via ut super legitur tollere et a quabis personas illas at laborandum in quolibet placito aut in vestram proprietatem illos recolligere per nullum modum bene nos et heredes nostris ipse terre laborantes et arbustantes et omni annuo abto tempore ille seminantes et ipsum seminatum cultantes

et omnia memorata atimplentes per omnem ordine qualiter superius legitur et quandoque nos aut heredes nostris vobis vestrisque heredibus illas atbrenuntiare (*rinunziare*) voluerimus cum omni sua meliorationem licentiam abeamus: et dum illos in oc placito tenuerimus tu et heredes tuis nostris nostrisque heredibus illos defendere debeatis ab omnis omines omnique personas quia ita nobis stetit: si autem nos aut heredes nostris aliter fecerimus de is omnibus memoratis per quobis modum aut summissas personas tunc componimus vobis vestrisque heredibus auri solidos triginta hythianteos et ch chartula qualiter superius legitur sit firma scripta per manus stephani Curialis per indictione memorata undecima † hoc signum † manus memorati Iohannis pro bice sua et de memoratis germanis suis uterinis quod ego pro eis subscripsi.

† Ego Iohannes Curialis testis subscripsi. †

† Ego Gregorius filius domini Sergii testi subscripsi.

† Ego Theodorus filius domini Iohannis testi subscripsi.

† Ego Stephanus Curialis complevi et absolvi in indictione memorata undecima.

2 *bis*.

Citiamo ancora i seguenti contratti di natura ecclesiastica:

a) Nell'anno 1150 Umfredo, abate di Torremaggiore, fitta alcune terre a coloni con l'obbligo da parte di costoro a *dover somministrare al locatore la sola decima parte del prodotto.* (Codex Diplomaticus Angioinus. 1 Documento VII).

b) Nell' anno 1174 lo stesso abate di Torremaggiore faceva una simile concessione agli stessi patti e condizioni ad un tal Amico, sacerdote. (Codex diplomaticus Angioinus, 1 Documento XVI).

3.

Natura laicale.

Il contratto è dei più notevoli.

Anno del contratto 1047. Il giudice Miro concedeva in locazione al calzolaio Mari una terra suddivisa in quattro pezzi, arbustati ed avellanati. Tempo della locazione: *soli quattro anni.* Obblighi da parte del colono: dover coltivare la terra a regola, *ma la sua parte non coltivata*

doveva trasformare in arbusto ed avellaneto. Il locatore percepisce la *metà* del prodotto fin dal primo anno. Dopo i quattro anni Mari doveva rendere a Miro il *fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa.*

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 47, Documento MLXXXV. a. d. 1047.

† In nomine domini vicesimo nono anno principatus domini guaimarii et dux illius amalfi, et octabo anno ducatus eius sirrenti, et sexto anno suprascriptorum principatuum et ducatuum domini nostri gisulfi eximii ducis filii eius, mense Iulius, quintadecima indictione. Memoratorium factum a me miro iudice filius quondam mirandi subdiaconi, eo quod ante subscripti testes per combenientia tradidit mari calzolario filio quondam martini quactuor pecie de terra una cum arbustum et alie cum abellanietum, quod abeo in locum floccanum, ubi camminata et ad palmentum vocatur: prima pecia cum arbusto et pomifera per as finis a sebtemtrione fine via publica; a parte orientis fine grimoaldi; a meridie fine lamverti, et exiente in fine de eredes iaquinti usque ad ipsa ira priora fine: secunda pecia cum abellanietum per ec finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica staivana, inde passi sidecim: a pars orientis fine de eredes leoni, qui dicebatur de abelle, inde sunt longitudo passi quadraginta quactuor et medium; a meridie fine de eredes ferrandi inde latitudo passi sidecim et pedes quactuor et planta; a parte occidentis fine suaque mari, sicut clusamen dixcernit; inde se coniungente in ipsa priora fine per ipso latere de longitudo passi quinquaginta, et per trabersum est latitudo ipsa terra passi sidecim minus cubitum unum et planta una. tertia pecia de la camminate et palmentu dicitur est per finis et mensuras: a sebtemtrione fine via publica, inde passi sebtem; a pars orientis fine rebus archiepiscopio salernitano, inde abet passi sexsaginta quactuor; a parte meridie fine tuaque, inde passi octo: a pars occidentis fine de eredes ursi, inde passi sexsaginta quactuor. quarta pecia ibique in eodem loco, ubi palmentu dicitur, est per finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica que pergit ad stabiam, sunt inde latitudo passi sex: ab occidente fine similiter meaque ibidem paratum abeo da pando filio romoaldo, sunt inde passi sebtuaginta: a meridie fine de eredes ferrandi, sunt inde latitudo passi sex: ab oriente fine de consortibus nostris, inde passi de longitudo alii sebtuaginta, et in medium locum, quod est per trabersum, est per latitudo passi sex, totum ad iuxto passum omniuum mensuratum. Ec vero suprascripte pecie de terris per iamdictis finis et mensuriis, cum omnia infro se habentibus omnibusque suis pertinentiis et cum viee de via sua inclitum illut ipsius mari tradidit, tali ordine, ut amodo et usque quactuor anpleti, ad sua et de suis eredibus sint potestate tenere, et dominare, et fobee, omnis sue utilitatis iuxta rationem ibidem facere; et ubi meruerit, illud, quod est arbustum

et vites ibidem pastenare, et plantare, et surgere illut, sicut meruerit, vonum esset arbustum in ipso locum, ut in melius proficiant et non dispereant, et vigilationem inde abere, sicut decet, et tota suprascripta rebus cludant da ipsa via, et illut quod est abellanietum, ubi meruerit, infra illut pastenare, ille autem vel suos eredes pastenare abellane, ut vonum pareat pastenatum et surtum, sicut meruerit, et tempore de vindemie, quantum vinum et poma amodo et usque ipso constitum inde exierint, per medietatem illut inter nos dibidamus, nos medietatem et ille vel suos eredes reliqua medietate; et quante abbellane inde collexerint nos autem vel nostris eredibus tollamus ipse abellane secce due sortis, et ille tollantum exinde tertiam partem, et per tempus de vindemie et de ipse abellane faciant scire me meosque eredes, ut dirigamus ibidem missum nostrum pro recipienda ipsa sortione mea de ipso vino et poma et de ipse abellane; et dum ibidem steterit ipso missum, illut nutricare, sicut iustum fuerit, et palmentium nobis dare unum pullum vonum, et quod ibi seminaberint, deant inde nobis terraticum secundum consuetudinem de ipso locum. ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut lavorata, et cultata, et clusa, sicut supra diximus, remidtat ad potestate mea et de meis heredibus. unde in eo ordine per vono combenientia guadia mihi ipse mari dedit, et mediatorem michi posuit erchempertus filius quondam mari presbiteri, et per ipsa guadia etc. *statuta mulcta viginti solidorum constantinianorum.* verumtamen infra ipso costitutum dare mihi ipse mari pro calzamentum due pelle vone. quod scripsi ego petrus notarius.

† Ego iohannes

† Ego truppoaldus clericus et notarius me subscribsi.

4.

Natura laicale.

Anno 995. Qui non trattasi di un usuraio, come potrebbe dirsi nel caso del giudice Miro.

Leone, napoletano, concedeva in locazione a Stefano e Bona due terre *per migliorarle.* Durata del contratto *anni 5.* Obbligo del locatario la *metà del frutto e una salma di vino.* È tra i più generosi contratti di simile natura, eppure che differenza rilevante esso presenta con quelli dei monisteri e delle badie?

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 71. Documento 88, a. d. 995.

Die 2. m. decembris ind. XIV. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 48, sed et Romano eius filio m. i. an. 10. Leo filius

d. Iohannis cum consensu Theodonande coniugis sue promittit Stephano et Bono et Leoni germanis filiis Leonis, habitatoribus in Crambane, propter duas petias de terra positas in dicto loco Crambane, quas dictus Leo concessit ad laborandum dictis germanis per quinquennium. Propterea promittunt dare ei omni anno salmam unam de vino mensuratam ad concium iustum et dividere fructus; et si dictus Leo voluerit vendere dictam terram preferantur dicti germani in pretio ut appretiatum fuerit a christianissimis viris. Actum per Iohannem curialem et testes subscribunt caractere longobardo. *Notam instrum. S. Gregorii* n. 491.

Locazioni perpetue

5.

Natura ecclesiastica.

Eccoci alle locazioni perpetue. Il seguente contratto ha la data dell'anno 960.

Locatore è il Rettore della chiesa di Sant' Eufemia in Napoli, ed attribuisce *due terzi del prodotto del fondo per la parte seminatoria al colono.* Pei vigneti *solo sei oncie* del ricavato del fondo *vanno al concedente; il rimanente appartiene al locatario.* Il concedente doveva sostenere una parte delle spese pel raccolto.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 84, documento 112, a. d. 960.

Die 4 m. aprilis ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Gregorius et Petrus germani, filii q. Veneri de loco, qui vocatur Casaferra, territorio padulano, promittunt d. Gregorio umili presbitero, custodi Ecclesie S. Eufimi bene et diligenter laborare duas petias de terra iuris dicte ecclesie, que vocantur une de harandum, positas in dicto loco cum arvoribus et introitu suo omnibusque eis pertinentibus; que coherent sibi una ex dictis seriis de uno latere terra de Iohanni Armagaudium et de alio latere terra de illi Acciapaccia, et de ambos capites via publica, et memorata alia terra habet fines de annos latere terra di Iohannis Armagaudium et de uno capite terra de illi Voffta et ex alio capite terra de illi Demastalum, quas ipse Gregorius presbiter dictis germanis dederat in colligio at laborandum et detinendum. In eo tenore ut ipsi et heredes eorum debeant apto tempore illas excedere et plantare subtus et super etc. et quodcumque dominus Deus dederit in quobis seminatum illud ad area dividere

debeant in hoc ordine ut ipsi germani exinde tollere debeant partes tres, et memoratus Gregorius presbiter modium unum tractum usque ante regiam eiusdem ecclesie; quodcumque vero ibidem Deus dederit de superius per sex uncias inter eos dividere et quomodo et qualiter ipsi germani potuerint trahere debeant, sed illum serbare debeant in organeis eorum usque in dies octo et operarios de ipsa portio eorum pergiare debeant. Insuper si oportuerit ipsum Gregorium dare eis germanis ipsum picciolum, quale iustum fuerit, ad saccapana faciendum, tunc in comune satisfacti erunt, et personam, que ad recolligendum missa fuerit, et caballum ipsi nutrire debeant ut iustum fuerit; et nullo modo ipse presbiter presumat ipsa terras memoratis germanis bene laborantibus et omnia adimplentibus tollere; pena in auri sol. 12 byt. Scriptum et actum per Petrum curialem. Testes ΠΕΤΡΟΥC ΦΙΛΙΟΥC ΔΝ ΑΝΑCΤΑCΙΙ i. c. Petrus filius de Anastasii, ΠΕΤΡΟΥC ΦΙΛΙΟΥC ΔΝ ΙΩ i. c. Petrus filius d. Iohannis, et ΙΩ ΦΙΛΙΟΥC ΔΝ CΕΡΓΙΙ ΜΟΝ i. c. Iohannes filius d. Sergii monachi — *(Notam. instrum. S. Sebast. n. 566)*. Pergam. dei monast. soppressi L. II, R. N. A. M. L. II, p. 83.

6.

Natura laica.

Anno 1046. In questo contratto l'antitesi col precedente trovasi in ogni patto e condizione.

La vedova del conte Laidolfo, Aloara, locava ad Ademaro un fondo in Nocera. Onere del contratto era quello di dare al locatore la metà del vino, e quanto alla semina la quota dovuta secondo le consuetudini del luogo. Ma era previsto il caso che il colono avesse fatto delle migliorie nel fondo, ed il contratto fosse per essere rescisso, allora il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare.

È la identica clausola spietata che ha creato oggi la crisi della terra, e quella del lavoro in non piccola parte.

Codex Diplomaticus Cavensis. Tomo VII, documento MLX, a. d. 1046, pag. 4.

In nomine domini vicesimo hoctabo anno principatus salerni domini nostri Guainuarii, et octabo anno principatus eius capue, et septimo anno ducatus eius amalfi et surrentum, et quarto anno suprascriptorum principatum et ducatum domni gisulfi eius filii eximii principi et ducis, et tertio anno ducatus illorum apulie het Kalabrie, mense februarius, quartadecima indictione. Memoratorium factum a nobis ademari filio quon-

dam grimoaldi et amatus filio quondam petri, qui summus thio et nepotes. eo quod ante subscripti testes per combementia tradidit nobis mulier nomine aloara que fuit uxore quondam laidolfi comitis et filia quondam truppoaldi comitis, et una cum illa exet ioannes comes germano suo pro bice sua et de filie sue femine, una pecia de terra illorum pertinentem quod abet in locum nucerie, ubi gorga lupeni dicitur, quod est per eo finis et misure: a sebtemptrione fine illorum, passi quadraginta septem: ab occidente fine illorum, passi sexaginta quadtuor: ab oriente fine via, passi sebtuaginta octo minus cubita dua: rebolvente a parte sebtemtrionis usque priora fine inde passi nobem; totum mensuratum ab iuxto passu omimis. ec vero predicta pecia de terra cum arbustis per iamdicte finis et mensure cum omnia infra se abentes et cum bice de bia sua ipsa iamdicta mulier, una cum ipse comes, inclitum illut nobis tradidit, tali ordine, ut amodo et omni tempore at nostra vel de nostris eredibus et omnibus quod ibidem miserimus, sint potestatis illut eos tenendum, dominandum fobee, omnis nostre utilitatis iuxta rationem ibidem faciamus, et eos illut pastenemus, ubi meruerit, arbores et bites, et propagimus; et sic totum illut lavoremus de super et de subter, sicut locus ipse meruerit, ut in melius proficiant et non dispereant; et si in ipsa traditione voluerimus cludere, unde nobis abtum fuerit, potestatem illut abeamus clusamen facere quale voluerimus. Et per omnis annum per tempore de bindemie faciamus nos et nostris eredibus scire ipsa iamdicta aloara et tuos eredes, ut ibidem dirigat missum suum, et nos illut rationabiliter illut vindemiemus, et binum quod inde exierit, per medietatem at palmentum inter nos dibidamus: nos tollamus medietatem et illut medietatem; sortionem suam de ipso binum nos illut portemus saltum usque at cellario suo, quod abet in dicto locum nucerie, ubi a la statua dicitur, et midtemus ipso binum in organeo illorum qui per nos fiat conciatum vonum, sicut meruerit, sequentes binum quod ibidem miserimus, et ipso missum nutricemus, sicut iuxtum fuerit, et palmentaticum ei demus, sicut meruerit; et de quod ibidem seminaberimus, demus inde ei terraticum secundum consuetudinem de ipso locum; et quale tempore nos et nostris eredibus, vel omines quod ibi miserimus, inde exire cum omnis causa nostra mobilia, quod ibidem abuerimus, et ire cum illut ubi voluerimus, et ipsa tradictio lavorata et cultata vona et surta remidtamus at potestate sua et de suis eredibus. Unde pro taliter per combenientia guadia nobis dedit mastolus clericus minister illorum per demandationem et absolutionem ipsorum iohanni comitis et de ipsa sorore sua, et mediatorem nobis posuit rothari filium quondam iohanni de nucerie; et per ipsa guadia etc. *Statuta mulcta viginti auri solidorum constantinianorum.* Quod scripsi ego petrus protonotarius.

† Ego Guisenolfus.
† Ego mirandus.

7.

Natura ecclesiastica.

Il presente contratto e l'altro che segue, di natura laicale, sono singolarmente da compararsi.

Anno del presente: 1000. L'abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra in quel di Salerno per 26 anni, allo scopo di costruire una casa. Di questa casa una metà avrebbe goduto il concedente, per l'altra il concessionario. La metà appartenente a Ligorio era in sua piena proprietà, talchè, scaduti i 26 anni, egli poteva asportare i materiali della sua quota. Ma il concessionario aveva intanto goduto del fondo per 26 anni, senza nulla corrispondere.

Codex Diplomaticus Cavensis. III, documento DXXXV, a. d. 1000.

In nomine domini duodecimo anno principatus domni nostri guaimarii glorioso princeps, mense augustus tertiadecima indictione. Memoratorium factum a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi et sum unum de dominii ipsius ecclesiae, eo quod ante subscripti testes, una mecum esse petrus, qui est unum de dominii et adbocatorem predicte ecclesiae per vona combenientie tradimus ad tenendum et casa faciendum ligori filio iohanni surrentino, per absolutionem ipsius genitori sui de terra vacua pertinentem ipsius ecclesiae intus ane salernitanam civitatem in plain de monte e super ipse ecclesia per ac finis et mensurie de super parte fine ipsius ecclesiae, sicut totum parietem fabritum discernit, est inde per longitudo pedes viginti quadtuor: a parte orientis fine labinario, sicut inde aliquantum pariete frabitum est, sunt inde pedes viginti duo: de subter parte fine ipsius ecclesiae, et inde longitudo pedes viginti tres et summisse unum: e pars occidentis similiter fine predicte ecclesiae, inde sunt pedes viginti duo, totum ad iusto pedem manum homini mensuratum *hec vero terra cum ipsi parieti* per suprascripta mensuria inclitum illut et tradimus tali hordine, ut liceret ille et eius heredes et homines, quod ille ibidem miserint, ut ipsa terra per iamdicta mensuria casa lignitia edificare terranea de vona lignamina iusta ratione facta et fobre et omnis sue utilitatis ibi facere, et amodo et usque festivitate sancti Andreae ipse casa per suprascripta mensuria factam abeant et a foras mensuria faciant sericidia unum in pars orientis et alium in pars occidentis; et quandum minus est modo ipsium parietem qui est a pars septentrionis de ipse mensuria longitado, illis eum fabricare debeas ad calce et petre, sic grossum sicut et ipso aliut qui ibi

factum est, et in altum sicut meruerit esse fronte de casa terranea, et ipso parietem qui est a parte orientis, fabricare illis cum in altum quantum voluerint, ut in ipso constitutum in festivitate sancti Andreae abeant ipsa casa facta clusa et cooperta vona; sicut meruerit esse casa terranea, et ipsi parieti sicut dicximus, fabricati. Ad ipso constitutum tota ipsa casa per suprascripta mensuria per medum e qualiter dividant in due sortis; una sorte fiant in partibus orientis, et alia in pars occidentis, et nos vel partibus ipsius ecclesiae comprendamus exinde una sorte in qualem partem boluerimus, et illis abeant siv ipse alia sorte quod est medietatem ipsa casa ad suae potestatis abentum, et dominantum cum vice de via sua, ibidem increliendum cum omnis congruitatis, et ibidem residere et abitare, et omnis sue utilitatis ibidem facere iusta rationem, et nos et pars predicte ecclesiae defensemus illut eis cum vice de via sua sicut dicximus, de omnis homines omnique partibus usque viginti sex anni completi, et non queramus usque ipso constitutum illut vel exinde ei et ad homines quod ille ibidem miserint, tollere aut contrare completi autem ipsi viginti sex anni liceat illis inde exire et ipsa casa exinde disturbare de quantum est ipsa eorum sortione, et excutere inde ipsa lignamina eum omnis sua causa, et portare illut ubi voluerint, absque cuiusqumque contrarietate, et ipse terra vacua cum ipsi pariete rebertar ab potestatem ipsius ecclesiae facientum quod boluerint, unde in eo hordine guadia mihi ipse ligori dedit per absoluptione ipsius genitori sui et ipsius astante, et mediatorem posuit ipsium iohannes genitorem suum; et per ipsa guadia obligavit se et suos heredes, ut si aliquid de omnia suprascripta removere aut contraere quesierint et talia, sicut dicximus, non adempleverint, tunc per vana cumbenientia per ipsa guadia obligaverint se et suos heredes componere nobis vel in partis ipsia ecclesiae viginti auri solidos constantinos et nunc brebem scribsi. Ego danferius notarius qui interfuit.

† ego ademari me subscripsi

† ego racci

8.

Natura laicale.

Invece: ecco un caso più singolare e notevole.

Anno 1056. La vedova del Principe Pandolfo, Teodora, locava a Giovanni per 19 anni una terra perchè vi avesse costruita una casa di legno. Costui avrebbe pagato annui sei tareni d'oro. Però, se Teodora o i figliuoli avessero voluto fabbricare nel fondo, risolvevasi il contratto, ed a Giovanni non rimaneva altro diritto che trasportarsi il suo legname. Eguale diritto aveva alla fine della locazione.

Ora vedete - scrive l' Abignente - quanto labili erano i legami tra il colono e la terra bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente! [1] Quanta enorme differenza peggiorativa col contratto agrario precedente, di natura ecclesiastica!

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 300, docum. MCCXXXII. a. d. 1056.

✝ In nomine domini quintodecimo anno principatus domni nostri gisulphi gloriosi principis, mense augusto, nona indictione. Ego iohannes clericus coram presentia domne theodore filie domni gregorii consulis et ducis romanorum, que fuerat uxor pandulfi, qui fuit filius gloriose memorie domni guaimarii principis, per iussionem illius, per convenientiam coram idoneis testibus, et pro parte eius, et guaimarii, et gregorii, et iohannis, et guidoniis filii ipsius domne theodore, et iamdicti pandulfi, tradidi iohanni filii quondam enfimi greci de terris eorum; que sunt foris hac civitate prope litus maris et coniuncte cum muricino istius civitatis, quod eis pertinet integram terram, que est per fines et mensuras, iusto passo hominis mensuratas. A parte orientis est finis via que est inter hanc terram monasterii sancti viti, et per ea mensurati pedes viginti quattuor. A parte meridie est finis terra ipsorum matris et filii, et pedes viginti quattuor: A parte occidentis est finis terra similiter eorum, et pedes sedecim. A parte septemptrionis est similiter finis terra eorum, et pedes duodecim. et revolvit per ipsam finem in parte septemtrionis pedibus decem, et revolvit in parte orientis per ipsam finem, pedibus duodecim. Tali hordine suprascriptam terram per suprascriptas fines et mensuras iusto pede manus hominis, ut suprascriptum est, mensuratas ei tradidi, ut amodo completis decem et nobem annis, ille et eius heredes suprascriptam traditionem sua teneant potestate, foveas et omnis suas utilitates iusta rationem ibi faciant, et si voluerint casam ligneam construere ibi, faciant, qualiter voluerint, et in ea resideant, et si voluerint illam vel ex ea ad residendum deat et omnis suas utilitates in eis rationaviliter faciant. et quod censum et seditura ex ea tollere per annum potuerint, totum illud sibi habeant, facient ex eo quod voluerint. Tantum censum pro supsascripte traditione dent omni anno usque completos ipsos annos ipsis matri et filiis, et illorum heredibus, aut ad missum eorum auri tarenos sex, de quali moneta illis diebus in hac civitate figuratur, ad faciendum ex eis, quod voluerint; quarta pars ex eo tollat ipsa domna theodora et eius heredes, et tres partes ipsi filii eius et illorum heredes quam taliter suprascriptam traditionem eis pertinet. Et si

[1] I contratti agrarii e le classi agricole nell' Evo-Medio e nei tempi moderni. Prelezioni 1891-92, p. 24.

infra ipsos annos ipsa domna theodora et iamdicti filii eius et illorum heredes ipsas terras eorum fabricare voluerint, ut veraciter appareat, tunc ipsa tradictio sit in potestate eorum et heredum illorum, et liceat ipsum iohannem et eius heredes, et illos quibus per eas ad residendum data paruerint, et illorum heredes inde disturbare ipsam casam, et tollere ex ea omnis lignamina et alias res eorum, et ire ubi boluerint; et in antea nullum censum, quod suprascriptum est, ipsis matri et filiis et illorum heredibus, aut ad missum eorum dent. Et per convenientia ipse iohannes guadiam mihi pro parte ipsorum matris et filii dedit, et fideiussorem mihi pro eorum parte posuit seipsum Et per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes adimplere ipsis matri et filiis et illorum heredibus usque completos ipsos annos, si ad fabricandum non venerint, ut suprascriptum est, omnia qualiter supra legitur, completis ipsis annis, si; usque completos ipsos annos, ipsam traditionem tenuerint, licentiam habeant ille et eius heredes, et illi quibus, ut dictum est, ad residendum dederint inde disturbare tota ipsam casam et tollere ex ea ipsa lignamina, et omnes alias res eorum, et facere ex eis, quod voluerint, et ipsa terra vacua sit in potestate ipsorum matris et filii, et heredum illorum, quemadmodum eis, ut suprascriptum est, pertinet. Et si, sicut superius scriptum est, ipse iohannes et eius heredes ipsis matri et filiis, et illorum heredibus non adimpleverint, et suprascripta vel ex eis quicquam removere aut contradicere presumpserint, per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes componere ipsis matris et filiis et illorum heredibus triginta auri solidos constantinos, et sicut superius scriptum est, adimplere et taliter scripsi ego romoaldus notarius.

† Ego truppoaldus notarius me subscripsi.

† Ego iohannes notarius me subscripsi.

9.

Natura ecclesiastica.

Anno 960. Perchè il precedente rilievo non sembri soltanto accidentale, riferiamo il seguente contratto, che conferma la specie antecedente.

L'abate del Monistero di S. Sergio e Bacco (Napoli) locava 12 pezzi di terra, in Pomigliano, col patto di migliorarli, e dando per compenso al colono tutto il prodotto per semina di 4 pezzi, e tutto il vino fino a dieci orne. Sui restanti pezzi di terra l'abate prelevava 13 moggia di tritico e metà del prodotto del vino; ma contribuiva anche alle spese del raccolto e delle sementi.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia, Tom. II, par. I, pag. 82, documento 110, a. d. 960.

Die 5 m. februarii ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino porfirogenito m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Stephanus, cui super nomen Mannocci, filius q. Mauri de loco, qui vocatur Pumilianum, massa Atellana, promittit d. Sergio ven. igumeno monasterii SS. Sergi et Bacchi, qui nunc etc. propter integrum fundum constitutum in eodem loco Pumiliani una cum 12 petiis de terra ex eo pertinentibus que vocantur, scil. tres in campo de muro, 4ª. in orbeta, 5ª. cesanoba, 6ª. ad silva de campum, 7ª. ad lamma de miana, 8ª. ad badum de miana, tres alie in Biecianum et 12ª. in campum dominicum at illum sorbu una cum introitas eorum omnibusque eis pertinentibus; quos sibi suisque heredibus dedit ad lavorandum at detinendum. In eo enim tenore ut ipse et heredes sui dictum fundum cum memoratis tribus terris in campo de muro, et terra in campo domnicum bene et diligenter lavorare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeat in omnibus cum vobes suos, et conciatura seu operarios et supta vel omnia expensa, cancuminas et vites ibidem plantare quantas sufficerint et de propria semente seminare, omnia et in omnibus quidquid ibi necessum fuerit peragere debeat; et quodcumque in memorato fundo et in memoratis 12 terris sibi suisque heredibus dominus Deus dederit in quolibet seminatu et in ipsum arbustu, qui in memoratis 4 terris fecerit, super se illud recolligere debeat ha nunc et donec ibi vinum mustum mundum ornas 10 fecerit, et nullam partem ipse igumenus et posteri eius exinde non querant. Tantummodo ipse Stephanus et heredes eius omni annuo dare terraticum debeant tritici boni et sicci modios 13 ad modium iustum de commedendum, quousque vini ornas 10 ibi non fecerit; postea vero omnia que ibidem Deus dederit dividere debeant per medietatem, excepto de mileo et fasiolis, de quibus perficiatur sicut faciunt ceteri homines de memorato loco cum portionariis suis, e a tunc sementes et mercedes operariis at metere et triburare, quamque at vindemiare de communiter anni annuo ambo dare et pargiare debeant, excepto una persona de ipsis colonis, que non exinde ipse Stephanus pargiet; et a tunc de portione monasterii ex ipsum vinum omni annuo nominatus Stephanus memorato igumeno posterisque eius exinde trahere debeat tractoria una carraricia gratis intus monasterium, reliquum autem vinum ex portione sua igumenus ipse trahere, et ipse Stephanus conservare in arganea sua dies 4 debeant. Insuper ipse Stephanus promittit a tunc omni anno ex ipsa portione monasterii omnen victum trahere gratis intus ipsum monasterium et a tunc, quandoque tempore ibidem ad recolgendum venerit, enutrire debeat duas personas ut iustum fuerit. De aliis octo terris stetit ut a tunc ipse Stephanus et eius heredes omni anno eas frugiare debeant et tantummodo exinde terraticum dare quantum ex ipsis 12 modiis exinde per ratiocineas dandi tetigerint. Versa

vice igumenus nullatenus presummet tollere dictum fundum dicto Stephano et eius heredibus bene laborantibus et adimplentibus omnia memorata; pena in auri sol. 20 byt. Scriptum et actum per Iohannem curialem. Signum manus memorati Stephani. Testes: Cesarius filius d. Ioannis, Gregorius filius d. Ioannis et Iohannes filius d. Cesarii. — (*Notam. instrum. S. Sebast.* n. 484). Pergam. dei monast. soppressi: L. II, R. N. A. M. L. II, p. 78.

Contratti sui generi

10.

Natura ecclesiastica.

Fin qui abbiamo esaminato solamente contratti di locazione perpetua o temporanea, studiandone i tipi importanti. Ma non possiamo tralasciare di notare un' ultima specie di contratto che fu assai comune, e che era un contratto *sui generis*, avendo dell'alienazione e della locazione. Com' è noto, i beni ecclesiastici erano di loro natura inalienabili. Or bene, i monisteri a rimediare al danno econòmico, derivante da tale regime giuridico, misero in uso il seguente contratto, di cui accenniamo le linee generali.

Il monistero concedeva in locazione il fondo con l'obbligo di migliorarlo, di dissodarlo, e di metterlo specialmente a frutteto o a vigneto. La locazione era a termine e divisa in due periodi. Pel primo il conduttore godeva tutti i frutti; pel secondo doveva corrispondere il quinto o il terzo del ricavato della terra al locatore. Finita la locazione il fondo si divideva in due parti eguali; l'una spettava in piena proprietà al colono, l'altra al monistero. Nessun altro onere incombeva al colono. Soltanto nel caso che egli avesse voluto vendere il suo fondo, avrebbe dovuto preferire il monistero, ed in tale caso il prezzo sarebbe stato determinato dai *boni homines*. Potremmo riferire moltissimi esempi di tal natura; ma perchè sono tutti dello stesso stampo rimandiamo i lettori alle fonti indicate, citando soltanto, senza riferirlo, per amore di brevità, quello dell'anno 975, inserito nelle *Consuetudini di Salerno,* a pag. 83, documento XX.

Contratti laicali di simile natura non si riscontrano per nulla; e tutto fa ritenere che non fossero mai stati in vigore presso i privati, i quali non usarono mai di accordare patti di tanta equanimità e munificenza.

II.

Natura ecclesiastica.

Riportiamo, infine, un altro tipo di contratto agrario, non meno importante, poichè in esso è contenuto ben anche quello di mutuo agrario, e che si esplica su terreni di proprietà dei monisteri.

Un fondo dell'Episcopio di Salerno era stato locato nell'anno 972 a Pietro, figlio di Lupino, per sedici anni, perchè lo migliorasse. A Pietro faceva difetto il danaro per tali migliorie. Ne chiese in prestito a Leone per dodici soldi, e convenne con costui che non potendo restituire il capitale, avrebbe al termine della locazione col monistero, ceduto a Leone metà di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata per virtù del contratto *partitionis hordine* (*Consuetudini di Salerno*, XX, id.).

Bisogna notare che il contratto di locazione diede a Pietro opportunità:

1° di contrarre un mutuo agrario;
2° di campare la vita per sedici anni;
3° fornì un terreno così utile al lavoro da poter restituire il capitale;
4° diede il modo di potere acquistare una proprietà, trasformando in proprietario l'agricoltore.

III.

Dal semplice raffronto dei contratti, ci è facile rilevare la grande importanza delle locazioni ecclesiastiche medioevali, consistenti in principal modo nei patti in favore del colono, che noi abbiamo visto non riscontrarsi nei contratti di natura laicale.

In generale possiamo dire che questo singolare diritto di locazione agraria, che era in uso presso i monisteri e le badie,

si esplicava in maniera non solo da facilitare l'agricoltore a sobbarcarsi al lavoro dei campi, ma anche a giovarsi del lavoro della terra.

I risultati favorevoli della terra erano, in principal modo, i seguenti:

a) Lunga durata della locazione. Essa per lo più varia dai dieci ai venticinque anni, e nei contratti è sempre inclusa la condizione della rinnovazione dell'obbligazione, qualora il colono desiderava restare nel fondo. È naturale che nella lunga durata del fitto sia un elemento di prosperità della coltura, giacchè l'agricoltore si affeziona all'opera propria e vi contribuisce con quel sentimento d'interesse, che è forza economica, e che gli scrittori contemporanei decantano ragionevolmente nelle locazioni agrarie tedesche. Il colono che sa di dovere lungamente restare nel fondo non ne sfrutta la produttività, nei primi anni, per non risentirne poscia il danno negli anni successivi della locazione [1]. Il viceversa accade nei fitti di breve durata; giacchè in questo caso il colono egoisticamente cerca il massimo risultato della terra, e lascia che il danno cada su colui che gli succede, il quale, a sua volta persiste ancora nel vecchio sistema, aggravando le condizioni di chi verrà dopo di lui. Tale esaurimento è un vecchio danno rilevato fin da Ulpiano (Digest. IV, 16, fr. 60); ed i monaci medioevali, eredi della dottrina romana, vi posero rimedio mercè la durata della locazione, la quale non fu pattuita mai a biennio, od anche ad annate, come usasi generalmente a' dì nostri.

b) Concessione del fondo *ad meliorandum*. Nel medio evo, quando la scienza agraria non aveva dato ancora mezzi sufficienti alla cultura intensiva della terra, e l'aratro e le braccia dell'uomo erano i soli strumenti destinati a questo scopo, la rigenerazione dei campi chiedeva la stabilità della popolazione agricola. Il miglior sistema per ottenerla era il contratto enfiteutico, il quale, però, per una serie di considerazioni, che non è qui il luogo di esporre, riusciva difficile a stabilirsi coi caratteri della perpetuità e trasmissione che gli erano naturali, e con l'impronta

[1] MAC CULLOCH. *Principii di economia politica,* Parte III; BURRETTI *sull'indole ec. dei contr. agr.* p. 23.

romana, non sempre adatta ai bisogni economici e non sempre adattabile alle condizioni dei lavoratori [1]. In fine l'enfiteusi aveva più pronunziato il carattere, e la natura di vendita e non quella di locazione, e ciò contradiceva alla inalienabilità dei fondi ecclesiastici. Fu così che sorse il contratto *ad meliorandum,* con una durata non mai breve, ma contratto a termine, e coi caratteri puri e semplici della locazione. Vedremo in seguito l'influenza che ebbe sulle condizioni dei coloni: per ora ci occorre rilevare nel solo rapporto obbiettivo con l'agricoltura, che esso iniziava una vera redenzione economica della terra, mercè le migliorie, senza impigliarla nei nuovi vincoli giuridici dell'enfiteusi. Ai dì nostri manca un tipo simile di locazione, ed il recente favore per l'enfiteusi urta contro il sentimento del proprietario sempre restio a simile contratto, per paura dell'affranco, che fa dipendere il suo diritto di proprietà dal volere, e, talvolta, dal dispetto del conduttore.

c) Il frazionamento della proprietà. Il latifondo medioevale si frazionava mercè le migliorie che il colono vi apportava. Egli restava proprietario di quelle migliorie, e ne riceveva il prezzo con quella parte di proprietà, che staccava dal fondo e faceva suo al termine della locazione.

d) L'estensione della cultura. Difatti questa fu favorita in modo eccezionale dalle eccezionali condizioni che si creavano ai coloni. I quali venivano così incoraggiati ai lavori dei campi, e mercè questi contratti non fu monastero o badia che avesse mai sfitto o abbandonate le sue masserie [2].

e) La facilitazione dei mutui agrarii. Il mercato della moneta, difficilissimo in quell'epoca, trovava una delle rare cause del suo movimento nei prestiti agrarii, cui ricorreva il colono sicuro di poterne sostenere gli oneri. Difatti, il danaro mutuato impiegavasi direttamente nelle migliorie del fondo, le quali migliorie erano, come si è visto, proprietà viva e fruttifera che il colono costituiva a sè stesso. Il danaro, per lo più dei casi, non veniva ad essere restituito, ma il mutuante riceveva parte di quella pro-

[1] LATTES, *Studi storici sopra il contratto d'enfiteusi,* 1868; CORLEO, *Storia del l'enfiteusi dei terr. eccl. di Sicilia,* 1871; BORSARI, *dell' Enfiteusi,* 1879; PICONE, *Sulla enfiteusi nel cod. civ. ital.* Girgenti, 1894.

[2] SIMONCELLI, op. cit. Riv. Ital. VI, 1, p. 79; ABIGNENTE, *la Schiavitù,* VII.

prietà, che il colono mutuatario si era acquistato mercè le migliorie recate al fondo.

f) Ma la più importante e notevole delle conseguenze giuridiche derivanti dalla natura dei contratti agrarii, che furono in uso presso i monisteri e le badie, si ebbe nel colpo felice con cui fu investito indirettamente il principio dell'inalienabilità dei beni della Chiesa. Abbiamo visto (contratto n. 10) la Chiesa dare in locazione un fondo per migliorarlo, con l'obbligo da parte del conduttore, terminata la locazione, di restituire soltanto una metà del fondo tenuto in affitto; l'altra metà spettando a lui in piena proprietà per le migliorie arrecate nella totalità del fondo. Non vi è chi non scorga con tale sistema risoluto indirettamente il più grande problema economico che fosse nella legislazione medioevale della proprietà ecclesiastica. Di fatti, il fondo ritrovava la sua libertà mercè il contratto di locazione. Anzi in quel vecchio e lontano sistema è il principio moderno che fa consistere il fondamento della proprietà nel lavoro. Nel contratto *ad meliorandum* non eravi solo un contratto di fitto di fondi rustici, ma altresì un contratto di locazione d'opera, e questo lavoro manuale si trasformava gradatamente, accumulandosi, in vero e reale diritto di proprietà. Il colono faceva sua una giusta porzione della terra, che aveva lavorata, perchè il lavoro, nel concetto cristiano, non è una merce che si vende e della quale, pagato il prezzo al lavoratore, si acquista la proprietà, vale a dire *ius utendi, fruendi, vel abutendi,* ma ha invece in sè qualche cosa della personalità umana, un diritto più intimo, che bisogna tutelare, un diritto di proprietà incorporale, che, concretizzandosi, a sua volta, nell'oggetto lavorato, diventa una parte di proprietà dell'oggetto medesimo, diritto generale di specificazione, appena accennato dagli attuali codici, ma che gli scrittori contemporanei riconoscono esistere in fondo al contratto del lavoro.

Potremo facilmente rilevare altre caratteristiche impronte dei contratti agrarii medioevali, stipulati da ecclesiastici. Paragonandoli, però, a quelli che erano in uso presso i laici, bastano i rilievi fatti per convincerci della superiorità dei primi. Così abbiamo visto a pagina 11 locazioni fatte dai laici non più per la durata di 10 a 20 anni, sì bene per soli anni quattro; ed il

giudice Miro (contratto n. 3) stabilisce espressamente nella locazione, in cui pure il conduttore, Mari, doveva migliorare il fondo che, dopo i quattro anni, Mari doveva rendere a Miro il fondo migliorato senza diritto alcuno di rivalsa. *Ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut lavorato, et cultato et clusa, sicut supra diximus, remiltat ad potestate mea et de meis haeredibus.* Dove è più, dunque, la partecipazione al diritto di proprietà, da parte del colono, che diventa signore del suo fondo? Dove è la lunga durata della locazione, che affeziona il lavoratore alla terra, bagnata dal sudore della sua fronte? Ma la locazione è sempre la stessa; e si contraeva per un quinquennio tra Leone, Stefano e Bona, nell'anno 995 (contratto n. 4). Esaminando poi i particolari di questi contratti laicali, l'enormezza de' patti leonini risulta con un contrasto anche più stridente. Sono notevoli le esorbitanze delle prestazioni imposte dal locatore, oltre la gravezza del corrispettivo del fitto. Il giudice Miro si faceva corrispondere nè più nè meno che la metà del vino e degli altri frutti della terra, eccetto per le avellane, delle quali egli prendeva i due terzi. Ma nel tempo della vendemmia e delle avellane, il colono aveva obbligo di avvisarne il padrone, e questi mandava un messo sopra luogo, a chiedere, dividere, e rilevare la parte di lui; ed il conduttore Mari doveva prestare a lui tutto quanto gli occorresse: letto, abitazione, vitto, fino a che non andasse via. Ancora egli doveva corrispondere il palmatico, un pollo, tutto quanto seminasse nell'anno, il terratico, secondo la consuetudine del luogo. Come se ciò non bastasse, il giudice Miro non dimenticò che Mari era calzolaio, e gl'impose anche l'obbligo di somministrargli *calzamentum due, pelle rone.* Tale minuta analisi, qualora si estendesse ai molteplici contratti laicali dell'epoca, ci rileverebbe un numero straordinario di gravezze, che non si sospettano neanche, studiandone a prima vista la fisonomia giuridica nelle sue linee principali. Più si estende questa analisi e più si resta convinti che era un diverso e singolare trattamento quello che ricevevano i coloni dei fondi ecclesiastici. Sono così profonde e grandi le differenze che parrebbero quasi stipulazioni di diverse e lontane età, se tale impressione non venisse subito ad essere smentita dalle date che quei contratti registrano. Bisogna dire ch'erano quasi due civiltà parallele, in un mede-

simo tempo: l'una che aveva intuito i bisogni della terra e delle classi agricole, l'altra che ricercava ancora nel proprio tornaconto le ultime sue finalità. È il consueto dualismo storico medioevale tra il vivificante spirito etico cristiano e la persistente tradizione pagana, la quale, unita alla barbarie dei popoli invasori, rendeva in quell'epoca addirittura impossibili le condizioni dell'agricoltura e delle classi rurali. I secoli IV e V già avevano segnato il momento più saliente di questa depressione degli interessi della terra. Le campagne si erano spopolate a tal punto che Arcadio ed Onorio esentarono dalla *capitatio terrena* regioni un tempo feracissime, ed i proprietarii preferivano distruggere i campi ed i vigneti con l'esercizio del diritto domenicale, in allora tenuto per sacro, dell'*uso* e dell'*abuso* [1]. San Gregorio Magno, con splendida vivacità di colorito, sfolgora questo stato miserando della terra: « vedovata d'uomini la campagna, non « più abbellita da nessun sorriso di cultura, nè trovi possessore « che voglia abitarvi; i luoghi già lieti per ricca moltitudine di « popolo or fatti pascoli di armenti, il barbaro non usa di tener « alto la spada; tutto è sangue, rovina, ed acerbissimo duolo » [2]. In mezzo a tanto turbinìo di rovine l'opera di salvazione degli interessi dell'agricoltura e di redenzione delle classi agricole, è oramai indiscutibile certezza storica, che fu tutto merito della Chiesa e delle corporazioni religiose. Il Montalembert ci narra come sorgessero in questi secoli di oppressione e di depressione i conventi di occidente [3]. Pochi monaci andarono a stabilirsi nei luoghi più inospiti e selvaggi, in fondo ad una valle abbandonata, nel fondo di foreste. Dividevano la loro giornata di preghiera e di lavoro, e per le loro assidue cure il luogo ben presto cambiava aspetto, ed alle foreste selvaggie succedevano campagne bene coltivate [4]. Ed in questi luoghi prima deserti, le donazioni dei fedeli fecero sorgere quei miracoli di abbazie, che sfidano tuttavia i secoli. Ed il sentimento religioso e, verso il 1000, la paura del finimondo, fecero smisuratamente aumentare queste

[1] Cod. Theod. XIII, II, 1; XI, 28, 2.

[2] Abignente, *I contr. agr. e le clas. agr.* ec. p. 18.

[3] Montalembert, *Les Moines d'occident,* Paris, 1860; Perin, *de la richesse dans les sociétés chrétiennes,* Paris, 1882.

[4] Muratori, *Antiq. It. M. aev.* Diss. 21.

largizioni, e la manomorta creata dalla fede dei barbari e degli italiani fu così il più efficace fattore del risorgimento agricolo ed economico d'Italia. La Chiesa ed i monisteri, fatti signori e padroni di fondi, terreni e possessioni moltissime, d'ogni grandezza e cultura [1], non avendo bisogno di sfruttarne la rendita e comprendendo appieno i doveri speciali della grande proprietà, in un'epoca di lotte intestine e di oppressioni feudali, riversarono nell'orbita dell'attività popolare ed a favore dell'agricoltura nazionale quei tesori che, per dirla con una frase scultoria dell'Abignente, pareva si fosse voluto immobilizzare eternamente [2].

IV.

Quest'alta missione economica e sociale, che è la espressione più genuina della figura della Chiesa nella storia, venne da essa compiuta e promossa per far vivere le classi agricole sotto il regime di quei contratti medioevali sopra esaminati. Epperò sarà utile estendere lo studio di questi contratti agrarii non solo, come abbiamo fatto fin qui, ai loro rapporti con la coltura e le condizioni della terra, ma altresì ai loro rapporti con lo stato delle classi rurali nel medio evo.

Le classi agricole, nel periodo appunto dell'età di mezzo, cui i citati contratti si riferiscono, formavano il volgo disperso e senza nome, di cui parla il poeta. La loro condizione morale era quella dei servi della gleba. I coltivatori liberi furono una delle conseguenze salutari di quei contratti, come vedremo. La tratta degli schiavi aveva subita la lenta evoluzione romana, che ne faceva degli agricoltori, cedendo loro delle brevi porzioni di terre, che coltivavano, corrispondendo al padrone dei canoni, e la sudditanza; aveva in parte subita l'influenza dell'idea germanica, che contava una classe di persone semi-libere, lavoratrici dei campi; e sui terreni latini si sparse il popolo dei servi della

[1] Giovanni Diacono, nella *Vita di S. Gregorio Magno*. Lib. II, n. 5, 13 menziona gl'innumerevoli beni della Chiesa divisi in ben ventiquattro grandi *Patrimonii*, sparsi in Dalmazia, nell'Illirico, nell'Istria, in Ravenna, in Toscana, nella Liguria, nel Sannio, nella Sabina, nella Lucania, nell'Apulia, nella Calabria, nella Sardegna, nella Corsica, nella Sicilia ec. Vedi anche lo studio sulla Sicilia del Carini, che citiamo nella nota bibliografica finale.

[2] Abignente, *I contr. agr.* ecc. p. 20.

gleba. Risultava formato da tutti i coloni, aldi, lidi, servi, che, smessi i vecchi nomi, erano ora legati indissolubilmente ai campi. Il X secolo battezzò davvero i servi della gleba.

La Chiesa, arricchita dalle donazioni, si trovò di fronte una tale classe di servi, e si sforzò, mercè i contratti agrarii, di farne dei cittadini. Questo è uno dei frutti più belli e più imponenti dell'opera medioevale della Chiesa [1]. E certo, in quell'epoca, il servo della gleba era legato al suolo; era una terra imposta a lui, e sembrava quasi un accessorio del fondo. Non siamo lontani dal tempo in cui la vendita del fondo, includeva la vendita degli schiavi che lo coltivavano [2]. Accadeva allora che essendo così ferreamente legato il colono al fondo, mancava a lui il diritto di poterlo alienare, e ne derivava una nuova manomorta che è assai caratteristica per la speciale sua origine. Al dovere di non alienare si aggiungeva una relativa limitazione nel diritto successorio. Perciò quando il servo, morendo, non lasciava parenti che avessero vissuto in sua comunione, il signore poteva ereditare le sostanze del defunto suo colono. Si aggiunga a questo il diritto del *foris-maritagium*, per cui al servo era proibito il diritto d'ammogliarsi, senza il consenso del signore [3]. Dippiù, i servi erano soggetti alla taglia, che è vero indizio di servitù; epperò, da tutto questo si potrà intendere di leggieri che non era nata ancora la famiglia degli agricoltori, e che giuridicamente, se non moralmente, la condizione del servo della gleba non era assai cambiata da quella dello schiavo.

Si ottenne, quindi, un vero progresso, quando il contratto agrario, interceduto fra il colono ed il signore, diede altra base ad diritto del colono nel godere dei frutti, al diritto del padrone nel percepire la rendita e le prestazioni; e modificò in obbligazione, cioè in diritto personale, quello che prima aveva la forza, e quasi anche la natura, di un diritto reale.

[1] Al quale proposito il ch. prof. BIANCHI, nella sua opera la *Propr. fond. e le clas. rur. ec.*, in fine segnata, scrive: « Ma se la fortuna del Clero era immensa, im- « mensi in fine pure i servigi che la Chiesa rese alla civiltà » (p. 37). Giammai, dice Laboulaye, « meilleur usage ne fut fait d'une aussi grande puissance ». *Histoire du droit de propr. foncière en Occid.* Lib. VI, Cap. IX.

[2] SALVIOLI, Man. di Stor. del Dr. Parte IV, § 161, p. 290.

[3] Id. Id. p. 291; FUSTEL DE COULANGES, p. 72.

Basta a tale uopo semplicemente considerare che il contratto, richiedendo la capacità delle parti ad obbligarsi, riconosceva nel colono un uomo *sui iuris*, cancellando in definitivo il carattere dello schiavo, che fino allora aveva rivestito l'agricoltore. Fu notato di già che la schiavitù cittadina aveva assai minor forza di resistenza che non quella agricola, perchè la crisi agraria che sarebbe stata la conseguenza della precipitata abolizione di quella sociale, avrebbe scossa e colpita a morte una società, che traeva quasi l'unico suo sostentamento dal lavoro dei campi. Era perciò necessario mutare la base giuridica dei rapporti agrarii ed i servi della gleba nei contratti trovarono non solo la redenzione economica, ma principalmente quella morale e sociale, diventando liberi agricoltori.

È noto che il servo della gleba non legava al padrone che solamente il lavoro delle sue braccia; i figli, i parenti di lui, erano liberi ancora che dimorassero nello stesso fondo, e convivessero con lui. Fu fra questi liberi, raccolti fra le terre di proprietà dei laici, che la Chiesa reclutò i coloni dei suoi fondi, ai quali risparmiava una triste eredità, mentre ai servi della gleba, che trovava lavoratori nei fondi che ad essa pervenivano, mutava la condizione giuridica e ne faceva dei cittadini. « L'aria fa liberi », fu il grido uscito dai monisteri; e fu questo grido che battezzò la nuova classe degli agricoltori, i quali inaugurarono così la loro vita, tra la festa della loro attività e la feconda produzione delle terre che servirono migliorando.

Noi abbiamo visto quali fossero i rapporti tra i proprietarii laici ed i loro dipendenti, censuarii, o coloni, e come per questi fossero onerosi e ispirati ad uno spirito di ingorda avarizia. Ora, a prescindere dalle clausole e condizioni essenziali dei contratti ecclesiastici, anche nei fatti di minore importanza riscontrasi uno stato di cose tutto affatto opposto. Onde il proverbio medioevale *il fait bon vivre sous la grosse* [1]. Le prestazioni che dovevano i coloni delle terre ecclesiastiche talvolta erano illusorie, e si riducevano ad un semplice omaggio [2], come quando

[1] BIANCHI, p. 42.

[2] Cioè, non erano che degli atti formali in ricognizione del diritto del signore, *pro laude et consensu:* cf. SALVIOLI, luogo citato; BIANCHI, p. 87. CIBRARIO, *Economia polit. del med. ev.* v. I, p. 69.

consistevano in un danaro, in una libra di cera, in una cesta di fichi, in un uovo, e persino, come accennava il Muratori [1], nel fumo di un cappone. Il Pertile narra che la chiesa di Campomaggiore aveva concesso delle terre *ad pensionem quatuor denariorum mostrandi et non dandi* [2]. Un concetto di donazione, l'animo di beneficare, di soccorrere, era incluso in quelle stipulazioni. È a notare che le varie prestazioni in danaro ed in natura nei contratti ecclesiastici si convertirono gradatamente in un unico censo, in natura ed in danaro, facendo per tal modo i coloni un gran passo verso la libera proprietà.

Il Rumhor riferisce due documenti al proposito, e da uno di essi, che più direttamente ci riguarda, risulta che molti coloni della chiesa di Santa Reparata, ridussero tutte le loro diverse prestazioni in un unico censo frumentario [3].

Un altro vantaggio, socialmente rilevantissimo, derivato dai rapporti dei contratti agrarii medioevali con lo stato delle classi rurali, è il salutare aumento della popolazione, e specialmente della popolazione agricola.

Secondo il Lamprecht [4] la popolazione dal 900 fino al 1000 crebbe almeno del doppio, e fino al 1200 quasi del quadruplo. A questo aumento della popolazione corrispose un forte rialzo del valore della terra.

Seguendo una statistica dello stesso Lamprecht osservasi che il valore di un pezzo di terra nell'VIII e nel IX secolo era di 100, nella seconda metà del secolo XI era salito a 1184,3; e nel secolo XIII a 1671,3 [5]. Ne risulta, di conseguenza, che il valore della terra dall'VIII secolo al XIII è sedici volte maggiore.

Ma è a notare, che se si crebbe così smisuratamente il detto valore, non crebbero anche le prestazioni dovute dai coloni, tenuto conto della lunga durata dei contratti di natura chiesastica di fronte a quelli di natura laicale, che solevano invece rinnovarsi a brevi scadenze. Ora, per la invariabilità delle prestazioni, il valore aumentato si riversò a favore dei coloni.

[1] Muratori, *antiq. It. m. aev.* Diss. 36; Bianchi, p. 42.

[2] Pertile, vol. IV, § 142, nota 100-101.

[3] Rumohr, *Ursprung der Besitzlosigiert des Colonen in neuven* Toscana. 1830, p. 57; Bianchi, p. 92.

[4] Lamprecht, op. cit. vol. I, p. 1509; Bianchi, p. 93.

[5] id. id.

Una terza statistica del Lamprecht ci soccorre al proposito [1]. Questa statistica, dunque, dimostra che un tale vantaggio fu risentito per $^4/_5$ dai coloni, e per $^1/_5$ dai signori; talchè, egli dice, fino dal XII secolo, per la fissità dei canoni, il signore subì una vera espropriazione da parte del colono.

Da tutto questo s' intende, con meridiana evidenza, che i coloni delle terre ecclesiastiche godevano una posizione privilegiata, che permetteva loro di elevare la propria condizione sociale. Quelli che furono più laboriosi ed intraprendenti trovarono nei monisteri e nelle chiese forti aiuti al miglioramento economico, riducendo le loro prestazioni in un unico censo in moneta [2].

Scrittori dell'età di mezzo parlano perfino del lusso dei contadini e delle classi rurali. Certo vi furono leggi suntuarie contro la pompa dei più ricchi [3]. Ma anche in questo fatto è diverso l'atteggiamento dei signori laici, da quello assunto dai monisteri e dalle badie. I primi lasciarono, di fatto, che i contadini prendessero il sopravvento, perchè erano tutti perduti nel fasto del castello, nelle crociate, nelle lotte feudali, nei contrasti fra di loro. Le chiese e le badie, invece, vegliarono sull'andamento onesto e sull' ordinamento cristiano delle aziende agricole e donarono ricchi tesori ai contadini, ma ordinatamente; cioè, non permettendo la lenta e clandestina appropriazione indebita, che finì per ammiserire il Castello.

V.

I benefizii, che la terra e le classi agricole ritrassero dai contratti agrarii medioevali, usati dalla Chiesa, e da noi innanzi esaminati, bastano da solo a mostrare che le convenzioni strette

[1] LAMPRECHT, Op. cit. vol. I, p. 1509.

[2] BROLO, *St. della Chiesa in Sic.* op. cit. 478-79. Tutto questo rivela come sia naturalmente avvenuto nel medio evo quell'accorrere continuo dei coloni alla Chiesa, chiedendo terra in condizione, ciascuno offrendo patti migliori (SAN GREGORIO MAGNO *Epist.* I, 36, 72); e quella fuga frequente di coloni dei laici alle chiese asserendo sotto varii pretesti loro essere della Chiesa, appartenente per origine, voler ad essa servire. SALVIOLI, *St. del Dr.* p. 280 nota; CARINI, *La quest. soc. in Sic.* p. 34.

[3] JANSSEN, *L'Allemagne à la fin du moy. âge* p. 191, 301, e seg.; THORNTON, *La picc. prop.* p. 245, Bibl. dell'Econ. Ser. 2, vol. II; BRANS, p. 85; LORIA, *Analisi della Proprietà Capit.* vol. II, p. 202 e segg., BIANCHI, p. 96; TONIOLO, *La genesi storica della odierna crisi sociale-economica.* Roma, 1893. In questo magnifico studio, a p. 32, vi è una larga nota illustrativa su questo argomento.

dagli ecclesiastici coi coloni erano di una natura giuridica ben diversa da quella del puro diritto civile. I menzionati contratti agrarii, a buona ragione si può dire che gettarono le basi di quel diritto più umano, assai meno ferreo, e sociale; di quel diritto che gli economisti nostri invocano nelle stipulazioni dei contratti sul lavoro della terra. Non soltanto influirono potentemente a creare una vera e propria classe di agricoltori, che ne avessero la dignità e la coscienza; non soltanto fecero quadruplicare il valore della terra, come abbiamo visto; ma dettarono i principî di un diritto agrario, che appena da venti anni la scienza giuridico-economica ha intravisto, e richiede imperiosamente, laddove essi adottarono e praticarono per puro dovere di una morale più profondamente sentita.

Questo lato del nostro studio ci apparisce tanto più rilevante, per quanto avremo menzionato in prima, ed a grandi linee, quali oggi sono le principali domande degli scrittori di diritto agrario, comparando le riforme richieste con i tipi di contratti medioevali, riferiti più innanzi.

Una delle più vivacemente invocate riforme al diritto contrattuale agrario italiano è quella che fosse dichiarato nullo l'incondizionato patto di rinunzia a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti, prevedibili ed imprevedibili, per cui i contadini sono talvolta obbligati a pagare l'estaglio, pur nulla ritraendo dal fondo. Questo patto, che è divenuto oramai una *clausola di stile*, tanto oggi è comune, come notava il comizio agrario di Padova, [1] poteva essere appena tollerabile soltanto in tempi nei quali l'agricoltura era puramente *estensiva*, ridotta a dare poco frumento, poco *frumentone*, e ad abbandonare la campagna per un anno al riposo; non oggi: tanto più che per il patto a *fuoco ed a fiamma* si aggrava lo stato del conduttore, obbligandolo ad assicurarsi, talchè si raddoppia il suo fitto. Nè è solo il comizio agrario di Padova a richiedere una tale riforma, ma la maggioranza delle rappresentanze dell'agricoltura nazionale, come si rileva dal volume sui *Contratti agrarii in Italia*, edito dal Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio, nel 1889, a cura del Comm. Miraglia. E sono altresì concordi nel richiederla

[1] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contratti agrarii in Italia*, 1891.

tutti quegli economisti, sociologi e giuristi, i quali reputano che la radice del male, che turba gli interessi della terra, è tutta sul codice civile patrio.

Ora è a notarsi che nelle locazioni agrarie medioevali era affatto sconosciuto questo dannoso patto che nega perfino all'inclemenza del cielo la possibilità di diminuire il reddito della terra. Già, come si è visto, la maggior parte delle locazioni medioevali. stabiliscono il pagamento del fitto in natura, e non in danaro. Questo del pagamento dell'estaglio in natura può essere indizio di agricoltura poco progredita, e delle povere condizioni dell'affittaiuolo; ma certo era un sistema che rendeva più facile lo adempimento dei doveri etici della proprietà privata, sconsigliando i proprietarii dal volersi liberare assolutamente da ogni specie di rischio. Basta leggere le locazioni ecclesiastiche medioevali, da noi riprodotte ai numeri 1, 2, 2 bis, 5, e 9 del capitolo preliminare d'allegati al presente studio, per rilevare come la Chiesa e le badie rilasciavano al colono $^2/_3$, $^3/_4$, $^4/_5$ e perfino $^9/_{10}$ dell'intero prodotto del fondo. Nel documento riprodotto al n. 5, il locatore, che era il Rettore della Chiesa di Santa Eufemia in Napoli, dando in fitto *in perpetuo* non breve estensione di vigneti, si riserbava per sè appena *sei once* annue di vino. Nel documento n. 9, l'abate della badia di San Sergio locava, anche in perpetuo, un fondo in Pomigliano d'Arco (Napoli) rilasciando al colono l'intero prodotto della terza parte del territorio; e, per le altre due terze parti, serbava per il monistero solo la metà del vino e 13 moggia di tritico. Eppure la lunga durata o la perpetuità della locazione, che, come sappiamo, è caratteristica comune delle locazioni medioevali, avrebbe giustificata appieno la clausola di addossare all'affittaiuolo tutti i rischi dell'impresa. Invece di questa clausola, eminentemente egoistica, della rinunzia dei casi fortuiti preveduti ed impreveduti, non si rinviene traccia nei patti agrarii medioevali inarrivabili per l'altissimo loro fastigio di equità e di caritativa esplicazione della funzione sociale della proprietà. Anzi è notevole che neppure nelle locazioni laicali (confronta documenti 3 e 4) trovasi menzionato un tale patto disastroso. In esse è parola, al più, della metà del prodotto, riservato al proprietario, e non è mai stabilito che del mancato prodotto debba risentire esclusivamente il conduttore.

Pare davvero che nella economia agraria medioevale fosse assai più, che non oggi, in onore quel proverbio rurale, il quale insegna, che il proprietario fa il suo bene, procurando quello dell'affittaiuolo, dal momento che i suoi interessi sono nelle di lui mani.

Un altro patto agrario, generalmente adottato nell'oggi economico, ed universalmente deplorato nell'oggi giuridico-sociale, è il patto che nessuna indennità spetti al colono per causa di miglioramenti fatti sul fondo. Questo patto, che è il più eloquente indizio della povertà e trascuranza degli affittaiuoli, delle grette idee economiche dei proprietarii, dimostra per sè stesso che nessuna delle parti contraenti pensa seriamente a migliorare; ed è causa inevitabile di coltura deteriorante [1]. I tristissimi effetti di tale patto si sono visti specialmente nelle provincie meridionali, dove è stato senza dubbio uno dei principali fattori della crisi vinicola pugliese. È assai eloquente, nella sua monotona semplicità, questa pagina sull'argomento in esame, tratta dall'importante libro del professor Tammeo sui contratti agrarii.

" Nove decimi delle vigne nella regione pugliese si trovano fittate da contadini, i quali pagano perciò un estaglio enorme, pattuito ai bei tempi in cui il prezzo dei vini era molto elevato. L'estaglio, che era appena tollerabile quando Berta filava, diventa addirittura assassino pel fittuario, in tempo di crisi; e anche quando ci fossero aperte le porte della Francia, i prezzi non potrebbero mai, come prima, essere tali da lasciare un margine di profitto al contadino: tutto, inesorabilmente, sarà assorbito dall'estaglio e dalle spese di produzione.

" La condizione poi degli ultimi fittuari in Puglia, cioè di quei moltissimi che cominciarono a fare le migliorie nel 1883-84-85, è ancora più disastrosa. Di fatto — pigliamo per base di calcolo i migliori fondi a 400 lire l'ettaro, tralasciando di parlare di alcuni pochi fittati a lire 600 e più — queste vigne, nel primo decennio dalla data del contratto, non potranno rendere in media all'anno oltre 60 ettolitri, dei quali, calcolando il prezzo medio a lire 10 l'ettolitro, 40 vanno al proprietario per estaglio e 20 restano al fittuario, che vi ha rimesso capitali e fatiche. Questi 20 ettolitri non bastano, come ognuno sa, neppure a pagare gl'interessi dei capitali investiti.

" Una condizione di cose più strana e più misera non può darsi al mondo: colui che ha prestato la terra, *res* quasi senza valore (tanto

[1] Buzzetti, *Sull' indole econom. dei contr. agr.* Milano, 1874, p. 21.

vero che i campi non dati a vigne sono rimasti incolti), deve pigliare due terzi del prodotto annuale, e dopo 29 anni l'intero; e colui che ha messo tutto, capitali d'impianto, capitali d'esercizio, fatiche e palpiti, deve pigliare un terzo della produzione annuale, e dopo 29 anni, più nulla!

„ La condizione del contadino irlandese, della cui sorte triste è riempito il mondo, è un paradiso in paragone di quella attuale del pugliese: però che l'irlandese raccoglierà, dopo le fatiche di un solo anno, tanto almeno da non morire; ma il pugliese non raccoglierà nulla, e sarà espulso dal fondo non già dopo le fatiche di un solo, ma di parecchi anni, dopo aver fecondata la terra del suo sudore, del suo sangue, dei suoi capitali.

„ In questa durissima condizione di cose, o il contadino ha che perdere, e continuerà a condurre il fondo sino a che non si riduca alla miseria, quando finirà con l'abbandonarlo; o non ha che perdere, *e allora il proprietario gli toglierà, al primo estaglio non pagato, la terra senza compensarlo di una sola lira, neppure di una buona parola per le migliorie che vi furono fatte con i risparmi più avari, con le fatiche più bestiali, con i sacrifizi più inauditi.* Il lavoro ostinato, quasi rabbioso, sulla terra, ha incurvata la schiena di moltissimi contadini, specie del circondario di Barletta, i quali si sono arricchiti a spese della loro salute, del loro organismo, della vita dei figli e dei parenti „ [1].

Questa gravissima condizione di cose, scolpita con tanta vivacità di coloriti dal Tammeo, ha segnato la concordia dei comizii agrarii e del Consiglio superiore di agricoltura, nel concetto che si debba desiderare una sanzione legislativa sulla nullità di questo patto di rinunzia espressa al compenso delle migliorie che si trovassero nel fondo al finire del contratto. Solo si discute tuttavia sul modo di assicurare e liquidare la indennità; ma il principio della riforma invocata è da tutti accettata [2]. Il Prof.

[1] Tammeo, *I contratti agrarii e la Crisi pugliese,* 1890.

[2] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contr. agr. in Italia.* op. cit. Riepilogo. Per quanto sia in gran parte esatta l'osservazione del Salvioli (*La riforma dei contratti agrarii, Rivista popolare* 1893, Fasc. IX, p. 275) che questa pubblicazione ministeriale, uscita due anni sono, sia grossa di pagine, ma incompleta e parziale, esclusivamente basata su informazioni prefettizie e communicazioni dei comizii agrarii, richieste con circolare ministeriale 19 novembre 1882, per tanto è appunto degno di maggiore riflessione il fatto che le molte delle proposte in essa contenute sono eziandio di vantaggio alla classe dei lavoratori. Ciò appare in ispecie da questo attuale accordo nel riconoscere il diritto del colono alle migliorie. Quando si pensa che nella quarta sessione della *Società degli Agricoltori* in Francia, tenutasi nel 1872, si trattò quest'argomento, e con voto unanime fu respinta perfino la semplice proposta di raccomandare ai proprietarii di introdurre nei loro contratti una clausola

Gianturco vorrebbe che fosse riconosciuto e regolato nel codice il diritto del colono a conseguire un' indennità per miglioramenti fatti sul fondo, e fosse dichiarato nullo di pieno diritto ogni patto in contrario, specie se l'affitto avesse durata inferiore ai nove anni, o venisse prima della scadenza, per qualsiasi causa, risoluto od annullato [1].

Ora anche qui è da notarsi che a questo patto dannosissimo le locazioni agrarie medioevali, usate da ecclesiastici, avevano posto salutare rimedio senza bisogno di alcuna sanzione coattiva della legge civile. Le locazioni ecclesiastiche medioevali precorrono di otto secoli questa riforma di diritto agrario, attuandola di fatto non solo con apposite stipulazioni, ma altresì con gli speciali tipi di contratti agrarii, avanti accennati, concessioni di fondo *ad meliorandum*, le quali sembrano escogitate a bello studio per riparare al danno dell'iniquo patto di rinunzia alle migliorie. Il quale purtroppo nelle locazioni laiche era comune anche nel medio evo. Lo abbiamo visto nella disamina dei documenti 3, 4, e 6 riprodotti avanti. Il giudice Miro locava nel 1047, per soli quattro anni, il suo fondo al calzolaio Mari per trasformare la *parte non coltivata in arbusto ed avellaneto*, ed alla fine della locazione, *doveva rendere il fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa*. Leone, napoletano, locava nel 995, per soli cinque anni, a Stefano e Bona due pezzi di terra *per migliorarle*, ed alla scadenza del fitto, dovevano senz'altro consegnare migliorati i due fondi. Aloara, vedova del conte Laidolfo, locava in perpetuo ad Ademaro un fondo a Nocera, ma nel caso di rescissione del contratto, il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare. Sono queste proprio le identiche, testuali clausole in ordine alle migliorie, oggi tanto abusate! Solo è a notarsi che oggi nulla si sa contrapporre a quelle clausole, salvo un divieto legislativo di là da venire; laddove nella storia medioevale provvide in gran parte al grave danno l'ordinamento fondiario del patrimonio chiesiastico. Di

d'indennità al fittabile che lascia il fondo con migliorie permanenti; (vedi *Giornale degli economisti*, marzo 1873) si comprende tutta l'efficacia di quel luminoso cammino e fruttuoso moto d'idee compiutosi negli ultimi quattro lustri intorno alla riforma dei contratti agrarii.

[1] Gianturco, *Contratti agrarii*, § II.

fronte a questi contratti citati si leggano i contratti da noi riprodotti avanti, di natura ecclesiastica, specie quelli segnati coi numeri 1, 2, 2 bis, e 10. Contengono addirittura patti opposti, a proposito delle migliorie. L'abate di San Massimo in quel di Salerno locava, nel 975, a certo Giaquinto, per 14 anni, un fondo della badia, per dissodarlo in molta parte e metterlo a cultura: ma su questa parte il colono non pagava per *dieci anni* neppure il terratico consuetudinario, e solo per i quattro ultimi anni corrispondeva alla Badia un terzo del prodotto netto del fondo. Romana, monaca, nel 31 agosto 1013, concedeva a Giovanni figliuolo di Simone, un fondo in Acerra, *ad meliorandum*, coll'obbligo solo di $^1/_4$ annuo del prodotto netto del fondo. Umfredo, abate di Torremaggiore, nel 1150 e nel 1174, concede terre della badia in affitto per migliorarle, coll'obbligo solo della *decima* parte dell'annuo prodotto netto della terra. E nessuna clausola di rinunzia a migliorie straordinarie si trovano in questi contratti, in cui il colono nell'equità delle condizioni trovava naturalmente il compenso più lauto possibile per le migliorie ordinarie; compenso che, come abbiamo visto, gli era spietatamente negato nelle locazioni d'indole laica.

Assai rilevante è ancora il patto, che trovasi stipulato nel documento riprodotto al numero 1, nella concessione sopradetta, fatta dall'abate di San Massimo di Salerno; pel quale il colono Giaquinto, scaduto il termine della locazione *ad meliorandum*, aveva il diritto di preferenza pel nuovo fitto, e ciò per tre anni consecutivi, *ancora che se ne fosse uscito una volta, spontaneamente, dal fondo*. Io non credo che la economia rurale dei tempi più progrediti, abbia saputo trovare, per assicurare nell'affitto la realtà delle migliorie e togliere il facile pericolo che il fondo venga esaurito prima d'essere abbandonato dal colono, un patto colonico più equo e sennato di questo, che mirabilmente armonizza l'interesse del proprietario e del contadino e l'utilità pubblica e la privata.

L. de Lavergne, a proposito dell'utilità dei lunghi affitti e della prosperità agricola dell'Inghilterra, cita queste parole di Adamo Smith: « Io credo che in nessuna parte di Europa, eccetto che in Inghilterra, sia alcun esempio di un fittavolo che fabbrichi sulla terra, senza alcun patto speciale nell'affitto,

« fidando esclusivamente sulla persuasione che l'onore non per-
« metterebbe al proprietario di ritrarre alcun vantaggio da sì
« importante miglioramento »[1]. Ora di questa consuetudine tanto onorevole e di questa condizione tanto fiduciosa, in cui erano gli affittaiuoli inglesi di fronte ai proprietarii, si rinviene una nobile traccia nei contratti agrarii medioevali ecclesiastici, e proprio in tema di migliorie nel fondo. Nel documento, riprodotto al n. 7 del capitolo preliminare d'allegati, si vede come l'Abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra, per ventisei anni, allo scopo di costruirvi una casa: alla fine della concessione metà della casa era di assoluta proprietà del concessionario, il quale inoltre godrebbe, per sì lungo periodo di anni, del prodotto del fondo senza alcuna corrisposta. È vero che qui si tratta di patto scritto, non di semplice consuetudine d'onore, cui accenna lo Smith per l'Inghilterra; ma è anche vero che mai più equatativamente ed anche più generosamente poteva stabilirsi al colono un corrispettivo per la costruzione della casa, che migliorando il fondo in modo stabile, aggiungeva valore alla proprietà. E la giustizia e la generosità medioevale della Badia rifulgono di tanto maggiore splendore, quando si mediti il confronto di questo contratto agrario con l'altro di natura laicale, riprodotto avanti al n. 8, pel quale Teodora, vedova del Principe Pandolfo, locava a Giovanni, per dieciannove anni, una terra anche qui coll'obbligo di migliorarla stabilmente con la costruzione di una casa; pagando, però, un estaglio di venti tareni d'oro, e con la clausola di *risoluzione del contratto, ad libitum del proprietario*, facendo salvo al conduttore il semplice diritto di asportarsi il materiale della casa da lui costruita, sia nel caso di scioglimento, che in quello di verificato termine della locazione. Ora vedete, scrive al proposito il professor Abignente, quanto labili erano i legami tra il colono e la terra, bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente? Costui, d'un tratto, poteva obbligarlo ad andare via col solo diritto di asportare i materiali della casa costruita nel fondo, appena come un terzo di buona fede[2].

[1] Buzzetti, *Sull' ind. econ. dei contr. agr.* sagg. nota a p. 25.

[2] Abignente, *I contr. agr. nel medio evo e nell' età moderna*, op. cit. p. 24; *La proprietà del sottosuolo*, p. 96.

Il male, adunque, di non voler riconoscere il diritto del colono al compenso per le migliorie fatte sul fondo, non è male recente: l'ordinamento della proprietà chiesastica medioevale vi apportò benefico e salutare rimedio; ma il male è antico quanto la manìa dei subiti guadagni; è la febbre dell'egoismo umano.

Non si può dubitare, dice Mac-Culloch [1], chè la conclusione dei contratti per un numero di anni *fisso e ragionevole* non sia stata della più grande importanza per l'agricoltura, e le persone più versate nell'industria agricola affermano che questa concessione ha fatto di più per il progresso dell'agricoltura di tutti gli altri incoraggiamenti dati ad essa. Occorre, dunque, non solo che il contratto agrario d'affitto duri un numero di anni fisso, ma che questo periodo sia di una certa reale lunghezza. Epperò, nella invocata odierna riforma dei contratti agrarii, il provvedimento più urgente, scrive il prof. Salvioli [2], sarebbe quello di vietare gli affitti a breve scadenza, e tutti i contratti in cui l'affittuario subaffitta la terra o la cede a mezzadria a breve scadenza. È questa una delle principali domande dei difensori degli interessi della terra e delle classi agricole che era stata largamente attuata nelle locazioni medioevali in uso presso gli ecclesiastici. Noi non ripeteremo qui quello che, nell'ordine sistematico del presente studio, dovemmo rilevare intorno alla lunga durata dell'affitto agrario, nel capo III a pag. 23, dove dimostrammo i risultati favorevoli alla agricoltura ed ai volghi campagnuoli, nascenti dai contratti agrarii adottati dalla Chiesa nell'età di mezzo. Noteremo, però, che la locazione ecclesiastica medioevale durava sempre mai meno di dieci anni, e, spesso, assai più di venticinque anni; mentre erano ancora così innumerevoli e frequenti le colonie perpetue e le enfiteusi. Invece, come vedemmo, le locazioni laiche medioevali è raro che avevano la durata di appena quattro anni; e le locazioni perpetue erano quasi affatto sconosciute presso i laici. La quale cosa concorse non poco a creare quella singolare concorrenza fra le aziende agricole laiche o feudali, e le ecclesiastiche o dipendenti da eccle-

[1] Mac-Culloch, *Principii di Economia politica*, Parte III.

[2] Salvioli, *La riforma dei contratti agrarii*, Rivista Popolare, Fasc. IX, 1893, p. 277.

siastici, che, come nota l'ABIGNENTE [1], fu uno degli effetti più salutari dei contratti agrarii ecclesiastici nel medio evo.

Un' altra delle cause più tormentose della soggezione delle plebi rurali è l'usura agraria; ed un' altra delle odierne domande più generali e più persistenti degli economisti e dei sociologi, che si occupano della riforma del diritto contrattuale agrario italiano, è quella di efficaci provvedimenti legislativi contro una tale piaga sociale. Il Prof. GIANTURCO, a proposito del patto del *quarto a tomolo*, cioè, dell' interesse del 25 %, che i mutuanti di un tomolo di grano o altro cereale esigono al tempo della raccolta [2], lanciò un nobile grido di riscossa a favore di una legge contro l'usura. L' on. DELLA ROCCA [3] rispose all' appello, presentando alla Camera un disegno di legge contenente rimedi preventivi e disposizioni proibitive e repressive contro l'usura; disegno che è restato allo stato di relazione. Il Conte ARRIVABENE, nel seno del Consiglio Superiore d' Agricoltura [4], richiamava l'attenzione del governo appunto sull' *Orco usura*, che ha moltiplicata la sua nefanda opera distruggitrice nelle nostre campagne, alimentata dalla facilità deplorevole con cui l' usuraio si provvede di danaro a modico interesse presso le banche popolari, che, invece di combattere l'usura, sono divenute il più efficace strumento della servitù civile del debito. Ed anche prima, i compilatori dell' INCHIESTA AGRARIA furono tutti concordi nel richiedere un provvedimento contro l' usura, che sotto forme più sva-

[1] ABIGNENTE, *I contr. agr. nel med. ev.* ecc., op. cit. p. 26.

[2] GIANTURCO, *I Contr. agr.* già citati § III.

[3] Vedi: *Rivista Internazionale di Studi Sociali*, Roma, vol. IV, fasc. XVI, p. 692, 1894; Il *Movimento giuridico*, Rassegna critica di giurisprudenza. Napoli, anno IV, fasc. 9 settembre 1894; LEA. *The ecclesiastical tratment of Usury*, nel numero del Febbraio 1894 del *The Yale Review;* FINLAY, *The Usurer in Ireland* Dublino, *The New Ireland Review*, luglio 1894; WEISS, *Contributo alla dottrina canonica dell' interesse e dell' usura.* Atti del Congresso scientifico-sociale di Genova, tenuto nel 8-11 ottobre 1892, p. 271, Padova, 1894. Per le fonti dottrinali più antiche confronta: *Usurariorum nequitiam* Const. Regni I. VI; STEIN, *L' usura ed il suo diritto;* MIRAGLIA, *Filosofia del Diritto*, Capo XIII, p. 285; BRODERSEN, *De Usuris*, Lib. IX, Diss. IX e seg. p. 1554, *Delf.* 1747; MAFFEI, *Dell' impiego del danaro*, Lib. III, Cap. III, p. 402, Venezia, 1790; GERDIL, *Discours sur le luxe*, oeuvr, T. V. p. 379, Bologne 1790; MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, livr. XXI ch. 20; SAY. *Econom. politic.*, triv. II, ch. VIII, p. 98, To. II, Paris, 1814; S. THOMAS, *Sum. Theol.* II, 2, *Quaest.* XXXII, art. 5.

[4] Tornata del 4 giugno 1889. Riscontra: *I contratti agrarii in Italia*, la pubblicazione ministeriale sopra citata.

riate, specialmente quella del parassitismo degli intermediarii, assorbe gran parte delle rendite agricole [1].

Ma le locazioni agrarie medioevali, usate dalla Chiesa, avevano spontaneamente posto un argine salutare anche all'usura nei rapporti fra proprietarii e coltivatori, e fra capitalisti ed agricoltori. Nel documento, riprodotto avanti al n. 1, della locazione, fatta nel 975, del fondo appartenente alla Badia di San Massimo in quel di Salerno, l'Abate assumeva l'obbligo di concorrere alle spese dell'azienda agricola e perfino di prestare al colono gli *organi* ed i *vasi vinarii.* In tutti gli altri contratti agrarii ecclesiastici si trova sempre l'onere della Chiesa di sostenere col colono una parte delle spese della semina e della raccolta (confronta specialmente il contratto riprodotto avanti al n. 5). Più ancora la Chiesa dette un colpo felice all'espandersi dell'usura nelle campagne con la larga attuazione di quel patto agrario di natura ecclesiastica, da noi riferito a n. 11 del capitolo preliminare d'allegati. In questo tipo di contratto rurale è contenuto sempre ben anche un contratto di mutuo agrario. Il monastero o l'ente morale ecclesiastico, nel concedere le lunghissime locazioni *ad meliorandum, partitionis hordine,* di cui portammo esempio al n. 10, quelle, cioè, divise in due distinti periodi, nel primo del quale il conduttore godeva di tutti i frutti, e nel secondo corrispondeva il semplice quinto o terzo del ricavato della terra, e, finita la locazione, il fondo veniva diviso in due parti eguali, l'una delle quali spettava *in piena proprietà* al colono e l'altra restava al monistero; — soleva altresì prestare al colono il danaro necessario alle migliorie, convenendo che ove non potesse il colono, al termine del lungo affitto, restituire il capitale, avrebbe saldato il suo debito, rinunziando a porzione di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata, in virtù del contratto *partitionis hordine.* Talvolta il mutuante non era il locatore, ma un terzo (vedi n. 11); tuttavia la garentia del mutuo agrario era la stessa, e non si parla mai di aliquota d'interessi. Così la Chiesa, non solo forniva al colono il modo di trasformarlo in proprietario, concedendogli un terreno tanto utile al lavoro da rendergli possibile la restituzione del capitale mutuato,

[1] *Inchiesta agraria,* vol. XIII, f. II, 1882.

ma ancora compiva, con i fatti, l'alta sua missione sociale di opporsi allo sfruttamento usurario del povero. La virtù di questo esempio e di questa propaganda, forse anche più che le leggi canoniche contro l'usura [1], valse a creare fra le classi agricole quel benessere diffuso e progressivo, che incarnandosi sulla forza creatrice del lavoro umano, resterà sempre uno dei più alti fastigi delle relazioni economiche del medio evo cristiano.

Un' altra delle domande odierne degli scrittori di diritto agrario è la sostituzione del giudizio arbitramentale a quello dei tribunali ordinarii nelle controversie tra proprietarii ed agricoltori. Il Consiglio Superiore di Agricoltura ebbe più volte ad occuparsi di questo obbietto, ed i Comizii agrarii del regno, con esemplare concordia, richiesero una tale riforma nella risposta alle importanti e ripetute inchieste ministeriali sui *contratti agrarii* in Italia, come quella compiuta nel 1889. Per la qual cosa venne già, nell'ottobre del 1893, preparato dal ministero d'agricoltura, d'accordo col ministero di giustizia, un disegno di legge [2] per estendere a coloro che prendono parte alla produzione agricola, la legge sui probi-viri per la composizione delle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285. Ora anche questa giusta domanda dei difensori degli interessi della terra trovasi già nella civiltà medioevale, in parte esaudita, la mercè delle locazioni agrarie in uso presso gli ecclesiastici. Nelle innumerevoli concessioni di terre *ad meliorandum*, di cui riferimmo il tipo più classico e più munifico al n. 10 dei documenti innanzi ripro-

[1] Endemann, *Studien in der Romanisch-Kanonistichen Wirthschafts und Rechtslehre*, vol. II. Berlino, 1883, cap. VI. Atteso le leggi canoniche proibitive dell'usura, il mutuo agrario ebbe la massima diffusione nel medio evo, sotto la forma del censo costitutivo o *consignativus*, che era l' unico ed ottimo mezzo di credito fondiario nell'età di mezzo. Era la costituzione di rendita. Chi aveva bisogno d'un capitale a mutuo per migliorare il proprio fondo costituiva sul suo fondo stesso una rendita perpetua a favore del mutuante, il quale non aveva diritto di richiedere il capitale finchè il censo veniva regolarmente pagato, potendo solamente cedere ad altri il diritto di rendita: il debitore, invece, poteva sempre affrancare il censo, restituendo il capitale. Confronta Bianchi, op. cit., p. 79, che scrive: « Mi preme di far notare come tale contratto di censo riuscisse assai vantaggioso all'agricoltura, e come sia un' ottima forma di credito fondiario, pienamente rispondente alla speciale natura della proprietà fondiaria ».

[2] *Rivista Internazionale di Studi Sociali*. Roma 1893, vol. III, Fasc. X, p. 316.

dotti, è immancabilmente stipulata la clausola dell'arbitrato dei *boni homines*, cui confidasi la risoluzione delle controversie fra il concedente ed il colono, sia per la determinazione del prezzo delle migliorie sia per la prevista ipotesi che la parte del fondo migliorato, che alla fine della locazione doveva spettare in piena proprietà al colono, volesse da questi alienarsi; nel quale caso la badia aveva riservato un diritto di preferenza fra i compratori, riacquistando dall'affittuario, divenuto proprietario, la sua stessa terra pel prezzo che stabilirebbero i *boni homines*. È vero che questa compromissione volontaria delle possibili controversie, che potessero sorgere nello svolgersi della vita del contratto agrario medioevale, nel giudizio dei *boni homines* è qualche cosa di assai diverso dalla reclamata moderna istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura; ma è anche degno di nota questo: che i comizii agrarii del regno, nella recente ufficiale inchiesta, sopra accennata, sullo stato di fatto dei rapporti esistenti fra proprietarii e coltivatori, e le modalità dei contratti agrarii in uso, in tutta la loro grande varietà, in Italia, non richiesero di estendere anche all'agricoltura la legge 18 giugno 1893, n. 285, sui *probi-viri;* ma semplicemente e concordemente dimandarono che la risoluzione delle controversie fra proprietarii e contadini fosse confidata ad arbitri, il che vale quanto dire ai *boni homines* delle stipulazioni agrarie medioevali. Si obbietterà, forse al proposito, che i voti dei comizii agrarii del regno rappresentano i *desiderata* di una sola delle parti contraenti, dacchè queste assemblee agrarie sono una emanazione della classe dei proprietarii [1]; e noi non esitiamo a riconoscere nel suo giusto valore quest'acuta osservazione. Tuttavia non ci parrebbe lieve vantaggio quello di fare un poco di esperienza del semplice arbitrato, prima di creare, anche per l'agricoltura, giurisdizioni speciali [2]; e ciò specialmente per la considerazione che la legge sui *probi-viri* nelle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285, è restata in Italia quasi inapplicata.

[1] VALENTI, *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana.* Roma, Loescher, 1894, p. 213. SALVIOLI, *La rifor. dei Contr. Agr.* op. cit. p. 275.
[2] GIANTURCO, *Contr. Agr.* op. § IV; PROVENSANO PALARSO. *Le pres. cond. della Sic. ed i probi-viri in agr.* op. cit.

Se non che, il problema sociale agrario non è chiuso tutto quanto nei provvedimenti invocati sulla nullità del patto di rinunzia del colono ad ogni caso fortuito, sul diritto di questi alle indennità per migliorie, sulla durata delle locazioni, sulle usure agrarie, sull'istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura, e via, via; — argomenti questi, del resto, di provvide e delicate riforme, ma sta invece rinchiuso altresì in gran parte nella viziata costituzione del possesso fondiario. Ciò attesta il continuo aumentare della famiglia dei proletarii, una famiglia che è un popolo, e che ha soppiantato oramai dappertutto la forte ed agiata classe dei coltivatori, con immenso pericolo per la guarentigia dell'ordine e della libertà. Di qui il grande interesse dei governi democratici di promuovere in principal modo la diffusione della ricchezza e la costituzione della classe dei piccoli proprietarii, o di coloro che, pur non avendo piena proprietà, hanno però il godimento sicuro ed ereditario della terra, contro il pagamento di un canone fisso [1]. È questo salutare intento, di somma rilevanza politica, sociale, ed economica, quello che, nella triste ora che attraversiamo, mirarono di raggiungere con diverse proposte, tendenti a migliorare le condizioni dei proletarii agricoli e ridare allo Stato la pace e la tranquillità, insigni scrittori ed uomini egregi del parlamento e del governo. Le proposte di legge degli onorevoli deputati Rinaldi [2], Guelpa [3] Pandolfi [4] ed altri, e lo stesso disegno di legge che presentò l'on. Crispi [5], sulla enfiteusi

[1] Bianchi, p. 49.

[2] Cencelli. *La riforma agraria alla Camera italiana*. Rivista Popolare. Roma, 1894, Fasc. XI, pag. 324.

[3] *Rivista Internazionale di Studi Sociali*. Roma 1894, vol. V, Fasc. XVII. p. 168.

[4] Pandolfi, *Istituzione dei beni di famiglia*, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1894.

[5] Disegno di legge dell'on. Crispi « *sulla enfiteusi degli enti morali e sui miglioramenti dei latifondi dei privati nelle provincie Siciliane*, Atti della Camera, Tornata 1 luglio 1894. Vedi, inoltre, lo studio del Salvioli: *La legge agraria per la Sicilia*. Torino, 1894. Abbiamo avuto cura di segnare in fine, nella indicazione generale delle fonti dottrinali, la maggior parte dei lavori recenti consigliati dagli ultimi moti della Sicilia, perchè appunto questi tristi avvenimenti sociali hanno dato in verità l'abrivo allo studio della riforma dei contratti agrarii nell'oggi scientifico-sociale. È notevole che in questo movimento, specie gli scrittori socialisti, riconobbero « che non è punto esagerazione rettorica affermare che i contadini stavano meglio nell'antichità e nel medio evo, anche quando erano ancora servi della gleba, che non nell'ora presente » (Vedi *Rivista Popolare*, 15 giugno 1894, p. 321). Ed è del pari degno di rilievo il fatto che, mentre il progetto del Crispi sui latifondi siciliani e l'enfiteusi obbliga-

obbligatoria pei latifondi siciliani, tendono appunto a questo supremo intento di novare beneficamente le basi della odierna costituzione del possesso fondiario in Italia, aggiungendo al suo attuale carattere, essenzialmente individuale privato, ordinamenti che ne esplichino ad un tempo la funzione sociale collettiva. L'indole specialissima del nostro tema non ci permette, senza uscire dai limiti che abbiamo segnati al presente studio, di discutere od anche semplicemente accennare nelle sue modalità il contenuto di queste proposte di iniziativa parlamentare e ministeriale. Possiamo, però, affermare quello che abbiamo già detto, e che tutte queste proposte mirano ad ottenere la partecipazione di tutti gli agricoltori alla vita ed ai benefizi della proprietà, e l'elevamento delle classi rurali ad un grado di esistenza veramente umana. Ebbene, è appunto in questa nobile idealità che si ritrova e si riassume l'ordinamento fondiario medioevale quale risulta dagli studi recenti della storia sociale, e quale viene confermato altresì dall'esame dei contratti agrarii, usati dalla Chiesa nell'età di mezzo, e da noi innanzi riferiti. Questi contratti agrarii medioevali che, salvo le tante forme specifiche e locali, si riducono alle tre principali e tipiche delle *enfiteusi* e concessioni *ad meliorandum* o *partiandum*, delle *locazioni perpetue*, e delle *locazioni a tempo lunghissimo*, garentivano tutte il godimento sicuro, *ereditario*, *perpetuo* della terra,

toria affrancabile raccoglie tanta opposizione, specie fra' vecchi conservatori liberali, e mentre qualche giurista tenta rievocare le viete accuse dottrinarie contro l'istituto dell'enfiteusi (MIGNACCIO, *L'enfiteusi nella riforma del diritto civile*, nella Rivista *La Scienza nel diritto privato*, gennaio 1894. Firenze); quasi tutti gli studi ultimi sulla Sicilia, e specie i più giuridici ed i più conservatori, sono concordi nel reclamare questo salutare cammino a ritroso verso l'enfiteusi romana e medioevale. Confrontasi all'uopo il libro recente del VALENTI, *L'agr. e la classe agricola*, Roma, Loescher, 1894, p. 8, e *L'Enfiteusi e la questione agraria in Italia ed in Irlanda*, Giornale degli economisti, Volume IV, fasc. 2 e 3; ed inoltre i lavori del SIMONCELLI, sia quello sull'*Enfiteusi*, Milano, Agnelli, 1888, avanti citato; sia gli altri due: *Le costruzioni giuridiche dell'enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento*, Archivio Giuridico, Vol. XL, fasc. 5 e 6; ed *il principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici*, Rivista Italiana per le scienze giuridiche, Vol. V, fasc. III. Nel programma dei cattolici di fronte al socialismo, deliberato a Milano il 3-4 gennaio 1894, si reclama appunto l'*enfiteusi* da introdursi anco coattivamente per ministerio di legge a titolo di pubblica utilità. Il DUCA DI GUALTIERI nell'articolo: *Il proletariato rurale in Sicilia* (Rassegna Nazionale, 16 febb. 1894) propone di ristabilire la *colonia perpetua*, che nella provincia di Messina ha dato eccellenti risultati. È, come abbiamo visto, il contratto agrario ecclesiastico medioevale più in uso, che ha tanti contatti con l'*enfiteusi medioevale*.

contro una prestazione *invariabile,* in natura, o in opere, ed in piccola parte in danaro, detto *canone,* e di più altri diritti accessorii in casi determinati di alienazione o successione, come il *laudemio,* il *rilevium,* il *mutagium;* e tutte, anche le locazioni a tempo, presentavano come carattere comune la fissità della prestazione, l'affrancamento delle classi servili in agricole e delle agricole in proprietarie o livellarie; ed il miglioramento della terra la mercè della cultura intensiva e la diffusione e la creazione della piccola proprietà. Come si vede ancora una volta, sono proprio queste, nelle loro linee generali, le finalità giuridiche, economiche, e sociali, che, adottate ai bisogni dei tempi nuovi, oggi si invocano nella dottrina e nella legislazione.

I caratteri prevalenti dei contratti agrarii medioevali, adunque, corrispondono non solo alle principali richieste riforme di diritto contrattuale agrario, ma altresì storicamente rivelano la spontanea tendenza verso quell'ideale di novello ordinamento del possesso fondiario, che è propugnato oggi dai più competenti scrittori e dai più illuminati politici. E queste riforme di diritto modernissimo, già da otto secoli attuate dalla civiltà medioevale, segnano davvero una bella pagina nel libro d'oro della terra.

VI.

Dalle cose fin qui, nel presente studio giuridico-sociale, discusse e meditate, pigliando le mosse dai contratti agrarii medioevali, da noi avanti riprodotti, i quali, abbenchè appartenessero tutti a terre delle provincie meridionali, sono così tipici da prestarsi alle più larghe deduzioni ed applicazioni; se non siamo giunti ad illustrare completamente il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, possiamo dire, però, di avere modestamente rilevato tutta la importanza che avevano i contratti agrarii nell'ordine sociale-economico dell'età di mezzo, e come esprimono nella storia tanta parte della vita delle popolazioni rurali. E dimostrammo altresì come i prevalenti contratti agrarii medioevali, quelli specialmente in uso presso gli ecclesiastici, evitavano e rimediavano quasi tutti i vizii ed i mali economici, sociali e morali dei contratti agrarii in vigore nell'età moderna.

ritenuti non a torto quale precipua, se non l'unica causa, della terribile crisi della terra, che ne travaglia: sicchè la riforma del diritto contrattuale agrario dell'odierno ordinamento fondiario, che è oggi uno dei più poderosi problemi di diritto progressivo, può dirsi che si delinea come un vero ricorso storico-giuridico della civiltà medioevale.

Solo è da notare che quello che oggi si chiede coattivamente per ministerio di legge, allora invece era dato spontaneamente per virtù sociale. Epperò le gravi obbiezioni che ritardano adesso l'immediata attuazione legislativa di tali riforme si riducono principalmente a questa considerazione: alla loro frustraneità per la facile mala fede di una delle parti contraenti. Ammesso il principio della libertà contrattuale, notavano logicamente, nel seno della Commissione ministeriale per i contratti agrarii, il Salvioli ed il Nitti [1], ogni misura intesa a rendere più onerosi pel proprietario e più vantaggiosi pel coltivatore i contratti agrarii, invece di riescire a diffondere quelle forme di contratti che si vogliono favorire, servirà ad eliminarle, e nuove clausole non previste, gravose pel contadino, si introdurranno nella pratica, oppure i proprietarii daranno la preferenza al lavoro salariato [2]. Di qui la necessità imperiosa, quanto irta di difficoltà,

[1] Quest'ordine del giorno Salvioli, appoggiato dal Nitti, e respinto a maggioranza dalla Commissione ministeriale di legislazione, presieduta dal Chimirri, è riprodotto dallo stesso prof. Salvioli nello studio: *La legge agraria per la Sicilia*, innanzi citato, giacchè, come dicemmo, nulla è noto agli studiosi dei lavori di questa Commissione, i quali restano fin ora (1894) sempre inediti.

Quest'ordine del giorno rivela pure la ragione vera del meschino successo ottenuto dal disegno di legge del Sonnino-Sidney presentato il 23 novembre 1893, alla Camera, perchè, sebbene compilato con competenza e finezza, si limita a provvedimenti giuridici parziali, e non generali.

[2] L'opinione della frustraneità di parziali provvedimenti legislativi proibitivi delle speciali clausole contrattuali dannose al contadino, non è un'opinione solitaria, ma la persistente ripercussione della sfiducia, fino a poco tempo fa, quasi universale, sull'efficacia della legislazione sociale, caratterizzata più come un palliativo che un rimedio (De Bassain). Tuttavia essa non manca di fondamento e di serietà in ispecie quando si propone di reclamare provvedimenti più generali. Così non si potrebbe sconoscere il valore di queste considerazioni fatte dall'Abignente (*op. cit.* p. 29): « Quando « il contadino è spinto dalla fame e dai bisogni urgentissimi della sua famiglia a « togliere in fitto un fondo, non discute i patti che gli vengono imposti, come non « può discuterli il proprietario quando gli mancano i fittuarii ed egli non può o non « sa piegarsi alla coltivazione diretta, ed alla sua porta batte il messo inesorabile del « fisco. E se la legge vietasse il patto di rinunzia ai casi fortuiti, e quello di rinunzia « a rivalsa delle migliorie, troverebbero i paciscenti il sotterfugio legale per larvare

di non limitarsi a modificare pochi articoli del codice civile, ma di dovere imporre coattivamente i contratti agrarii, il che vale quanto dire fare una legge agraria.

Nel medio evo, viceversa, non si sentì questo bisogno, e non si corse questo pericolo, che rende frustraneo ogni rimedio salutare. La Chiesa si era imposta spontaneamente, come una missione, obblighi contrattuali vantaggiosi per la terra e per il volgo campagnuolo, e non aveva quindi motivo di violarli. In quei secoli cristiani, così pieni di grandi vizii e di grandi virtù, la pubblica coscienza seppe comprendere i doveri della proprietà, considerandola come rivestita d'una funzione sociale, e riguardandola come la rimunerazione di servizi che è in obbligo di rendere alla so-

« il patto voluto, e talvolta anche *necessario*. Chi vieterà di scrivere e convenire es- « sersi dal proprietario anticipata la somma di....... perchè le migliorie fossero eseguite? « E chi potrà attaccare tal fatto *a priori* di simulazione senza scuotere tutto il regime « contrattuale, rendendo di assurda applicazione ogni rapporto giuridico? E pei casi « fortuiti chi vieterà alle parti di convenire e dichiarare che parte del prezzo della « locazione resta rinunziata appunto per siffatta evenienza..... Ma ho detto ancora che « talvolta queste clausole costituiscono una *necessità*, e lo ripeto, ricordando che i fatti « umani e sociali sono sempre concatenati fra loro da vincoli di causa e di effetto; « imperocchè se il colono rinunzia a rivalsa in quei casi e se il proprietario pretende « la sicurezza del pagamento dell'estaglio, vi sono anche due forze superiori alle quali « non possono sottrarsi i diritti del fisco e quelli del capitale. Il fisco non vuole sapere « di peronospora, di grandine, di inondazioni, e pretende il pagamento esatto dei « tributi alla scadenza. Il capitale va alla terra non già perchè possa ritrarne più che « nell'impiego mobiliare, ma unicamente per la *sicurezza maggiore*, ed è il capi- « tale timido che si contenta del 3 e 4 %, invece che del 7, 8 dei mutui ipote- « carii, e del 10 e 20 delle industrie ed altri impieghi fruttiferi. Ora se con nuove « leggi voi dileguate ancora quel tanto di *sicurezza* rimasta nell'impiego del capitale « sulla terra, io non so in verità quale sarà il guadagno che le classi agricole e *non* « *abbienti* potranno ritrarne ». L'osservazione è rilevante, e noi perciò la inserimmo qui: solo notiamo che tutto questo, se rileva che non tutta la salvezza sperata può ripromettersi da parziali temperamenti giuridici apportabili all'organismo dei contratti agrarii vigenti, non deve far credere, però, che la società moderna si trovi addirittura in una via senza uscita, come afferma il prof. SALVIOLI nello studio citato (p. 325). Piuttosto la difficoltà, che egregiamente rilevò il prof. ABIGNENTE (nel quale è a deplorare come la febbre del lavoro e del dovere abbia in gran parte smorzata quella della scienza e della cattedra) devono persuadere i più refrattari che non bisogna esagerare i diritti del capitale, dimenticandoci troppo quelli del lavoro, che sono la giustificazione più razionale della proprietà, e dànno quell'ideale del dominio cristiano, che, restaurando il giusto concetto di giustizia distributiva, e traducendosi in una riforma organica della società capitalistica, potrà solo sanare il vizio che corrode la costituzione economica che ha assunto il possesso fondiario attraverso i secoli. Il professor ABIGNENTE accennò al capitale timido che corre all'agricoltura, ma purtroppo anche nell'industria agricola il capitalismo continua la sua evoluzione che importa fatalmente l'abbassamento dei non abbienti. Ciò interessa ricordare.

cietà [1]. Allora, certi doveri, più morali che giuridici, non furono scritti nelle leggi, ma scolpiti nei cuori; e la loro sanzione non per questo era meno solenne: profondamente radicati nella coscienza popolare, il popolo non ne tollerò mai una lunga violazione. Bisogna trovar modo di ritornare a queste tradizioni, armonizzandole coi nuovi progressi della scienza e coi nuovi bisogni dell'età moderna, la quale si risente non pure dello squilibrio economico, che del perturbamento nei rapporti d'indole morale e sociale, della violazione persistente della giustizia e della carità a danno delle classi inferiori. Queste tradizioni non negano il compito sociale dello Stato e della legislazione civile, ma lo confortano e lo illustrano, mostrandolo, come vedemmo, già offerto ed attuato dalla Chiesa nei contratti agrarii medioevali: anzi queste tradizioni, se non fossero oramai postulati scientifici, elevati a certezza storica da autorevoli e rigorose indagini induttive [2], sembrerebbero appunto le primizie della nuova idea sociale che vince il diritto. Mentre il gran ceto dei giuristi la discute [3],

[1] Lilla, *il diritto di proprietà nelle sue razionali determinazioni,* Napoli, 1885. Bianchi, op. cit. p. 141 e segg. Oltre gli autori citati in questo capitolo splendido dell'opera indicata confronta: Ratzinger, *die Verschuldung des Bauernstands.* Lipsia, 1894; Onclair, *la proprietà dal punto di vista del diritto e del fatto,* Grenoble, 1894; De Pascal, *La nozione cristiana della proprietà,* Genova, 1894.

[2] Confronta Bianchi, op. cit. p. 11 dove il lettore troverà segnate le principali opere degli scrittori tedeschi, inglesi, francesi ed italiani che, in nome della storia imparziale, la gran nemica dei metafisici rivoluzionarii, riabilitarono in massima parte la civiltà medioevale.

[3] Oltre alle opere avanti citate del Cimbali, *La nuova fase del diritto civile,* 1885; del Loira, *le basi economiche del diritto,* 1893; e la prolusione del Gianturco, *il socialis. e l'individ. nel diritto contrat.* 1891; veggasi la prolusione del Gabba; lo studio del Cogliolo, *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato,* 1885; D'Agnanno, *la genesi e la evoluzione del diritto civile,* 1890; *e la riforma integrale della legislazione civile* (Rivista: *la scienza del diritto privato* 1893); Salvioli, *i difetti sociali del codice civile in relazione delle classi non abbienti ed operaie* 1891; Gavagnari, *nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto con le istituzioni pupillari,* 1891; Vadala-Papale, *la nuova tendenza del diritto civile in Italia,* Catania, 1883; Nani, il *Socialismo ed il codice civile,* 1892; Coviello, *L'equità nei contratti,* 1893; Gazzanigo, *l'equità e le sue applicazioni,* Milano, 1888; Tartufari, *il contratto di lavoro,* 1893; Iannaccone, *il contratto di lavoro,* Archivio Giuridico, vol. 53, fascic. 1 e 2, Pisa, 1894; Perrone, *l'idea sociale nel diritto commerciale,* Napoli, Pierra, 1894; e *dell'assicurazione mutua,* Torino, Rocca, 1894, Cap. I; Fiamingo, *il metodo sociologico e la scienza giuridica,* Milano, 1894. Fra i più recenti scritti stranieri leggasi: Passy, *intervention de l'état,* Journal des economistes, Parigi, Dicembre 1893; Block, *der Individualismus,* Berlino, 1893; Meuger, *das burgerliche Recht und die besitzlosen Classen,* nell'*Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik,* 1889, 1890; Bellot, *The principles of enclusive individual property in*

ed i difensori esagerati del concetto individualista della proprietà la combattono in nome di quel sentimentalismo dottrinario, che è la libertà contrattuale, considerandola quasi come un regresso verso forme più basse, superate dai popoli civili, un ritorno a quello stato sociale in cui l'individuo appartiene alla comunanza, mero organo suo; essa, la idea nuova, come una utopia santa, sale dal cuore alle menti dei più refrattarii, ed in nome della storia del diritto e dell'incivilimento domanda che il diritto contrattuale agrario venga rinnovellato dallo spirito sociale. Un nuovo ciclo economico e giuridico sta per aprirsi sotto i nostri occhi. Come alla fine dell'Impero romano la terra abbandonata

Laud, Londra 1894; CATHREIN, *Das Privatgrundeigenthum und seine Gegner*, Friburg, Heder, 1894; GLASSON, *Le code civile et la question ouvrière*, 1894; SANCHEZ-ROMAN, prefazione alla traduzione spagnuola dell'opera del Cimbali, sopra citata, Rassegna di Scienze Sociali e Politiche 1 Luglio 1893, Roma. Questo interessantissimo movimento giuridico, che si propone la riforma del codice civile italiano, armonizzandolo con gli studi sociologici del secolo, la mercè di un retto criterio di sistemazione scientifica; o, per dirla con frase del prof. Sanchez-Roman, che si propone il riconoscimento e la restaurazione scientifica del diritto civile, togliendolo dall'influsso dell'empirismo, senza però con questo negare la riverenza dovuta alla tradizione, e senza perdere di vista la realtà intera, quale si manifesta in ogni tempo ed in ogni luogo; venne in sulle prime accolto con plauso anche dagli scrittori socialisti. Ma più tardi costoro hanno cambiato propositi, e chiamano opera vana questa dei giuristi, insegnando che la riforma deve essere anzi tutto economica, e non giuridica, stando nei rapporti economici, e non nei giuridici, la base dei rapporti sociali. Questo assunto ha avuto il migliore tentativo di dimostrazione dall'ingegno poderoso del LORIA (*Il socialismo giuridico*, La scienza del diritto privato, Fasc. Settembre 1893, Firenze) il quale, partendo dal negare la esistenza di una norma astratta di giustizia che assicuri un'armonica costituzione della società ed alla quale deve ispirarsi il legislatore, giunge alla conclusione di affermare che l'opera dei giuristi sarebbe più scentifica e più feconda se, invece di procedere per questo sentiero aereo di filosofia giuridica, entrasse nel sentiero più politico e più terreno della trasformazione economica, che solo può dare alla società moderna la pace. La riforma deve essere prima di tutto economica, e poi di conseguenza giuridica: epperò non può essere quale il socialismo giuridico la preconizza e difende. Ora, a prescindere della fallacia di questo ragionamento che esclude l'idea di una norma astratta ed etica di giustizia, noi riteniamo essere solamente logico proprio il principio opposto; vale a dire pensiamo che l'idea sociale, se vuole essere davvero utile e pratica, non deve prescindere dal nostro diritto, scritto per lasciarsi ingannare dai lontani sogni di ciò che i tedeschi chiamano *Allgemeinegutlikeit*, cioè, bene giuridico universale. L'economia socialistica che, per l'idea della lotta di classe, crede i codici opera de' borghesi, e prepara un ordinamento sociale che deve soprapporsi non fondersi col diritto, pare faccia tutto per meritare l'accusa di scienza astratta ed utopistica, mancante di ogni fondamento d'attuabilità, ed allontana sempre più le utili riforme, ritenendole come disdoro della grande restaurazione socialista. Per noi l'idea più vera è quella di armonizzare il codice civile con la nuova idea sociale, non aspettare che l'idea nuova convulsivamente trionfi per scrivere un nuovo codice più equo e più umano.

invoca braccia coraggiose che contrarranno con essa durature alleanze. La terra, questa madre, fonte di tutti i beni, sarà essa chiamata ancora una volta ad arricchire ed a dotare l'immenso popolo dei proletarii, che domandano una parte del capitale [1].

Napoli, 17 Settembre 1894.

AVV. SALVATORE D' AMELIO

Le fonti dottrinali sono state citate ciascuna a suo posto: segniamo qui le fonti più generali di cui ci servimmo nel presente studio.

Per la parte storica e l'esame dei documenti medioevali:

BARTOLOMEO CAPASSO, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia*, ed *Historia diplomatica regni Siciliae;* il *Codex Cavensis* e gli altri codici diplomatici, specie l'*Angioino;* gli *Statuti di Cava dei Tirreni;* le *Consuetudini di Salerno.*

FANTUZZI, *Monumenti Ravennati.*

SAVIGNY, *Vermische Schriften.*

MURATORI, *Antiquit. italicae m. aevi*, Diss. XXI, XXXVI.

CIBRARIO, *Economia polit. del medio evo,* 1841; *Della Schiavitù e del Servaggio,* 1868.

LEO, *Stor. d' Italia.*

SCLOPIS, *Storia della legislazione Ital.* Torino, 1840.

PERTILE, *Storia del Dir. Ital.*

SALVIOLI, *Manuale di Storia del Dr. It.; Giurisd. speciali.* Torino 1890.

SCKUPFER, *Storia del Diritto: le fonti; Allodio, Aldi, liti nell'Enciclop. giurid., Ordini sociali; Società del Comune.*

TAINE, *l' ancien regime.*

ABIGNENTE, *La Schiavitù.* Torino, Un. Tip. 1879; *Le cartulae fraternitatis, Arch. Stor. Napol.* 1888; e specialmente: *I contratti agrarii e le classi agricole nel medio evo e nell' età moderna,* prelezione 1891-92, dove l'insigne professore dell' Università di Napoli, abbenchè nei strettissimi limiti di una breve prelezione, accenna dottamente l'idea madre del nostro studio.

[1] VIOLLET, *Précis de l'histoire du droit français,* p. 624.

Bianchi, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio evo e nell' età moderna.* Pisa, 1891, il quale, fra' libri recenti, resta sempre l' esposizione più completa delle fonti dottrinali.

Roscher, *l' economia dell' Agricoltura, Serie 3. della Bibl. dell' Econ. Unione Tipogr.*

Schänberg, *Manuale di economia.*

Schäffle, *Struttura del Corpo sociale; sistema sociale dell' economia politica.*

Poggi, *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura in Italia.* 1848; *Agricoltura dei tempi romani, tema livellare.*

Bertagnolli, *Delle vicende dell' agricoltura in Italia, Colonia parziaria.*

Gloria, *L' agricoltura del Padovano, leggi e cenni storici,* 1885.

Del Giudice, *Le traccie del diritto romano sulle leggi longobarde.*

Tamassia, *Longobardi, franchi e Chiesa romana.*

Sardi, *Il Colonato e la Chiesa, studi di Storia medioevale in Toscana,* 1894.

Bardi, *Studi di quest. soc.* Firenze, 1886.

Fierli, *I livelli di mano-morta.*

Weanspeare, *Storia degli abusi feudali,* 1883.

Lombardi, *I possessi plebei e la mano-morta,* 1883.

Rinaldi, *I primi feudi dell' Italia meridionale,* 1886.

Del Greco, *I dem. nelle provincie merid. d' Italia,* 1885.

Orlando, *Il feudalismo in Sicilia,* 1847.

Fornari, *Delle teoriche economiche delle provincie napoletane dal secolo XIII al MDCCXXXIV.* Milano, 1882.

De Cesare, *Delle condizioni economiche delle classi agricole nelle tre provincie di Puglia,* 1859.

Brolo, *Storia della Chiesa in Sicilia,* 1880.

Bianchini, *Storia dell' economia in Sicilia; Storia delle Finanze del Regno di Napoli.*

Santini, *Gli abitanti del contado nel secolo XIII, arch. stor. it.* serie IV, Tom. 7, 1886.

Fumagalli, *Ant. longob. milanes.* 1, diss. 10.

Perrens, *Hist. de Florence.*

Viollet, *Caractère collectif des premières prop. in Bibl. école d. Chartes, XXXIII.*

Laboulaye, *Histor. du droit de prop. foncière en occident* p. 102 e seg. *De lois arr. Revue de legisl.* Paris 1838.

Garsonnet, *Hist. des locations perpetuelles.* Paris, 1879.

Guerin, *La propriété féodale, Ass. cath.* 15 Marzo 1887.

De Paschal, *La propriété chrétienne dans l'histoire, Ass. cath.* 15 Maggio 1887.

Sylvestre, *Le monastère comme organisme social au moyen-âge, Ass. cath.* 15 Apr. 1894.

FUSTEL DE COULANGES, *Les origines du système féodal.* 1890.
BRANS, *Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique.* Louvain, 1880.
DONIOL, *Histoire des classes rurales en France.* Paris, 1857.
DE LAVERGNE, *Essai sur l'economie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande.* Paris, 1858.
LANGENIEUX, *Essai sur l'histoire de la propriété en Espagne, Ass. Cath.* 1889-90.
BETHAM, *Les petits propriétaires français.* Journal Ecc. sett. 1885.
HALLAM, *l' Europa nel medio evo.*
JANNET, *Les Etats Unis Contemporains.* Paris, 1889.
RIBBE, *Les famil. et soc. en Franc. avant la Revolution*, 1879.
LE PLAY, *La Reforme social.*
FELIX, *der Einfluss d. Religion auf die Eutwich d. Eigenthums,* 1889.
PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik der Florentinen Renaissance,* 1878.
LAMPRECHT, *Deutscher Wirthschaftsleben in Mittelalter,* 1886.
SUGENHEIM, *Gesch. d. Aufhebung d. Seibeigenschaft in Europa.* 1861.
MIASHOWSKI, *Das Erbrecht und die grundeigen Thumsverthilung im Deutschem Reiche, Leipzig.* 1882.
THORTON, *La piccola proprietà,* Bib. dell' Econ. ser. 2, vol. II.
STEIN, *Bauerngut und Hufenrecht, Stuttgart,* 1882.
HEYNE, *Leges agrariae, Götting.*
OBRECHL, *Dissert. legibus agrariis.* Argen. 1874.
SOMMERLAD, *Die wirtschaftliche Thätigkeit der Kirche in mittelalterlichen Deutschland.* Iena, 1894.
STUART MILL, *Principes d'econom. polit.* trad. fr. del 1873.

Per la parte più strettamente economica e giuridico-sociale, e per l'esame della riforma dei contratti agrarii in Italia:

Gli atti dell' Inchiesta agraria.
IACINI, *I risultati dell' Inchiesta agraria.* Roma, 1885.
Relazione sull' Inchiesta agraria.
BERTAGNOLI, *Economia dell' agric. in Italia e l' Inchiesta agraria.*
MORTARA, *Il problema agrario in Italia; i doveri della proprietà fondiaria e la questione sociale.* Milano, 1888.
CHIALA, *Lettere edite ed inedite di C. Cavour.* Torino, 1883, vol. I.
COSSA, *Primi elementi di economia agraria.*
BRUNIALTI, *Leggi agrarie, Dig. Ital.*
RABBENO, *Questioni attuali,* Un. Tip. Tor.; *Enciclop. Giurid. Vallardi voc. agricoltura, Monografie agricole raccolte dal* BODIO.
ASSIRELLI, *Influenza del patto colonico in Italia sulla produzione,* 1893.
BUZZETTI, *Sull' indole economica dei contratti agrarii.* Milano, 1874.
SIMONCELLI, *Sull' enfiteusi,* VI, I.

Franchetti, *Condizioni economiche ed amministrative delle provincie napolitane,* 1875.

Sidney-Sonnino e Franchetti. *La Sicilia nel 1876,* Firenze, 1877.

Pasolini, *Una famiglia di mezzadri,* dal Giornale degli economisti, Settembre 1890 ser. II.

Tammeo, *I contratti agrarii e la crisi pugliese,* 1890.

Ministero d'Agricoltura, *I contratti agrarii in Italia. Proposte ed opinioni manifestate dal Consiglio Sup. di Agricoltura nelle tornate 3 e 4 Giugno 1889.*

Cimbali, *La nuova fase del Diritto civile*, 1890.

Gianturco, *I contratti agrarii,* Corriere di Napoli, Ottobre 1891; *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale,* 1891.

Loria, *Le basi economiche del diritto.* Firenze, 1893.

Cencelli, *Il socialismo e la costituzione della proprietà.* Roma, Un. Tip. Ed. 1894; *La riforma agraria alla Camera Italiana.* Roma, 1894.

Salvioli, *La riforma dei contratti agrarii.* Roma, 1893; *Gabbelloti e contratti in Sicilia.* Torino, 1894.

Colaianni, *In Sicilia.* Roma, 1894.

Dotto, *Per la Sicilia.* Roma, 1894.

Solari, *L'agricoltura e la scienza moderna,* 1894.

Rosa, *L'avvenire dell'agricoltura.* Roma, 1894.

Guarnieri, *Contratti agrarii. Il progetto di legge dell'on. Sonnino-Sidney sui contratti agrarii in Sicilia.* Bologna, Fava, 1894.

Gualtieri, *Il proletariato rurale in Sicilia.* Firenze, 1894.

Carini, *La questione sociale in Sicilia.* Roma, 1894.

Genovese, *La questione agraria in Sicilia.* Milano, 1894.

Santangeli Spoto I., *I fasci dei lavoratori in Sicilia.* Roma, 1893.

Siciliano, *La questione dei contadini in Italia.*

Di San Giuliano, *Le condizioni presenti della Sicilia – Studi e Proposte.* Milano, Treves, 1894.

Baer, *Il latifondo siciliano, Nuova Antologia,* 1883.

Corniani, *L'agitazione socialista in Sicilia,* 1894.

Rossi, *Le condizioni della Sicilia,* 1894.

Cavalieri, *I fasci dei lavoratori e le condizioni della Sicilia,* 1894.

Combes de Lestrade, *La crisi in Sicilia, giornale degli economisti.* Roma, 1894.

Ricca Salerno, *Le riforme sociali e la nazionalizzazione delle terre.* Roma, 1894.

Cerutti, *La questione agraria ecc.* Padova, 1894.

Provenzano Palazzo, *Le presenti condizioni sociali in Sicilia e l'istituzione dei probi-viri in agricoltura.* Palermo, 1894.

Valenti, *L'agricoltura e le classi agricole nella legislazione italiana.*

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

NUOVI FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Raccogliamo in questa nuova parte delle nostre pubblicazioni i frammenti che appartengono ai libri XIII e XIV della geografia straboniana.

Il libro XIII, quantunque per sè molto breve, comprendendo soltanto quattro capi, pur tuttavia è molto interessante per la storia, la geografia e la topografia, e più particolarmente per i fatti cantati da Omero, giacchè tratta delle regioni littorali dell'Asia minore sulla costa occidentale. Tra queste primeggia la regione Iliaca, della quale il nostro geografo si occupa con ispeciale amore e con istudiati confronti omerici.

Benchè non molti siano i frammenti da noi potuti raccogliere per questo libro geografico dal palinsesto vaticano, pure sono questi di particolare importanza, come vedremo; giacchè appunto si riferiscono al paese ed alla storia della Troade ed a varie disputate questioni del gran poema.

Anche il libro XIV della geografia riguarda regioni non meno importanti ed alle sopradette pur limitrofe; e di questo ancora i frammenti con egual cura qui sono raccolti.

Eziandio in questa riproduzione di frammenti, come già per il libro XII, ci siamo potuti giovare del rilodato lavoro del Karolides sull' *Asia minore* riscontrando il testo del codice antico sopra quello pubblicato da lui, mentre però sempre abbiamo preso per base di confronti la edizione Didoziana di Parigi, curata da Dübner e Müller. Il tutto viene esposto come pei libri precedenti.

Frammento CC.

II. *La Dardania. — I generi di vita sociale distinti da Platone.*

La prima colonna di una pagina del palinsesto ci presenta l'ultima parte del § 24 e il principio del § 25 del capo primo del libro XIII.

1 ΗΤΟΥ δΑρδανιαν
ΔΑΡΔΑΝον αυ πρω
τΟΝ τεκετο νεφε
ΛΗΓερετα ζευς κτισ
5 CΑΙΔΕΔΑρδανιην
ΝΥΝΜΕν γαρ ουδ' ι
ΧΝΟς πολεωCCΩζε
ΤΑι αυτοθι εΙΚΑζει
ΔΕΠΛΑΤΩΝΜΕτα
10 ΤΟΥς κατακλυσμους
ΤΡΙΑΠΟΛΙτειας ΕΙ
ΔΗCΥΝΙσστασθαι
ΠΡΩΤΟν μεν τοις ε
ΠΙΤας ακρωρειας
15 ΑΠΙΟΥCΙν το αγρι
ΟΝΔΕΔΙΟΤΩν τα υ
ΔΑΤΑΕΠΙΠΟλαζον
ΤΑΑΚΜΗΝΕΝ τοις
ΠΕΔΙΟΙC ΔΕΥΤΕΡΟΝ
20 δ ΕΤΟΕΝΤαις ΥΠΩ
ΡΕΙΑΙCΘΑΡΡΟΥΝΤΩ̄
ΗΔΗΚΑΤΑΜΙΚρον
ΑΤΕΔΗΚΑΙΤων πεΔΙ
ΩΝΑΡΧομενων

25 ΑΝΑ†ΥΧεCΘαι τ[Ρ]Ι
ΤΟΝΔε το εν Τοις
ΠΕΔιοΙς λεγοι δ' αν
ΤΙC και τεταρτον
ΚΑι πεμΠΤΟν ισως
30 ΚΑΙΠΑειω Υστατον
ΔΕΤο εν τηι παρα
ΛΙΑΙΚαι εν ταις νη
COIC λελΥμενου πα̅
ΤΟCΤου τοιουτου
35 ΦΟΒΟΥΤΟΓαρ μαΛ
ΛΟΝ και ηΤΤον θαρ
ΡΕΙΝΠΛΗCιαζΕΙΝ
ΤΗΙΘΑΛΑΤτηι....

Dopochè il geografo ebbe parlato di altri luoghi antecedenti, comincia dalla molto interessante regione Troiana con raffronti e discussioni omeriche. Qui subito parla della città Dardania e del suo fondatore Dardano, come il poeta disse (Il. XX v. 215-6). *Giove poi, il quale raccoglie le nubi, fu padre a Dardano, che fondò Dardania.* Di una tal città non rimane vestigio.

Pensa Platone (libro III delle Leggi, pag. 677) che dopo i diluvii si ebbero tre modi di viver tra gli uomini. Il primo agreste dei rifugiati sulle alture, temendo le acque, le quali allora inondavano le pianure. Il secondo di coloro che eran un po' più fiduciosi abitando alle falde dei monti, allorchè i campi cominciarono a prosciugarsi. Il terzo poi degli abitanti in pianura.

A questi pare si possa aggiungere eziandio un quarto e quinto modo, ed anche pur altri di più. L'ultimo modo poi si è quello di abitare sul littorale e nell' isole, dopo cessato ogni timore cosiffatto. Imperocchè la maggiore o minor fiducia di accostarsi al mare determinerebbe le varie differenze di sociabilità e di costumi.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Alle lin. 2–5 si riferisce il passo di Omero dall' Iliade lib. XX, vers. 215 e seg.

Δαρδανον αυ πρωτον τεκετο νεφεληγερετα Ζευς
κτισσε δε Δαρδανιην

nei quali è da avvertire una menda del nostro codice, ove si scrisse κτισσαι in cambio di κτισσε per simiglianza di pronunzia, e di più come qui non apparisca alcun segno di emendazione.

Alle lin. 13–15 apparisce una considerevole varietà. Mentre i testi hanno comunemente πρωτον μεν το επι τας ακρωρειας απλουν τι και αγριον. Dai resti del nostro codice e dagli spazi si vede che invece di απλουν τι, era scritto απιουσι, laonde il passo prende un altro senso abbastanza più logico e forse dovrà accomodarsi il detto passo πρωτον μεν τοις επι τας ακρωρειας απιουσι το αγριον, seppure eziandio nelle lettere supplite non vi fosse qualche altra varietà.

Osservando poi il testo prolisso di Platone in questa materia troviamo che ben concorda colla sintesi fattane dal nostro geografo.

Frammenti CCI-CCII.

III. *Si prosegue sulla dottrina di Platone.*

I piccoli frammenti proseguono ad appartenere alle osservazioni di Platone, ove egli dice in prima doversi far distinzione degli uomini rustici o semirustici o civili, donde si venne alle appellazioni di costume urbano e migliore, o di civiltà, come viene indicato nelle prime linee della seconda colonna.

[1] ΤΙΠΛΕΙΟΥς αν υπο
ΓΡΑΦΟιΔΙΑφορας
πολιτειων και ηθων

Verso il mezzo della stessa colonna si leggono dal palinsesto le poche linee seguenti :

ΗΘΟΣΕΤΕλευτΗΣεν
ΗΤΩΝ ονομΑτων
ΗΚΑΤΟΛΙΓΟΝΜΕ

20 ΤΑΛΗΜΨΙΣΚατΑ
ΤΗΝΤΩΝΗΘΩΝ ε
ΠΙΤΟΚΡΕΙΤΤΟΝ
ΜΕταστΤΑΣιν ΠΑΡα

OSSERVAZIONI SOPRA I DUE FRAMMENTI.

La lin. 1 comincia col **TI** che non si riscontra nelle edizioni dopo la parola θαλαττῃ.

Alla lin. 19 abbiamo una piccola varietà, ossia avanti il κατ ολιγον abbiamo η.

Alla lin. 20 avanti κατα il codice non ha il και posto nell'ed. Aldina, e scrive μεταλημψις invece del consueto μεταληψις.

Frammento CCIII.

IV. *Della città Dardania, di Ilio e dell' Ida.*

Della terza colonna eziandio pochi frammenti raccogliamo relativi al sopradetto § 25 del capo I.

κτΙΣΣΕΔΕΔΑΡδαΝΙ
ΗΝΕΠΕΙ ουπω ιΛι
20 ΟΣΙΕΡΗΕΝΠΕδιωι
πΕΠΟΛΙΣΤο ποΛΙΣ
ΜΕΡΟΠΩΝΑνθρω
ΠΩΝΑΛΛΕΘ υπωρει

In questo frammento si leggono alcuni versi omerici, ove si dice che Dardano fondò Dardania, quando la sacra Ilio non era costruita nella pianura, la quale era di uomini di buon linguaggio; ma questi abitavano ancora le falde irrigue dell' Ida.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Questo frammento ci riporta i versi omerici dell' Iliade XX, 216 e seg.

κτισσε δε Δαρδανιην επει ουπω Ιλιος ιρη
εν πεδιῳ πεπολιστο πολις μεροπων ανθρωπων
αλλ εθ υπωρειαις ῳκεον πολυπιδακου Ιδης

Dove è da notare nel primo verso la parola κτισσε scritta regolarmente, mentre poco sopra erasi scritto κτισσαι, ed in fine scritto ιερη erroneamente invece di ιρη secondo che richiede il metro.

In questi stessi versi alcuni mss. leggono εναιον, per ωκεον, ma nulla si può cavare su ciò dal palinsesto, che qui è monco.

Frammento CCIV.

V. *Edificazione dell' antica Ilio.*

La prima colonna della retropagina ci dà un bel frammento del paragrafo 25 del capo I.

..... οι δε παρ ιΛΟΥ
σΗΜα παΛΛΙΟΥΔαρ
5 ΔΑΝΙΔΑο ΜΕCσον
ΚΑΠΠΕΔΙΟΝΠΑΡΕ
ρινΕΟΝΕCCΕΥΟΝΤο
ΟΥΔ ουΤΟCΔΕΤελει
ωCΕΘΑΡΡΗCΕΝΟΥ·
10 γΑΡ ενταΥΘΑΙΔΡΥ
σεν ΤΗΝΠΟΛΙΝΟΠου
νυΝΕCΤΙΝ αλΛΑ
σΧΕΔΟΝΤΙΤΡΙΑΚΟν
ΤΑCταΔΙΟΙC ανΩ
15 ΤΕΡΩΠΡΟCΕΩ κΑι
ΠΡΟς την ιδην και τη̄
ΔΑΡΔανιαν κατα Τη̄
ΝΥν ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ̄
ΚΩΜην ιλιεων
20 ‾οιΔΕΝΥΝΙΛΙΕΙCΦΙ
ΛΟδΟΞΟΥΝΤΕCΚΑΙ
ΘΕΛονΤΕCΕΙΝΑΙΤΑΥ
ΤΗΝΤΗν παλαιΑν
παρεσχηκασιν λο

25 γον τοις εκ της ο
ΜΗΡΟΥΠΟΙΗΣΕως
ΤΕκμαιρομενοις
ου γαρ εοικεν Λυ

Proseguendo la dimostrazione prattica della sentenza di Platone, qui il geografo dice che gli abitanti del terzo modo di vivere, cioè del civile, si riscontrano nella città che Ilo fabbricò in pianura ed ove egli ebbe sepolcro. E qui riporta quei versi omerici che leggono: *Eglino correvano presso il sepolcro di Ilo, l'antico Dardanide, in mezzo alla pianura vicino ad Erineo.* Ma però costui non si fidava della pianura; giacchè non fabbricò la città nel luogo odierno, ma sibbene quasi trenta stadii più sopra ad oriente verso l'Ida e Dardania, e dove ora si trova il pago degli Iliesi.

Ma però questi Iliesi del nostro tempo, troppo avidi di gloria e volendo sostenere che proprio nella lor città era l'antica Ilio, dettero ai commentatori della poema di Omero occasione di esser confutati per il loro asserto.

OSSERVAZIONI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Alla lin. 3–7 si riportano i versi omerici dell'Iliade XI, 166, 167 senza speciali varietà

οι δε παρ Ιλου σημα παλαιου Δαρδανιδαο
μεσσον κατ πεδιον παρ' ερινεον εσσευοντο.

Alla lin. 8 non apparisce se invece di τελειως come ha l'edizione del Didot, abbia a leggersi τελεως, come hanno alcuni testi, ed anche il Karolides; Corax, Meineke.

Alla lin. 19 il testo ordinario ha καλουμενην Ιλιεων κωμην, e nel nostro si legge καλουμενην κωμην, e dopo non apparisce la parola Ιλιεων, benchè vi sia lo spazio dopo καλουμενην, ove dovrebbesi porre la parola suddetta.

Dipoi (lin. 20) comincia l'altra pericope del testo straboniano col segno di una sbarretta fuori linea, e forse seguiva la lettera iniziale sporgente, secondo il consueto in margine.

Frammento CCV.

VI. *Il tempio di Minerva ad Ilio.*
Della visita, doni e privilegi di Alessandro Magno.

Della seconda colonna abbiamo una buona parte sufficientemente leggibile e che si riferisce alla fine del § 25 e al principio del § 26.

1 ΕΙϹΤΑΚΑΤω Μερη
ΤΑϹΤΟτε ϹΥΜΒαι
ΝουϹ ΑϹΥΠολαμβα
ΝΩΚΑΙΒΙΩΝ και πο
5 ΛΙΤΕΙΩΝΥΠΟΓΡα
ΦΕΙΝΔΙΑΦΟΡΑς αλ
ΛΑΤΑΥΤΑΜΕΝΚΑι
ΑΛΛΟΤε ΕΠΙϹΚΕΠΤε
ΟΝ ΤΗΝΔΕΤΩΝΙΛΙ
10 ΕΩΝΠΟΛΙΝΤΩν
ΝΥΝΤΕΩϹΚΩΜην
ΕΙνΑΙΦΑϹΙΝΤΟΙΕ
ΡΟΝ εχΟΥϹΑΝΤΗϹΑΘΗ
ΝΑϹΜΙΚΡΟΝΚΑΙΕΥ
15 ΤΕΛΕς ΑΛεξΑΝΔΡον
ΑΝΑΒΑΝΤΑ μεΤα
ΤΗΝ εΠΙΓΡΑΝΙΚΩι
ΝΙΚΗΝΑΝΑΘημΑ
ϹΙΝΔΕΚΟϹΜΗϹΑΙΤΟ
20 ΙΕΡΟΝ κΑΙΠΡΟσαγο
ΡΕΥϹΑΙΠΟΛΙΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΙϹ ανΑ
ΛΑΒεΙΝΠΡοστΑξΑΙ
τΟις επιμεληταις

Conchiudesi il discorso precedente col dire che le mutazioni del vivere sociale sono avvenute coll' emigrar degli uomini a luoghi più bassi. Si pensa dal geografo che ciò stesso dà segno delle varietà del genere di vita e di governo. Ma conclude che ben altro deve essere il luogo di tali trattazioni.

Quello che ora è Ilio, dicesi che in antico fosse un villaggio, il quale avea un piccolo ed ignobile tempio a Minerva: e che a questo venne Alessandro dopo la vittoria al Granico, ed anzi adornò colle sue oblazioni il tempio, e al villaggio diè nome di città, ed ai suoi ministri ordinò di farvi edifizi, e la dichiarò libera ed immune da tributi.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

A lin. 7 l'ed. col mss. hanno il και, che il Coray vorrebbe espungere.

Lin. 11. L'ediz. parigina των νυν τεως μεν κωμην. Karolides omette τεως, e il palinsesto omette μεν.

Lin. 13. Evvi antica emendazione colla **N** soprapposta nel palinsesto, che fa leggere εχουσαν e non εχουσα.

Lin. 15. Infine dopo Αλεξανδρον non si può dire se il palinsesto abbia il δε, che si vede nelle edd. Did. e Karol.

Lin. 19. L'edd. αναθημασι τε e il cod. αναθημασιν δε.

Lin. 21. Si nota che Eustazio nel commento omerico (Il. IV, 163) riferisce il passo πολιν αντι κωμης και, ma quell' addizione esplicativa αντι κωμης è tutta sua, e nessun testo straboniano pare che la presenti.

Frammento CCVI.

VII. *Lavori di Lisimaco per Troia, e di Antigono per Alessandria sino alla venuta de' Romani.*

Della terza colonna di questa pagina potemmo leggere un buon tratto in prosecuzione del § 26.

[1] ΤΗΝΛΥϹΙΜΑΧΟϹΔΕ
ΜΑΛΙστΑΤΗϹΠΟΛΕ
ωϹΕΠΕΜΕΛΗΘΗΚΑΙ
ΝΕωΚΑΤΕϹΚΕΥΑϹΕ
[5] ΚΑΙΤΕΙΧΟϹΠΕΡΙΕ

ΒΑΛΟΝΤΟΟCΟΝΤΕΤ
ΤΕΡΑΚΟΝΤΑCΤΑΔΙ
ΩΝCΥΝΩΙΚΗCΕΝ
ΤΕΕΙCΑΥΤΗΝΤΑC
10 ΚΥΚΛΩ πολΕΙCΑΡ
ΧΑΙΑCΗΔΗκεΚΑΚΩ
ΜΕΝας οτε ΚΑΙΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑCΕΠΕΜΕ
ΛΗΘη σΥΝΩΙΚΙCΜΕ
15 νΗCΜΕΝΗΔΗΥΠΑ
ΤΙγονου καΙΠΡΟCΗ
ΓΟΡΕΥΜΕΝΗCΑΝΤΙ
ΓοΝΙΑς μεΤΑΒΑΛΛΟΥ
CΙΝΔΕΤΟΥΝΟΜΑ
20 εδοΞΕΝ γΑΡΕΥCΕΒΕC
ΕΙΝΑΙΤΟΥCΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΝΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
ΝΟΥCΕΚΕΙΝΟΥΠΡΟ
ΤΕΡΟΝΚτι ΖΕΙΝ εΠΩ
25 νΥΜΟΥς ΠολΕΙCΕΙ
θ εαυτων καΙΔΗΚΑΙ
συνεμεινεν ΚΑΙ
αυξησιν εσχεν ΝΥ
δε και ρΩΜαιΩΝΑ
30 ποικιαν δεδεΚΤΑΙ
και εστιν τωΝΕΑ
λογΙΜΩΝ πολεΩΝ
καΙΤΟΙΛΙΟΝΔΕCΤΙ
ΚΩΜΟΠΟΛΙCΤΙCΗΝ
35 οτΕΠΡΩΤΟΝΡΩΜΑΙ
οΙΤΗς αCΙΑCΕΠΕ
ΒΗCΑΝΚΑι εξεΒΑΛΟ
αντιΟΧΟΝΤΟΝΜΕ

Dopo ricordata eziandio la lettera di Alessandro colle promesse a quei di Ilio, si narra che dei successori di lui specialmente Lisimaco prese a cuore la città, vi costrusse un tempio, e la circondò con muraglia di circa quaranta stadii. Egli vi fece entrare gli abitanti delle antiche città all'intorno ridotte a decadenza. Nello stesso tempo fu presa cura di Alessandria, la quale costrutta da Antigono avea avuto nome Antigonia; ma però le mutarono questo nome. Sembrò ai successori di Alessandro un atto di pietà verso di lui il costrurre primieramente delle città col nome di lui e di poi altre col nome di loro stessi. E di vero questa (Alessandria) e si mantenne e crebbe, ed ora eziandio accolse una colonia di Romani ed è una delle più nobili città.

Del resto l'attuale Ilio era un villaggio come un pago, quando per la prima volta i Romani vennero in Asia ed espulsero Antioco il grande.

NOTE AL PRECEDENTE TESTO.

Lin. 1. Troviamo nel nostro testo dopo Λυσιμαχος la parola δε, che non è nell'edizioni.

Lin. 4. Leggiamo νεω, mentre l'edizioni hanno νεων.

Lin. 6. Nel nostro testo prima fu scritto περιεβαλοντο, e di poi soprapposto un ε sopra ον, si dette la lezione comune περιεβαλετο.

Lin. 8. L'edizioni hanno συνῳκισε e il nostro testo συνῳκησεν.

Lin. 13. L'edizioni hanno Αλεξανδρειας ηδη επεμεληθη, ma nel nostro testo manca la parola ηδη.

Lin. 18–19. L'edizioni hanno μεταβαλουσης, e il nostro testo ha μεταβαλλουσιν.

Lin. 19 in fine. Si vede il punto di mano antica dopo ONOMA. Tra questa e la linea seguente apparisce il segno di separazione delle pericopi.

Lin. 20. Benchè non apparisca chiaramente il principio della linea alquanto sporgente, pure ciò si manifesta non solo dai precedenti segni (punto e sbarretta interlineare), ma eziandio dal non aver scritto l'E nel fine della lin. 19, ove avrebbe avuto lo spazio, ed anche dal numero maggiore di elementi componenti questa linea 20.

Lin. 33. L'edizioni hanno Και το Ιλιον δ' ο νυν εστι e il nostro codice ha και το Ιλιον δ' εστιν, mancano le parole ο νυν. Il che forse cambierebbe il contesto del seguito κωμοπολις τις ην οτε πρωτον ρωμαιοι... dovendosi in tal caso interpungere dopo κωμοπολις.

Frammento CCVII.

VIII. *Dei fiumi Scamandro e Simoenta, e del luogo dell'antica Ilio.*

Il foglio del palinsesto che imprendiamo ad illustrare si estende dalla seconda metà del paragrafo 34 sino circa la fine del 36 del capo I del libro XIII; e incominciando dalla prima colonna della prima pagina leggiamo:

1 ΟΤΕCΚΑΜΑΝΔΡος
ΚΑΙΟCΙμοειCΟΜΕν
ΤΩΙCΙΓειωι πλησια
σας ο δε τωι ροιτει
5 ωι μικρον ΕΜπρο
σθεν ΤΟΥΝΥΝ ιλι
ΟΥCΥΜΒΑΛΟΥCΙΝ
ΕΙΤΕπι το σιγειον
ΕΚΑΙΔοασΙΝ και
10 ποιΟΥσιν την στομα
ΛΙΜνην καλου
ΜΕΝΗΝ διΕιργει
ΔΕΚΑΤΕΡον τω̄
ΛΕΧΘΕΝτων πεδι
15 ΟΝΑΠΟΘΑΤερου με
ΓΑCΤΙCΑΥΧΗΝ των
ΕΙΡΗΜΕΝΩΝΑΓ
ΚΩΝΩΝ επεΥΘΕΙ
ας ΑΠΟΤου νυΝΙΛι
20 ου ΤΗν αρχην ε
ΧΩΝCΥΜΦΥΗCΑΥ
ΤΩΙΤεινομενος
ΔΕΩC της ΚΕΒΡΗ
ΝΙΑC καΙΑΠΟΤελων

25 ΤΟ Ε γραμμα προς
Τους εκατερωθεν
ΑΓΚΩΝ ας υπερ δε
ΤΟΥΤου μικρον
ΗΤΩν ιλιεων κω
30 ΜΗΕΣΤιν εν ηι νο
ΜΙΖΕται το παλαι
ΟΝΙΛΙΟΝ ιδρυσθαι
ΠΡΟΤΕΡον τριακō
ΤΑ σταΔιους διεχō
35 ΑΠΟΤΗΣΝΥΝ πολεως
ΥΠερ ΔΕ της ιλιεων
ΚΩΜΗς δεκα στα
ΔΙΟΙΣΕΣΤιν η καλ

Riunite queste parole al precedente testo, dopo aver detto dei due campi Scamandrio e Simoisio, si viene a dire che nel loro corso i due fiumi che ai campi danno nome, l'uno va verso Sigeo e l'altro verso Reteo. Poco al disotto dell' Ilio moderno poi si uniscono e sboccando nel mare più presso Sigeo formano Stomalimne. Un tratto montuoso, a forma di collo, cominciando dall'odierno Ilio corre tra questi due campi, il quale va direttamente a dividere le due braccia del semicerchio sino a Cibrenia, e così insieme colle ridette braccia sembra formare la lettera Ε.

Poco al disopra di questa località è il vico Iliense, il quale da alcuni è creduto il luogo, ove sorse il primo Ilio, e dista trenta stadii da quello odierno. Dieci stadii più in là di questo vico Iliense evvi Callicolone.

AVVERTENZE SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 15. L' edizioni del Didot e del Karolides leggono πεδιων, ma il codice conservando la finale ON esigge πεδιον, e l'una e l'altra lezione ben può stare.

Lin. 22. L' edizione legge αυτῳ e così il codice; benchè gli editori parigini nelle note vorrebbero piuttosto leggere αυτοις, ma a questa congettura non conviene il nostro testo.

Frammento CCVIII.

IX. *Dell' altura Callicolone presso il Simoenta.*

Della seconda colonna abbiamo potuto raccogliere il principio, che si riferisce alla prima parte del paragrafo 35, e segue immediatamente il frammento precedente.

1 ΛΙΚΟΛΩνη λοφος
τις παρ ον Ο σιΜΟ
εις ρει πΕΝΤΑϹΤα
ΔιοΝΔΙΕΧΩν γινεται
5 ΓΟΥΝΕΥΛΟΓΟΝΠΡΩ
τΟΝΜΕν το ΕΠΙΤΟΥ
ΑΡΕος ΩρτοΔΑΡΗς
ΕΤΕΡΩΘΕΝερεμΝηι
ΛΑΙΛαΠΙ ισοϹΟΣυ
10 ΚΑΤΑΚΡΟΤΑΤΗϹ
ΠΟΛΙΟϹΤΡΩΕϹϹι κε
ΛΕΥΩΝΑΛΛοτε ΠΑΡ
ϹΙΜΟΕΝΤι θεων επι
καλΛικΟΛΩνηι

Callicolone è un monticello presso il quale scorre il Simoenta alla distanza di cinque stadii. Quinci facilmente s' intende in prima quello che si dice di Marte (Iliade XX v. 31-33):

Dall' altra parte veniva Marte come un nero turbine
acremente dall' altissima cittadella incitando i Troiani,
correndo all' altra parte pel Simoenta sopra Callicolone.

Dopo questi versi omerici null' altro potemmo leggere in questa colonna.

NOTE SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 4. Invece del διεχων un codice ha εχων κυκλον, altri εχων, ma il Coray corresse διεχων e la sua correzione viene ora confermata dal nostro palinsesto; e così ben si conforma a quanto scrisse Eustazio (all'Iliade Υ'. v. 47 e 53). E però giustamente le edizioni del Didot e del Karolides hanno διεχων.

Lin. 5. L'edd. suddette hanno ουν, e il cod. γουν.

Lin. 7–14. I versi omerici sono confermati dal palinsesto senza varietà dal testo comune (Iliade lib. XX, 51, 52-53).

ωρτο δ'Αρης ετερωθεν ερεμνη λαιλαπι ισος
οξυ κατ' ακροτατης πολιος Τρωεσσι κελευων,
αλλοτε παρ Σιμοεντι θεων επι Καλλικολωνη.

Frammento CCIX.

X. *Di Timbra ed Erineo.*

La terza colonna ci si presenta più abbondante, e si riferisce al seguito del predetto paragrafo 35 dopo la mancanza di linee 22 nella colonna precedente.

1 νε τοΤε ΠΡΟCΘΥΜ
βρης δ εΛΑΧΟΝΛΥΚΙ
οι ΟΙΚΕΙΟΤΕΡΟΝΕ
στιν ΤΩΙΠΑΛΑΙΩΙ
5 ΚτισΜΑΤΙΠΛΗCΙον
ΓΑΡ εστιΝΤΟΠΕΔι
ον η θυμΒΡΑΚΑι ο
δι αυτου ρεων ΠΟ
ΤΑΜΟCΘΥΜΒΡΙΟC
10 εμΒΑΛΛων εις ΤΟ̄
σΚΑΜΑΝΔΡΟΝΚΑτα
Το τΟΥΘΥΜΒΡΙΟΥ
απΟΛλωνος ιερΟΝ
του δε νυΝΙΛΙΟΥ
15 και πεντηκοντα

CΤαΔΙΟΥCΔΙΕΧΕΙΟ
ΤΕ ερινεος τρΑΧΥς
ΤΙCΤΟΠΟCΚΑΙΕΡΙ
νεΩΔΗCΤΩι μεν
20 αρΧΑΙΩΙΚΤΙσματι
ΥΠΟΠΕΠΤΩΚΕΝ
ωστε το λαΟΝΔε
CΤησον παρΕΡινε
Ον ενθα μαλιστΑ
25 ΑΜΒΑΤΟCΕCτι ΠΟ
ΑΙCΚΑΙΕΠΙΔΡΟΜΟν
ΕΠΛΕΤΟ τειχος οι
ΚΕΙΩCΑν λεΓΟΙΗΑν
ΔΡΟμαχη ΤΗCΔε
30 νυν πολεΩCΠΑΜ
πολυ αΠΕΟΙΚΕΝΚΑΙ
ΦηγΟCΔΕΜΙΚΡον
κατωτεΡΩΕCΤΙΝ
ΤΟΥ ερινεου εΦΟΥ
35 ΦΗσιν ο αχιΛΛΕΥC
οφρα δ' εγΩΜΕΤΑ
χαιοισιν πολεμιζον
οΥκ ΕΘελεσκΕΜαχην

Ripiglia il palinsesto là dove Strabone riporta il verso omerico: *Ai Licii toccarono gli accampamenti presso Tymbra*, per far vedere che poco innanzi qui si trattasse del luogo del vecchio Ilio, piuttosto che della posizione del nuovo. Si prosegue a dire che ivi presso è il campo di Timbra, per cui scorre il fiume Timbrio che va a scaricarsi nello Scamandro vicino al delubro di Giove Timbrico. Dal moderno Ilio ancora la distanza è di stadii quasi cinquanta. Erineo poi, un luogo aspro e su ciò si veggono crescer piante di caprifico, è collocato sotto il vecchio Ilio, onde fu detto molto convenientemente da Andromaca presso Omero: *Colloca l'esercito presso (Erineo) il caprifico, donde è più facile*

l'accostarsi alla città ed assalire le mura. Questa località poi sarebbe troppo lontana dalla città moderna. Il Faggio era poco sotto ad Erineo (al caprifico), come apparisce dalle stesse parole di Achille (Il. IX, 353) il quale dice *che mentre combatteva tra gli Argiri, Ettore non volle discostar la pugna dalle porte Scee e dal Faggio.*

NOTE ALLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 1. Comincia il verso omerico (Iliade lib. X, v. 430) senza varietà dal testo comune

προς Θυμβρης δ' ελαχον Λυκιοι.

Lin. 12. L' edd. hanno κατα το Θυμβραιου Απολλωνος e il nostro codice κατα το ΤΟΥ ΘΥΜΒΡΙΟΥ απολλωνος.

Lin. 15. Il cod. non manifesta se vi fosse il και come nell'edizione, e che si omette da Coray. Tuttavia lo spazio pare che lo esiga.

Lin. 22-27. Son riferiti i due versi 433-434 dell' Iliade VI

λαον δε στησον παρ' ερινεον ενθα μαλιστα
αμβατος εστι πολις και επιδρομον επλετο τειχος.

Lin. 27. Il Karolides scrive τεειχος, ma è un semplice errore tipografico per quel verso omerico, che nel cod. non offre varietà.

Lin. 28. L' edizione ha λεγοι η Ανδρομαχη, e così il nostro codice, mentre altri λεγοιτο η Ανδρομαχη.

Lin. 31. L' ediz. απεοικε e così il nostro codice, sebbene alcuni con Eustazio congetturino αφεστηκε, e così il Casaubono.

Lin. 32. L' ediz. ο φηγος, nel codice sembra mancare quell' ο articolo.

Lin. 36. Cominciano gli altri versi omerici (Iliade lib. IX, 352-354)

οφρα δ' εγω μετ' Αχαιοισιν πολεμιζον
ουκ εθελεσκε μαχην[απο τειχεος ορυμεν Εκτωρ
αλλ' οσον ες Σκαιας τε Πυλας και Φηγον ικανεν.

Frammento CCX.

XI. *Del Naustatmo iliaco.*

Della seguente pagina la prima colonna ci dà un breve frammento leggibile nel mezzo a lin. 16 appartenente al § 36.

ΛϹΛΠΟΝΟΙΛϹΜεν
ΕΙΤΟϹΟΥΤον ΧΡο

ΝΟΝΑΤΕΙΧΙCΤΟΝ
Αυτο ειχΟΝΠΛη
20 CΙΟΝΟΥCΗCΤΗς πΟ
ΛΕΩCΚΑΙΤΟCΟΥΤου
ΠΛηθΟΥς

In questi residui son ricordate le osservazioni di Strabone sopra il Naustatmo o stazione navale presso Troia, dicendovisi che sembrò pazzia de' Greci il non aver cinto di fortificazione per tanto tempo quel luogo, essendo pur così prossima la città ed essendovi tanta moltitudine.

NOTE PER QUESTO BRANO.

Lin. 17. Ove l'ediz. Parigina ha ει εις τοσουτον, nel codice non apparisce εις, come neppure presso Karolides e varii manoscritti. Vi son de' mss. che invece omettono ει.

Lin. 20. Il cod. ha της come l'edizioni suddette, ma il Coray con Eustazio volle leggere τοιαυτης.

Frammento CCXI.

XII. *Del Porto degli Achei.*

Della seguente colonna seconda raccogliamo nella parte inferiore i seguenti resti, che appartengono al medesimo § 26 del capo I.

ΤΟΠΟΝΟCΟΝΔωδε
ΚΑCταΔΙΟΥς διε
20 στωτΑΤΗCΠΟΛΕ
ΩCΕΠΙθΑΛΑΤΤηι
ΠΕΔιον σΥΜΠρος
ΤΙΘΕΙCΔΙΟΤΙΤΟΥ
τΟ παν προCχΩμα
25 ΤΩΝΠΟΤΑμων ε
CΤΙΝ το προ της πο

ΛΕΩς επΙΘΑΛΑΤτηι
ΠΕΔΙΟΝΩCΤε ει
ΔΩΔΕΚασταδιΟΝ
30 εCΤΙΝΝυν το με
ΤΑξυ τοτε και το η
ΜΙCΥΕΛΑΤΤΟΝΥ
ΠηρΧΕΝΚΑΙΔιηγη
σιCΔΗΠΡΟCΤον
35 ΕΥΜΑΙΟΝ υπο του
ΟΔΥCCΕως ΔΙΑσκευ
ΑCΘΕΙCα μεγα εμ
ΦΑΙΝΕΙΤο Διαστη

Il geografo qui fa delle osservazioni a dimostrare che il Naustatmo o stazione delle navi greche presso Troia, sarebbe stata una località distante soltanto dodici stadii da Troia stessa, aggiungendovi anche il terreno lungo il mare; giacchè tutto questo è terreno alluvionale de' fiumi innanzi la città dalla parte del mare. Dimodochè, se ora è di dodici stadii di spazio, allora dovea esser meno della metà. Anche il racconto fatto da Ulisse ad Eumeo (Odiss. XIV, v. 496) dimostra come Troia fosse lontana dal Naustatmo. Quella località poi ora si appella porto degli Achei.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Lin. 21. L'ediz. ci danno πολεως [το] επι ponendo quel το così come lor supplemento, sebbene lo sia del Kramer e non de' mss. i quali come il palinsesto non l'hanno.

Lin. 22. L'edizione parigina πεδιον [το] νυν προσθεις. Qui il το fu omesso da Karolides, ma era stato aggiunto da Grosk. Il palinsesto non solo manca di questo nuovo το secondo lo spazio, ma conferma la lezione del Meineke in συμπροστιθεις.

Lin. 23. Dopo προστιθεις le edizioni segnano una lacuna nel testo. Il Kramer vorrebbe colmarla con οὐκ εὖ, e il Grosk. con οὐκ εἰδώς ovvero οὐ διανοούμενος. Nel palinsesto non si può sospettare lacuna.

Lin. 24. L'ediz. è il palinsesto προσχωμα, alcuni codd. però e Meineke προχωμα, come altrove. A noi sembra che ben può conservarsi l'antica lezione dei codici, colla quale convengono eziandio le parti superstiti del

nostro testo, soltanto ben interpungendo le frasi, ed accettando il συμπροστιθεις proposto dal Meineke e voluto dal palinsesto: Ει δε φησει τις τον νυν λεγομενον Αχαιων λειμενα ειναι τον ναυσταθμον, εγγυτερω τινα λεξει τοπον οσον δωδεκα σταδιους διεστωτα της πολεως επι θαλαττη, πεδιον συμπροστιθεις. Διο τι τουτο παν προσχωμα των ποταμων εστι το προ της πολεως επι θαλαττη πεδιον. E si verrebbe a dire – se alcuno dicesse che la stazione delle navi greche fosse al luogo or detto spiaggia degli Achei, indicherebbe un luogo più vicino dodici stadî alla città verso il mare, aggiungendovi pure altra pianura. Poichè tutta questa pianura è un nuovo deposito fluviale innanzi alla città verso il mare –. Veggasi la nota esplicativa apposta a questo passo dal Karolides.

Lin. 31–32. L'ediz. τῳ ημισει, nel codice devesi leggere secondo la finale superstite το ημισυ.

Lin. 33. L'ediz. και η διηγησις, il codice lascia l'articolo η.

Frammento CCXII.

XIII. *Testimonianze omeriche;* *e di Estiea Alessandrina commentatrice.*

Dalla terza colonna abbiamo una più abbondante messe per il seguito non meno interessante di quanto si è riferito.

1 μΑΤΟΜΕΧΡΙΤΗς
ΠΟΛΕως ΑΠΟΤΟΥΝαυ
ΣΤΑΘμου ΩΣΟΘΥΠο
ΤΡΟιηΙΑΟΧΟΝΗΓο
5 ΜΕΝΦΗΣΙΝΓΑΡΥ
ΠΟΒΑΣ λιηΝΓΑΡ
ΝΗΩΝΕΚΑΣΗΛΘο
μεν εΠΙΤΕΤΗΝ κΑ
τΑσκοπΗΝΠΕΜ
10 πονται ΓΝΩΣΟΜε
νοι ποτεΡΟΝΜΕΝΟΥ
σΙΝΠΑΡΑΝηΥσιΝ
αΠΟΠΡοθεν πολυ
ΑΠΕΣΠασμενοι ΤΟΥ

15 οικειου τΕιΧΟΥς
ΗΕ πολΙΝΔΕΛΨΛνα
ΧΩΡΗCΟΥCι και
Ο πτολι ΔΑΜΑCΑμ
ΦΙΜΑΛα φραζεσθε
20 φιλοι ΚΕΛΟΜΑΙ γαρ
ΕΓΩΓΕΑCΤΥΔε νυν
ΙΕΝΑΙΦΗCΙΝΕΚΑC
δ ΑΠΟΤΟΥ τειΧΕΟC
ειμεν πΡΟΤΙΘησιν..
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟCΚΑΙ
την Αλεξανδρινην
εστιαιαν μΑΡΤΥΡΑ
την συγγραΨασαν
περι τΗCΟΜΗΡΟΥ
30 ιλιαδος ΠΥΝΘΑΝο
ΜΕνηΝ ει ΠΕΡΙΤην
νυν πολιν ο πολε
ΜΟCCΥΝΕCΤΗΚΑι
το τΡΩΙΚΟΝΠΕΔι
35 ΟΝΟΜΕΤΑΞΥΤης
ΠΟλεΩCΚΑΙΤΗCΘΑ
λαττης ο ΠΟΙΗΤης
Φραζει ΤΟΜΕΝΓΑΡ

Colla autorità omerica, prosegue il geografo a dire, come il poeta fa dire da Ulisse su questa distanza da Troia al Naustatmo che *quando spingemmo le insidie sotto Troia* (Od. XIV, 469) seguisse poi a indicare al verso 496 *giacchè troppo lungi dalle navi si eravamo inoltrati.* Allorchè si mandano gli esploratori de' Greci ad osservare se i Troiani allontanati dalle proprie mura fossero rimasti presso le navi, ove eran giunti, si legge (Iliade XX, 209): *Se fossero per ritirarsi verso la città.* E Polidamante (Iliade XVIII, 254-6) dice: *O amici, considerate bene.*

Io esorto a ritornare adesso alla città; giacchè egli disse, siamo lungi dalle mura. Qui Demetrio reca eziandio la testimonianza di Estiea Alessandrina, la quale scrisse sopra di Omero e trattò se la battaglia fosse combattuta presso l'odierna città, e se fosse il campo Troico (odierno), quello che il poeta dice trovarsi tra la città e il mare.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 3–5. Si riferisce il brano di Omero dall'Odissea lib. XIV, 469.

ως οθ' υπο Τροιη λοχον ηγομεν

Lin. 6–9. È l'altro brano omerico della stessa Odissea lib. XIV, 496.

λιην γαρ νηων εκας ηλθομεν

Lin. 16–17. I brani di due versi dell' Iliade lib. XX, 209, 210.

. . . . ηε πολινδε
αψ αναχωρησουσι . . . .

Lin. 18. Secondo lo spazio pare doversi leggere πτολιδαμας, e non già πολυδαμας.

Lin. 18–24. Si riferisce il passo di Omero, Iliade lib. XVIII nei versi 254–256.

αμφι μαλα φραζεσθε φιλοι· κελομαι γαρ εγωγε
αστυδε νυν ιεναι φησιν . . . .
. . . . εκας δ' απο τειχεος ειμεν

Nel palinsesto le ultime parole non son prodotte secondo la prosodia leggendosi απο του τειχεος.

Lin. 24–25. L'edizioni hanno παρατιθησι δ' ο Δημητριος, e il codice προστιθησιν... Δημητριος.

Lin. 34. L' ediz. parigina aggiunge που dicendo και [που] το τρωϊκον, il Karolides nota una lacuna; Kramer crede mancare που ovvero τι, Grosk. supplisce που εστιν, ma nel codice non è που, nè lacuna nè spazio.

Lin. 27. Ben poco leggiamo del nome di questa commentatrice Estiea Alessandrina nel palinsesto; ma il computo degli spazi ci dà quanto è nell'edizioni. Del pochissimo che si sa di questa commentatrice, vedi Fabricio *Biblioth. graec.* nell' edizione Harles vol. I, p. 516, ove pur si parla di questo passo.

Lin. 38. Karolides nota esser monco il testo; ma ciò dal palinsesto nostro non si conferma.

Frammento CCXIII.

XIV. *Littorale, e città di Asso e di alcuni filosofi.*

Dopo una ben larga lacuna viene il foglio che ci conserva i seguenti frammenti dal principio del § 57 capo I, ove si parla della Troade sino al § 61. La prima colonna ci conserva il testo così

1 ΤΕΚΑΙΕΥΝΕΙ...
ΑΠΟΘΑΛΑΤΤΗΣΚαι
ΤΟΥΛΙΜΕΝΟΣΟΡΘΙ
ΑΝΚΑΙΜΑΚΡΑΝΑ
5 ΝΑΒΑΣΙΝΕχοΥΣΑ
ΩΣΤΕΠΑΥΤΗΣΟΙ
ΚΕΙΩΣΕΙΡΗσθαι δο
ΚΕΙΤΟΤΟΥΣΤΡΑατο
ΝΙΚΟΥ του κιθα
10 ΡΙΣΤΟΥΑΣΣΟΝΙΘως
ΚΕΝΘΑΣΣΟΝΟΛεθρου
πΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ ΟΔΕ
ΛΙΜΗΝ χΩΜΑΤι
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΤΑΙ
15 ΜΕΓΑΛΩΙ ΕΝΤευ
ΘΕΝΗΝΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΟΣΤΩΙΚΟΣΦΙΛΟΣΟ
φοΣΟΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
νος τΗΝΖΗΝΩΝΟΣ
20 Του κιΤιεως σχο
ΛΗΝΚΑΤΑΛΙΠΩΝ
δε χΡΥΣΙΠΠΩΙΤΩι
σΟλει εΝΤΑΥΘΑ δε
κΑΙΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗς

25 διΕΤΡιψεν δια την
ΠΡΟCΕΡΜΙΑΝΤΟΝ
ΤΥΡΑΝΝον κηδει
ΑΝ·ΗΝΔΕΕΡΜΙΑC
ΕΥΝΟΥΧΟCΤΡαπΕ
30 ΖΙΤΟΥΤΙνος οικε
ΤΗCΓΕΝΟΜενος
. . . ΝΑΘΗΝΗΙ ηκρο
ΑCΑΤΟΚΑΙΠΛΑΤω̄
νοCΚΑΙΑΡΙστΟΤε
35 ΛΟΥCΕΠΑΝΕΛΘω
ΔΕΤΩΙΔΕCΠΟΤΗι
CΥΝΕΤΥΡΑΝΝη
CΕΠΡΩτον επιτιθε

Il geografo ci dice che sul lido della Troade la città di Asso sopra a mare, ha dal porto una salita dritta e lunga, dimodochè giustamente di questa città cantò il citaredo Stratonico – *Vanne ad Asso, se cerchi toccar più celere perdizione* –. Il porto poi è interrato per le grandi alluvioni. Qui ebbe patria Cleante filosofo stoico, che nella scuola successe a Zenone Citiense e lasciò Crisippo Solense a suo successore. Qui pure dimorò Aristotile per familiarità che ebbe con il tiranno Ermia. Questo eunuco fu servo di un banchiere, ed essendo stato in Atene, avea frequentate le lezioni di Platone e di Aristotele. Reduce si fece socio al suo signore nella tirannide verso le regioni soggette all' intorno di Atarna e di Asso.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Secondo il testo comune le prime parole del paragrafo sono **Εστι δε η Ασσος ερυμνη και ευτειχης απο θαλασσης**, ma il palinsesto non ci conserva che l' ultime τε και ευνει... απο θαλαττης, le quali non convengono perfettamente per il τε e poi per ευνει.... invece di ευτει.... Inoltre lo stato della pergamena potrebbe far sospettare qualche rasura e correzione.

Lin. 10. Il verso 143 dell' Iliade lib. VII riferisce questo motto di Stratonico fondato sulla simiglianza delle parole ασσον e θασσον. Ivi si dice

Ασσον ιθ' ως κεν θασσον ολεθρόυ πειραθ' ικηαι.

Lin. 26. L' ediz. hanno Ερμειαν e il palinsesto ερμιαν, ed eziandio è così scritto lo stesso nome alla lin. 28.

Lin. 32. L' edizioni γενομενος δ' Αθηνησι, nel codice sembra γενομενος δ' εν Αθηνη.

Frammento CCXIV.

XV. *Di Ermia tiranno di Asso e sua morte. Della fuga de' filosofi, con cenni dell'origine della città.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue a darci il seguito immediato del testo.

1 ΜΕΝΟΙCΤΟΙCΠΕΡΙ
ΑΤΑΡΝΕΑΚΑΙ ασσον
ΧΩΡΙΟΙC ΕΠΕΙΤα
διεΔΕΞΑΤΟΕΚΕΙ
5 ΝΟΝΚαι μετεπεμ
ψαΤΟΤΟΝΤΕΑριστο
Τελη ΚΑι ξενοκρα
ΤΗΚΑΕΠΕΜΕΛΗ
θη αυτων τωι δα
10 ΡΙCΤΟΤΕΛει καΙ θυ
ΓΑΤΕΡΑΑδελφου
CΥΝΩΚΙCΕΝΜΕ
ΜΝΩΝΔΟΡΟΔιος
υΠΗΡετων τοτε
15 τοις ΠΕΡCΑΙCΚΑΙ
CΤΡΑΤΗΓΩΝΠΡΟc
ΠΟΙΗCΑΜΕΝΟCΦΙ
ΛΙΑΝΚΑΛΕΙΠΡΟC
ΕΑΥΤΟΝΞΕΝιαCΤε

20 Αμα ΚΑΙΠΡΑγμα
ΤΩΝΠΡΟϹΠΟΙΗ
ΤΩΝΧΑΡΙΝϹΥΛλα
ΒΩΝΔΑΝΕΠΕΜψεν
ΠΡΟϹΤΟΝΒΑϹιλε
25 ΑΚΑΚΕΙΚρεμασθεις
ΑΠΩΑΕΤο οΙΦιλο
ϹΟΦοι δ' εσωθησαν
ΦεΥγοΝΤες τα χω
ρια α οι περσαι ΚΑΤΕ
30 ϹΧΟΝΦΗϹΙΔΕΜΥΡ
ϹΙλος μηθΥΜΝΑΙ
ΩΝΚΤισμα ειναΙ
ΤΗΝΑϹϹΟΝΕΑλανι
κος κΑΙΑΙΟΛΙΔα φη
35 ϹΙΝΩϹΤΕΚΑι τα
ΓΑΡΓΑΡΑΚΑι η λαμ
Πωνια ΑΙΟΛΕΩΝ
ασσιων....

Si prosegue a dire che Ermia tiranneggiando successe al suo signore e chiamò a se Aristotele e Zenocrate, ed usò loro molte cure; che anzi ad Aristotele diè in moglie la figliuola del proprio fratello. Ma il Rodio Memnone, il quale a quel tempo era ministro ai Persiani e capitano dell'esercito, simulando amicizia con Ermia, lo fece venire a sè sotto pretesto di ospitalità e di certi affari ed avendolo fatto prigione, lo mandò al re, ed ivi per appiccagione fu morto. I filosofi allora salvaronsi fuggendo dalle regioni che i Persiani occupavano. Narra poi Mirsilo che Asso sia stata fondata dai Metimnei, ed inoltre Ellanico la dice città Eolica, come pure degli Eoli sono Gargara e Lamponia.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Si vede la finale della parola επιθεμενῳ la cui prima parte, cioè επιθε, dovea leggersi nella precedente linea in fine della colonna

prima, e dove non possiam definire se fosse επιθε, ovvero υπετιθε. Ma riguardo alla finale è chiaro nel codice legger μενοις contro l' edizioni.

Lin. 8. L' edizione leggerebbe ξενοκρατην, ma il codice legge ξενοκρατη essendo manifesta la mancanza del ν finale, forse ciò si verificava anche in altre simili desinenze che grammaticalmente possono avere l'una e l'altra inflessione.

Lin. 11. Alcuni lessero αδελφιδου, ma il codice coll' edizione pare abbia αδελφου; ciò si conferma anche per ragione di spazio.

Lin. 18. Il codice προς e l' ediz. περι.

Lin. 20. L' ediz. e il cod. αμα, quindi non si conferma la variante ονοματι difesa dal Coray.

Lin. 24. L' edizione ως τον e il palinsesto προς τον senza variare significato.

Lin. 35. L' edizione ha ωσπερ τε dubitandosi sul τε, ma il codice legge soltanto ωστε.

Frammento CCXV.

XVI. *Dei Lelegi e dei Cari.*

Della terza colonna possiamo leggere la parte inferiore, essendo che della parte superiore appena si veggono alcune dispaiate lettere.

μεν καΡΑCΑΠΟΦαι
ΝουCΙΝΟΜΗΡΟC
ΔΕΧΩΡΙΖΕΙΠΡΟC
ΜΕΝΑΛΟCΚΑΡΕς
20 ΚΑΙΠΑΙΟΝΕCΑΓΚΥ
ΛΟΤΟΣΟΙΚΑΙΛΕΛε
ΓΕCΚΑΙΚΑΥΚΩΝες
ΕΤΕΡΟΙΜΕΝΤοιΝΥν
ΤΩΝΚΑΡΩΝΥΠΗρ
25 ξΑΝΩΙΚΟΥν δε με
ΤΑΣΥΤΩΝΥΠΟΤωι
αινεΙΑΙΚΑΙΤΩΝ κα
λουμεΝΩΝ υΠο
Του ποιητοΥ ΚΙΑΙ

30 ΚΩΝΕκπορθηΘΕν
ΤΕϹΑΥΠΟΤΟΥ αΧΙΛ
ΛΕΩϹΜΕΤεσΤΗσαν
ΕΙϹΤΗΝΚΑΡΙΑΝΚΑΙ
ΚΑΤεσΧΟΝΤΑΠΕρι
35 τΗΝΝΥΝΑλικΑΡ
ΝΑϹον χΩΡΙΑ Η
ΜΕν τοι νυν εκλει
ρθεισΑ υΠΑΥΤΩΝ

Dopo alquante linee che mancano sul principio della colonna si prosegue a dire che queste regioni eran de' Lelegi, i quali da alcuni si dice fossero Cari, ma che Omero li distingue dai Cari dicendo: *Sul mare sono i Cari ed i Peoni dal curvo arco, ed i Lelegi ed i Cauconi.* Adunque i Lelegi eran diversi dai Cari; abitavano tra quelli del dominio di Enea, e tra quelli che dal poeta sono appellati Cilici; i quali disfatti da Achille, trasmigrarono in Caria ed occuparono i luoghi che sono presso Alicarnasso.

Quindi si parla della loro città, come appresso, cominciando qui nelle ultime due linee l' altra descrizione del § 59, ove si parla di Pedaso.

NOTE SUL BRANO DELLA COLONNA TERZA.

Il passo omerico ricordato nelle linee 18–21 è dell' Iliade lib. X vv. 428–429.

προς μεν αλος Καρες και Παιονες αγκυλοτοξοι
και Λελεγες και Καυκωνες

il quale si legge come nell' edizioni, senza varianti.

Lin. 23. Il palinsesto ha come le edizioni μεν τοινυν, mentre alcuni mss. lasciano νυν.

Lin. 36. Forse lo spazio vorrebbe si leggesse Αλικαρνασσον, ma qui non si può accertare.

Frammento CCXVI.

XVII. *Dei Pedasidi e loro regione.*

L'altra pagina di questo foglio ci dà altri tre frammenti nelle sue tre colonne, delle quali la prima intiera appartiene al § 59 già cominciato in fine del precedente frammento.

1 ΠΟΛις πηδασος
ΟΥΚΕΤ εστιν εν δε τη
ΜΕϹΟΓΑΙΑΙΤΩΝΑ
ΛΙΚΑΡΝΑϹΕΩΝΤΑ
5 ΠΗΔΑϹΑΥΠΑΥΤων
ΟΝΟΜΑϹθεντα ην
ΠΟΛΙϹΚΑΙΝΥΝΗχω
ΡΑΠΗΔΑσις ΛΕΓεταΙ
ΦΑϹΙΝΔΕΝΑΥΤΗΙ
10 ΚΑΙΟΚΤ. . . . πΟΛΕΙϹ
ΟΙΚΗϹΘΑΙΥΠΟΤΩν
ΛΕΛΕΓΩΝΠΡΟΤΕ
ΡΟΝΕΥΑΝΔρηϹΑΝ
ΤΩΝΩϹΤΕΚΑΙΤης
15 ΚΑΡΙΑϹΚΑΤΑϹΧΕῙ
ΤΗς μεΧΡΙΜΥΝΔΟΥ
ΚΑΙΒΑΡΓΥΛΙΩΝΚΑΙ
ΤΗϹΠΙϹΙΔΙΑϹΑΠο
τε ΜΕϹΘΑΙΠΟΛΛ. . . .
20 ΔΥϹΤΕΡΟΝΑΜΑΤΟις
ΚΑΡϹΙϹΤΡΑΤΕΥΟ
ΜΕΝΟΙΚΑΤΕΜΕΡΙ
ϹΘΗϹΑΝΕις ολην
ΤΗΝΕλΛΑΔΑΚαι η

25 ΦανΙCΘΗΤΟΓενος
τωΝΔΟΚΤΩ πολε
ΩΝΤΑς εξ μαυσω
ΛΟCΕΙC μιαν την
ΑΛΙΚΑΡΝΑCCΟΝCΥ
30 ΝΗΓΑΓΕΝΩCΚΑΛ
λιCΘΕΝΗCΙCΤΟΡει
CΥΝΑΓΕΛΑΔΕΚαι
ΜΥΝΔΟΝ διεφυλα
ΞΕΝΤΟΙCΔΕΠΗΔΑ
35 σΕΥCιν τοΥΤΟις
ΦΗCΙΝΗΡΟΔΟΤΟC
ΟΤΕΜΕΛΛοι τι ανεπι
ΤΗΔΕΙΟΝΕCΕCΘΑΙ

Non esiste più la città loro Pedaso, da essi abbandonata, ma nell'interno sonvi le Pedase degli Alicarnassei, così ritenendo il nome di questi; ed in egual modo la regione si appella adesso ancora Pedaside. Si narra che quivi fossero otto città de' Lelegi con molti abitanti, e tali da tenere la dominazione di quella parte di Caria che da Mindo si stende ai Bargilii, ed anche una parte della Pisidia. Molti dipoi associandosi negli eserciti dei Cari, si dispersero per tutta quanta l' Ellade, e così sparve la loro nazione. Di quelle otto città Mausolo ne congiunse sei nella sola Alicarnasso, come racconta Callistene, e conservò soltanto Sinagela e Mindo.

Il seguito meglio si unisce al frammento che viene appresso.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Lin. 1. L' ediz. hanno soltanto πολις Πηδασος, ma lo spazio ammetterebbe qualche altro elemento, che non apparisce.

Lin. 2. In fine l'edizione vuole supplite le parole εστιν εν δε τῃ, ma lo spazio del codice richiederebbe qualche elemento di meno.

Lin. 7. L' ediz. ha και η νυν χωρα, altri και η χωρα νυν, o congetturano col Groskurd doversi aggiungere ετι avanti νυν. Meglio però pensarono il Kramer e con lui il Meineke di leggere και νυν η χωρα. E la

felice divinazione di codesti dotti, viene ora confermata dall'autorità del nostro palinsesto, che appunto legge così.

Lin. 10. Secondo l'edizione dovrebbesi leggere οκτω πολεις, ma nel codice tra le due parole apparisce qualche altra cosa come una lettera.

Lin. 11. L'ediz. ῳκισθαι e nel cod. ῳκησθαι come altri. Nell'edizione Aldina si legge ωκεισθαι.

Lin. 19 e 20. Secondo l'ediz. dovrebbesi leggere πολλην υστερον δ ἁμα τοις χαρσι στρατευομενοι; ma nel codice non apparendo la finale della parola πολλ ed immediatamente venendo la variante δ υστερον αμα, siamo indotti a credere, che la parola πολλ appartenga al periodo seguente, e debba leggersi πολλοι δ' υστερον ἁμα τοις χαρσι στρατευομενοι.

Lin. 29. L'ediz. scrive Αλικαρνασον e il nostro con altri codici Αλικαρνασσον.

Lin. 32. L'ediz. Συαγγελα, alcuni codici lessero συναγελα, συναγελας; ed anche συν αγελα, lo Tzsch: Σουαγελα, il Kramer lesse Συαγελα. Ora il nostro codice ci dà la lezione chiara ΣΥΝΑΓΕΛΑ, sulla quale meglio potranno far i loro commenti gli eruditi.

G. Cozza-Luzi

(Continua)

DI UN FRAMMENTO DI UNA VITA DI COSTANTINO

NEL CODICE GRECO 22 DELLA BIBLIOTECA ANGELICA

Nel 1895, esaminando una parte dei manoscritti greci della biblioteca Angelica in Roma per compilarne il catalogo, mi capitò innanzi nel cod. già segnato D. 3. 10, ora 22, e contenente alcune orazioni di s. Gregorio Nisseno [1], una Vita abbastanza estesa di Costantino Magno, la quale, per quanto almeno io ho potuto vedere, è ancora sconosciuta.

Codesta Vita, scritta, come quasi tutto il rimanente del codice [2], in bel minuscolo del secolo XI e con grande accuratezza ortografica, va dal f. 1 al 54 *recto*. Ogni pagina (cm. 23, 5×19) conta ventuna riga di scrittura, all'infuori dell'ultima che ne ha intiere soltanto undici. Nel margine esterno de' fogli si leggono succinti titoli, o rubriche, a piccole unciali d'oro, la cui mercè il lettore può facilmente ritrovare i diversi fatti narrati nell'opera che, secondo il solito, è scritta tutta quanta di seguito senza mai andare a capo. Essa è purtroppo mutila al principio e nel mezzo; al principio, dove si ha da ritenere perduto forse più d'un quaderno, desiderandosi al presente la storia di Costantino fino a tutta l'impresa contro Massenzio [3]; nel mezzo, o per meglio dire,

[1] *Index codicum graecorum bibliothecae Angelicae, digesserunt* G. Muccio P. Franchi de' Cavalieri, *praefatus est* Aen. Piccolomini (in *Studi italiani di filologia classica* vol. IV, Firenze 1896) p. 51. Il ms., come mi ha fatto notare il prof. Piccolomini, appartenne già alla biblioteca Sforza (v. Montfaucon *Bibliotheca bibliothecarum mss.* I 702 C 6 sqq.; cod. Vat. Ottobon. lat. 2355 [*Bibliothecae Sfortianae codices manuscripti*] f. 26v), donde in seguito passò in quella del card. Passionei.

[2] Dico quasi tutto, perchè 14 fogli cartacei furono suppliti nel sec. XVI. Cf. *Index* l. c.

[3] Giacchè il primo fatto che ora incontriamo nel codice, il quale comincia in tronco con le parole τῆς ὑπ' ἐκεῖνον ἀρχῆς καὶ τῶν Ῥωμαίων ἡ γερουσία, è dopo alcuni cenni sulle misteriose esortazioni al cristianesimo avute da Costantino, il suo ingresso trionfale in Roma: Ἐπεὶ γὰρ τοὺς πολεμίους κατὰ κράτος οὗτος ἐνίκησεν, καιρὸς δὲ ἦν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσιέναι, πάντων αὐτὸν σὺν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ στεφανηφορίαις καὶ χοροῖς ἀποδεχομένων, [f. 2] αὐτὸς οὐκ ἐπὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἔγνω χωρεῖν, ἀλλ' ἐπὶ τὸν ναὸν... Πέτρου καὶ Παύλου. — Assai curioso è il racconto d'una visione che l'imperatore avrebbe avuta, fra le altre, prima della sua conversione. Ἄνδρα τινὰ φωτοειδῆ καθ' ὕπνους [f. 1v] ὀφθῆναί φασιν αὐτῷ καὶ

dopo il f. 8, dove fra l'altro deve esser perito il racconto della persecuzione di Licinio contro i cristiani [1]. Malgrado queste due ampie lacune, io mi era proposto dapprima di mettere in luce per intiero il documento, insieme ad una vita di Costantino trascritta da due antichi codici dall' illustre prof. Ignazio Guidi e generosamente cedutami. Riflettendo poi meglio, mi sono risoluto a pubblicare della vita Angelica soltanto quei tratti che offrono maggiore interesse, dando però al tempo stesso particolareggiata notizia della composizione di tutta l'opera.

Nella parte superstite della sua compilazione il biografo narra l'ingresso solenne, come ho già accennato (v. la nota 3 alla pag. precedente), di Costantino in Roma (f. 1ᵛ), il battesimo ivi da lui ricevuto (f. 2ᵛ) e quello insieme di s. Elena e di Crispo (f. 3ᵛ), le nozze con Fausta (f. 8), la guerra contro Licinio e la uccisione di quest' ultimo in Tessalonica (f. 9) [2]. Si passa quindi a discorrere, più o meno brevemente, dell' eresia di Ario, del concilio di Nicea, di Acessio, di Eusebio di Nicomedia, di

ῥάβδῳ τοὺς αὐτοῦ μυκτῆρας ἠρέμα πως ὑποπλῆξαι, ὡς καὶ ῥύσιν ὑπὸ πληγῆς αἵματος γενέσθαι συμβῆναι· ὅπερ Κωνσταντῖνος χειρομάκτρῳ τινὶ τὸ καταρρεῦσαν ἀπομορξάμενος, τὸν τοῦ τιμίου σταυροῦ τύπον διὰ θαύματος ἔσχεν, τῷ χειρομάκτρῳ σημειωθέντα διὰ τοῦ αἵματος θεασάμενος. κατὰ μικρὸν γάρ, ὡς ἔοικεν, πρὸς τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἐπαναγόμενος Κωνσταντῖνος ἔμελλεν μὴ μόνον ὄψιν καὶ ἀκοήν, ἀλλὰ καὶ ὄσφρησιν καθαρθῆναι, μέλλουσαν ὀσφρανθῆναι τοῦ νοητοῦ πίστεως μύρου καὶ εὐωδίας ἀντιλαβέσθαι τῆς θείας χάριτος, ἥτις καὶ πρὸς τὰ καλά τε καὶ ὅσια τοῦτον ἐχειραγώγησεν. L'apparizione ricorda un poco l' ἄγγελος τῆς τιμωρίας di Erma (*Pastor* Sim. VI 2, 5 sqq.).

[1] Il f. 9 infatti principia... ναι πεποίηκεν. καὶ οὐ μόνον ταῦτ' ἔδρα Λικίννιος, ἀλλὰ καὶ εἰς ἔρωτα τῆς ἀρχῆς Κωνσταντίνου καταστὰς κτλ. — Che la Vita pervenutaci così monca nel cod. Angel. si conservi altrove nella sua integrità, è cosa di cui non dubito, ma sulla quale non posso dir nulla di preciso. Perchè, essendo il nostro cod. mutilo in principio e terminando con una delle solite formule βασιλεύοντος τοῦ κυρίου ἡμῶν etc., non mi è giovato nulla consultare i cataloghi a me accessibili delle diverse biblioteche di Europa. Solo chi frugando direttamente nei manoscritti abbia avuto la fortuna d' imbattersi nella Vita stessa, sarà in grado d' insegnarci se e dove essa si trovi.

[2] Il motivo che, secondo il nostro biografo, indusse Costantino a togliere di mezzo Licinio, concorda con quello dato da Socrate I 4 (Migne *P. G.* LXVII 40 C). Socrate non è però la fonte del passo in esame, nè di tutto il resto della diffusa narrazione relativa alle guerre fra Licinio e Costantino. Ecco il passo della Vita: ὁ μὲν οὖν Λικίννιος οὐδ' ἐν ἐσχάταις συμφοραῖς τὴν ἠρεμίαν παντάπασιν ἄγειν ὑπὸ τῆς δίκης ἐπιτρεπόμενος, ἀλλὰ αὖθις ὑποκινεῖν τι καὶ διατάττειν ἐπιχειρῶν καὶ κατάφωρος ἐπὶ τούτῳ γενό- | [f. 14]μενος, αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν τοῦ διαφθαρῆναι περιέστησεν ἀνάγκην, καὶ ἀπεσφάγη ἐν Θεσσαλονίκῃ. τοῦτο πέρας τῆς Λικιννίου ἀνοίας καὶ ἀγωγῆς. Cf. Zonar. XIII, 1 (III p. 175 Dindorf): ἄλλοι δὲ οὐδὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ αὐτόν φασι διατρίβοντα ἠρεμῆσαι, τυραννίδα δὲ μελετᾶν· καὶ τοῦτο γνόντα τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον στεῖλαι τοὺς αὐτὸν ἀναιρήσαντας. Il genere di supplizio accennato dal nostro autore ricorre nel *Chronicon Paschale* p. 524, 14 Dind.: Λικίνιος... τέλος σφαγείς. Zosimo parla di strangolamento ἀγχόνῃ τοῦ ζῆν αὐτὸν ἀφαιρεῖται (II 28; p. 94, 2-3 ed. Bonn.). Gli altri (Socrat. I 4; Zonar. *l. c.;* Hieron. *Chron.* ad a. 327; Eutrop. *Brev.* X 6, 1) dicono soltanto che Licinio venne *ucciso*.

Teognide di Nicea (f. 15). Segue la morte di Crispo e di Fausta (f. 23), la fondazione di Costantinopoli (f. 25^v), l'invenzione della Santa Croce (f. 38), la fondazione di Elenopoli (f. 39^v), la divisione delle provincie dell' impero fatta da Costantino fra i suoi figliuoli (f. 48), il richiamo di Ario ed il bando di s. Atanasio, la morte di s. Elena (f. 49^v), la soppressione di santuarj idolatrici sostituiti da chiese cristiane (f. 50), il richiamo di Eusebio (f. 51^v), il conciliabolo di Tiro (f. 52), la celebrazione delle *encenie* di Gerusalemme (f. 52^v), la morte di Costantino.

In tutta questa narrazione c' è poco d'originale anche quanto alla forma. Lo scrittore s' è più e più volte limitato ad inserire nella sua opera, trascrivendoli *ad litteram* o leggermente modificandoli, dei brani più o meno estesi d'opere altrui. Ma di un tal manco d'originalità, mi affretto a dirlo, non dobbiamo tanto dolerci, quanto si potrebbe esser tentati di fare a bella prima.

Frammenti di Socrate.

De' luoghi presi in prestito, alcuni appartengono alla Storia ecclesiastica di Socrate che, conforme all' uso brutto, ma antichissimo in Grecia, di non avere alcun rispetto per l'altrui proprietà intellettuale, non viene mai citato. Su questi passi, utili tutt'al più (giacchè sono pochi e brevi) per la critica del testo di quell' autore, non accade ora di fermarci; basterà enumerarli.

1. Cod. f. 15, 7-15^v, 18 (μετὰ Πέτρον — καὶ πόλεις) = Socr. I 5-6 (Migne *P G* LXVII 41 A - C 6);

2. Cod. f. 17^v, 1-11 (Πιστεύομεν — ἐκκλησία) = Socr. I 8 (M. ibid. 68);

3. Cod. f. 20^v-21^v, 11 (Περὶ μὲν — θὲς λοιπόν, ὦ 'Ακέσσιε, μεγίστην κλίμακα καὶ ἀνάβηθι μόνος εἰς οὐρανόν [1]) = Socr. I 10 (M. ibid. 100-101 B 1);

4. Cod. f. 38^v-39, 5 (Σὺν αὐτοῖς — ξύλον ἀνηύρετο [2]) = Socr. I 17 (M. ibid. 117 C 12 - 120 A ult.);

[1] È la famosa risposta di Costantino al capo de' novaziani, il quale sosteneva che gli apostati ed i caduti, per ottenere l'assoluzione, non dovevano confessarsi ai sacerdoti, ma ricorrere a Dio direttamente, come a colui che solo ha il diritto e la potestà di rimettere le colpe. Nella cronaca Angel. l' imperatore risponde men breve; poichè, oltre l'aggiunta di λοιπόν e di μεγίστην (aggettivo affatto insulso nel caso presente), dopo οὐρανόν egli ancora prosegue: ἡμεῖς γὰρ ἀνθρώποις ἱερεῦσι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐξομολογούμενοι, καὶ δι' αὐτῶν παρὰ θεοῦ λαβεῖν ἐντελῆ τὴν συγχώρησιν πεπιστεύκαμεν. Non vale la pena d'avvertire che questa spiegazione, punto necessaria, toglie in gran parte la loro forza alle secche e sdegnose parole di Costantino.

[2] Socr. εὕρηται.

5. Cod. f. 49^{v}, 15-51^{v}, 2 (πολλὰ — σβεσθεὶς [1]) = Socr. I 17. 18 (M. ibid. 121 A 5 - 124 C 6 [2]).

Frammenti di Filostorgio.

Altri de' luoghi usufruiti dal biografo derivano da una storia, della quale oggi non possediamo più che un'ecloga dettata da Fozio (ap. Migne *P. G.* LXV 459-638), alcuni *excerpta* presso Suida e de' frammenti ravvisati, non sono molti anni, dal ch. abb. P. E. Batiffol nel *Martyrium s. Artemii* (ap. M. CXV 1160-1212) [3]. Ognuno comprende che io accenno alla *Storia ecclesiastica* di Filostorgio.

Nel cap. 7 del libro I costui raccontava come Alessandro vescovo di Alessandria poco prima del concilio di Nicea erasi recato a Nicomedia per disporre Osio e gli altri vescovi colà raccolti, a sostenere la consunstanzialità del divin Verbo col Padre (τὸ ὁμοούσιον) ed in pari tempo ad espellere Ario dalla comunione della chiesa. Tale notizia che, come già vide il Godefroy [4], manca d'ogni verosimiglianza, ci era fin qui riferita dalla sola epitome foziana della storia di Filostorgio. Ma ecco che essa ora ritorna, ed in una forma più diffusa, nella Vita Angelica. Che la fonte di questa sia per l'appunto Filostorgio, del quale il nostro compilatore ha fatto uso anche altrove, ed una volta perfino citatolo, è cosa che non ammette dubbio. Che il relativo passo del Cappadoce si presenti più integro e meno rimaneggiato nel nuovo

[1] Socr. σβεσθῆναι.

[2] Il biografo omette però il passo ὑπὸ δὲ τοὺς — ἐσώζετο (Migne 121 C 5-15). Ai tratti enumerati nel testo e tolti di peso da Socrate, aggiungerò qui il racconto della morte di Costantino, che ne divaria solo leggermente: τελευτᾷ δὲ ὁ πανεύφημος Κωνσταντῖνος καὶ βασιλεὺς ὢν ἐτῶν ἑξήκοντα πέντε, εὐσεβῶς καὶ θεαρέστως βασιλεύσας ἔτη τριάκοντα δύο· καὶ καταλείψας τὴν ἐπίγειον βασιλείαν, τῆς οὐρανίου ἐπελάβετο. τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν λάρνακι χρυσῇ οἱ στρατιῶται ἐνθέντες, ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτὸν, θρηνοῦντες ὡς πατρὸς φιλοστόργου καὶ οὐ βασιλέως ἐξουσίας του στερηθέντες. καταλαβὼν δὲ Κωνστάντιος ὁ τῆς ἑώας βασιλεύς, καὶ βασιλικῶς κηδεύσας τὸν πατέρα, ἐφ' ὑψηλοῦ ἀπέθετο ἐν τῇ τῶν ἁγίων [f. 54] ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ, ἔνθα καὶ ἀπετέθη ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἑλένη· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ὁ μακάριος Κωνσταντῖνος ᾠκοδόμησεν ἐκείνην τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὸ ἀποθέσθαι ἐκεῖσε τοὺς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, ὅπως μὴ ἔσονται μακρὰν τῶν ἀποστολικῶν λειψάνων. ἐγένετο δὲ ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ τῇ εἰκάδι πρώτῃ τοῦ μαΐου μηνός, τῇ πρὸ δεκαμιᾶς καλανδῶν ἰουνίων, ἐν ὑπατείᾳ Φιλικιανοῦ καὶ Τατιανοῦ (Cf. Socr. I 40).

[3] Batiffol *Fragmente der Kirchengeschichte des Philostorgius*, in *Römische Quartalschrift* III (1889) pp. 252-289. Cf. *Die Textüberlieferung des Philostorgius*, in *Röm. Quart.* IV (1890) pp. 134-143. J. R. Asmus *Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des Philostorgios*, in *Byzantinische Zeitschrift* IV (1895) pp. 30-44.

[4] *Dissertationes in Philostorgium*, Genevae 1643, pp. 21-24. 495-96 *(Addenda)*. Cf. C. J. von Efele *Conciliengeschichte* I, Freiburg 1873, p. 281.

testo di quello che nel secco estratto di Fozio [1], sembrerebbe potersi arguire con sufficiente probabilità dal modo onde abbiamo veduto il biografo Angelico valersi ripetutamente della Storia di Socrate [2]. Ma per togliere ogni incertezza, converrebbe prima provare (cosa in verità non agevole) che Filostorgio fu la fonte diretta del biografo. Del resto, giudichi il lettore da sè. Io riporto per intiero il brano in discorso, e do anche, in nota, l'*excerptum* di Fozio [3].

Τοῦ τοίνυν Ἀρείου καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν [4] κύκλῳ διά τε Παλαιστίνης ἰόντων καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἄλλης Συρίας καὶ Κι-[f. 16]λικίας, καὶ τῶν ἐφεξῆς ἐθνῶν... [5] ὁπόσα προποδῶν ἦν σφισιν ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν καὶ τὸν βασιλέα πορευομένοις (τοῦτον γὰρ ἔσπευδον ἀφικόμενοι διδάξαι τε περὶ τῶν γενομένων τὰς περὶ τῶν ἐπισκόπων ψήφους τε καὶ μαρτυρίας ἐπενεγκάμενοι), τούτους οὖν αὐτῶν πάντας ἐπιπεριιέναι κύκλῳ προαιρουμένων καὶ διατριβῆς οὐκ ὀλίγης ἐκ τούτου περὶ τὴν πορείαν αὐτοῖς γινομένης, ὁ Ἀλέξανδρος ἄρας ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἔπλει τὴν ταχίστην ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν Νικομήδους, ἔνθα παραγενόμενος καὶ τοῖς περὶ τὸν Ὅσιον Κουδρούβης [6] εἰς λόγους καταστάς, πείθει τῆς αὐτοῦ συνεπίστασθαι γνώμης καὶ κυρῶσαι τὸ ὁμοούσιον, λόγοις δικαιοτάτοις αὐτοὺς ὑπαγόμενος. ἀνεδίδασκεν δὲ καὶ τὴν Ἀρείου βλασφημίαν τε καὶ κακόνοιαν, τοιαῦτα λέγων πρὸς ἅπαντας· « Δεινόν, ὦ φίλοι, δεινὸν καὶ μεγάλης φυλακῆς [f. 16v] ἄξιον τὴν γνώμην ἁπλῶς ἅπασαν ἀνεῖσθαι τοῖς πέλας, κἂν ἄλλως τινὲς τῶν ἐπιτηδειοτάτων εἶναι δοκῶσιν· αἱ γάρ τοι παρὰ τὴν ἀξίαν τιμαὶ τοὺς πολλοὺς οὐκ εἰς εὔνοιαν ἄρα τῶν τιμώντων ἐπάγονται, μᾶλλον ἢ πρὸς τὰ κατ᾽ αὐτῶν ἐγείρουσι θράσος. καὶ ταῦτα μὲν καίπερ ὄντα τοιαῦτα καὶ οἷα μὴ φέρειν, φέρειν ὅμως ἐγίνωσκον. τὸ γὰρ ἄκρως ὄντα πονηρὸν

[1] Fozio nella sua epitome non dà invero gran prova di accuratezza nè di fedeltà. V. Batiffol *Quaestiones philostorgianae,* Paris 1891, p. 43; Asmus *l. c.* p. 42. Cf. sotto p. 125 nota 3.

[2] Nello stesso preciso modo lo vedremo in seguito adoperare altri autori.

[3] Philostorg. *H. e.* I 7 (M. *P. G.* LXV 464): Ὅτι πρὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου οὗτος τὸν Ἀλεξανδρείας φησὶν Ἀλέξανδρον καταλαβόντα τὴν Νικομήδειαν καὶ Ὁσίῳ τε τῷ Κουδρούβης ἐντυχόντα καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ἐπισκόποις, συνοδικαῖς ψήφοις ἀνομολογῆσαι παρασκευάσαι ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸν Ἄρειον ἀποκηρύξασθαι. Se la narrazione Angel. segue fedelmente anche nella forma quella di Filostorgio, convien dire che Fozio buttasse giù il suo magrissimo sunto a memoria.

[4] ἀμφαυτὸν cod.

[5] Si desidera un participio, genitivo assoluto, di un verbo di moto, reggente l' ὁπόσα τῶν ἐθνῶν.

[6] Dopo Κουδρούβης cadde forse ἐπισκόποις.

Ἄρειον [1] ἔτι δοκεῖν ὑπολείπειν ἑαυτῷ τινα χώραν τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω κακίας οἰστὸν ἡγεῖσθαι παρεσκεύαζεν, ὡς ἂν μήπω γε αὐτῷ πρὸς ἅπαν τὸ οἰκεῖον ἄκρον τῆς πονηρίας ἀφικομένης. ἀλλ' οὔτι καταπροίξεται [2], ἴστω τοῦτό γε σαφῶς, οὐδὲ χαιρήσει ταῦτα κατ' ἐμοῦ θρασυνόμενος Ἄρειος· εἴσεται γὰρ ὅτι καὶ γέροντες ἔχουσι νεῦρον εἰς ἔκπραξιν δίκης. τοιγαροῦν ἐ κ κ ε κ η ρ ύ χ θ ω [3] πᾶσιν ἡμῖν καὶ κοινὸν ἀνάθεμα κείσθω καὶ ἀποτρόπαιον αὐτός τε [f. 17] Ἄρειος καὶ πάντες, καὶ ὅσους ὁ κοινὸς δαίμων συναπέστησεν τῆσδε τῆς ἱερᾶς ἐκκλησίας ἐξελασάμενος ».

Τῶν οὖν ἐπισκόπων τότε πρὸς πολλὰς διαμεριζομένων δόξας, ἔδοξε τῷ Κωνσταντίνῳ βασιλεῖ σύνοδον ἐν Νικαίᾳ πάντων τῶν ἐπισκόπων ποιῆσαι [4] καὶ τὸν πρὸς ἀλλήλους διαπληκτισμὸν καταπαῦσαι [5].

Il secondo frammento, brevissimo, accenna alle poesie composte da Ario durante l'esilio.

Ὁ δὲ Ἄρειος ἐξεληλυθὼς τοῦ εὐσεβεστάτου συλλόγου καὶ πανταχόθεν παρὰ τῶν ὀρθοδόξων ἀποκλειόμενος καὶ οὐκ ἔχων ὅπως ἔτι τοῖς πλήθεσιν ὁμιλοίη καὶ διδάσκοι [f. 23] περὶ τῶν προκειμένων, ἐπὶ τὸ γράφειν ἐχώρει ψαλμούς τέ τινας ὅπως ἠδύνατο σ υ ν τ ι θ ε ὶ ς καὶ ἄ σ μ α τ α ν α υ τ ι κ ά τ ε κ α ὶ ἐ π ι μ ύ λ ι α καὶ οἷοις οἱ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις οἵ [τε] [6] τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες εἰώθασιν χρῆσθαι [7].

Segue immediatamente la narrazione della tragica fine di Crispo e di Fausta, assai più ampia dell' *excerptum* di Fozio e

[1] ἄρειον cod. in rasura.

[2] κατὰ προΐξεται cod.

[3] Il cod. ἐκεκηρύχθω.

[4] Cf. Philostorg. I 8 (Migne *l. c.*): Μετ' οὐ πολὺν δὲ χρόνον (cioè dopo il preteso concilio di Nicomedia) καὶ τὴν ἐν Νικαίᾳ συστῆναι σύνοδον.

[5] Mi piace di riprodurre qui dalla Vita Angel. ancora una notizia, riguardante Eusebio di Nicomedia, Teognide e Maris, che non so se trovisi riferita da altri. Εὐσέβιος δὲ ὁ τῆς Νικομηδείας ἐπίσκοπος τῇ τῶν ἑτεροουσιαστῶν αἱρέσει πάνυ κατισχημένος, εἰς Χαλκηδόνα παραγενόμενος (dopo il concilio di Nicea) μετὰ καὶ Θεόγνιδος, κοινῇ συνῆλθον περὶ τῶν πρακτέων βουλεύσασθαι. οἳ καὶ συγγίνονται τῷ Μάριδι, καὶ οἱ τρεῖς ἤδη σὺν ἀλλήλοις ἔν τινι τῆς ἐκκλησίας παστάδι συγκαθεζόμενοι, λόγους ἐποιοῦντο περὶ τῶν προκειμένων, καὶ περὶ τῆς αὐτῶν κατεφλυνάφουν αἱρέσεως. τῆς οὖν γνώμης αὐτῶν μεριζομένης, ἐξαπιναίως σεισμός τε γίνεται μέγας περὶ αὐτοὺς "καὶ μόνον" (o queste parole si devono espungere, o è andato perduto ciò cui esse si riferivano), καὶ ζόφος ἐπέσχε βαθὺς περὶ τρίτην που τῆς ἡμέρας ὥραν, καὶ ἔκπληξις ἀμήχανος ἦν. [f. 22v] ἀλλ' οὐδὲ οὕτως συναίσθησιν οἱ τρισαλιτήριοι λαβεῖν ἠθέλησαν, οὐδὲ διανέστησαν· ὡς ἄρα τὸ θεῖον ἐφ' οἷς κακῶς καὶ ἀθέως μετεβουλεύοντο χαλεπαῖνον καὶ ἀπαρεσκόμενον τὴν ἄψυχον ἐμάστιξε γῆν.

[6] Il τε manca nel cod.

[7] Philostorg. II 2 (M. *ibid.* 465): Ὅτι τὸν Ἄρειον ἀποπηδήσαντα τῆς ἐκκλησίας φησὶν ἄ σ μ α τ ά τε ν α υ τ ι κ ὰ κ α ὶ ἐ π ι μ ύ λ ι α καὶ ὁδοιπορικὰ γράψαι, καὶ τοιαῦθ' ἕτερα σ υ ν τ ι θ έ ν τ α εἰς μελῳδίας ἐντεῖναι, ἃς ἐνόμιζεν ἑκάστοις ἁρμόζειν, διὰ τῆς ἐν ταῖς μελῳδίαις ἡδονῆς ἐκκλέπτων πρὸς τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν τοὺς ἀμαθεστέρους τῶν ἀνθρώπων.

dove, per l'unica volta, viene citata la fonte. Pubblico il frammento, che, a mio avviso, offre tutta l'apparenza d'essere stato trascritto alla lettera, insieme all'esordio premessovi dal biografo ed al racconto della fondazione di Costantinopoli, che deriva pur esso da Filostorgio, come provano, non foss'altro, le molte coincidenze verbali con il relativo luogo dell'ecloga foziana.

Κρίσπος δὲ ὁ πρεσβύτατος τῶν Κωνσταντίνου υἱῶν ἐκ τῆς Μαξεντίου γενόμενος αὐτῷ θυγατρὸς ὑποβασιλεύων τε τῷ [1] πατρὶ (τὴν γὰρ τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν), καὶ λαμπρὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἔργα ἀποδεικνύμενος, ὑπ' αὐτῷ [2] τῷ τῆς ὥρας ἄνθει, τῷ ἑξῆς ἐνιαυτῷ μετὰ τὴν γενομένην ἐν Νικαίᾳ σύνοδον, ἀθρόως εἰπεῖν, ἐτελεύτησεν. οἱ δὲ τῆς αἱρέσεως καὶ δυσσεβείας ἀνάμεστοι παρὰ τοῦ πατρὸς τὸ τοῦ βίου τέλος εὑρεῖν... [3], ὧν καὶ τοὺς λόγους, ὡς λίαν ὄντας ψευδεῖς, δίκαιον [f. 23v] ἦν τῷ ὄντι παραλιπεῖν· ἀλλ' ἐπεὶ πάσας τὰς τῶν πάλαι ψηφιζομένας δόξας ἀναγράφειν διὰ πάσης ἐθέμην σπουδῆς, καλὸν καὶ ταύτην [4] τῷ μετὰ χεῖρας λόγῳ συνθεῖναι, οὐχὶ πρὸς πίστωσιν [5] μᾶλλον, ὅσον πρὸς ἔλεγχον τῶν τὰ ψευδῆ λέγειν προαιρουμένων. φασὶν γὰρ τῷ Κρίσπῳ τὴν μητρυιὰν Φαύσταν τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου διὰ μανίας ἐρωτικῆς παρασχεῖν [6]. εἰς ἔρωτα γὰρ αὕτη τοῦ νέου πεσοῦσα καὶ ἤδη νικωμένη τῷ πάθει, πρῶτα μὲν ποικίλοις αὐτὸν ἐξεκώτιλλε λόγοις εἰς τὴν ὁμιλίαν ἐπαγομένη· ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἀποστρόφως τε παντάπασιν εἶχεν μηδὲ πρὸς μόνην καρτερῶν τὴν μνήμην, καὶ δῆλος ἦν οὐδαμῶς πεισθησόμενος, ἐνταῦθα ἤδη πυρπολουμένη τοῖς πόθοις ἡ γυνὴ καὶ οὐκ ἔχουσα ἥτις γένηται, πρὸς ἐπιβουλὴν ἐχώρει,

[1] τῶι cod., con lo ι ascritto, come spesso.

[2] ὑπαυτῶ cod.

[3] È caduto nel cod. un φασιν od un λέγουσιν.

[4] τ[αύτ]ην evanido.

[5] προσπί[σ]τωσιν cod,, con il primo σ in rasura; pare che l'amanuense avesse scritto προσπίπτωσιν.

[6] Philostorg. II 4. (M. *ibid.* 468): Ὅτι φησὶ τὸν Κωνσταντῖνον ἀνελεῖν τὸν ἴδιον παῖδα Κρίσπον διαβολαῖς τῆς μητρυιᾶς συναρπασθέντα· κἀκείνην δὲ πάλιν φωραθεῖσάν τινι τῶν κυρσώρων μοιχωμένην, τῇ τοῦ λουτροῦ ἀλέᾳ ἐναποπνιγῆναι προστάξαι. Cf. le narrazioni consimili in Zosimo II 29, 2 (p. 85 ed. Mendelssohn): Euagr. *H. e.* III 40 (M. *P. G.* LXXXVI 2, 2684 A-B; cf. 2685 A-B). Da quest'ultimo, che nega il fatto al pari di Sozom. I 5 (M. *P. G.* LXVII 869), deriva Niceph. XVI, 41; da Zosimo è trascritto l'articolo di Suida s. v. Κρίσπος (ed. Bernhardy II 1, 411 not.). Cf. anche Zonar. XIII 2 (vol. III p. 179 Dindorf), l'Anonimo ap. Banduri *Imperium orientale* I 5 pp. 60. 85 e il cenno in *Chron. Paschal.* p. 525, 18. S. Giovanni Crisostomo *homil. 15 in Philipp.* (M. *P. G.* LXII 295, 18 sqq.), alludendo, come non pare dubbio, a Costantino, cui però non nomina, dice, affatto diversamente da tutte le altre narrazioni, ch'egli la moglie sospetta d'adulterio γυμνὴν προσέδησεν ὄρεσι, καὶ θηρίοις ἐξέδωκεν.

τοῦ ποθουμένου τρέψασα τὸ φίλτρον εἰς μῖσος. τῷ γὰρ ἀνεκ- [f. 24] πράκτῳ τῆς ἐπιθυμίας ὀργιζομένη, θεραπείαν ἐποιεῖτο τοῦ πάθους τὴν τοῦ μὴ ποθουμένου σφαγήν, φόνῳ προθυμουμένη κορέσαι τὸν πόθον. καὶ πείθει δὲ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα κτεῖναι τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, τὴν ἑαυτῆς νόσον ἐκείνου ποιησαμένη καὶ παντοδαποὺς αὐτοῦ καὶ ψευδεῖς καταφορήσασα λόγους. ὁ δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἤκουσεν τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς φθαρεὶς [1] τὸν λογισμὸν τῇ ὀργῇ καὶ μηδὲν εἰς ἐξέτασιν ἀναβαλέσθαι τοῦ πράγματος ἐθελήσας, Θησεὺς γίνεται τῷ παιδί, καὶ ὅνπερ ἐκεῖνος τρόπον τῇ διαβολῇ τῆς Φαίδρας ἀνεῖλε τὸν Ἱππόλυτον τὸν ἐξ Ἱππολύτης αὐτῷ τῆς ἀμαζόνος γενόμενον, τοῦτον καὶ οὗτος τὸν τρόπον ἀπέσφαξεν τὸν Κρίσπον τῇ συκοφαντίᾳ τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ἐπιταραχθεὶς τὸ δικαστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ μηδὲ λόγου μηδενὸς αὐτῷ μεταδούς. ἀλλ᾽ οὐκ ἐφύπνωσεν ἡ δίκη [f. 24ᵛ] τῷ πάθει· περιῆλθεν γὰρ πρὸς τὴν μητρυὰν τιμωρία προσήκουσα. ἡ μὲν γὰρ εἰς ἐπιθυμίαν αὖθις τινὸς τῶν τοῦ βασιλέως προδρόμων, οὓς κύρσωρας εἰώθασιν οἱ Ῥωμαῖοι καλεῖν, ἀφικομένη καὶ ἁλοῦσα τῇ πράξει, διαφθείρεται πρὸς τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἐντειλαμένου τοῖς αὐτῆς εὐνούχοις ἐκ τάφανοῦς, ἐπειδὰν [2] εἰς βαλανεῖον ἀφίκηται, περὶ δὴ τὴν θεραπείαν αὐτῆς [3]..., καὶ ἀναινομένης ἔνδον πλείω διελκύσαι χρόνον, κατὰ διαδοχὴν ἀλλήλους διαναπαύοντας... [4] ἐς τ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ πνίγους λιποθυμήσειεν ἡ γυνή, κἄπειτ᾽ ἐξαγαγεῖν αὐτὴν ἤδη τὰς ἐσχάτας ἕλκουσαν ἀναπνοάς, κοπτομένους δῆθεν, ὡς οὐ κατ᾽ ἐπιβουλὴν [5] μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν τοῦ λουτροῦ περιπέτειαν ἐκλίποιτο ζῆν, ἵνα τό τε ἔργον ἐκπραχθείη τῆς τιμωρίας καὶ τὴν ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ δύσκλειαν ἀφανίσειεν ὁ [f. 25] τρόπος. ἡ μὲν οὖν τοῦτο τῆς περὶ τὸν νέον ἀδικίας ἐξήνεγκε τέλος. οὐκ οἶδα δὲ εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴρηκεν [6] Φιλοστόργιος ὁ φιλοψευδέστατος κατὰ Κωνσταντίνου τοῦ καλλινίκου καὶ εὐσεβοῦς, οὗπερ οὐκ ἔστιν ῥαδίως εἰπεῖν ὁπόσαι τοῦ σώματός τε καὶ τῆς ψυχῆς διέλαμπον ἀρεταί· ὁ γὰρ ἀνὴρ οὐ

[1] φθασθεὶς cod.

[2] ἐπειδ᾽ ἂν cod.

[3] È caduto un ἀποκλεῖσαι o simile.

[4] Si desidera un verbo, come φυλάξαι.

[5] κατεπιβουλὴν cod.

[6] Questa espressione così temperata non par che s'accordi troppo bene con la sicurezza onde il biografo ha dichiarato, sul principio, falsa e bugiarda la narrazione filostorgiana della morte di Crispo e di Fausta. S'avrà in ciò da ravvisare un indizio che il compilatore Angel. non attinse direttamente da Filostorgio, ma da un terzo? Egli avrebbe trascritto dalla fonte, oltre la narrazione filostorgiana, eziandio le parole di dubbio sulla sua veridicità.

μόνον τὴν ἐκ τῶν πολεμικῶν ἔργων δόξαν εἶχεν, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ψυχῆς ἐκοσμεῖτο καλῶν.

Περὶ κτίσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οὗτος ὁ Κωνσταντῖνος ἤδη πέμπτου [1] καὶ εἰκοστοῦ τῆς αὑτοῦ βασιλείας ἐπιβὰς ἔτους, ὑπατευόντων ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν Γαλλικανοῦ καὶ Συμμάχου, πόλιν ἠβουλήθη κτίσασθαι μεγάλην, μνημεῖον τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας καὶ δόξης τοῖς ἐπιγινομένοις. κτίζειν οὖν τούτῳ βουλομένῳ ἐν πεδίῳ τῷ πρὸ τοῦ Ἠλίου, ὑπὲρ τοῦ Αἴαντος τάφον, οὗ δή φασι τὸν εὔσταθμον ἐσχηκέναι τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατεύσαντας, θεὸς κατ' ὄναρ [f. 25ᵛ] ἐπιστὰς τῷ βασιλεῖ ἐκέλευσεν ἐν τῷ Βυζαντίῳ κτίσαι τὴν νῦν καλουμένην Κωνσταντινούπολιν. τὴν τοίνυν Θράκην Κωνσταντῖνος καταλαβὼν εἰς τὰ μάλιστα δὴ τότε εὐθηνουμένην, καὶ τὸ Βυζάντιον καταμαθὼν ὡς ἄριστα γῆς [2] καὶ θαλάττης ἔχοι, ἱδρύθη δὴ [3] ἐνταῦθα, καὶ τὸν αὐχένα τῆς χερρονήσου διαλαβὼν (χερρόνησος γάρ ἐστι τὸ χωρίον), ἐτείχιζεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν, ἐντὸς τά τε προάστεια καὶ τοὺς πλησίον λόφους ποιούμενος, ὡς [τῆς] [4] κτιζομένης πόλεως διὰ πλάτους περιβολῆς [5] μοῖραν εἶναι μικρὰν τὴν ἀρχαίαν πόλιν· ἔνθα γὰρ νῦν ὁ πορφυροῦς καὶ μέγας ἐστὶ κίων ἑστὼς ὁ τὸν αὐτοῦ κολοττὸν φέρων, ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἐπί τε ἑκατέραν θάλατταν καὶ τὴν μεσόγειον ἁπλούμενον... [6] τῆς ἑαυτοῦ παλάμης καὶ δυνάμεως ἐξήνυσεν ἔργον. ἀκήκοα | [f. 26] δὲ ἔγωγε καὶ τοῦτο τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀξιολόγων διηγουμένων, ὡς ὁ Κωνσταντῖνος, ὁπηνίκα [7] τὰς πύλας ὁ ρ ι ο ύ μ ε ν ο ς τοῦ

[1] Malamente Fozio legge ὀγδόου, invece di πέμπτου. Cf. *Chronicon Paschale* p. 529, 11 Bonn. (Mommsen *Consularia constantinopolitana* [in *Monum. Germaniae hist. Auct. antiquiss. IX 1*] p. 235). Il testo Angel. prova che l'errore non risale fino a Filostorgio, ma deriva o dall'incuria di Fozio, o da quella degli amanuensi.

[2] Dopo γῆς ritengo caduto un τε.

[3] δὲ cod.

[4] Manca questo τῆς nel cod.

[5] περιβολὴν cod.

[6] Sembra caduto un participio, quale p. es. περιτειχίσας.

[7] Philostorg. II 9 (M. *ibid.* 472): Ὅτι Κωνσταντῖνόν φησιν ὀγδόῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὸ Βυζάντιον εἰς Κωνσταντίνου πόλιν μετασκευάσαι, καὶ τὸν π ε ρ ί β ο λ ο ν ὁ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ν, βάδην τε περιιέναι, τ ὸ δ ό ρ υ τ ῇ χ ε ι ρ ὶ φ έ ρ ο ν τ α. ἐπεὶ δὲ τοῖς ἑπομένοις ἐδόκει μεῖζον ἢ προσῆκε τὸ μέτρον ἐκτείνειν, προσελθεῖν τε αὐτῷ τινα καὶ διαπυνθάνεσθαι· « Ἕ ω ς π ο ῦ, δ έ σ π ο τ α; » τὸν δὲ ἀ π ο κ ρ ι ν ά μ ε ν ο ν δ ι α ρ ρ ή δ η ν φ ά ν α ι· « Ἕ ω ς ἂ ν ὁ ἔ μ π ρ ο σ θ έ ν μ ο υ σ τ ῇ », ἐπίδηλον ποιοῦντα ὡς δύναμις αὐτοῦ τις οὐρανία προηγεῖτο τοῦ πραττομένου διδάσκαλος. ἱδρυσάμενον δὲ τὴν πόλιν ἅ λ μ α Ῥ ώ μ η ὀνομάσαι, ὃ δηλοῖ τῇ Ῥωμαΐδι γλώττῃ τ ὴ ν ἔ ν δ ο ξ ο ν· κ α ὶ β ο υ λ ή ν τ ε σ ύ γ κ λ η τ ο ν τάξασθαι, καὶ σ ι τ η ρ ε σ ί ο υ δ α π ά ν η ν αὐταρκεστάτην διανεῖ-

τείχους ἡγεῖτο τῶν ἑπομένων ἀφ' οὗ *μέτρου* [1] τὸν περίβολον ἔδει τὴν ἐργασίαν λαβεῖν, ᾔει τὸ πρόσω βάδην [2] τε χωρῶν καὶ τὸ δόρυ τῇ χειρὶ φέρων. ὡς δὲ πρῶτον ὑπερβὰς λόφον ἐπὶ δεύτερον ᾔει, καὶ τοῦτον ὑπερελθὼν ἔτι τὸ πρόσω προύβαινε μείζω μῆκος διαμετρούμενος ἢ τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἐφαίνετο μετρίως ἔχειν, προσελθών [τις] [3] ἀπὸ τῶν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν ἀγόντων ἤρετο· « Ἕως ποῦ, δέσποτα; » ὁ δὲ διαῤῥήδην ἀποκρινάμενος, « Ἕως ἄν, » ἔφη, « ὁ ἔμπροσθέν μου στῇ », ὡς γενέσθαι σαφὲς ὅτι ἀγγέλων τις ἐῴκει προπορεύεσθαι τὰ μέτρα παραδώσων, ὡς πάνυ γε δὴ θεῷ κεχαρισμένως τῆς πόλεως ταύτης οἰκιζομένης, οὐκ ἔλαττον ἢ [4] τὸ πάλαι τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ γὰρ καὶ ἔμελλε [f. 26ᵛ] κἀνταῦθα κοινὸν συστήσεσθαι πρυτανεῖον εὐσεβείας. ἕως γοῦν [5] ὅποι τὸ φαινόμενον εἶδος χωροῦν, ἔπειτα ἔστη καὶ διαλυθὲν ἦν ἀφανές [6], ἐκεῖ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος παραγενόμενος τὸ δόρυ τε ἐπήξατο καὶ ἔφη διαῤῥήδην· « Ἕως ἐνταῦθα. » ἔνθα καὶ νῦν εἰσιν αἱ μεγάλαι πύλαι τῆς πόλεως. τὴν δὲ πόλιν κτίσας ἔνδοξον αὐτὴν ἐκάλεσε Ῥώμην (οὕτω κατὰ τὴν τῶν Ἰταλῶν γλῶτταν· ἄλμα Ῥώμα) [7] τὴν προσηγορίαν αὐτῇ θέμενος. καὶ βουλήν τε ἐν αὐτῇ σύγκλητον ἱδρύσατο, καὶ σιτηρεσίου δαπάνην πολυτελεστάτην τοῖς οἰκήτορσι κατένειμε, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας κατεστήσατο κόσμον, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ. ἀλλ' οὕτω μὲν ἡ Κωνσταντινούπολις κοσμίως ἐναπετελέσθη μετὰ δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων [8] ἀπὸ τῆς Αὐγούστου Καίσαρος μοναρχίας ἐνιαυτῶν κτλ.

Il quinto frammento sarà riportato più sotto. Ora procediamo nell'esame della composizione della vita. Oltre il racconto stret-

μαι τοῖς οἰκήτορσι, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας πολυτελῶς κόσμον καταστήσασθαι, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ.

[1] μέτρου sembra di certo una glossa errata.

[2] προσωβάδην cod.

[3] Manca τις nel cod.

[4] ἦν cod.

[5] γ' οὖν cod.

[6] ἀφανεὶς cod.

[7] Non *alma Roma*, ma *altera Roma* fu chiamata Costantinopoli (cf. p. es. Socr. I 16, ap. Migne *P. G.* LXVII 116 C: χρηματίζειν δευτέραν Ῥώμην). Lo sbaglio commesso da Filostorgio fu segnalato già dal Godefroy *Dissertationes in Philostorgium* p. 68 sq.

[8] Di μετά temporale col genitivo non mancano esempj nella bassa grecità. V. *Chron. Paschal.* p. 685, 8 ed. Bonn.: μετὰ τῆς ὑπατείας Βασιλείου. Ioh. Malal. p. 187, 14 Bonn.: μετὰ δὲ τοῦ διοικῆσαι τοὺς ὑπάτους. Cf. pp. 562, 15; 584, 10. Tzetzes in Cram. *An.* III p. 365, 29: μετὰ πεντηκοσίων ἐτῶν.

tamente riguardante il regno di Costantino e da noi dianzi riferito per sommi capi, leggonsi nel codice Angel. tre digressioni, la cui lunghezza, in realtà sproporzionata al resto della narrazione, ed il cui forzato legamento con la medesima potrebbero indurre ad attribuirle alla mano di un antico interpolatore. Ma trattandosi di un'opera d'età tarda e di pura compilazione, non mi sembra per nulla necessario ricorrere ad una ipotesi per sè stessa poco probabile e naturale. Del resto chiunque sia quegli cui dobbiamo le tre digressioni, sta il fatto ch'egli non ci mise altro di suo che la fatica di trascriverle.

Frammenti di una Vita di s. Silvestro.

Dopo riferito il battesimo di Costantino per le mani di s. Silvestro, senza omettere (s'intende bene) il particolare della lebbra e della guarigione istantanea, e dopo accennato ancora in due parole il battesimo di s. Elena e di Crispo, si continua al f. 3v: ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως· ὁ δὲ θαυμασίων θεὸς οὐ διέλιπεν διὰ Σιλβέστρου τελεῖν τὰ παράδοξα. E fino al 7v non si fa che raccontare codesti παράδοξα. Essi sono quelli stessi riportati così nella *Vita s. Silvestri* edita dal Combefis, come pure altrove, cioè dire il dragone del Capitolio domato dal pontefice [1] ed il toro risuscitato dal medesimo, in seguito ad una disputa con i Giudei [2]. L'esposizione di questi prodigj favolosi non offre quasi nulla di particolare nel nostro codice. Basterà rilevare due o tre divergenze di dettaglio dalle altre narrazioni a me note. Quelli che costringono il papa a discendere nella caverna del mostro non sono, secondo il codice, i gentili, ma i Romani in genere, i quali vogliono essere liberati dalla orrenda infestazione [3]. Il toro risu-

[1] Intorno al probabile fondamento storico di questa leggenda (ora però negato dal Duchesne in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome* XVII, 1897, p. 50 sqq.) v. il bell'articolo del p. H. Grisar in *Civiltà cattolica* ser. XVI vol. 6 (1896) p. 474 sqq. - La *Vita* del Combefis (*Illustrium Christi martyrum lecti triumphi,* Parisiis 1660, p. 269) dice, corrispondentemente al testo latino originale (v. Duchesne *l. c.*), che il dragone stava ἐν τῷ Ταρπηΐῳ ὄρει, ἔνθα τὸ Καπιτώλιον ἵδρυται: le altre narrazioni greche hanno semplicemente ἐν τῷ Καπετωλίῳ, o Καπιτωλίῳ (Georgius Hamartolus *Chronicon* ap. Migne *P. G.* CX 585 A; 595 C. Cedren. *Historiar. compend.* ibid. CXXI 520 C). Il principio della narrazione di Giorgio risponde pressochè alla lettera con quella del cod. Angel.

[2] La disputa, oltre che nel Combefis, ricorre in Georg. Hamart. (M. CX 596 sqq.). Cedren. (ibid. CXXI 521 sqq.), Zonar. XII 2 (vol. III p. 177 sq. Dindorf.), Niceph. VII 36 (M. *P. G.* CXLV 1289) ed in una vita di Costantino edita sul cod. Marc. CLXVIII da Θεόφιλος Ἰωάννου. al c. 27 sqq. (Μνημεῖα ἁγιολογικὰ κτλ., Venezia 1884, p. 190 sqq.).

[3] Esser liberati, secondo l'attuale lezione del cod., mercè l'uccisione del drago: ἠνάγκασαν κατελθεῖν καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ ὀνόματι τὸν δράκοντα καθελεῖν. Ma ho qualche so-

scitato poi, non se ne torna innocuo e tranquillo in campagna, ma va a rifugiarsi di corsa ἐπί τινος ἱεροῦ προπυλαίου, rammentando il detto profetico d'Isaia I 3: ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον κτέ. I Giudei, infine, che nella *Vita* e nelle altre narrazioni si prostrano pentiti ai piedi di s. Silvestro, domandando con istanza il battesimo [1], rimangono, secondo la narrazione Angel., duri ed increduli: ὁ δὲ τῶν Ἰουδαίων λαός... οὐκ ἴσχυσε κατιδεῖν τὸ φῶς μέγα τῆς ἐπιγνώσεως, ἀλλ' αἰσχυνθεὶς ἔμεινεν ἀπειθής, τὴν πρὸς τὰ κρείττονα μεταβολὴν μὴ δεξάμενος. Merita d'essere riferita la chiusa: οὓς ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς ἐνδίκως τιμωρίας ὑποβαλεῖν, παρὰ τῶν εὐσεβῶν δυσωπούμενος, οὐκ ἠβουλήθη, ἄξιον κρίνας τοὺς βουλομένους προσιέναι τῇ πίστει μὴ ἐξ ἀνάγκης καὶ βίας, ἀλλ' ἐκ προαιρέσεως καὶ αὐτεξουσίου βουλήματος, ὃ καὶ ἄμεινον· τὸ γὰρ ἐκ βίας δόγμα τινὶ προσγινόμενον ἔστιν [2] ὅτε καὶ μεθιστάμενον, τὸ δ' ἐκ προαιρέσεως, οὐδὲ μετὰ βίας μεταβαλλόμενον, ἀλλὰ μόνιμόν τε καὶ διαρκὲς καὶ μὴ τὸ παράπαν ὅλως μετατιθέμενον.

Frammenti di Esichio Milesio.

Alla seconda digressione dà appiglio il racconto della fondazione di Costantinopoli. Il buon compilatore non istima un fuor d'opera riprodurre per disteso il frammento dei *Cronici* di Esichio Milesio [3], riguardante la storia primitiva di Bizanzio (Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως). Pochissime mancanze vi si notano; due sole

spetto che tal lezione riposi sopra una correzione posteriore meramente congetturale, e che il testo in origine parlasse soltanto di rinchiudere o rendere innocuo il mostro, come narra la *Vita s. Silvestri*. Non è l'uccisione in sè che mi muove a così dubitare (anche altrove si racconta che il drago venne ucciso: v. *e. g.* Georg. Hamart. ap. Migne CX 585 A; Cedren. *ibid.* CXXI 520 D); ma sì bene ciò che segue a καθελεῖν, vale a dire: ὁ καὶ ποιήσας (sc. Σίλβεστρος), οὐκέτι Ῥωμαίοις λοιπὸν βλάβη τις διὰ τοῦ δράκοντος ὤφθη. Il notare: « poichè Silvestro ebbe ciò fatto, ossia ammazzato il drago, questo non recò più danno ai Romani » mi sembra, più che superfluo, quasi ridicolo. Oltre di ciò nella narrazione di Giorgio, che dal principio si conosce derivare dalla stessa fonte della narrazione Angel. (cf. la nota 1 alla pagina precedente), è detto solo che il mostro rinchiuso οὐκέτι ἐξῆλθεν (M. CX 595 A). Nel nostro codice dall'altro canto il καθελεῖν apparisce manifestamente corretto da un originario κατελθεῖν, dovuto, con ogni probabilità, all'essere un amanuense tornato con l'occhio, nel trascrivere, al κατελθεῖν ch'è poco innanzi.

[1] Domandano il battesimo in Giorgio, Cedreno, Zonara e nella vita edita da Θεόφιλος Ἰωάννου (M. CX 604 C; CXXI 540 A 5-6; *Annal.* XIII 2 [III p. 178 Dindorf]; Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 194); nella Vita del Combefis ed in Niceforo VII 36 (M. CXLV 1289 C) si convertono, ma non chiedono il battesimo espressamente.

[2] Forse dinanzi ad ἔστιν è caduto un altro ἐστιν.

[3] Esso venne staccato dall'opera d'Esichio (lib. VI) e pubblicato separatamente già in antico. Cf. Müller *F. H. G.* IV p. 144[b] sq.; Krumbacher *Geschichte der byzantinischen Litteratur* [2] (München 1897) p. 323.

d'una certa estensione; ed in compenso v'occorrono tre passi che fanno difetto nell'unico codice su cui il detto frammento fu edito [1].

[1] Da G. Dousa (Heidelberg 1596), dal Meursio (Lion 1613), da C. Orelli (Leipzig 1820), dal Müller nei *F. H. G.* vol. IV. Trattandosi d'un testo di cui fin qui era conosciuto, od almeno adoperato, un solo ms. (il Palat. 398, nuovamente collazionato, dopo il Bast *Ep. crit. ad Boissonadium* [cf. H. Stevenson sen. *Codd. mss. Pal. gr. bibl. Vat.* p. 254], da R. Hercher in *Philol.* XVIII, 1853, p. 720), gioverà dare la intiera collazione del cod. Angel. con la ediz. del Müller.

Om. n. 1. p. 147, 6 sq. ἄξιον δὲ καὶ τὰ ταύτης τῆς βασιλίδος πάτρια προσειπεῖν. ὅπως τε ἐξ ἀρχῆς αὕτη γέγονε 7 τίνων + ἄνωθεν 8 ἐπωκίσθη 9 ἀναλαβόμενοι τὴν ὑπόθεσιν 11 om. οὕτως om. 12-13 14 πολιὴν λάπτουσι] διέριν μάρπτουσι (cf. Codin. *De origin.* p. 5, 2 Bonn.) 15 ἐς αὐτόν] τὸν αὐτὸν 20 τῆι θαλάττηι 21 ἐξιλάσκοντο 22 om. τι 23 μετέθηκε om. τοῦ 25 ἐκεῖνο] ἐκει (sic) 26 μεγαρέας 27 νήσου 29 μυθεύουσιν 31 ἀναπλάττουσιν om. nn. 6-9.

p. 148, 26 ὡς οὖν] ὃς 27 ὁ νέος προέβαινε καὶ] προβὰς 28 ὄρεσιν. καὶ πρός τε τοὺς 32 ἐπὶ τῇ τοῦ θηρὸς ἄγρα ἆθλον 36 ἀετὸς] ἄστος 38 om. ἀποπτὰς ἔστη 38-39 om. καλουμένης 40-41 κλυταιμνήστρης 42 τῆς Ἰφιγενείας] ἰφιγενείης 43 κατέλειπεν] τοὔνομα τοῦτο κατέλιπεν 46 δὲ καὶ Ἀπ., ὥς φασι] τε καὶ ἀπόλλωνος φασὶ.

p. 149, 5 ἕτερος] ἄτερος 5-6 μετελάμβανε] μετεδίδου 6 τῷ] τοῦ (sic) παρέπεμπεν 8 παραλείψομεν] παραλείπωμεν 9 om. τοῖς 10 λέγουσι] λόγος ἦν 13 νεών] ναόν ὅτι καὶ Τύχαιον] ὅπερ καὶ τυχαῖον 14 τετίμηται 15 τοῦ + θείου 16 τὸν + νοῦν 17 τῶν διοσκόρων om. τέ φημι 19 ἐν ᾗ] ἐν ᾧ παθῶν + ὥς φασι 20 στρατηγίου + τοὺς 22 om. νῦν τὸ 26-27 Ἀρτέμιδος δὲ καὶ Ἀθηνᾶς] ἀρτέμιδός τε 28 Ἐπεὶ δὲ] ἐπειδή· πρὸς τὴν αὐτοῦ] εἰς τὴν αὐτοῦ 29 ἐχθρὴν + δὲ 30 om. καὶ αἷμον 33 om. Ὁ δὲ 37 ἤλαυνεν Ὀδρύσης] ὁ δὲ δρύσης.

p. 150, 1-2 ἡ θαυμ. Φιδάλεια] θαυμ. φιδαλία 3 χειρὶ χρησ. 5 om. τοὺς 7 ἐμφανεῖσα] ἐπιφανεῖσα καὶ] ἡ 10 τὴν] τήνδε τὴν 11 om. ὡς αὐτῆς] αὐτῆι 13 om. δὲ 19 Δίνεως] δειναῖος 22 δὲ] δ' 24 γενομένου πολέμου ὡς δὲ ἄλλοι] ἄλλοι δὲ 27 Ὡς — Δίνεως] ὡς δὲ πλείοσι ναυσὶν ὁ δειναῖος 28 ἧκεν 28-29 om. μὴ δυνηθεὶς — Βύζαντος 32 ὠνόμασε] ὠνόμασεν 34 ἀπωσάμενος + δεύτερος 38 om. ὀρνίθων 38-39 συνεργήσαντος ὥς φασίν 40 θανάτων] θανάτου 41 om. αὐτοῖς.

p. 151, 4 αντιπροσώπως ἀλλήλους ὁρῶντες (sic) 6 om. τῇ πόλει 8 Ἐπὶ δὲ] ἐπεὶ δὲ Δίνεω] δειναίου 11 om. ὁ 12-13 παντοίοις πολεμικοῖς μηχανήμασι] πολεμικαῖς μηχαναῖς 14 ἐξεῖλε νυκτὸς] ἐξεῖλεν ῥαδίως νυκτὸς 17 κύνας dopo ἀναστήσαντα (sic) 18 μέρεσιν] τόποις 21 ἀναλαλαβόντες 22-23 ἀνυφάν..τες 23-24 τὸ τεῖχος τυμβοσύνην 25 αὖθις τε 32 κατέλαβεν 34 πρὸς ὁρμίσας 35 ἐλάμβανεν 38 σύνθετον] συνθεὶς 38-39 συγκειμένη λίθου 40 ἥτις διὰ] ὅπερ καὶ διὰ.

p. 152, 1-2 om. οἱ στίχοι 6 Φάρον] πάρον ἧδε δ'] ἃ δὲ 8 τῇδε Φιλιππείων] τῇ δὲ φιλιππίων 9 οὔνομα δ' ἦεν ἐμοὶ τότε] δὲ καλεῦμ' ἂν ἐγὼ ποτὲ Χάρητος] χάρητ' 10 εὐνέτης ἀφοτέραις 14 Μηλίῳ] μιλίωι 15 τραφέντων 16 πρῶτον] πρῶτα 17 πόντον πρὸς ἀγορευόμενον 18 Ἐφεσιάτῃ] ἐφεσάτη 19 πειρασθέντες Βυζαντίου] βυζαντίων 20 ἐπήκουσαν 21 πολιὴν] διέριν θάλατταν 22 ἔνθα ἐς] τὸν 24-25 καὶ στρατηγός τε τοῦ πάντα ἀποδειχθεὶς 26 μετερύθμισεν 26-27 περὶ τῶν] περιών 27-28 καθιστάμενος 28 om. il primo τε 29 ἀπέδειξεν] ἀνέδειξεν 31 ἐπεκόσμησε] διεκόσμει 31-32 Προποντίδος] ποντικῆς 32-33 δώδεκα] δεκαδύο 33 καθιέρωσεν 34 τῷ] τοῦ 39 ἀνέθηκεν 40 φιδαλίαν 41 κίονι] ἐν ἑνὶ 42-43 om. καὶ δημοκρατ.

p. 153, 1 ἐπιστατείᾳ] ἐπικρατείᾳ 2 ὑπερεβάλετο] ὑπερεβάλλετο 3 om. οἱ 5 Σεβήρου] σευήρου 6 Νίγρου] νίγερος προτιμήσαντος 8 om. παρ' αὐτοῦ 11 Ἡρακλεώταις] ἡρακλειώταις 11-12 Σεβήρου] σευήρου 14 καλούμενον ἄλσος 15 αὐτῶν 16 ἐγείραντα τούτῳ] αὐτῷ 22-23 σευῆρος 23 Ἀντωνινία] ἀντωνίνου 27 ἐκλήθη] ἐπεκλήθη 30 πόρρωθέν τε.

p. 154, 1 Τρωαδησίους] τρωαδισίους 3 προκειμένων 3-4 ἐπιδείξαντος] ἀποδείξαντα 7 ὑπεδέχοντο] ὑποδέχονται 8 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ ἑλένης 13 τούτῳ + τῷ χρόνῳ om. Κωνσταντίου διαδεξαμένου 15 δὲ + καὶ 19 Σινάτα] σενάτω ὀνομάσας + ἐν οἷς καὶ δωδωναίου διὸς ἀνέστησεν ἄγαλμα. καὶ δύο τῆς παλλάδος ἱδρύματα (cf. Codin. p. 16, 2-3 Bonn.) 23 εἰκοστῷ πέμπτῳ εἰκάδι ἑβδόμη 25 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 29 διαδοχῆς + θεοῦ χάριτι καὶ συνεργίᾳ.

Il primo segue alle parole ἐπὶ τὸν ἐπώνυμον αὐτοῦ λόφον (Müller IV 149, 4 *ab imo*) e suona:

[f. 29v] οὗτος οὖν ὁ Αἶμος [1] πολεμήσειν μέλλων τὸν Βύζαντα, χρησμοὺς ᾐτεῖτο παρ' Ἀπόλλωνος [2] καὶ τοιούτους ἐλάμβανεν·

Οὔ σέ γε Φοῖβος ἄνωγεν ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι,
κείνου γὰρ θεὸς αὐτὸς ἑὴν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
ὃν πάσα [3] γῆ τρομέει καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν [4].

Καὶ ταῦτα μὲν τῷ Αἵμῳ ὁ χρησμὸς προηγόρευσεν· ἐγὼ δὲ τὴν ἄνωθεν περὶ τὸ Βυζάντιον τοῦ θεοῦ θαυμάζω πρόνοιαν, ὅπως ἀεὶ σύνηθες τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ, διὰ τὴν πρόγνωσιν ἣν ἔχει, προλαμβάνειν ἀεὶ ταῖς εὐεργεσίαις τοὺς περὶ αὐτὸν εὐσεβεῖν μέλλοντας, ὡς καὶ τοὺς χρησμοὺς εἰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων, ἀλλ' ὅμως τῷ Βυζαντίῳ λυσιτελήσειν μέλλοντας ἀναδίδοσθαι [5].

L'omissione nel cod. Palatino si potrebbe ascrivere all'essere un copista sorvolato con l'occhio dall' οὗτος οὖν all' ὁ μὲν οὖν, con cui ha principio il periodo susseguente. Il secondo tratto inedito sta fra le parole προλάμποντα τοῖς πολίταις ed Ἐπὶ δὲ τούτοις (Müller 154, 18):

Τούτου δὲ τοῦ κίονος τοῖς θεμελίοις τε καὶ προσβάσεσι καὶ ξύλα τίμια [6] καὶ ἁγίων λείψανα καὶ ὅσοι τοὺς τῆς εὐλογίας ἄρτους [7] ἔφερον κόφινοι [8] καὶ οἱ τῶν ληστῶν δύο σταυροὶ καὶ τὸ τοῦ ἁγίου μύρου

[1] αἶμος cod.

[2] παραπόλλωνος cod.

[3] Il primo α di πάσα è fatto breve. Cf. per un'eguale licenza, che occorre soltanto in epoca tarda, Gregor. Nazianz. in *Anth. Pal.* VIII 95. 109 (ed. Dübner I 526. 528): ἄγρα φέροντα πάσης, Καισάριε σοφίης. ταῦτα πάσιν ζώοις ἐπιτέλλομαι· οὐ θέμις ἐστίν.

[4] Le finali di questi tre versi sono prese da Omero (v. II 111; Ω 374; Ο 56).

[5] Il Krumbacher (*Geschichte d. byzantin. Litteratur.*[2] p. 323) dà, e credo a ragione, per indubitato, il cristianesimo di Esichio (cf. p. 325, dove si cita la letteratura relativa alla questione dibattuta in proposito fin dal secolo scorso). Il nuovo frammento qui sopra pubblicato, che in realtà si direbbe scritto da un gentile, serve però almeno a spiegare, insieme alla ragione addotta da Suida s. v. Ἡσύχιος, come si formasse la leggenda che l'Illustrios fosse pagano, o per dirla con le parole dello stesso Suida, τῆς Ἑλληνικῆς ματαιότητος ἀνάπλεως.

[6] Cf. Socr. I 17 (M. LXVII 120 B): ὅπερ (sc. σταυροῦ μέρος) δεξάμενος... τῷ ἑαυτοῦ ἀνδριάντι κατέκρυψεν, ὃς ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ καὶ μεγάλου κίονος ἵδρυται. – Per le croci dei due ladri, di cui poco appresso, v. Anon. ap. Bonduri *Imp. or.* I 5 p. 13.

[7] Espressione adoperata già da Origene *Comment. in Matth.* X 25 (M. *P. G.* XIII 902 D.)

[8] Cf. Georg. Hamart. (M. CX 608 A): εἶτα θέμενος (sc. Κωνσταντῖνος) εἰς τὰ θεμέλια τοὺς ιβ' κοφίνους, οὓς ὁ Χριστὸς ηὐλόγησε, καὶ ξύλα τίμια καὶ ἅγια λείψανα πρὸς στηριγμὸν καὶ φυλακὴν κτέ. Quel che segue non ha che fare col nostro passo. Circa i κόφινοι v. anche l'Anonimo ap. Banduri I 5 pp. 14. 83; Niceph. VII 49; Constantin. Rhod. v. 75 sqq.

ἀλάβαστρον πρὸς στηριγμὸν καὶ ἀσφάλειαν παρετέθησαν. εἰ δὲ καὶ τὸ Παλλάδιον, εὐτυχίας θρυλλούμενον σύμβολον, ἐκ Ῥώμης ἀνακομισθῆναι τότε ἡ σύγκλητος ἔπεισεν [1], ὥς φασί τινες, καὶ τοῖς θεμελίοις προστεθῆναι τοῦ κίονος, τοῦτο πάντως ἔργον ἐκείνοις ἀνδράσιν ἐστὶ πρὸς μυθώδη λῆρον εὐδαιμονίας ἐπτοημένοις.

Il terzo passo, che similmente si desidera nel cod. adoperato per la edizione dei Πάτρια, tien dietro alle parole βασιλείων αὐλήν (Müller 154, 20) e dice:

Ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ μόνον οἴκους [τε] [2] ἐν Κωνσταντινουπόλει περιφανεῖς κατὰ μίμησιν Ῥώμης καὶ τὸ Καπετώλιον ἔκτισεν, ἀλλὰ καὶ θείους τε καὶ ἱεροὺς ναοὺς πολυτελῶς ἀνεδείματο, τόν τε τῆς ἁγίας Εἰρήνης ναὸν καὶ τῶν σεβασμίων καὶ κορυφαίων Χριστοῦ μαθητῶν [3] καὶ τοῦ ἁγίου Μωκίου [4] καὶ τὸν τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ

(ed. Legrand in *Revue des études grecques* IX, 1896, p. 58). La singolare reliquia nacque, secondo ogni verosimiglianza, dall'uso frequentissimo in tutta l'antichità cristiana di riprodurre ne' monumenti figurati la scena della prodigiosa moltiplicazione de' pani, simbolo ben noto della Eucaristia. In tali rappresentazioni (pitture, sculture, vetri, mai, o per meglio dire, quasi mai (cf. Garrucci *Arte cristiana* tav. 315, 5) si vedono omessi i canestri dei περισσεύσαντα κλάσματα (Ioh. VI 13), anzi un noto affresco del cimitero di Callisto (Garrucci tav. 4, 5) ci mostra la scena compendiata ne' κόφινοι e ne' pesci posti sul tripode, ed un altro dipinto delle catacombe di Domitilla (scoperto recentemente dal ch. M. Wilpert, che fra poco lo darà alla luce), ne' soli κόφινοι. Il numero di questi però, all'infuori d'una pittura del cimitero di Callisto e d'un affresco rinvenuto in Alessandria d'Egitto, dov'esso è di dodici conforme al racconto evangelico (Garrucci *Arte cristiana* tav. 9, 5; de Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1865 tav. annessa a p. 60) si trova ridotto di regola a sette. Una volta sola nelle Catacombe è di otto, per ragioni di simmetria (Garrucci tav. 7. 4). Nella pisside eburnea cartaginese edita dal de Rossi in *Bull. di arch. crist.* 1891 tav. 4-5 non appariscono che due canestri. Così pure talvolta ne' sarcofagi, dove il numero varia, secondo lo spazio ed il capriccio dell'artista (cf. p. es. Garrucci tavv. 312, 5; 315, 2; 320, 1).

[1] Il nostro autore getta sul senato tutta quanta la colpa del brutto atto superstizioso che gli altri scrittori concordemente attribuiscono a Costantino. Vedi *Chronicon Paschale* p. 528, 14 Bonn.; Zonar. XIII 3 (III p. 185 Dindorf); Malal. p. 320, 14 sq. Bonn.; Procop. *Bell. Goth.* I 15 (I p. 116 ed. Comparetti), Moses Choren. II 85, p. 221. Cf. Codin. *De signis* p. 41, 5 sq. Bonn., dove però si dice solo in genere ἐτέθη.. τὸ Παλλάδιον. — Sulla mescolanza di riti cristiani e di superstizioni pagane nella fondazione di Costantinopoli ed in particolare sul trasporto del Palladio v. E. Lasaulx *Der Untergang des Hellenismus*, München 1854, p. 40 sqq.; Burckardt *Die Zeit Constantin's des Grossen* ², Leipsig 1880, pp. 415. 417. Cf. V. Schultze *Geschichte des griechisch-römischen Heidentums* I, Iena 1887, p. 55. Fuor di dubbio Costantino restò sempre accessibile a certe superstizioni. Cf. anche G. Boissier *La fin du paganisme* I², Paris 1894, p. 29.

[2] Om. τε nel cod.

[3] Di questi templi è già parola in Socrate I 16; II 16 (M. LXVII 117 A; 217 B). Cf. Sozom. VIII 17 e H. Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond* in *Anal. Bolland.* XIV (1895) p. 423 sqq.

[4] V. Sozom. VIII 16 (M. *l. c.* 1550 C); Anonym. ap. Banduri *Imp. or.* I 3 pp. 49. 51. 81. 129; Procop. *De aedificiis* I 5 (III p. 190 Bonn.); Georg. Hamart. ap. M. CX 608 B; Codin. *De aedificiis* p. 72 Bonn. Cf. Dufresne *Constantinopolis christiana* p. 129.

καὶ τοῦ ἐν τῷ Σωσθένει [1], ἐν ᾧ Σωκράτης διισχυρίζεται Κωνσταντῖνον πολλὰ παράδοξα σημεῖα καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι [2].

Martirio di s. Luciano.

E passiamo alla terza ed ultima digressione, motivata dall'accenno alla fondazione di Elenopoli. Quivi si ricorda, con parole tolte, almeno in parte, da Filostorgio, come s. Elena nella scelta del luogo in cui edificare la città sua eponima, fu soltanto guidata dalla brama di onorare il martire Luciano. Una volta nominato Luciano, il biografo non può tenersi dal riportarne per esteso la storia del martirio [3]. Di che noi dobbiamo essergli grati, come subito vedremo. La *Passio*, che al suo solito egli non fa che trascrivere, è quella inserita nella raccolta di Simeone Metafraste, salvo che apparisce in qualche parte abbreviata. La parte più compendiata di fronte alla narrazione metafrastica è il principio fino alla cattura del martire. Esso corrisponde quasi *ad verbum* con l'articolo di Suida Λουκιανὸς ὁ μάρτυς; e poichè al lettore potrà giovare d'averlo sott'occhio, lo riproduco qui appresso, notando a piè di pagina le varianti di Suida stesso e del Metafraste [4].

Πλείστης δὲ τὴν μητέρα ὁ Κωνσταντῖνος ἠξίου τιμῆς, ὡς καὶ πόλιν αὐτῇ κτίσαι ἐπώνυμον, ἥτις ἐστὶν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] [5] Νικομηδείας κόλπου, αὐτῆς ἐκείνης τὸ χωρίον ἀσπασαμένης κατ' ἄλλο [6] μὲν οὐδέν,

[1] Su' due santuarj di s. Michele arcangelo cf. Sozom. II 3 M. LXVII 940 C; Anonym. ap. Banduri I 3 pp. 58. 59; Procop. *De aedif.* I 8 (p. 197 sq. Bonn.); Codin. *De aedif.* p. 115 Bonn.; Niceph. VII 50 (M. *P. G.* CXLV 1329 A). Cf. anche Dufresne *op. cit.* p. 187; Delehaye *l. c.* p. 429.

[2] Socrate nella sua Storia ecclesiastica tace affatto di codesti prodigj e del santuario stesso di s. Michele. Di visioni che avrebbero indotto l'imperatore ad erigere quel tempio si fa ricordo bensì in Malala pag. 79, 1 sqq.; in Cedreno p. 210, 15 Bonn.; in Niceforo VII 50. Leone grammatico p. 89, 5-6 Bonn. dice: τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ 'Ανάπλῳ καὶ Σωσθενίῳ, ἔνθα καὶ θείας ὀμφὰς θαυμαστῶς ἤκουσέ τε καὶ ἐθεάσατο, ὁ θεῖος Κωνσταντῖνος κτίζει.

[3] Non sarà lecito congetturare che l'autore della nostra *Vita* fosse appunto di Nicomedia, ove Luciano sofferse il martirio ed ove la *Passio* dovette esser composta la prima volta? Tale congettura non è in qualche modo confermata dal fatto che il biografo stesso, come sopra abbiamo veduto, prende da Filostorgio la notizia inverosimile di un concilio che Alessandro ed Osio avrebbero tenuto in Nicomedia prima di quello di Nicea?

[4] Per questo non mi sono tenuto contento alla edizione del Migne fatta sul cod. Coislin. 145 del sec. X (*P. G.* CXIV 397 sqq.), ma l'ho collazionata con i codd. Vaticani 798 (s. XII-XIII). 799 (s. XI-XII). 801 (s. XII). 802 (s. XII), e con l'Ottoboniano 399 (s. XII-XIII). Ho confrontato anche, per il cap. I, l'edizione fattane dal Gaisford sul cod. 149 del Collegio Nuovo in Oxford (ap. Suid II 1, 998 ed. Bernhardy, nell'apparato critico s. v. νοθεύει).

[5] τοῦ om. cod.

[6] cod. κατάλλο.

διὰ δὲ Λουκιανὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ μεγαλώνυμον μάρτυρα [1], οὗ καὶ τὴν ἄθλησιν τῷ παρόντι λόγῳ μὴ παραδραμεῖν ἡγησάμεθα.

Ὁ γὰρ δὴ Λουκιανὸς οὗτος γένος μὲν [2] ἐκ Σαμοσάτων [3] τῆς Συρίας ἦν, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος [4], ἀνὴρ τῶν εὖ γεγονότων. παρὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν [f. 40] Μακαρίῳ τινὶ τοὔνομα συγγενόμενος, ἀνδρὶ τὴν Ἔδεσσαν [5] οἰκοῦντι καὶ τὰς ἱερὰς βίβλους ἐξηγουμένῳ [6], πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν [7] περὶ τούτων ἐκεῖνος, ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ [8]. καὶ πρός τε τὸν μονaύλιον [9] ἀπέκλινε [10] βίον καὶ [11] εἰς ἅπαν ἀρετῆς ἀνθρωπείας [12] ἀφίκετο μέτρον καὶ ὅτι τάχιστα πάντων ἐγένετο τῶν ἐφ' ἑαυτοῦ γνωριμώτατος [13]. καὶ προύβη τε [14] εἰς ἱερωσύνην, πρεσβύτερος τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας γενόμενος, καὶ διδασκαλεῖον ὡς μέγιστον ἐκεῖ συνεστήσατο τῶν ἑκασταχόθεν σπουδαιοτάτων, ὡς αὐτὸν ἀλλαχόθεν ἄλλων ἀφικνουμένων.

Ora si domanda: dobbiamo credere senza meno che il biografo e Suida derivino da un testo già compendiato del Metafraste? [15] La risposta decisiva, assai importante per l'origine e la storia del documento, ci sarà data, se io non m'inganno, dalla comparazione dei testi stessi.

[1] Philostorg. *H. e.* II 12 (M. *P. G.* LXV 476): Ὅτι φησὶν ἡ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου μήτηρ Ἑλένη ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ τῆς Νικομηδείας κόλπου πόλιν ἐδείματο, Ἑλενόπολιν αὐτὴν ἐπονομάσασα· ἀσπάσασθαι δὲ τὸ χωρίον κατ' ἄλλο μὲν οὐδέν, ὅτι δὲ Λουκιανὸς ὁ μάρτυς ἐκεῖσε τύχοι μετὰ τὸν μαρτυρικὸν θάνατον ὑπὸ δελφῖνος ἐκκομισθείς.

[2] γένος μὲν om. Suid.

[3] σαμοσατῶν cod.

[4] ὡς ὁ—λόγος + διδάξει M; om. Suid.

[5] Ἔδεσαν M.

[6] βίβλους ἐξηγουμένῳ cod. Angel. Suid.; διερμηνεύοντι βίβλους M.

[7] ἔφερεν περὶ τούτων cod.; ἐφεῦρε περὶ τοῦτον Suid. ed. (ma il codice Paris. ed il Vossiano ἔφερε); ἐν ταύταις ὑπῆρχεν M.

[8] ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ corressi: ἐν οὐ π. συνέδραμε χ. cod. Angel.; ἐν οὐ π. συνέλαβε χ. Suid.; ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ συνέλεξε M.

[9] μοναδικὸν M.

[10] ὑπέκλινε Vat. 798.

[11] βίον καὶ + οὕτως M.

[12] ἀνθρωπίας cod.

[13] εἰς ἅπαν -γνωριμώτατος] ἅπαν τῆς κατ' ἄνθρωπον ἀρετῆς ἀφικόμενος, τῶν ἐφ' ἑαυτοῦ τάχιστα πάντων ὑπῆρξεν ὀνομαστότατος M; καὶ ὅτι - γνωριμ. om. Suida.

[14] καὶ προύβη τε] προύβη δὲ καὶ Suid.

[15] Ap. Suida *s. v.* νοθεύει, dov'è ripetuta una parte dell'articolo Λουκιανός, citasi come fonte ὁ Λογοθέτης. Ciò parrebbe troncare la questione. Senonchè la mano che ha ricopiato quel passo non può giudicarsi la stessa che compilò l'articolo Λουκιανός; essa è la mano d'un interpolatore, come d'altronde già riconobbero il Gaisford ed il Bernhardy. Oltre a ciò è naturalissimo che, dopochè il Metafraste ebbe inserito nella sua celebre raccolta il Martirio di Luciano, si attribuissero indistintamente a lui ambedue le redazioni, la sua e la più antica, le quali del resto differivano appena fra di loro.

Dice pertanto il Logoteta che Luciano, nativo di Samosata in Siria, appartenne alla classe τῶν εὖ γεγονότων..., ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος διδάξει. Questo inciso, il quale, così com' è, non può altrimenti prendersi che nel senso datogli dall' antico traduttore latino, *ut haec docebit quae de eo tractabit oratio,* sta molto male a proposito, non facendosi più il minimo accenno alla nobiltà del martire in tutto il seguito della Passione. Se però leggiamo, seguendo il cod. Angelico, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος, ogni difficoltà scomparisce; poichè codesta proposizione ellittica, dov' è da sottintendere φέρει, significa, non fa mestieri notarlo, « come riferisce la fama che intorno a lui corre ». E pongasi mente, che nel nostro codice l' ὡς ὁ περὶ etc. non segue già a γεγονότων ἀνήρ, ma alla notizia ἐκ Σαμοσάτων τῆς Συρίας ἦν, che presso gli antichi medesimi dovette essere mal sicura [1]. La conclusione non mi pare dunque troppo arrischiata: il Metafraste, trascrivendo il Martirio per inserirlo nella sua raccolta, compì la proposizione ellittica, senza riflettere più che tanto al suo vero senso, e prendendo per tal modo un grosso abbaglio.

Subito dopo le parole ora esaminate, il testo Angel., toccando degli studj e dei progressi fatti dal martire alla scuola di Macario d' Edessa, interprete delle divine Scritture, nota ch'egli, Luciano, πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν περὶ τούτων (sc. ἱερῶν βίβλων) ἐκεῖνος (sc. Μακάριος), ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ. L' ἔφερεν, che nel senso in cui qui trovasi adoperato, e cioè di produrre, esporre, non è comune, presentava qualche difficoltà: tanto vero che nei codici di Suida, toltine però l' ottimo di Parigi ed il Vossiano,

[1] La coincidenza della patria del nostro Luciano con quella di Luciano il sofista sorprende un poco. È per ciò, credo, che il Krüger (*Geschichte d. altchristl. Litt.,* Freiburg i. B. 1895, p. 151), riportando la notizia da Suida, la fa seguire da un interrogativo (cf. la nota del Keil in Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 304 Harl.). Non potrebbe trattarsi invero di una confusione fra i due personaggi? Il principio della Passione in Metafraste: Σαμόσατα πόλις τῆς Συρίας ἐστίν, Εὐφράτης τῇ πόλει παραρρεῖ, πατρὶς ἡ πόλις Λουκιανῷ (l' ed. Migne Λουκιανοῦ), ha l'aria d' una succinta notizia geografica, tolta da qualche lessico. Se così fosse, noi con probabilità avremmo dinanzi il luogo che trasse il compilatore della Passione in inganno circa la patria del santo. Poichè il Luciano notato senz' alcuna aggiunta in una glossa geografica come nativo di Samosata, non potrebb' esser altri che il celebre sofista. Ma forse l' esordio della redazione del Logoteta si ha piuttosto da credere opera di quest' ultimo, anche altri de' suoi scritti cominciando in modo consimile (v. *Vita s. Simeonis; Martyrium Zenobii et Zenobiae; Martyr. Galactionis et Epistemes,* ap. M. CXIV 337; CXV 1309; CXVI 93). Non lascerò di notare che Eusebio, scrivendo VIII, 13, 2: τῶν δ' ἐπ' Ἀντιοχείας μαρτύρων τὸν πάντα βίον ἄριστος πρεσβύτερος τῆς αὐτόθι παροικίας Λουκιανός, mostra

si vede mutato in ἔρευρε [1]. Il Metafraste s'arrestò anch'egli dinanzi all' ἔρερεν, ma in cambio della leggera mutazione introdotta dal correttore di Suida, scrisse con più libertà ἐν ταύταις (sc. βίβλοις) ὑπῆρχεν. Egli prese forse la forma ἔρερεν per un intransitivo, ed al pari di tutti gli editori di Suida, non avvertì che l' ἐκεῖνος va riferito a Macario, non a Luciano [2]. Lascio di notare che il supporre derivata dal Metafraste la lezione del cod. Angel. e di Suida, sarebbe contro ogni verosimiglianza, se non addirittura assurdo. Ancora: il verbo συνέδραξε che io ho dato nel testo, nel cod. non si legge: quivi sta una forma erronea συνέδραμε, priva di senso. La correzione peraltro, così facile, non ammette dubbio [3]. Ma come va, allora, ch'essa non ci è data nè da Suida, il quale ha συνέλαβε, nè dal Metafraste, il quale scrive συνέλεξε? A me sembra del tutto spontanea e sicura la risposta: nel testo che ebbe a mano il Logoteta e su cui venne eseguita altresì l'epitome adoperata da Suida, il vocabolo συνέδραξε avea già subìto l'alterazione offertaci dal cod. Angelico. I due scrittori tentarono quindi di sanare il luogo con due diverse congetture, che giuste quanto al senso (era ben difficile sbagliare!), non furono del pari felici quanto alla forma [4].

Delle opere composte da Luciano nulla vediamo accennato nel cod. Angel., poichè tutto, o quasi tutto ciò che non si riferisce al martirio è stato ivi soppresso inesorabilmente [5]. Ma nel-

di ritenere il santo per nativo di Antiochia stessa, ciò che è asserito espressamente nel compendio del Martirio presso il Menologio di Basilio: ὑπῆρχεν ἀπὸ 'Αντιοχείας τῆς Συρίας. Ma in quest'ultimo caso si tratta d'una pura semplificazione (operata dal menologo) del testo di Metafraste (cf., per un simile esempio, Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond*, in *Anal. Bolland.* XIV p. 411).

[1] Cf. l'annotazione critica del Bernhardy vol. II 1, col. 607 *ad loc.*

[2] Il Port, il Küster, il Gaisford, il Bernhardy, il Bekker pongono infatti la virgola avanti ad ἐκεῖνος. A questa falsa interpunzione deve aver condotto la circostanza, che tutti i codd. di Suida, o almeno quelli finora adoperati, leggono (a giudicare dall'apparato critico del Bernhardy, dove non si nota alcuna variante) περὶ τοῦτον, invece di περὶ τούτων.

[3] Essa mi fu suggerita dall'amico prof. Gaetano De Sanctis.

[4] Il verbo attivo συνδράσσω è di fatto molto raro (cf. nondimeno Q. Smyrn. XIII 185: ἆορ συνέδραξε θοόν), come raro è altresì il semplice δράσσω (cf. tuttavia p. es. Eus. Alex. in M. *P. G.* LXXXVI 1, 348 B: δράξας ὁ Σατανᾶς τὸν ἄνθρωπον).

[5] Senza parlare del cap. I, ridotto ai minimi termini, è stata tagliata via tutta la narrazione di ciò che Luciano fece nel viaggio da Antiochia a Nicomedia (con tutto questo, non si è pensato a modificare il principio del susseguente paragrafo 9: Ὁ δὲ Λουκιανὸς ἐπειδὴ πάρεργα τῆς ὁδοῦ ταῦτα... διαπραξάμενος, εἰς τὴν Νικομήδειαν ἔτυχε κομισθείς, che non ha più senso), come pure le diffuse considerazioni che occupano l'intiero paragrafo 19. Le altre soppressioni verranno notate nel progresso di questo studio.

l'articolo di Suida, che con ogni certezza risale al medesimo archetipo, occorre un importante cenno su' lavori di Luciano, fra i quali si fa particolare menzione delle sue lettere: ἐξέθετο γὰρ καὶ ἐπιστολὰς ἀμέλει γενναιοτάτας, ἐξ ὧν φωράσαι τις ἂν εὖ μάλα ῥαδίως ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην. Tale esatta notizia (v. Hieron. *De viris inlustrib.* 77: *feruntur eius.., breves ad nonnullos epistulae.* Cf. Routh *Reliquiae sacrae* IV² pp. 4-5) è di certissimo originaria, tanto che senza di essa il periodo antecedente rimane in sospeso. Nel Metafraste non se ne ha traccia; onde conviene inferire che egli o ebbe a mano un codice lacunoso, o a bello studio soppresse il luogo [1]. Ad ogni modo, ben s'avvide il Logoteta che con l'accennata lacuna il periodo precedente non andava; poichè non ad altro fine, manifestamente, che a nasconderne la sospensione, lo voltò in interrogativo [2].

Al cap. II § 7, là dove si descrive il pietosissimo martirio de' due fanciulli di Nicomedia, vien riferito come Massimino (Μαξιμῖνος legge sempre il cod. Angelico, tranne una sola volta, mentre il Metafraste costantemente e non bene Μαξιμιανός [3]) προσφέρειν ἐκέλευεν αὐτοῖς (sc. τοῖς παισὶ) τῶν παρὰ σφίσι θυμάτων, ὧν... θυσάμενοι ἦσαν. Chi siano questi che teneano presso di sè dei θύματα ed aveano alla presenza dei fanciulli fatto sacrifizio agli dei, riesce facile a comprendersi, ma non trovasi espresso. Se la ellissi (durotta invero) rimonti all'origine della Passione, o derivi da negligenza di copisti, non si può forse decidere con piena sicurezza. Ma, che il testo s'abbia a credere lacunoso o no, è certo che tale l'ebbe dinanzi il Metafraste, quale sta ora sotto i nostri occhi nel cod. Angel. Giacchè al παρὰ σφίσι egli sostituì παρ' αὐτῷ e al θυσάμενοι ἦσαν il singolare θύσας ἦν. Chi volesse giudicare originaria la lezione Metafrastica, non potrebbe addurre alcuna ragione plausibile della mutazione in plurale.

[1] Ravvisando forse nelle parole ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην un'allusione ai suoi errori. Cf. Cave *Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria* I, Oxonii 1740, p. 154; Routh *Reliquiae sacrae* IV², p. 15 sq.

[2] Ecco il periodo come lo trascrisse Suida: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων παρὰ τούτῳ τις ἂν μάλιστα τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ἐπ' ἄκρον εὕροι φυλαττομένην. Il Metafraste l'ha modificato così: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων τίς ἂν ὑφ' ἑτέρου τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ὑπὲρ τοῦτον εὕροι φυλαττομένην;

[3] La confusione dei due nomi Μαξιμῖνος e Μαξιμιανός, fatta frequentemente da' Greci, fu già segnalata, fra gli altri, dal Ruinart *Acta martyrum sincera* p. 544 ed. Veron.

Poco appresso, dove si riporta il supplizio dei medesimi fanciulli, il nostro codice ha due parole tralasciate da Simeone. Ἐψίλωσε μὲν αὐτοῖς, ivi leggiamo, τὰς κεφαλὰς τῶν τριχῶν, εἰς πάχος δὲ τοῦ φαρμάκου (τοῦ δὲ [ed. Migne τοῦδε] φαρμάκου Metafraste) παχύτατον ἐπιπλάσας,... εἰς περιφλεγὲς εἰσεκόμισε βαλανεῖον. Le parole omesse sono appunto εἰς πάχος, nè torna difficile rinvenire il motivo dell'omissione. O il codice trascritto dal Logoteta era evanido in questo punto, o (che mi pare più probabile) era corrotto come il ms. Angelico. Giacchè ognuno vede che εἰς πάχος manca affatto di senso. Vero è che la correzione εἰς τάχος non ha bisogno d'esser cercata a lungo; essa si presenta quasi da sè [1].

Confrontando più minutamente il testo del codice Angel. col Metafrastico non riescirebbe difficile accrescere il numero delle prove [2]. Le poche da me addotte bastano però ad assicurarci che il testo Angel., come pure l'articolo di Suida, rimontano ad una redazione del Martirio anteriore a quella che figura nella raccolta del Metafraste. Questi non è dunque, come l'Allacci riteneva per certo, fondandosi sullo stile [3], il vero compilatore della Passione, anzi egli non ha fatto altro che trascriverla. Ma se la Passione è anteriore al Metafraste, a che tempo si deve assegnare?

Nel congresso scientifico de' cattolici tenuto a Parigi l'anno 1891 il Batiffol presentò un erudito articolo, nel quale tendeva a dimostrare che la *Passio Luciani* è, salvo poche mutilazioni operate dal Metafraste per espurgarla, un prezioso documento di

[1] Non occorre dire che l'alterazione di τάχος in πάχος è facilissima, nè manca di altri esempj nei mss. Cf. *H. Stephani Thesaurus graecae linguae s. v.* τάχος (vol. VIII 1898).

[2] P. es. le minacce di Massimino a Luciano sono così accennate dal cod. Angelico: ἐκεῖνος μεταβαλόμενος ἠπείλει, πᾶν ὅ τι τε ἤδη κομίσας ὁ (per errore dell'amanuense ὤν οὐ) μακρὸς ὑπῆρχε χρόνος εἰς κόλασιν ἀνθρώπων παρεσκευασμένον (il ms. παρεσκευασμένων) ἐπάξειν αὐτῷ διοριζόμενος καὶ ὅσα ἂν ἐπ' ἐκείνοις ἡ νῦν ἐπίνοια δυνηθείη προσεξευρεῖν. Il Metafraste molto più semplicemente: ἠπείλει πᾶν ὅ τι τε ἤδη ὁ μακρὸς χρόνος ἐξεῦρεν εἶδος εἰς κόλασιν ἐπάξειν αὐτῷ καὶ εἴτι περ αὐτὸς ἐφευρεῖν δυνηθείη καινότερον. Che il Metafraste abbia semplificato il testo prima riportato, si capisce bene; il contrario, specie in un testo compendiato, non si spiega. — Mi potrei dispensare dall'avvertire che non tutte le lezioni del cod. Angel. sono migliori delle corrispondenti del Metafraste. Anzi esso ne ha un certo numero senza alcun dubbio corrotte, come αὐτῷ.. εἰσῆλθε per αὐτὸν.. εἰσῆλθε, ἐπέστη per ὑπέστη, ἀθροωτάτω per αὔθωρόν, ὑποβρύχιος ἀνυσθείη γενόμενος per ὑπ. ἀφανισθείη γεν. e simili. Ma sono tutti errori d'amanuense.

[3] *De scriptis Symeonis Metaphr. diatriba* ap. Migne *P. G.* CXIV 127 C. Cf. Tillemont *Mémoires* V, Paris 1698, p. 474.

agiografia ariana, niente meno che l'antico Martirio ariano scritto dopo il 330, ma ad ogni modo prima della fine del secolo IV [1]. Tale conclusione, approvata da una parte dei dotti [2], ad altri, e competentissimi in materia, non parve nè sicura nè molto probabile [3]. Non credo superfluo, ora che abbiamo un testo degli Atti il quale ci costringe assolutamente a mettere da parte il Metafraste, come primo compilatore di essi, ritornare sull'argomento.

Studio critico del Martirio di s. Luciano.

Le fonti cattoliche del martirio di Luciano sono, osserva il Batiffol, vaghe e discordi, non così le ariane che ci danno del martirio stesso una versione concorde e loro propria. Percorriamo le une e le altre.

Eusebio *H. e.* IX 6, 3 non dice che questo: ἀχθεὶς (sc. Λουκιανός) ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἔνθα τηνικαῦτα βασιλεὺς (sc. Μαξιμῖνος) διατρίβων ἐτύγχανε, παρασχών τε ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος τὴν... διδασκαλίας ἀπολογίαν, δησμωτηρίῳ παραδοθεὶς κτίννυται. Il verbo κτιννύναι è per sè genericissimo, e nulla ci autorizza nel passo citato a prenderlo piuttosto nel senso di decollare [4], che in quello di strangolare, o di lasciar lentamente morire dalla fame e da altri patimenti [5]. Che Eusebio abbia scelto a bella posta un verbo

[1] Batiffol *Étude d'agiographie arienne. La passion de saint Lucien d'Antioche.* Comptes rendus du congrès scientifique international des Catholiques, 2e section (1891) pp. 181-186. La sentenza del Batiffol si riavvicina un poco a quella espressa già dal Baronio (*Annal.* ad an. 311, 5 [III p. 481 ed. Lucca 1738]), il quale da confronti con l'antico commentario *in Iob,* attribuito falsamente ad Origene, ricavava essere gli Atti di Luciano *in omnibus germana atque legitima.* Questa conclusione venne già rifiutata dal Tillemont *Mémoires l. c.*

[2] Cf. A. Harnack *Geschichte d. altchristl. Litteratur.* I, Leipsig 1893, p. 531; O. Bardenhewer *Patrologie,* Freiburg i. B. 1894, p. 222; Krumbacher *Geschichte d. byzantin. Litteratur* [2] p. 184 num. 4.

[3] Così i Bollandisti in una succinta recensione dello studio del Batiffol (*Anal. Bolland.* XI, 1892, p. 471. Cf. XII, 1893, p. 75). A. Ehrhard nell'articolo *Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr ursprünglicher Bestand* (in *Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom* [Freiburg i. B. 1897]) dà il Martirio di Luciano come metafrastico, senza neppur citare lo studio del Batiffol.

[4] Cf. la nota del Combefis in *S. Maximi opera* II, Parisiis 1675, p. 718 col. 6.

[5] Lo strangolamento nel carcere era presso i Romani assai comune (v. oltre Eus. *De mart. Pal.* II 4, Cic. *in Vatin.* 11; Sallust. *Catil.* LV 5; Tacit. *Annal.* VI 39; Ios. Flav. *Bell. Iud.* VII 5, 6 etc.), ed anche la morte di fame tutt'altro che rara (Plut. *Mar.* 12; Cyprian. *ep.* XXII 2 [pp. 534, 11-12; 535, 1 Hartel]; Eus. *H. e.* VIII 8; X 8. 11; *De mart. Pal.* VIII 5 etc.). Di lunghi tormenti fatti soffrire nelle prigioni, ci si presenterà il destro di dir qualche parola più sotto. Che i carcerati morissero a volte per soffocazione o per gli altri inenarrabili disagj di quelle anguste e tenebrose caverne, de' cui orrori son pieni gli Atti dei martiri, risulta dalla lettera del clero Lionese ap. Eus. *H. e.* V 1, 27. 28, come pure da più d'un luogo delle antiche e genuine Passioni (vedi *e. g.* Passio SS. Perpetuae et Felic. 14; Passio Montani, Lucii etc. 2 [Ruin. pp. 86. 201 ed. Veron.]).

così vago, o perchè ignorava la vera causa della morte di Luciano o perchè essa non prestavasi ad essere accennata con un sol motto, sembrami apparisca chiaro dal fatto, ch'egli anche nell'altro luogo della sua Storia (VIII 13, 2), in cui tocca il martirio di Luciano, si vale d'una espressione generica: τὴν οὐράνιον... βασιλείαν λόγῳ πρότερον δι' ἀπολογίας, εἶτα δὲ καὶ ἔργοις ἀνακηρύξας. E avvertasi che di Antimo nominato subito prima e de' cinque martiri susseguenti lo scrittore specifica il supplizio cui soggiacquero. Vero è che Rufino, il quale da alcuni si crede abbia tolto la sua narrazione dalla raccolta di Martirj compilata dal medesimo Eusebio [1], direbbe espressamente che il nostro santo ebbe spiccata la testa dal busto: *Illico ministri iniquitatis, mandatum perficientes praesidis, caput amputaverunt venerandum* [2]. Ma anzi tutto la derivazione dalla raccolta di Eusebio sembrami una ipotesi che non regge. Questi invero mise assieme due distinte sillogi di Martirj: l'una, intitolata Συναγωγὴ τῶν ἀρχαίων μαρτύρων, conteneva tutte Passioni anteriori a Diocleziano, ossia all'anno 303 [3]; l'altra in due recensioni, di cui ce n'è pervenuta soltanto una, la più succinta [4], riportava le Passioni de' martiri di Palestina coronati al tempo di Diocleziano e di Massimino. Ora in nessuna di tali sillogi sembra che Rufino potesse rinvenire la narrazione del martirio di Luciano; non nella prima, per motivo del tempo; non nella seconda per cagion del luogo. Oltre a ciò abbiamo fondata ragione di ritenere che il passo citato, il quale manca nella edizione di Rufino (I. Roma 1740, p. 517) e fu solo pubblicato negli *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363 da un cod. di s. Massimino in Treviri, che offre anche altre singolarità

[1] Cf. Harnack *Geschichte* I p. 529.

[2] Il Routh (*Reliquiae sacrae* IV² p. 4) nel passo di s. Girolamo *De viris inlustr.* c. 78: *Phileas... capite truncatur eodem... persecutionis auctore quo Lucianus Nicomediae,* supplisce, dopo *Nicomediae, capite truncatus est.* Ma il supplemento mi sembra audace e mal sicuro. Con tutta probabilità lo storico ha inteso soltanto di richiamare l'attenzione del lettore sulla contemporaneità dei due martirj, senza pensare affatto al genere di morte. Cf. la versione greca: οὗτος... ἀποτέμνεται, διωγμοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ὄντος κἀκείνου αὐθεντοῦντος τοῦ καὶ ἐπὶ Λουκιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ (O. v. Gebhardt *Hieronymus* De viris inlustr. *in griech. Uebersetzung* [*Texte u. Untersuch.* XIV 1 6, 1896] p. 47).

[3] V. De Rossi-Duchesne *Martyrologium hieronymianum* (in *Acta SS. Bolland.* nov. II, 1) p. LXVI sq.

[4] De Rossi-Duchesne *op. cit.* p. LXIX; B. Violet *Die palästinischen Märtyrer des Eusebius von Cäsarea* (in Harnack's *Texte und Untersuchungen* XIV 4 [Leipzig 1896]) p. 160 sqq.

nella forma (cf. *Acta SS.* vol. cit. p. 358), provenga da una mano interpolatrice. In questo caso l'interprete di Eusebio non si sarebbe discostato affatto dal suo autore, essendo il verbo *necare* da lui adoperato *(abripi iubetur in carcerem, ibique quasi absque tumultu populi necari)* tanto generico quanto κτιννύειν; nè egli ci offrirebbe altro di più, che il testo dell'apologia [1] pronunziata dinanzi al preside [2]. Questo testo, da parecchi dotti ritenuto autentico [3], non può forse credersi tale nel senso più rigoroso della parola, il modo onde lo scrittore l'introduce non essendo quello di chi riporta un documento: *huiuscemodi*, così egli si esprime, *orationem de fide nostra habuisse dicitur* [4]. Può darsi però, anzi la cosa presenta molta probabilità, che Rufino abbia desunto l'apologia da uno dei libelli *De fide* dettati dal nostro martire, come attesta s. Girolamo [5].

Più particolari di Eusebio ci fornisce s. Giovanni Crisostomo nella omelia recitata ad Antiochia il 7 gennaio dell'anno 387. In un primo interrogatorio si fanno al sacerdote antiocheno ter-

[1] È anche riportata in *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 362 sq. ed in Routh *Reliquiae sacrae* IV p. 5 sq.

[2] Così anche Eusebio IX 6, 3: ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. È vero che codeste parole si vorrebbero prendere da P. Allard (*La persécution de Dioclétien* II, Paris 1890, p. 191 not. 2) nel senso di *al cospetto del principe*, e cioè di Massimino imperatore, nominato subito innanzi. Ma in questo caso egli avrebbe per fermo scritto semplicemente ἐπ' αὐτοῦ, e non già messo fuori un altro termine per lo meno assai ambiguo. Giacchè il proprio e solito significato di ἄρχων è *preside, magistrato* (cf. *Martyrium Polycarpi* cc. XVII 2; XVIII 2 [Funk *Opp. PP. Apostolic.* I pp. 302, 304]; *Martyrium Pionii* c. 16 [ed. Gebhardt in *Archiv für slavische Philologie* XVIII, 1896, p. 167]; *Passio s. Bonifatii* c. 8 sqq. [Ruin. p. 251 sqq. ed. Veron.]; *Acta s. Agathonici* c. 3 sqq. [*Anal. Bolland.* II, 1883, p. 101 sqq.]; Eus. *De mart. Pal.* IV 8; IX 4 etc. etc.). D'altronde l'unica ragione addotta in favore della sua sentenza dal dotto francese, e cioè che altrove Eusebio afferma aver Luciano pronunziata l'apologia βασιλέως ἐπιπαρόντος, non tiene in niun modo. Giacchè in primo luogo nulla si oppone a che noi prendiamo ἐπιπαρόντος nel più largo significato di presente in città (= appunto IX 6, 3: ἔνθα... βασιλεὺς διατρίβων ἐτύγχανε. Cf. *De Mart. Pal.* II 2 ed insieme *De res.* II, ap. M. *P. G.* XXIV 1098-1099). In secondo luogo può darsi che il martire si presentasse al magistrato, assistendo, non veduto, anche l'imperatore. Ma su questo dettaglio ritorneremo fra breve.

[3] Westcott *History of Canon* p. 360; Allard *La persécution de Dioclétien* II pp. 185 not. 2; 191. V. anche Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 305 Harl.; Routh *Reliquiae sacrae* IV² p. 12.

[4] L'osservazione è del Tillemont (*Mémoires* V p. 478 ed. cit.), che ne deduceva l'apologia essere addirittura opera di Rufino. Cf. Batiffol *La Passion de saint Lucien* p. 181.

[5] *De viris inlustribus* c. 77 (ed. Richardson [in *Texte u. Untersuch.* XIV 1] p. 42): *feruntur eius* De fide *libelli*. Il Lardner (cit. in Fabricius VII 305, not. 66) propendeva ad identificare senz'altro questi *libelli de fide* (ai quali forse si riferisce Epiphan. *Ancorat.* 33, ap. Migne *P. G.* XLIII 77) con l'apologia riferita da Rufino.

ribili minacce, ch'egli non cura e disprezza. Così in realtà va inteso il periodo: συνιδὼν.. ἐκεῖνος (sc. ὁ διάβολος) ὅτι πάσης τιμωρίας καὶ κολάσεως εἴδους κατεγέλασε, καὶ οὔτε κάμινον ἀνάψας [1], οὔτε βάραθρον ὀρύξας, οὔτε τροχὸν εὐτρεπίσας, οὔτε εἰς ξύλον ἀναγαγών, οὔτε εἰς κρημνοὺς ῥίψας, οὔτε εἰς θηρίων ὀδόντας ἐμβαλὼν ἴσχυσε περιγενέσθαι τῆς τοῦ ἁγίου φιλοσοφίας, ἕτερον ἐπενόησε χαλεπώτερον τρόπον [2]. Poichè non è credibile che l'oratore intenda aver Luciano subìti tutti i supplizj da lui enumerati, ognuno de' quali sarebbe stato più che bastante a produrre la morte [3]. La pena cui si allude nelle ultime parole del periodo citato, è quella della fame, sulla quale il Crisostomo viene poi a discorrere a lungo. Egli narra come al santo straziato dal lungo digiuno furono offerti in gran copia de' cibi consacrati agli dei, degl' *idolothyta*, nella speranza ch'egli finisse per cedere agli stimoli dell'irritata natura. Ma il timore di Dio potè sempre in lui più del digiuno, ed il pensiero della mensa celeste lo trattenne dallo stendere le mani alla mensa del diavolo: τράπεζαν ὁρῶν μιαρὰν καὶ ἐναγῆ, τραπέζης ἐμνήσθη ἑτέρας, τῆς φρικώδους καὶ πνεύματος

[1] Si potrebbe pensare derivata, in qualche strana maniera, di qua la notizia (sfuggita al Batiffol) del *Chronicon paschale* p. 520, 1 ed. Dindorf: Λουκιανὸς... καὶ αὐτὸς βασιλέως ἐπιπαρόντος διὰ καμίνου τὴν οὐράνιον... βασιλείαν... ἀνακηρύξας κτίννυται. È chiaro però che le parole διὰ καμίνου, le quali mancano in Eusebio, onde il passo del *Chronicon* è stato verbalmente trascritto, sono una glossa.

[2] M. *P. G.* L 525, 3 sq. Osserva il Tillemont (*Mémoires* V p. 776 ed. cit.) che per intendere il luogo nel senso sopra accennato (e cioè: vedendo il diavolo che non sarebbe riescito a vincere la filosofia di Luciano nè col fuoco, nè con la ruota etc.) basta supporre omessa per colpa d'un amanuense la particella ἂν dopo ἴσχυσεν. Ma può anche darsi, egli aggiunge (ciò che a me sembra più probabile), che l'oratore stesso abbia tralasciato codesto ἂν per rendere il discorso più animato (vedendo che non era riescito a vincere la filosofia di Luciano, cioè a intimorirlo, nè con roghi, nè con ruote etc.). Del resto, cf. Basil. M. *hom. in Gordium mart.* (M. *P. G.* XXXI 500 B): τούτοις τοῖς λόγοις τὸν θυμὸν τοῦ ἄρχοντος ὡς πῦρ ἀναφλέξας (sc. ὁ μάρτυς), ὅλην ἤγειρεν ἐφ' ἑαυτὸν τοῦ ἀνδρὸς τὴν μανίαν. καὶ Κάλει, φησί, δημίους. ποῦ δὲ αἱ μολυβίδες; ποῦ δὲ αἱ μάστιγες; ἐπὶ τροχοῦ κατατεινέσθω, ἐπὶ τοῦ ξύλου στρεβλούσθω, φερέσθω τὰ κολαστήρια· τὰ θηρία, τὸ πῦρ, τὸ ξίφος, ὁ σταυρός, ὁ βόθρος εὐτρεπιζέσθω... ὡς δὲ τοῖς φοβεροῖς ἑλεῖν αὐτὸν οὐκ ἠδύνατο etc. *Hom. in XL mart.* (M. *ibid.* 511 A): τὸ πῦρ ἕτοιμον, τὸ ξίφος ἠκόνητο, ὁ σταυρὸς ἐπεπήγει, ὁ βόθρος, ὁ τροχός, αἱ μάστιγες.

[3] Soltanto il τροχός e lo ξύλον potevano essere adoperati come strumenti di tortura, senza arrivare al punto che la vittima vi lasciasse la vita. Lo ξύλον qui nominato non è quello che altrove il Crisostomo spiega con il vocabolo latino νέρβος (*hom.* XXXV 2 *in Act. Apost., ap.* M. LX. 255, 39); ma bensì l'eculeo. Cf. Basil. *hom. in Gordium l. c.*; Eus. *H. e.* VIII 10, 5: περὶ τὸ ξύλον ἠξηρτῶντο. Lo stesso termine ξύλον può eziandio designare il palo, cui venivano legati od affissi in mezzo all'arena i condannati alle fiere. Vedi *e. g.* Eus. *H. e.* V 1, 41. 42.

γεμούσης [1]. Tentato così indarno dalla fame, l'invitto sacerdote comparisce una seconda volta dinanzi al giudice (ἄγει [sc. ὁ διάβολος] πάλιν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, M. col. 524, 15). E mentre lo si vien torturando, il magistrato lo interroga in forma giuridica: Chi sei? Qual professione eserciti? etc. Al che il paziente non fa mai altro che replicare: Χριστιανός εἰμι [2]. Confesso che tali domande offrono qualche difficoltà in un secondo interrogatorio, quando al giudice devono già esser noti appieno la patria, i genitori, la professione di Luciano. Solo potremmo supporre che il giudice di questo secondo interrogatorio non sia il medesimo del primo [3], supposizione cui non osterebbe il silenzio dell'oratore in proposito. Il Crisostomo non degna di nominare neppure una volta il magistrato, egli mette sempre innanzi il demonio, ὁ μιαρὸς ἐκεῖνος, e nel luogo che presentemente ci occupa sembrerebbe persino fare tutta una persona del giudice interrogante e del δήμιος che infierisce sul corpo della vittima [4]. Nella celebre lettera del clero Lionese (ap. Eus. *H. e.* V 1, 20) troviamo però registrato un fatto che si direbbe proprio avere ispirato (non dico che di certo l'abbia) la scena descritta dal Crisostomo. Poichè del martire Santo ivi si racconta come πάσας... αἰκίας γενναίως ὑπομένων... τοσαύτη ὑποστάσει ἀντιπαρετάξατο αὐτοῖς (sc. τοῖς ἀνόμοις), ὥστε μηδὲ τὸ ἴδιον κατειπεῖν ὄνομα, μήτε ἔθνους, μήτε πόλεως ὅθεν ἦν, μήτε εἰ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος εἴη, ἀλλὰ πρὸς πάντα τὰ ἐπερωτώμενα ἀπεκρί-

[1] Col. 524, 23 sq. Cf. Paul. I *Cor.* 10, 21: οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

[2] Cf. Le Blant *Les Actes des martyrs* (Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres XXX 2, Paris 1882) p. 155 sqq.; *Les persécuteurs et les martyrs,* Paris 1893, p. 184 sqq. L'interrogatorio era messo in iscritto dai *notarii* (Le Blant *Les Actes* p. 9 sqq.; *Les persécuteurs* pp. 2-3). Una singolare espressione in questo proposito ci dà il testo greco originale del *Martyrium Pionii.* Ivi al c. 19 (p. 169 ed. Gebhardt in *Archiv. f. slav. Philol.* XVIII) leggiamo: ἐπηρώτησεν (sc. ὁ ἄρχων) ἐγγράφως, λέγων αὐτῷ « Τίς λέγῃ; » γράφοντος τοῦ νοταρίου πάντα. ἀπεκρίθη « Πιόνιος ». Le parole γράφοντος — πάντα sono certo una glossa dichiarativa dell'avverbio ἐγγράφως (ciò che sembra sfuggito al ch. editore), ed ἐπηρώτησεν ἐγγράφως (modo forse dell'uso comune) non significa, come suonerebbe la lettera, interrogò *in iscritto,* fece le domande in iscritto; ma si bene, come avverte il glossatore, *scrivendosi tutto,* domande e risposte.

[3] In tal caso le domande starebbero perfettamente a posto. Cf., per non citare che un esempio, *Martyrium Pionii* cc. 9. 19 (pp. 162. 169 ed. Gebhardt *l. c.*).

[4] Pare che di solito l'interrogatorio fosse fatto a voce d'araldo *(interrogare per praeconem, sub voce praeconia),* come osserva il Le Blant *Les Actes des Martyrs* p. 93 sq. (cf. p. 155 sq.), citando molti luoghi Ma altro è il *praeco,* il κήρυξ, altro il *carnifex,* il δήμιος.

νατο τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ « Χριστιανός εἰμι. » τοῦτο καὶ ἀντὶ ὀνόματος καὶ ἀντὶ πόλεως καὶ ἀντὶ γένους καὶ ἀντὶ παντὸς ἐπαλλήλως ὡμολόγει, ἄλλην δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ τὰ ἔθνη. Che fosse da riconoscersi nella scena serbataci dal Crisostomo uno svolgimento ideale, suggerito o dal fatto di Santo o da altro simile [1], della notizia, per sè sola troppo magra e digiuna, che Luciano era spirato ne' tormenti, gridando Χριστιανός εἰμι? Quello intanto che non lascia luogo a dubbio è che il Crisostomo sapeva Luciano esser morto tra i supplizj con la gloriosa confessione della sua fede sulle labbra. Ogni altro modo di intendere le parole καὶ μετὰ ταύτης τῆς φωνῆς (sc. Χριστιανός εἰμι) τὸν βίον κατέλυσε (M. col. 525, 11 *ab imo*), con le quali termina la scena della tortura, sarebbe per lo meno contrario ad ogni naturalezza. Dico questo, perchè le citate parole si credette di poterle prendere nel senso, che il martire, a causa della mostrata saldezza, ricevette finalmente la sentenza di morte [2]. E tale spiegazione fu proposta, perchè sul principio dell'omelia l'oratore, chiamando la morte di Luciano σφαγή e lui proclamando battezzato nel proprio sangue, mostra alludere alla decapitazione, o ad altra esecuzione consimile [3]. Ma notoriamente ogni martire si dice battezzato nel proprio sangue, sia pure stato arso vivo o sommerso in mare [4]; oltre di che, chi soffriva la tortura restava in tutto il rigore dell'espressione lavato nel proprio sangue [5]. E quanto a σφαγή, esso può bene intendersi di qualunque genere di morte violenta, in un linguaggio immaginoso e figu-

[1] Anche di altri martiri, invero, si legge che od a tutte le domande del magistrato, od almeno a quella: *Quis diceris?* risposero: *Christianus sum* (v. Eus. *H. e.* VI 19. 26; *De Mart. Pal.* XI 16; *Acta ss. Didymi et Theodorae* c. 1; *Passio s. Symphoriani* c. 2; *Acta Probi, Tarachi* etc. cc. 1. 3 [Ruinart pp. 69. 352. 376. 378]; *Martyrium Codrati* p. 175 sq. ed. Schmidt in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII. Cf. *Vita s. Epicteti* III 19, in *Acta SS. Bolland.* II iul. p. 544).

[2] Orsi *Storia ecclesiastica* IV, Roma 1856, p. 335.

[3] Così Tillemont *Mémoires* V pp. 478. 776.

[4] S. Basilio, p. es, di un martire esposto al tormento del freddo sopra uno stagno gelato, dice (*hom. in XL Mart.* ap. M. *P. G.* XXXI 521 A): ἐβαπτίσθη... οὐκ ἐν ὕδατι, ἀλλ' ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι. Eus. *H. e.* VI 4, 3: τὸ βάπτισμα... τὸ διὰ πυρὸς λαβοῦσα. Ma non voglio più insistere sopra una cosa tanto volgarmente nota.

[5] Lo stesso Tillemont ricorda che la tortura consisteva, fra l'altro, nel *radere*, ξέειν (cf. Le Blant *Les Actes des Martyrs* pp. 62. 166) i fianchi della vittima con unghie di ferro: le quali, per valermi delle parole dello stesso Crisostomo, κατήγαγον ῥύακας αἱμάτων (*hom. in s. Romanum*, ap. M. L 609, 35 sq.). Talvolta il paziente ne usciva tutto una piaga, come *e. g.* leggiamo nella lettera, più volte citata, del clero Lionese (ap. Eus. V 1, 25): τὸ.. σωμάτιον μάρτυς ἦν... ὅλον τραῦμα... ἀποβεβληκὸς τὴν ἀνθρώπειον ἔξωθεν μορφήν.

rato come quello del Crisostomo. Così, accennando p. es. alla eroica madre delle vergini Berenice e Prosdoce, la quale persuase le figlie a lanciarsi da sè stesse in un fiume, per isfuggire alla brutalità delle guardie spedite a catturarle, dice: ἴσασι... ὅσαι μητέρες ἐγένοντο, οἷαι αἱ ὠδῖνες θυγατέρας ἰδεῖν ἀποθνησκούσας· τὸ δὲ καὶ αὐτὴν αὐτόχειρα γενέσθαι τῆς σφαγῆς, ἄφατον ἔχει ὑπερβολήν (M. L 639, 14 sq. *ab imo*) [1].

Passando ora alla Passione, non stenteremo a convincerci che, in fondo, la differenza col racconto di s. Giovanni Crisostomo non è grandissima, specie ove riflettasi che quest'ultima è una narrazione oratoria, non già strettamente storica. La Passione adunque riferisce come Luciano, condotto da Antiochia a Nicomedia, subì quivi l'interrogatorio di Massimino in persona, il quale, viste riescire inutili le promesse di cariche e di onorificenze, rivolse al fortissimo prete terribili minacce di tormenti (III 11, M. col. 408). Tornate inutili anche le minacce, l'imperatore ἀνελεῖν μὲν αὐτὸν ὡς διὰ ταχέων οὐκ ἐγίνωσκε δεῖν, ma comandò che fosse rinchiuso in carcere e quivi fatto morire lentamente a forza di varj supplizj. Dietro quest'ordine, il martire è disteso sopra un letto di pungentissimi cocci [2] e tenutovi immobile mediante il nervo ai piedi [3] ed un legno al disopra del

[1] Anche sul principio dell'omelia si legge: δι' ἐκεῖνο τὸ πρόβατον αὗται αἱ δαμάλεις ἐσφάγησαν, parlando sempre delle due vergini; dove però il senso figurato dell' ἐσφάγησαν viene indicato apertamente dall' αἱ δαμάλεις.

[2] Cf. *Martyrium Polycarpi* II 4 (Funk *Op. PP. apostolic.* I p. 284); Damasus *carm.* XXVII 5 (p. 32 Ihm); Prudent. *Peristeph.* V 257 (*Acta s. Vincentii* c. 8, Ruin. p. 327 ed. Veron.); Paul. Nol. *carm.* XV 185, *ep.* XVIII 7 (p. 134 Hartel); *Martyrium Codrati* p. 177, 6 *ab imo* ed. Schmidt [in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII]; Pseudoorigen. *Comment. in Iob* ap. M. *P. G.* XVII 470. – Frammenti fittili s'incontrano a volte adoperati anche per iscarnificare, in vece delle unghie di ferro. V. *Acta Tarachi, Probi* etc. c. 3 (Ruin. p. 380); Eus. *H. e.* VIII 9, 1.

[3] Il Martirio lo chiama, con antico termine classico, ποδοκάκη (v. Lys. X 16; Demosth. XXIV 105; cf. Synes. *De regno*: ἀλλ' οὔ γε μᾶλλον κινήσεται ἐν τῇ ποδοκάκῃ: Poll. VIII 72; Suid. *s. v.* etc.); ma per lo più si trova nominato, con parola pur classica, ξύλον. Qualche volta occorrono κώλυμα (Sept. *Iob* XIII 27; cf. Vigouroux *Dictionnaire de la Bible* II 431 s. v. *Ceps*), σίδηρα (*Passio Probi, Tarachi* etc. c. 2 [Ruin. p. 388]; cf. P. Franchi *Passio ss. Perpetuae et Felicitatis*, Roma 1896, p. 26 not. 3), il latinismo νέρβος (*Passio ss. Perp. et Felic.* c. 8 [ed. cit. p. 121: cf. Introd. p. 26 not. 4]). Più tardo è il termine κοῦσπος (Suid. *s. v.* ποδοκάκη, Phot. *s. v.* ποδοκάκκη [II p. 95 Naber, il quale a torto corregge κοῦστος] etc. Cf., per altri esempj, Du Cange *Lexicon med. et inf. graec. s. vv.* κοῦσπος, κλάπα [altro vocabolo d'epoca bassa] e Sophocles *Lexicon of the roman and byzantine period s. vv.* κοῦσπος, κύππος). Il vocabolo σφαλός non si legge che in Poll. VIII 72 ed in Esichio *s. v.* (cf. Phot. *s. v.* ἐσφαλίζετο); πέδη corrisponde piuttosto a *compes* (v. Da-

capo, sopra cui vengono stirate ed avvinte ambedue le braccia: διατείναντες τὰς χεῖρας ἐπί τινι ξύλῳ... ἐδέσμουν [1]. Ma il supplizio principale sta nell'assoluto digiuno. Al martire si nega qualunque sorta di cibo, πλὴν εἰ τῶν παρὰ σφίσι μιαρουργουμένων ἐθελήσειε μετασχεῖν· τούτων δὲ καὶ ἐπιδαψιλευόμενοι ὤρεγον (IV 12, M. col. 409). Contro la fame il santo, sempre vittorioso, lotta quattordici intieri giorni, il decimoquinto ottiene da Dio la corona. Egli muore gridando tre volte, ad alcuni ministri inviati da Massimino, Χριστιανός εἰμι. Troviamo qui pertanto diversi punti di contatto con la narrazione del Crisostomo, che il Batiffol avrebbe fatto bene a rilevare: 1° le minacce nell'interrogatorio; 2° il supplizio della fame col particolare degl' *idolothyta*, sfuggito completamente al dotto francese [2], 3° lo spirare in mezzo ai tormenti con le parole Χριστιανός εἰμι in bocca. Al che si può aggiungere un particolare negativo, la mancanza d'ogni accenno all'apologia pronunziata ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. Da lasciare forse in dubbio è, se il Crisostomo conoscesse l'udienza tenuta dall'imperatore in persona, o da lui presenziata senza esser visto; poichè, quantunque alla fine del suo panegirico s. Giovanni affermi che il martire ἐπὶ ἀρχόντων καὶ βασιλέων ἐπαρρησιάσατο (M. col. 526, 2-3), questa potrebbe giudicarsi nient'altro che una espressione enfatica (l'accoppiamento de' vocaboli ἄρχοντες e βασιλεῖς è tolto da' sacri libri [3]), non senza forse un'allusione a quel notissimo luogo dell' Evangelo

remberg e Saglio *Dictionnaire des antiquités* a quest'ultima voce, I 2, 1428); di χοίνικες (Dem. *De cor.* 129: Aristoph. *Plut.* 276) negli scrittori dell'èra cristiana non conosco esempj.

[1] Gli antichi usarono inceppare le mani ed il collo de' condannati, specie degli schiavi, in un ordigno detto κλοιός (Xenoph. *Hell.* III 3, 11), o κύφων (Aristoph. *Plut.* 476. 606; Arist. *Politic.* V 6, 15), o semplicemente ξύλον (Aristoph. *Nub.* 592; Demosth. *De cor.* 129). Presso i Romani un ordigno, a quanto si crede, poco diverso, si chiamava *columbar* (Plaut. *Rud.* III 6, 49 sq. Cf. Rich *Dizionario delle antichità s. v.;* Daremberg e Saglio *Dictionnaire* I 2, 1333 *s. v.*). Lo ξύλον del nostro martire sembra tuttavia che non fosse nulla di simile, ma piuttosto una sorta di *patibulum* (cf. Marquardt *La vie privée des Romains,* trad. V. Henry, I, Paris 1892, p. 217 sqq.). Le parole adoperate nella Passione rispondono quasi appuntino a quelle che usa Dionisio d'Alicarnasso VII 69, descrivendo uno schiavo legato al *patibulum:* τὰς χεῖρας ἀποτείναντες ἀμφοτέρας καὶ ξύλῳ προσδήσαντες.

[2] « Le fait qui sert de sujet de développement au panégyrique de saint Jean Chrysostome, à savoir que Lucien dû choisir entre mourir de faim ou toucher aux *idolothyta*, ce fait n'est point mentionné (!) par notre hagiographe. » Batiffol *La Passion* etc. p. 185.

[3] V. Neh. IX 34; Isa. XLIX 7; Ierem. XVII 25; LI 17. 21; Ose. III 4 etc. Cf. Polyc. *Ad Philipp.* XIII 3; Clem. *ep. 1 ad Cor.* 32 2 (ed. Funk I pp. 100. 280); *Martyrium Codrati* p. 176, 11 ed. Schmidt.

(Matth. X 18): ἐπὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ κτλ. (cfr. Luc. XII 11). In ogni modo apparisce manifesto che il Crisostomo conobbe una versione del martirio di Luciano non molto diversa da quella serbataci dalla Passione.

Più diligente, ma non abbastanza, si mostra il Batiffol nel notare i particolari del martirio, che occorrono solo in fonti ariane. Il primo è la pena dianzi descritta del giacer nudo sopra un irto strato di vasi fittili frantumati. Ad esso andavano francamente aggiunti la ποδοκάκη e quella specie di *patibulum*, cui il santo ebbe legate le braccia. In effetto, se il relativo passo dell'anonimo ariano commentatore di Giobbe si legge ben per intiero, ciò che non ha fatto il Batiffol (p. 183), vien fuori integra la descrizione del Martirio: *testas pollinas*[1] *in eis* (sc. *martyribus*) *sternentes et* *per quattuor partes* *eos ipsi impii extendentes, crudeli morte eos pernecabant. Ita consummatus est beatus atque gloriosus Lucianus* (M. *P. G.* XVII 470 D). Ma all'anonimo *in Iob* il Batiffol avrebbe dovuto far seguire eziandio la notizia che ci dà di Luciano il *Martyrologium hieronymianum*, e che (per quanto io sappia) non è stata finora apprezzata e spiegata debitamente da alcuno. La notizia che il ch. abbate enumera senz'altro fra le fonti cattoliche, dove (p. 182) ne mette in luce la varietà e discrepanza, è d'origine ariana[2] e suona: *VII id. ianuarias. In Nicomedia Luciani presbyteri, qui quattuor partibus fractus*[3] *est, et in mare missus, alia die integer inventus*

[1] Questo *pollinas* ricorre due volte a breve distanza (470 D; 471 A); ma è forma d'altronde ignota, nè si capisce quale ne possa essere il significato. Ricorrere al greco πολλά, quasi si tratti d'un grecismo, o al latino *pollen*, quasi voglia intendersi *frammenti minuti come polline* (v. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 359), mi pare affatto ridicolo. Avevo pensato di correggere *horridas*, epiteto, quanto al senso, convenientissimo (in due altri luoghi il commentatore dà alla *testa* l'aggettivo *aspera* [coll. 471 B, 469 D]), e paleograficamente non affatto inesplicabile. Un' h, di cui siasi cancellata la parte superiore dell'asta, somiglia molto ad un *p*; un R rimasto privo dell'anello, non si distingue troppo da un L; ed un D alquanto aperto in basso è possibile scambiarlo con un *n*. Ma ora preferirei la correzione più semplice *hollinas*. Il Du Cange nel *Lexicon med. et inf. latin.* cita il vocabolo *holinus* come eguale, secondo un'antica glossa, ad *olla*. Or non sarà invece da leggere *hollinus, ollinus,* intendendolo come un aggettivo formato regolarmente da *olla?* Se così fosse, *testas hollinas* significherebbe frammenti di *olla,* di pentola.

[2] Duchesne *Les sources du Martyrologe hiéronymien* (in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome* 1885) p. 156; De Rossi-Duchesne *Martyrol. hiéron.* p. LXIX.

[3] Così il cod. Laurenziano 151; gli altri *factus,* eccettuati i Paris. 12410. 17767 che leggono *in quattuor partes divisus est.* Nel *Martyrologium Adonis,* al 7 di gennaio, la no-

est. Lasciando per il momento da parte le ultime parole, è certo che nel *quattuor partibus fractus* bisogna riconoscere un vestigio dello stiramento delle gambe nella ποδοκάκη e delle braccia nello ξύλον. Basta, per dissipare ogni ombra di dubbio, chiamar al confronto l'espressione con cui l'anonimo *in Iob* designa quel supplizio *(per quattuor partes extendentes)*, dove non fa menzione espressa nè del nervo nè del *patibulum*, ed in pari tempo riflettere che un uomo così stirato potè a maraviglia dirsi in greco *e. g.* διασπώμενος, il qual participio si prestava troppo bene ad essere frainteso da un traduttore [1]. Sembra dunque che la descrizione del Martirio [2], relativa al nervo, al *patibulum*, ai cocci, derivi positivamente da fonte ariana. Ma non ha essa subìto un rimaneggiamento? È un fatto che il commentatore di Giobbe non nomina altri supplizj all' infuori de' testè ricordati, e che la notizia del *Martyrol. hieronym.* non allude se non alla ποδοκάκη e allo ξύλον. Vero è altresì che una terza fonte ariana, Filostorgio (*H. e.* II 13), descrivendo l'ultimo sacrifizio eucaristico celebrato da Luciano nel carcere, non adduce della sua immobilità altro motivo che le piaghe (senza dubbio quelle prodotte dai cocci) ed i vincoli (di certo il nervo ed il *patibulum*): μηδὲ ἀντικινεῖσθαι τῶν δεσμῶν καὶ πληγῶν συγχωρούντων. Da tale consenso delle notizie ariane nel non fare alcun cenno della fame, sarebbe illecito dedurre che, secondo l'antica versione ariana del martirio, Luciano non soffrì altro che il nervo, il *patibulum*, il

tizia del Geronimiano occorre più sviluppata e quindi, s'intende bene, più guasta (I p. 25 ed. Dom. Giorgi): *in quattuor partes discerpitur, IV lapidibus alligatis, in mare mersus est, sed alia die Helenopoli corpus eius integrum cum ipsis lapidibus inventum est.*

[1] Cf. Eus. *De mart. Pal.* XI 10: στρεβλούμενος κατόπιν τὼ χεῖρε καὶ τοῖν ποδοῖν μαγγάνοις τισὶ ξένοις διακλώμενος.

[2] Nella quale s'ha a riconoscere o la mano d'un interpolatore, ovvero un grave indizio che il Martirio fu composto dopo il IV secolo. Il cod. Angel., che toglierebbe via ogni incertezza, manca purtroppo della descrizione, come di tanti altri luoghi, per brevità soppressi nel modo più sbrigativo e grossolano. Questi siffatti tagli non derivano da quella mano che redasse in forma compendiosa (a scopo probabilmente liturgico) il principio del Martirio e qualche altro luogo, ma si rivelano opera d'un amanuense. Ecco la descrizione in discorso, dove chiudo fra parentesi le parole che tradiscono od il tardo compilatore, o l'interpolatore: εἰς ποδοκάκην (ξύλον δὲ πρόμηκές ἐστι στρεβλωτήριον) ἀμφοτέρους αὐτοῦ τοὺς πόδας ἀνεβίβαζον, ἐπὶ τέσσαρα τρήματα διελκύσαντες (ὅπερ ἐστὶ τὸ τῆς τιμωρίας ταύτης βαρύτερον. ἅτε τῶν γλουτῶν ἑκατέρωθεν αὐτῷ βιαίως ἐξαρθρουμένων). Nel secolo IV il nervo era tuttavia cosa sì nota, che sarebbe stato affatto superfluo spiegare in che consistesse. Così Eusebio, che lo menziona parecchie volte, mai ci si ferma sopra o ci fa una glossa. V. *H. e.* V 1, 27; VI 39, 5; VIII 10, 8; *De mart. Pal.* I 5; IV 11.

letto di frammenti fittili [1]. Perchè in primo luogo l'anonimo *in Iob*, non riferendo il martirio di Luciano, se non in quanto giova ad illustrazione delle parole *testa saniem radebat* (Iob II 8), è naturale che tralasci quanto non cade a proposito della *testa*. Di più egli dice espressamente che i martiri si solevano adagiare su' cocci ecc. *post universa tormenta*, e di Luciano in particolare che *ita consummatus est*; con le quali parole fa intendere abbastanza ch'egli tocca una parte sola del martirio; l'ultima. Filostorgio, in secondo luogo, se non ricorda che le piaghe ed i vincoli, è perchè gli accade solo di accennare la ragione della immobilità assoluta del santo, obbligato a servirsi del proprio petto in luogo d'altare [2]. L'articolo del Martirologio geronimiano, da ultimo, è troppo compendioso per trarre argomento da ciò che passa sotto silenzio (esso tace anche de' cocci). Ma, se l'accordo delle tre fonti non ci autorizza ad asserire che il tormento della fame fu del tutto estraneo alla versione ariana *primitiva* del martirio del prete d'Antiochia, ci permette almeno di concludere che, secondo tale versione, l'ultima ed immediata causa della morte di lui non fu la mancanza di cibo, ma sì bene, in maggiore conformità con il racconto del Crisostomo, la forza de' tormenti. Come spiegare, in caso diverso, che il commentatore di Giobbe attribuisce senz'altro alle *testae* la *consummatio* del martire, e il martirologo allo stiramento nella ποδοκάκη e nello ξύλον? [3] Posto ciò, apparisce innegabile che la Passione, ponendo nella fame non soltanto il tormento principale, ma la vera causa della morte di Luciano [4] e dando alla ποδοκάκη ed agli ὄστρακα un

[1] Non so se quattordici giorni passati sul terribile letto di punte e co' piedi e le mani violentemente stirati potrebbero bastare, senz'altro, a recar la morte. Certo Eusebio ricorda come già assai grave la pena di stare nel nervo ὑπὸ τέσσαρα κεντήματα (o διαστήματα) non più che ventiquattro ore (*De mart. Pal.* I 5; IV 11). Di Origene, tuttavia, egli stesso riferisce che vi durò ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις (*H. e.* VI 39, 4). Vero è che pochi avevano la costui tempra adamantina.

[2] Più tardi Teodoreto, nella cella del monaco Maris, celebrò ταῖς τῶν διακόνων χερσὶν ἀντὶ θυσιαστηρίου χρησάμενος, come narra egli stesso *Rel. hist.* 20 (M. *P. G.* LXXXII 1429 D).

[3] Aggiungi ancora che, secondo la versione ariana, il martire nella prigione celebrò il divin sacrifizio in mezzo ai suoi discepoli, cosa che le guardie lasciaron fare, essendo egli già vicino alla morte. Se Luciano doveva morire di pura fame, l'incuria de' carcerieri non sarebbe forse molto spiegabile.

[4] Cf. IV 12 (M. col. 409): διέμενεν οὕτως ὁ... μάρτυς τῷ λιμῷ καταδαπανώμενος. IV 15 (M. *ibid.*): λογιζομένους ὡς αὐτίκα... οἰχήσεται... ὁ διδάσκαλος, οὐκέτι δυνάμενος ἀντέχειν πρὸς τὸν πολυχρόνιον ἐκεῖνον λιμόν... μὴ δύνασθαι μέχρις αὐτῆς (sc. τῆς ἡμέρας) τὸ τοῦ διδασκάλου σῶμα ἀποχρήσειν αὐτῷ, ἅτε τῆς ἀσιτίας ἤδη τὸ πλεῖστον αὐτῷ κατηναλωκυίας.

posto secondario [1], si tradisce per un rimaneggiamento della versione originaria.

Un rimaneggiamento di notizia più antica stimo che si debba pure riconoscere nella scena dell' udienza. Ivi è detto che Massimino ascoltò il santo da dietro un velo e per mezzo di un terzo, μέσῳ τῷ τῶν λόγων διακόνῳ, temendo non la sola vista di Luciano lo convertisse al cristianesimo [2]. Tale solenne precauzione suggerita all' imperatore dalla paura di diventar cristiano, è puerile e ridicola ; ma il solo fatto di presenziare l' interrogatorio dietro ad un velo non offre di per sè nulla di strano, in questa forma appunto solendo gl' imperatori tenere udienza ed assistere ai giudizj [3]. È quindi verosimile che la fonte dell' agiografo notasse solo il particolare, che Massimino ascoltò il nostro martire *intra velum* [4]. In questo fatto semplicissimo il compilatore della Pas-

[1] Tanto secondario, che il compendio nel Menologio di Basilio non ne dice nulla e fa consistere la condanna pronunziata da Massimino esclusivamente nella fame: καταδικάζει αὐτὸν λιμοκτονηθῆναι (M. P. *G.* CXVII 109). Secondario parve anche a chi nel cod. Angel. soppresse tutto il passo relativo, lasciando solo qualche espressione generica: ποικίλας ἐπῆγον αὐτῷ καὶ πολυτρόπους αἰκίας (qui dovrebbe seguire la descrizione della ποδοκάκη etc.), καὶ ἄλλοτε (così erroneamente il cod. Angel.; gli altri ἄλλα τε) δὴ πλεῖστα ἐνύβριζον αὐτῷ.

[2] Il compendio inserito nel Menologio di Basilio adduce una diversa ragione del provvedimento preso dall' imperatore e cioè la tema di rimanere confuso: μήποτε παρ' αὐτοῦ ἐλεγχθῇ. Esso riporta inoltre una mirabile notizia intorno al nostro martire. Non solo egli è capace di render cristiano con la maestà veneranda del suo volto un Massimino, ma τοσοῦτον... γέγονε δι' ἀρετῆς θεῷ ὅμοιος, ὥστε τὴν πόλιν περιέρχεσθαι, καὶ παρ' ὧν μὲν θέλειν βλέπεσθαι, παρ' ὧν δὲ μὴ θέλειν μὴ ὁρᾶσθαι.

[3] Mi basti citare Lamprid. in A. *Severo* (*Script. hist. Aug.* I 249 sq. Peter): *cum amicis tam familiariter vixit, ut... salutaretur quasi unus ex senatoribus patente velo.* Lucifer Calaritan. *Moriendum esse pro Dei filio* p. 285, 29 Hartel: *in tuo palatio intra velum... stans* (si parla all' imperatore Costanzo) *tulisti responsum a me.* Cf. p. 291, 20: *dixisse me iudicibus, te velo misso audiente.* L' uso, d' origine orientale, si vede già adottato, in qualche caso, da Alessandro Magno. Plut. *Alex.* 49: Ἐκ τούτου δὲ συλληφθεὶς ἀνεκρίνετο, τῶν ἑταίρων ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις, Ἀλεξάνδρου δὲ κατακούοντος ἔξωθεν αὐλαίας παρατεταμένης.

[4] Codeste parole potrebbero anche significare che Luciano fu interrogato privatamente nel *secretarium.* Sul *velum* dei *secretaria,* che si teneva aperto o tirato secondo le circostanze, v. Le Blant *Les persécuteurs et les martyrs* pp. 220. 221, dove in nota sono raccolti molti testi in proposito. Aggiungi *Cod. Theod.* XIII 9, 6 con la nota del Godefroy. Una pisside di A. Nesbitt pubblicata dal Garrucci (in *Archeologia* XLIV, 1873, tav. 10; *Arte crist.* tav. 440, 3) e rappresentante il martirio di s. Menna, ci mostra forse il *secretarium* col *velum* tirato. Vediamo ivi il principe giudicante seduto dinanzi ad una tavola coperta di drappo e sopravi, non un' *arula,* come spiegava il Garrucci (VI 61), ma il calamaio (cf. la scena di giudizio del cod. Rossanense ap. Le Blant *Les persécuteurs* p. 273 e il dittico di Berlino edito dal Meyer *Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München* tav. II [in *Abhandl. d. philosoph. - philol. Classe d. bayer. Akad. d. Wissensch.* XV, 1879]), onde scrivere la sentenza (cf. *Opus imperf., in Matth.* 15 *hom.* 34 [Iohannis Chrysost. opp. in

sione, ignorante degli usi della corte e tutto pieno della virtù straordinaria di Luciano, ravvisò un provvedimento speciale per il giudizio di lui, nè seppe spiegarlo altrimenti che con la curiosa trovata della paura [1].

Degno di esame parmi l'episodio della celebrazione dell'Eucaristia. Io non starò a discutere s'esso possa o no ritenersi per istorico [2]. Certo, sembra che il Crisostomo non ne avesse contezza, altrimenti come mai non dirne parola nell'omelia, là dove in bel modo egli allude alla sacra mensa, il cui ricordo fu potente, come sopra vedemmo, a rattenere il martire, fra gli eccitamenti della fame, dal gustare i cibi nefandi della mensa del diavolo? Ma se l'episodio non fu a conoscenza del Crisostomo, sacerdote della stessa città di Luciano ed a lui non molto posteriore, dall'altra parte vediamo asserito nella Passione, che del medesimo fatto parlava Luciano stesso nell'ultima lettera, scritta, aggiunge il cod. Angelico, di pugno del suo migliore discepolo, Antonino [3]. Vero è che codesta lettera potè bene essere una falsificazione degli ariani, diretta a render più belle e commoventi le ultime ore di colui che, quantunque morto senza alcun dubbio nel seno della chiesa cattolica, essi proseguirono pur sempre a riguardare come loro maestro, esaltandone la santità anche con qualche altro racconto (che poi studieremo) certamente inventato. Quello su cui voglio richiamare l'attenzione del lettore, è che la notizia relativa ad Antonino ci vien data dal cod. Angel. in un posto diverso da quello che essa occupa nella redazione

Migne *P. G.* LVI 941]; *ante conspectum suum* (sc. *iudex*) *ponit super mensam calliculam* [corr. *calliculum*] *unde tribus digitis mortem hominum scribat.* Cassiodor. *Var.* XI 36, 6: *praefuit cornibus secretarii praetoriani... eo ministrante caliculum scripsimus.* Lido p. 179. 20 Bonn. chiama questo calamaio καλλίκλειον. Cf. Meyer *l. c.* pp. 38-39. Non bene il Sophocles deriva questo termine greco, che si trova anche scritto κανίκλειον [cf. Du Cange s. v.], dal latino *canicula*). Dietro il giudice sta una guardia; alla sinistra, accanto alla mensa, evidentemente il *notarius* che ha scritto il processo, con le *tavolette* in mano, non, come voleva il Garrucci, con la scatola dell'incenso (cf. il dittico sopra citato). Dinanzi, il carnefice alza la spada per colpire il martire. Fra il *notarius* ed il carnefice si scorge in fondo una porta, chiusa, per quanto a me pare, da una tenda; il *velum*. La pisside rimonta al VI secolo.

[1] Nella *Vita ss. Epicteti et Astionis* § 20 (*Acta ss. Bolland* II iul. p. 544) leggiamo qualche cosa di somigliante. Il giudice, scorgendo i due santi, *a pavore nimio totus obriguit; non enim poterat intendere in sanctos, eo quod instar solis prae nimia gratia... fulgebant facies eorum.*

[2] Tillemont *Mémoires* V p. 479 inclina a ritenerlo inventato.

[3] Ἀντωνίνῳ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἀρίστῳ γενομένῳ πρὸς τὴν ὑπογραφὴν ταύτης χρησάμενος.

del Metafraste. In questa si parla d'Antonino subito dopo l'arrivo del martire a Nicomedia (III 10, M. col. 408) [1] ed insieme con gli altri discepoli e seguaci, de' quali nella epitome Angel. non rimane più alcun vestigio. La soppressione non può credersi, come altre, opera irriflessiva d'un amanuense, perchè in tal caso non avremmo il trasporto della notizia d'Antonino d'uno in altro luogo. Essa si deve certamente a quella mano che redasse in forma più compendiosa il principio del Martirio. Quale ne sarà stato il motivo? Solo amore di brevità, o perchè tra i discepoli figuravano nomi di eretici troppo noti, quali Eusebio di Nicomedia, Mari di Calcedonia, Teognide di Nicea, Leonzio d'Antiochia? L'uno e l'altro insieme potrebbe darsi, quando però fosse certo quel che congettura il Batiffol, e cioè dire che il testo di Metafraste mostra sicuri indizj d'essere stato dal revisore bizantino mutilato de' nomi degli eretici anzidetti. Ora a me pare che se la soppressione è innegabile nel passo: τῶν δὲ ἀπόντων, ἀνδρῶν μὲν πλείους ἐτύγχανον (come non nominare alcuno de' tanti?), γυναικῶν δὲ Εὐστόλια καὶ Δωροθέα κτλ. [2], non è altrettanto certo ch'essa si debba ad un revisore, anzichè al compilatore stesso degli Atti.

Quanto all'episodio eucaristico, importerebbe ancora poter dimostrare se l'autore degli Atti l'abbia preso da Filostorgio o viceversa Filostorgio dagli Atti, o se ambedue da una fonte comune. Ma la cosa riesce impossibile, non possedendo noi di Filostorgio che il sunto del male accurato Fozio [3]. Alla prima ipotesi

[1] Ἀντωνῖνος ἦν τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ὁ ἀγαπητότατος, καὶ διακόνῳ γε τούτῳ, ἐπειδὴ ἀφίκετο. πρὸς τὴν τῶν ἐπιστολῶν ἐχρήσατο γραφήν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Λουκιανὸς ἐν μιᾷ ἐπιστολῇ τοῦτο δεδήλωκεν. Su questo Antonino od Antonio cf. Philostorg. *H. e.* III 15; Niceph. VIII 31; IX 17.

[2] La Passione dice anche (III 9) che *alcuni* dei discepoli cedettero alla violenza dei persecutori, ma poi ritornarono nella chiesa, convertiti da Luciano: ὧν τινες προβαλόντων αὐτοῖς τῶν ἑλληνίσαι βιασαμένων ἐνέδοσαν μὲν τὰ πρῶτα, μὴ δυνηθέντες ἀρκέσαι πρὸς βασάνους· ἔπειτα μέντοι Λουκιανὸς ὁ θεῖος (ἔτι γὰρ ἔζη) προσκαλεσάμενος αὐτοὺς καὶ... ἀνορθώσας τὰς γνώμας... εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπανήγαγεν αὖθις. Quel τινές ha rimpiazzato i nomi di Alessandro ed Asterio (divenuti poi eretici), come risulta da Filostorgio II 14 (M. LXV 477 A): Ἀλέξανδρον καὶ Ἀστέριον τὸν Καππαδόκην· οὓς καὶ ἑλληνίσαι φησὶν ἐνδόντας τῇ τῶν τυράννων βίᾳ· ὕστερον δὲ ἀνακαλέσασθαι τὴν ἧτταν, συμβαλλομένου αὐτοῖς πρὸς τὴν μετάνοιαν τοῦ διδασκάλου.

[3] Ecco una osservazioncella che rivela la poca diligenza messa da Fozio nel compilare i suoi *excerpta*, e che può aggiungersi a quelle già fatte da altri. Nel passo di Filostorgio, in cui si descrive appunto la celebrazione dell'Eucaristia nel carcere, si legge: ἐτελέσθη δὲ ἡ ἱερουργία... κυκλώσαντος αὐτὸν ἱεροῦ χοροῦ ὡς ἤδη ἀποβιοῦντα. Questa espressione: i fedeli circondando il martire, come già presso a morire, riesce difficile ed oscura.

si direbbe star contro il fatto che nel Martirio l'altare portatile vedesi chiamato, con vocabolo poco comune semplicemente, τράπεζα [1], mentre in Filostorgio, col termine più in corso, θυσιαστήριον; e dove nei primi ai pagani si dà il nome di ἄθεοι [2], nel secondo si dà quello più usuale di δυσσεβοῦντες [3]. Ora che Filostorgio abbia sostituito due vocaboli più comuni a due meno comuni si comprende di leggieri; l'opposto, invece, sembra molto duro ad ammettersi. Ma come dimostrare che la sostituzione risalga proprio a Filostorgio e non derivi piuttosto da Fozio?

La morte di Luciano è così dipinta brevemente, ma non senza efficacia, nel Martirio: ἀνειπών· « Χριστιανός εἰμι », τῇ τελευταίᾳ φωνῇ συναφῆκε τὸ πνεῦμα. Si direbbe che con queste parole dovesse aver termine la narrazione; ma invece continua: Εἰσί γε μὲν οἱ φάσκοντες αὐτὸν ἔτ' ἔμπνουν ὑπάρχοντα τοῖς τῆς θαλάττης ἐμβληθῆναι κύμασι [4]. Il martire viene dunque gettato in mare con una grossa pietra legatagli al braccio destro, onde la spoglia non venga per avventura rigettata dai flutti sul lido e riceva

Ma la dilucida il passo corrispondente del Martirio: Ἐτελεῖτο ταῦτα (ivi abbiamo) τόνδε (cod. Ang. τοῦτον) τὸν τρόπον· ἤδη γὰρ ὡς ἐπ' ἐξόδῳ (Metaphr. ἐπὶ τελετῆς ο τέλει τῆς) τῆς ζωῆς ὄντος τοῦ μάρτυρος, οἵ τε φύλακες ἀνεῖντο... πάντας γὰρ ὁ μάρτυς κύκλῳ αὐτοὺς περιστησάμενος κτλ. Fozio adunque è corso con l'occhio, nel buttar giù il compendio, dall' ὡς ἐπ' ἐξόδῳ al περιστησάμενος, ed ha unito insieme goffamente le due idee della vicina morte di Luciano e dei fedeli che lo circondano; mentre la vicina morte era nella sua fonte il motivo addotto per ispiegare la poca vigilanza delle guardie.

[1] Rarissime volte s'incontra dato all'altare il nome di τράπεζα, senza l'aggiunta di qualche epiteto che ne indichi il sacro ufficio; tanto che il Martigny nel suo *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* s. v. *Autel* (p. 68ª ed. Paris 1889) affermava non darsene esempj. Cf. nondimeno Greg. Nazianz. *or.* XVIII 12 (M. *P. G.* XXXV 980 B) e Kraus *Real-Encyclopädie d. Christ. Alterth.* I 54ᵇ *s. v. Altar.* Degli antichi altari portatili, veri e proprj deschetti, ci forniscono un'idea alcune pitture delle catacombe romane (Garrucci *Arte crist.* tavv. 4, 5; 7, 4. Non cito ancora la tav. 19, 4, perchè codesta rappresentazione, ritenuta eucaristica dal de Rossi, dal Garrucci, dal Kraus, non è forse tale, come mi fa avvertire il ch. Mʳ. Wilpert).

[2] Ἄθεοι venivano chiamati dai gentili i cristiani, che alla lor volta facevano ripiombare l'ingiusta accusa sui primi. V. *Martyr. Polyc.* cc. 3. 9 (Funk *Opp. PP. apostolic.* I pp. 287. 293); *Acta s. Phil. ap.* c. 26 (p. 86 ed. Tischendorf); Iustin. *Apol.* I 6; Clem. Alex. *Strom.* VII 1, 1; *Protrept.* II 23.

[3] In realtà il testo filostorgiano porta ora εὐσεβούντων, lezione avuta già sott'occhio da Niceforo VIII 31 (M. *P. G.* CXLVI 120 C). Ma si tratta manifestamente d'un errore d'amanuense. Alla forma ἀσεβούντων notata in margine al suo cod. da Luca Holste (v. H. de Valois *ad loc.*), ho preferito δυσσεβούντων, come quella che, scritta con un solo σ, spiega forse meglio, paleograficamente, l'equivoco.

[4] Così il cod. Angel.; il Metafraste: Εἰσὶ δέ τινες οἳ λέγουσιν αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ἔμπνουν ὑπάρχοντα τῷ τῆς θαλάττης ἐναπορριφῆναι βυθῷ.

dai cristiani l'onore della sepoltura. Se non che, dopo quindici giorni, ecco un delfino riportare il corpo incorrotto sul proprio dorso alla riva, presso quel luogo dove poi sorgeranno Elenopoli ed un grandioso tempio in onore del santo. Tale leggenda, ignota agli scrittori cattolici del IV secolo, che pur fanno menzione della sepoltura in Elenopoli [1], è d'origine ariana. Come s'ha ella a spiegare?

Secondo il Batiffol, essa riposa *interamente* sulle sculture che decoravano l'arca di s. Luciano. Si sa infatti, egli dice, che durante tutto il IV secolo il delfino venne spessissimo effigiato sopra i sarcofagi quale simbolo di Cristo Salvatore degli uomini dal naufragio del peccato, ἰχθὺς ἁλιφθόρων σωτήρ, come lesse il de Rossi in una svanita epigrafe della cripta di s. Cornelio [2]. Un tal delfino scolpito sull'arca del martire avrebbe fatto nascere la leggenda del miracoloso trasporto delle spoglie di lui per opera d'uno de' ripetuti cetacei. Vedremo fino a che punto sia accettabile questa ingegnosa spiegazione. Intanto cerchiamo di seguire la leggenda nel suo graduale sviluppo. Eusebio, s. Girolamo, Rufino (?) conoscono solo il fatto del seppellimento in Elenopoli. La stessa narrazione del Martirio offre sicuri indizj che il getto in mare venne immaginato più tardi. Esso, nel vero, è introdotto con un vago εἰσὶν οἱ φάσκοντες, e forma sgradito contrasto con l'antecedente narrazione della morte, dettata con tono così sicuro [3]. Anche l'incertezza che si afferma regnare su quanto si attiene alla sorte toccata al braccio destro del martire (εἰσὶ μὲν οἱ λέγοντες ὡς οὐδ' ὕστερον ἐξεπέμφθη τῆς θαλάττης... τινές γε μέντοι φασὶ μετ' οὐ πολὺ καὶ ταύτην [sc. τὴν χεῖρα] ἀναδοθῆναι), accenna ad un'epoca abbastanza discosta dai fatti narrati. A mio avviso, la circostanza che le ossa di Luciano martirizzato a Nicomedia riposavano ad Elenopoli, e non in Nicomedia stessa, è, con ogni verosimiglianza, quella che diede motivo a supporre il getto del corpo in mare ed il suo approdo presso Drepano. L'origine della leg-

[1] Eus. *Vita Constant.* IV 61; Hieron. *De viris inlustr.* c. 77 (p. 42 ed. Cushing Richardson) e in *Eusebii Chronicon* ad a. 331 (M. *P. G.* XIX 587); Rufin. (?) ap. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363.

[2] De Rossi *Roma sotterranea* I p. 282. Cf. *Bullettino di archeol. crist.* 1870 p. 53. Quivi, cominciando da p. 49, si legge una bellissima dissertazione sul delfino simbolico. Cf. anche 1864 p. 91; 1868 p. 77; 1869 p. 16; 1887 p. 19.

[3] Senza dire che contrasta parimente con la narrazione del Crisostomo.

genda insomma sta, secondo me, nel bisogno di spiegare un fatto di cui s' ignorava la ragione. Che si pensasse proprio ad un sommergimento del cadavere nelle onde, è cosa tanto naturale (sia perchè Nicomedia ed Elenopoli sorgevano ambedue sulle rive dello stesso golfo, sia perchè con molti altri corpi di martiri s' era proceduto in egual forma, specie nella persecuzione di Massimino [1]), che non val la pena di spenderci parole sopra. Lo stesso si dica del ritorno alla riva, ciò che avvenne di molti altri corpi di martiri [2]. Più singolare è il dettaglio del delfino e merita d' essere studiato dappresso. Che esso sia entrato a far parte della leggenda, allorchè il fondo di questa erasi digià formato, parrebbe potersi arguire dal martirologio nicomediense, inserito nel Geronimiano, dove del delfino non se n' ha traccia: *in mare missus, alia die integer est inventus*. L' epiteto corrispondente ad *integer* nel testo originale è certo, dopo quanto abbiamo detto a dichiarazione delle parole *quattuor partibus fractus*, che non si riferiva ai quarti, in cui, secondo il latino, sarebbe stato tagliato Luciano, ma alla conservazione del cadavere non guasto dall' acqua nè dai pesci: esso insomma equivaleva al σῶος καὶ τὰ πάντα ἄρτιος degli Atti. Ma se da una parte il prodigio toccato dal martirologio si può identificare senza esitazione con quello descritto nel Martirio, dall' altra non oserei trarre alcuna conclusione dal suo silenzio quanto al delfino. Checchè sia di ciò, convien riconoscere che alla graziosa e poetica invenzione, narrata forse dapprima in una poesia, quella per avventura di cui il Martirio ci ha serbato la fine: δελφὶς δ' ἐπὶ νῶτα κομίζων | ἐξέπνευσε φέρων ἐπὶ γαίῃν, è assai probabile che abbiano dato appiglio le sculture della tomba, sia che questa portasse un delfino simbolico, sia che andasse decorata de' soliti delfini ornamentali [3].

[1] Cf. p. es. Eus. *De mart. Pal.* IV 13; V 1. 3; VI 7; VII 2.

[2] Vedi in ispecie quello che racconta Eusebio del corpo di Affiano, *De mart. Pal.* IV 14. Cf. Prudent. *Peristeph.* V 493 sqq. (p. 368 ed. Dressel) e Bosio *Roma sotterranea* p. 8.

[3] Citerò un esempio analogo. S. Menna fu sepolto nove miglia fuori d' Alessandria (dove aveva subito il martirio), nel suo luogo nativo (Sophron. *SS. Cyri et Ioh. mirac.* c. 46 [Mai *Spicil. rom.* III p. 487]; *Passiones* in *Anal. Bolland.* III p. 270, 8 sq. e ap. Θεόφιλος Ἰωάννου, Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 289, 9). Ma poichè sul suo sarcofago (v. l' anonimo scrittore arabo ap. E. Quatremère *Mémoires géographiques et historiques sur l' Égypte,* Paris 1811, I p. 489; Garrucci *Arte cristiana* VI tav. 440, 3; cf. p. 53) e nelle ampolle destinate a contenere l' olio delle lampane arse nel santuario, vedevansi effigiati accanto all' immagine del martire due camelli, come simbolo dei deserti della Libia da lui specialmente protetta (de

Ma non bene il Batiffol nega al Gwatkin ogni influenza del mito classico nella formazione della leggenda lucianea. I delfini scolpiti sull'arca difficilmente avrebbero suggerito il trasporto del sacro corpo sul dorso d'uno di codesti svelti cetacei, se non fosse stata conosciuta la favola classica. E questa conoscenza non può recare alcuna sorpresa. Il mito d'Arione fu ancora popolarissimo, non solo nel primo secolo di Cristo [1], ma ne' seguenti. Come tale lo citano p. es. s. Agostino [2] e s. Gregorio Nazianzeno [3]. Nè era unica la favola del poeta mitileneo. Parecchie altre simili se ne narravano, come quelle di Cerano [4] e di Falanto o Taras [5]. Nè si può opporre che il caso di Luciano è diverso, trattandosi del trasporto d'un cadavere; poichè eziandio di simili trasporti non mancano esempj classici. Così è un delfino che reca all'istmo di Corinto il cadavere di Melicerta, il quale vi hà la tomba ed i giuochi istmici istituiti in proprio onore [6]: è da delfini che vien

Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1872 p. 28), si venne col tempo a mettere in relazione l'animale simbolico col trasporto del corpo da Alessandria, e ne nacque la leggenda, aver il martire lasciato detto a' suoi che, dopo morto, ponessero il suo cadavere sur un camello e lo lasciassero andare da sè; dove esso si fermerebbe, quivi ergessero la tomba. So che il Garrucci (in *Archaeologia* XLIV p. 326; *Arte crist.* VI p. 62) ed il Le Blant (*Révue archéologique* XXXV, 1878, p. 304 sq.; *Les Actes des martyrs* p. 216 sqq.), seguiti da E. Michon (*La collection d'ampoules à eulogies du Musée du Louvre* in *Mélanges G. B. de Rossi de l'École française de Rome*, 1892, p. 187), ritengono invece derivata la rappresentazione delle ampolle dagli Atti. Ma ciò mi sembra meno probabile, perchè, come ho notato, i camelli furono probabilmente scolpiti sulla tomba del martire, e perchè la leggenda è ancora affatto ignota alle diverse Passioni greche di s. Menna. Essa forse si deve a chi più non conoscea la vera cagione dell'essere stato sepolto s. Menna così lungi dal luogo del martirio. Anche altre leggende consimili devono, del resto, la loro origine a rappresentazioni simboliche, come quella p. es. della colomba che si narra essere stata veduta spiegare il volo verso il cielo dalla aperta ferita d'alcun martire (v. *Prudent. Peristeph.* III 161-165; altri esempj in Döllinger *Hippolytus u. Kallistus,* Regensburg 1853, p. 63). Essa deriva, come vide il Döllinger, dall'uso de' cristiani antichi di rappresentare su' sepolcri, sotto la graziosa immagine di colombe, le anime sciolte dal corporeo velo, *in pace et in Christo quiescentes.*

[1] Quando Ovidio scriveva (*Fast.* II 83): *Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?*

[2] *De civ. Dei* I 14: *prophetam non deseruit nec in visceribus belluae. Haec quoque illi, cum quibus agimus, malunt irridere quam credere: qui tamen in suis litteris credunt Arionem Methymnaeum, nobilissimum citharistam... exceptum delphini dorso et ad terram esse pervectum.*

[3] *Carm.* II *hist.* 2, v. 234 sqq. (M. *P. G.* XXXVII 1538): δελφὶς δ' εὐδιόωσαν ὑπεὶρ ἅλα νῶτα φαεινοῖς | γυροῖς εὐγνάμπτοισιν ἑλισσόμενος πυμάτοισι, | σκιρτῶν κατὰ κῦμα τεὸν βίον ἡγεμονεύων, | ὥς ποτε καὶ νώτοισιν ἀοίδιμον ἤγαγ' ἀοιδόν.

[4] Phylarch. ap. Athen. XIII 606 E (*F. H. G.* I p. 340); Aelian. *H. A.* VIII 3.

[5] Paus. X 13, 10. Cf. Studniczka *Kyrene* p. 175 sqq.

[6] Paus. I 44, 8: II 1, 3.

riportato a terra il corpo di Esiodo tre giorni dopo essere stato sommerso in mare [1]. Del resto la descrizione stessa degli Atti, che ora vengo a prendere in esame, accusa nello scrittore la conoscenza del mito classico. Noterò in primo luogo alcune differenze fra la versione metafrastica ed il testo Angelico, le quali confermano l'anteriorità di quest'ultimo. Luciano comparisce adunque in sogno a Glicerio e gli dice: εἰς τόδε τὸ χωρίον ἄπιθι. Il Metafraste soggiunge fra parentesi, δηλώσας τὸν τόπον, senz'altro; il cod. Angel. con maggiore precisione: τῆς ἠϊόνος δηλώσας οἱ βαδιστέον ἦν αὐτῷ. Al destarsi, il discepolo vede, secondo il Logoteta, che ἡμέρα ἤδη ὑπηύγαζεν, secondo il nostro cod., che προὔφαινεν ἠὼς ἤδη χαραττομένη [2]. Egli raduna immantinente τινὰς ἑτέρους τῶν φιλευσεβῶν, dice il Metafraste; πλείστους τῶν ὁμοσπονδούντων, ha il cod. Angel., dove si vuol notare che il vocabolo ὁμοσπουνδούντων, non solo molto meno ordinario di φιλευσεβῶν, ma addirittura rarissimo [3], offre sicura impronta d'originalità. Nella viva pittura dell'apparir del delfino il Metafraste dispone le prime parole in un ordine un poco diverso: ἐν τούτῳ... δελφίς, μέγιστόν τι χρῆμα, τῆς θαλάττης (ed. M. ἐκ τῆς θ.) ἀνήει, ἄρτι ταύτης ἀναδυόμενος. Molto meglio il cod. Angel. ὁ δελφὶν ἀνήει, τῆς θαλάττης ἀρτίως ἀναδυόμενος, μέγιστόν τι χρῆμα καὶ ξένον. E dico: molto meglio, perchè il Metafraste contiene una tautologia (in questo *usciva fuori dal mare* il delfino, appunto allora *emergendone*) che il cod. Angelico non ha (in questo spuntava il delfino, che proprio allora esciva dal mare). I flutti risuonano συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il Metafraste; βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il cod. Angel. Il βιαίως non è certamente ozioso. Anche la descrizione dell'approdo pare più efficace nel cod. An-

[1] Plut. *Sympos.* 19; Ioh. Tzetzes Γένος Ἡσιόδου *sub fin.* Tali racconti non erano giudicati impossibili dagli antichi, anche dotti. Plinio *H. N.* IX 8, Eliano *H. A.* VI 15, Pausania III 25, 7 prestano fede a racconti di fanciulli amicatisi con qualche delfino sino ad esserne portati a spasso per mare. Aristotele stesso *H. A.* IX 48 crede che i delfini portino a terra i loro morti con funebre pompa, onde non vengano divorati dai pesci. Del resto, per una piena raccolta de' luoghi di classici riferentisi alla pretesa filantropia dei delfini, v. Stephani *Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1864* (S. Petersbourg 1865) p. 204 sqq.

[2] Cf. per questa rara espressione Agathias p. 180, 10 sq. ed. Bonn.: τοῦ ὄρθρου χαρασσομένου.

[3] Nel *Thesaurus* s. v. ὁμοσπονδέω si rimanda solo a Polluce I 34. Il Du Cange, il Sophocles non citano alcun esempio.

gelico: ἄραν αὐτὸν τὸ κῦμα μετέωρον ἀπέβαλεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, di quello che in Simeone: μετέωρος ἤρθη τῷ κύματι καὶ γέγονεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. Nel rimanente tutto il passo: καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος ἦν ἁπλωθεὶς ἐφύσα τε μέγα καὶ πρὸς τὴν χέρσον ἐχώρει, καὶ πολὺς περὶ αὐτὸν ἀφρός τε καὶ ῥοῖζος ἦν, τῶν κυμάτων αὐτῶν [1] ἠχουμένων [2] βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, ricorda la descrizione dell'approdo di Arione presso Plutarco *Sympos.* 18: πόρρωθεν ἐφεωρᾶτο φρίκη κατιοῦσα παρὰ τὴν ἄκραν ἀφρόν τινα καὶ ψόφον ἄγουσα τῷ ῥοθίῳ παρ' αὐτὴν πολύν. Il particolare della morte del delfino sulla riva è un ricordo anch'esso della favola d'Arione, il quale dicevasi aver dimenticato di ricalare il benefico animale nell'acqua, cagionandogli così la morte [3]. Soltanto nella leggenda di Luciano si è voluto dare al dettaglio un carattere maraviglioso, facendo che il cetaceo spirasse appena toccata la terra. Un altro punto che la nostra leggenda sviluppa per mettere in maggiore evidenza la prodigiosità del fatto, è il modo onde il cadavere venne portato dal delfino: ἔφερε δὲ ἄρα τὸν νεκρὸν (sc. ὁ δελφὶς) ἐκτάδην, ὡς ἐπί τινος κλίνης κείμενον, καὶ θέαμα παράδοξον ἦν ἐφ' οὕτως ὀλισθηροῦ σώματος καὶ περιφεροῦς μένων ἀτρέμας ὁ νεκρὸς καὶ μηθ' ὑπὸ οἰκείου βάρους, μηδ' ὑπὸ τῆς τῶν κυμάτων βίας τοῦ φέροντος αὐτὸν ὀχήματος περικυλινδούμενος. È impossibile non riconoscere qui l'intento, se non d'impedire un confronto col mito di Arione, o con alcun altro de' sopra menzionati, che a molti apparivano naturalmente possibili, almeno di far sì che esso risulti a grande vantaggio del racconto relativo a Luciano. Il salvamento del poeta di Metimna, il trasporto della salma di Esiodo ecc. potevano spiegarsi senza un intervento superiore, nel trasporto di Luciano era innegabile il miracolo. Questa idea si svela benissimo al principio del § 19, nel quale lo scrittore insiste sulla prodigiosità del fatto, sebbene non alluda apertamente al mito: Οὐ γὰρ ἂν ἀπὸ ταυτομάτου νομίσειέν τις τὸν νεκρὸν ὑπὸ τοῦ δελφίνου ἐκκομισθῆναι, οὐδὲ τινὸς αὐτῷ τύχης ἐργασαμένης. E le prime ragioni ch'egli reca in prova di ciò, sono il modo appunto del trasporto ed il fatto della morte subitanea del delfino [4].

[1] αὐτῷ Metafraste.
[2] om. Metafraste.
[3] V. *Pauly's Real-Encyclopädie d. klass. Altert.-Wissensch.* ed. G. Wissowa III, Stuttgart 1895, col. 858.
[4] Della favola classica dei delfini appariscono tracce innegabili anche in altri Martirj

È tempo di conchiudere. Il Martirio di s. Luciano non si può credere opera di Simeone Metafraste, al quale certamente è anteriore. Esso non si discosta dalla narrazione crisostomiana quanto sembrò ad altri (ciò che costituisce una conferma della sua antichità), ma è compilato su notizie ariane. Una tal cosa non deve recare maraviglia, essendo forse la Passione stata composta in Nicomedia, cittadella dell'arianesimo. Vi troviamo infatti inserito un lungo brano relativo al martirio di due fanciulli, che con Luciano hanno comune soltanto il luogo della passione, e l'agiografo conosce il μαρτύριον eretto sulla loro tomba (cf. Batiffol p. 185-86). L'agiografo conosce ancora un particolare del martirio d'Antimo, vescovo di Nicomedia, che le altre fonti tacciono [1], e che non abbiamo però alcuna ragione di rifiutare come falso: Ἄνθιμον... ἀνελὼν ὁ Μαξιμῖνος πυρὶ παραδέδωκε [2]. Di più, il testo della *Passio Luciani* anteriore al Metafraste ci è serbato da uno scritto *forse* ancor esso (v. sopra p. 104 not. 3) composto in Nicomedia. Quanto al testo, esso offre delle tracce di un rimaneggiamento di notizie anteriori, dalle quali sembrano dipendere il commentatore ariano di Giobbe ed il martirologo nicomediense. Posto ciò, anzi che vedere nell'attuale Martirio la fonte di Filostorgio, sarà piuttosto da riconoscere in questo una delle fonti del Martirio, abbassando così il *terminus post quem* della compilazione del documento agiografico dalla prima metà del IV, come voleva il Batiffol, alla prima metà del secolo V (la Storia di Filostorgio uscì verso il 425). Quanto alla morte di Luciano, l'accordo del Crisostomo con la Passione nel dircelo spirato fra i tormenti, ci costringe a tener per fermo ch'egli non ebbe mozzo il capo, come molti credettero. Del taglio della testa, d'altronde,

e vite di santi. È abbastanza nota la leggenda di s. Martiniano, che essendosi, per isfuggire ad una grave tentazione, lanciato in mare, *statim... duo delphines exceperunt et in terra deposuerunt* (Surius 15 feb., vol. I, Coloniae Agrippinae 1576, p. 1008). Così di s. Ariano e compagni il Martirologio romano a dì 8 marzo riferisce: *Quos iudex submersos in mare necavit: sed delphinorum obsequio corpora eorum ad littus delata sunt.*

[1] V. Eus. *H. e.* VIII 6, 6; 13, 1. Metaphr. ap. Migne *P. G.* CXV 184 B.

[2] Il Tillemont (*Mémoires* V p. 601) intendeva questo luogo come se si dicesse che Massimino abbruciò vivo Antimo. Ma il greco si rifiuta in modo assoluto a tale spiegazione. D'altra parte va ricordato l'abborrimento sommo in che i cristiani ebbero sempre il rogo (Minuc. Fel. XI 4: *execrantur rogos et damnant ignium sepulturas*), e la somma cura in conservare le spoglie de' defunti, specie de' martiri. Onde le minacce de' magistrati, tante volte messe in atto, di bruciare e sperdere gli avanzi de' cristiani.

Eusebio non fa parola, e il passo di Rufino in cui tal supplizio è espressamente asserito, si vuol ritenere non senza motivo per interpolato. Le divergenze fra il Crisostomo e la Passione vengono spiegate, almeno in parte, dal fatto che Luciano morì in carcere, non essendo forse presenti i suoi fratelli nella fede.

Pio Franchi de' Cavalieri

USI E REGOLAMENTI
PER GLI SCAVI DI ANTICHITÀ IN ROMA
NEI SECOLI XV E XVI.

Si è spesso ripetuto, ed è invalsa l'opinione comune, che i Papi del rinascimento in genere, ed alcuni del secolo XV e XVI in specie, abbiano prestato mano e favorito l'opera di distruzione degli antichi monumenti di Roma republicana ed imperiale, demolendoli o permettendo che fossero abbattuti, perchè i materiali potessero essere impiegati nella costruzione di nuove fabbriche, quali il palazzo della Cancelleria, il palazzo Farnese, quello dei Barberini, etc. Ma dall'esame di copiosi documenti relativi agli scavi di antichità operati in Roma nel secolo XV e nel XVI, chiaramente risulta il contrario; che cioè dai Papi fu sempre protetta e difesa la conservazione degli antichi monumenti, e che furono adoperati nelle moderne fabbriche soltanto i materiali che erano già caduti, e specialmente dal Colosseo, per ragione di tempo, o di terremoti o di guerre civili, etc.: nè mai si è trovata notizia alcuna relativa a concessioni di distruggere detti antichi avanzi per costruire nuovi edifici.

Dagli indicati documenti, alcuni dei quali vengono qui appresso trascritti per intiero e sono quasi tutti desunti dai Registri Camerali conservati nell'Archivio Vaticano, sono pure messe in chiaro le condizioni diverse imposte ai concessionari di dette escavazioni; le norme prescritte per eseguirle; a chi spettasse accordarne il permesso; quali persone sorvegliassero l'esecuzione; e quale uso doveva farsi, in alcuni casi, dei materiali rinvenuti. A complemento poi di queste notizie di scavi nella città di Roma, riporterò pure alcuni permessi accordati nel secolo XVI per eseguire ricerche di antichità fuori di Roma.

Ed innanzi tutto risulta l'azione protezionista dei Papi per le antichità nelle escavazioni permesse a privati. Il primo documento che presento per intiero è del 1426; ed è la concessione di prendere alcuni travertini „ *ex fundamentis templi Canapare..... ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri* „ (Docum. n. I).

In un altro permesso del 17 Novembre 1484 si dice, che viene concessa „ *Bartholomeo alias il matto....... facultas effodiendi lapides subterraneos in urbe, dummodo super eos aedificia publica non existant*[1] „.

[1] Arch. Segr. Vat. *Div. Cam.* Vol. 44, fol. 24.

Il 29 Luglio 1523 si dà permesso a Maria Maddalena Brugmans di scavare al Colosseo, ed in altri luoghi " *sine alicuius aedificiorum publicorum praeiudicio vel deterioratione* „ (Docum. n. II).

Altro esempio si ha nella " *licentia effodiendi* „ data il 6 Novembre 1545 " *Gaspari de Amodeis ci: ro: in tua vinea prope Montem Aventinum..... dummodo aedificia aliqua antiqua vel moderna ab huiusmodi effossione non devastentur* [1]„.

Nè basta: in data del 14 Giugno 1570 fu data " *licentia effodiendi D. Horatio della Mora layco Neapolitano in vinea sua extra portam s. Sebastiani, dummodo ab antiquitatibus, si quae extant, X cannarum spatio distet* [2]„.

Di grande importanza è la concessione dell'8 Maggio 1571: " *Patentes litterae effodiendi Ippolito Card. de Ferraria in alma Urbe iuxta Trophea Marij ac in principio viae quae incipit ab hostio vinee D. Iulij Gualterij usque ad finem eiusdem vie........* „ purchè però lo scavo sia fatto " *alla distanza di XX canne dai monumenti* [3]„.

E similmente " 12 Gennaio 1571. *Patentes litterae effodiendi D. Cassandra de Grassis in sua vinea posita intra moenia Urbis prope Ecclesiam s. Crucis in Ierusalem....... dummodo ab antiquitatibus XX cannarum spatio distet* [4]„.

A tali licenze si aggiungano quelle relative agli scavi vicino l'arco di Costantino da eseguirsi distanti 20 canne dal monumento (Doc. n. VI); agli scavi presso s. Susanna (Docum. n. IX), ed altri in Trasteverè (Docum. n. X), tutti con i medesimi obblighi, che dimostrano il fatto della tutela dei monumenti di Roma da parte dei Papi.

A quali condizioni si concedevano le licenze degli scavi? Molte erano e diverse, secondo i luoghi e le persone; cito le principali.

Se si trattava di scavare o raccogliere sassi per farne calce, la Camera Apostolica si riservava la metà del prodotto, come fece con i calcarari nel 1426 (Docum. n. I), obbligandoli a cedere metà della calce fatta a Giacomo Isolani Cardinale di s. Eustachio.

Però il metodo più generale seguito nel concedere licenza di scavi era il seguente: " *Volumus autem quod de his quae in dictis locis sive aurum sive argentum aut statuae lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem Camere et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini* „ (Docum. n. II).

Così dicesi anche nel permesso dato ad Arcione degli Arcioni nel 1558. Con la sola aggiunta che " *omnia frusta seu scaglie pro calce*

[1] A. S. V. *Div.* 141, fol. 17.
[2] A. S. V. *Div.* 237, fol. 68.
[3] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.
[4] A. S. V. *Div.* 245, fol. 78.

ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre pertineant „ (Docum. n. V).

Tale concessione peraltro fu gravata da altri obblighi, come risulta dal documento medesimo.

Con le istesse condizioni, cioè di cedere alla Camera metà degli oggetti rinvenuti nei luoghi pubblici, ed un terzo di quelli trovati nei luoghi privati, fu conceduta il 9 Maggio 1551 licenza di scavare, ad Andrea di Giovanni da Siena “ *in pertinentiis Ecclesiae s. Sebastiani extra muros* [1] „. Ed il 28 Maggio 1555, al Vescovo di Chiusi Filiuccio fu concesso di scavare alle stesse condizioni “ *circum circa vineam quam habet in Monte Aventino* „, ma con la clausola che degli oggetti che avrebbe rinvenuto nella sua proprietà sarebbe stato padrone assoluto [2].

Così pure il 5 Decembre 1562 fu concessa dal papa Pio IV licenza di scavare “ *Mag.co D. Fulvio Amodeo ci: ro: Regionis Pontis familiari nostro intimo, in Monte Aventino in loco publici iuris, vulgo nuncupato* – L'arco delle sette vespe – *circum circa vineam tuam* „ con la condizione che degli oggetti rinvenuti due parti spettassero ad esso ed un terzo alla Camera [3].

Con l'obbligo di dare un terzo del rinvenuto alla Camera ebbe pure licenza di scavare “ *in Marmorata* (Aprile 1569), *prope flumen Tyberis* „ Camillo Costa di Macerata [4].

Alle medesime condizioni nel Maggio 1569 ebbe permesso di scavare il Card. Giulio Feltre della Rovere avanti il proprio palazzo [5].

Invece il 29 Maggio 1563, Giovanni Battista Margano ebbe licenza di scavare “ *in urbe et extra in locis publicis* „ con l'obbligo di dare alla Camera la metà degli oggetti che avrebbe rinvenuto [6].

Molte volte il permesso era dato a condizioni più favorevoli, le quali facevano lo scavatore padrone assoluto degli oggetti rinvenuti, senza l'obbligo di dar nulla alla Rev. Camera. Ne porgo alcuni esempi:

31 Gennaio 1550. “ *Licentia effodiendi Dño Hieronimo Sauli Archiepiscopo Barensi in platea existente ante domum habitationis tuae quam bo. me. Ascanius* [7] *Card. Ariminensis inhabitabat.... et quoscumque lapides etiam pretiosos, nec non statuas etiam aeneas retinere per te libere et licite possis* [8] „.

10 Giugno 1562. “ *Licentia effodiendi D. Iulio Gallo ci. ro. Regione Parionis..... ante domus tuas sitas in Urbe prope Ecclesiam s. Laurentii*

[1] A. S. V. *Div.* 168, fol. 160.
[2] A. S. V. *Div.* 182, fol. 55.
[3] A. S. V. *Div.* 209, fol. 147.
[4] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91.
[5] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91,
[6] A. S, V. *Div.* 215, fol. 20.
[7] Ascanio Parisiani di Tolentino.
[8] A. S. V. *Div.* 159, fol. 187.

in Damaso, in via publica qua ex dextero angulo dictae Ecclesiae et domo tua maiore quam nunc habitas, recte ducit ad viam maiorem Parionis et plateam Pasquini...... „. Tutti gli oggetti rinvenuti furono lasciati in sua libera proprietà [1].

10 Gennaio 1566. " *Patentes effodiendi in domo propria Innocentii de Nazzano in Regione Transtiberina libere et impune* [2]„.

1 Aprile 1566. " *Iustino Mandosio Notario licentia effodiendi in sua vinea sita intra moenia portae Salariae, iuxta vineas filiarum quond. Francisci Sibille et Dñe Iulie Pache et viam publicam.... et quicquid ibi inventum cuiuscumque speciei et precii fuerit in tuos usus convertendi* [3]„.

6 Luglio 1568. " *Licentia effodiendi D. Marcantonio Card. Columne in platea sanctorum Apostolorum et prope palatium tuum, libere et licite* „, riponendo poi il tutto nel primitivo stato [4].

Altre volte i permessi erano condizionati in quanto al tempo. Così quello conceduto l'Agosto 1552 a Vittoria Arrivabene di Mantova, era di potere scavare dovunque in Roma, ma nel termine di venti giorni [5].

A Paolo del fu Matteo di Città di Castello, nel Settembre 1568, fu conceduta licenza di scavare per un solo mese " *in alma Urbe in quibusvis viis et locis publicis ac etiam privatis, de consensu tamen dominorum.....* „ distante 10 canne dalle antichità, e ritenendo per sè un terzo degli oggetti rinvenuti, e dando gli altri due terzi alla Camera [6].

Oltre i patti ed obblighi sul modo di dividere gli oggetti rinvenuti si imponeva, alle volte, di denunziare alla Camera gli oggetti ritrovati sotto pena di ammenda, come nei documenti V e VI, e nella licenza del 20 Marzo 1565, conceduta *Pompeio de Bentivoliis alias Corso* [7].

Si davano altresì speciali prescrizioni circa il modo di scavare, cioè a cavo aperto e non a grotte, come è detto nel Doc. VII, e nelle seguenti licenze.

10 Febbraio 1565. " *Licentia effodiendi D. Francisco De Leonibus layco Romano..... ut foveam iampridem incoeptam a te intus Palatium Maiorem nuncupatum, prope vineam Ioh. Bapte Puritane coeptam prosequi, et dummodo fovea in criptae modum non fiat, et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis* [8]„. Ed al concessionario fu pure imposto l'ob-

[1] A. S. V. *Div.* 209, fol. 74.
[2] A. S. V. *Div.* 219, fol. 143.
[3] A. S. V. *Div.* 222, fol. 122.
[4] A. S. V. *Div.* 232, fol. 184.
[5] A. S. V. *Div.* 171, fol. 120.
[6] A. S. V. *Div.* 292, fol. 198.
[7] A. S. V. *Div.* 218, fol. 14.
[8] A. S. V. *Div.* 217, fol. 164.

bligo di rimettere il tutto nel pristino stato, e denunziare alla Camera, sotto pena di scudi 100, tutte le statue ed iscrizioni che fossero state trovate negli scavi.

26 Aprile 1566. " *Iohanni Bapte de Comitibus licentia effodiendi in horto suo seu viridario prope Turrim Militie, dummodo fovea in criptae modum non fiat qua in vias publicas et viciniores domus penetrari possit* [1] ".

4 Decembre 1566. " *Mag. viris Primicerio et Guardianis Xenodochii seu hospitalis pauperum advenarum et stultorum B. Mariae Pietatis in Urbe in Reg. Columne, licentia effodiendi in via prope dictum hospitale versus Ecclesiam s. Stephani de Trullo...... dummodo fovea damnum non afferat, libere et licite* [2] ".

Agli scavi erano preposti quali sopraintendenti per le loro proprie attribuzioni i *Magistri Stratarum.* Ed altre volte vi si aggiungevano deputati speciali, come dai seguenti documenti risulta.

3 Gennaio 1506. " *Ven. viris D. Canonicis et Capitulo Ecclesiae s. Nicolai in carcere Tulliano licentia effodiendi marmora et lapides tiburtinos in quibuslibet locis dicte Ecclesie, pro amplianda via ante dictam Ecclesiam.......* ". Per l'esecuzione di questi lavori si dà ordine " *Magistris stratarum Iacobo de Alberinis et Hieronimo de Pichijs* " di farli liberamente eseguire [3].

20 Dicembre 1556. " *Deputatio in suprastantem et conservatorem antiquitatum et statuarum pro dño Mario de Frangipanibus* ". Motuproprio del papa Paolo IV, nel quale si rammentano e confermano gli ordini protezionisti circa le antichità, emanati dal pontefice Eugenio IV a norma degli Statuti di Roma [4], cioè " quod nullus audeat aliquod antiquum aedificium diruere ac dirui facere ad poenam c. lib. provisinorum [5] ".

29 Giugno 1570. " *Litterae patentes effodiendi in alma Urbe in pertinentiis et iurisdictionibus Monasterii s. Petri in Vincula cum interventu et scientia D. Petri de Thedalinis ad id per nos deputati* [6] ".

Lo stesso fu disposto per lo scavo fatto dal Card. di Ferrara, nel Maggio 1571, ai Trofei di Mario [7].

Chi dava il permesso di queste escavazioni in Roma e fuori? Come chiaro apparisce da tutti i documenti, alla direzione di tutte queste licenze era preposto il Card. Camerlengo. Nelle concessioni però di esse alle

[1] A. S. V. *Div.* 225, fol. 55.
[2] A. S. V. *Div.* 214, fol. 129.
[3] A. S. V. *Div.* 57, fol. 203.
[4] Re C. *Statuti di Roma*, p. 188, cap. *CXCXI.*
[5] A. S. V. Armad. LII, vol. I, p. 127.
[6] A. S. V. *Div.* 237, fol. 134.
[7] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.

volte interveniva il Magistrato Romano, e l'autorità comunale. Così il 22 Settembre 1520 il Consiglio Comunale in publica adunanza concedeva al Senatore Pietro Squarcialupi di scavare pietre accanto l'arco di Settimio Severo [1].

Altre volte il permesso era pur dato dai Conservatori di Roma, come nella licenza concessa a Sicinio Capizucchi, dove è detto...... " *permissu magnificorum dominorum tunc existentium alme Urbis Conservatorum coeptam foveam etc.* " (Docum. n. VI).

Ugualmente davasi il permesso di scavare, ma tassativamente, cioè per impiegare i materiali rinvenuti in indicate costruzioni, come si prescrisse agli Aromatari nel 1546, quando ebbero permesso di scavare in Campo Vaccino per i restauri delle loro case (Docum. n. III). E ciò fu specialmente prescritto, quando si dette la facoltà di trovare pietre ed altro per la fabbrica del palazzo Farnese nel 1546 (Docum. n. IV). Con le istesse condizioni fu concesso di scavare nel 1566 al vescovo Antonio Maria Salviati, cioè per fabbricazioni diverse ad esso spettanti (Docum. n. VIII).

Il 12 Marzo 1567 fu dato il permesso di scavare " *Iulio quond. Ioh. Baptae Florentino in domo tua existente in Urbe in Regione Pontis iuxta Ecclesiam B. Mariae de Pace......* ", affinchè di ciò che rinverrà di travertini ed altre pietre possa liberamente servirsi nella costruzione della sua casa [3].

Ed in data 21 Gennaio 1569. " *Licentia Cipriano de Neapoli Generali Congregationis Montis-Oliveti, conducendi Neapolim centum carrectatas lapidum Tiburtinorum in ripa Tyberis loco Marmorata nuncupata conductae, et in usum fabricae Congregationis convertere* ".

Finalmente con atto o decreto del Consiglio Comunale di Roma del 1574 fu stabilito di potere scavare e prendere le pietre del Colosseo per i restauri del Ponte s. Maria [4].

Ed anche questa volta i travertini del Colosseo, che servirono ai restauri del Ponte s. Maria, furono di quelli già caduti, dandosi la licenza di scavare e non abbattere o diroccare. Così pure si operò quando grande danno sofferse lo stesso Colosseo pel terremoto del 3 Febbraio 1703. Allora, nell'Aprile, fu fatta al Consiglio dimanda dallo scalpellino Francesco Maria Perini per l'acquisto dei travertini caduti dal Colosseo, offrendo scudi 2 e baiocchi 30 la carrettata [5]. Vennero pure in seguito altre offerte [6], e buona parte dei detti travertini caduti fu venduta alle predette condizioni.

[1] Arch. St. Not. Capit. *Atti di Consiglio*, Vol. 36, p. 83.
[2] A. S. V. *Div.* 226, fol. 172.
[3] A. S. V. *Div.* 242, fol. 23.
[4] Arch. St. Not. Capitol. *Atti di Consiglio* Vol. 38, p. 548.
[5] Arch. St. Not. Capit. l. c. Vol. 41, fol. 157.
[6] Arch. St. Cap. l. c. fol. 158, 160, 161, 164.

Dallo stesso Clemente XI altre disposizioni furono date nel 1703 circa il mantenimento del Colosseo; e con autografo diretto al Cardinal Camerlengo [1] ordinò che faccia visitare gli archi e le altre parti dell'insigne monumento, arrecandovi poscia adequati rimedi ed estirpandovi le piante, acciò si conservino tali antichità.

Nel 1712 con autografo dello stesso Camerlengo [2] viene ordinato che si diano alcuni travertini del Colosseo a Mons. Del Giudice.

Si hanno infine alcuni esempi di permessi di scavo anche fuori di Roma, dati col titolo altisonante di trovare tesori. Tali notizie hanno importanza anche per la cognizione dei luoghi, ove in altri tempi furono eseguiti scavi di antichità.

29 Marzo 1489. *Licentia effodiendi Thesauros eximio artium et medicinae doctori Mag.ro Catallo de Catallis de Civita Ducali, et domino Cherubino Fosco civi et canonico s. Iuvenalis de Narnia, et Iohanni Mattheo Leonis veneto et ser Evangelistae de Venturellis de Amelia in locis aut districtibus tam alme Urbis quam aliarum civitatum et locorum S. Rom. Eccl. mediate vel immediate subiectorum* [3]. Anche di questi *tesori* da rinvenirsi, la terza parte doveva essere della Rev. Camera.

29 Novembre 1523. *Catherine Albanensi habitatrici Urbis licentia effodiendi in propria vinca extra portam Salariam etc...*, ritenendo per sè cinque parti degli oggetti rinvenuti, il sesto alla Rev. Camera [4].

21 Marzo 1531. *Licentia effodiendi Dominico Thome quond. Baptiste Baptilane romano ubicumque locorum Urbis et Agro Romano..........* „. dando degli oggetti rinvenuti un terzo alla Camera [5].

12 Febbraio 1540. *Licentia effodiendi Thesauros Mag.ro Thome de Castro Serrarum s. Chirici per totam Provinciam Marchiae Anconitane......* „, lasciando degli oggetti rinvenuti un terzo “ *dominis locorum* [6] „.

1 Gennaio 1546. *Licentia effodiendi D. Iohanni Dominico Leonino de Tibure, Bas. princ. Apostolorum Canonico......... in quibusdem locis alme. Urbis ac illius suburbii.....* Gli oggetti rinvenuti siano un terzo della Camera [7].

23 Maggio 1553. *Licentia perquirendi thesauros D. Ioh. Bapte Cole Vannetti layco Anagnino et effodiendi in civitatibus Anagnina et Tusculana, ac terra Gabiniani provincie Campanie, eorumque territoriis et subterraneis......* „ A condizione di dare alla Camera metà degli oggetti rinvenuti in suolo publico, ed un terzo di quelli rinvenuti in luoghi pri-

[1] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VII (senza pag.).
[2] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VI, p. 262.
[3] A. S. V. *Div.* 46, fol. 258.
[4] A. S. V. *Div.* 74, fol. 42.
[5] A. S. V. *Div.* 90, fol. 46.
[6] A. S. V. *Div.* 116, fol. 123.
[7] A. S. V. *Div.* 145, fol. 4.

vati; degli altri due terzi, uno allo scavatore medesimo, ed un altro al padrone del terreno [1].

20 Aprili 1562. *Licentia effodiendi in territorio Oppidi Piverni Terracinensis diocesis Mariano Maialocio layco Terracinensi*....„ Degli oggetti rinvenuti, un terzo era devoluto alla Camera [2].

4 Decembre 1566. *Patentes effodiendi in quovis loco extra Romanae Urbis moenia Illmo Dño Iuxto Russilionis Comiti, ac Christianissime Maiestatis apud S. D. N. Oratori....... libere et licite* „, cioè senza obbligo veruno di dare alla Camera parte degli oggetti che rinverrebbe [3].

5 Gennaio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dño Ieronimo Ferretto ci. Anconitano*........... „ in tutte le città e territorio delle Marche, consegnando alla Camera la quarta parte degli oggetti rinvenuti [4].

15 Luglio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dño Petro Paulo de Villa Turrite Comitatus terre Montisfalchi in quibusdam locis territorii dicte terre*.....„ dando il terzo alla Camera [5].

2 Marzo 1575. “ *Licentia effodiendi Andree de Civitate Veliterna in territorio s. Gennari et Conche ac Civitatis Veliterne* [6] „.

F. Cerasoli

---

[1] A. S. V. *Div.* 177, fol. 114.
[2] A. S. V. *Div.* 209, fol. 51.
[3] A. S. V. *Div.* 224, fol. 69.
[4] A. S. V. *Div.* 214, fol. 172.
[5] A. S. V. *Div.* 232, fol. 189.
[6] A. S. V. *Div.* 244, fol. 8.

DOCUMENTO I.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 9, f. 245).

Benedictus etc. Providis viris Cole Machabeo, Paulo Mentebona, Iacobo Prolantis et Iacobo Thome civibus calcarensibus romanis de Regione Pinee. Salutem. Etc. etc.

De mandato SSm̃i D. N. Martini V, super hoc vive vocis oraculo nobis facto vobis et cuilibet vestrum frangendi et extrahendi lapides maxime ex fundamento Templi Canaparie lapides Tiburtinos non apparentes, ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi Templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri. Et ex dictis lapidibus calcem per vos vel alios faciendi, et medietatem calcis huiusmodi per vos fiende tradendi et concedendi Rm̃o in Christo Patri D. Cardinali s. Eustachij [1] tenore presentium concedimus facultatem etc.

Datum apud SS. Apostolos 1 Iulii 1426.

DOCUMENTO II.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 73, f. 103).

F. Armellinus.

Dilecte nobis in Christo Marie Madalene Brugmans bremens. salutem. Etc. etc.

Supplicatum fuit pro parte tua in Cam. Ap. quod cum tu una cum nonnullis sociis tuis desideretis effodere in aliquibus locis scilicet in Coliseo et prope Eccm̃. S. Crucis in Hierusalem ac in quadam via publica qua itur a Sancto Sixto ad Sanctum Sebastianum, unde speratis non parvam et nobis et Cam. Ap. utilitatem allaturos, licentiam effodiendi in dictis locis sine alicuius etiam edificiorum publicorum preiudicio vel deterioratione concedere dignaremur. Nos ad ea per que proventus eiusdem Camere sine alicuius prejudicio augeri posse videntur libenter attendentes, vestrisque in hac parte supplicationibus moti, de mandato etc. tibi et sociis tuis in dictis locis effodere libere et licite possitis licentiam ac facultatem concedimus, per presentes inhibentes Magistris stratarum Urbis ne te et socios tuos aut ministros vestros in effodiendo ut premittitur impediant quovis modo vel molestent, sub excommunicationis et mille ducatorum Cam. Ap. applicandarum penis, fratribus dictae ecclesie S. Crucis mandantes ut te una cum sociis tuis in quibuscumque locis ad eandem Eccl. pertinentibus effodere permittant sub dictis penis; volumus autem

[1] Iacobus Insulanus Bononiensis.

quod de hiis que in dictis locis, sive aurum sive argentum aut statue lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem eidem Cam. et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini. Volumus autem quod unum deputandum per Cameram super effosionibus huiusmodi, sumptibus tuis teneatis. In quorum fidem etc.

Dat. Rome XXVIIII Iulii MDXXIII. Anno I.

(Adriano VI).

DOCUMENTO III.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Cam. vol. 145, f. 156).

Magnificis viris D. Conservatoribus Cam. Alme Urbis ac D. Mario de Maccaronibus civi Ro. nec non barisello, capitaneis, marescallis, executoribus ceterisque officialibus et iusticie ministris quovis nomine nuncupatis aliisque tam publicis quam privatis personis ac quos spectat et quibus presentes ostense fuerint harum serie significamus, ac de mandato etc. Et auctoritate etc. sub censuris ecclesiasticis et mille duc: auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque vestri arbitrii penis districtius inhibemus ne Societatem s. Laurentii in Miranda Aromatariorum Urbis aut illius Guardianos et Camerarium vel eorum operarios et mercenarios in excavatione quam in Foro boario faciunt lapidumque aliorumque inde effosione et extractione realiter vel personaliter aut alio quovis modo molestare neve lapides aut quasvis alias res inde effossas aut de cetero effodiendas amovere vel exportare per se vel alios respective audeant vel praesumant. Alioquin etc. Attento quod pro parte Societatis, Guardianorum et Camerarii predictarum in suo ipsius Societatis solo et non alieno facere, effossaque sua esse prout si et dum opus fuerit se iustificaturos obtulerunt. Et si quid etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XXI mensis Augusti 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO IV.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 147, fol. 17).

Dilecto nobis in Christo Dño Mario de Maccaronibus Civi Romano salutem in Domino. Cum sicut accepimus lapides tiburtini ad fabricam palatii Farnesii prope Campum Flore que pre manibus est advehi soliti ob impedimenta quedam modo advehi comode non possint. Cupiatque SS. Dñs Noster Papa eamdem fabricam sine intermissione continuari quo

citius ipsum palatium absolvatur. Nos cupientes ut Santitas Sua voti compos fiat quantum in nobis est oportune providere, de speciali etiam et expresso Sue Santitatis mandato, nostra auctoritate etc. tibi qui ut etiam accepimus curam prosecutionis dicte fabrice petis ut in quibuscumque alme Urbis et illius districtus publicis subterraneis locis Tyburtinos marmoreos et alias cuiusvis generis lapides dicte fabrice oportunos nec non lapideas figuras quaslibet per te seu quosvis alios ad id a te destinatos effodere, effossosque ad opus fabrice predicte applicandos conducere libere licite et impune possis et valeas, licentiam et facultatem per presentes concedimus et impartimur districtius inhibentes propterea Rev. Dñis Collegio Fabrice Basilice Principis Apostolorum nec non Dominis Magistris viarum eiusdem Urbis eorumque et cuiuslibet ipsorum agentibus et aliis tam publicis quam privatis personis quas huiusmodi tangit negotium sub censuris ecclesiasticis et duorum millium ducatorum auri Cam. Ap. applicand. aliisque nostri arbitrii penis ne te aut tuos predictos in premissis quoquo modo vel colore etiam pretextu cuiusvis asserte portionis sibi ex lapidibus extractis obvenientis per se vel alias impediant removentur vel molestent. Alioquin etc. Irritum nihilominus decernentes quicquid secus fiet. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Ap. die sexta Novembris 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO V.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 188, fol. 20).

Dilecto nobis in Christo Arctio de Arcionibus civi Romano. Salutem etc. Humilibus nomine tuo nuper porrectis precibus moti volentes tibi quoad sine Camere Ap. damno possumus gratificari. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi ut in Ripa marmorata prope tyberim usque ad eiusdem Tiberis sinum qui extra moenia alme urbis existit "la volta di s. Paulo vulgo appellatum quoscumque, cuiuscumque speciei marmoreas, mischias, tiburtinos, peperinos aliosque hiusmodi generis quomodolibet nuncupatos, lapides ac columnas et plumbum tam detecta quam coperta per quosvis ad id a te quandocumque tibi placuerit destinandos et deputandos effodere et extrahere libere et licite possis et valeas concedimus ac liberam et plenam facultatem impartimur, ita tamen quod tertia pars ad vos relique vero due tertie partes omnium reperiendorum ad cameram apostolicam, omnia autem frusta seu omnes scaglie pro calce ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre respective spectent et pertineant, cum his conditionibus cumque hoc onere videlicet quod tu tuis sumptibus et expensis omnia reperienda tam tuam quam Camere

prefate partes tangentia in loco unde illorum in barchas vel alia naviglia impositio et in eandem Urbem invectio commode fieri possit collocare et reponere tenearis quodque ex eis inde nihil iniussu eiusdem Camere exportes aut facias exportari, et quod in excavatione et extractione tu seu a te deputandi ita se gerant ut ripis dicti fluminis nullum damnum inferatur et qualibet hebdomada Camere predicte denuntiare tenearis quantitatem et qualitatem lapidum a te tuisque deputatis inveniendorum seu discoperiendorum Nos enim te et a te ad id pro tempore deputatos quo premissa exequi possis tueri et defendere promissimus strictius inhibendo mandantes omnibus et singulis cuiuscumque qualitatis existentibus eiusdem Urbis magistratibus et officialibus ceterisque ad quos spectat seu in futurum spectabit sub censuris ecclesiasticis et mille ducatorum auri partim tibi et partim Camere prefate applicandis poenis eo ipso si contrafactum fuerint incurrendis ne te aut deputandos hiusmodi in premissis ullo modo impediant remorentur seu molestent, immo suo et illorum nomine requisiti tibi et illis faveant et assistant. Alioquin etc. irritum et inane quicquid secus factum fuerit decernentes. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Apostolica die XVI Martii 1558, pontificatus anno tertio.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 142).

Dilecto nobis in Christo nobili viro d. Sicinio Capisucco civi Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis petitionibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi tenore harum nostrarum quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te in via publica quae ad aedem sanctorum Iohannis et Pauli ducit, *permissu magnificorum dominorum tunc existentium alme Urbis Consevatorum coeptam,* et ad vineas tuas tendentem iuxta tenore litterarum desuper a dictis magnificis dominis Conservatoribus ut asseris emanatarum prosequi ac circum circa dictas vineas tuas etiam contra arcum Constantini per spatium XX cannarum longe a dictis tuis vineis etiamsi propterea contingeret te de solo publico tangere dummodo fovea in cripte modum non fiat, nec eminentibus antiquitatibus a quibus quindecim cannarum spatio distare debeat neque vicinis ullo modo obsit effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget, sub mille ducato-

rum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostris arbitrii poenis, ne te aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod statim perfecto opere foveam in publico solo factam replere, locumque in pristinum statum reducere, et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiare omnino tenearis ut ubi S. D. N. mandaverit locari possint sub centum ducatorum auri et quorumcumque inveniendorum amissionis poenis Cam. Ap. seu eiusdem SS. vel nos censuerimus applicandis. In quorum fidem presentes fieri et per infrascriptum nostrum dictique Camere Notarium subscribi sigillique nostri quo in talibus utimur iussimus impressione muniri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die quarta Ianuarii MDLXV. Pontif. Pii pape IV anno quinto.

Vitellotius Card. Camerarius.

A. de Torres. Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 164).

Dilecto nobis in Christo Domino Francisco de Leonibus layco Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti, volentes tibi specialem gratiam facere, de mandato etc. et auctoritate etc. Tibi tenore harum nostrarum, quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te intus Palatium maiorem nuncupatum prope vineam D. Iohannis Bapte Puritanae coeptam prosequi et inibi dummodo fovea in criptae modum non fiat et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus, stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget sub mille ducatorum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostri arbitrii poenis, ne te, aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod de statim perfecto opere foveam factam replendo locumque in pristinum statum reducendo et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget, quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiando sub poena centum ducatorum auri Cam. Ap. seu cui SS. D. N. pp. vel nos censuerimus applicanda apud acta Notarii nostri infrascripti idonee cavere tenearis. In quorum fidem. Etc.

Dat. Romae in Cam. Ap. die X Februarii 1565.

Vitellotius Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VIII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 230, fol. 181).

Illmo et Rmo Dno Antonio Mariae de Salviatis Episc. s. Papuli salutem in Domino sempiternam. Nuper nobis expositum fuit pro parte tua quod cum pro tua commoditate in tua vinea intermedia Ecclesiae Beatae Mariae Maioris offodere etiam inde domino concedente excavare et excavari facere saxa, lapides travertinos et alia ibi subterranea abscondita bona illasque et illa in usum umanum convertere cupias ideoque debita cum instantia postulari fecisti ut tibi licentiam et facultatem in eadem tua vinea offendi (sic) et excavandi ac effodi et excavari faciendi dare et concedere dignaremur, nos autem dignum ac potius debitum censentes tue commoditati annuere huiusmodi supplicationibus inclinati de mandato etc. et auctoritate etc. prefato Illmo D. Antonio Mariae de Salviatis licentiam et facultatem in dictam tuam vineam effodiendi et excavandi ac effodi et excavari faciendi ac inde quecumque saxa lapides travertinos et piperignos extraendi illorumque et illa in tui Illmi Dni Antonii usus et utilitatem convertendi et in quibus vis fabricis et edificiis parendi et collocandi itaque de illis ad tui libitum et voluntatem libere et licite disponere possis et valeas tenore presentium concedimus et impartimur mandantes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Senatori, Conservatoribus et Magistris Stratarum, iudicibus et officialibus nec non barisellis, marescalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iusticiae ministris ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub excommunicationis et mille auri ducatorum Cam. Ap. applicand. et aliis nostro arbitrio poenis ne visis presentibus prefatum D. Antonium tuosque agentes, laboratores, effodientes et excavatores molestare, perturbare, impedire aut inquietare audeant vel presumant quinimo ab omni molestia desistant ac effodi et excavari sinant et permittant. Irritum etc. constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque in contrarium facientibus, non obstantibus.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 17 Aprilis 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

Iacobus Antonius Riccobonus.

DOCUMENTO IX.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 224, fol. 57).

Venerabilibus Priori et fratribus Monasterii Beatae Mariae de Populo salutem in Domino. Humilibus nomine vestro nuper nobis porrectis precibus moti volentes vobis specialem gratiam facere, de mandato etc.

Et auctoritate etc. Vobis ut in via sive platea etiam circuitu s. Susanne intra moenia Urbis in strata Pia nuncupata dummodo fovea vicinis dammnum non afferat in gripte modum non fiat et antiquitatibus si quae sunt impedimento non sit effodere libere et licite possitis et valeatis tenore presentium concedimus et indulgemus, mandantes propterea omnibus ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub quingentorum ducatorum auri Cam. Ap. inferend. aliisque arbitrii nostri penis ne vos aut vestros operi huiusmodi operarios, pro tempore, deputatos ullo modo vel obtentu impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod omnes statuas et inscriptiones tam integras quam confractas quum primum illas erui continget, Nobis citra fraudem denuntiare et successive consignare, ac de reliquorum inveniendorum parte iuxta solitum danda, et de replenda fovea, locoque in pristinum statum reducendo apud acta infrascripti nostri et Cam. Ap. Notarii pro summa scutorum centum ydonea cavere teneamini. In quorum fidem etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XX Novembris 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

M. A. Peregrinus.

Ed in margine: Die 7 Februarii 1562. Magister Bapta Sollatius de Monteflascone aromatarius in Parione prope s. Thomam eius sponte promisit quod introscripti Prior et fratres sub introscripta poena scutorum centum omnia in introscriptis litteris patentibus contenta adimplebunt alias teneri voluit de suo proprio ut principalis et in solidum. Itaque alias de quibus etc. quem Magistrum Baptam presentem, frater Antonius de Crema eiusdem ordinis nominare totius Monasterii indemnem conservare promisit itaque etc. pro quibus etc. obligarunt se in Cam. Ap. iuramentum etc. presentibus in officio D. Hieronimo, Rugerio et Ascanio Moricone testibus.

DOCUMENTO X.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 232, fol. 189).

Dilecto nobis in Christo D. Sancte de Vitellensibus salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. Et auctoritate etc. Tibi ut in omnibus locis publicis Regionis Trastiberina et privatis de consensu Dominorum, dummodo fovea vicinis et antiquitatibus, si que sint, damnum non afferat effodere possis et valeas harum serie concedimus et indulgemus stricte propterea inhibendo mandantes omnibus ad quos spectat et quibus hec nostre ostense fuerint sub quingentorum ducati auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque nostri arbitrii poenis ne te aut a te operi

huiusmodi addictos operarios ullo modo impediant vel molestent. Volumus autem quod quartam partem omnium inveniendorum Cam. Ap. tradere et foveam replere in pristinum statum reducere tenearis. In quorum fidem etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XIIII Iulii 1568.

Pro Illmo. D. Camerario Hieron. Maceratensis.

Andreas Martini.

DOCUMENTO XI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 251, fol. 205).

Dilecto nobis in Christo Mag. viro D. Augustino Palonio Camere alme Urbis Camerario salutem in Domino sempiternam. Exponi curasti nuper nobis in Cam. Ap. quod in Amphiteatro et circuitu Colisei alme Vrbis excavare et effodere seu effodi facere cupis, indeque domino concedente lapides marmoreas et travertinos et forsan immagines antiquas et columnas extrahere et ad usum humanum convertere. Verum quia id absque Sedis Ap. seu nostra licentia fieri non potest, ad nos in eadem Camera recursum habuisti Nobisque debita cum reverentia postulasti ut tibi desuper licentiam concedere dignaremur. Nos intelligentes quod per computa tui offici Camerariatus Populi in Camera Apostolica ultimo data a prima die octobris anni 1574 per totum annum 1575 propter emolumenta per te officialibus Populi tradita, es certus creditor R. C. A. in summa scutorum trecentorum in circa, et cupientes ut tibi de dicto credito satisfiat, propterea iuste et honeste, petitioni tue libenter annuentes de mandato SS. D. N. pape vive vocis oraculo super hoc expresse nobis facto et auctoritate etc. Tibi in Amphiteatro et circuitu dicti Colisei ubicumque tibi placuerit *effodiendi et effodi faciendi* (sic) quodcumque genus marmorum, travertinorum, lapidum, columnarum et statuarum antiquarum que ibi reperientur *effodiendi et extrahendi ac effodi* faciendi cum hac tamen condictione quod medietatem lucri ex dictis materiis provenientis Rev. Cam. Ap. ex dicto tuo credito excomputare et de dicta medietate bonum et fidele computum Rev. Cam. Ap. reddere tenearis. Aliam vero partem pro laboribus et expensis in dicto exercitio faciendis tibi concedentes licentiam et facultatem, tenore presentium concedimus et gratiose impartimur. Dummodo tamen ex edifitio et illius fundamentis seu petrea (sic) aliquod genus travertinorum, lapidum marmoreum, columnarum seu statuarum effodi minime facias. Mandantes et inhibentes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Cam. Ap. generali Auditori, Senatori, Conservatoribus statuarum Magistris et aliis iudicibus et officialibus, nec non Barisellis, Mareschalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iustitie ministris nunc et pro tempore existentibus sub mille ducatorum auri Cam. Ap. applicandorum et in subsidium excomuni-

cationis aliisque Ecclesiasticis censuris penis ut te tuos agentes ministros laborantes et excavatores quoquomodo impedire molestare vel alias retardare audeant vel presumant, quinimo ab omni molestia et impedimento cessent et tibi excavare et effodere ac excavari et effodi facere sinant et permittant. Prohibentes sub dictis penis omnibus et quibuscumque personis ne donec tu vel tui predicti in dicto loco effodiunt, effodere minime possint. In quorum omnium et singulorum fidem presentes litteras fieri et per infrascriptum nostrum et Cam. Ap. Notarium subscribi sigillique nostri iussimus et fecimus impressione communiri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 8 Augusti pontif. S. D. N. Gregorii pp. XIII ann. V. (1576).

Visa. *Hier. Maceratensis*
Cam. Ap. Clericus Presidens Decanus.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Storia del Diritto Romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano, di LANDO LANDUCCI, prof. ordinario di Diritto Romano nella R. Università di Padova — Seconda Edizione — Padova, Tip. Sacchetto, 1895-96.

Segnaliamo con vero piacere a quanti amano la coltura, ed il progresso degli Studi romanistici questo dotto ed accurato lavoro storico del chiarissimo Prof. Landucci.

L'opera, a quanto avverte l'editore, verrà pubblicata, in questa seconda edizione, in due volumi. Il primo, del quale sono state pubblicate le prime due parti, oltre l'Introduzione comprende la *Storia delle fonti,* la *Storia del Diritto pubblico,* e la *Storia del Diritto penale.* Il secondo che si promette vendibile per il 1898, conterrà la *Storia del Diritto privato*, la *Storia della procedura* e la *Storia sintetica del Diritto romano.*

Le ragioni di una tale partizione dell' intero corso storico sono rese dall' erudito professore nella *Introduzione,* e noi per conto nostro non possiamo che sottoscrivervi.

Per un nome come quello del Prof. Landucci è superfluo rilevare la molta competenza dello scrittore; il lucido e perspicuo testo è sempre arricchito di copiose note, nelle quali si trovano condensate notizie bibliografiche ed erudizioni preziosissime.

Gli studiosi del Diritto romano sapranno grado all'autore di un'opera così utile e pregevole.

A. M.

Rivista storica Italiana — Nuova serie.

La Rivista storica italiana iniziata nel 1884 per cura della Casa editrice Fratelli Bocca, sotto la direzione del prof. Costanzo Rinaudo e con la collaborazione di A. Fabretti, G. de Leva, P. Villari e di molti altri cultori di storia patria ha chiuso la prima Serie col 1895.

Nel dodicennio 1884–95 in dodici volumi di pagine 10,600 si pubblicarono 90 *Memorie* originali di svariato argomento; si diede la *Recensione* di oltre 900 opere; si annunziarono parecchie migliaia di libri

ed opuscoli con *Note bibliografiche;* si rilevarono circa 30 mila articoli riflettenti la storia italiana con lo *Spoglio* di 540 Periodici italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnuoli, e in altre lingue; si fornì un elenco di oltre dodici mila volumi ed opuscoli di storia italiana; si comunicarono numerose *Notizie* attinenti al programma della Rivista.

Ricordiamo, che il suo intento è quello di fornire informazioni pronte ed esatte di tutte le publicazioni nazionali e forestiere riguardanti la storia d'Italia, costituendo così un centro, che raggruppa e fa conoscere tutto il movimento storico attorno all'Italia. Nella *Nuova serie*, per meglio raggiungere lo scopo essenziale, sono state lasciate da parte le *Memorie,* convertendo la *Rivista* in un *Bollettino* bimestrale di 80 pagine per puntata.

La direzione è sempre affidata al comm. prof. C. Rinaudo, coadiuvato da oltre un centinaio de' più insigni cultori della storia italiana.

DEL PATRIZIATO ROMANO

DAL SECOLO IV AL SECOLO VIII.

Poche istituzioni hanno avuto, come questa del patriziato, una vita così lunga, dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, e sono passate attraverso a tanti significati, conservando sempre lo stesso nome. Benchè però sul periodo antico di essa e sul moderno si sia scritto molto, il patriziato del periodo, che prendiamo a studiar noi, e che si può chiamare Costantiniano, non è stato oggetto di ricerche particolari per parte degli storici, i quali tutti se ne sono occupati soltanto in occasione della questione del patriziato di Carlo Magno. Costoro, trovandosi di fronte al patriziato conferito a questo re Franco dai papi, prima di proferire il loro giudizio sopra un atto del papato, che poi ebbe tante conseguenze, sentono il bisogno di domandarsi cosa significasse questo patriziato, e danno perciò un rapido sguardo al patriziato anteriore, da cui quello derivò. Ma quasi tutti, copiando l'uno dall'altro, non fanno altro che riferire le poche notizie conosciute, e specialmente la formula di Cassiodoro, e ne deducono erroneamente che il patriziato anteriore fosse soltanto onorario. Noi quindi abbiamo creduto utile di studiare il patriziato nel periodo, che va da Costantino a Carlo Magno, e determinarne l'indole vera sulle indicazioni e notizie degli storici del tempo. Il nostro studio, che potrà servire come base per fondarvi la discussione del patriziato di Carlo Magno, si può dividere in tre parti: la prima tratta del patriziato imperiale, nelle altre si studia il patriziato, che si svolse sul modello imperiale in altri Stati; e precisamente la seconda si occupa del patriziato in Italia sotto i Goti, e la terza di quello presso i Franchi.

PATRIZIATO IMPERIALE IN ORIENTE ED IN OCCIDENTE.

A tutti è noto il significato classico della parola *patricius*, cioè che cosa si intendesse con questo nome sotto la monarchia, il consolato e i primi tre secoli dell'impero romano. Secondo

la esplicita testimonianza di Livio (I, 8): — *patres ab honore, patricii qui progenies eorum appellati,* — si denotavano con esso i discendenti degli antichi senatori. Nella fine del secolo quarto dell'era volgare e nei seguenti però si trova usato con tutt' altro significato: non è più un titolo di una classe di persone, un segno di nobiltà in chi lo porta, è invece un distintivo, una dignità personale, che non si tramanda per eredità. Ora è naturale domandarsi: chi fu l'autore di questa mutazione e quando essa avvenne?

Se non ci fosse pervenuta alcuna testimonianza in proposito, trattandosi di una trasformazione di dignità al principio del secolo quarto, l'unico autore, a cui si potesse attribuire, dovrebbe essere l' imperatore Costantino, di cui si sa quante innovazioni introducesse nella costituzione allora in vigore. Egli non solo riformò la costituzione precedente, trasformandola in gran parte, anche in quello che ne conservò, mantenendo alcuni nomi di dignità e cambiandone gli attributi, ma vi aggiunse una parte tutta nuova, creando molte dignità, specialmente nella corte, come ci riferisce Eusebio nella sua vita, onde in tal modo egli formò una gerarchia di dignitarii, che, ripetendo dal trono tutta la loro grandezza, servirono a questo come appoggio e corteggio. Ma per toglierci da qualunque dubbio ci giova la testimonianza di uno storico vissuto verso la metà del V secolo, cioè circa un secolo dopo l' istituzione di tal dignità, il quale ci ha riferito la notizia dell'origine di essa. È questi Zosimo, che, nel libro II, al cap. 40 delle sue storie, parlando delle uccisioni fatte eseguire da Costantino pei suoi fini politici, riferisce che tra gli altri fece morire anche un certo Optato, *qui patricii dignitatem adeptus a Constantino fuerat,* e a questo proposito nota: *Eum honoris titulum primus Constantinus excogitaverat, lataque lege sanxerat, ut qui eum consecuti fuissent, supra ipsos praefectos praetorium sessitarent.*

Quei pochi, che han parlato del nuovo patriziato imperiale, convengono in questo punto, ad eccezione del Panciroli [1], secondo il quale questo nuovo genere di dignità sarebbe esistito fin dal tempo di Augusto, e sotto Costantino i patrizi avrebbero sola-

[1] *Notitia dignitatum utriusque imperi etc. et in eam* G. PANCIROLI. *commentaria* - Venetiis, 1602. - Cap. II. *De illustribus, spectabilibus et clarissimis.*

mente preso il nome di *Comites Consistoriani*. Ma la sua opinione non si può accettare, primieramente perchè abbiamo in contrario l'autorevolissima testimonianza d'uno storico vicino al fatto, che ce la dà con quel particolare di più, e poi perchè quelli, che il Panciroli chiama patrizi d'Augusto, non sono altro che senatori, ai quali non si conferiva un titolo nuovo, quando venivano assunti all' ufficio di consiglieri dell' imperatore. Nè d'altra parte è vero che il patriziato sotto Costantino si sia confuso col *comitato*, mentre le due dignità continuarono per lungo tempo ad esser separate, tanto che in Cassiodoro abbiamo appunto due formule distinte per esse. Sotto Costantino il patriziato non ebbe nulla che fare col senato, e fu un titolo a parte e personale. Ed ora un' altra domanda ci si presenta naturale: quale effetto ebbe questa riforma Costantiniana per il patriziato anteriore? Scomparve questo, o rimase accanto al nuovo? A noi pare che dovesse scomparire. Mutato in quel modo non poteva più sussistere accanto al nuovo l'antico patriziato; e, senza dire che in pratica non si sarebbero potuti distinguere, è da considerare il fatto che di questo patriziato antico non troviamo più menzione dopo Costantino.

Ma quando fu istituita la nuova dignità di patrizio? Certo quando Costantino trasportò la sede dell' impero a Costantinopoli, ivi organizzò tutta la nuova corte, e fra gli ufficiali nuovi che creò, s' hanno da annoverare anche i patrizi. Da una legge del 315, attribuita a Costantino nel Codice Teodosiano [1], in cui si parla del patrizio Daziano, che godeva allora il privilegio di esenzione dall' annona e dai tributi, si dovrebbe concludere che già nel 315 vi fossero i nuovi patrizi; ma su questa legge sono stati espressi dei dubbi dal Gotofredo; e del resto a noi non importa molto sapere la data precisa della istituzione. Quello che più ci interessa è di sapere l' indole di questo nuovo patriziato; ed in questa ricerca procederemo con sufficiente ampiezza.

È stato detto da tutti quelli, che ne hanno trattato, siano antichi siano moderni, che esso fu un puro titolo di nobiltà, personale e non ereditario, senza alcuna autorità od ufficio, dato perciò a vita e quindi spessissimo accoppiato con altre cariche, le quali

[1] *Cod. Theod.* XI, 1, 1.

erano temporanee. Queste affermazioni hanno molti sostenute, fondandosi unicamente sulle espressioni molto chiare e categoriche, che Cassiodoro usa nella sua *formula* del patriziato [1], e sul fatto comunissimo, che il patriziato si trova quasi sempre associato ad altre dignità; e certo se non fosse stato un onore senza comando definito, ci troveremmo davanti a casi stranissimi, quali sarebbero l'unione in una medesima persona e nello stesso tempo di due cariche, con questo di più, che non si potrebbe determinare quale sia la natura di questo patriziato, se cioè civile o militare, giacchè esso si trova associato indistintamente alla suprema magistratura civile (il prefetto al pretorio) ed alla suprema carica militare (il *magister militum*). Ora è evidente che, allorquando si trova unito ad altre cariche, non può essere se non un semplice onore. Per non citare che il giudizio di qualche moderno ci contentiamo di riferire le parole di due scrittori contemporanei.

Il Rivera, nel libro intitolato — *Le istituzioni sociali italiane nella dominazione barbarica ed orientale* (Lanciano 1892) così dice: « La classe dei patrizi a cui appartenevano i discen-
« denti o consanguinei dei senatori, andò subendo le medesime
« vicende del senato, e per l'esteso diritto ad ogni cittadino di
« sedervi e poi ancora per l'accresciuto numero dei senatori, si
« ebbe, che dei costoro discendenti, i quali sarebbero stati i con-
« tinuatori degli antichi patrizi, non si potette più avere, stante
« la loro continua moltiplicazione, una esatta conoscenza. Onde
« l'aristocrazia romana si andò, non solo in diritto ma anche
« in fatto, dopo Giulio Cesare, sempre più confondendo colla
« borghesia; e l'appellativo di patrizio, non più si rinvenne, se-
« condo la rimasta consuetudine, a chi legalmente doversi. A
« riordinare codesta sconvolta classe nobile non mancarono gli
« imperatori Claudio, Traiano e Settimio Severo, di emetter
« nuove e ben dirette disposizioni. Le quali però non giunsero
« a ridonarle una effettiva distinzione dalle altre minori, onde
« essa tornò nuovamente in decadenza. In fine Costantino autor
« di nuove riforme governative, ridusse la nobiltà dell' Impero

[1] *Cassiodori Magni*, AURELII, *Variarum. lib. VI, 2* - ed. MOMMSEN in *Monum. Germ. Hist. - Auct. Antiquissimi*, Vol. XII - Vedi questa formula riportata in prosecuzione di questo lavoro a p. 195.

« a sola distinzione familiare (sic), escludendo ogni suo ordina-
« mento in classe, ed instituendo nuovi titoli a dinotare la mag-
« giore o minor chiarezza di schiatta, ebbe sancito ancora l'abo-
« lizione di ogni nominale distinzione di casta, con destinare il
« titolo di patrizio a decorare alti dignitari della sua corte »[1].
Ed il moderno storico Bryce, nell'opera intitolata: — *Il sacro romano Impero* — (versione del Balzani, Napoli 1886), ha queste espressioni: « Introdotto da Costantino (il titolo di patrizio),
« quando il significato suo originale era da lunga pezza dimen-
« ticato, esso doveva essere, e fu per qualche tempo, il nome non
« di un ufficio, ma di un grado, il più alto dopo quelli dell'im-
« peratore e consoli »[2]. E noi non vogliamo certo negare che esistesse di fatto un patriziato conferito puramente come onore; ma abbiamo delle ragioni per credere, che accanto a questo vi fosse il patriziato, che importasse un qualche ufficio reale, che poteva essere di doppia specie, o di corte o di governo, e probabilmente il patriziato istituito da Costantino dovette essere non un titolo di nobiltà, ma un ufficio di corte, il quale poteva essere conferito come onore, ed in seguito da ufficio di corte esso passò ad essere carica di governo, pur conservandosi accanto a questo nuovo genere i due primi. Sono queste opinioni, che fino ad ora non sono state messe fuori da alcuno, e perciò, essendo noi i primi a presentarle, abbiamo tutto il dovere di provarle, e lo faremo adducendo dei documenti. Nella nostra questione s' hanno a distinguere due punti principali: 1º provare che il patriziato non fu da principio solamente un puro titolo, ma anche un ufficio; 2º vedere di che genere fu questo, se cioè di corte o di governo. Fra le prove che dovranno servire per dimostrare la prima parte, rientrano naturalmente anche quelle, che servono per la seconda, e quindi basta provare il secondo punto per veder dimostrato anche il primo. Ora ecco le prove.

Costantino Porfirogenita nel lib. II *De ceremoniis aulae byzantinae*[3], al cap. LII intitolato — *De dignitatibus palatinis primi ordinis* — dice che queste sono diciotto, indi enumerandole una per una, giunto alla dodicesima, ha queste parole: *Duodecima dignitas*

[1] *Op. cit.* pagg. 6-7.
[2] *Op. cit.* pag. 36.
[3] L'edizione che si cita è quella di Bonn del 1829.

est spectabilium patriciorum cuius brabeum sunt tabulae eburneae cum intus conditis codicillis perscriptis ad modum legis, quos novo patricio Imperator ipse porrigit. Evidentemente il patriziato è posto nel novero degli uffici di corte e classificato insieme colle altre cariche dei *Silentiarii, Vestitores, Imperiales Mandatores, Candidati, Stratores, Spatharii, Protospatharii, Spatharocandidati,* ecc. tutte cariche di corte, come si sa. Inoltre, tutte le volte che Costantino Porfirogenita nomina i patrizi, essi ci appariscono come ufficiali, che stanno in corte e seguono sempre la persona dell' Imperatore, insieme spessissimo ai *magistri (officiorum), praepositi (sacri cubiculi), protospatharii* ed altri *officiales* della corte.

Una seconda prova, che vi dovesse essere un genere di patrizi uffiziali di corte al seguito dell' imperatore, si ricava dal trovare che anche le *patriciae* formano un ordine di corte ; e come i patrizi erano al seguito dell' imperatore, così esse erano addette all' accompagno ed al decoro dell' imperatrice ; erano come dame di corte e pigliavano parte a tutte le feste e solennità insieme coll' imperatrice. Parrà strano questo fatto di un ordine di *patriciae,* ma pure è vero ; e, mentre l' esistenza di esso dovrebbe far credere che il patriziato fosse una pura dignità e non una carica, giacchè veniva conferito al sesso debole, il quale legalmente non era capace di aver altro che titoli, pure è per noi una prova in favore della nostra asserzione. Si era sempre creduto (o almeno non trovo alcuno, che abbia detto il contrario) che le *patriciae,* di cui s' hanno frequenti menzioni presso gli storici, fossero solo le mogli, o le figlie dei patrizi, o le parenti di questi, delle quali troviamo ricordate parecchie, come per esempio, per tacere di tante altre meno note, la celebre Antonina moglie di Belisario ed alcune di quelle nobilissime matrone, a cui trovansi indirizzate varie lettere di s. Gregorio Magno. Ma non sono solo queste le patrizie; nè è solo di esse che noi intendiamo parlare. Accanto a questo patriziato onorario, che si può chiamare riflesso, e che era puro titolo, vi fu il patriziato femminile detto ordinario. Già avevamo trovato questa espressione in un passo di *Iordanes,* in cui, a proposito di Matasuenta, moglie di Vitige, che dopo la morte del marito fu sposata da Germano fratello dell' imperatore, si leggono queste pa-

role: *Vitigis rebus excedente humanis, Germanus patricius, fratruelis imperatoris* (Giustiniano) *eam* (Matasuenta) *in conubio sumens patriciam ordinariam fecit* [1], nè sapevamo spiegarcene il significato, quando scorrendo i capitoli *De Ceremoniis*, ne trovammo uno a parte, il 49 del libro I, intitolato — *Observanda in promotione Patriciae Zostes*, — che ci svelò appunto l'esistenza di questo ufficio speciale femminile in corte. Vi erano promosse in particolar modo le mogli dei patrizi, quando risiedevano in corte; ma non ne erano escluse però anche altre, che non avessero questa parentela. Nel capitolo 47 *bis*, Costantino Porfirogenita, dopo aver descritta la promozione a patrizi, aggiunge: *si patricius promotus uxorem habet, silentiarius codicillos patriciae tradit et ab ea nummos XII accipit*, dalle quali parole si ricava, che alla promozione a patricio di un individuo corrispondeva quella a patricia per la moglie di lui, quando risiedevano a Costantinopoli. Un' altra menzione *patriciae Zostae* s' ha nell' opera citata al cap. 21 del libro II.

Ma v' ha di più. Nello stesso cap. 52 del secondo libro, parlandosi dei patrizi e delle tasse, che dovevano pagare nella loro promozione, si fa notare che essi, secondo i diversi generi di patriziato che ricevevano, pagavano diversa tassa: *tantundem pendet tam officialis quam strategus, verum patricius tantummodo honorarius dat*. . . . E questo per le tasse da pagarsi agli ufficiali della corte. Per le offerte poi pagate dopo la promozione, dette anche *dona seu apocombia*, si legge: *Strategus* (dat) *nummos LXXII, ordinarius L, honorarius XXXVI*. Ora se il patriziato al tempo del Porfirogenita fosse stato un semplice onore, non si sarebbe potuto distinguere in onorario ed ordinario, perchè altrimenti si sarebbe verificato il caso strano, difficile anche a concepirsi, di un onore onorario. Doveva perciò essere qualche cosa di più che un puro titolo, ed avere in sè qualche cosa di reale, perchè vi potesse poi essere accanto a questa un' istituzione onoraria. Dunque doveva essere o un ufficio di corte o una carica di governo, oltre che titolo onorario.

Nella distinzione delle tre specie di patrizi fatta da Costantino Porfirogenita sembra che il patrizio ordinario fosse quello

[1] IORDANIS, *Getica*, XIV, 29 - in MON. GERM. HIST, *Auct. Antiq.* Vol. V, p. I, pag. 77.

mandato a governare le provincie. Questa testimonianza è di attendibilità massima, giacchè non è una reminiscenza storica, non è il ricordo di un fatto verificatosi molto tempo prima, in modo da potersi dubitare che l'autore sia incorso in errori di memoria nel riferirlo (dei quali errori, massime cronologici, non manca l'opera di questo scrittore); invece qui si tratta di un fatto, di un ordine di cose, di una distinzione allora in uso, onde non è facile nè possibile senza motivo sollevare dubbi sulla testimonianza di un contemporaneo, testimone oculare di ciò che riferisce. Solamente ci si potrebbe opporre che, anche ammesso una specie di patriziato non onorario ai tempi del Porfirogenita, non ne viene di conseguenza che esso dovesse esistere fino dal tempo di Costantino il Grande. Ma, per poco che si rifletta, si vedrà chiaro come ciò non regga; giacchè, se al tempo di Costantino Magno v'era il patriziato, questo, o era fin d'allora distinto in più d'una specie, o non aveva questa distinzione. Se si ammette che fosse così distinto, oppure che fosse soltanto una carica, si conviene con noi; non resta quindi se non supporre che allora fosse di una sola specie, e precisamente onorario e che poi diventasse ordinario. Un po' di buon senso fa capire che nemmeno così potè essere, perchè il patriziato onorario non potè precedere l'ordinario. Non può ammettersi una carica onoraria se non vi è stata, o non vi è accanto a quella l'ordinaria; così, per esempio, non sarebbe potuto esserci il consolato onorario, se non vi fosse stato il consolato ordinario; non si ebbe il *magister militum* onorario [1], se non perchè vi fu il *magister militum* ordinario; e così dicasi di ogni altra carica onoraria, di cui troviamo molti esempi nella corte bizantina. Non può mai l'onore precedere la cosa che lo produce; è questione di logica. E poi è possibile che Costantino si fosse voluto restringere a dare un puro titolo, grande se si vuole, ma in realtà sempre solo titolo? Nè si dica che pur vi furono dei titoli, che non ebbero alcuna realtà, come, per esempio, il nobilissimato e qualche altro, perchè questi non furono se non titoli, che si davano alle persone della casa reale, o che servivano a denotare una classe di persone o di magistrati, e perciò non vediamo mai che fossero concessi onorariamente, come suc-

[1] *Codex Theodosianus* Lib. VI, tit. 22, n. 4.

cesse pel patriziato. Quindi, secondo noi il primo genere di patriziato fu quello di corte e questi patrizi, stando sempre in corte accanto all' imperatore, facevano da aiutanti e consiglieri del sovrano nella reggenza dello Stato, e lo sovvenivano di opera e di consigli. Da questo primo genere sorsero gli altri due, quello onorario e quello di governo, e probabilmente quello onorario prima dell' altro, se pure non contemporaneamente al primo.

A questo punto cade in acconcio sollevare una quistione, che nessuno di quelli, che han parlato del patriziato, s' è proposta o ha risoluto, mentre la risoluzione di essa ci può rivelare la esistenza di un nuovo genere di patriziato. Intendo accennare alla questione degli *expatricii.* Se si arriverà a provare che le menzioni di essi sono certe ed autentiche, e la interpretazione che se n' ha a dare non può esser diversa da quella di magistrati fuori carica, ne trarremo per conseguenza delle conclusioni, che ci mostreranno un altro lato del patriziato Costantiniano, un' altra fase, di cui nessuno s' era accorto, vale a dire il passaggio in un certo tempo del patriziato ordinario a carica di governo. Cercheremo di trattare tale questione con una certa ampiezza, perchè essa è nuova ed importante, e per procedere con un certo ordine, ed affinchè si possa giudicare rettamente di essa, sarà meglio riferire prima i passi, in cui vien fatta menzione degli *expatricii,* e poi passarne alla critica ed alla discussione.

Questi documenti sono tre ; di essi uno ha carattere ufficiale, gli altri due sono di indole storica. Il primo, per noi più importante degli altri pel suo carattere ufficiale, per cui non vi si può fare alcun appunto, è una legge di Zenone del 485 o 486, riportata nel Codice di Giustiniano [1]. Sarà bene riferirla in gran parte per quel che ci riguarda.

Imp. Zeno A. Arcadio PP. — Quotiens viro forte patricio vel expatricio, vel ei, quem praetorianae vel urbicariae amplissimae sedis administratio illustravit, vel consulari viro, quem tam ordinaria processio quam sacra nostrae pietatis pariter sublimavit oratio, quive magisteriae potestatis sudoribus clarus factus est, vel ei, qui magistri officiorum vel quaestoris officio

[1] *Cod. Iust.* III, 24, 3.

functus aut sacri nostrae pietatis cubiculi praepositus post depositam administrationem senatorio ordini sociatus est, aut cui nostra serenitas domesticorum scholam regendam mandavit cuive sacros nostri numinis thesauros aut res privatas nostrae pietatis vel serenissimae Augustae nostrae coniugis gubernandas iniunxit, post depositam videlicet administrationem crimen publicum privatumne, cui tamen non per procuratorem respondere liceat, in hac alma urbe vel in provinciis commoranti ingerantur. nullius alterius iudicis nisi nostrae pietatis huiusmodi esse cognitionem. vel sacri tantummodo cognitoris. cui nostra serenitas huiusmodi negotii audientiam vice sacra sacris apicibus mittendis mandaverit, ita tamen ut apud talem iudicem, nullius officii vel scholae intercedente ministerio, . . . introductae causae . . . audiantur: eo qui in crimen vocatus est . . . sedendi quoque in aliqua secretari parte, quae . . . altercantibus vero superior esse videatur, habituro licentiam . . . nec sacro quidem cognitori, nec postquam crimen fuerit patefactum, contra huiusmodi viros vel eorum substantias statuendi aliquid concedamus facultatem . . . Ultionis autem tantis inferendae dignitatis modus non nisi in principis residebit arbitrio . . . Viros autem illustres in hac inclita urbe degentes, qui sine administratione honorariis decorati fuerint codicillis, licet talem praerogativam nostrae iussionis meruerint ut quod non egerint videantur egisse. . . .

Le altre due menzioni, che per sè stesse non ci darebbero tutto quel lume necessario per risolvere il problema, sono un brano del Concilio Calcedonese, ed un passo di Marcellino.

Nella prima *Actio* del Concilio Calcedonese, tenutosi l'anno 451, nominandosi gli ufficiali governativi ed i senatori, che vi assistettero, si leggono queste parole: *congregatis gloriosissimis iudicibus, id est, magnificentissimo et gloriosissimo magistro militum, et ex consule ordinario ac patricio Anatolio, et magnificentissimo et gloriosissimo praefecto sacrorum praetoriorum Palladio . . .* (segue il *praefectus urbis* ed il *magister sacrorum officialium,* un *exmagister,* un *comes domesticorum* ed un *comes sacrorum privatorum*) *appositis etiam ex gloriosissimo et amplissimo senatu, id est magnificentissimo et gloriosissimo expraefecto praetoriorum et exconsule ordinario ac patricio Florentio, et magnificentissimo et gloriosissimo exconsule ordinario*

et patricio senatore, et magnificentissimo et gloriosissimo exmagistro officiorum et exconsule ordinario ac patricio Nomo, et magnificentissimo et gloriosissimo expraefecto et exconsule ordinario ac patricio Protogene . . . (seguono altri senatori) [1]. Dal passo latino non apparisce la menzione degli *expatricii*, trovandosi l'*ex* solamente davanti a *consul* e non ripetuto davanti a *patricius*, ma apparisce bene dal testo greco, in cui si legge: τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου, καὶ ἐνδοξοτάτου ἀπὸ ἐπάρχων καὶ ὑπάτων καὶ πατρικίων, in cui l'ἀπὸ si riferisce anche all'ὑπάτων ed al πατρικίων. E poi si capisce bene che sono *expatricii*, perchè sono messi dopo tutti gli altri rappresentanti governativi, perfino dopo il *comes sacr. priv.* ed il *comes domest.*; essi si trovano a rappresentare il senato e sono una categoria, un ordine particolare di esso.

Passiamo ora al brano di Marcellino. Questi nel suo *Chronicon* [2], all'anno 471, parlando degli Ardaburi, che, avendo congiurato contro l'imperatore Leone, furono fatti uccidere, dice: *Aspar primus patriciorum cum Ardabure et Patriciolo filiis, illo quidem olim patricio, hoc autem Caesare generoque Leonis principis appellato, Arrianus cum arriana prole. . . vulneratus interiit.* Se Ardaburio era già vivo (giacchè fu fatto ammazzare), l'*olim* ha da significare appunto la stessa idea, che esprimerebbe l'*ex* e non il *quondam*.

Queste sono le menzioni degli *expatricii*, che come si vede, si trovano in documenti, su cui non si può sollevare alcuna questione. La prima è una legge e non vi può essere alcun dubbio sulla sua autenticità ed integrità; le altre due fonti nemmeno ammettono alcun dubbio critico. Ora, giacchè per sè non si possono impugnare, vediamo se si possono interpretare in un senso diverso, senza cioè intendere gli *expatricii* come magistrati fuori carica. Per me mi esimerei anche dal portare queste altre interpretazioni, perchè evidentemente l'uso dell'*ex* in questi casi non può avere che il significato detto sopra, ma, per togliere qualunque appiglio a chi volesse negare l'esistenza di questo patriziato di governo, ne esaminerò alcune, che possono avere qualche speciosità.

[1] Labbè - *Conciliorum collectio* - Venetiis, 1728, Vol. IV, pag. 84.
[2] L'ediz. che si cita è quella *dei Mon. Germ. Hist.*

Si potrebbe dire che gli *expatricii* siano i discendenti da un patrizio, come da noi si chiamano, per esempio *exconti* o *de' conti*, quelli che una volta erano conti o discendono da famiglia comitale; ma prima di tutto sappiamo che il patriziato era personale e non ereditario; e poi nella legge di Zenone si tratta di dare un privilegio altissimo a dei personaggi; e non ve ne sono ammessi che pochi a goderne, quelli cioè che avevano occupato una carica di governo o di corte di quelle più alte, o ne avevano avuto il titolo onorariamente. Nè è da credere che l'imperatore volesse estendere un privilegio di tal sorta anche ai parenti di costoro, che non avevano nessun merito personale, che ne li facesse degni. È vero che altri privilegi furono estesi anche alla famiglia ed ai discendenti di ufficiali governativi, che li avevano meritati, come, per esempio, l'esenzione *a metatis et epidemeticis* [1], ma, oltre che in questi casi i discendenti godevano del privilegio in ragione inferiore del capo, questi privilegi non erano personali come quelli di Zenone, ma riguardavano le famiglie tanto dei funzionarii quanto dei suoi discendenti.

Si potrebbe supporre che gli *expatricii* fossero quelli che ricevettero l'expatriziato onorario, come altri ricevevano il patriziato. Non ci sarebbe niente di impossibile che questo fatto si fosse verificato, giacchè in questo stesso tempo troviamo gli *exconsules*, che non sono già solo quelli che una volta furono consoli, ma anche persone che ricevettero proprio il titolo di *exconsules*, come altri ricevevano il consolato, esistendo accanto agli *exconsules* onorari quelli ordinarii. Ci è provato questo fatto da una lettera di s. Gregorio Magno [2], nella quale raccomanda al suo *responsalis* a Costantinopoli un tal Venanzio, che non aveva alcun titolo, perchè gli avesse ottenuto almeno *chartas exconsulatus*, vale a dire l'exconsolato (onorario, s' intende). Tale spiegazione ha una apparenza di verità, ma perde subito ogni valore, quando si rifletta che, anche ammesso che l'expatriziato fosse un titolo di per sè, senza supporre che chi lo godeva avesse dovuto portare anteriormente quello di patrizio, in realtà non si può ammettere l'expatriziato onorario, se non si

[1] *Cod. Iust.* XII, 40, 10.

[2] *Registrum epistularum S. Gregorii Magni*, lib. II, ep. 36, in *Mon. Germ. Hist.*, Epistul. Tom. I.

ammette l'expatriziato ordinario, vale a dire se non si ammette che possa aver termine questa dignità, cioè che essa sia a tempo e non a vita; come per il consolato non ci potrebbe essere l'exconsolato onorario, se non vi fosse realmente quello ordinario, vale a dire se il consolato fosse non temporaneo e producesse di per sè stesso l'exconsolato col termine della carica.

Una terza spiegazione, che si potrebbe dare, sarebbe l'ammettere che il patriziato fosse bensì di sua natura a vita, ma che vi fossero però dei casi particolari, in cui si potesse perdere e si potesse allora diventare *expatricii*. Ora noi non crediamo che un puro titolo, onorifico possa perdersi in altro modo, se non rendendosene indegni, come successe per quei patrizi, che furono degradati, quali i due eunuchi Eutropio ed Antioco patrizi, il primo sotto Arcadio e il secondo sotto Teodosio il giovine [1]. Ma in questo caso i patrizi non potrebbero venir chiamati *expatricii*, non potendo ritenere i titoli delle dignità anteriori, come avvenne ai due patrizi suaccennati, i quali perdettero qualunque dignità e titolo. Del resto, anche ammesso che fosse stato possibile, parrebbe egli giusto che un privilegio tale come quello di Zenone dovesse estendersi a tali persone, che si erano rese indegne perfino di un titolo?

Un' ultima ipotesi è quella, che è accettata da tutti coloro, i quali credono che il patriziato in un certo tempo si sia confuso colle altre cariche supreme, con cui andava unito, verificandosi troppo continuamente e direi quasi costantemente questa unione, in modo da produrre un legame fra le due idee e fare adoperare il nome dell'una per indicare la dignità o l'ufficio dell'altra. Così, per esempio, si chiamarono per brevità patrizi d'Africa quelli che veramente erano prefetti del pretorio d'Africa e patrizi di Gallia quelli che insieme erano prefetti del pretorio delle Gallie e patrizi ecc. Questi dopo la loro gestione invece di esser chiamati *expraefecti* si chiamarono *expatricii*. Citerò le parole del Curtius [2] a questo proposito: *Cum ad regendum Orientem, Italiam, Siciliam, Africam, nemo mitteretur,*

[1] *Cod. Theod. IX, 40, 17* NOMINE PATRICII PROVINCIARUM DICI MALUERUNT, UNDE SUIDAS, LEXIC - *Co. b. v.* ANTIOCHUS ed EUNUCHUS.

[2] CURTIUS M. C. *Commentarii de Senatu romano post tempora reipublicae liberae* Halae, 1768, pag. 167, h.

nisi qui ante iam Patriciatus honore fulgeret, hi ne eodem cum ceteris Praetoribus et Proconsulibus ordine haberentur, neglecto Exarchi seu Praefecti nomine, Patricii Provinciarum dici maluerunt, unde saepissime occurrit, Patricius Italiae, Patricius Siciliae. Hi fortasse provinciarum rectores, post depositam administrationem expatricii dicti sunt, ut hoc nomine a reliquis Patriciis qui numquam ex aula Imperatoris discesserant, distinguerentur. . . . Omnis alia ratio huiusmodi denominationis locum habere nequit, quoniam Patriciatus perpetuus erat (ecco la premessa sbagliata), *nec successoris timebat ambitionem.* Prima di tutto ammettiamo anche noi che i due titoli si siano alle volte scambiati e si sia detto, ad esempio, patrizio d'Africa il patrizio, che faceva da prefetto in Africa, ma non in modo che per dire *expraefectus* si dicesse *expatricius*: e difatti, se questo uso ci fosse stato, dovremmo trovare qualche menzione di *expatricius* per *expraefectus* in tante menzioni di *expraefecti et patricii*, mentre invece il patriziato, che si trova unito spessissimo ad altre cariche già esercitate, ci apparisce sempre perpetuo. Ma, ammesso anche che sia così, questi *expatricii* non si sarebbero dovuti nominare nella legge di Zenone, perchè essi sarebbero rientrati nel novero degli altri exmagistrati in essa ricordati; se si nominano quindi è segno che son differenti da quelli. Nè vale il dire che con quel vocabolo si voglia indicare gli exmagistrati e quindi nella enumerazione seguente di *expraefecti, exmagistri militum,* ecc. siano specificati quelli che in *expatricii* sono indicati in genere, direi quasi in gruppo, perchè in questo caso bisognerebbe sostenere che tutti quegli exmagistrati in essa nominati fossero patrizi (per poterli indicare dopo il loro ufficio per brevità col nome di *expatricii*) e che il privilegio quindi fosse dato solamente a questi exmagistrati superiori di palazzo o di governo, che erano patrizi, escludendone quelli che non avevano tal dignità, mentre non è questo lo scopo della legge, la quale invece comprende anche, ed in maggior numero, i non patrizi.

Concludendo, non resta che riconoscere in queste menzioni degli *expatricii* un nuovo genere di patriziato, non a vita, ma temporaneo, consistente non in un puro titólo (che non potrebbe esser temporaneo), ma in un vero e reale ufficio o carica. Tale spiegazione è l'unica consentita dall'uso, allora regolare, di chia-

mare coll'*ex* i magistrati fuori di carica, e dall'interpretazione della stessa legge, dove non si parla che di ex funzionari governativi o di corte, tanto onorari quanto ordinari. Sono nominati nella legge citata anche i *patricii* e questi, a parer nostro, non possono essere se non gli onorari, giacchè la legge si occupa di exfunzionari, tanto se realmente avessero occupato una carica, quanto se per finzione *(fictione iuris)* si supponesse l'avessero occupata; la menzione quindi dei *patricii* accanto agli *expatricii,* anzichè esser una difficoltà contro la nostra tesi, è un argomento di più per ritenere sicura la menzione dei secondi e per intenderli in quel modo, che abbiamo proposto.

Ora, stabilito che gli *expatricii* menzionati sono magistrati fuori carica, resta a vedere di che genere fosse questa, se cioè di corte o di governo, giacchè sappiamo che anche fra le prime ve ne eran di quelle, che non duravano a vita, ma dopo un certo tempo si lasciavano. Così troviamo infatti gli *expraepositi sacri cubiculi,* gli *exquaestores sacri palatii,* gli *exmagistri officiorum,* gli *excomites domesticorum,* ecc. A questo proposito però è da avvertire che troviamo bensì exufficiali di corte, ma solamente per quelle cariche, che importavano un vero ufficio, talora non differente in altro da quei governativi, se non perchè si esercitava in corte. Si potrebbe però credere che gli expatrizi fossero quelli, che una volta erano patrizi in corte, ma che poi, allontanati da essa, si chiamassero così per indicare che non erano più effettivi. Questa supposizione potrebbe farsi, se avessimo delle semplici menzioni isolate di *expatricii;* invece quelli di cui ci è rimasta memoria stavano proprio in corte, come il figlio di Aspare, che vi fu fatto trucidare. Il fatto poi, che gli *expatricii* vengono nominati nella legge citata prima di qualunque exfunzionario, non ci permette di credere che fossero exufficiali di corte, perchè in questo caso non sarebbero stati nominati nella classe degli exmagistrati civili e militari di governo e per primi tra questi. Dunque dovette esserci anche un genere di patrizi governatori; ed accanto ad esso vi furono gli altri due generi, quello cioè di corte e quello onorario.

Ora però ci troviamo davanti ad una contraddizione di testimonianze, le quali si esprimono troppo chiaramente; davanti cioè a due documenti, che si possono dire quasi contemporanei

(la legge di Zenone del 485 o 486 e la *formula patriciatus* di Cassiodoro, che risale almeno al 510, anno in cui troviamo menzione di patrizi creati da Teodorico nelle *Variae* di Cassiodoro), di cui l'uno afferma esplicitamente quello che l'altro nega implicitamente. C'è una evidente contraddizione, che bisogna togliere, non già interpretando diversamente i testi citati, i quali si esprimono troppo chiaramente, ma restringendo il loro valore per il luogo ed il tempo, per cui furono scritti. Ed ecco come la formula di Cassiodoro viene ad aver valore solamente per il tempo della dominazione ostrogota in Italia, e non s' ha quindi a prendere come autorità fondamentale per il patriziato bizantino anteriore o posteriore, come hanno fatto tutti quelli, che fino ad ora ne hanno discusso.

Un'altra prova, la quale a parer nostro potrebbe servire a dimostrare che in un certo tempo il patriziato bizantino accanto agli altri significati assumesse anche questo, è il fatto che solamente questo significato di magistratura governativa ha il patriziato in Francia. Ora, donde mai presero questo concetto i re Franchi se non dalla gerarchia bizantina? Essi non lo crearono da sè, giacchè in quei primi tempi erano molto indietro nella civiltà, e nelle istituzioni non facevano che copiare, sia pure grossolanamente, se si vuole, la costituzione bizantina, dalla quale presero il concetto anche degli altri governatori inferiori, i duchi ed i conti, che in Francia ci si mostrano in tutto e per tutto di tipo romano. Anzi possiamo pure affermare che il patriziato dei Franchi fu desunto da quello di Roma, quando Stefano patrizio e duca divenne un governatore indipendente dall'esarca di Ravenna. Il fatto poi che un altro regno (quello degli Ostrogoti) che pure ha copiato, e più della Francia, le istituzioni romane, non ha invece dato al patriziato tal significato, non è una ragione per dire che questo non l'avesse in origine. Di questi due fatti, l'uno per noi è positivo e ci dimostra l'esistenza d'un tipo di patriziato copiato dai re Merovingi; l'altro si può dire negativo, perchè ci mostra presso i Goti non il patriziato anzidetto ma quello onorario. Dunque vi dovettero essere insieme nella corte bizantina queste due dignità; però i Franchi presero solo il tipo del patriziato reale di governo ed i Goti solo quello onorario, copiando tutti e due dalla stessa costituzione.

Deve essere avvenuto insomma in questa istituzione quel processo di evoluzione, che s'è verificato anche per qualche altra, e precisamente quello stesso, cui subì il titolo di *comes* [1], il quale dapprima fu dato a coloro che in corte (chiamata anche *comitatus)* e nell'esercito erano a fianco dell'Imperatore. Sotto Costantino furono chiamati così i suoi consiglieri, e, quando la sede dell'impero fu trasportata a Costantinopoli, pressochè tutti i supremi ufficiali di governo e della casa imperiale, come oggi sarebbero i ministri segretari di stato, si dissero conti, p. e.: *comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum, comes domesticorum, comes stabuli,* ecc. In essi la dignità di *comes* era annessa; si dava insieme all'ufficio, e non era un onore anteriore. I *comites* furono poi da Costantino posti anche al comando delle armi, e furono inferiori ai *magistri militum.* In seguito cominciarono ad essere preposti straordinariamente al governo delle provincie, come vicarii dell'imperatore, ed in questa loro delegazione ebbero potestà amministrativa e militare insieme. Così questo titolo di carica di corte prese un nuovo significato, quello cioè di governatore speciale di provincia, conservandosi però accanto a questo anche il primo. Tali *comites* dopo il loro ufficio eran chiamati *excomites*, e giustamente, perchè il comitato conferito ad essi non era altro che questo ufficio e non aveva nessun significato d'onore; perduto l'ufficio non si era più *comes.*

Ammesso ora che in un certo tempo il patriziato assorgesse a questo significato, si potrebbe ricercare anche il tempo di questa evoluzione, ma tal ricerca per iscarsezza di documenti non si può fare e bisogna solamente contentarsi di sapere che verso la metà del V secolo già si trova menzione degli *expatricii* e quindi forse già allora doveva esserci questo nuovo patriziato. Ci si potrebbe però domandare perchè, se in questo secolo esisteva questa nuova carica, essa non fu iscritta nell'albo degli uffici? La *Notitia dignitatum in partibus Orientis et Occidentis* [2], che è l'almanacco ufficiale dell'impero romano al V secolo, non

[1] Calisse, *Governo dei Bizantini in Italia* - in *Rivista storica Italiana,* a. 1885 pag. 315 e 316.

[2] Fu pubblicata prima del Panciroli con commento, nel 1602 (Venetiis) poi dal Boecking, dal 1839 al 1853 (Bonnae) nuovamente dal Seech, nel 1876 (Berolini).

presenta affatto l'ufficio e la dignità del patriziato. Vi sono i *duces*, vi sono i *comites*, i *praefecti*, i *magistri militum*, tutti insomma gli ufficiali dello stato, e perchè non vi è anche il *patricius?* Questo, secondo noi, potrebbe spiegarsi, perchè esso era un ufficio *ad nutum principis*, ad arbitrio dell'imperatore, un tipo di governo provvisorio o perpetuo secondo la volontà di lui, e quindi, come carica straordinaria, non vi è registrato. In pratica, a dir la verità, non ci è rimasta, ad eccezione di quella di Ardaburio e di quei quattro exufficiali rappresentanti del Senato al Concilio Calcedonese, nessun'altra menzione di *expatricii;* e non saprei darne altra spiegazione, se non supponendo che tali patrizi governatori, dopo usciti di carica, assumessero il patriziato onorario o mantenessero il titolo di patrizi. Ma non vorremmo sostenere recisamente questa opinione.

Ci si permetta però, a tal proposito, di esporre una nostra congettura intorno all'origine dell'esarcato, rannodando questa istituzione al patriziato. Tutti sanno quanto controverso sia questo tema, e da quanto tempo gli storici se ne vadano occupando e come ognuno abbia messo fuori la sua opinione, subito combattuta da un'altra, che poi ha avuta la stessa sorte della prima. Così in pochi anni dal 1885 al 1889 tre studiosi di gran valore si sono occupati di proposito di questo argomento, il Calisse [1], il Diehl [2] e l'Hartmann [3], e tutti e tre hanno portato tre opinioni diverse, combattendosi a vicenda. Il Calisse [4] ci ha rimaneggiato in sostanza l'opinione del Biondo, sostenendo che Longino fu il primo esarca, quantunque confessi che non ci sia nessuna testimonianza storica in favore del suo assunto. Ha tolto però all'ipotesi del Biondo la parte, che non poteva sostenersi, perchè apertamente non vera, che cioè a Longino o, per meglio dire al primo esarca (che egli crede sia Longino), si debba attribuire la riforma nel nuovo assetto territoriale dato all'Italia

[1] Calisse - *Il governo dei Bizantini in Italia, in Rivista storica Italiana,* anno 1885.

[2] Diehl C. - *Étude sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne* (dal 568-571) - sta nella *Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome* fascicolo 53, anno 1888.

[3] Hartmann - *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien* (dal 540 al 750), Leipzig, 1889.

[4] Op. cit. cap. I.

dopo la riconquista, distinguendo così due fatti che non avevano alcuna relazione di dipendenza tra loro, se non nella mente degli eruditi. Il Diehl nel suo bellissimo lavoro giustamente ha combattuto il Calisse, e a ragione ha negato un fondamento storico alla sua opinione; però, per non fare solo la parte del demolitore, ha voluto anch'egli metter fuori la sua ipotesi, che veramente è pura ipotesi, basata sopra una ragione di convenienza, per cui gli imperatori bizantini, istituendo questa nuova magistratura in Italia, avrebbero dovuto investirne per primo un membro della loro famiglia, Giovanni Baduario, patrizio e parente dell'imperatore, il quale si trovò in Italia verso il 576 e combattè contro i Longobardi. L'Hartmann, a poco meno di un anno di distanza e, pare, senza conoscenza del lavoro del Diehl, ha messo fuori un'altra opinione, la quale, specialmente per esser l'ultima, è quella che viene accettata dalla generalità dei dotti; ma essa non è però fondata sopra salde basi, anzi si può dire che sia una semplice affermazione, perchè non è appoggiata a veruna prova. Afferma l'Hartmann, non so perchè, che il primo esarca dovè essere quel Decio patrizio nominato nella famosa lettera del 584 di Pelagio I, in cui per la prima volta si trova la menzione dell'esarca. Il lato debole di tali opinioni, a parer nostro, sta in questo, che esse si fondano tutte sulla supposizione che l'esarcato in Italia sia una istituzione nuova, venuta su tutta d'un tratto e d'un getto, onde ne viene che gli scrittori anzidetti si affannino tanto a discutere per stabilire chi fu quell'uomo privilegiato, che ebbe la fortuna di iniziare questa serie di nuovi magistrati; mentre, a quel che pare a noi dopo aver studiato bene il tema, sembra che questa istituzione non sorgesse in un momento determinato, e non fosse creata da un imperatore in un dato tempo, ma si svolgesse da altra anteriore. Lo stesso Diehl, che ha riportato le varie etimologie della parola *exarchus*, non ammette nè quella, che lo fa derivare da ἔξω ἀρχῆς, come governatore destinato ad amministrare una provincia fuori dell'impero, nè quell'altra che lo deriva da ἐκ τοῦ ἄρχοντος, come magistrato che riceveva il potere direttamente dall'imperatore, perchè queste due etimologie sono troppo studiate, come quelle che dovendo spiegare una magistratura nuova, a cui si doveva dare un nome nuovo, e significativo, vogliono

trovare nella parola in certo qual modo il concetto di questa nuova carica, che derivava direttamente dall'imperatore e che governava una provincia fuori dell'impero. Sostiene egli invece che il nome di *exarchus* non fu creato apposta allora, ma esisteva già da molto tempo, sebbene con altro significato, cioè di comandante militare (quasi sinonimo di στρατηγός), e poi facilmente dal primo significato assurse all'altro di un funzionario capo di tutti gli altri nei due poteri civile e militare. Nel seguito poi del lavoro contraddice a questo ragionamento col fatto, dando motivo a credere, col voler ricercare il primo esarca, che l'esarcato fosse una magistratura nuova sorta in quei tempi, perchè, ripetiamo, se si fosse svolta da un'altra istituzione anteriore, la trasformazione non sarebbe avvenuta d'un tratto, nè si sarebbe potuto ricercare una persona, in cui si verificò il cambiamento.

A noi pare più logico ammettere che questa non fosse una nuova magistratura, istituita in un tempo determinato, perchè in questo caso ci sarebbe voluta una legge dell'imperatore, che l'avesse creata e ne avesse determinate le attribuzioni. Allora gli storici vicini all'epoca ne avrebbero parlato e ci avrebbero ricordato il nome del primo che l'occupò, mentre invece gli storici contemporanei (e ve ne sono ed importanti) ne tacciono affatto, e solo i posteriori, che non sapevano spiegarsi l'origine di questa nuova dignità, misero fuori le loro affermazioni che questi o quegli per il primo prese il titolo di esarca [1]. Di fronte a queste ragioni, contro le quali non v'è nulla da obbiettare, forza è concludere che l'esarcato si dovè sviluppare da altra istituzione consimile, e quindi dovremo esaminare da quale possa esser derivato. Questa idea venne in mente anche al Wilmanns, il quale però la mise fuori con un po' di riserva, parendogli alquanto arrischiata, specialmente per quello che egli voleva sostenere. A proposito di un'iscrizione dell'esarca d'Italia, Smaragdo, trovata in Africa, egli esprime questa opinione: Siccome questo esarca comandava in Africa (e ciò è sbagliato) ed in tempi anteriori

[1] Così per esempio l'autore dell' *Historia Miscella*, Lib. XVI, dice di Narsete: *Qui* (Iustinianus) *Narsem enuchum cubicularium suum exarchum Italiae fecit.* e la *Tabula chronogr. medici aevi* (di Longino): *Longinus patricius inauditum Italis exarchi nomen sumpsit* (MURATORI. *Rer. Ital. Scripl.* Tom. X, 3).

si è avuto il caso che il comandante supremo d'Italia governasse anche l'Africa *(praefectus praetorio Italiae)*, così è probabile che questa magistratura posteriore (esarcato) si sostituisse o succedesse alla precedente (prefettura del pretorio). Soggiunge poi in fine: *neque alia suppetit exarchatus origo probabilis* [1]. In questo ragionamento, come vi è un errore nella premessa, così nemmeno la conclusione regge. Perchè si possa dire che una carica derivi da un'altra per trasformazione o lenta evoluzione, è necessario che scompaia la prima; non può questa trasformarsi e rimanere nello stesso tempo. Se dunque la prefettura al pretorio d'Italia trasformandosi avesse dato luogo all'esarcato, avrebbe dovuto scomparire, mentre invece il prefetto al pretorio continua a trovarsi sotto l'esarcato [2]. Lo stesso si dica pel *magister militum*, che anche si conservò sotto l'esarcato e che a più forte ragione non potè dar luogo all'esarca, giacchè da un comandante militare non ne sarebbe potuto venir fuori un magistrato con poteri anche civili. Fatto sta che tanto il *praefectus praetorio*, quanto il *magister militum*, pur restando in vita, rimasero spogliati di alcune loro attribuzioni a benefizio dell'esarca [3]. Dunque vi dovette essere un'altra istituzione, che, appropriandosi quei poteri tolti alle due cariche suaccennate, si trasformò e dette origine all'esarcato. E questa altra magistratura c'è; essa è straordinaria ed è il patriziato, l'ufficio cioè di quei patrizi, che furono mandati straordinariamente in Italia prima che l'esarcato sorgesse, di quei patrizi, che formano ciò che l'Hartmann chiama *preistoria dell' esarcato*. Essi furono nè più nè meno che esarchi in quanto alle loro attribuzioni; ebbero gli stessi poteri che questi e compirono gli stessi atti, con questa sola differenza, che furono magistrati straordinari, i quali poi, succedendosi per un certo tempo, divennero ordinari ed in seguito presero il nome di esarchi, sinonimo di quello di strateghi, carica che necessariamente dovevano avere per il loro ufficio di governatori.

Secondo noi, dunque, il titolo di esarca non fu che una variazione di quello di stratega (che pur si trova adoperato per

[1] *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Vol. VIII, n. 1059.

[2] Diehl, op. cit. cap. del prefetto d'Italia.

[3] Id. op. cit. capitolo dell'esarca.

indicare qualche esarca, come p. es. Isacio [1]), variazione consistente solo nella diversità del nome; quello poi, che abilitava gli esarchi al loro ufficio, non fu la strategìa (che per sè non importava se non comando militare), ma il patriziato, conferito loro perchè fossero luogotenenti dell'imperatore in una provincia; patriziato, che del resto non avrebbero avuto in questo senso, se non fossero stati comandanti militari (giacchè, abilitandosi con esso ad esercitare poteri militari e civili, era necessario che chi ne era rivestito li sapesse esercitare all'occorrenza, ossia fosse pratico nelle armi, avendo occupata una carica militare od essendo ancora stratego). È questa la ragione, per cui troviamo queste due dignità di patrizi e di esarchi distinte negli esarchi, perchè in realtà erano due cariche distinte: essi erano comandanti militari e avevano avuto col patriziato loro conferito una missione governativa, una viceregalità, conferita loro appunto perchè strateghi. Ed ecco, come si vede chiaramente, il terzo genere di patriziato nominato da Costantino Porfirogenita, quello appunto, che veniva conferito a strateghi, detti perciò patrizii-strateghi. Questi poi si mandavano a governare una provincia o, come si disse più tardi, un *tema*, onde è che ogni comandante di *tema* si trova chiamato in Costantino Porfirogenita *patricius et strategus....* col nome della Provincia assegnata ad ognuno.

Ora bisognerà provare che questi patrizi-strateghi vennero in Italia come strateghi o comandanti militari, ma vi ebbero ed esercitarono, come vediamo negli esarchi posteriori, poteri anche civili, contrariamente a quello che vorrebbe sostenere il Calisse [2] parlando di Narsete ed intendendo parlare estensivamente dei patrizi predecessori degli esarchi. « L'esarca, egli dice, come rap-« presentante dell'Imperatore, aveva la suprema potestà in Italia « tanto militare quanto civile. Ora la prammatica sanzione, che « cose civili riguarda, non a Narsete, ma è indirizzata ad Antio-« co, prefetto d'Italia [3]. E racconta Agnello Ravennate che morto

[1] Si veda l'epitaffio di questo esarca in AGNELLO RAVENNATE, *Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis* - (in *Scriptores Rerum Langobard. et Italic.* dei MON. GERM. HIST., Hannoverae, 1878).

[2] Oper. cit. pag. 284 e seg.

[3] Il Calisse a questo punto pone una nota per provar ciò.

« Teia e presa Lucca da Narsete, non a questo ma allo stesso
« Antioco prefetto *restituta est civitas Fori Cornelii,* cioè Imola.
« La ragione di questi due fatti la vedrei in ciò che Narsete
« non aveva giurisdizione civile.... *(cioè non era esarca).* — Può
« opporsi la lettera che fu diretta a Narsete da Giustiniano
« nel 565, nella quale gli raccomanda di rimettere nel possesso
« dei loro beni i tre figli di Gabino, nobile romano, Anduasio,
« Tuberone e Reicciardo, anche se su questi beni avesse qual-
« cuno acquistato il diritto della prescrizione. Ma non è questa
« una difficoltà seria: perchè costoro che dovevano riacquistare
« per mezzo di Narsete le proprie sostanze, erano militari, e
« anzi in premio del servizio da loro prestato all'esercito, Giu-
« stiniano li favoriva in un modo così segnalato: e la pramma-
« tica sanzione prescrive che le cause dei cittadini, non già quelle
« dei militari, siano portate davanti l'autorità civile soltanto ».

Ci si permetta di fare le nostre osservazioni al brano surriferito. Prima di tutto è certo che la prammatica sanzione fu indirizzata anche a Narsete e non già solamente ad Antioco prefetto, e di questo nessuno più dubita. Il Diehl e l'Hartmann l'ammettono senza discussione; il Kriegel [1] riporta la prammatica sanzione con questo indirizzo: *Narsi viro illustri praeposito sacri cubiculi, Antiocho viro magnifico praefecto per Italiam.* In secondo luogo il passo latino di Agnello dice tutto il contrario di quello che afferma il Calisse, dice cioè: *et restituta est civitas Foro Cornelii ab Anthiocho praefecto* [2], che è tutt'altro che ad Antioco. Per la lettera poi o privilegio dei Tizioni [3], che il Calisse crede indirizzata a Narsete come stratego, appunto perchè d'indole militare, prescrivendo la prammatica sanzione che le cause dei militari vengano portate davanti ai militari stessi, osservo che altro è che un militare venga giudicato da un'autorità consimile, ed altro è che un rescritto imperiale particolare, riguardante alcuni militari, debba essere indirizzato all'autorità militare. Esso invece ha da essere indirizzato all'autorità, a cui tocca di farlo eseguire. Ora a chi spetta di dar effetto a questo privilegio? all'autorità militare (stratego) o al prefetto al pre-

[1] KRIEGEL, *Corpus Iuris,* Leipzig, 1861, Vol II.
[2] AGNELLUS In *Vita S. Maximiani* XXVI, cap. 79.
[3] *Constitutio VI Iustiniani.*

torio, massime avendo esso un'indole puramente civile e portando delle conseguenze civili, quale la nullità delle prescrizioni? La risposta non può essere dubbia: tocca al magistrato civile; se dunque il privilegio fu indirizzato a Narsete, gli fu indirizzato come a supremo magistrato civile. Ma poi abbiamo anche un'altra legge indirizzata a Narsete, nella quale non si parla punto di affari militari, ma si tratta invece di affari civili, dei debitori cioè per l'Italia e la Sicilia. Essa è la costituzione o prammatica V di Giustiniano, ed anche questa fu indirizzata a Narsete come a supremo magistrato civile. Ma oltre di ciò Narsete esercitò in Italia poteri differenti da quelli militari; emanò alcune disposizioni per affari di indole amministrativa, il che si ricava dal frammento di una lettera di Pelagio I al Vescovo di Palestrina del 558, nella quale si fa menzione di una *ordinatio* di Narsete — *secundum ordinationem filii nostri viri religiosi* Narsae [1], — che pare abbia un carattere amministrativo. Narsete poi esercitò dei poteri, che in seguito troviamo esercitati dagli esarchi: così intervenne nella elezione di Pelagio I, avendo la corte di Costantinopoli imposto per mezzo suo questo candidato alla sede papale, e ne approvò poi l'elezione compiuta [2]. Un esempio simile di tale autorità esercitata nell'elezione e deposizione dei pontefici si riscontra nel predecessore di lui Belisario. La corte bizantina aveva domandato al pontefice Silverio che rimettesse nella sede patriarcale di Costantinopoli Antimo, deposto dal suo predecessore perchè eretico, e, non volendo egli compiere questo atto, fu dato ordine a Belisario di deporlo; ma, perchè il fatto non sembrasse una vendetta, Belisario ebbe istruzione di fargli prima un processo per farlo apparire colpevole, affinchè la relegazione sembrasse un giusto castigo. Difatti Belisario istituisce il processo contro Silverio e, dichiaratolo reo, lo fa deportare [3]. Ora noto a questo proposito: perchè gli Augusti si rivolgono per questo fatto a Belisario? Si potrà rispondere che questo era un ordine da eseguirsi colla forza; ma è da riflettere che, accanto a questo incarico puramente esecutivo, ve ne fu un altro di indole giudiziaria. Belisario dovette fare un processo; ora egli

[1] Vedi in MIGNE, *Patrol. Lat. vol.* LXIX, pag. 417.
[2] *Liber Pontificalis* ed. DUCHESNE, Paris, 1884 - in *Vita Pelagii.*
[3] *Op. cit.* in *Vita Silverii.*

aveva questa attribuzione non come stratego, bensì come vicario imperiale. Di più noi vediamo che a Narsete si rivolse il clero di Roma, affinchè volesse avvalorare con una sua raccomandazione un'istanza all'imperatore, perchè si degnasse rimandare papa Vigilio e gli altri ecclesiastici, che erano stati mandati in esilio, ed egli fece da intermediario fra l'imperatore e gli italiani [1]. A Narsete si rivolge papa Pelagio I pel noto affare di quei due vescovi scismatici di Milano e di Aquileia, eletti irregolarmente, e lo esorta ad aiutare i legati suoi mandati per catturarli [2] e, dopo che li avessero presi, ad inviarli sotto buona scorta a Costantinopoli [3]. Di Narsete ci ha tramandato Costantino Porfirogenita che ogni anno mandava i tributi dell'Italia a Bisanzio [4] ecc. ecc. Si potrebbe continuare a riportare altri di questi fatti, sia per Narsete, sia per gli altri patrizi, che gli successero, anteriormente al primo esarca; ma credo che sia inutile addurre altre prove a dimostrazione di una verità, che oramai comincia ad ammettersi da parecchi [5], che cioè questi patrizi furono in Italia come vicerè, non semplici comandanti in capo delle forze militari. Ci si potrebbe solamente opporre che questi patrizi esercitarono sì dei poteri civili, ma solo perchè ne furono incaricati straordinariamente. Questa ragione non persuade molto. Che un comandante militare venga straordinariamente incaricato anche dei poteri civili, non c'è nessuna difficoltà ad ammetterlo in casi straordinarii; ma, domandiamo noi, erano casi o tempi straordinarii quelli in cui si trovava allora l'Italia? Non vediamo anzi che in essa vi erano allora tutti i magistrati ordinarii d'altra volta, quando era in tempo di pace? Troviamo i prefetti al pretorio e perfino i *magistri militum*, proprio come in tempi ordinarii sotto l'esarcato; come dunque possiamo dire che siano tempi straordinarii? Se non vi fossero state le magistrature ordinarie, si capirebbe perchè si dovessero conferire poteri straordinarii ad un comandante militare; ma perchè ci sarebbe stato bisogno, per es., di dirigere le leggi a

[1] *Op. cit.* in *Vita Vigilii.*
[2] MIGNE, *Patrologia Latina,* Vol. LXIX, ep. 1ª, pag. 393.
[3] *Op. cit.* ep. 2ª, 3ª e 4ª, pag. 393.
[4] CONSTANTINI PORPHYROGENETAE, *De administrando imperio* - Bonnae, 1829, cap. 27.
[5] Si veda specialmente il DIEHL.

Narsete, mentre c'era il prefetto al pretorio? A che ci sarebbe stato questi? Nè è da dire che i prefetti del pretorio fossero mancati per un certo tempo, ed i loro poteri fossero allora esercitati dagli strateghi, poichè essi non cessarono mai neppure nel tempo della guerra gotica, ed in Procopio [1] si leggono i nomi dei prefetti durante i primi quattro anni della guerra, i quali furono certamente i tempi più straordinarii di quel periodo per l'Italia. Ed anche dopo i prefetti continuarono a sussistere regolarmente accanto ai *magistri militum* avendo sopra di sè i *patrizi strateghi*, che si successero nel governo d'Italia dopo Belisario (540-549), quali furono Narsete (551-570?), Giov. Baduario (575-577), Pamfronio (577 - ?) e Decio (? 584) prima dei così detti esarchi.

Dunque, concludendo, quelli che si chiamano esarchi in Italia, non furono magistrati nuovi nè per il titolo, che esisteva da molto tempo, nè per le attribuzioni, che furono tenute anche dai patrizi e strateghi precedenti; essi non fecero che continuare appunto la serie di questi patrizi e strateghi, prendendo solamente i nomi di patrizi ed esarchi o semplicemente uno solo di questi due nomi. Il fatto che alle volte gli esarchi sono chiamati *patricii Italiae* ed il loro ufficio è detto *patriciatus* [2], è una prova di più per far vedere che il patriziato fosse quello che conferiva loro tali poteri; giacchè se il patriziato fosse stato un titolo, che gli esarchi potevano o no portare (come vorrebbe sostenere il Calisse, contrariamente a quanto dice l'Hegel), non si sarebbero legate talmente le due idee da prendersi indifferentemente il nome dell'una per quello dell'altra. Quello, dunque, che costituiva la vera dignità ed autorità nell'esarca, quello che gli conferiva il potere supremo era il patriziato, e gli esarchi furono chiamati patrizi non perchè si sceglievano fra quelli ascritti all'ordine del patriziato, ma perchè a loro già strateghi, nel nominarli a quell'ufficio, si conferiva il patriziato di governo, che li autorizzava a far le veci dell'imperatore in una data pro-

[1] *Praefecta praetorio* in PROCOPIO - *De Bello Gothico* Bonnae, 1833. I, 20; II, 20 C. 22 e III, 6 - *Magistri militum*, Id. II, 22; cfr. anche - *Gesta Episcoporum Neapolitanorum*, p. I, pag. 44, in *Scriptores Rerum Langobard. et Italic.* dei MON. GERM. HIST.

[2] AGNELLO RAVENNATE, in *Vita S. Manimiani*, cap. 2. - Id. ix *Vita S. Iohannis XXXII*, cap. 2.

vincia. In Costantino Porfirogenita troviamo appunto questo caso speciale della elezione a patrizio di uno stratego, ed il parlarsene in un capitolo a parte dimostra che tal genere di patriziato era diverso dagli altri due e conferiva a chi lo riceveva attribuzioni, che non davano i due primi. Difatti i patrizi-strateghi si mandavano a reggere i così detti *temi* [1].

Uno studio simile si potrebbe fare sull'esarcato d'Africa, rifacendo anche per quest'altra provincia la storia dei patrizi predecessori degli esarchi; ma non è questo il luogo di trattare a fondo tale quistione, e perciò da queste digressioni ritorniamo all'argomento.

La dignità di patrizio era conferita direttamente ed unicamente dall'imperatore ed era questo un atto talmente proprio dell'autorità sovrana, che, allorquando l'imperatore Giustiniano volle riconquistare all'impero il regno gotico d'Italia ed il re Teodato gli si offrì a certi patti come vassallo, fra le principali condizioni convenute come segni di soggezione, l'imperatore vi mise anche questa, che il re non creasse patrizi di proprio arbitrio, ma ne domandasse il permesso ogni volta da Costantinopoli: *si quos e subditis ad Patriciatum provehere.... vellet, id illis ne daret ipse rerum peteret ab imperatore* [2]. Ce lo provano poi le formule adoperate pel conferimento di tal dignità, le quali ci mostrano come lo stesso sovrano la conferisse. La promozione si faceva con un diploma *(codicilli)* dell'imperatore, che al patrizio residente a Costantinopoli era consegnata direttamente dal sovrano stesso nella cerimonia solenne della promozione. Infatti Costantino Porfirogenita nel *De Ceremoniis* [3], parlando delle insegne del patriziato, dice che sono *tabulae eburneae cum intus conditis codicillis perscriptis ad modum legis, quas novo patricio imperator ipse porrigit*. A quelli fuori di corte il diploma era mandato per mezzo di qualche altro funzionario; così, per esempio, ad Ecdicio, *magister militum Galliarum,* fu portato dal questore Liciniano [4]. A tal proposito ci viene

[1] Constantinus Porphyrog., *de Caeremoniis etc.*; I, 47.
[2] Procopio, *B. G.* I, 6.
[3] *Op. cit.* II, 51.
[4] Sidonii Apollinariis, *epistular.* VII, 12; in *Auctores Antiquissimi,* Vol. VIII, ed. dei Mon. Germ. Historica.

narrato da Leone Diacono [1] che l'imperatore Giovanni, essendo in guerra con certi ribelli, cercò di rappacificarseli colle buone, concedendo loro onori e premi, e perciò al comandante supremo del suo esercito *codicillos tradidit, sigillis imperatoriis ex auro insignitos, in quibus scriptae erant tribunorum, ducum, patriciorumque nominationes,* perchè li desse poi a quelli fra i capi nemici, che spontaneamente si fossero sottomessi.

La cerimonia della promozione si faceva con molta solennità e con quella pompa in uso solo presso i bizantini: Si faceva in corte alla presenza di tutti gli uffiziali di essa e del senato intero, ed era seguita da processioni solenni. Costantino Porfirogenita ha due capitoli a parte per descriverla [2]; e noi rimandiamo alla sua opera chi avesse curiosità di leggerla. Solamente per far rilevare l'importanza del patriziato notiamo che si trovano gli *Acta et acclamationes factionum* solo nell'incoronazione dell'imperatore, nella elezione del prefetto di Costantinopoli e nell'elezione del patrizio [3].

Ci è stata conservata una formula, che riguarda il conferimento del patriziato, ed è un capitolo intitolato - *Qualiter patricius sit faciendus.* - Essa è riportata dal Du Cange [4], che la trasse da un codice manoscritto della biblioteca Vaticana e fu pubblicato anche dal Mabillon [5]. Fra i moderni l'hanno ristampata l'Ozanam nei suoi - *Documents inédits* ecc. [6] ed il Giesebrecht, che nella *Geschichte der deutschen Kaiserzeit,* stampata a Braunschweig nel 1873, enumerando le *Quellen für die Geschichte der Verwassung Roms um das Jahre 1000,* ossia, le fonti per la storia dell'ordinamento di Roma circa l'anno 1000, la riporta dalla *Graphia aurea urbis Romae* e dal codice Vaticano 4917 e 1893. Secondo le indagini moderne [7] questa formula si deve assegnare al tempo degli Ottoni; ma, senza negare

[1] Leo Diaconus, Lib. VII, cap. III.

[2] *De Caeremoniis ecc.*, I, 47, 48 e 48 bis.

[3] *Op. cit.*, I, 31; I, 51 e I, 48 bis.

[4] Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis, editio nova, a* Léopold *Favre,* Niort, 1883, voce *patricius.*

[5] *De Re Diplomatica,* IX, 3.

[6] Ozanam *Documents inédits pour servir à l' histoire littéraire de l' Italie depuis le VII siècle jusqu'au siècle XIII* - Paris, 1850 - pag. 182.

[7] Si legga a questo proposito una piccola nota nel Gregorovius, *Storia di Roma ecc.,* Vol. II, pag. 318 (edizione del 1872-76).

l'età assegnata dagli storici, noi crediamo che essa riveli un'origine più antica del secolo X, e probabilmente bizantina, come si può vedere dalla somiglianza della cerimonia in essa descritta con quella riferita da Costantino Porfirogenita. Essa è assai degna di commento, e perciò la riportiamo integralmente.

QUALITER PATRICIUS SIT FACIENDUS.

Patricii ergo dignitas taliter disponenda est: quatenus illa dignitas non vili personae nec alicui concedatur ignoto. Sit enim valde notus imperatori, sit fidelis et prudens, non elatus. Protospatharius veniens ante imperatorem, osculetur suum humerum, et dicat: « maxime imperator, adest quem vocasti ». Tunc stet ad sinistram imperatoris illius yparchus, quem nos dicimus prefectum, et dicat ei imperator: « Cum protospathario futurum patricium abducito ». Dum autem venerit patricius, in primis osculetur pedes imperatoris, deinde genu, ad extremum osculetur ipsum. Tunc osculetur omnes Romanos circumstantes et dicant omnes: « Benereniatis ». Nobis nimis laboriosum esse videtur, concessum nobis a Deo ministerium nos solos procurare. Quocirca te nobis adiutorem facimus, et hunc honorem concedimus, ut ecclesiis Dei et pauperibus legem facias, et ut inde apud altissimum Iudicem rationem reddas ». Tunc induat ei mantum, et ponat ei in dextera indice anulum, et det ei bambacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur inscriptum: « Esto patricius, misericors et iustus ». Tunc ponat ei in capite aureum circulum et dimittat eum.

Ed ora facciamo qualche osservazione.

1° *Sit valde notus.* Con questa espressione si vuole qui indicare che il merito personale è il titolo vero del patrizio, concetto dell'età di Costantino, che sostituiva la nobiltà personale del merito a quella della nascita.

2° *Stet ad sinistram imperatoris illius yparchus, quem nos dicimus prefectum.* In questa locuzione abbiamo una prova interna, che il documento era scritto in greco e che vien presentato nella versione latina. Il prefetto intanto assisteva l'imperatore nel conferimento del patriziato, e questo perchè era il primo magistrato senatorio (forse anche presidente del senato) e rappresentava l'imperatore, quando era assente.

3° *Te nobis adiutorem facimus.* Ecco il concetto giuridico

costituzionale del patrizio, che conviene notare. Egli era un aiutante civile di governo, di lavoro politico dell'imperatore. Soggiunge poi il testo: *ut legem facias*. Aveva dunque anche la potestà di legislatore? Noi crederemmo che quell'espressione dovesse intendersi non in senso assoluto, ma in senso limitato, nel senso, cioè, di fare decreti ma in nome dell'imperatore.

4° Il *mantum*, l'*anulus*, l'*aureus circulus* (diadema) sono insegne simili a quelle dell'imperatore, ma non uguali, sufficienti a dimostrare la dipendenza unicamente da lui e non da altro magistrato. La iscrizione, che stava sul *bambacinum* a lui consegnato dall'imperatore, era assai allusiva alla potestà giurisdizionale del candidato: *esto patricius misericors et iustus*. Ci piace a questo proposito di riferire ad illustrazione un altro documento riguardante il conferimento del patriziato. Nell'*Euchologium sive rituale graecorum* troviamo il rito della consacrazione dei patrizi così riportato:

Et Diacono collectam recitante,

Domine Deus noster, qui in coelo et in terra omnis imperii virtutisque potestatem habes, cui servum tuum N. patriciatus magistratum suscipere complacuit: postulata saluti conducentia ipsi concede, et subditos in iustitia et aequitate ipsum iudicare, ut in quibus versatur, tibi placeat, largire: fac illum pauperibus et egenis omne misericordiae opus demonstrare, et eius administros in pace et subiectione agere permitte.....

Diaconus: CAPITA VESTRA — *sacerdos precatur* (c'è l'orazione del patriarca)..... *ut iuxta voluntatem tuam creditam sibi potestatem administret, et tandem caelestis regni particeps fiat* [1].

Si noti come in questa cerimonia il patriziato è chiamato *magistratus* e si allude chiaramente alle attribuzioni del patrizio: si nominano i suoi *administros* ed i suoi *subditos*, i quali egli deve *iudicare in iustitia et aequitate;* come anche in essa si riassume tutta la potestà giudiziaria del patrizio nella espressione *pauperibus et egenis omne misericordiae opus demonstrare*, espressione comune nel medio evo per indicare l'esercizio della potestà civile, come si avrà anche occasione di notare per la formula consimile dei patrizi di Francia.

[1] *Op. cit.* edizione di Propaganda Fide, a. 1754, terzultima pagina.

Sembra che vi siano state altre particolarità nella cerimonia della elezione, come pare si possa ricavare da una lettera di Adriano papa a Carlo Magno dell'anno 788, in cui il papa gli racconta che, avendo il *dux* Arechi mandato dei legati all'imperatore per domandargli il suo aiuto e l'onore del patriziato insieme col ducato di Napoli, *promittens ei tam in tonsura quam in vestibus usu graecorum perfrui sub eiusdem imperatoris dicione*, questi *emisit illi suos legatos, scilicet spatarios duos cum diucitiu Siciliae ferentes secum vestes auro textas simul et spatam vel pectinae* (sic) *et forcipes, patricium eum constituendi, sicut illi praedictus Arichisius indui et tondi pollicitus fuerat* [1]. Il De Rossi crede che questi pettini siano un dono dell'imperatore, giacchè, egli dice, « i pettini preziosi pel « lavoro o per la materia furono per lunga età, nei secoli cri- « stiani, donativi di grande onoranza ed amicizia » [2]. Ma allora come si giustificano le parole *forcipes* e *tondi?* Dovevano dunque essi servire nella cerimonia e dopo potevano anche essere donati [3]. Le *vestes auro textas*, nominate nella lettera, sono appunto la clamide patriziale.

Esaminiamo ora i criteri seguiti dagli imperatori nel conferimento del patriziato. Certo trattandosi della più alta dignità e conferendosi con essa una parentela ideale coll'imperatore, per modo che i patrizi dovessero essere considerati quasi suoi padri, era naturale che essa non si concedesse se non a persone, che veramente ne fossero degne e potessero adempierne gli obblighi morali. Non troviamo però alcuna legge in proposito anteriore a quella di Zenone di incerta data, riportata nel Codice Teodosiano [4]; ma, se non vi fu legge scritta, una certa regola in pratica doveva osservarsi, e fu appunto quando essa non veniva

[1] *Codex Carolinus*, epist. 83 (sta nel III volume delle *Epistulae* dei Monum. Germ. Histor.).

[2] De Rossi, *Bollettino d' Archeologia Cristiana*, anno 1881, pag. 78.

[3] Quanto a noi inclineremmo a questa opinione, considerando quanto fosse diffuso nel medio evo questo uso di radere i capelli o di accomodare la capigliatura in segno di soggezione, di che voglio ricordare un solo esempio, quello di Pippino, che fu mandato a Liutprando da Carlo Martello *ut eius iuxta morem capillum susciperet. Qui eius cesariem incidens, ei pater effectus est* (Paulus Diaconus, IV, 53). Un altro caso simile è quello di Gundobaldo, il preteso nipote di Clotario, di cui si può leggere la storia presso Gregorio Turonense, VI, 24.

[4] *Cod. Iust.* XII, 3, 3.

più rispettata, che Zenone la richiamò in vigore e ne fece una legge scritta. Difatti se osserviamo un poco il *cursus honorum*, per così dire, di quelli, che ebbero il patriziato anteriormente al tempo di Zenone, troviamo che furono o grandi magistrati civili, o militari, o persone insignite di altri onori. I patrizi menzionati nel Codice Teodosiano sono tutti o prefetti, o *magistri militum*, o *magistri officiorum*. Solo Daziano non ha altre dignità insieme al patriziato, ma pare che egli non sia patrizio nel nuovo significato della parola [1]. Anche di Optato, che fu il primo, a quanto pare, che ricevesse questo onore, o almeno il più antico ricordatoci, sappiamo che fu console ed era *vir christianus* quando ebbe il patriziato. Zenone dunque prescrisse che nessuno potesse conseguire il patriziato, se prima non avesse occupato una delle supreme cariche civili o militari di governo, o la suprema carica di corte. Questa legge non durò poi molto; e si capisce facilmente il perchè. Il patriziato era divenuto il termine costante di tutte le ambizioni; d'altra parte gli imperatori avevano molti della corte da rimunerare, e non trovavano modo più facile di farlo che col conferire questo onore; ond'è che presto la disposizione di Zenone divenne un impaccio o almeno una legge inutile e perciò fu abrogata da Giustiniano [2].

Non ci sono state conservate altre leggi in proposito fuori di queste due emanate da Zenone e da Giustiniano, ma che vi fossero o altre leggi scritte o semplici consuetudini osservate costantemente in pratica, non è difficile persuadersene. Di una certa legge fatta dall'imperatore Teodosio II per l'esclusione degli eunuchi dal patriziato abbiamo conoscenza indirettamente, perchè ce ne tramandò la notizia Suida nel suo *Lessico*. Questi infatti così dice sotto la voce πατρίκιος, *Imperator Theodosius ob iram, quam conceperat adversus Antiochum praepositum, laesae maiestatis reum, quod coniurasset in Imperatoris Deo sacri caput, edicto vetuit, ne quis eunuchus inter patricios locum haberet ac recenseretur*. Troviamo invece nel Codice Teodosiano la legge, con cui Arcadio spogliò del patriziato e degli altri onori Eutropio [3] per essersene reso indegno; ma questa è

[1] Cfr. quanto è scritto sopra a pag. 155.
[2] Nov. 62.
[3] *Codex Theodos.*, IX, 40, 17.

una disposizione particolare, non generale come quella di Teodosio II. Avvertiamo però che la legge di Teodosio II ebbe poca durata, come tutte le leggi fatte per sfogo di risentimento personale; ed infatti troviamo nei tempi posteriori tanti e tanti eunuchi patrizi che per riportarne solo i nomi dovremmo occupare una pagina intiera. Erano inoltre esclusi dal patriziato anche gli Ariani, benchè non ci sia pervenuta alcuna legge in proposito; perchè ciò forse non era esecuzione di una legge scritta, ma osservanza di una regola molto rispettata, a quanto pare, almeno ai tempi di Giustiniano. Un esempio, anzi l'unico esempio, dal quale si è ricavata questa congettura ci è riferito da Procopio, il quale, parlando di Gelimero re dei Vandali, che fu condotto a Costantinopoli ed ivi, come di consueto si faceva coi re detronizzati, colmato di ricchi doni, dice che doveva ricevere anche il patriziato, ma non l'ebbe, perchè non volle abbandonare la setta ariana [1]. Prima dei tempi di Giustiniano però troviamo parecchie eccezioni a tal regola; per non dilungarci in esempi, accenniamo solamente a due dei più noti, quello dei patrizi Ardaburii, di cui dice Marcellino: *Aspar... cum Ardabure et Patriciolo filiis.... arrianus cum arriana prole* [2] e l'altro del patrizio Ricimero, che essendo ariano fece costruire la chiesa di S. Agata in Roma per i suoi goti ariani. D'altri impedimenti, che proibissero di ricevere il patriziato, non si ha alcuna menzione.

Conferendosi questa dignità come un premio al merito, doveva portar con sè dei privilegi, e difatti basta scorrere un poco il Codice di Giustiniano per rilevarne parecchi. Noi li riferiremo per ordine cronologico. Ci si presenta per prima la legge di Costantino del 315, in cui si ricorda il privilegio, di cui godeva il patrizio Daziano, dell'esenzione dall'annona e dai tributi; però questa legge, oltre che è dubbia, non ci indica un fatto generale, ma un caso particolare. Il primo vero privilegio, che si conosca, è quello dell'esenzione *a metatis et epidemeticis* (cioè dall'alloggiare e vettovagliare i soldati), concesso con una legge da Valente e Marciano [3]. In questo privilegio sono messi nello

[1] Procopio, *De Bello Vandalico,* II, 10.
[2] Marcellinus, *Chronicon,* ad a. 471.
[3] *Codex Iustinianus,* XII, 40, 10.

stesso grado i consoli ed i patrizi, giacchè gli uni e gli altri ne godono nella stessa misura, hanno cioè esenti per sè due case e mezza, mentre i loro eredi ne hanno una e mezza; che se i due onori si trovano riuniti nella stessa persona, allora dànno diritto all'esenzione di 3 case all'onorato e di 2 agli eredi di lui. Zenone [1] poi concesse ai patrizi un privilegio importantissimo, togliendoli dalla competenza dei tribunali comuni per i delitti sia privati sia pubblici, purchè non fosse lecito *per procuratorem respondere*. Il giudizio su di essi era riservato o direttamente alla pietà sovrana oppure al *sacer cognitor*, a cui l'imperatore volesse deferirli, però con queste condizioni a favor dell'accusato, che la causa si avesse a trattare senza tante formalità e l'accusato potesse sedere in posto separato, superiore agli accusatori; inoltre che il *sacer cognitor*, anche dopo provata la reità dell'accusato, non potesse finire il giudizio ed applicare la pena, sia contro la persona sia contro le sostanze, ma, fatta l'inchiesta primaria, se vi fosse luogo a procedere, dovesse rimandar la causa al sovrano, al quale fosse riserbata la condanna o dell'accusato reo o dei falsi accusatori. Tal privilegio fu dato non solo pei patrizi ma anche per tutte le supreme dignità civili, militari e di palazzo, e probabilmente non fu che un ampliamento di quello della *praescriptio fori*, di cui già godevano gli illustri [2]. Di molta importanza è un terzo privilegio dell'esenzione *a nexu et onere curiarum*, un grave carico, che pesava sopra gli appartenenti alle curie, e consisteva nell'essere obbligati con tutte le proprie sostanze alla riscossione delle imposte. Questa esenzione fu concessa da Zenone con una legge [3], che poi venne confermata da Giustiniano con un'altra [4], la quale non ha estensione maggiore di quella di Zenone, ma può dirsi solo una ripetizione della prima, giacchè il privilegio vien dato alle stesse cariche e nella stessa misura. Anche la Novella 38 di Giustiniano ripete la stessa disposizione. L'ultimo dei privilegi conosciuti è quello di Giustiniano [5], con cui i patrizi erano libé-

[1] *Cod. Iust.* III, 24, 3.
[2] *Codex Iustinianus*, III, 24, 1; anno 317.
[3] Id. X, 32, 64.
[4] Id. X, 32, 66.
[5] Id. XII, 3, 5; a. 531 - 533.

rati dalla patria potestà. Benchè però sembri grandissimo, giacchè non era stato concesso mai a nessuno, nemmeno ai consoli, pure in pratica si riduceva a nulla, non applicandosi quasi mai, perchè non ve ne era bisogno, come lo stesso Giustiniano osserva: *et hoc quidem raro contingere satis certum est.*

A questo punto si potrebbe fare una ricerca sull'età necessaria pel conferimento del patriziato. Senza farla noi diremo solo che, sebbene non ci sia giunta nessuna disposizione su ciò, si può tuttavia affermare che il limite minimo di età subì variazioni secondo che fu o no permesso di occupare tal dignità prima di averne occupato altre. Così fino ai tempi di Giustiniano, richiedendosi di aver già esercitate altre cariche prima di essa, si doveva avere un'età matura; ma, dopo che Giustiniano revocò la legge di Zenone, il limite dell'età richiesta divenne minore, tanto che si previde il caso del conferimento del patriarcato anche ai minori di età; e vi si provvide con una legge.

Nelle stesso Codice Giustinianeo rileviamo parecchie leggi, che regolavano le relazioni di inferiorità o superiorità del patriziato rispetto alle altre dignità, e ne stabilivano l'ordine gerarchico. Ci sarebbe però da citare per prima, come anteriore a tutte, la legge di Costantino, che non si trova nel Codice, ma ci viene ricordata da Zosimo, colla quale il patriziato era messo in un grado superiore a tutte le dignità, perfino a quella del prefetto del pretorio. Ci si presenta poi la legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio [1], la quale stabilisce che il consolato sia superiore alle altre dignità, tanto se solo, quanto se accompagnato con altra dignità, e specialmente col patriziato: in tal legge il patriziato per sè non ha valore, ma solo conferisce più onore alla dignità, con cui si associa. In terzo luogo c'è la legge di Teodosio e Valentiniano [2], in cui, dopo considerato il caso di due consoli, di cui uno sia anche patrizio e perciò da anteporre al semplice console, anche se di data anteriore, si considera il caso, in cui tutti e due siano anche patrizi e si stabilisce che sia superiore quello, che per primo ottenne il patriziato. La No-

[1] *Codex Theodosianus*, VI, 6, 1; anno 382.

[2] Novella 48 di Teodosio e Valentiniano - sta nel Vol. VII del *Codice Teodosiano* del Gotofredo, parte II, pag. 101

vella di Teodosio del 443 [1] invece stabilisce che chi fu due volte console deve esser superiore a chi ottenne una volta sola il consolato, anche se questi insieme avesse avuto il patriziato. Come si vede la questione di precedenza è solo e sempre fra patriziato e consolato; delle altre dignità non si parla affatto, perchè tutte inferiori. La ragione di questa superiorità del consolato proveniva dal fatto che esso veniva assunto qualche volta dall' imperatore, come scrive Cassiodoro. Ma quando più tardi il consolato andò in decadenza e finalmente in disuso, rimase il patriziato la prima e più eccelsa dignità dello stato, dopo quella dell' imperatore. Questa mutazione avvenne al tempo di Giustiniano, quando scomparve il consolato ordinario, sicchè quest' imperatore fece una nuova disposizione [2] per determinare l'ordine, con cui dovessero sedere le diverse dignità nel senato e stabilì *quemadmodum enim inter proceres nostros moris est patriciatus infulas consulari fastigio anteponi, ei in amplissimo senatu idem exemplum observandum est. Cetero omni post patricios consortio tam consularium quam praefectoriae dignitatis. . .* E, giacchè parliamo di superiorità dei patrizi, sembra che essi fossero superiori perfino ai vescovi, come si potrebbe argomentare da certe parole di Luidprando: *Bulgarorum ille apostolus, quamquam ut dicis, et verum est, tonsus, illotus et catena aenea cinctus sit, patricius tamen est, cui episcopum preponere, Francorum praesertim, nefas decernimus, iudicamus* [3]. La ragione di queste prerogative gerarchiche dei patrizi deriva dal concetto che si aveva di essi, i quali erano considerati come padri dell'imperatore e quindi come suoi tutori e consorti nella dignità imperiale. Anche Cassiodoro dice che *Patricius* deriva da *pater* ed i patrizi erano appunto chiamati *patres imperatoris* – πατὴρ βασιλέως – o *imperii*. Così del patrizio Callinico dice Corippo:

> *Patricius senio fulgens Calinicus honoro*
> *qui pater imperii meruit iam factus haberi*
> *gratior, Augusti servans pia gaza sacelli* [4].

[1] *Codex Iustinianus* XII, 3, 1.
[2] *Cod. Iust.* Novella 62.
[3] LUIDPRANDUS, *Legatio* in MON. GERM. HIST. Script. Antiq. Vol. III.
[4] CORIPPUS, *in laudem Iustini*, IV, 5; versi 233-235 – in Vol. III, parte II, degli *Auctores Antiquissimi* dei MON. GERM. HIST.

Costanzo, patrizio sotto Onorio, è chiamato in una iscrizione: *Reparator rei publicae et (parens invictissimorum dominorum) principum*[1]. . . Collo stesso titolo è chiamato anche Stilicone in un' altra iscrizione[2] e così tanti altri. Non vogliamo qui omettere di far notare l'uso di apostrofare così i patrizi, quando gli imperatori indirizzano ad essi qualche rescritto. Valentiniano in una legge[3] diretta ad Ezio patrizio con queste espressioni si rivolge a lui: *Eti parens karissime atque amantissime, inlustri ac praecelsa magnificentia tua* . . . ; ed Onorio in un' altra[4] diretta a Costanzo, *vir inluster patricius*, dice: *Ergo cum id nos indulsisse pervideas, Constanti P. K.* (cioè *parens karissime*) *ad notitiam omnium ordinariorum iudicum faciat pervenire.*

Esaminiamo ora a quali specie di persone fu conferito il patriziato. Come tutti gli altri titoli della corte bizantina si andarono estendendo e conferendo agli amministratori e governatori delle provincie, così avvenne ancora per quello di patrizio, il quale, appunto per il suo concetto di parentela coll' imperatore e consorzio nell' impero, venne concesso a quelli personaggi, che per le speciali condizioni dei tempi ottenevano sì elevata delegazione di poteri, da dover esser riguardati, più che governatori, quali supremi rappresentanti del sovrano. Troviamo quindi dato tal titolo a tutti i magistrati supremi, sia civili, sia militari, i quali per la loro posizione superiore a tutti gli altri, dipendendo direttamente dall' imperatore, per sè stessi si potevano dire luogotenenti di questo e governavano realmente l' impero, mentre il sovrano se ne stava nella sua corte. Tali sono i prefetti, tanto dei pretorii, quanto delle due città capitali, Roma e Costantinopoli, i supremi comandanti militari e poi anche i maggiori ufficiali di corte. Questi solamente, e non i funzionari inferiori potevano ottenere il patriziato, perchè due patrizi, essendo dello stesso grado, non potevano esser l'uno sottoposto all' altro, il che sarebbe avvenuto, se avesse ottenuto il patriziato un ufficiale inferiore o subalterno. Abbiamo detto che due

[1] De Rossi, *Inscriptiones Christianae*, Vol. II, p. I, pag. 263-264.
[2] *Corpus Inscrip. Latin.* IX, 4051.
[3] Zirardini, Lex *De parentibus qui filios suos distraxerint.*
[4] Lex *Qui libertum vel manumissum inquietat.*

patrizi non potevano esser l'uno dipendente dall'altro, ma dovevano essere tutti e due indipendenti; di ciò abbiamo un esempio splendidissimo ne' due patrizi Belisario e Narsete, quando si trovarono insieme in Italia nel quarto anno della guerra gotica alla testa delle armi. Nessuno dei due operò in condizioni di dipendenza, ma ciascuno comandò il suo esercito e fece quello che più gli piacque, anche a rischio di compromettere il collega e l'impresa. Così, per esempio, nell'assedio di Urbino, Narsete fu dissenziente da Belisario e, mentre questi voleva continuare l'assedio, il primo se ne andò pei fatti suoi. E non una sola volta Belisario, avendo bisogno di lui, lo mandò a pregare *(obsecrare)*, perchè si fosse degnato di ordinare al suo esercito di venire in soccorso di lui, giacchè dell'ordine stesso di Belisario, dato ai capi dell'esercito di Narsete, non veniva fatto alcun conto, non credendosi questi obbligati all'ubbidienza di lui, ma solo a quella di Narsete; onde per togliere questo dissidio dovette intervenire l'imperatore stesso [1]. Da questa ragione proviene che uno solo dei magistrati di una provincia porti il titolo di patrizio, come superiore a tutti; e quando noi troviamo ad una carica unito questo titolo, possiamo ritenere con sicurezza che chi l'aveva fosse indipendente e direttamente sottoposto all'imperatore. Così è da dirsi dei prefetti al pretorio ed in seguito degli esarchi, tanto d'Africa quanto d'Italia, dei patrizi di Sicilia, degli strateghi dei temi, ecc. Troviamo però un patriziato d'indole particolare, cioè quello dei *magistri militum* d'Italia e d'Oriente. Da questi *magistri militum* e patrizi insieme provennero quei ministri generali, aiutanti degli imperatori così d'oriente come d'occidente, che dalla morte di Teodosio il grande formano in Italia una serie non interrotta a cominciare dal primo ministro di Onorio, Stilicone, fino all'ultimo, di Romolo Augustolo, Oreste: ministri, che da prima si contentarono di essere solo i difensori e tutori dell'impero (come Stilicone, Costanzo, Felice ed Ezio), poi pretesero di far da arbitri di questo, concedendolo a chi volevano (Ricimero, Gundobaldo ed Oreste) ed infine fecero essi stessi da vicarii dell'impero d'oriente in Italia, quando finirono gli imperatori in occidente (come Odoacre ed i re ostrogoti che

[1] Procopio, *de Bello Goth.* II, 19 e 21 e segg.

gli successero). E si noti come in Odoacre il patriziato non fu un semplice titolo onorario, ma di per sè importò la luogotenenza dell' imperatore nel governo d' Italia, il riconoscimento da parte di Zenone del potere all' investito e del suo operato; tanto è vero questo che Zenone stesso da principio non glielo volle concedere, perchè veramente, finchè viveva Giulio Nepote, sovrano legittimo d'occidente, non apparteneva a lui d' intervenire negli affari d' Italia, e creare rappresentanti governativi, colà dove a lui non spettava di comandare, e perciò rispose ad Odoacre che avrebbe fatto bene a rivolgersi a Nepote per avere il patriziato, il che non avrebbe fatto se non si fosse trattato di dargli col patriziato un titolo legale per governare l' Italia in nome ed in vece dell' imperatore [1].

Il patriziato fu conferito non solo ai sudditi dell' impero ma anche a persone straniere, ai capi cioè di tribù barbariche e di regni stranieri. Così lo vediamo dato ai re franchi, ai principi barbari africani, ai piccoli re asiatici ed ai capi di quei barbari, che occuparono l' impero d'occidente dopo la sua caduta. È inutile riportare l'elenco di tutti i re stranieri insigniti di tal dignità, lavoro fatto già dal Du Cange, che ne ha ricavato quanti mai era possibile dagli storici bizantini fino al 1000. Piuttosto vogliamo fare qualche considerazione sul significato di questo conferimento in tali casi. Il fatto che i re barbari, venuti dopo il quarto secolo dal settentrione ad invadere l' impero di Roma, mostraronsi sempre avidi di titoli e dignità romane, deve attribuirsi non solo a quell' incredibile prestigio, che la maestà di Roma esercitava sulle menti barbariche, ma anche ad un certo interesse politico, per cui essi cercavano di fermare nelle provincie conquistate stabile dimora pei loro popoli. Quel titolo o quella dignità romana qualsiasi, che essi ottenevano dall' impero, non era già una vana onorificenza, ma naturalmente importava ancora un vincolo di amicizia e federazione o di dipendenza e vassallaggio politico verso l' impero. Così la supremazia politica, che gli imperatori bizantini continuarono sì lungamente ad attribuirsi sui nuovi regni barbarici dell'occidente, si esprimeva con titoli tolti dalla gerarchia delle dignità, per cui i re di queste

[1] MALCHUS, *Excerpta de legationibus*, p. 94 (Bonnae, 1829).

provincie, una volta appartenenti all' impero, venivano, secondo la cancelleria bizantina, ad apparire come sudditi degli imperatori. In questa finzione diplomatica ambedue le parti trovavano il loro interesse. Essa assicurava al principe dignitario questi tre speciali vantaggi: 1° gli assicurava da parte degli imperatori il tranquillo possesso delle Sedi occupate nelle terre una volta di assoluta signoria dell' impero, sanando in questo modo la illegalità della prima invasione; 2° lo proteggeva dalle ingiurie o invasioni di altri barbari con quanto di valore aveva l'autorità imperiale, la quale, se in fatto era debole, era però in diritto molto venerata dai barbari; 3° gli rendeva più docili ed obbedienti i romani abitatori delle terre conquistate, giacchè questi più facilmente si piegavano al giogo di un re barbarico, quando lo vedevano insignito di un titolo alla romana e rivestito, per dir così, delle divise di uffiziale romano, per cui apparisce come delegato dell' imperatore o come suo successore. Riusciva d'altra parte anche di grande utile agli imperatori il comperarsi con nulla più che un titolo ed un diploma la devozione di questi re barbari, cambiandoli in alleati e difensori dell' impero, quando il trattarli da nemici sarebbe stato inutile e rovinoso.

Ma un altro vantaggio ben più importante ottenevano gli imperatori, giacchè forti del diritto tradizionale, tenevano per loro sempre una porta aperta, in vista di rivendicazioni future, nel caso che potessero mettere una forza effettiva al servizio della loro legittimità. Così fece Giustiniano riguardo ai successori di Teodorico e così gli imperatori successivi tentarono di fare anche per la Francia in due occasioni, quando cioè conferirono il patriziato al *comes Syagrius* al tempo di Guntramno e quando, avendo dato, pare, questa stessa dignità al presunto nipote di Clotario, Gundobaldo, lo mandarono in Francia a tentar di riacquistare il regno e tenerlo in loro nome. Abbiamo nominato il fatto del patriziato conferito al conte Siagrio, ma bisogna che sia spiegato meglio. Fredegario ce lo racconta con queste parole: *Ipsoque anno* (585) *Syagrius comex Constantinopole, iusso Gunthramni in legatione pergit; ibique fraude patricius ordenatur. Ceptum quidem, sed ad perfectionem haec fraos non peraccessit* [1].

[1] FREDEGARIO SCOLASTICO, *Chronicarum*, IV, 5 (sta nel Vol. II degli *Scriptores Rerum Merovingicarum* dei MON. GERM. HIST.).

Perchè non fu condotta a perfezione, ossia non fu compiuta la frode, il tradimento? In che consisteva questo? Con questa sola notizia isolata, dataci da Fredegario con espressioni laconiche, si capisce poco o niente, ma ci sia lecito esporre una congettura. Il patriziato conferito al *comes Syagrius* non dovette essere una pura onorificenza, altrimenti Guntramno, o lo storico che riferisce il fatto non se ne sarebbe adirato in quel modo e risentito talmente da gridare alla ribellione, al tradimento da parte di Siagrio. Che male ci sarebbe stato che un suddito franco avesse accettato dall'imperatore bizantino un titolo, se questo non avesse avuto alcun' idea di soggezione? Come quest' atto di Siagrio si potrebbe chiamare una *fraus*? Bisogna dunque supporre che l'imperatore d'oriente conferendogli il patriziato, gli desse qualche cosa di reale, lo investisse cioè, almeno nelle sue intenzioni e vedute, di un potere, di un dominio e che Siagrio riconoscesse con questo atto all' imperatore una sovranità sulla Francia, accettandone il governo da lui. In questo fatto s' ha a riconoscere, secondo me, un tentativo della corte di Costantinopoli di far ritornare nel suo dominio diretto il regno dei Franchi, dandone l' investitura ad un suo favorito. E che veramente fosse così ed i re franchi stessero sempre in guardia per questo, si può vedere da un fatto, che avvenne alcun tempo dopo, cioè dall' avventura di Gundobaldo, che ci è stata riferita nei suoi minuti particolari da Gregorio Turonense, dalla narrazione del quale tolgo questo passo, che fa al nostro proposito: *Guntchramnus vero dux adprachensum Theodorum episcopum in custodia pro hac causa detrusit, repotans eum, cur hominem extraneum* (Gundobaldo) *intromisisset in Galliis, voluisset Francorum regnum imperialibus per haec subdere ditionibus* [1].

I re barbari ricevevano con gran soddisfazione queste dignità offerte loro e le sollecitavano, ben anche sia che Costantinopoli fosse ancora riconosciuta come la sede della sovranità e la sorgente del diritto direttamente per quelle provincie, che avevano una volta fatto parte dell'impero, sia che tali dignità servissero ai barbari per avere un titolo regolare ad esigere obbedienza dalle antiche popolazioni romane. Fra i titoli più in uso per

[1] GREGORIO TURONENSE, *Historia Francorum*, VI, 24.

esprimere queste relazioni di subalternanza e di amicizia dei regni barbari coll'impero troviamo quelli di *magister militum* e di patrizio. La differenza di significato tra essi era in ciò che col primo si considerava il re straniero, che l'aveva avuto, come comandante militare dipendente dall'imperatore e il suo regno come una divisione militare dell'impero, col secondo si considerava come un alleato indipendente, sovrano nel suo regno. Di fatti troviamo dato il titolo di *magistri militum* ai capi barbari, che propriamente stanno a capo di un esercito, in cui consiste tutto il loro regno (e per essi occorreva necessariamente un titolo militare); il patriziato invece a quelli, che hanno un vero regno costituito. Dei due titoli quindi vediamo sempre dato prima quello di *magister militum,* che quello di *patricius.* Le relazioni di dipendenza, che portava con sè il conferimento di questi titoli, non erano puramente ideali ma si traducevano anche in pratica, e noi vediamo che i re stranieri insigniti di tali titoli si sono mostrati stretti coll'impero, aiutandolo quando ve n'era bisogno. Così spesso i re franchi dettero aiuto agli imperatori d'oriente in occasione delle loro spedizioni in occidente; altrettanto fecero i principi mauritani, combattendo nell'esercito imperiale, quando si trattò di riconquistare all'impero la provincia dell'Africa perduta.

Il patriziato, di cui s'è discorso finora, fu conferito dagli imperatori d'oriente, però, anche presso altri regni fuori dell'impero, questa dignità si trova in uso e vien conferita dai re ai loro sudditi. Naturalmente il concetto di essa fu preso dal tipo orientale e per questo gli somiglia molto. Per convincersi di ciò basterà leggere per i Goti le *Variae* di Cassiodoro e per i Franchi scorrere un poco le istorie di Gregorio Turonense e di Fredegario Scolastico per trovarne molte menzioni. Perfino nella lontana Britannia troviamo questa istituzione, e basta leggere i varii decreti dei re Ina, Offa, Etelredo e gli Atti dei Sinodi in Guglielmo Malmesburiense per trovar ricordati parecchi patrizi. Per illustrar meglio quindi il tipo, sul quale si modellarono i patriziati dei Goti e dei Franchi, parleremo anche di questi patriziati stranieri. Non faremo uno studio di quello britannico, perchè ne abbiamo pochi ricordi e di poca importanza.

PATRIZIATO IN ITALIA AL TEMPO DEGLI OSTROGOTI.

Per la storia del patriziato in questo tempo ed in questa regione possediamo una fonte importantissima, contemporanea, di carattere ufficiale, le opere cioè di Cassiodoro o meglio una parte di queste, vale a dire le lettere che egli scrisse in nome di Teodorico, Atalarico e Teodato dei quali fu segretario, indirizzandole sia agli Augusti a Costantinopoli, sia alle persone, a cui quei re conferivano delle dignità, sia al senato, cui partecipavano questi conferimenti, sia infine a persone particolari. Dei dodici libri, di cui è composto l'epistolario di Cassiodoro, il sesto ed il settimo sono una raccolta di formule per il conferimento delle dignità nel regno ostrogotico, e sono perciò i più importanti, perchè da quegli atti ufficiali raccolti in essi possiamo conoscere tutta la gerarchia delle dignità in Italia sotto questa dominazione ed essere informati delle loro attribuzioni. Ricaviamo infatti che queste dignità erano allora quelle appunto che gli Ostrogoti trovarono in Italia, quando vi vennero e che lasciarono sussistere, arrecandovi poche modificazioni, per il che nella costituzione ostrogotica troviamo un' imagine molto fedele di quella d'oriente. Fra queste formule vi è anche quella del patriziato e sarà essa il primo documento, che esamineremo in questo studio, perchè ci mostra il tipo vero e reale del patriziato esistito sotto i Goti e ci dà il concetto, che ne avevano questi nel conferirlo. Noi poi cogli esempi storici, fornitici dalle altre lettere, vedremo come questo concetto avesse riscontro colla realtà. Riportiamo qui interamente la formula dalla edizione delle *Variae* curata dal Mommsen [1], per commentarla.

FORMULA PATRICIATUS.

Si antiquitatis ordinem prescrutemur origine dignitatum, patriciorum familia Iovi noscitur fuisse dicata, ut summi dei, sicut putavere, cultura locum primarium possideret. sed quia vos aliquid habere decebat eximium et nomen ipsum patribus magna se vicinitate iungebat, superstitione derelicta ad vestrum

[1] Magni Aurelii Cassiodori, *Variarum libri XII* - (nel Vol. XII degli *Auctores Antiquissimi* dei Mon. Germ. Historica).

coetum optima condicione migravit. quia pontificalis laus conscientiae senatui recte poterat convenire. Sic ex augurali familia reges quoque legitis institutos, non iniuria, quia decuit a tali proposito venire qui publica poterat iura tractare. hinc est quod et honor ipse cinctus est, cum vacaret, nihil iurisdictionis habens et iudicantis cingulum non deponens. in quo felicitas perpetua nascitur, dum successoris ambitio non timetur: nam mox ut datus fuerit, in vitae tempus reliquum homini fit coaevus: ornatus individuus, cingulum fidele, quod nescit ante deserere quam de mundo homines contingat exire. Credo ad similitudinem pontificatus, unde venerat, rem fuisse formatam: qui sacerdotium non deponunt, nisi cum vitae munera derelinquunt. additur quod leges tantam illis reverentiam detulerunt, ut in sacris positus, cum hoc fuerit honore praecinctus, paternae potestatis nexibus exuatur, nisi contra specialiter a principe caveatur, quod constat ratione probabili constitutum, ut qui amplissimum genium pretiosae libertatis acceperat, vilissimam condicionem cum subditis non haberet. Praefectorios et aliarum dignitatum viros praecedit; uni tantum cedens fulgori, quem interdum etiam a nobis constat assumi. proinde necessario laudatam intellige dignitatem, ne aut nos parum dedisse videamur aut tu negligentius tractes, si te aliquid mediocre suscepisse putaveris. quapropter ab illa indictione nostro munere sublevatus patriciatus culmen ascende, quod quidem iuridicorum a patribus dictum esse voluerunt, facturus omnia quae tantam reverentiam decent. nam quamvis magna contulerit nostra clementia, habes adhuc quod expectas, si te probabiliter tractare contendas [1].

Cominciamo prima di tutto dall'osservare che questa formula tiene fra le altre il secondo posto, appunto perchè la dignità di patrizio, a cui essa si riferisce, veniva seconda dopo il consolato, che solo fra gli altri uffici le era superiore e ciò per la ragione, che ne dà lo stesso Cassiodoro nella seconda parte della formula, per essere cioè il consolato l'unica dignità, che prendessero gli imperatori, ai quali non era possibile assumere le altre. Esaminando poi il tenore della formula si trova che

[1] *Op. cit.* VI, 2.

esso è molto ambiguo. Infatti nella prima parte Cassiodoro allude chiaramente alla dignità patriziale antica, d'indole cioè sacra e famigliare; però questa allusione si può giustificare attribuendo a lui solo il proposito di dare ragione del nome di tale dignità, che noi chiamiamo costantiniana, senza attribuirgli l'intenzione di riannodare la nuova dignità a quella antica, che non ha più nulla che vedere con questa. A dire il vero, in queste formule di Cassiodoro non è raro il caso che lo scrittore si perda colla fantasia a voler rifare la storia delle dignità e non badi alle vicende, che esse hanno subìto, per cui non hanno più il loro antico significato sotto il titolo antico. Così, per esempio, nella formula della prefettura al pretorio [1] nientedimeno si fa rimontare l'origine di tale istituzione al fatto di essere stato Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, creato dal re d'Egitto il più alto funzionario dello stato dopo di lui. Ma, sia pure, comunque si voglia, alterata la formula dal ricordo del significato classico del patriziato, quello che di certo si ricava da essa è che il patriziato gotico non aveva nessuna giurisdizione, nessun definito comando; era un semplice onore, dato a vita – *nihil iurisdictionis habens – mox ut datus fuerit in vitae tempus reliquum homini fit coaevus*. E certo, se avesse avuto dei poteri, Cassiodoro non avrebbe mancato di farne menzione e anche di amplificarli, mentre le sue parole sono troppo chiare per dover conchiudere che non ne avesse affatto. Però, accanto a queste espressioni chiare, ve ne sono altre un po' ambigue e difficili ad interpretarsi, le quali si potrebbero spiegare in un senso tutto opposto, come p. es.: *cinctus est cum vacaret nihil iurisdictionis habens et iudicantis cingulum non deponens*. Che cosa voglion dire queste espressioni parallele, che sembrano contraddittorie? Perchè Cassiodoro fa notare appunto questa contraddizione fra l'essere il patriziato gotico senza giurisdizione ed il ritenere intanto il *cingulum*, segno di giurisdizione? Secondo noi egli ha voluto chiaramente significare che il patriziato gotico era onorario; ma siccome accanto al patriziato onorario, che era il solo conferito dai re goti, vi era quello ordinario, con giurisdizione in oriente, così, quasi per consolare quelli, che venivano

[1]. *Op. cit.* VI, 3.

decorati di questo titolo puramente onorario, si permetteva ad essi di ritenere il *cingulum* (che noi sappiamo essere stato proprio soltanto delle cariche effettive con giurisdizione), come una memoria di quello che era il patriziato ordinario e della sua giurisdizione. Che cosa poi vuol dire l'espressione *cum vacaret?* Si vuole forse indicare che il patriziato appartenesse alla classe delle magistrature così dette *vacantes?* Certo si è che proprio in queste parole, in cui dovrebbe esser contenuto e spiegato tutto il concetto di questa nuova dignità, è un grave difetto che si abbia a trovare una contraddizione di espressioni, la quale ci fa restare così dubbiosi. Noi per verità non possiamo credere che Cassiodoro sia caduto in questo difetto per inavvertenza, e vi sia caduto proprio nel punto più importante della formula, che doveva essere il più chiaro; ma inclineremmo invece a ritenere che l'avesse fatto a bella posta, che cioè avesse voluto far notare con quell'antitesi la differenza fra il patriziato onorario (unico conferito dai goti) ed un altro patriziato con giurisdizione (in oriente), al quale si cercò di far somigliare in qualche modo quello, concedendogli le insegne di questo, senza dargliene la giurisdizione effettiva. Quale poi possa essere stato il motivo, per cui i re goti abbiano conferito tale dignità solo onorariamente, è una questione, che poco importa e difficilmente può risolversi con sicurezza. Forse non conferivano il patriziato ordinario non essendocene bisogno, perchè non avevano o provincie dove mandare i patrizi come governatori, o incarichi straordinari da affidare ad essi.

Nella seconda parte della formula, Cassiodoro enumera i privilegi dei patrizi ed accenna l'esenzione dalla patria potestà (legge di Giustiniano) e la superiorità sui prefetti al pretorio e sulle altre dignità inferiori (legge di Costantino). A noi sembra che questo brano della formula da *additur* fino a *non haberet* sia stato aggiunto posteriormente, cioè dopo la publicazione della legge di Giustiniano avvenuta fra il 531 e 533 [1], mentre Cassiodoro doveva aver composto la formula molti anni prima, trovandosi nelle *Variae* fin dal 510 menzione di conferimento del patriziato. Del resto anche la parola *additur* messa lì poco a

[1] Codex Iustinianus, XII, 3, 5.

proposito basterebbe a far comprendere che si tratta di un' aggiunta. Non sappiamo poi perchè l'autore ricordi questo privilegio di Giustiniano, mentre in pratica non aveva nessun valore, e perchè poi riporti solamente due dei privilegi concessi a questa dignità, mentre ve ne erano pur degli altri in questo tempo, come, per esempio, quello di esenzione dalle curie e l'altro di immunità dal foro comune. Anzichè credere che presso i Goti tali privilegi non avessero vigore, si può pensare che Cassiodoro non abbia voluto fare l'elenco completo di essi nella formula e dir tutto.

Fermiamoci ora un poco sulla espressione *ab illa indictione*, che si trova adoperata insieme coll'altra *per illam indictionem* in tutte le formule pel conferimento delle dignità. Dall' uso fatto di esse pare che si possa ricavare il loro significato, giacchè la espressione *per illam indictionem* è adoperata per indicare o per tutta la durata di un' indizione o per il rimanente tempo di essa, e naturalmente sta bene adoperata, trattandosi di conferimento di cariche, che duravano un anno [1]; la espressione poi *ab illa indictione* pare invece escludere il termine *ad quem* ed indicare quindi che ciò, che si conferisce con quella dicitura, si ottiene per tempo indeterminato o a vita. Difatti Cassiodoro l'adopera solo nelle formule delle dignità a vita quali sono, oltre il patriziato, la *comitiva primi ordinis* [2] ed il notariato [3]. C'è l'unica eccezione della prefettura al pretorio [4], per la quale troviamo adoperata l'espressione *ab illa indictione*; ma è lecito supporre che questa non durasse solamente un anno in quei tempi. Ed in verità verso il principio del secolo quinto troviamo che questa magistratura rimane per più anni nella stessa persona, benchè se ne enumerino gli anni di carica. Così Antemio fu prefetto al pretorio dal 405 al 414 sempre di seguito per nove anni, ed anche per nove anni tenne questa carica Tauro, come si può vedere dalle molte leggi ad essi indirizzate nel Codice Teodosiano in questi anni. Lo stesso ancora leggesi di altri oltre dei due già nominati. Da questa espressione poi ci pare che si possa ri-

[1] Cassiodori, *Variarum*, VI n. 1, 4, 5 ecc. ecc.
[2] Id. VI, 12.
[3] Id. VI, 16.
[4] Id. VI, 3.

cavare che presso i Goti la promozione a Patrizio si facesse o almeno avesse effetto al principio dell'anno giuridico o della indizione, come avveniva per le altre dignità.

Passando ora all'esame delle lettere di Cassiodoro, che riguardano i patrizi, ci vien fatto di notare che, nel conferimento di questa dignità, il re si rivolgeva non solo al patrizio con una lettera per comunicargli ufficialmente la sua promozione, ma anche al senato con altra lettera, colla quale lo rendeva consapevole del fatto ed in cui faceva le lodi del candidato. Tale consuetudine si osservava anche nel conferimento delle dignità maggiori. Potrebbe qualcuno domandarci: perchè i re Goti scrivevano al senato nel conferimento di tali cariche? erano essi obbligati a ciò, oppure era questa una semplice formalità? Secondo noi pare che ciò avvenisse per questa ragione che nel conferimento del patriziato, o il candidato era già senatore ed allora, per deferenza, si partecipava al senato la notizia di una dignità conferita ad un suo membro, oppure, non essendo già senatore, diventava tale colla promozione a patrizio e perciò il re si rivolgeva al senato perche accogliesse il nuovo promosso. In questo secondo caso non è già che col solo conferimento del patriziato da parte del re diventasse *ipso facto* senatore chi prima non era tale. Ci voleva per questo anche l'accettazione del senato, il quale solo aveva il diritto di fare variazioni nel suo seno, ammettendovi persone nuove; ma si capisce come questo consenso in pratica non si negasse mai ad uno presentato dal re, e quindi è che alla promozione a patrizio corrispondeva quella a senatore, se pur non si era già tale anche prima. La parte, che in questo caso faceva il re verso il senato nel parteciparli la promozione, era un atto, per così dire, doveroso, allo scopo di fare entrare nel senato il nuovo patrizio. Più frequente però era il primo caso, giacchè conferendosi il patriziato a persone distinte, che avessero occupato altre cariche, quelle erano già senatori ed allora il re si faceva bello davanti al senato dell'onore conferito ai membri di esso. Così nella lettera inviata al senato, quando fu conferito il patriziato a Cassiodoro padre dello scrittore, si dice: *Illud tamen maxime desideranter appetimus, ut collegium vestrum ornent lumina dignitatem* [1]. Tali conclusioni ci è parso

[1] CASSIODORI, *Variarum*, I, 4.

di poter ricavare dalle espressioni comuni e quasi stereotipate, che si trovano usate in ognuna delle lettere di partecipazione al senato. Per non abbondare di citazioni inutili, riferirò, per provare che vi furono dei casi in cui il promosso a tale dignità non era senatore e perciò il re invitava il senato a riconoscerlo come suo membro, le parole che Atalarico rivolgeva a questo nobile consesso nel parteciparli la nuova che aveva ornato della dignità patriziale Cipriano: « *hos etiam intrare in vestram curiam decet, qui ad* « *primos honores non expendunt meritum suum..... favete nunc* « *collegae quem saepe decorastis extranei* [1] ». Difatti Cipriano non era stato fin allora senatore, perchè non aveva occupato alcuna carica, che desse diritto ad entrare nel senato, ma era stato solamente *referendarius* e *comes sacrarum largitionum* [2].

Dall'esame predetto ci apparisce inoltre che il patriziato è conferito come un premio al merito, come ricompensa di grandi servigi resi allo stato. Così infatti dice Teodorico a Cassiodoro nella lettera di partecipazione: « *patriciatus tibi apicem iusta* « *remuneratione conferimus, ut quod aliis est praemium tibi sit* « *retributio meritorum* [3] ». Questi servigi sono ricordati ed enumerati tanto nella lettera al candidato, quanto in quella al senato. In tutte e due si ricordano le cariche disimpegnate dal nuovo nominato, che lo rendevano degno di avere il titolo di patrizio e di stare in senato, e vediamo che esse erano tanto quelle di corte, quanto (e più spesso) quelle di governo. Nel conferimento del patriziato i Goti seguivano le stesse regole che si usavano in Oriente, non dando tale onore se non a chi avesse prima occupato altre supreme dignità, secondo che prescriveva la legge di Zenone; nè si trova alcuna eccezione a tale regola fra i tanti casi particolari ricordati in Cassiodoro. Una disposizione tutta speciale vigeva inoltre presso i Goti nel conferimento di tale dignità, ed era che non si potesse dare ai Goti ma solo ai Romani. Difatti così dice Teodorico di essa: « *verum hanc* « *gloriam non sibi tantum potest unus assumere, quam nos* « *probamur romano nomini contulisse* [4] ». Unica eccezione a tale

[1] CASSIODORI, *Variarum*, VIII, 22.
[2] Id. VIII, 21.
[3] Id. I, 3.
[4] Id. X, 12.

regola è il caso del gotico Tuluit, ma si spiega, primo colla minorità del re Atalarico, la quale obbligava il governo a provvedimenti eccezionali; secondo colla rappresentanza dell'impero che Cassiodoro desiderava certamente di esercitare, per tornare all'antica alleanza dei Goti coi Romani, ed il conferimento del patriziato era appunto una funzione spettante all'imperatore.

Una categoria speciale di patrizi è quella dei così detti *praesentales*, di quelli cioè che stavano in corte, i quali avevano l'ufficio di essere come coadiutori del re nel governo dello stato e consiglieri intimi, come chiaramente dice Atalarico nell'indicare la ragione, per cui aveva conferito questa specie di patriziato al gotico Tuluit: « *Licet ad regendos populos idoneos efficiant, quos ad augustum culmen divina provexerint..... tamen ad relevandam florentissimae nostrae aetatis sollicitudinem visum est te virum prudentissimum convenienter adhibere.... quod si dignum fuit hoc illum talem tantumque facere, quanto magis nobis convenit solacium quaerere, quod pro adulescentiae flore decenter adhuc possumus indigere!* [1] Di questi tali patrizi non troviamo menzione sotto Teodorico, ma solamente sotto Atalarico, nei due Tuluit e Liberio, il già prefetto delle Gallie [2]. Che vi fossero poi patrizi, i quali facessero parte del *concistorium principis*, si ricava da una lettera di Papa Giovanni II, del 534, diretta....... *Illustribus ac magnificis viris Avieno, Senatori, Liberio, Severino, Fideli, Avito, Opilioni, Iohanni, Silverio, Clementiano et Ampelio* senatori [3]. Il papa parla in questa lettera al senato e si rivolge a personaggi, che sono fuori di Roma, onde è da supporre che si tratti del consistoro di Ravenna. Fra i senatori in essa nominati ci sono parecchi, che sappiamo essere patrizi, quali p. es. *Avienus* [4], *Senator* [5] e *Liberius* [6], che conosciamo esser tali dalle stesse lettere di Cassiodoro, *Opilio*, di cui ci ricorda i nepoti s. Gregorio Magno e *Clementianus*, che forse è quello di cui parla Procopio [7].

[1] CASSIODORI, *Variarum*, VIII, 9,
[2] Id. XI, 1.
[3] MIGNE, *Patrologia Latina*, LXI pag. 20.
[4] CASSIODORI, *Variarum*, I, 20.
[5] Id. IX, 24.
[6] Id. XI, 1.
[7] PROCOPIO, *De Bello Gothico*, III, 26.

Parecchi incarichi troviamo affidati ai patrizi, che ci sono fatti conoscere dalle lettere di Cassiodoro. Essi hanno la cura dei giuochi e dei divertimenti pubblici in Roma e giudicano delle gare fra le varie fazioni nel circo [1]. Sono incaricati anche dell'edilizia, di curare la conservazione ed il ristauro degli edifizi monumentali antichi [2]. Troviamo ad essi affidato l'incarico, pieno di responsabilità, della custodia dei figli degli altri senatori, quando i padri si allontanavano da Roma [3]; al qual proposito sappiamo quanto fossero gelosi i re ostrogoti che i figli dei senatori non si allontanassero dalla curia. Tali incarichi però erano proprii dei senatori in generale ed i patrizi li ebbero non già perchè patrizi, ma perchè senatori.

Dalle stesse lettere di Cassiodoro ricaviamo in ultimo che i patrizi al tempo dei Goti in Italia godevano un privilegio in materia giudiziaria, che consisteva nel non andare essi soggetti ai tribunali ordinari, e nell'essere invece giudicati o direttamente dal re, o (e questo è il caso più comune) da una commissione di altri patrizi delegati dal re. Questo privilegio non era solo dei patrizi, come tali, ma di tutti i senatori, e perciò troviamo che non solo i patrizi giudicano delle cause, in cui sono implicati altri patrizi (il che avviene sempre, perchè non potevano esser giudicati dai semplici senatori, che erano di grado inferiore) ma, anche dove si tratta di cause di soli senatori, essi possono far parte della commissione, come quelli che sono anche senatori. Così quattro patrizi, Decio, Simmaco, Volusiano e Celiano coll'illustre Massimiano furono nominati da Teodorico a giudicare in una causa di magia contro Basilio e Pretestato non patrizi [4]. In una causa fra i patrizi Festio e Simmaco contro il patrizio Paolino, sono delegati come giudici altri due patrizi, Celiano ed Agapito [5]. In una causa, infine, fra i patrizi Basilio e Probino, il re Teodorico li esorta a venire da lui direttamente « *ad nostrum comitatum* [6] ».

[1] CASSIODORI, *Variarum*, I, 20 e 33.
[2] Id. III, 10 e IV, 51.
[3] Id. I, 39; II, 22; IV, 6.
[4] Id. IV, 22.
[5] Id. I, 23.
[6] Id. II, 11, IV, 40.

PATRIZIATO PRESSO I FRANCHI DAL VI ALL' VIII SECOLO.

Ci rimane per ultimo a dare uno sguardo anche alle vicende, che il patriziato ha subito nel regno dei Franchi. È in esso che il patriziato ci si mostra nel suo pieno e vero significato di governatore di provincie, superiore a qualunque altro di questo genere. Patrizio in Francia significa *solamente* e *sempre* un uffiziale di governo, un governatore, che riunisce in sè i due poteri, militare e civile, ed è la più alta delle cariche di governo, onde sta al di sopra dei *comites* e dei *duces*. A noi basterebbe semplicemente constatare e dimostrare questo fatto importantissimo, che cioè il patriziato in Francia si trova solo in questa accezione fin da quando ci si mostra per la prima volta nella storia; però non è affatto inutile ricercare, donde i re Franchi abbiano potuto copiarlo.

Il Ruinart, in una piccola nota sul patriziato apposta all'*Historia* di Gregorio di Tours, riferisce l'opinione del Moreri, che tali patrizi derivassero da quelli, che i re Franchi trovarono nelle Gallie al loro primo ingresso ed ai quali affidarono poi il governo delle provincie: « *Les premiers Rois Français ayant* « *trouvé dans les Gaules plusieurs grands, qui portaient cette* « *qualité de Patrice, la conservèrent pour en honorer ceux qu'ils* « *élevaient aux premières charges du Royaume, et comme c'était* « *du rang de ces Patrices, qu'on choisissait les gouverneurs de* « *Provinces, de là vient que le nom de Patrice se prend assez* « *souvent dans les auteurs de ce temps-là pour marquer un* « *Gouverneur* [1] ». Ma bisognerebbe provare in tal caso l'esistenza in Francia di questi patrizi di nobiltà (sempre però Costantiniani), e la loro anteriorità a quelli di governo, creati dai re Franchi, il che non mi pare che si possa sostenere, giacchè gli storici francesi non ce ne ricordano neppur uno, nè ci dànno un qualche indizio sulla esistenza di essi. D'altra parte oggi è quasi certo che non ve ne fossero, se si eccettuino gl'impiegati governativi, a cui gl'imperatori concedevano questo titolo; nè può esser vero che i re Franchi prendessero da questi i loro governatori. Il Ruinart poi, riferita l'opinione del Moreri, crede che

[1] Moreri, *Le grand dictionnaire historique*, voce PATRICE.

il patriziato derivasse dal titolo di *patrizi*, che portavano i re borgognoni, titolo che questi avevano ricevuto dagli imperatori, supponendo che, quando il regno di Borgogna nel 534 passò ai re Franchi, Childeberto e Clotario, e da questi ai loro successori, essi vi mandassero a governarlo dei rettori, che chiamarono patrizi, in memoria del titolo, che prima avevano portato i re detronizzati. Ma così si spiegherebbe solamente l'origine dei patrizi di Burgundia, mentre l'origine di tutti quanti ha da essere una sola e la medesima. A noi pare piuttosto che i re Franchi abbiano copiato il tipo del patriziato franco dalla costituzione imperiale, come ne tolsero anche il concetto del *dux* e del *comes*, che in Francia erano governatori dello stesso genere dei patrizi, benchè inferiori, come si dimostrerà; ciò ritenendo, abbiamo una nuova prova che il patriziato bizantino avesse già questo nuovo significato. Si sa quanto i Franchi abbiano copiato dalla costituzione romana, formando così la loro corte e la loro gerarchia amministrativa su quella, e tale somiglianza, derivata dall'imitazione, fu notata ai suoi tempi anche dallo storico Agazia: « *politia utuntur romana et legibus iisdem; eandem etiam contractuum et nuptiarum rationem et divini numinis cultum tenent* [1] ». Ed era naturale che fosse così, giacchè i popoli barbari, quando si stabilirono su provincie romane, non erano capaci di crear da sè un sistema politico e sociale, onde copiarono od imitarono quello dell'impero.

Abbiam detto che il patriziato presso i Franchi ci appare sempre ed unicamente come carica di governo la più eminente; di ciò abbiamo prove a sufficienza, di doppia natura, teoriche, per così dire, e pratiche. Appartengono alla prima specie i documenti, che hanno un carattere generale; alla seconda quelli, che parlano di persone, e le notizie forniteci sui patrizi dalle storie Franche. Conserveremo questa distinzione nell'esame dei documenti e vedremo prima il concetto che dei patrizi ci danno i primi, vale a dire quali avrebbero dovuto essere, e poi se questo concetto corrisponde alla realtà, cioè che cosa furono realmente in pratica. Ci si presenta primo fra tutti, per l'importanza, perchè ce ne delinea chiaramente il concetto, la *carta* o diploma, con cui

[1] AGATHIAS MYRINAEUS, *Historiarum*, l. c. 2, ed. del VULCANIO (Bonnae) 1882. con traduzione latina e commento.

si conferiva il patriziato. La riporteremo integralmente, tanto più che è breve, dall'ultima edizione dei *Monumenta Germaniae Historica*.

Charta de ducatu, patriciatu vel comitatu.

Praespicue regalis in hoc perfecta conlaudatur clementia ut inter cuncto populo bonitas et vigilantia requiratur personarum; nec facile cuilibet iudiciariam convenit committere dignitatem; nisi prius fides seu strenuitas videatur esse probata. Ergo dum et fidem et utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem comitatus, ducatus ac patriciatus in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commisimus; ita ut semper erga regimine nostro fidem illibatam custodias, et omnes populi ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundiones, quam reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas, viduis et pupillis maximus defensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te severissime reprimantur; ut et populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti, et quidquid de ipsa actione in fisci ditionibus speratur, per temetipsum annis singulis nostris aerariis inferatur [1].

Questa formula si trova in mezzo a tante altre nella nota raccolta, che va sotto il nome di *Marculfi formulae*. Esse sono presso i Franchi quello, che furono presso i Goti le formule di Cassiodoro, cioè formule adoperate pel conferimento delle dignità, dove è spiegato il concetto di ciascuna dignità, e se ne enumerano le attribuzioni. Nelle due raccolte troviamo le due formule differenti, adoperate presso i due popoli pel conferimento del patriziato; ma c'è una grande diversità fra quella riferitaci da Marculfo e quella di Cassiodoro; perchè la prima, a differenza della seconda, è scevra affatto di rettorica, ed ha quindi il pregio grandissimo di darci chiaro e preciso il concetto di questi governatori. Riguardo all'epoca, a cui risalgono le formule di

[1] MARCULFI, *formulae*, I, 8.

Marculfo, non si può stabilire niente di sicuro. Certo furon composte non come memoria del modo, con cui si conferiva quest'ufficio, ma perchè servissero a questo conferimento, e necessariamente sono molto anteriori a colui, dal quale si crede siano state raccolte. Pare che siano da attribuirsi alla fine del secolo VII. Ad ogni modo sono anteriori alla scomparsa del patriziato, come carica governativa, avvenuta al tempo di Carlo Magno. Nella formula di Marculfo i *patrizi* son messi insieme coi *duchi* e coi *conti*, volendosi significare che la carica dei primi era dello stesso genere di quelle degli altri, giacchè per tutte e tre queste dignità si adopera la stessa *formula;* ma, quanto all'ordine di precedenza, i patrizi sono nominati in ultimo, dopo dei conti e dei duchi, come ad essi superiori. Questo stesso ordiue si vede osservato ogni volta che i patrizi vengono menzionati insieme con altri funzionari, come avviene, per esempio, nei rescritti di indole speciale, che il re indirizza ai suoi funzionari e di cui riporteremo parecchi esempi in questo capitolo. Le espressioni della formula non lasciano nessun dubbio sulla qualità di queste cariche. I conti, duchi e patrizi erano governatori mandati dal re nelle città e provincie a lui soggette e nominati non a vita ma a tempo. C'è nella formula di Marculfo una espressione che ci è sembrata a principio un po' difficile ad interpretarsi: *tibi actionem comitatus, ducatus, ac patriciatus in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commisimus.* Ora, finchè si parla di *comites,* si capisce bene quella parola *pagus,* giacchè, come si sa, i *comites* andavano al governo di una città; ma per indicare la giurisdizione territoriale dei *duces* e dei *patricii,* che governavano un territorio più vasto, perchè sovrastavano a più *comites,* parrebbe che non si dovesse adoperare la parola *pagus.* In seguito però ci è accaduto di notare che gli storici francesi adoprano la voce *pagus* anche per indicare qualche cosa di più di una città, una provincia addirittura. Così Fredegario dice di Protadio: *in pago Ultraiurano et Scotingorum patricius ordenatur* [1]. Potrebbe del resto anche intendersi che coll'espressione *in pago illo* si indicassero solo i capoluoghi, cioè le città, dove

[1] FREDEGARI SCHOL., Chronicarum, IV, 24.

avevan sede questi governatori, senza indicare l'estensione del territorio dato ad essi. Abbiamo detto che un *dux* non aveva giurisdizione solamente su una città o *pagus*, ma su parecchie città, le quali eran rette ciascuna da un *comes*, in modo che i *duces* venissero ad aver sotto di sè parecchi *comites*, e questo ci pare che si possa sostenere tanto coll'autorità della citata formula, quanto colle testimonianze degli storici. Difatti, siccome nella formula i patrizi son messi nel novero degli altri governatori e sono nominati in ultimo, come superiori a quegli altri, è necessario supporre che avessero una giurisdizione superiore o maggiore, altrimenti non si capirebbe in che potesse consistere questa superiorità, che certo non doveva stare solo nel titolo, dato appunto per denotarla. Ora questa superiorità di poteri, non potendo consistere in una diversità di carica con quella dei *duces* e dei *comites*, giacchè gli uffici sono per tutti e tre dello stesso genere, doveva in pratica tradursi in una differenza o gradazione nel campo, dove li esercitavano, campo che potrebbe variare o per l'importanza o per l'estensione. Quindi o si potrebbe supporre che ciascuno di questi governatori esercitasse i suoi poteri indipendentemente in una città propria, più o meno importante secondo il titolo della sua nomina, per modo che il *comes* governasse una città piccola o *municipium*, il *dux* una più grande ed il *patricius* quelle, che oggi si chiamerebbero le *capitali* delle provincie, colla quale ipotesi sarebbe bene adoperata la parola *pagus* per indicare il territorio di giurisdizione eguale per tutte e tre le cariche; oppure ritenere che il *comes* reggesse una città, il *dux* più comitati ed il *patricius* più ducati. Ma alla prima opinione non corrisponde la realtà storica, che ci mostra come i *duces* governassero più città, in cui risiedevano i *comites*, i quali non erano indipendenti, ma soggetti ai primi, come pare si possa concludere da uno studio accurato degli storici francesi [1]. Resta dunque a preferirsi e seguirsi la seconda ipotesi ed allora per analogia si può ritenere che i patrizi reggessero più ducati, come difatti in realtà vediamo che essi sono preposti al governo di provincie molto estese, quali la Borgogna, la provincia Massiliense e quella Arelatense.

[1] GREGORIO TURONENSE, IV, 42; IV, 40; IV, 30; VIII, 18; IV, IX, 7; VI, 31; II, 20; e FREDEGARIO cit. *Chronicon* ad a. 635.

Essendo il patriziato carica di governo, toccava al re il conferirlo. Nella citata carta di Marculfo si dice infatti che è dovere del re scegliere i giudici, ossia i rettori governativi, tra i sudditi, di cui sia provata la fede ed il valore, mandandoli poi con titoli di *comites, duces* o *patricii* nelle varie città del suo regno. Tale consuetudine ci viene poi provata da molti esempi riferitici dagli storici [1]. Queste cariche erano annuali, cioè si davano o si confermavano anno per anno, e sembra che quelli, che ne ricevessero la nomina o la conferma, dovessero pagare al re una somma o compenso per l'ufficio ricevuto. Tale uso, dedotto dalla corte bizantina, che non conferiva cariche, dignità o titoli senza che si pagassero tasse, si può rilevare da certe espressioni di Gregorio Turonense. Raccontando questo storico la carriera politica del patrizio Ennio (alla quale dà un nome un po' strano, chiamandola *militia*), ci riferisce il modo come cominciò ed i gradi per cui si svolse, esprimendosi così: « *Hic* (cioè Ennio) « *Poeonio patre ortus.... Poeonius municipii Antissiodorensis co-* « *mitatum regebat. Cumque ad renovandam actionem munera* « *regi per filium transmisisset, illi datis rebus paternis, comi-* « *tatum patris ambivit, supplantavitque genetorem quem suble-* « *vare debuerat* [2] ». Per ottenere dunque la conferma nella carica *(ad renovandam actionem)* si mandavano *munera* al re. Si potrebbe credere che, siccome alla fine di ogni anno dovevano i rettori versare le tasse riscosse allo stato, i *munera*, di cui si parla, fossero queste tasse; ma ciò non può ammettersi, perchè in questo passo il *munera* con tal significato sarebbe strano, e se pur si volesse intendere così, non si capirebbe come il figlio di Peonio si potesse far bello, pagando al re le tasse dovute dal padre e crearsi un merito personale, un diritto, direi quasi, ad una carica, compiendo un atto doveroso a nome del padre. Aggiungasi che lo storico dice *rebus paternis,* con che vuole indicare, non già le tasse dei sudditi, ma i denari propri, o doni che si fossero, che Peonio mandava al re in segno di gratitudine anticipata per la rinnovazione o conferma dell'*actio*. Il fatto poi che Ennio si approfittò dei *munera* del padre e riuscì a farsi dare il *comitatus,* già occupato dal padre, prova che queste cariche

[1] Gregorio Turonense, IV, 24; IV, 42; VIII, 18.

[2] Id. IV, 42.

non solo si confermavano, ma si davano anche la prima volta dietro una ricompensa. Gregorio Turonense, parlando di *Nicetius*, racconta che *per emissionem Eulalii a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit, datis pro eo immensis muneribus* [1].

Che i patrizi in Francia fossero governatori di provincie, che riunivano in sè il potere civile e militare, ce lo prova il fatto che essi erano incaricati della riscossione delle imposte e del versamento all'erario dello stato. Il che, oltre che dalla formula di Marculfo, ci viene attestato anche da frequenti menzioni degli storici. Così di Partenio patrizio riferisce Aimonio che *eos* (cioè *Francos*) *tributi onere valde presserat* [2]. Quando Chilperico invade il regno di suo fratello ordina nuovi conti, *et cuncta iubet sibi urbium tributa deferri,* come dice Gregorio di Tours [3]. Di Macco *comes* ci racconta questo stesso autore, come andasse al re a portare i tributi: « *eunte.... comite, ut debitum fisco servitium solite deberet inferre* [4] ». Nella vita di S. Eligio di Audoeno si trova una bella allusione in proposito: « *Erat....* « *tempus quo census publicus ex eodem pago regis thesauro* « *exigebatur inferendus, sed cum omnis census in unum colle-* « *ctus regi pararetur ferendus, ac vellet domesticus simul et* « *monetarius adhuc aurum ipsum fornacis coctione purgare* [5] ».

È appunto per questo loro ufficio di amministratori delle rendite dello stato che vediamo loro affidata dalla Chiesa romana la riscossione delle rendite del patrimonio, che essa possedeva in Francia. Sappiamo come la Chiesa, per la pietà dei fedeli che le facevano largizioni, era venuta acquistando delle estensioni considerevoli di beni territoriali in Italia e fuori, per amministrare i quali si dovettero nominare degli incaricati particolari. Quando tali amministratori si mandavano nei luoghi, dove erano patrimonio della Chiesa, si raccomandavano alla protezione dei funzionarii governativi, perchè si prestasse loro aiuto, se ve ne fosse stato bisogno. Quelli, che la Chiesa romana mandava

[1] Gregorio Turonense, VIII, 18.
[2] Aimonius, *Historia Francorum*, II, 26.
[3] Gregorio Turonense, VI, 22.
[4] Id. XI, 21.
[5] Migne, *Patrologia Latina*, LXXXVII, 492.

in Francia, venivano raccomandati ai patrizi, come a coloro, che erano i primi fra i rettori governativi. Così Gregorio Magno raccomanda ad Arigio patrizio il rettore Candido [1]. A questi patrizi s'ha ad intendere riferita la formula del *Liber Diurnus*, in cui si contiene la raccomandazione fatta nell'andare il rettore ad amministrare il patrimonio: *Item* (cioè *praeceptum commendaticium*) *ad Patricium (eunte rectore in patrimonio)* [2]. Alle volte però succedeva che per ragioni particolari rimanesse il patrimonio sprovvisto dell'amministratore ecclesiastico, ed allora la Chiesa incaricava dell'amministrazione in Francia i patrizi stessi; di che abbiamo parecchie prove forniteci dalle lettere dei papi a questi patrizi. Per ordine di tempo viene prima la lettera di Pelagio I papa a Sapaudo, vescovo di Arles, dell'anno 556 [3], nella quale lo prega di dire al patrizio Placido, suo padre, che mandi a Roma, o per mezzo di una sua persona, o per il porgitore stesso della lettera, ciò che si era potuto raccogliere dalle *pensiones* delle possessioni della Chiesa in Francia, e possibilmente con quei denari comperi dei vestiti od altri generi di roba da potersi distribuire ai poveri e li mandi per nave a Roma. C'è anche un'altra lettera [4] del medesimo papa allo stesso vescovo, scritta nell'anno seguente, nella quale lo prega di far comprare, coi denari raccolti *pro pensionibus ecclesiasticarum possessionum* del patrizio Placido, delle vesti e di inviarle al porto romano. Dalla lettera 6 del VI libro dell'Epistolario di S. Gregorio Magno, scritta a Childeberto (settembre 595) ricaviamo che al patrizio Dinamio era stato affidato il patrimonio della Chiesa nella provincia Massiliense, di cui era patrizio; ma, poichè egli dopo la morte di Guntramno fu da Childeberto rimosso dall'ufficio per il suo tradimento (come suppongono i

[1] S. Gregorii Magni, *Registrum epistularum*, VI, 56.

[2] *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* ed. Sickel (Vindobonae, 1889), p. 45 n. 55. Troviamo nel *Liber Diurnus* due formule di raccomandazione dei rettori dei patrimonii, l'una diretta all'esarca (n. 54), l'altra al patrizio (n. 55). Ma non erano tutti esarchi e patrizi i governatori delle provincie, dove la chiesa aveva i suoi patrimoni. In Illiria, per esempio, dove essa aveva anche altri patrimoni e vi mandava i rettori, non c'era l'esarca o il patrizio, ma il prefetto del pretorio. Non sappiamo intanto perchè il *Liber Diurnus* consideri o provveda solo a questi due casi.

[3] *Epistula* 49 delle *Arelatenses genuinae*. Cf. Monum. Germ. Hist., *Epistularum*, Tom. III, pag. 73.

[4] *Epistula* 53 (ediz. citata).

Maurini), il papa deliberò di mandar colà il rettore Candido. Dalla lettera 31 del V libro, dell'anno 595, ricaviamo che il papa aveva disposto di mandare il nuovo rettore (Candido), ma, non avendolo permesso il tempo cattivo, incaricò straordinariamente dell'amministrazione il patrizio Arigio, succeduto nel 593 a Dinamio in *Provincia*.

Per essere stati i patrizi riscuotitori dei tributi e per la spesa, che costava la nomina e conferma nella carica, si comprende il fatto che gli storici francesi più volte ci abbiano dovuto ricordare la grande rapacità ed avarizia di qualcuno di essi. Tali vizi si sono potuti verificare nei patrizi appunto, perchè questi avevano occasione di maneggiare i denari dei contribuenti, di cui qualche volta profittarono a vantaggio proprio. Naturalmente non avevano tutto il torto del mondo, se facevano così, giacchè cercavano di rifarsi delle tasse pagate per aver l'ufficio e probabilmente per averne la riconferma ogni anno. Inoltre in qualche caso pare che non si sapessero contenere nelle loro brame e non si contentassero di rifarsi in misura discreta. Di alcuni di essi ci è stata ricordata la grande rapacità, che li spingeva ad appropriarsi i beni altrui, massime delle chiese. Così del patrizio Protodio ci è stato tramandato questo ritratto morale da Fredegario: « *Saeva illi fuit contra personas iniquitas; fiscum* « *nimium stringens, de rebus personarum ingeniose fiscum vel-* « *lens implere, et scipsum ditare* [1] ». Nella descrizione morale, che di Celso patrizio ci è stata conservata da Gregorio Turonense, tra le altre sue qualità buone e cattive si fa menzione di una sete insaziabile di beni altrui: « *virum procerum statu,* « *in scapulis validum, lacerto robustum* (qualità ottime di un « comandante d'esercito), *in verbis tumidum, in responsis op-* « *portunum, iuris lectione peritum* (requisiti per un giudice « civile): *cui tanta deinceps habendi cupiditas extitit, ut saepius* « *ecclesiarum res auferens, suis ditionibus subiugarit* [2] ». Del patrizio Antenerio ci è stato ricordato come si appropriasse una villa, che la moglie del patrizio Nenfidio aveva lasciato a san

[1] Fredegario, IV, 27.
[2] Gregorio Turonense, IV, 24.

Vittore [1]. Parecchi altri esempi ci sono stati riferiti dagli storici, ma è inutile riportarli qui tutti [2].

Di altri patrizi poi ci sono noti i grandi, anzi immensi tesori accumulati, che divennero leggendari, come quello di Narsete. Delle ricchezze di Mummolo parla diffusamente S. Gregorio di Tours nella sua *Historia Francorum* [3]. Si credeva che i tesori di questo patrizio fossero davvero senza fine, giacchè il re dopo che gli furono presentati quelli, che si trovarono in Avignone e che furono proprio considerevolissimi, non volle credere che fossero finiti, ma, fattasi chiamare la vedova del patrizio, la costrinse a rivelare, dove fossero gli altri. Questa confessò che ve ne erano ancor molti in Avignone; allora si mandarono persone a prenderli e, a detta dello storico, *ferunt.... ducenta quinquaginta talenta argenti fuisse, auri vero amplius quam triginta* [4]. Per quei tempi non era davvero poca cosa. Naturalmente ne veniva che la corte alle volte mettesse le mani sopra qualche ricco funzionario per rifornirsi di denaro, nè son rari i casi, in cui si facesse ammazzar qualcheduno di questi governatori per fare avere allo stato o al fisco i suoi tesori. Lasciando stare gli esempi di duchi e conti, ricordiamo quelli di patrizi. Ci narra Fredegario Scolastico che nell'anno settimo del regno di Teodorico (601 o 602) *Aegyla patricius, nullis culpis extantibus, instigante Brunechilde legatus interficitur, nisi tantum cupiditatis instincto, ut facultates eius fiscus adsumerit* [5]. Di Mummolo patrizio il medesimo Fredegario riferisce che *iusso Gunthramni Senuvia interficitur* ed il suo tesoro venne presentato al re e se lo divisero fra loro Guntramno e Childeberto suo nipote [6].

Nelle formule di Marculfo troviamo anche un altro documento, che ci conferma come i patrizi fossero governatori di territorii. Esso è la *confirmatio*, cioè il rescritto, con cui il re confermava a qualche monastero il possesso pieno e libero dei propri beni; si indirizzava al patrizio e indistintamente a tutti gli ufficiali pubblici e naturalmente il patrizio era quello della

[1] SAMMARTHANUS, *Gallia Christiana, Episcopi Massilienses*, n. XIII.
[2] FREDEGARIO, IV, 90 - AIMONIO, II, 26.
[3] GREGORIO cit. *Hist.* FRANCORUM, VIII, 40 e VIII, 3.
[4] *Op. cit.*, VII, 40.
[5] FREDEGARIO cit., IV, 21.
[6] Id. IV, 4 - cfr. anche GREGORIO TURONENSE, VII, 40.

provincia, sotto la cui giurisdizione il monastero si trovasse. Ecco ora il testo della *confirmatio* [1]:

Confirmatio de omni corpore facultatis monasterii.

Ille Rex illo Patricio atque omnibus agentibus. Rectum esse censemus ut petitionibus sacerdotum quae ad profectum pertinent locorum sanctorum ad effectum Christo praesule perducamus. Igitur venerabilis vir ille illius sancti monasterii Abbas gloriae regni nostri petiit.... (segue l'esposizione della petizione). *Et vos et successores vestri, ubi necessitas fuerit, in conditionibus ipsius monasterii iustum faciatis auxilium impartire, ut eis delectet pro salute nostra crebrius exorare, et vobis ob hoc ad gratiam nostram debeat pertinere. Et ut haec praeceptio firma stabilitate subsistat, propria manu infra decrevimus roborare.*

Scorrendo poi le raccolte di carte francesi del Mabillon, del Sammarthanus e del Felibien, troviamo la riprova che questa fosse la formula dei rescritti del re per le *confirmationes* ai monasteri. Difatti un rescritto, che ci è occorso di leggere nelle anzidette raccolte, è concepito negli stessi termini della formula, con la sola differenza che non v'è l'indirizzo al patrizio ed agli altri funzionari dello stato, ma il patrizio vi si vede firmato insieme con altri nove *viri illustres* e dopo di tutti. Tal rescritto è un diploma di Clodoveo, dell'anno 563, in cui si conferma la libertà del monastero di S. Dionigi; esso porta in ultimo la firma del patrizio: — *Auderdus vir inluster atque patricius subscripsi* [2]. — Un'altra carta poi si trova indirizzata ai patrizi, duchi e conti ed altri agenti, ed è un rescritto del re Teodorico III, dell'anno 678 [3] — *Thendericus rex Francorum, viris illustribus Audoberchto et Rocco nostris patriciis ac omnebus Ducis, seu Comitebus vel Actorebus publicis.* — Si tratta in essa di un certo Cramlino, già vescovo della città di *Aebredunum*, condannato all'esilio dal re e dal consiglio dei metropoliti radunati insieme.

[1] Marculfi cit., I, p. 35.

[2] Mabillon, *De Re diplomatica*, VI n. VII e Felibian *Historia de Probatione S. Dionisi*, n. V.

[3] Mabillon VI n. X e Felitian n. XI.

Il colpevole aveva fatta istanza al re per potersi invece rinchiudere nel monastero di S. Denys, e con rescritto del re non solo la pena gli venne commutata, ma i suoi beni, che dovevano essere confiscati, gli vennero rilasciati con piena libertà di poterne fare quell'uso, che avesse voluto. In questa carta si contiene appunto il rescritto del re Teodorico III in favore di Cramlino. Dopo esposto il fatto, il re termina così: *Proinde per praesente praeceptum specialiter decernimus ordenandum, ut res suas neque vos, neque iuniores seu successores vestri, nec quislibet contradicere vel minuare, nec contangere nec infiscare non praesummatis; sed per hanc auctoritate plenius in Dei nomine confermatus liciat ei per nostro permisso res suas, ubi et ubi voluerit, donare, aut deligare, vel quidquid exinde facere voluerit, liberam et firmissimam in omnibus habiat potestatem....*

Questi documenti ci provano che i patrizi presso i Franchi furono governatori civili, altrimenti i re non si sarebbero rivolti ad essi, come nel caso del vescovo Cramlino, affinchè non avessero dato corso ad un decreto reale, con cui si condannava all'esilio il vescovo e se ne confiscavano i beni, perchè il decreto stesso era revocato e la pena commutata. Se dunque i re si rivolgevano ai patrizi, vuol dire che toccava a questi ad eseguire e fare eseguire i rescritti del re in materia civile e penale, come toccava anche ai duchi, conti ed altri ufficiali. La stessa è la ragione, per cui, quando i re confermavano la piena libertà di possesso ad un monastero, dirigevano il rescritto al patrizio della provincia, dove si trovava il monastero, ed agli altri agenti inferiori. Un'altra prova di ciò ci vien fornita dal capitolo L. della legge dei Ripuarii, intitolato *de testibus adhibendis,* dove nel paragrafo primo si dice: « *Si quis testes ad mallum ante* « *Centenarium, vel Comitem, seu ante Ducem, Patricium vel* « *Regem necesse habuerit ut donet testimonium, et fortasse te-* « *stes noluerint ad placitum venire, ille qui eos necessarios habet,* « *mannuire illos debet, ut testimonium quod sciunt iurati di-* « *cant* ». E giacchè si parla di *mallum*, o di adunanza pubblica presieduta dal re pel disbrigo delle cause, fo notare che i patrizi, come anche gli altri giudici inferiori, vi si dovevano recare per assistere il re. Così Aimonio racconta che Flaocato, patrizio di Burgundia, e Villibado *patricius ultraiuranus* anda-

rono *ad generale placitum cum Clodoveo Cabillonis* [1], e con lui concorda Fredegario, scrivendo: *Cabillonno pro utiletate patriae tractandum minse madio placitum instituit* (Clodoveo) *ibique Willebadus multitudinem secum habens advenit* [2]. Un *placitum cum Philippo patricio* ci è ricordato in una lettera di Desiderio *episcopi Cadurcensis* [3]. La potestà civile dei patrizi si ricava inoltre dalle espressioni della formula: *iudiciariam dignitatem — ad agendum regendumque commisimus — sub tuo regimine et gubernatione — secundum leges et consuetudines eorum regas, viduis et pupillis maximus defensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te severissime reprimantur.* A questo proposito ci piace far notare come per indicare la potestà giudiziaria in quei tempi si usassero di solito le espressioni: *difendere le vedove e i pupilli e punire gli scellerati,* come si può anche osservare nel capitolare dell'anno 823 di Ludovico Pio, cap. 6°, intitolato *De admonitione ad Comites pro utilitate Sanctae Dei Ecclesiae,* dove si leggono queste parole: « *Pupillorum* « *vero et viduarum et ceterorum pauperum adiutores et defen-* « *sores et sanctae Ecclesiae vel servorum illius honoratores iuxta* « *vestram possibilitatem sitis. Illos quoque qui temeritate et vio-* « *lentia in furtis et latrociniis sive rapinis communem pacem* « *populi turbare moliuntur, vestro studio et correctione, sicut* « *decet, compescite* [4].... ». E giacchè abbiamo citato questo capitolare, diremo che anche nel principio di esso si nota molta somiglianza colla formula *de ducatu, patriciatu vel comitatu.*

Del comando militare dei patrizi non parla affatto la formula, ma ne abbiamo tante prove dagli storici, che non se ne può punto dubitare. Tutti i patrizi, che questi ci ricordano, hanno comandato eserciti ed hanno combattuto parecchie battaglie per la difesa dei loro re e per la salvezza dello stato dalle irruzioni barbariche. Bastino per tutti gli esempi di Celso ed Amato, morti combattendo contro i Longobardi, di Mummolo, che sostenne parecchie battaglie contro i medesimi, di Aegyla e di altri, le cui azioni militari ognuno può facilmente riscontrare presso gli storici francesi.

[1] Aimonio, cit. IV, 39.
[2] Fredegario cit. IV, 90.
[3] Monum. Germ. Hist., *Epistolarum,* Tomo III, pag. 204.
[4] *Capitularia Regum Francorum,* ediz. del Baluzio, Vol. II p. 430.

Si potrebbe terminare questo capitolo col dare la serie dei patrizi presso i Franchi, ma crediamo inutile riportarla, trovandosi essa nel Ducange, a cui rimandiamo il lettore. Noi però faremo due variazioni alla serie del Ducange, togliendone un patrizio ed aggiungendovene un altro omesso. Il patrizio da togliere è precisamente Liberio, nominato nella Vita di s. Cesario Arelatense, perchè esso non fu veramente patrizio del genere di quelli creati dai re Franchi, ma fu il prefetto al pretorio delle Gallie, mandatovi dagli imperatori, ed ebbe insieme colla prefettura la dignità patriziale. Si deve invece aggiungere alla serie un altro patrizio, che sarebbe il più antico di quelli che conosciamo, creati dai re Franchi, ed è il patrizio Aureliano, vissuto sotto Clodoveo. Abbiamo menzione di lui solo indirettamente, perchè non è ricordato nelle storie, ma ci è fatto conoscere da un'opera di indole agiografica di Gregorio Turonense. Questo scrittore nel *Liber in gloria martyrum* [1] ci racconta come un servo del detto Aureliano, invaso dal demonio, fu condotto alla basilica di s. Vittore, dove era il sepolcro del santo, e dopo tre giorni fu liberato dall'ossessione. Gregorio, narrando il fatto, ci dice che Aureliano era patrizio, e l'autore della *Historia Francorum epitomata* ci ha conservato memoria dell'uffizio di duca, che egli ebbe, con queste parole: « *sequenti tempore usque Ligere fluvio* (Chlodovecus) *occupavit, accepitque Aurilianus castrum Malidunensem omnemque ducatum regionis illius* [2] ». Nella famosa battaglia fra Alamanni e Franchi Aureliano si trovò al fianco del re nel campo di battaglia, e quando vide che il caso era un po' disperato per Clodoveo, narrano gli storici che lo esortasse a credere e confidare nel Dio di sua moglie [3].

Si potrebbero, a proposito del patriziato presso i Franchi, studiare altre questioni, p. es. ricostruire i diversi distretti patriziali, determinandone le sedi, o capitali, e l'estensione, ricercare quali re Franchi prima di Carlo Magno abbiano portato il titolo di patrizio, ecc. Ma noi, per mancanza di tempo, non facciamo che accennare tali questioni, riserbandoci di studiarle in altra occasione, se il tempo ce lo permetterà.

Dott. GIUSEPPE MAGLIARI.

[1] Cap. 76.

[2] *Hist. Franc. Epitom.* cap. 14.

[3] *Op. cit.* cap. 15.

L'INSCRIPTION DE QUIRINIUS
ET
LE RECENSEMENT DE S. LUC

« In his ut multa incerta esse patet, ita non credo
« quicquam contineri quod non rationem habeat
« et probabilitatem ».
MOMMSEN, *Res gestae Divi Aug.* p. 178.

Histoire de l'inscription ; la littérature à son sujet.

A l'entrée de la galerie supérieure du musée chrétien du Latran, on voit, fixé au mur, un fragment d'inscription, qui ne porte aucun des signes caractéristiques des inscriptions chrétiennes voisines. C'est le célèbre *titulus Tiburtinus,* si connu sous le nom d'inscription de Quirinius.

On le trouva en 1764, dans le voisinage de la ville de Tivoli, du côté de la Porta Romana, entre la villa Hadriana et la via Tiburtina, au lieu où s'élève maintenant un bois d'oliviers, qu'animaient jadis de superbes villas. Transporté à Tibur dans la maison du comte Boschi, il y resta un certain temps; puis il passa, en 1828, dans les magasins du Vatican, où Mommsen le découvrit parmi d'autres pierres, et l'examina avec M. Henzen. Quand, à la suite des découvertes des Catacombes, le P. Marchi et M. De Rossi organisèrent la nouvelle collection des inscriptions chrétiennes au Latran, ils y placèrent sans hésiter le marbre de Tibur, lui assignant une place digne du nom de Quirinius, qui lui est définitivement reconnu [1].

Insignifiante en apparence, cette inscription a donné naissance à toute une littérature. Publiée une première fois par Lamius dans les *Novell. Florent.* (1765, p. 355), elle fut donnée, comme inédite, avec un commentaire très savant et très détaillé, par Sanclemente, dans son bel ouvrage *de vulgaris aerae emendatione* (Romae 1795, p. 414 seqq.). Enfin Henzen et Mommsen, après examen de l'original, donnèrent une troisième édition, le premier dans le supplément au recueil d'Orelli, n. 5366 add. p. 496, le second, dans une petite étude spéciale, *de inscript. latina ad P. Sulp. Quirinium referenda* (Berlin, 1851) qu'il fit suivre bientôt d'une autre, plus étendue et plus solide, intitulée *de P. S. Q. titulo tiburtino,* dans les *Res gestae divi Augusti* [2]: Mommsen ne traite ici le sujet qu'au point de vue épigraphique; les quelques lignes où il parle de S. Luc, II, 2, montrent ce qu'il pense de l'autorité du troisième évangéliste. — Mommsen ne fut pas le seul à s'occuper de la question. Avant lui, et dans la même année, Aberlé, professeur à Tubingue, fit paraître dans la Theologische Quartalschrift un travail [3], dans lequel il arriva à des résultats différents. D'autres études, sur le même sujet, suivirent rapi-

[1] Cf. *Bull. crist.* 77, p. 6.
[2] Berlin 1865; 2me édition 1883.
[3] *Loc. cit.* p. 108-148: *Über den Statthalter Quirinius.*

dement, en France, en Italie et surtout en Allemagne. Sur le terrain épigraphique, Mommsen ne fut contredit que par Huschke, Zumpt, Aberlé, tandis que Borghesi et autres adoptèrent ses conclusions.

Il n'en fut pas ainsi sur le terrain de l'exégèse. Mise au premier plan par Aberlé, la question exégétique est restée, depuis lors, la question principale. Deux camps se sont formés: les uns, à la suite de Strauss, Mommsen, Hilgenfeld, affirment que S. Luc s'est trompé dans son récit, et a antidaté de dix ans le recensement de Palestine; les autres, sans méconnaître les difficultés, prennent parti pour l'auteur du 3me évangile: parmi eux se trouvent, avec un certain nombre d'orthodoxes, les maîtres de l'exégèse catholique de tous les pays. La lutte dure encore. Les auteurs de chronologie biblique, les exégètes s'en occupent continuellement. L'année dernière, le Dr. Belser a publié dans la Theol. Quartalschrift de Tubingue une série d'articles très érudits où il cherche à démontrer, contre Spitta etc. que S. Luc ne dépend pas de l'historien juif, Flavius Josèphe. Au cours de cette étude, il traite sommairement la question qui nous occupe.

Je vais essayer de l'étudier à mon tour. Ce n'est pas que je me flatte d'apporter à la question des éléments absolument nouveaux; mais il sera utile de constater, que les diverses solutions proposées ne répondent point complètement aux exigences de la critique actuelle. Et puis, de tous ces travaux de nos illustres devanciers, unis aux données des historiens anciens, il se dégagera peut-être une lumière nouvelle, au moins sur la direction dans laquelle il faut chercher la vérité [1]. Pour cela rappelons ce que l'épigraphie et l'histoire nous apprennent de Quirinius; le texte de S. Luc y trouvera une justification très suffisante.

[1] Auteurs à consulter: Zumpt, *comment. epigraph.* 1854; id. *das Geburtsjahr Christi,* 1869. — Sanclemente, *de vulgaris aerae emendatione,* 1795. — Noris, *cenotaphia pisana,* 1681. — Eckhel, *doctrina nummorum veterum,* 1794. — Borghesi, *œuvres compl.* t. VIII. — Mommsen, *Res gestae D. A.* 1883, id. *Ephem. epigr.* IV, 1880. — Huschke, *über Census u. Steuerverfassung d. früh. röm. Kaiserzeit;* id. *über den Census zur Zeit d. Geburt Christi,* 1840. — G. Seyffarth, *Chronologia sacra,* 1846. — Aberlé, dans *Th. Quartalschrift de Tubingue,* 1865, 1867, 1874. — Belser, dans la même revue 1895-1896: *Josephus u. Lucas.* Luteroth, *le recensement de Q.* 1865; le même, dans l'*Encyclop. d. sciences relig.* art. *Dénombrement.* — Kellner, *die römischen Statthalter v. Syrien u. Judaea,* dans *Zeitschrift f. kathol. Theol.* 1888. — Gerlach, *die röm. Statthalter... v. 69 a Ch.* n. 1865. — Wallon, *de la croyance due à l'évangile,* 1866. — *Revue d. quest. histor.* t. II, 1867 (E. Desjardins). — Vigouroux, *le N. T. et les découv. arch.* 1890. — Patrizi, *della descrizione universale m. da San Luca,* 1876; résumé dans la *Civiltà,* 1876. — Tholuck, *essai sur la crédibilité de l'hist. évang.* 1847. — Ideler, *Handbuch d. Chronologie,* 1883. — Wieseler, *Chronol. Synopse;* id. *Beiträge zur Würdig d. Evangel.* 1869; id. dans *Theolog. Stud. u. Kritiken,* 1875 etc. — Hilgenfeld, dans *Z. schft f. wissenschftl. Theologie.* — Strauss, *vie de Jésus; nouvelle vie de Jésus, etc.* Schürer, *Lehrbuch d. N.-T-lichen Zeitgeschichte.* — Différents dictionnaires, Schenkel, Kirchen-lexicon, W. Smith etc. art. *Quirinius* ou *Schatzung* ou *Census.* Entre les commentaires: Schanz, *Com. üb. d. Ev. n. Lucas,* 1885; — *Cursus completus Scripturae Sacrae;* — R. Cornely, *Hist. et critic. introduct. comp.* — Mémain, *Etudes chronologiques p. l'histoire de N. S. J.-C.,* 1867. — Magnan, *Problema de anno nativitatis Christi,* Romae 1772. — Diverses vies de Jésus.

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE ÉPIGRAPHIQUE DE LA QUESTION.

I.

Description du fragment : explication des termes de son texte.

1. L'inscription, dite de Quirinius, se trouve au commencement de la première galerie du musée chrétien, au-dessus de la porte de la salle qui renferme les mosaïques des thermes de Caracalla. En voici le texte.

Ce n'est là évidemment qu'un fragment, et il suffit de voir la reproduction, que nous en donnons, pour constater que la cassure, qui lui a fait perdre toute sa partie supérieure, a encore endommagé les lignes qui nous restent. La pierre, marbre blanc, a aujourd'hui les dimensions suivantes; longueur 1m, 20 – 1m, 25; hauteur, près de 0m, 50. Une fente à peu près verticale indique qu'elle est en 2 morceaux de longueur inégale; il manque certainement quelque chose vers la droite des derniers mots ou lettres de chaque ligne; vers la gauche au contraire, l'absence de toute trace de lettres sur un certain espace en avant de plusieurs lignes (3, 4, 6) prouve que nous en avons bien le commencement. — Les lettres sont de grandeur uniforme : si dans la ligne 4 elles paraissent plus grandes, c'est uniquement parce qu'elles y sont moins rapprochées et serrées que dans les autres lignes. La lettre I toutefois dépasse légèrement les autres, mais cette observation doit se faire pour beaucoup d'inscriptions du temps d'Auguste et de la période suivante. Malgré la couleur rouge ajoutée pour rendre les lettres plus lisibles, la beauté des caractères et l'élégance des fines terminaisons que le graveur y a mises, ressortent à première vue. En outre, la forme des lettres G et Q, ainsi que la présence de points séparant les mots, dénotent aux yeux de quiconque s'est exercé à l'épigraphie romaine, une inscription vraiment classique. Signalons pourtant un détail, qui a quelque chose de plus singulier : c'est un trait horizontal, donnant à la lettre O la forme du θ grec. Le fait est peu commun.

S[te] Domitille, dans une des galeries, qui s'étendent du pied du grand escalier vers la basilique de S[te] Pétronille, on voit, par terre, une plaque de marbre avec le simple nom d'ΕΥΠΡΘΠΗ, où se rencontre le même trait, mais inachevé. La même irrégularité se constate sur un marbre, trouvé à Rome, via delle Botteghe oscure, sur lequel est gravée l'inscription de l'arc de Titus, dont tous les O sont ainsi coupés [1].

La lecture de cette inscription n'offre donc point de difficultés : celle qu'en donne Mommsen est absolument sûre. Il n'y a eu, du reste, aucune contestation si ce n'est pour la dernière lettre de la 5e ligne. Quelques auteurs, qui n'avaient point examiné la pierre ou ne l'avaient point regardée d'assez près, voulaient lire à cet endroit ON ou OM. Pourtant Borghesi, déchiffrant l'inscription à Tivoli même avait déjà lu OP, et cette lecture est seule admissible : tout ce qu'on a écrit en sens contraire est inutile. — Mais comment suppléer aux lettres qui manquent ? comment compléter les lignes aujourd'hui inachevées ?

2. Ce que nous avons dit touchant le bord de la pierre à gauche, prouve qu'il ne manque qu'une ou 2 lettres au commencement de la première ligne ; le dernier mot de cette ligne appartient certainement à l'expression bien connue *redigere in potestatem*. Les 3 lignes suivantes, à en juger par les mots conservés, traduiraient cette double pensée qui se voit en termes semblables dans les auteurs et les inscriptions : *senatus (dis immortalibus) supplicationes binas ob res prosp(ere gestas), ipsi ornamenta triumph(alia* ou *triumphi decrevit)*. Les noms de dignités et de provinces, dans les deux dernières lignes, ne peuvent signifier autre chose que les gouvernements confiés au personnage honoré de cette inscription, et l'on peut compléter ainsi : *Proconsul Asiam provinciam op(tinuit)*, ce qui est une forme historique de ce verbe, et puisqu'il s'agit ensuite d'une province impériale, donnons à son gouverneur le titre habituel [2] et complétons le nom de la province : *(leg. pr. praet.) divi Augusti iterum Syriam et Ph(oeniciam* ou *Phoenicen* – les deux formes sont usitées – *rexit)*, à moins que le verbe ne soit encore *optinuit* de la ligne précédente.

Avant d'aborder la discussion historique, il est utile d'insister un peu sur 2 ou 3 de ces expressions. Que faut-il entendre par « *supplicationes binae* » et par « *ornamenta triumphalia* » ? D'abord ces deux choses ne sont ni identiques, ni toujours réunies [3]. Un exemple nous est fourni par l'inscription des PLAUTII, où il n'est pas question de *supplicationes*, bien que M. Plautius et Tiberius aient eu les insignes du triomphe. De ceux-ci Velleius (lib. II, 115) nous dit : « *Nemini debetur nisi qui suis auspiciis bellum gessisset, legato tribui ornamenta triumphi* ». Depuis

[1] Lanciani, *Not. d. scavi* 1877 p. 80, *Bull. comun.* 1877 p. 56 ; de Rossi, *Bull. crist.* 1881 p. 137 et *Inscr. christ.* II p. 48 ; C. I. L. VI n. 29849*a*.

[2] Que les légats de Syrie aient eu ce titre, cf. Orelli - Henzen 572, 905, 3128, 1386, 3666.

[3] Tacite, *an.* XIII, 41.

Agrippa, le triomphe était réservé aux empereurs [1], mais on accordait aux légats *ornamenta* ou *decus triumphale*, c'est-à-dire *vestis triumphalis, scipio eburneus, currus, corona laurea etc.* Tibère les reçut le premier étant encore jeune prince [2]. Trop fréquemment décernés, par suite moins recherchés, ces honneurs ne furent plus en usage après Trajan. Remarquons en passant que cela fournit un nouvel indice de l'âge de notre inscription. — Les *supplicationes*, distinctes du triomphe, désignent la fête d'actions de grâces, que le sénat seul pouvait décréter [3] en l'honneur d'une armée et de son chef, après de grands services rendus à l'état, spécialement pour des victoires remportées sur les ennemis. Au commencement, ces fêtes ne durèrent qu'un jour, puis ce furent 2, 3, 4 ou 5 jours, même 10, 20, 40 et 50 [4]; et la durée s'indiquait exactement: *supplicatio... dierum.* Ce qui rend peu probable l'explication de Sanclemente, entendant le mot *binae* de notre texte dans le sens de *biduum:* des *supplicationes* restreintes à 2 jours n'étaient plus dans les mœurs de cette époque.

À quoi se rapporte le mot *iterum* de la dernière ligne? On a discuté longuement ce point (Aberlé, Hilgenfeld); en rattachant ce mot au verbe qui est supposé le suivre, Bergmann y voyait l'équivalent de *per biennium;* mais cette interprétation est inacceptable, son auteur y a renoncé lui-même. D'ordinaire [5], une indication de ce genre suit le nom d'une charge et signifie qu'une fonction a été remplie plusieurs fois au même titre. Ici donc *iterum* se relierait à *(legatus pr. praet.) divi Augusti,* et d'après cela, le personnage de notre inscription aurait été deux fois dans la même province de Syrie. Cela semble ressortir naturellement du texte, et c'est d'ailleurs une pratique générale dans les inscriptions [6]: lorsqu'il s'agit d'un légat envoyé successivement en différentes provinces, le titre de sa dignité est repété avant chaque nom de provinces: or nous n'avons ici qu'un seul nom de province. Pourtant il ne me parait pas impossible de soutenir que notre légat n'ait paru en Syrie qu'à sa seconde légation, après avoir été proconsul d'Asie [7].

En effet cette province d'Asie, devenue province sénatoriale en 727 a. u. c., comprenait alors tout l'héritage d'Attale III de Pergame, c'est-à-

[1] Cf. Panvinio, *de triumphis,* p. 147, Patavii 1622; Tite-Live XLV, 39; XXXIV, 52 — Pauly, *Realencyklopädie.*

[2] Dion, 54, 31; Tac. *an.* 3, 47.

[3] Formule du décret: Tite-Live 41, 17.

[4] Id. 10, 23; Suéton, *Caes.* 24, 60; Dion, 46, 39.

[5] Orelli-Henzen, 32, 595, 6450.

[6] Orelli-Henzen, 822: A. Platorius. Nepos. Leg. Aug. || Pro. praet. provinc. Bri || tanniae. leg. pr. pro || vinc. German. inferior || leg. pro. pr. provinc. Thrac.....; d'autres exemples dans Gruter, Muratori; cf. Zumpt, p. 111.

[7] Strauss, *die Halben u. die Ganzen,* p. 73-79 et Hilgenfeld, *Zeitschrift für wissenschaftl. Theologie,* 1868, p. 412, l'admettent.

dire la Jonie, Phrygie, Lydie, Mysie, Carie, Pergame [1]. De même la Syrie et la Phénicie constituaient deux diocèses d'une même province, aussi bien que la Crète et la Cyrénaïque. Voilà donc le point de départ qui s'offre à la discussion historique de notre inscription.

Mais il est encore une question préalable dont il nous faut dire quelques mots. Où se trouvait primitivement cette inscription? à quel genre de monument au moins faut-il la rapporter? Les auteurs sont d'accord pour y voir un *elogium*. Les Romains, ayant pris, d'assez bonne heure, l'habitude de placer des inscriptions historiques, d'abord dans leur maisons sous les *imagines* des aïeux qui avaient rempli des fonctions curules, puis dans les temples, Auguste fit placer [2] sous les portiques de son forum les statues des Romains célèbres dont parlait l'histoire, et il les orna d'inscriptions [3]. C'était, pour chacun de ces monuments, une statue [4] placée dans l'encadrement d'une niche décorée de colonnettes ou d'ornements quelconques; sur le petit socle qui portait la statue, se lisait le nom complet du personnage et, plus bas, une plaque de marbre racontait la carrière et les belles actions, qu'on prétendait récompenser [5]. Auguste trouva des imitateurs, et l'usage s'établit à Rome et dans les municipes d'Italie: les maisons et les villas furent souvent ornées de cette façon. N'est-ce point là l'origine de notre inscription, placée primitivement aux pieds d'une statue en quelqu'une des riches villas qui couronnaient les collines de l'ancienne Tibur? — D'autres *elogia* furent gravés pour décorer un monument funéraire et se trouvent alors aussi sur une plaque de marbre décorée quelquefois d'une simple moulure. Enfin on en rencontre sur des cippes. — Notre *titulus tiburtinus* rentre donc dans une classe assez nombreuse de monuments; mais il est impossible de fixer aujourd'hui avec précision sa destination primitive.

II.

Analyse des données de l'inscription; - pourquoi on l'attribue à Quirinius; - réfutation des opinions contraires.

1. Notre fragment d'*elogium* n'a pas gardé le nom de celui qu'on y célébrait. Comment est-on arrivé à l'attribuer à Quirinius, personnage assez connu dans l'histoire romaine et dont parle S. Luc, II, 2? C'est par un procédé d'élimination, appliqué avec beaucoup de sagacité par Sanclemente, repris ensuite par Mommsen, qui, sur certains points, a corrigé et complété son devancier. Le travail de Mommsen peut toutefois recevoir encore quelques utiles retouches; après quoi, l'on verra que les opinions contraires ne peuvent plus se soutenir.

[1] Détails plus amples dans Mommsen, *le provincie romane*...(traduction de De Ruggiero).
[2] Horace, *carm.* 4, 4, 14; 4, 8, 13.
[3] Réunies par le Dr. Hülsen dans le C. I. L. t. I, 2me édition.
[4] Borghesi, *œuvres compl.* III, 30 cite un décret.
[5] Bormann, *bull. com.* 1889, p. 481.

Toute cette recherche repose en premier lieu sur les données fournies par le fragment lui-même, qui désigne le personnage à trouver par les caractères suivants:

1° *Il a soumis à Rome une nation étrangère;*

2° *Ses victoires ont provoqué un décret du sénat, comprenant « supplicationes binas » et « ornamenta triumphi ».*

3° *Dans la suite proconsul d'Asie, il fut,*

4° *Employé deux fois* [1] *au gouvernement de la Syrie sous Auguste.*

5° *Il survécut à cet empereur, celui-ci n'ayant reçu le titre de DIVUS qu'après sa mort.*

La principale de ces indications est au n. 4, savoir que ce personnage a été deux fois gouverneur de Syrie sous Auguste; son nom doit donc se trouver dans la liste des légats de Syrie à cette époque.

2. Voici cette liste, dressée par le cardinal Noris, mais restée assez obscure, malgré les travaux de Sanclemente, Zumpt, Mommsen, qui n'ont point encore rallié tous les suffrages [2].

1. M. Tullius Cicéron, fils de l'orateur, né probablement [3] en 689 ou 690, et consul *suffectus* en 724 [4]; proconsul d'Asie, d'après Sénèque, il fut légat en Syrie [5] à une époque qu'on ne peut pas déterminer avec sûreté.

2. Varron [6], peu connu, est expressément désigné comme légat en Syrie dans une accusation des habitants de Damase, contre Zénodorus, roi des Ituréens [7]. Il fut légat avant 734 (Dion 54, 9).

3. M. Titius, consul a. u. c. 723, devint légat entre 742 et 750 [8]; pendant son gouvernement, Phraate livra ses enfants comme otages à l'empereur.

4. C. Sentius Saturninus, consul 735, et légat 744 ou 746-748; d'après Josèphe et Tertullien.

5. P. Q. Varus, par sa femme parent de l'empereur, riche, sans énergie; il fut consul 741, et proconsul d'Afrique, d'après une monnaie de la ville africaine Achulla, 747-748; selon Josèphe il succéda à Saturninus, il resta au pouvoir jusqu'en automne 750, comme il appert de quelques monnaies [9]. *Persona grata* auprès de l'empereur, son administration en Syrie ne fut pas ce qu'elle aurait dû être [10]; on connait sa fin dans la guerre contre les Germains, l'an 9.

[1] D'après Strauss et Hilgenfeld, il faudrait supprimer ces mots *deux fois.*

[2] Cf. Kellner, *die römischen Statthalter,* p. 466 seqq.

[3] Epist. 2 lib. 1 ad Atticum.

[4] M. Vigouroux, l. c. p. 113 place en cette année son gouvernement de Syrie (?).

[5] Appien, *b. c.* 4, 50 le dit; une inscription Orelli, 572 le confirme.

[6] Noris *cen. pis.* p. 418 seqq.

[7] Ios. *bell. j.* 7, 20; *Ant.* 15, 10, 1.

[8] Ios. 16, 8, 6.

[9] Sans raisons Kellner l. c. p. 473 le fait gouverner la Syrie jusqu'en 753.

[10] C'est de lui que Velleïus dit (II, 117): *Pecuniae vero quam non contemptor, Syria, cui praefuerat, declaravit quam pauper divitem ingressus dives pauperem reliquit.*

6. L. Volusius Saturninus; parent de l'empereur, légat en Syrie de 757-758. Une monnaie (Eckhel, doctrina nummorum veterum 3,275) porte la figure symbolique de la ville d'Antioche de l'année EA, avec l'inscription Αντιοχεων επι Σατουρνινου Ουλο(υσιου); proconsul en Afrique, d'après d'autres monnaies, il mourut en 773.

7. P. S. Quirinius; consul 742, il devint légat en Syrie en 759-?, d'après Josèphe, qui donne plusieurs détails de son administration. Mommsen trouve une nouvelle preuve dans le célèbre *titulus Venetus* [1] ou fragment Orsato.

8. Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus [2]. Consul 760, certainement légat en Syrie a. u. c. 765-770 [3], il obtint ce poste par faveur. Par suite de la *clades Variana*, on lui prolongea l'imperium. Sur ces entrefaites Tibère devient empereur; il le retire et envoie en Orient Germanicus.

Il ne reste plus qu'à parler de deux autres Romains qui intervinrent dans le gouvernement de la Syrie, de M. Agrippa, gendre d'Auguste, et de Caïus César. Le premier, ainsi que nous le savons, a exercé le pouvoir en Orient de 731 à 741. Josèphe appelle son administration διόκησις τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας δεκαετῆ γεγενημένην, sans ignorer qu'il a été aussi en Occident [4]. Sous quel titre, avec quels pouvoirs a-t-il exercé l'administration, on ne saurait le déterminer d'une manière absolument certaine. De même, on ne distingue pas bien quelle a été sa position vis-à-vis d'Auguste. Ce qui est hors de doute, c'est qu'il a été plus que simple légat, puisque lui-même avait à sa disposition des légats, des ὑποστρατηγοί, des procurateurs. Du reste, la question est sans grand intérêt pour nous: nous le verrons plus loin [5].

Reste C. César, fils de Julie. Envoyé en Orient par Auguste, avec des pouvoirs extraordinaires [6], il alla en 752 ou 753 se présenter aux légions du bas Danube, et partit ensuite pour l'Orient, où il y avait des différends de succession [7]. Sans vouloir s'occuper sérieusement de sa tâche, il eut une entrevue avec Phraate qui se soumit, et fit ensuite une invasion en Arménie, l'an 755. Blessé (756) au siège d'Artaxarta, il alla mourir misérablement à Limyra, en Lycie, févr. 757. Suétone l'appelle *Orienti praepositus*, nom qui lui est commun avec Agrippa. Ce que nous avons dit de celui-ci peut s'appliquer aussi à celui-là; et il est bien probable — d'autres le nient — que pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de légats ordinaires en Syrie.

[1] Cf. p. 36.

[2] Cf. Borghesi, *annali d. ist. archeol.* 1849, p. 52.

[3] Eckhel, l. c. 3, 276, avec Sanclemente, p. 348; Tacite, *an.* 2, 4 et 43: rectorem Syriae, Creticum Silanum.

[4] Jos. l. c. 16, 2, 1; 16, 3, 3.

[5] Pour le détail, je renvoie à Mommsen, *Res gestae* 2me édition, p. 165 seq.

[6] Noris (l. c. c. XVI § X) combat Baronius, qui voyait en César un légat ordinaire.

[7] Pline, *hist. nat.* 6, 27: iturus in Armeniam ad Parthicas Arabicasque res.

3. Dans cette liste, il y aurait donc une lacune de 750 à 752 (?) [1]. Mais précisement elle peut être remplie par le personnage de notre *titulus tiburtinus,* qui a été plus probablement deux fois légat en Syrie, sous Auguste. Il résulte que l'un ou l'autre de ceux que nous venons de nommer, a dû exercer deux fois cette charge, parce que les deux gouvernements se trouvent renfermés entre les deux termes du règne d'Auguste. Or

1° Agrippa et César ne peuvent être proposés, puisqu'ils ne furent pas légats proprement dits. D'ailleurs, le dernier mourut déjà en 757. Quant au premier, j'en parlerai encore tout à l'heure.

2° Cicéron, quoique proconsul d'Asie, était beaucoup plus âgé qu'Auguste (né en 689); il est difficile d'admettre qu'il lui ait survécu. Ce que Sénèque dit de lui : *nihil eum ex ingenio paterno habuisse praeter urbanitatem,* l'absence de tout fait d'armes à son actif, tout semble bien l'exclure.

3° Varron est un personnage trop peu connu. On peut se demander s'il a été proprement légat en Syrie.

4° M. Titius est exclu par son âge; plus âgé que l'empereur de 10 ans il termina sa vie d'une manière fort peu glorieuse.

5° Varus. On connait sa fin tragique a. u. c. 762 et le « *Redde legiones* » d'Auguste. De plus il fut proconsul d'Afrique, et non d'Asie.

6° Volusius Saturninus a contre lui la même raison. D'ailleurs, l'histoire n'a gardé aucun souvenir des honneurs qu'il aurait reçus, si notre inscription le désignait.

7° Metellus Creticus Silanus devrait être appelé *legatus Divi Aug. et Tib. Caes. Aug.*

4. Il ne reste plus que SENTIVS SATVRNINVS et P. S. QVIRINIVS. Examinons spécialement les titres du dernier, et nous verrons que, dans tout ce que les historiens nous ont dit de lui, rien ne s'oppose à ce que nous lui attribuions le marbre de Tibur; tout, au contraire, confirme les données de celui-ci. En confrontant Tacite avec Strabon [2], nous apprenons que Quirinius a soumis, en Cilicie, la peuplade des Homonades, ainsi nommés de leur capitale. Il vengeait ainsi la mort du roi Amyntas qui, leur faisant la guerre en 729, avait été assassiné d'une manière perfide, par la veuve de leur tyran. Cette campagne valut à Quirinius les ornements du triomphe. Avant 756, il fut *rector iuventutis* de C. César. Ainsi sa victoire tombe entre son consulat (742) et l'année 756. Il est très naturel que ce fait ait été consigné dans l'*elogium;* et je suis l'opinion de Mommsen qui reconstitue le texte de la façon suivante : *bellum gessit cum gente Homonadensium quae interfecerat*

[1] Cf. Zumpt, *das Geburtsjahr,* p. 28.

[2] Tac. *an.* 3, 48; cf. le texte p. 18.— Strabon 12, 6, 5: Ὁ Ἀμύντας εἰς τοὺς Ὁμοναδέας παρελθὼν οἳ ἐνομίζοντο ἀληπτότατοι, καὶ καταστὰς ἤδη κύριος τῶν πλείστων χωρίων, ἀνελὼν καὶ τὸν τύραννον αὐτὸν ἐξ ἀπατῆς ἐλήφθη διὰ τῆς τοῦ τυράννου γυναικός· καὶ τοῦτον μὲν ἐκεῖνοι διέφθειραν, ἐκείνους δὲ Κυρίνιος ἐξεπόρθησε λιμῷ καὶ τετρακισχιλίους ἄνδρας ἐζώγρησε καὶ συνῴκισεν εἰς τὰς ἐγγὺς πόλεις, τὴν δὲ χώραν ἀπέλιπεν ἔρημον τῶν ἐν ἀκμῇ.

*Amyntam re*GEM. Sanclemente avait proposé une restitution de texte semblable. Ensuite, si nous tenons compte que Quirinius a pu facilement remporter deux fois une victoire [1], nous nous expliquons aussi les *supplicationes binae*. Tacite a pu omettre ce détail: il ne parle de Quirinius qu'en passant, et, comme d'habitude, d'une façon très concise; tandis que Strabon veut avant tout faire observer que cette peuplade, réputée invincible à cause des difficultés du terrain, a été complètement battue et dispersée par Quirinius. Que l'assujetissement ait été fait par une ou deux guerres ou victoires, il n'importe. La lecture de l'inscription, qui elle-même est très concise, produit, ce semble, l'impression que c'est à cause de cette victoire complète - *redacta* - qu'on a décrété les *supplicationes binae*. — Quant à son proconsulat d'Asie, nous n'en avons pas de preuves dans les auteurs. Il a été légat en Syrie. Mommsen va plus loin et, avec Schürer [2], il dit que Quirinius, étant à la tête d'une armée au moment où il battit les Homonades, et d'ailleurs *vir consularis,* dut être à cette époque gouverneur de la Syrie, province *consularis et armata,* assez voisine du théâtre de la guerre, tandis que les autres provinces n'avaient pas d'armées. Ajoutons que, selon une opinion déjà émise par Baronius, la Cilicie faisait partie de la Syrie [3], tandis que la Cilicie *aspera* était annexée à la Cappadoce. D'ailleurs, annexée ou non à la Syrie, elle aurait toujours été *provincia inermis.* A ce propos il faut faire observer, avec Mommsen, que Tacite nous dit: *per Ciliciam;* le *« per »* est une indication de direction: détail très exact, minutieux même, apprécié à sa juste valeur par quiconque connaît la géographie de ces pays. — Comme Quirinius a été consul en 742, le *decennium* d'usage entre cette charge et celle de légat étant à peu près écoulé, il a pu très bien remplir cette dernière fonction en 751. — Une autre circonstance mérite d'être mentionnée. C. César eut pour *rector iuventutis* P. Sulpicius Quirinius. Si nous voulons tenir compte des intentions d'Auguste sur ce neveu indigne, ne faut-il pas supposer qu'il a choisi un homme au courant des affaires orientales, et qui avait donné des preuves de son talent? Il semble donc que Q. ait eu auparavant une charge supérieure en Syrie. — Vient se surajouter le témoignage si formel de S. Luc II, 2. — Ainsi raisonne Mommsen, pour conclure à un double gouvernement de Quirinius [4]. Cette opinion de l'illustre savant de Berlin

[1] Le *« mox »* de Tacite, on le voit, n'est pas une raison contre.

[2] *Neutestamentliche Zeitgeschichte,* p. 167 et 165.

[3] Zumpt, *de Syria romanorum provincia a Caesare Augusto ad T. Vespas.* p. 97-98 éd. 1854, qui attribue notre inscription à Saturninus

[4] L'hypothèse de Mommsen est loin d'être sûre. Plusieurs, en effet, admettent le contraire: Q. aurait vaincu les Homonades comme légat propréteur de la Cilicie. Certaines raisons semblent justifier, au moins en partie, cette dernière opinion: Tacite (*an.* 2, 58) nous raconte, que Germanicus, lors de son séjour en Orient, envoya Vonones, roi des Parthes (*an.* 2, 1), de Syrie à Pompéopolis en Cilicie: *Venones Pompeiopolim, Ciliciae maritimam urbem, amotus est;* et il en donne la raison: *datum id non modo precibus Ar-*

a été jugée de différentes manières. Zumpt, p. ex., l'admet [1]; lui aussi place la guerre contre les Homonades à l'époque où Quirinius fut légat en Syrie. D'autres, tels que Kellner, Sieffert, Aberlé, Hilgenfeld, la qualifient de « pure hypothèse ».

5. Une autre raison, qui nous engage à attribuer le *titulus tiburtinus* à Quirinius, c'est que les motifs allégués contre cette opinion ne résistent pas à un examen sérieux. Nous allons le voir, en discutant ceux que nous apportent trois savants, après Mommsen les plus autorisés dans cette branche.

Huschke.

1) D'abord Huschke. Dans son excellent ouvrage *Ueber Census u. Steuerverfassg.* (Berlin, 1847, p. 65), l'auteur attribue cette inscription à M. Agrippa. Or, nous avons vu plus haut que M. Agrippa a été *praepositus Orientis;* on dit de lui qu'il avait des pouvoirs extraordinaires, égaux presque à ceux d'Auguste; nulle part on ne lit qu'il ait été légat d'Auguste. — Agrippa n'a jamais été proconsul d'Asie, puisque, lors de son administration dans cette province, il envoya une lettre à Silanus, *proconsul* d'Asie (Jos. *ant.* XVI, 6, 6). — Enfin, il mourut 25 ans avant Auguste, sans laisser de famille.

Zumpt.

2) W. Zumpt [2] se prononce pour Sentius Saturninus. Plusieurs raisons justifieraient cette opinion, si elle pouvait résoudre certaines grandes difficultés qui ne permettent pas de l'adopter. De S. Saturninus il n'est dit nulle part, qu'il ait été deux fois gouverneur en Syrie. — Sans doute il a reçu les *ornamenta triumphalia,* mais, comme le montre bien le cardinal Noris [3], ce n'est pas à cause de la guerre contre les Germains (Dion, l. c.) : il ne saurait être question d'une soumission de ces peuples: elle n'a jamais eu lieu; le Rhin resta toujours la frontière. Et s'il s'était agi d'une victoire sur les Germains, Tibère, commandant en chef, n'en aurait-il pas eu les honneurs? Saturninus a eu les honneurs du triomphe, mais pour des raisons tout à fait différentes, comme nous l'apprennent Velléius et Dion. [4]. — Enfin, il semble bien qu'il soit mort

tabani, (celui-ci l'avait détrôné: *an.* 2, 3-4) *sed contumeliae Pisonis* (adversaire de Germanicus) *cui gratissimus erat (sc. Vonones) ob plurima officia et dona, quibus Plancinam devixerat* (femme de Pison). Or, Pison était à ce moment légat en Syrie (*an.* 2, 43), et Vonones demeurait dans la même province (*an.* 2, 3-4). Donc, puisque Germanicus le soustrait à Pison, pour faire un affront à celui-ci, cette partie de la Cilicie formait elle-même une province et, à cause de la férocité de ses peuplades, avait probablement un *legatus pr. praet.* — En 812, Capito Cossutianus est légat en Cilicie. Aucun des empereurs après Auguste n'a rétabli cette province. Nul indice dans les auteurs. Il est probable qu'Auguste lui-même l'a établie. — Il y a cependant des difficultés à cette hypothèse: Tacite, parlant de l'expédition de Pison en Cilicie, ne nomme aucun légat de ce pays, et sous Néron (an. 12, 55), la guerre contre les Clites de la Cilicie *aspera* est faite par le légat de Syrie.

[1] *Comment. epigraph. ad a. r. pert.* t. II, p. 88-98; *d. Geburtsjahr Ch.,* p. 44.

[2] *Com. ep.* II, 122 seqq.

[3] L. c. dissert. II § X seq.

[4] Dion 55, 28; Vell. II, c. V: ἐπειδὴ μὴ μόνον ἅπαξ ἀλλὰ καὶ δεύτερον φοβηθέντες αὐτοὺς ἐσπείσαντο - *horum metu non antea modo sed tunc iterum Germani pacem petiissent* - d'un

avant Auguste, parce que Tacite, qui commence ses annales *« ab excessu D. A. »*, ne parle pas de cet homme, assez célèbre pourtant.— Les quelques points que je viens de relever me dispensent d'entrer dans d'autres détails.

Aberlé.

3) ABERLÉ. J'ai déjà mentionné ses articles qui ont été publiés dans la revue de théologie de Tubingue [1]. Je me borne, en ce moment, à ce qui se rapporte directement à notre inscription. Aberlé nie que Q. ait été gouverneur en 759. Car 1° les *textes* de Josèphe, qu'on cite comme preuves, disent le contraire; 2° les *inscriptions* sur lesquelles on se base, ne sauraient servir de preuves. Voici comment il raisonne.

Premièrement, nulle part dans *ces textes* on n'attribue le gouvernement à Q.; nulle part ce simple titre de ἡγεμών. On ne s'appuie que sur des conclusions tirées

a) de ce qu'on lui a confié *le recensement.*

Or, ceci est plutôt une preuve du contraire: car sous les empereurs, en règle générale, le recensement des provinces impériales, par opposition aux provinces du sénat, se faisait par un employé spécial. A la rigueur, le légat ordinaire pouvait le faire; mais comme c'était une exception, il faudrait prouver qu'elle a eu lieu [2]. — Cette opinion, d'ailleurs, s'appuie sur la Vulgate qui attribue faussement le recensement à Quirinius: l'original porte non pas l'ablatif avec *a*, mais le génitif absolu.

b) Des *fonctions judiciaires* qu'on lui attribue. Josèphe le nomme δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς,... termes qui désigneraient la juridiction ordinaire du légat. Or, si Josèphe appelle Quirinius δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς, il montre clairement que celui-ci n'a été envoyé que pour les Juifs, parce que τὸ ἔθνος, dans l'historien juif, désigne le peuple par excellence, les Israélites, comme *Urbs* désigne Rome, la ville κατ' ἐξοχήν pour le Romain. — Le terme δικαιοδότης, *iuridicus,* désigne toujours un fonctionnaire à juridiction différente de celle du gouverneur ou légat propréteur qui, lui, avait de droit la juridiction ordinaire. Pourquoi, dans ce cas, une nomination spéciale aux fonctions de *iuridicus?* Si Quirinius a fonctionné en cette dernière qualité, il n'a pas été en même temps gouverneur. En 759, il avait tout simplement une mission extraordinaire δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς ἀπεσταλμένος καὶ τιμήτης τῶν οὐσιῶν γενησόμενος — *legatus iuridicus ad census accipiendos:* termes techniques qui se retrouvent dans plusieurs inscriptions [3]. Donc, officiellement, Quirinius s'appelait *legatus Caesaris provinciae Judaeae iuridicus et censuum accipiendorum.* — Si Quirinius avait été réellement légat propréteur,

double gouvernement il ne saurait être question: il faudrait admettre que Saturninus a succédé à son propre successeur! (Borghesi, l. c. t. VIII)..

[1] L. c. 1865, 1867, 1874.

[2] Cf. Huschke, l. c. p. 50; Marquardt, *Handbuch d. Röm. Altertümer*..... Leipzig. 51, III, 2, p. 171 seqq. — Rein, dans *Realencyklopädie* de Pauly... p. 146.

[3] *Index* v. Orelli-Henzen, p. 112, 113.

Josèphe [1] n'aurait point attribué à son compagnon Coponius un pouvoir illimité, μέχρι τοῦ κτείνειν ἐξουσίαν. Quirinius n'a donc pas été propréteur. — De plus, où trouvons-nous cette suite nombreuse d'un gouverneur de province, que mentionnent les auteurs [2]: *amici, comites, familiares, haruspices, interpretes, lictores, accensi, scribae, praecones, liberti, servi, cohors praetoria etc.?* Josèphe, au contraire, parle d'une arrivée σὺν ὀλίγοις. Enfin, une province confiée deux fois au même personnage, n'est-ce pas une imprudence de la part de l'empereur?

Deuxièmement les *inscriptions* ne prouvent rien.

1. Celle d'Aemilius Secundus (fragment Orsato) est fausse.

2. Celle de Tivoli n'a ni commencement ni fin; tout ce que l'on en dit est purement hypothétique, en présence des textes si clairs de Josèphe. — L'épithète de DIVUS prouve seulement que le monument a été posé après la mort d'Auguste, rien de plus. — Dire que le légat en question a été deux fois gouverneur en Syrie, et que cela ne s'applique qu'à Quirinius, c'est une pétition de principe. — Aberlé conclut ainsi: prétendre que Q. ait été légat en Syrie, l'an 759 a. u. c., c'est historiquement un « non-sens ».

Examinons à notre tour ces raisons assez spécieuses du savant professeur: elles ne manquent pas d'un certain fondement historique.

Si Josèphe ne lui donne pas formellement le titre de ἡγεμών, ce n'est pas une raison suffisante de croire qu'il ne l'a pas été: il suffit qu'il lui en attribue les fonctions. Sans doute ces missions spéciales, confiées à d'autres employés en dehors des gouverneurs, ne sont pas rares. Mais n'est-ce pas aller trop loin, que de vouloir nier la compatibilité des fonctions dont parle l'historien juif, avec celles du gouverneur? Aberlé cumule sur la même tête deux emplois, deux titres: cas exceptionnel, dont on ne trouve pas d'autre exemple, d'après le propre aveu de l'auteur. Si l'empereur est bien le gouverneur général de ses provinces, il peut investir son légat « des prérogatives les plus étendues et, entre autres, de celle de faire des recensements ». — Ensuite, si nous admettons ici une exception, c'est parce que c'est la seule manière de résoudre les difficultés. — Du reste, au fond, Josèphe désigne par δικαιοδότης, d'une manière assez en usage, le gouverneur de provinces impériales [3]; il indique son rang par ὑπὸ Καίσαρος ἀπεσταλμένος – *legatus Augusti,* et ajoute l'expression que demandait sa fonction de *censitor,* τιμήτης τῶν οὐσιῶν – *ad census accipiendos.* Le même auteur désigne de la même façon Varus, que tout le monde reconnaît avoir été gouverneur en Syrie: Διαδόχος μὲν Σατουρνίνῳ τῆς ἐν Συρίᾳ ἀρχῆς ἀπεσταλμένος (Jos. l. c. 17, 5, 2); et, en un autre passage (17, 5, 3), il le fait exercer les

[1] *Bell. jud.* 2, 8, 1.
[2] *Realencyklopädie* VI, p. 181.
[3] Cf. Marquardt, *Röm. Staatsverwltg.* 2 Aufl. p. 552, Anm. 2 et p. 553.

fonctions judiciaires, à côté du roi Hérode. Plus loin (l. c. 18, 2, 2), il dit que Quirinius a déposé le grand-prêtre, et mis un autre à sa place. Or, ce sont là précisément les fonctions auxquelles donnait droit le titre de légat propréteur, fonctions d'autant plus nécessaires, que la Judée allait passer du gouvernement d'un roi sous celui d'un procurateur, qui dépendait du légat de Syrie. — Si Josèphe n'a pas désigné Quirinius par le terme de légat propréteur, cela ne doit pas étonner, il passe sous silence tant de choses importantes [1]; et, en particulier, on constate, comme je le ferai voir encore davantage dans la seconde partie, que l'auteur des Antiquités et de la Guerre des Juifs n'était pas toujours au courant des institutions romaines et de l'administration sous Auguste. Très souvent, il emploie des termes techniques d'une manière confuse [2]; pour la Judée en particulier, il est inexact: après la mort d'Archélaüs, il la dit annexée à la Syrie, tandis que, en réalité, elle est devenue province de second rang, sous un procurateur romain. Le premier s'appelait justement Coponius [3]. Cela explique en même temps pourquoi Quirinius est venu en Judée σὺν ὀλίγοις: le recensement une fois achevé, il devait partir pour la Syrie proprement dite, tandis que Coponius restait comme procurateur, avec le *ius gladii* - μέχρι τοῦ κτείνεν ἐξουσία. — Plus tard, Pilate usa de ce *jus gladii* à l'égard de Jésus quoiqu'il ne fût que procurateur. — L'objection tirée d'un double gouvernement est tout à fait futile: j'ai cité (p. 7 not. 6) une inscription, où le même personnage est trois fois légat propréteur.

Quant *aux inscriptions*, il est évident qu'Aberlé a tort. La première a été retrouvée de nos jours. — La seconde renferme des indices qui ont permis aux savants de déterminer le personnage auquel elle a dû appartenir. C'est avec une grande probabilité qu'on l'a attribuée à Quirinius — comme on attribue un *elogium* sans nom au pape Libère ou à Félix II [4]. — Quant à l'épithète DIVUS, l'hypothèse d'Aberlé serait une exception « qu'il faudrait prouver », mais sa possibilité ne saurait être contestée. — Une pétition de principe n'existe nullement. Le *titulus* parle d'un personnage deux fois légat; Aberlé l'admet. Or les autres gouver-

[1] Cf. dans la seconde partie de ce travail.

[2] Ainsi, p. ex. *ant.* 18, 8, 2, il appelle le légat de Syrie Pétronius πρεσβεύτης; 19, 8, 1, il appelle le légat Marsus, ὁ τῆς Συρίας ἡγεμών; 18, 3, 1. Pilate est appelé ὁ τῆς Ἰουδαίας ἡγεμών; etc.

[3] C'est là l'opinion de Mommsen, *Römisch. Gesch.* V, 509. Anm. et *Provincie romane,* (trad. de De Ruggiero) II parte, p. 501. — Pour voir la légitimité de cette opinion, il suffit de lire Josèphe, *Ant.* 14, 13, 5; il parle de Coponius auquel il attribue *jus gladii* etc. 18, 2, 2 le διάδοχος de Coponius, dans l'ἀρχή de la Judée, est Mar. Ambivius; à celui-ci succède An. Rufus, qui eut pour successeur Val. Gratus; à celui-ci succède Ponce-Pilate (18, 2, 2; 18, 2, 3; 18, 3, 1) dont il est dit 18, 3, 1: Πιλατος δὲ ὁ τῆς Ιουδαίας ἡγεμών; il lui attribue en outre une armée. Donc le premier de la série a été aussi procurateur.

[4] Mommsen a montré, *Deutsche Z-schft f. Geschwschft.* 96/97, p. 167 seqq., qu'il appartient très probablement à ce dernier pape.

neurs que nous avons nommés plus haut, sont exclus par les raisons indiquées. Donc la conclusion de Mommsen semble bien s'imposer.

6. Nous venons de voir quel est le sens des opinions et la force des raisons de ceux qui nient que nous ayons dans le fragment de Tivoli l'inscription de Quirinius. Telle est cependant l'opinion des grands épigraphistes de nos jours. Après Sanclemente et Bergmann, je citerai Mommsen, Henzen, de Rossi (Bull. 77, p. 6-7), Borghesi, Nipperdey. Néanmoins, à la suite d'Aberlé qui avait trouvé beaucoup d'adhérents parmi les philologues, plusieurs savants ont nié, d'une manière plus ou moins catégorique, que nous ayons vraiment affaire à une inscription de Quirinius; et vouloir dire que l'opinion de Mommsen a conquis le monde savant moderne tout entier, ce serait une légère exagération.

Détails complémentaires sur Quirinius.

7. Complétons donc, avant de terminer cette partie, ce que nous savons sur le personnage de notre inscription, par les détails assez nombreux tirés de Dion, Tacite, Suétone, Strabon, Josèphe, et de quelques monuments. Publius Sulpicius Quirinius, fils d'un personnage du même nom, de basse extraction (*an.* 3, 48), naquit [1] à Lanuvium (ibid.), petite ville du Latium. Il suivit la carrière sénatoriale, et passa par les différentes magistratures inférieures, les *minores honores,* comme les appelle Josèphe (18, 1. 1). Bientôt, grâce à ses talents militaires, il parvint aux plus hautes dignités. Consul ordinaire en 742, figurant dans les fastes avec M. Valerius Messala Barbatus, après la mort duquel il eut pour collègue le poète Valgius Rufus, l'ami d'Horace, il dut abdiquer avant la fin de l'année, puisqu'il fut remplacé par L. Volusius Saturninus. Préteur, puis proconsul de la province sénatoriale de Crète et de Cyrénaïque, il dut en cette qualité, – la position géographique du pays du premier de ces peuples semble le demander – faire la guerre aux Marmarides et aux Garamantes [2]. Après quoi, il fut nommé légat en Syrie, en 750, à la fin de l'année; s'empara par la famine des forteresses des Homonades (Tac. 3, 48) et, après leur avoir pris 6000 prisonniers, qu'il distribua dans les villes les plus voisines, il laissa leur pays désert (Strabon 12, 6, 5). Deux *supplicationes* furent décrétées, et les *ornamenta* accordés au vainqueur. Dans la suite, Quirinius fut proconsul d'Asie. Vers les années 755–757, il épousa la noble Emilia Lepida, fiancée, si non mariée déjà, au prince Lucius [3] († 755), et appartenant à plusieurs des grandes familles

[1] Probablement avant a. u. c. 700, parce que la lex Villia du tribun L. Villius, ou lex annalis de l'année 180, encore en vigueur à ce moment demandait 43 ans pour le consulat.

[2] Florus, 4, 12, 41: Sub meridiano tumultuatum magis quam bellatum est Musulamaios et Gaetulos, accolas Syrtium, Cosso duce compescuit Augustus, unde illi Gaetulici nomen Latius victoria patet. Marmaridas atque Garamantas Quirino (ici la leçon et très incertaine; – cf. Mommsen, *Res gestae,* p. 170 – tout ce qui s'ensuit est assez hypothétique) subigendos dedit. Potuit et ille redire marmaricus sed modestior in aestimanda victoria fuit.

[3] Une inscription (Orelli, n. 639) porte: || *Procurator eram Lepidae moresque regebam* || *dum vixi mansit Caesaris illa nurus.* || *Philologus discipulus.*

romaines du temps. Quand, plus tard, en 773, il la répudia, un procès scandaleux s'ensuivit [1]. Lepida, qui, depuis, avait pris pour mari Mamercus Scaurus, venait d'être mise en accusation parce qu'elle prétendait, qu'un de ses enfants avait pour père Quirinius, et parceque, d'après le dire des esclaves de ce dernier, elle avait voulu empoisonner son mari.— Avant son mariage ou après – on n'est pas d'accord sur ce point – celui-ci avait été nommé *rector iuventutis* du petit-fils d'Auguste, C. César, qui partait pour l'Orient, « *Armeniam obtinenti* », comme dit Tacite [2]. Est-ce à ce moment qu'il rendit ses hommages à Tibère, exilé à Rhodes, ou est-ce un peu plus tôt? y a-t-il été personellement? ces questions ne sauraient être résolues d'une manière certaine. En 759 a. u. c., une seconde fois légat en Syrie, avec la mission spéciale de faire le recensement de la Judée qui allait devenir province romaine de second rang, par la déposition d'Archélaüs, nous le retrouvons dix ans plus tard à Rome, où un certain M. Drusus Libo [3] le charge de présenter à Tibère sa demande en grâce. Avancé en âge, sans postérité, il mourut en 774, plusieurs années après Auguste, qui, à peine mort, avait été déclaré DIVUS par le sénat. Tibère, qui n'avait pas oublié sa visite à Rhodes, lui en garda bon souvenir, et on ne s'étonnera plus de voir l'empereur faire son éloge et demander des funérailles publiques pour cet homme qui, pour les autres, était « *haud laeta memoria ob intenta Lepidae pericula sordidamque et praepotentem senectam* ».

La manière dont nous avons procédé dans les pages que l'on vient de lire, a été une élimination raisonnée, presque mathématique. Le résultat en est-il absolument sûr? Je ne le crois pas. Plusieurs points ne manquent pas de laisser des doutes sérieux dans l'esprit, et les raisonnements de plus d'un adversaire ont un certain fondement. Mommsen luimême ne paraît pas être trop sûr, puisqu'il termine sa monographie par ces paroles: « *in his ut multa incerta esse patet, ita non credo quicquam contineri quod non rationem habeat et probabilitatem* »; et dans l'*Ephemeris epigraphica* (IV, p. 450): « *probabile est Quirinium antea iam idem munus sustinuisse et quidem per a.* 751–752 ». Aussi voyons-nous, jusque dans ces derniers temps, plusieurs hommes de grande science mettre en doute ou nier complètement, que Quirinius ait été deux fois

[1] Tac. 3, 22 et 23; Suétone: Tib. 49.

[2] Tac. *an.* 3, 48: Sub idem tempus, ut mors Sulpicii Quirinii publicis exequiis frequentaretur, (Tiberius) petivit a senatu. Nihil ad veterem et patriciam Sulpiciorum familiam Q. pertinuit ortus apud municipium Lanuvium: sed impiger militiae et acribus ministeriis, consulatum sub divo Augusto mox expugnatis per Ciliciam Homonadensium castellis insignia triumphi adeptus; datusque rector C. Caesari Armeniam obtinenti, Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat. Quod tunc patefecit in senatu laudatis in se officiis... Sed ceteris haud laeta memoria Quirinii erat ob intenta ut memoravi Lepidae pericula sordidamque et praepotentem senectam.

[3] Tac. *loc. cit.* 2, 30.

légat en Syrie, ou que notre inscription ait porté son nom. De ce nombre sont, entre autres, Schürer [1], Kellner [2], le Dr. Sieffert [3], Pölzl [4].

De tout ce que j'ai dit plus haut, après tant d'autres, il me semble cependant bien probable que l'on doive attribuer à Quirinius le *titulus tiburtinus,* qui aurait fait partie d'un monument érigé en son honneur [5]. Du reste, que l'opinion de Mommsen soit la vraie ou non, la question exégétique en est absolument séparée, et comme nous pensons le faire voir, elle n'autorise pas à décréter, aussi catégoriquement qu'on a fait, que S. Luc se soit trompé.

DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE EXÉGÉTIQUE.

I.

Etat de la question ; adversaires.

1. Au point de vue de l'épigraphie et de l'histoire, notre inscription présente un certain nombre de difficultés qui ne permettent guère de tirer une conclusion certaine. Mais où il en surgit de plus grandes, c'est quand nous la confrontons avec S. Luc, II, 2. Ce passage - le recensement de Quirinius - a toujours été un de ceux qui ont exercé le plus la critique religieuse et historique, et n'a pas cessé d'être « crux interpretatorum », comme le fait observer très à propos un auteur. Et ici, nous l'avons déjà fait remarquer, les savants et les exégètes se placent sur deux terrains diamétralement opposés. Les uns s'accordent à dire que l'auteur du 3me évangile s'est trompé, en rattachant au premier gouvernement de Quirinius (751-?), le recensement qui n'a eu lieu que sous le second 759. Parmi eux je cite D. Strauss qui, dans sa « Nouvelle vie de Jésus », s'étend avec complaisance sur ce point et prétend que non seulement le recensement est anticipé, mais encore le gouvernement de Quirinius; — Reuss à son tour, dans son « Histoire évangélique » p. 144, répète, que Q. n'a pas été proconsul de la Syrie du temps d'Hérode ; — Mommsen, le savant épigraphiste, après avoir montré la fausseté de la seconde partie de l'opinion de Strauss, adopte la première ; — Renan (les évangiles 1877 p. 255 seq.) ; — Holtzmann (Zeitschrift f. wissenschaftliche Theologie 1880, p. 121 seqq.) ; — Meyer ; — Hilgenfeld père, qui après les

[1] *N.-T. Z.-G.* p. 161, 165.
[2] *Loc. cit.* p. 479.
[3] *Realencyklopädie f. prot. Theol. u. Kirche,* 2e éd.
[4] *Kirchenlexicon,* art. *Census.*
[5] Quant à la reconstitution du texte, voy. à la fin de ce travail.

travaux d'Aberlé, s'écriait dans sa « Zeitschrift » (1865 p. 100-121), avec ironie: « Il a été réservé au catholique Aberlé de sauver l'honneur de S. Luc »!; — Hilgenfeld fils, qui trouve dans le récit de S. Luc la plus grande confusion; — bref, tous les coryphées de la « critique scientifique » moderne [1]. La raison fondamentale est pour presque tous la même: Mommsen l'a bien énoncée dans les *Res gestae* (2 éd. p. 176): « Bis censum esse Iudaeam a Q... rerum gnari nequaquam statuent, sed hoc statuent Lucam in rerum memoria tradenda Iosephum male compilasse et vera falsis miscuisse »; et une page avant: « Lucas illa scribens in mente habuit quae Iosephus 1, 17, sic refert ». Des exégètes tout à fait modernes, Krenkel p. ex., entrent dans plus de détails: Luc a puisé ses connaissances sur l'enfance et la jeunesse de Jésus, dans des sources judéo-chrétiennes. Mais comme le nom de Jésus était lié inséparablement à Nazareth, le récit qui racontait sa naissance à Bethléhem, devait faire connaître les motifs, qui avaient conduit les parents de Jésus à la cité de David. La source dont se servit l'évangéliste, voyait cette raison dans un ordre du magistrat, qui faisait aux habitants de Palestine une obligation, de se rendre à leur lieu d'origine, pour se faire inscrire dans les registres. Si donc la source disait: ἐπορεύοντο ἀπογράψασθαι πάντες, l'auteur se rappela tout de suite l'ἀπογραφή de Josèphe 759; et ainsi il confondit une mesure prise pour le seul peuple juif, avec un recensement de ὅλης τῆς οἰκουμένης.

Pour tous, il est donc admis que S. Luc dépend, dans son récit, de Josèphe. — On ajoute d'autres raisons, que j'examinerai tout-à-l'heure.

À cet accord général du rationalisme, pour ne pas dire du protestantisme, quelques orthodoxes et tous les catholiques opposent leur « nego », sans vouloir méconnaître les difficultés. Des difficultés il y en a: autrement pas de négation de la part des protestants, pas de différence, du moins de différence si grande, dans les divers systèmes qu'on propose pour les résoudre.

Examen des raisons.

2. Dans ce qui suit, je me propose d'examiner toutes ces solutions. Je voudrais d'abord montrer que les raisons de ceux qui nient la véracité de S. Luc, pour le passage en question, ne sont pas très solides. — Mettant ensuite en avant ce qui, au point de vue de l'histoire, me paraît certain, j'analyserai le passage de S. Luc, en montrant en même temps le côté faible des différents systèmes catholiques ou orthodoxes, au fur et à mesure qu'ils se présenteront, et, à la fin, j'exposerai l'opinion qui me paraît aujourd'hui la plus vraisemblable.

Dépendance de S. Luc.

Je dis donc premièrement que, par rapport à S. Luc, *sa dépendance de l'historien juif n'est pas prouvée.* Cela, contre ceux qui veulent que la rédaction du troisième évangile doive être placée vers l'an 120. Une autre opinion — et c'est la plus commune — la met au contraire au

[1] Huck, Hahn, Winer, de Wette, Keim, Schürer, Weiss etc.

commencement de la seconde moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne: donc bien avant Josèphe, qui nous apprend (*Antiquit.* 20 fin.) que son « bellum judaicum » a été achevé dans la 13me année de Domitien. On sait que beaucoup de savants partagent cette opinion, au moins pour le fond. Parmi eux, je ne citerai que Harnack (dans sa « *Chronologie*[1] ») à qui on reconnait la plus haute compétence en pareille matière. Du reste, cette question est traitée dans les manuels bibliques, dans les commentaires sur S. Luc. Elle l'a encore été tout dernièrement, de la façon la plus détaillée, par le Dr. Belser[2], aux excellents articles duquel nous ne pouvons que renvoyer les lecteurs, désireux d'approfondir la question. Que S. Luc ait eu des sources à sa disposition, le verset 3 du premier chapitre de son évangile semble bien le dire. Mais qu'il soit tout à fait indépendant de Josèphe pour le passage qui nous concerne, que par conséquent il n'ait pas, comme on aime à le lui reprocher, confondu les deux recensements, voilà ce que je veux établir. En voici les preuves:

1° *Différence d'expressions:* Si l'auteur du troisième évangile dépend de Ant. 17, 3, 5; 18, 1, 1; 2, 1; 20, 5, 2., où se trouve l'*identité des expressions,* par laquelle on constate si souvent une dépendance littéraire? Ici nous avons ἀπογραφή, ἀπογράφεσθαι; là ἀποτίμησις, τίμησις, ἀποτιμᾶν, τιμητεύω, τιμητὴν γίγνεσθαι.

2° *Différence d'étendue:* S. Luc parle d'une ἀπογραφὴ πάσης τῆς οἰκουμένης; — Josèphe, d'un recensement avec impôt, en Judée et en Samarie (probablement aussi dans les domaines de Philippe et d'Antipas).

3° *Différence de temps:* Ici le recensement a lieu avant la mort d'Hérode, ou mieux (cf. Luc 2, 1 avec 1, 5) du temps d'Hérode le Grand, roi de Judée; — là, après la déposition d'Archélaüs.

4° *Différence de l'ordre donné:* édit pour tout l'univers dans S. Luc; — simple ordonnance pour les pays d'Archélaüs dans Josèphe.

5° *Différence de forme:* Dans le 3me évangile, on procède selon les formes juives; — dans l'historien des Juifs, selon les formes romaines.

6° *Différence de résultat:* Le recensement sous Hérode n'entraine ni imposition de contributions, ni tumulte; — après la mort d'Archélaüs, rébellion à la suite de contributions imposées.

7° *Différence de nombre:* Josèphe ne mentionne qu'un seul recensement; — S. Luc en connait deux, qu'il distingue expressément, appelant l'un πρώτη ἀπογραφή, l'autre ἡ ἀπογραφή *simpliciter,* ou par excellence: à propos de celui-ci il donne des détails, connus aussi par Josèphe[3].

[1] Voyez l'Introduction de la « *Chronologie* ». — Cf. en outre Holtzmann, *Hand-commentar* etc., et W. Sanday, *Inspiration, eigt lectures on the early history and origin of the doctrin of biblical inspiration, being the Bampton-Lectures,* 1893, p. 278, dans la *Revue biblique* 1894, p. 378.

[2] *Theologische Quartalschrift,* derniers numéros de 95 et premiers de 96.

[3] J'ajoute cet autre détail: S. Luc appelle Q. ἡγεμονεύοντος τῆς Σ; Josèphe ne le dé-

Toutes ces différences que je viens de relever, témoignent d'une indépendance absolue de l'auteur du troisième évangile, par rapport à l'historien de la Palestine, non seulement au point de vue des expressions, mais surtout quant au fond.

Impossib. du recensement.

En second lieu, on s'appuie sur cette autre raison *de l'impossibilité* d'un recensement en Judée, à l'époque dont parle S. Luc. Mommsen le déclare: « Bis censam esse Iudaeam et primum quidem eo tempore quo a Romanis nullo modo censeri potuit, gnari homines nequaquam statuent » (Res gestae p. 176); Weiss le répète; Reuss (l. c. p. 144) juge le recensement absolument inadmissible dans un royaume indépendant (comme l'était celui d'Hérode); Schürer et d'autres y ajoutent le poids de leur autorité [1].

Cette objection me semble sans fondement sérieux. De son temps, Aberlé avait déjà essayé d'y répondre, du moins en partie. Je l'examinerai d'une manière plus complète, pour démontrer, malgré l'absence d'autres témoignages positifs, non seulement la possibilité, mais encore la probabilité d'un pareil recensement.

Les Romains ont fait subir le recensement aux Clites, sous Tibère (a. u. c. 789); ils les ont forcés « nostrum in modum deferre census, pati tributa », comme le dit l'historien Tacite [2]. Ils ont, par conséquent, pu le faire pour la Judée, puisque celle-ci, même comme royaume, était bien loin d'être indépendante.

1. Car il est certain qu'avec la conquête par Pompée en 63, commençait le vrai assujettissement de la Palestine, malgré une certaine autonomie relative, qui existait encore: elle payait le tribut sous Pompée (ant. 14, 4, 4); et, avant Hérode, les chefs du pays n'étaient en somme autre chose que des procurateurs romains, sans en avoir le nom [3].

2. Hérode lui-même était roi, non pas *Dei gratia,* mais *senatus et Caesaris beneficio.* Il dépendait donc de l'empereur des Romains; il dépendait même en partie du gouverneur de la Syrie, qui lui donnait des ordres [4].

A son avénement, il payait le tribut; [5] donc, très probablement aussi dans la suite, [6] puisqu'il le paya à Marc-Antoine. D'ailleurs, les quelques détails suivants [7] dénotent clairement le caractère de la dépendance de la Judée, et de son simulacre de roi:

signe nulle part de cette façon; Tertullien n'est pas sans raison, si catégorique dans ses affirmations, par rapport au recensement lors de la naissance, lui, que Mommsen appelle « homo non rudis et satis acutus ».

[1] *Geschichte d. jüd. Volk. i. Z.- Alter Christi,* 1890, I, p. 439.

[2] *An.* 6, 41.

[3] *Antiq.* 14, 4, 5; 16, 10, 1.

[4] *L. c.* 16, 9, 1; 16, 11, 1 seq. etc.; cf. Zumpt, *Geburtsjahr,* 179-180.

[5] Appien, *l. c.* 5, 75.

[6] Josèphe, *bell. jud.* 1, 18, parle d'un affranchi d'Auguste, chargé de recevoir les contributions de la Judée: « Herode fit recevoir par Fabatus les impôts ordonnés par César ».

[7] Quelques uns de ces détails dans Knabenbauer, *Cursus compl. Script. sacr.*

a) La scène du couronnement d'Hérode à Rhodes [1];

b) L'absence de monnaies en or à l'effigie d'Hérode; mais nous en avons d'Auguste [2];

c) Les adulations et flatteries continuelles du roi: temple à Auguste, à Panéas; sacrifice au temple pour l'empereur [3]; sa manie d'imiter les Romains dans leurs manières, leurs constructions etc., et en même temps ses excuses auprès des juifs: *se id non ex sua sponte sed ex jussu et mandato fecisse;*

d) Dépendance dans les jugements: les fils de Mariamne devant le tribunal de Saturninus et Varus; — permission demandée à l'empereur de procéder contre eux et de les faire mettre à mort;

e) Nécessité de confirmation de son testament par Auguste; de l'empereur et de son conseil, institué *ad hoc*, dépend l'exécution.

f) Le célèbre passage des antiq. 16, 9, 3, où Auguste fait dire: ὅτι πάλαι χρώμενος αὐτῷ φίλῳ νῦν ὑπηκόῳ χρήσεται, parce qu'il allait marcher, non sans raison, contre un chef arabe.

g) La manière enfin de traiter le roi qui lui présente ses excuses; renvoi renouvelé jusqu'à quatre fois des envoyés d'Hérode « infectis rebus ». Hérode, avec son royaume, dépendait donc bien des Romains; or dans les royaumes dépendants, on faisait le recensement [4].

Si, d'après ce qui vient d'être dit, le recensement est *possible*, d'autres considérations nous le montrent comme *très probable*. En effet, comment Josèphe, Hérode à peine mort, connait-il si bien les revenus du pays? [5]. Sans doute, le roi des Juifs avait le droit d'augmenter, ou de remettre les contributions [6]. Néanmoins, il restait libre à l'empereur de modifier l'administration des impôts, toutes les fois que les intérêts de Rome l'exigeaient. L'ordre donné au roi Archélaüs [7] de remettre un quart des contributions aux Samaritains en est la preuve. Il pouvait donc ordonner à Hérode de régler tout cela par un recensement, sans leque, il est impossible de dresser les listes, de connaître les fortunes, de déterminer les impôts. — Les Juifs ne faisant pas de service militaire, une pareille mesure dut paraître bien utile pour connaître les capacités financières; peut-être pour savoir, si le tribut payé par le roi y répondait; peut-être aussi pour le changer, comme cela convient parfaitement à cette tendance de l'empereur à obtenir une répartition naturelle des impôts, dans les pays soumis, et à soulager ainsi les provinces. — Cette mesure, vu l'âge d'Hérode, vu la situation générale du pays, permettait

[1] Aberlé, *l. c.* 1874, p. 668; (Jos. *ant.* 15, 6, 6-7).

[2] Schürer, *l. c.* p. 332; Wieseler, *l. c.* p. 83.

[3] Philon. *leg. ad Caium* 36, 40.

[4] Huschke, *Census* etc. p. 99-116; Zumpt, *l. c.* 181 seqq.

[5] *Ant.* 17, 11, 4.

[6] *Ant.* 15, 10, 4; 16, 2, 5; 17, 2, 1; 17, 11, 2.

[7] *Ant.* 17, 11, 4.

à l'occasion une décision juste et profitable, quant au sort ultérieur de la Judée. — Et ici je voudrais rappeler le principe de la politique romaine: s'adapter le plus possible, dans tout ce qui touchait aux contributions, aux usages des nations conquises. Que cela ait dû vraiment avoir lieu pour les Juifs, qu'avant 759 a. u. c., les impôts n'aient pas été directement levés par les employés du fisc impérial, les suites du recensement de 759 semblent bien le dire, et le texte de S. Luc montre une application de ce principe pour la Palestine. Ce dernier point admis, on s'explique deux autres difficultés, tirées du *silence de Josèphe,* et de *la forme du recensement.*

Silence de Josèphe.

Car, si on a procédé de telle façon à l'opération du recensement, celui-ci a dû se faire sans trouble, et par conséquent il était entièrement inutile d'en faire un long récit. Le raisonnement de Strauss [1], que « Josèphe, qui s'étend fort sur cette époque, ne dit pas un mot d'un pareil cens », perd toute sa force, puisque, en dehors de l'historien juif, aucun des auteurs profanes ne signale le second recensement, qui pourtant excita des troubles sérieux: il faudrait donc nier aussi ce dernier recensement. Mais précisement parce que ce premier fait n'a laissé qu'une faible impression dans le souvenir, comme n'ayant pas abouti, puisque l'impôt n'y fut point rattaché, ou comme s'étant confondu avec l'opération capitale, qui a marqué, du signe du tribut direct, l'asservissement de la Judée [2], on n'a pas le droit de s'attendre à en trouver un récit dans Josèphe, ou même une simple mention, principalement si on tient compte d'une certaine confusion, ou négligence, qui se trouve dans les écrits de cet auteur. Cela a pu venir en partie de sa source, Nicolas de Damase, agent d'Hérode et son historien, qui n'aurait pas relaté tous les empiétements des Romains, si humiliants pour son maître. Toujours est-il que Josèphe omet plusieurs choses importantes. Parle-t-il du premier gouvernement de Quirinius? parle-t-il d'une bataille entre Juifs et Romains, qui nous est connue par ailleurs? [3] Sa liste des légats de Syrie n'est elle pas incomplète? Où est Volusius? [4] Josèphe est de plus très inexact. Sans insister trop sur le fait qu'il ne nous fait connaître que d'une manière insuffisante, la situation intérieure du pays, je dis qu'on a raison de se défier de lui [5]. Mommsen a relevé un certain nombre d'erreurs, p. ex. celle-ci, que, après la mort d'Archélaüs, la Judée fut annexée à la Syrie: en réalité, nous l'avons montré plus haut, elle devint province romaine de second rang; et Coponius fut son premier pro-

[1] *Nouvelle vie de Jésus,* t. II, p. 24.

[2] Wallon, *de la croyance*... p. 364.

[3] Cf. Lardner, *credibility of the Gospel,* t. I, p. 341; Aberle, *l. c.* 1874, p. 672.

[4] Toutes ces omissions sont réunies dans un petit opuscule de J. B. Ottius (Knabenbauer *in Matt.* I, p. 106, 1).

[5] Josèphe appelle Volumnius ἡγεμών τῆς Συρίας, tandis que le véritable ἡγεμών était Saturninus; personne n'a songé à l'accuser d'inexactitude.

curateur. D'autres exemples, qui attestent chez Josèphe de la légèreté et une grande ignorance des institutions romaines, se trouvent dans Mommsen [1] et Kellner [2] —.

Du reste, est-il bien avéré que Josèphe « ne dit pas un mot d'un pareil cens? » Plusieurs auteurs, Huschke, Zumpt, Wendel [3] ont mis en relation avec S. Luc II, 2 un épisode des antiquités (17, 2, 4): « Il y a parmi les Juifs une secte, qui fait profession de connaître exactement la loi, de l'observer avec zèle...; on appelle ses membres pharisiens: eux spécialement osaient résister aux rois, ayant l'œil ouvert, et étant toujours prêts à combattre et à nuire ouvertement. Quand tout le peuple juif fut obligé de prêter serment de fidélité à César et aux intérêts du roi, eux, au nombre de plus de 6000, ne jurèrent point: παντὸς γοῦν τοῦ Ἰουδαικοῦ βεβαιώσαντος δι' ὅρκων ἦ μὴν εὐνοῆσαι Καίσαρι καὶ τοῖς βασιλέως πράγμασιν, οἶδε οἱ ἄνδρος οὐκ ὤμοσαν, ὄντες ὑπὲρ ἑξακισχίλιοι. Donc, serment de fidélité au roi, — ils y avaient été contraints déjà une première fois, — et à César. Le seul nom de *César* trahit l'origine romaine de cette mesure. Ne faut-il pas chercher l'occasion de ce serment dans le recensement de S. Luc? Ne dut-il pas être accompagné d'un enregistrement, puisque le nombre des réfractaires est évalué à plus de 6000? Le fait est très significatif, et Strauss n'a pas osé le nier [4]. — Ce rapprochement est d'autant plus fondé, que ce serment a dû être prêté *vers la fin du règne d'Hérode;* Josèphe le met en relation avec certains événements des dernières années du tyran, c'est-à-dire, avant le retour de Rome d'Antipater, peu de temps après la mort des fils de Mariamne. Or ce retour eut lieu pendant que Saturninus était encore gouverneur: donc avant l'automne de 748. Josèphe aurait donc mentionné seulement le serment, S. Luc aurait donné d'autres détails: les deux se complètent [5].

Forme du recensement.

Or justement ces détails choquent les adversaires, et prêtent à une autre objection: la forme du recensement, peut-on dire, n'est ni romaine, ni juive. Le manière dont on a dû procéder, disons-le, n'est pas à proprement parler celle des Romains. Le recensement a été selon la norme juive. Cela s'explique. Auguste voulait connaître avant tout la situation financière du pays, afin d'avoir des bases pour une réforme, une réorganisation complète. A cette fin, suffisait encore en 747 (?) la forme juive, telle qu'elle a dû avoir lieu, d'après S. Luc et Tertullien; ce qui est plus vraisemblable encore, si nous voulons tenir compte du principe administratif des Romains cité plus haut déjà: τῷ πατρίῳ τρόπῳ ἀεὶ ἄρχεσθαι [6].

[1] *Römische Geschichte* V, 509; *provincie Romane* II, p. 501, 1; ibid. *R. G.* tom. V notes à la page 489, 491, 500, 509, 528, 529, 539.

[2] *L. c.* p. 484 seq. et 644-647.

[3] *Studien u. Kritiken*, 1892, p. 105 seqq.

[4] *Nouvelle vie de Jésus*, t. II, 24. Cf. Vigouroux, *l. c.* p. 99, 1.

[5] Cf. Sanclemente, l. c. p. 440 seqq.

[6] Dion 54, 9; cf. Marquardt l. c. 31, p. 265.

Plus tard, quand les maîtres du monde abandonnèrent ce principe, en Asie-Mineure, ils provoquèrent une révolte des Clites: *quia nostrum in modum deferre census, pati tributa adigebantur* [1]. Par conséquent, nulle raison sérieuse de ne pas admettre la forme juive de ce recensement, qui permettait parfaitement à l'empereur d'arriver à ce qu'il voulait obtenir: conserver ce qui avait été acquis, l'organiser, en faire peu à peu un seul et unique empire.

Qu'on y ait exigé le serment, cela s'explique bien dans notre hypothèse [2]. Auguste connaissait les Juifs par des faits et par Hérode. Il ne voulait blesser ni les habitants de la Judée, auxquels on avait fait d'autres concessions (dispense du service militaire; permission du sabbat), ni le roi, qui a dû demander cet accommodement « en se portant fort de continuer le tribut », qu'il avait payé jusque-là. L'empereur se serait rendu à ce dernier désir [3], tout en demandant le serment qui devait lier les Juifs: mesure excellente en elle-même, très opportune par rapport aux circonstances du moment: Hérode avancé en âge, l'empereur mécontent de lui [4]; la vie domestique du roi triste et misérable, meurtres, conspirations sans fin; l'avenir du pays menacé, vu le caractère turbulent de ces hommes toujours « studentes rebus novis ».

Ce système, du reste, était à peu près conforme même aux principes du droit romain; Huschke l'a fait voir par d'excellentes raisons [5]. —

Quant à *Marie*, le σὺν Μαριάμ de S. Luc peut se rapporter à ἀπογράψασθαι, ou à ἀνέβη: le texte n'exige pas qu'elle se soit réellement fait inscrire. L'a-t-elle fait, cela aurait été en conformité avec la loi, parce que celle-ci le demandait [6] ou encore, parce que Marie était propriétaire. Si ce n'est pas à cause du recensement, elle a pu faire ce voyage parce que « elle l'a voulu ou que *Joseph* l'a voulu pour elle » [7]. — *Jésus* lui-même a pu être inscrit, puisqu'il naquit à Bethléhem pendant le recensement, et y passa un certain temps. Cet usage même est attesté [8].

[1] Tac. *an.* 6, 41.

[2] Par la citation devant son tribunal, sa punition des rebelles, la coopération d'Hérode et de ses employés est démontrée, et par conséquent aussi la forme juive.

[3] Ainsi s'explique, pourquoi les résultats du recensement ont été portés sur les registres.

[4] Jos. *ant.* 16, 9, 3; cf. Wallon, p. 362, 1. Les Juifs eux-mêmes mécontents d'Hérode, ne voulaient plus de lui et demandaient à être rattachés à la province de Syrie.

[5] Huschke, l. c. p. 116 seqq.: (cf. Wallon, l. c. p. 367, 368). Les biens devaient être indiqués: Ulpien l. II *de censib., Diges.* L, tit. XV, 3; Vellei. Paterc. II, 25; Cicero Verr. I, 18 - les personnes également: *epit.* d. Tite-Live, XLII, 10. Du temps d'Auguste, les uns et les autres au même endroit: Cic. *pro Flacco,* 32.

[6] Cf. Den. d'Halic. 4, 15, dans Huschke l. c. p. 121, et Ulpien, l. c.

[7] Strauss, *N. V. de Jésus,* t. II, 26. — Remarquons ἐγκύῳ οὔσῃ, observation superflue, si elle n'indique pas la raison du voyage, d'après ce qui est raconté chap. I.

[8] Cic. *de legib.* lib. III, c. 3: « Censores populi aevitates *soboles familias* pecunias censento ».

Cet acte de soumission et de fidélité à la loi, de la part de la famille de Nazareth, marque le terme fixé par Jacob, pour la venue du Sauveur des nations: « Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentium »[1].

II.

J'ai montré d'une manière suffisante, il me semble, ce que valent, au fond, les raisons alléguées contre le témoignage de S. Luc. Ce témoignage, je crois pouvoir le maintenir dans le sens de son auteur. Je reviendrai plus bas sur ce texte et son commentaire; pour le moment voici, indépendemment de S. Luc, les données relatives à notre question que je crois pouvoir tirer de l'histoire.

Données historiques certaines sur notre question en dehors de S. Luc.

1. Tertullien, dans 4 ou 5 passages, parle du sujet qui nous occupe. Je cite les textes.

Tertullien.

1) *Adv. Iudaeos* c. IX: *Fuit enim de patria Bethlehem... sicut apud Romanos in censu descripta est Maria, ex qua nascitur Christus.*

2) *De carne Chr.* c. 2. *Aufer, inquit, hinc molestos semper Caesaris census et diversoria angusta...*

3) *Adv. Marcionem* c. 19 (conteste l'explication que l'on donne aux paroles de Jésus: quae mihi mater... etc.; et il continue): *Sed et census constat actos sub Augusto nunc in Judaea per Sentium Saturninum, apud quos genus eius inquirere potuissent.*

4) *Adv. Marc.* c. 7: *Venit in synagogam: quomodo potuit admitti tam repentinus, tam ignotus; cuius nemo adhuc certus de tribu, de populo, de domo, de censu denique Augusti quem testem fidelissimum dominicae nativitatis romana archiva custodiunt*[2].

Argumentons sur ces textes. Ils renferment une certaine gradation dans la précision: il y a eu un recensement; sous Auguste; en Judée; par Sent. Saturninus; le résultat est public et inséré dans les archives. — Ainsi le recensement est le précieux témoignage de la naissance du Christ; c'est en même temps le plus fidèle, *fidelissimum;* Marcion ne veut pas admettre ce fait: qu'il consulte donc les actes publics etc. — De tout ceci il ressort d'une façon évidente qu'il y a eu un recensement, sous Auguste, en Judée; qu'il est identique avec celui de S. Luc II, 2: *census molestos* (pour Marie et Joseph) et *angusta diversoria,* sont une allusion frappante à Luc II, 2: διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι — *quia non erat eis locus in diversorio;* les expressions de Tertullien *gens, familia, etc.* dénotent la forme juive et confirment son identité avec celui

[1] Exod. 49, 10.
[2] Voyez le cinquième passage p. 28, 2.

de l'évangéliste. L'employé qui préside à ces opérations, est Sentius Saturninus, *simpliciter*, sans indication de prénom: donc ce Sentius Saturninus doit être connu: c'est le légat, renommé à cause de la guerre en Germanie, qui eut les *ornamenta triumphalia*, pas un autre. Peut-on supposer que Tertullien ait voulu désigner à son adversaire un employé inférieur, un Saturninus (Sentius) quelconque? Peut-on admettre qu'il ait voulu nommer un autre que le légat *eponymus?*[1] — Enfin les résultats de ce recensement sont inscrits dans les archives romaines. Comment admettre que Tertullien, le juriste distingué, au courant de la loi et de tout ce qui y touche, qui savait que les actes étaient classés et désignés par le nom de l'*eponymus*, qu'ils étaient ensuite exposés au public pendant un certain temps[2], et enfin relégués dans les archives; comment admettre, qu'il ait ainsi parlé à Marcion, l'hérétique par excellence, l'organisateur savant, l'ennemi rusé et terrible, un homme hors ligne, et, pour l'Église, le premier péril vraiment grand: celui-ci refusait d'accepter les premiers chapitres du troisième évangile, celui-là les défendait avec insistance? — Comment supposer que Tertullien, sans source sûre, sans ferme conviction de la vérité de ce qu'il avançait, se fût exposé à être convaincu d'une falsification[3] qu'il reprochait à son adversaire: lui qui est sur ce point en divergence avec S. Luc, qu'il avait si évidemment en vue, qui diverge aussi de S. Justin, dont une pièce officielle (I, *Apol.* 34 et 46, *Dial.* 78), nomme Quirinius comme le gouverneur de la Syrie, à l'époque de la naissance de Jésus? Il n'y a qu'une chose à admettre: le recensement du troisième évangile, pendant lequel Jésus est né, a eu lieu sous C. Sentius Saturninus, le même que Tertullien rappelle à un autre endroit et de la même manière *(de pallio)*: « Post longas Caesaris moras mœnia Carthagini Statilium Taurum imposuisse, solemnia enarravisse *Sentium Saturninum* ». Or C. S. Saturninus a été légat en Syrie, de 744 (ou 746) à 748: la première date n'est pas absolument certaine; la seconde est en dehors de toute contestation. Donc tirons la conclusion. (Cf. Ant. 16, 9, 1; 10, 8; 17, 11; 12, 1; 3, 2).

Premier évangile.

2. J'arrive au même résultat par les renseignements que nous fournit le chapitre II du premier évangile. Aujourd'hui on admet que le roi

[1] Vigouroux, l. c. p. 120 et Kellner, l. c. p. 472 ne sauraient me persuader du contraire. Voici ce que dit Mommsen (*Res gestae,* p. 168): « Iam cum in fastis aetatis augustae tres inveniuntur *Sentii* Saturnini, sc. consul a. 735, qui postea Syriae praefuit, filiique eius duo consules a. 757, omnino pater hoc loco intelligendus ».

[2] Cic. *pro Cluent.* § 11; Ios. *vita* 1, raconte qu'il a vu sa généalogie ἐν ταῖς δημοσίαις δέλτοις (cf. Sicul. Flacc. V, p. 87). Tert., l. c. 26: « Tam distincta fuit a primordio Iudaea gens per tribus et populos et familias et domos ut nemo facile ignorare potuisset de genere, vel de recentibus Augusti censibus adhuc tunc fortasse pendentibus ».

[3] Qu'on ne dise pas que Tertullien a fait (*de carne Christi* 2) des *calculs* inexacts sur l'année même de la naissance. Sans m'arrêter sur ce point: autre chose est une erreur de nom propre; autre chose une erreur de date: la première est si facile et on l'excuse volontiers; la seconde ne saurait être justifiée dans Tertullien parlant à Marcion.

Hérode est mort en 750 à la fin de mars, ou au commencement d'avril. Les indications de Josèphe à ce sujet ne permettent pas de dépasser cette année. D'après une monnaie d'Hérode Antipas, trouvée par le professeur Sattler de Munich, Hérode serait même mort en 749 [1]. Par les considérations suivantes, je voudrais faire voir que, selon S. Mathieu, confronté avec d'autres témoignages historiques, la naissance de Jésus doit être placée en 747, au plus tard en 748 a. u. c.

Selon le premier évangile, la naissance de l'Enfant, la venue des Mages, leur retour, la fuite en Egypte arrivent avant la mort d'Hérode. Au moment, où les Mages se présentent, le roi est encore dans toute sa vigueur; il veut lui-même aller à Bethléhem. — Par ailleurs nous savons que, avant sa mort, il fut malade pendant cinq mois, absent de Jérusalem, restant soit à Jéricho, soit aux eaux de Callirhoë, et, qu'après une tentative de suicide, il fit mettre à mort Antipater. Ces événements, qui précédèrent sa mort et qui suivirent l'ordonnance d'Auguste, la naissance de Jésus et le massacre des Innocents; le ἀπὸ διέτους καὶ κατωτέρο (cf. ℣. 16, ἠκριβῶσε τὸν χρόνον): toutes ces considérations nous obligent à placer la naissance de l'Enfant à peu près deux ans avant la mort du roi [2]. — En outre, le refus des Pharisiens de prêter le serment dont parle Josèphe, eut lieu vers la même époque, deux ans avant la mort. Ce n'est qu'après ce refus qu'Antipater alla à Rome, y passa 9 ou 10 mois, revint et fut mis à mort, cinq jours avant le décès du roi [3].

On connait le jeu de mot d'Auguste rapporté par MACROBE (*Sat.* 4. 20): lorsque l'empereur apprit que le roi avait fait périr tous les enfants mâles « *infra bimatum* », et que parmi eux se trouvait aussi son propre fils, il s'écria: « *Melius est Herodis porcum esse quam filium* » [4]. Ce jeu de mot ne saurait se rapporter à la mort d'Antipater, qui périt 5 jours seulement avant son père: le *melius est* n'aurait plus de sens, et la nouvelle de la mort du père et du fils a dû arriver en même temps à l'oreille de l'empereur [5]; Antipater d'ailleurs était coupable. Ce fils, ou mieux ces fils, sont ceux de Mariamne, dans le procès desquels intervint le gouverneur de la Syrie. Tout ceci eut lieu au moins un an avant la mort du roi; par conséquent, si on tient compte du *bimatum et infra,* on doit placer la naissance de Jésus en 748 au plus tard.

Du reste, ce n'est pas la date absolument précise qui importe.

[1] *Z. schft. kathol. Theol.* 1888, p. 314; et Sattler, *Führer durch d. Panorama*..... p. 7. Elle porte: Ηρωδης τετραρχης, une palme; au milieu LΜΕ (=45), au revers ΓΑΙω ΚΑΙΣ ΑΡ ΓΕΡΣΕ.

[2] Ce *mortui sunt* de S. Mathieu n'est pas sans raison: ce sont Pheroras, frère, et Antipater, fils du roi; le premier mourut empoisonné.

[3] *Ant.* 17, 2, 4; 17, 8, 1.

[4] Macrobius, *Saturnal.* 2, 4: cum audisset inter pueros quos in Syria Herodes rex Iudaeorum infra bimatum iussit interfici, filium quoque eius occisum ait: melius...; le jeu de mot n'est qu'en grec: ὗς — υἱός.

[5] Dans ce cas il faudrait: *melius erat.*

III.

Texte de S. Luc commenté; différentes opinions rejetées.

1. Ce résultat admis, je passe à l'examen du texte même de S. Luc, et des différentes explications catholiques ou orthodoxes, dont il a été l'objet, au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le *textus receptus* [1] est celui-ci:

1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
2. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
4. ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ἰδίαν... διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου... ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ..., οὔσῃ ἐγκύῳ.

Au point de vue des variantes, le ℣. 1. n'en offre que deux tout-à-fait insignifiantes: *ut censum profiterentur, ut profiteretur*. Pour le ℣. 2, le plus grand nombre des codd. porte αὕτη ἡ ἀπ.; les meilleurs néanmoins et les plus anciens, ℵ, B, D, n'ont point l'article. Ἐγένετο πρώτη se trouve dans ℵ, D. Tι. Κυρηνίου se lit dans la plupart des mss.; quelques uns ont Κηρυνίου, B. Κυρείνου; plusieurs mss. latins portent Quirino, la Vulgate Cyrinus. Le vrai nom est Quirinius; on le trouve sur le fragment Orsato, dans Strabon (Κυρίνιος) et ailleurs. Si d'ordinaire, on parle de l'inscription de Quirinus, cela vient probablement du génitif qui est le même pour les deux formes Quirinus et Quirinius.

Hypothèse d'interpolation ou de substitution.

La vraie leçon étant mise hors de toute controverse, confirmée en outre par le témoignage de S. Justin (I. Apol. c. 34) [2], toutes les hypothèses qui s'y rapportent doivent être rejetées: qu'elles se basent sur une *interpolation*, sur une note marginale, entrée plus tard dans le texte (comme le veulent les *novatores* de Baronius (apparat. num. 81), et de nos jours, Valknaer, Olshausen) ou qu'elles admettent une faute de copiste, une *substitution* de nom: Cyrino pour Saturnino (H. Valois, le célèbre Huët d'Avranches [3]) Κυρηνίου pour Κουιντιλίου ou Κρονίου (=Saturni!!!). Baronius lui-même s'était formé, à ce sujet, une idée fausse; elle a été réfutée par le savant Henri Noris, dans l'ouvrage que j'ai cité à plusieurs reprises [4].

[1] Prima editio Elzeviriana, Lugduni Batav. 1624.

[2] *L. c.* ὡς καὶ μαθεῖν δύνασθε ἐκ τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου.....

[3] Henr. Valesius, *ad Histor. Eusebii:* ac mihi quidem videtur in textu Lucae in Quirinii nomine et pro Q. substituendum esse nomen Sentii Saturnini. — Huetius, *demonst. evangel*. prop IX, c. 10.

[4] Noris, *cenot. pis.* diss. 2ª, p. 430. — Comme « Curiosum interpretationis », je cite cette autre explication de Salianus, qui voit dans le César Auguste de S. Luc, C. César qui aurait fait ce recensement pour avoir de l'argent; de peur que l'empereur ne connût la chose, l'édit n'aurait été publié qu'en Judée et en Palestine (Noris, l. c. 441 e 448).

2. Je veux en outre attirer l'attention sur les premières paroles, sur la locution ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, qui rappelle Matth. II, 5, et d'autres passages analogues. Cette expression ne renferme qu'une *indication de temps, vague, générale, indéterminée,* qui par là même laisse une grande liberté [1]. Par conséquent, elle est fausse, cette opinion partagée aussi par certains catholiques, qui voit dans c. II, 1, un *terminus a quo* chronologique pareil à celui de c. III, 1. Ce dernier cas est tout différent; là, il s'agit du commencement de l'histoire évangélique; de là cette tendance à la précision chronologique, qui n'existe pas dans la même mesure pour II, 1. Notre expression, je crois, se rapporterait donc tout au plus aux événements racontés dans le premier chapitre, qui eux-mêmes assez indéterminés, ne sauraient servir de base à la date de l'édit d'Auguste. Le but de S. Luc était plutôt de nous faire connaître le motif qui a conduit Marie à Bethléhem, et de mettre ainsi une relation entre le grand événement de la naissance de Jésus et l'histoire universelle.

Il n'en est pas de même du ℣. 2., et, sans vouloir suivre ceux qui l'assimilent à II, 1, je dis qu'il contient vraiment une date chronologique, indéterminée seulement en ce sens, qu'elle n'indique pas le moment précis d'un événement qui, d'autre part, a eu lieu pendant le temps où Q. était ἡγεμονεύων τῆς Συρίας. Il ne suffirait donc nullement de dire, que le recensement du temps de la naissance est lié d'une manière quelconque au nom de cet homme, qui, dix ans plus tard, fit ce recensement si important pour les Juifs. D'ailleurs S. Luc l'indique bien lui-même, puisqu'il dit αὕτη ἡ ἀπογραφὴ ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. Notons aussi, d'un autre côté, le génitif absolu, qui ne signifie nullement que ce recensement ait été fait par Q., comme le voudrait le *a praeside* de la Vulgate, leçon qui ne se trouve ni dans S. Augustin, ni dans S. Ambroise, et manque également dans un grand nombre de mss. Ce génitif absolu du grec exprime simplement que le recensement a été fait *pendant* que Quirinius était ἡγεμονεύων τῆς Σ. Donc, puisque l'aoriste marque une action qui, dans le passé, a été faite une fois, puisque ce même aoriste a très souvent la signification du plus-que-parfait [2], la chronologie, vague dans le ℣. 1, est beaucoup plus précise au ℣. 2, en ce sens que l'ἀπογραφή π. τ. οἰκ., ordonnée par Auguste, a eu son application en Palestine sous Quirinius, qui remplissait la charge de ἡγ. τ. Σ. — J'exclus ainsi tout naturellement cette autre hypothèse de Lardner, Münter, Kellner [3], que Q. ait été appelé ἡγ. τ. Σ. *par antici-*

Hypothèse d'un « gouverneur » par anticipation.

[1] Le meilleur exemple que je puisse citer, c'est encore de S. Luc que je le prends: chap. I, 5: ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου βασιλέως etc.; or Hérode a régné plus de trente ans.

[2] Cf. grammaires de Koch (§ 103, 2, an. 2; § 97, 3), Curtius, Krüger.

[3] *L. c.* p. 478: « Jedenfalls befand sich Q., zur Zeit als Lucas sein Evangelium schrieb längst im Besitze d. amtl. Qualität ein. Praeses, u. wenn er nicht mehr am Leben war, so konnte er erst recht mit Fug als Praeses bezeichnet werden, da alle Leser den ehemaligen Legaten v. Syrien als solchen kannten ».

pation, parce que, dix ans (ou deux ans?) plus tard, il a rempli cette charge, et, qu'à cause de cette haute dignité, il a dû être connu à Rome. Abstraction faite du reste, le participe présent marque d'une manière catégorique et absolue, la simultanéité de l'action qu'il exprime, avec celle du verbe de la phrase dont il dépend [1].

Le ℣. 3 nous fait connaître comment se faisait l'ἀπογραφή, en quoi elle consistait: ἀπογράφεσθαι εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν; quel en fut l'effet pour Joseph et la Vierge: ἀνέβη δὲ καὶ Ἰ. εἰς... εἰς τὴν Ἰουδαίαν .... Εἰς τὴν Ἰ. est un certain indice que, à ce moment, la Palestine se trouvait encore sous un seul gouvernement, c'est-à-dire sous celui d'Hérode le grand; (ce qui ressort clairement du texte de S. Matthieu [2]) et non pas, comme l'ont voulu quelques exégètes trop apologistes, sous Hérode Archélaüs.

Enfin, σὺν Μαριάμ, ℣. 5, peut se rapporter ou à ἀπογράψασθαι, ou seulement à ἀνέβη. Dans ce cas, il y aurait une petite difficulté que nous avons traitée plus haut.

Conclusion préalable: Simultanéité.

3. Un autre point me semble acquis: *la simultanéité* [3] *de la naissance de Jésus avec Q.* ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας. C'est un fait historique, attesté par S. Luc, dont nous sommes obligés, selon les règles de la critique, d'admettre l'autorité: ce témoignage ne renferme pas de contradiction en lui-même, ni ne se trouve en contradiction avec d'autres documents d'une autorité incontestée. J'avoue que cette simultanéité a dû gêner plusieurs écrivains, principalement ceux qui ne tenaient compte que du second recensement, celui de 759-760 a. u. c. Aussi s'est-on acharné à la détruire, comme nous avons pu le constater. On a mis en avant différentes hypothèses: les uns [4] voient dans S. Luc II, 2, un simple édit par opposition au recensement lui-même; les autres [5], un simple cadastrage par opposition à l'imposition du tribut; d'autres [6] enfin, le commencement du recensement par opposition à son achevement en 759-760 a. u. c. — Toutes ces hypothèses sont inadmissibles.

1° Elles supposent, en partie, la leçon αὕτη ἀπογ. (ou αὕτη ἡ ἀπ.) qui, possible en elle-même, n'est pas la vraie, selon ce que nous en avons dit plus haut.

2° Opposer l'exécution de l'édit en 759 à sa promulgation est d'autant plus inacceptable que, d'après les ℣. 3 et 4, il s'agit justement de l'exécution immédiate: καὶ ἐπορεύοντο πάντες... ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσήφ...

3° Enfin, la deuxième hypothèse doit être rejetée également; parce que, dans notre passage, le verbe ἀπογράφεσθαι doit signifier la même

[1] Cf. p. 31, not. 2.
[2] Matth. II, 22; Jos. *ant.* 18, 4, 3; Dion 55, 25, 27.
[3] Un exemple analogue dans S. Luc, III, 1.
[4] G. Paulus, Lichtenstein, Hofmann.
[5] Tholuck, Ebrard, Gumpach.
[6] Wetstein, Gerlach, Köhler, Steinmeyer.

chose que le substantif ἀπογραφή, dont il dérive (ou – si l'on veut – vice versa), la racine étant la même. En outre, il n'a pas la signification qu'on lui attribue, et Quirinius, en 759–60, n'a fait que « ἀποτιμῆσαι τὰ ἐν Συρίᾳ » et « ἀποδῶσαι τὸν 'Αρχηλάου οἶκον » [1].

4° Contre la dernière surtout je dirais que la simple forme de l'indicatif de l'aoriste ἐγένετο ne saurait jamais exprimer l'exécution, l'achèvement de l'action, par opposition au commencement; πρώτη ἐγένετο s'y prête encore beaucoup moins que le simple ἐγένετο, comme on le voit facilement; πρώτη ἀπογραφή *per se* en suppose une autre; et la première est censée achevée.

L'expression Πρώτη.

4. J'insiste sur ce dernier détail important: la vraie signification de πρώτη, qui s'impose d'après ce que je viens de dire, est bien « premier ». Or « premier » suppose une série de membres successifs, ou au moins un « second » membre qui lui soit opposé. S. Luc connait justement ce « second » membre, cet autre recensement ou ἀπογραφή, dont parle Josèphe. Il le mentionne dans les Actes des Apôtres: πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θεῦδας... μετὰ τοῦτον ἀνέστη 'Ιοῦδας ὁ Γαλιαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπο γραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ. κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν [2]. Ici les deux auteurs s'accordent: mêmes troubles, même temps, mêmes noms, raison de plus pour ne pas admettre une dépendance de S. Luc, pour le chap. II, 1–2. Je conclus que S. Luc II, 2 voulait parler d'un autre recensement, différent de celui de 759 a. u. c.; c'est pour cette raison qu'il le désigne d'une manière plus précise, tandisque celui de 759 est pour lui l'ἀπογραφή par excellence, à cause de sa nature et de ses suites pour les Juifs, ἡ ἀπογραφή.

L'hypothèse: πρώτη = πρότερον refutée.

Il s'en dégage une autre conclusion d'une logique aussi rigoureuse: la solution ou l'hypothèse qui cherche à changer ce sens si naturel de πρώτη, *premier,* doit être écartée à son tour, malgré certaines autorités qui la patronnent. Proposée pour la première fois d'une manière scientifique par Herwart [3], il y a trois siècles, elle fut reprise depuis par des exégètes et des savants de renom, tant catholiques qu'orthodoxes, parmi lesquels Keppler, Henschenius, Papebroch, Calmet, Ernesti, Ewald, Haneberg, Tholuck [4], Olshausen, Lange, Lichtenstein, Krabbe, surtout Wieseler [5], les historiens Darras et Rohrbacher (t. IV p. 25). M. Wallon [6], il y a une trentaine d'années, trouvait que c'était encore « la plus simple manière d'expliquer » la difficulté. Cette solution s'appuie sur un idiotisme de la langue grecque. Πρῶτος, spécialement dans le dialecte attique, peut

[1] Jos., *antiquitates,* 17, 13, 5; 18, 1, 1.
[2] *Acta ap.* 5, 37.
[3] *Novae verae et ad calcul. astronom. revocatae chronologiae cc. pr.* Munich, 16, 12.
[4] Th. *essai sur la credibilité de l'histoire évangelique,* p. 194; Lange, *das Evangelium nach Lucas.*
[5] W. *Christl. Synops.* p. 116 seqq.; *Beiträge,* p. 26; *Studien u. Kritiken* 75, p. 456 sqq.
[6] *La croyance due à l'Evangile,* 2 éd. 1866, p. 342 seq. et 345.

avoir le sens du comparatif πρότερος, πρότερον, *prius*, *priusquam*, sens dans lequel S. Luc l'aurait employé. Par conséquent il faudrait traduire ici : « ce (premier) dénombrement se fit *avant que* Quirinius fut gouverneur de la Syrie » ou encore, selon Wallon [1] : « *avant* le dénombrement qui se fit, quand Q. gouvernait la Syrie » ou « *avant* le recensement de Q. gouvernant la Syrie ». S. Luc, dit-on, aurait été obligé de relever ce point de cette façon, parce qu'on ne connaissait guère que le fameux recensement de 759 a. u. c. C'était donc une parenthèse voulue par l'évangeliste, pour faire éviter la confusion. — En présence de cette hypothèse on voudrait se faire illusion: les exemples proposés: Hom. Iliad. 17, 51 : κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι; Dan. 7, 20; Matth. 5, 20; Joh. 5, 36 ou encore 1, 30, 15, 18 ; Hebr. 8, 17 [2], ne laissent point de doute — on le savait déjà par d'autres exemples plus classiques — qu'au point de vue de la philologie et de la grammaire, l'explication ne soit « acceptable ». Cependant dans le cas particulier, l'interprétation me parait bien forcée. Voici pourquoi. On est d'accord, amis et adversaires, à reconnaître à l'auteur du troisième évangile beaucoup de clarté et de précision. Or le sens proposé n'est certainement pas le sens naturel et obvie qui se dégage pour le lecteur, en lisant ce passage. La meilleure preuve en est qu'on a dû arriver au XVII siècle pour le trouver, au XIX, pour l'adopter. Si donc S. Luc a réellement voulu exprimer ce qu'on lui attribue, disons-le, il l'a fait d'une manière on ne peut plus obscure ni plus dure. — Ce ne sont pas là les qualités qu'on aime à trouver dans un auteur. Où citerons-nous un exemple semblable dans S. Luc? Où l'adjectif πρῶτος pour l'adverbe πρότερον dans le 3me évangile? Tout « acceptable » qu'elle puisse paraître, cette interprétation n'est nullement décisive. Qu'on ne s'appuie pas sur les exemples, qui ne comportent point une autre explication. Pour S. Luc II, 2, il y en a d'autres plus naturelles. Et puisque nous avons un double gouvernement de Q., puisque, surtout d'après les règles de la saine critique et de la saine logique, il faut suivre le sens obvie du moment que celui-ci peut être admis, suivons-le, en maintenant le vrai sens de πρώτη et de ἐγένετο. Il faudra donc rejeter une dernière solution, analogue, abstraction faite d'une certaine modification chronologique, à une de celles que j'ai déjà discutées.

Recensement commencé en 747, terminé sous Q. en 751.

2) Zumpt [3], P. Schanz, le savant professeur de Tubingue [4], Fouard [5], Wallon et Aberlé [6], la Civiltà [7], le Kirchenlexicon (de Fribourg e/B.) [8] et

[1] L. c. p. 344.

[2] Ioh. I, 30 ...ὅτι πρῶτός μου ἦν; 15, 18 ...ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν; — Heb. 8, 7 ...εἰ γὰρ ἡ (λειτουργία) πρώτη... ce dernier exemple n'est pas *ad rem*.

[3] *Geschichte Israels*, p. 207 ff.

[4] *Kommentar über d. Evangel. d. heil. Lucas*, 1883.

[5] *Vie de Jésus*, 2 éd. t. I, p. 56.

[6] Loc. cit.

[7] 1876, resumé de la brochure du P. Patrizi, *della descrizione mentovata.....*

[8] Article « *Census* ».

autres, proposent d'admettre que le recensement commencé sous Saturninus, continué sous Varus ou interrompu, aurait été achevé définitivement sous Quirinius, en 751-752 — de là le génitif absolu ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου — et parce que ce dernier l'aurait achevé, et spécialement à raison de son rôle en 759, S. Luc l'aurait mis sous le nom de Quirinius. — Cette hypothèse a quelque chose de vraisemblable. De grands savants l'ont adoptée; en sa faveur, ils ont cité l'exemple des Gaules, où le recensement aurait pris plusieurs années successives. Ainsi tout s'explique facilement.

Pourtant elle présente nombre de difficultés.

1° Le *témoignage de Tertullien* cité plus haut: *sed et census constat actos sub Augusto nunc in Iudaea per S. S....* Il me semble que, par ces paroles, l'écrivain carthaginois attribue formellement le cens à *Sentius Saturninus,* et non pas à *Varus,* ni à *Quirinius.* « *Actos* », dit-il; la forme du parfait marque une action accomplie dans le passé. Cette raison peut paraître faible: en voici d'autres.

2° Αὐτὴ ἀπογραφὴ ἐγένετο ἡ. τ. Σ. Κ. Ce recensement a eu lieu une fois — car telle est la signification de l'aoriste — et il a eu lieu sous Q. S. Luc n'exclut-il pas implicitement les autres? Rien dans ses paroles n'autorise à croire que le dénombrement ait traîné en longueur. Et pour bien connaître sa pensée, remarquons que:

3° La forme et le verbe ἐγένετο signifie: *fut fait, arriva:* jamais *fut terminé, achevé;* ce qui se rend en grec par ἐπλήσθη (cf. ℣. 6). D'ailleurs, je l'ai déjà remarqué:

4° καὶ ἐπορεύντο πάντες... καὶ ἀνέβη Ἰωσὴφ rattache immédiatement et directement l'exécution à Κυρηνίου ἡγεμ. τ. Σ. Notons bien πάντες: *tous* s'exécutent. Joseph et Marie s'en vont à Bethléhem, malgré l'état de la Vierge.

5° Cette hypothèse manque de *probabilité.* Tertullien (l. c.) parle d'un recensement, qui a eu son exécution « *per S. Saturninum* »: il en appelle aux listes faites sous ce magistrat. Et S. Luc doit parler du même recensement en Judée, fait sous *Quirinius* en 751? On comprend, si j'y oppose, non sans raison, une durée d'une seule année pour celui de 759, malgré les troubles qu'il occasionna. Je ne puis croire que, dans un petit pays comme la Judée, — les deux témoins parlent bien expressément de la Judée, — il ait fallu tant d'années pour faire le recensement. — Qu'on n'allègue pas l'exemple des Gaules: elles étaient autrement grandes, et il y avait nombre d'autres difficultés, résultant du caractère de ces peuples guerriers, insoumis, toujours prêts à la revolte, jamais disposés à se laisser imposer des tributs ni d'autres charges qui fussent contraires à leur liberté.

Une seule raison pourrait me faire admettre cette hypothèse: c'est l'inscription d'Aemilius Secundus, le *fragmentum Orsato.* Secundus y parle d'un recensement sous *Quirinius:* est-ce en 759 a. u. c. (Mommsen) ou

en 751, ce qui n'est pas sans une certaine probabilité? Dans ce dernier cas se serait l'unique moyen de résoudre la question [1].

Expression πᾶσα ἡ οἰκουμένη; le vrai sens = *Orbis terrarum.*

5 Pour ne pas retarder la marche de l'argumentation, je n'ai pas parlé d'une autre expression du premier verset. Le texte grec porte:.. ἐξῆλθε δόγμα ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. — 'Απογράφεσθαι signifie mettre sur les registres, insérer dans les actes publics. Donc S. Luc ne parle pas d'un *census* proprement dit, mais tout simplement d'une *descriptio imperii.* L'expression ἀπογραφή était employé [2], selon un juriste du second siècle, pour désigner le recensement des provinces, tandis que celui des citoyens romains s'appelait ἀποτίμησις. « Si donc, continue Poelzl, on a limité Luc II, 1, aux seules provinces, cette explication non seulement n'est pas arbitraire; mais elle est demandée par le contexte et du reste, se trouve aussi par ailleurs [3]; c'est pour la même raison que Suidas (10 saec.?), à propos de notre texte π. ἡ. οἰκ., dit: πᾶσα ἡ γῆ τῶν ὑπηκόων, c'est-à-dire des provinces (Zumpt p. 160 ff.); et ainsi le récit de S. Luc ne saurait être en contradiction avec l'histoire authentique du temps, malgré le silence des écrivains romains » [4]. —

'Η οἰκουμένη peut recevoir une double interprétation: la première est restreinte aux seules provinces; je viens d'en faire mention.— L'autre signifie toute la terre. Aux yeux des Romains, toute la terre habitée était leur empire; l'*imperium romanum* n'était autre chose que *orbis terrarum, universus orbis:* ἡ οἰκουμένη désigne dans ce cas cet empire romain tout entier. Que tel ait été vraiment le sens de S. Luc, voici d'où je crois pouvoir le conclure:

a) Les Romains ne connaissaient pas la première signification qu'on veut attribuer à notre expression [5], et ici nous avons même πᾶσα ἡ οἰκ.

[1] L'inscription de Secundus, appelée aussi fragment Orsato, du nom de Sertorius Ursatus de Padoue qui l'avait publiée le premier, régardée comme non authentique pendant un certain temps, fut retrouvée en partie à Venise, en 1880 - *titulus Venetus.* Reproduite par M. de Rossi, Mommsen (*Ephem. epig.* IV p. 537) en fit le commentaire. Voici la partie du texte qui nous intéresse:

Q. Aemilius Q. f. Pal. Secundus (in) castris divi Aug(usti) s(ub)
P. Sulpicio Quirinio le(g. Aug) Caesaris Syriae honoribus decoratus
praefect(us) cohort(is) Aug(ustae) I praefect(us) cohort(is) II classicae
Idem jussu Quirini censum egi Apamenae civitatis millium
homin(um) civium CXVII. Idem missu Quirini adversus
Ituraeos in Libano monte castellum eorum cepi.....

Sans date aucune, les faits racontés se sont-ils passés sous le second ou sous le premier gouvernement de Q.? Il est bien difficile de trancher la question du moment qu'on ne peut pas prouver catégoriquement que Josèphe (*b. j.* 7, 8 1; *ant.* 17, 13, 5; 18, 1, 1; 18, 2, 1) attribue à Q. le rôle de *Censitor* non seulement en Palestine - ce qui est évident - mais aussi en Syrie. — D'autres prétendent, sans preuve, que cette rébellion des Ityréens a eu lieu en 752. — Je me réserve l'examen de cette question pour un autre moment.

[2] Poelzl, dans Kirchenlexicon, art. *Census* — le nom du juriste n'est pas indiqué.

[3] Wieseler, *Stud. u. krit.* 1875, p. 537 (Velleius-Patereulus, II, 39).

[4] J'affirme ce dernier point comme Pölzl et je pense y arriver sans torturer les textes.

[5] Cf. Wetstein; Polyb. 6, 48; 8, 4 etc. — le passage de Vell. Paterc. ne prouve rien.

b) S. Luc a reçu une éducation gréco-romaine : il adressa son évangile à des gens qui en avaient reçu une semblable ; peut-être il écrivit à Rome même, peut-être pour des Romains ; il a dû employer les expressions dans le même sens. Et en effet,

c) Partout ailleurs, dans les Actes et dans l'Évangile, notre expression ἡ οἰκουμένη désigne, d'une manière évidente, l'*orbis terrarum,* tout l'empire romain (S. Luc 4, 5 ; 21, 26 ; 17, 31 ; 11, 28) [1].

Par conséquent, tel étant l'usage de la langue et du pays, telle étant la signification de cette expression partout ailleurs dans les Ecritures du N. T., notamment dans S. Luc lui-même, je conclus que c'est aussi ce dernier sens que l'auteur avait en vue chap. II, 2 : l'empire romain tout entier, auquel il opposerait, dans la suite du récit, la seule Judée et les événements arrivés dans ce pays à cette occasion. Cette conclusion est rigoureuse, je la maintiens [2], et je m'efforcerai de répondre aux objections des adversaires.

Objections contre un recensement général.— Absence de preuves.

Strauss [3] nous dit : « nul écrivain ancien ne parle d'un pareil recensement général ordonné par Auguste ». — Reuss [4] le répète en termes équivalents : « il est établi que sous le règne d'Auguste il n'y a pas eu de recensement général de tout l'empire ». — Ou bien on est moins catégorique et on dit : « il est difficile d'admettre un recensement général de l'empire sans traces littéraires ou épigraphiques ». [5] — Quant à moi, je distinguerais.

1° Si on exige *des preuves positives, directes,* j'avoue qu'il n'y en a pas. Cela ne doit pas trop étonner, puisque le recensement a dû se faire successivement, peu à peu, selon les circonstances, selon les conditions différentes des pays et des provinces, selon les manies des magistrats alors en fonction, selon la situation politique générale de l'empire : ainsi aucune raison spéciale pour que les historiens fassent mention explicite de ce décret général qui ait dirigé tous ces recensements particuliers. — D'ailleurs, pourquoi être si exigeant dans le cas présent? Aujourd'hui (on ne l'admettait guère autrefois) presque tous les savants sont d'accord à admettre un décret ou édit de Néron contre les chrétiens, les condamnant comme tels, un décret, servant de règle et de base pour une persécution générale dans l'empire romain. Telle est l'opinion en particulier de Duchesne,

[1] Dans 11, 28 il est question d'une famine qui a dû se faire sentir successivement dans toutes les parties de l'empire — en tout cas pas seulement dans les provinces.

[2] Avec le P. Cornely : *Introductio etc.* 1886, qui ne la prouve pas.— S. Luc par la mention de Cyrinus indique qu'il ne s'agit pas d'un recensement universel : cette affirmation du P. Knabenbauer ne prouve rien : par cette même mention de Cyrinus S. Luc annonce qu'il ne veut parler que du recensement en Paléstine ; il fait abstration du reste.

[3] L. c. (— Vie de J.) t. I, p. 229.

[4] L. c. (— H. év.) p. 145.

[5] Meyer et Weiss avouent : Es müsse etwas Censusartiges stattgefunden haben ; eine kritisch-historische Formulierung ist aber bei Lucas nicht zu erwarten.

Allard, Gérin [1] etc. De preuves positives et directes il n'y en a pas: cela prouve-t-il que l'édit en question n'a pas existé? [2] — Les journaux annoncent tous les jours des crimes et leur punition, sans citer l'article du code: les mesures sont connues. De combien de débats des Romains, nous ne connaitrions pas la loi, si, par hasard, elle ne se trouvait dans les Digestes, ou si nous ne pouvions la suppléer moyennant les inscriptions! Il suffit donc que les faits soient connus, ainsique certaines circonstances qui permettent cette conclusion. Ici nous avons pour confirmer ce que je dirai tout à l'heure, le témoignage formel de S. Luc qui a fait des recherches, qui est contemporain des événements, comme Josèphe et les autres, même davantage [3].

2° Les preuves directes font défaut. Nombreuses sont les *preuves indirectes,* qui légitiment notre conclusion, qui la supposent, qui l'imposent même. On les trouve ailleurs [4]. Je ne rapporterai que les principales.

a) Tacite (an. 1, 11) [5], Suétone (Aug. 28 et 102), Dion (53, 36; 56, 33) attestent l'existence d'un *rationarium* ou *breviarium imperii,* à la mort d'Auguste, espèce d'aperçu synthétique sur l'état complet de l'empire.

b) La *mensio regionum et agrorum.* Commencée en 44, elle avait duré plus de 20 ans. Comme le *breviarium,* faite dans un but financier et militaire, elle a une relation intime avec l'accomplissement du recensement dont elle est la base [6].

c) Le *libellus de coloniis* [7], la *Cosmographie d' Ethicus Ister* [8], la *tabula Claudiana* [9] pour les Gaules. Toutes ces mesures entreprises par

[1] *Revue des questions historiques,* (un des premiers numéros de 1896) et *Nouv. revue historique du droit français et étranger* (it.).

[2] Cet édit fut général, comme l'admet également Duchesne, et comme l'a bien prouvé Batiffol, *revue biblique,* octobre 1894.

[3] Qu'on n'allègue point le silence de Tacite, qui commence *ab excessu Divi Augusti;* une partie de Dion (a. 748-752) est perdue.

[4] Vigouroux, l. c. p. 84 seqq. et dans Husckhe, *Uber Census* etc.

[5] Après la mort d'Auguste, Tibère commença ses comédies: « proferri libellum recitarique iussit. Opes publicae continebantur; quantum civium sociorumque in armis; quot classes, regna provincia tributa aut vectigalia et necessitates aut largitiones; quae cuncta manu sua perscripserat Augustus » Tac. l. c. De même Suetone et Dion.

[6] Dion 55, 8. Plin. *h. n.* 32, 16, 17. Strabon 2 et 5. Dans son *histoire nat.* Pline donne minutieusement toutes les mesures des provinces romaines avec une précision et des détails qui prouvent l'existence des documents officiels rédiges sous Auguste, dont les successeurs jusqu'à Pline (l'ancien † 79) n'ont rien fait dans ce genre (cf. l. c. 3, 3).

[7] Il contenait les mesures des provinces (cf. Vigouroux, l. c. p. 86, n. 4 texte).— Un exemplaire est déposé dans les archives du Palais pour le cas où « si quis contradicat, sanctuarium Caesaris respici solet: omnium enim agrorum et divisorum et adsignatorum formas sed et divinorum et commentarios et principatus in sanctuario habet etc. - Sicul. Flacc. *de condit. agror.* et Egger, *examen critique des historiens d'Auguste* 1844 etc.

[8] Cf. Vigouroux, l. c. p. 88 où est indiquée sa littérature.

[9] Trouvée en 1524 à Lyon: « Illi patri meo Druso Germaniam subigenti tutam quiete sua securamque a tergo pacem praestiterunt et quidem cum ad census novo tum tempore et inadsueto Gallis ad libellum advocatus esset, quod opus quam arduum sit nobis nunc

Auguste se firent simultanément et visèrent surtout une réforme de l'administration civile qui, ainsi que celle des finances, avait baissé énormement par suite des guerres civiles. Ces recensements servaient à obtenir une répartition plus uniforme des impôts, du moins dans les provinces.

d) Tel était également le but du recensement des habitants et des fortunes, dont parlent Cassiodore (Var. 3, 52) [1] et Suidas (lex art. Αὔγουστος et ἀπογραφή) [2].

e) Comme preuve tirée des monuments, on peut citer le *monumentum Ancyranum* [3]. S'il y est question de trois cens des citoyens romains, en 726, 746, 767. la préoccupation de l'empereur, manifestée dans toutes ces entreprises de vouloir *« servare acquisita »*, n'est elle pas un indice, qu'il a procédé à des opérations semblables dans les *« regna socia »* et les provinces? Sans admettre que le récit de S. Luc réponde à la vérité de l'histoire, plusieurs savants avouent qu'il a du moins un fondement historique [4].— Donc je conclus à l'existence de cet *edictum describendi orbem. Ius et facta constant:* ce sont les prémisses de ma conclusion.

Expression : Ηγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.

6 Jusqu'ici j'ai procédé par élimination; au fur et à mesure que j'avançais, j'ai écarté les différentes opinions, les unes tout à fait inadmissibles, contraires à l'histoire, les autres fort peu vraisemblables. Un seul passage reste encore à expliquer; c'est le plus difficile peut-être, en tout cas le plus important. Le voici (II, 2): **Αὕτη ἡ ἀπ. ἐγ. ἡγεμονεύοντος τῆς**

cum maxime quamvis nihil ultra quam ut publicae notae sint facultates nostrae exquiratur nimis magno experimento cognoscimus ». Cf. Lutteroth, l. c. p. 93-98 et *Rev. de quest. histor.* 1867, t. II, p. 30, 63, où l'on prouve que le recensement a dû avoir lieu en 742.

[1] Lettre à Théodoric: « Augusti siquidem temporibus orbis terrarum agris divisus censuque descriptus est: ut possessio sua nulli haberet incerta quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. Hoc auctor Hyrummetricus (- Hyginus Gromaticus: *de munition. castror.; de limitibus constituendis*) redegit dogma conscriptum ».

[2] Ὁ δὲ Καῖσαρ Αὔγουστος ὁ μοναρχήσας εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὑπηκόων ἐξέπεμψε· δι' ὧν ἀπογραφὰς ἐποιήσατο τῶν τε ἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν, αὐτάρκη τινὰ προστάξας τῷ δημοσίῳ μοῖραν ἐκ τούτων εἰς φέρεσθαι· Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο τῶν πρὸ αὐτοῦ τοῖς κεκτημένοις τί μὴ ἀφαιρουμένων ὡς εἶναι τοῖς εὐπόροις δημόσιον ἔγκλημα τὸν πλοῦτον. — On a dit que Cassiodore ne parle point des personnes: qu'on lise le texte. On a dit que l'on doit se méfier de Suidas qui commet des erreurs, qui p. ex. attribue à Auguste le premier tribut imposé aux provinces. — Il faudrait que *in casu* il se trompe. J'ajoute que Suidas, tout en connaissant S. Luc, a eu, ainsi que Cassiodore qui les nomme, d'autres sources à sa disposition: les détails précis qu'il donne ne lui viennent pas de S. Luc qui n'en parle pas. Et si l'autorité de l'évangeliste a été incontestée du temps de Suidas celui-ci n'a pas écrit *ad conciliandum S. Lucae auctoritatem.* Je dis la même chose pour Cassiodore: il cite une autre source, il parle d'un cens, il donne une autre raison, ses expressions sont différentes. Donc pas de dépendance littéraire. — Je n'apporte pas les témoignages d'Isidor. Hisp. (*Orig.* 5, 36, 4), de Malalas (*Chron.* 9); d'Orose: Ces auteurs selon toute apparence et malgré certaines différences dépendent du 3me évangéliste.

[3] Cf. Mommsen, supra.

[4] Cf. p. 37, note 3.

Différentes opinions. ἡγ. gouverneur *in sensu proprio.*

Συρίας Κυρηνίου. Quelle est la signification de ἡγεμονεύοντος? D'abord les différentes opinions. Une première école traduit tout simplement comme la Vulgate: *praeses Syriae,* gouverneur de Syrie, légat en Syrie. C'est, dit-on, la signification ordinaire du verbe ἡγεμονεύω. Le génitif τῆς Συρίας ne laisse plus de doute. Le recensement a été fait quand Q. était gouverneur en Syrie. Donc, Jésus est né sous Quirinius. —

J'ai montré qu'on ne saurait plus soutenir cette opinion. Il est certain que, selon l'évangile, Jésus est né un temps assez considérable avant la mort d'Hérode (750 a. u. c. au plus tard). Or il est certain également que Varus a été gouverneur jusqu'en automne 750: l'histoire nous dit qu'il a réprimé une révolte à la mort du roi; la numismatique fournit des monnaies frappées par la ville d'Antioche en 750 [1]. On a dû reconnaitre la force de ces preuves: on n'a pas voulu se rendre. Quant aux monnaies, on dit qu'on en a pu frapper encore, Varus étant déjà remplacé officiellement par Q. Ceci est tout à fait invraisemblable [2]; Varus n'était pas ce gouverneur qu'on aimait tant. Content de le voir remplacé, aurait-on encore fait frapper des monnaies? [3] — Toujours est-il que les textes de Josèphe [4] ne permettent pas d'autre explication. Aberlé pourtant, dont il faut reconnaître les louables efforts sans en partager l'opinion, ignorant complètement les monnaies, a affirmé que Q. fut vraiment gouverneur au moment de la naissance du Christ. Il argumente ainsi: c'est à Rome qu'on devenait gouverneur de province; ce n'est qu'en y rentrant [5], même plusieurs années après, qu'on perdait son titre [6]. — Dans ce nom de gouverneur de province il faut toujours distinguer entre le gouverneur *decessor* et *successor:* ordinairement il s'agira du dernier. Or pour Varus, qui a déjà été gouverneur en 747, et qui a dû déplaire à Auguste, on doit admettre qu'il a été rappelé avant le terme de son administration: à sa place on aurait nommé *Quirinius.* — Dès sa nomination, le *successor* touchait à l'avance son traitement, et dès ce jour son nom se trouvait sur la liste des employés de l'*aerarium.* Le *decessor* au contraire était obligé d'attendre son successeur et de continuer l'administration. Pendant ce temps des événements graves ont pu arriver, et l'historien (Tacite) a dû nommer celui qui y jouait un rôle effectif, le *decessor.* S. Luc aurait eu recours aux listes de l'*aerarium* et nommé ainsi Q., qu'il aurait préféré à Varus, tristement célèbre par sa défaite. Aberlé donne comme *confirmatur* cette autre hypothèse, que

Théorie d'Aberle exposée et refutée.

[1] Eckhel 3, 275 et Sanclemente, l. c. p. 346.

[2] Vigouroux, l. c. p. 120: sans la partager absolument, trouve que cette explication « ne manque pas de vraisemblance ».

[3] Vell. Paterc. dit de lui II, 117: « Pecuniae vero quam non contemptor, Syria cui praefuerat, declaravit, quam pauper divitem ingressus, dives pauperem reliquit ».

[4] *Ant.* 17, 5, 2; 9, 3; 10, 1, 6; 9, 10; 17, 11, 1; *bell. jud.* 1, 31, 5 etc.

[5] *Corp. jur. dig.* 1, 16, de officio procons. et legati.

[6] Caecilius Metellus (Appian. *b. civ.* 1, 80) en fournit un exemple frappant.

Q. aurait été obligé de rester à Rome, parce qu'on l'avait nommé *rector juventutis* de César [1]. — Cette hypothèse d'Aberlé a trouvé des adhérents [2]. Malheureusement ce n'est qu'un calcul de probabilités sans fondement sérieux : les témoignages importants dans la question, de Tacite, de Josèphe, de S. Luc lui font défaut.

Par gouverneur on entend toujours le *successor ;* le *decessor* serait une exception qu'il faudrait conséquemment démontrer. — Tacite rapporte le châtiment du rebelle Simon : « post mortem Simo quidam nihil expectato Caesare regium nomen invaserat : is a Q. Vario obtinente Syriam punitus est ». *Obtinere Syriam, obtinere provinciam,* terme technique pour désigner le vrai gouverneur [3]. — Varus a été gouverneur non pas en 747, mais en automne 748 a. u. c. : les trois ans que, selon le conseil de Mécène [4], on ne devait pas dépasser, n'étaient pas encore écoulés. — De cette façon comment auraient été sauvegardés les intérêts d'Auguste contre la négligence de Varus, dont néanmoins ils auraient provoqué le changement, si Q. avait été retenu à Rome pendant deux ans encore ou plus? Car, premier, *rector* de César ou non (Kellner, Mommsen, Sanclemente etc.), Q. ne serait pas parti pour sa province avant le départ du prince (753) : excellent moyen de mettre un terme à la mauvaise administration de Varus ! — Et enfin les textes de Josèphe.

Opinion qui admet deux légats à la fois.

2) Ces raisons et d'autres encore font rejeter cette autre solution qui, maintenant la signification reçue de ἡγ., admet deux légats simultanés en Syrie, Quirinius et S. Saturninus, ou Varus. Ainsi Gerlach. Ici les preuves, les probabilités même manquent absolument. Il n'y a qu'une seule province de Syrie, qu'un seul gouverneur. — Vouloir faire intervenir Q. comme gouverneur au moment de la naissance de Jésus, cela est historiquement impossible.

Opinion d'une mission spéciale de Q. pour le recensement.

3) S'appuyant sur le silence de Josèphe et sur d'autres raisons, admettant un ou même deux gouvernements distincts de Q. en Syrie, une dernière opinion trouve la solution dans une mission spéciale, extraordinaire de Q., du temps du légat ordinaire Saturninus [5]. Cette mission, que nous la supposions supérieure ou inférieure à celle de Saturninus serait désignée par le ἡ. τ. Σ. de S. Luc, expression peu juste. Le but de cette mission aurait été de faire le recensement en Syrie et en Palestine, « *pura hominum et rerum descriptio* ». Les adhérents de cette opinion sont nombreux, H. Noris [6], Grotius, Magnan, Sanclemente, Sepp,

[1] Déjà proposée par Noris et Zumpt, cette opinion a été contredite par plusieurs.

[2] *Revue des quest. histor.*, l. c. p. 56.

[3] Marquardt, I *Röm. St.-V.* p. 324 Anm. 4.

[4] Dion, 52.

[5] Je n'entre pas dans le dédale des diverses nuances ou différences de ce système.

[6] Plures eruditi viri dicunt Q. cum imperio extraord. in Syriam missum ad censum peragendum : Noris, l. c.

Hug, Néander, Schegg [1], Patrizi, Ideler [2], Borghesi [3], etc. D'autres partisans cherchent un fondement historique et spécifient davantage: Q. aurait été un des vingt, dont parle Suidas [4], envoyés pour faire le recensement. Parmi eux je cite Théodore de Bèze, Scaliger, Huet [5] et tout dernièrement encore le Dr. Belser de Tubingue [6].

De cette façon s'expliquerait la prétendue contradiction entre S. Luc et Tertullien, celui-ci nommant l'employé ordinaire, celui-là le dignitaire extraordinaire. — Cette mission ne serait que la récompense de ses services, de la part de l'empereur un témoignage de confiance en sa capacité. — Nous avons des exemples dans l'histoire du temps. Tacite dit que Germanicus avait des légats, quand il faisait le recensement dans les Gaules.

A cette opinion [7], je n'ai que deux difficultés à opposer:

a) De cette mission Josèphe ne dit mot, quoiqu'il s'étende longue-

[1] *Leben Jesu,* 1874, t. I, p. 49.
[2] *Handb. d. Chronologie,* t. II, p. 395.
[3] *Oeuvres completes,* t. VIII, p. 126, 129, 445-501 (lettres à M. Henzen de l'institut).
[4] Cf. texte plus haut.
[5] *Dem. évan.* prop. IX e X. - *Revue d. q. histor.* p. 29.
[6] Loc. cit. Erst Q. - Heft. 1896: *Lucas u. Josephus.*
[7] Je ne saurais admettre d'autre mission spéciale que celle d'un *legatus ad census accipiendos.* En faveur de cette hypothèse, on peut présenter surtout les considérations suivantes: *a*) il y a de nombreux exemples de ces fonctionnaires à côté de légats ordinaires: pour les Gaules nous trouvons à côté des légats ordinaires les censitores *Volusius, Sextus Africanus, Trebellius Maximus.*— (Dion III; Tite Live *epitome* 136, 137; Tacite, *an.* 1, 31; 1, 33; 2, 6: le recensement est interrompu par la mort d'Auguste, repris après un certain temps. Pour la Syrie ou l'Orient, ce serait, à côté des légats que nous connaissons, d'après Pline (VI, 31, § 14 ou VI, 27): « Hoc in loco (sc. Charace in Perside) genitum esse *Dionysium* terrarum orbis situs recentissimum auctorem constat, quem ad commentanda omnia in Orientem *praemisit* divus Augustus ituro in Armeniam ad Parthicas Arabicasque res maiore filio - C. César ». Denys, incapable de suffir à tout, avait évidemment des collègues. Pourquoi ne pas mettre parmi eux Quirinius, qui connaissait par expérience les affaires de l'Orient? Autre raison pour le donner, quelque temps après, comme *rector* à César, envoyé en Orient. *b*) Pour la Syrie il y avait des raisons spéciales d'y envoyer des *censitores:* Fonctionnaires indépendants, les *censitores* garantissaient cette riche province des exactions des gouverneurs. *c*) Un rôle effectif en 747-748 ou déjà un peu auparavant préparait Q. pour le recensement en 759, qui avait ses difficultés. *d*) Ce poste de *censitor* mettait son titulaire en dehors de l'influence du gouverneur. Le cas échéant, il devait avoir à sa disposition des troupes: de cette façon on expliquerait la campagne de Q. contre les Homonades et les *ornamenta triumphalia.* *e*) Le ἡγεμονεύοντος de S. Luc n'est pas un obstacle à cette interprétation, comme on le voit par les noms que l'on donnait aux *censitores,* d'après les inscriptions dans le recueil d'Orelli-Henzen: 1) *leg. Aug. propr. ad census accipiendos,* 364, 2273, 5209, 6512; 2) *leg. Aug. propraet. censu. accipiendorum:* 3044, 3659; 3) *leg. Aug. propr. censitor:* 6049; 4) simplement *censitor:* 208, 3652, 4212, 6926, 6927, 6948; 5) simplement *a censibus:* 3180, 6944, 6518, 6929..... L'expression de S. Luc serait donc incomplète: l'absence d'une expression qui le désignerait comme censitor, s'explique, puisque dans le contexte il s'agit du recensement.— Faudrait-il expliquer aussi de cette façon le *titulus Venetus???*

ment sur cette période et qu'il nous apprenne beaucoup d'autres détails sur Q. — D'un autre côté nous savons que Saturninus avait sous lui, comme légats, ses trois fils et encore un certain Volumnius. — S. Luc, par le simple ἡ. τ. Σ., n'y fait nulle allusion.

b) L'exemple de Germanicus ne saurait servir de preuve certaine, parce que Germanicus avait une situation exceptionelle, le *summum imperium,* et par suite des légats, comme Agrippa.

Aussi quelques auteurs [1] ont-ils combattu cette opinion.

Cependant, disons-le, cette solution a pour elle une certaine probabilité. Les deux difficultés que je viens de faire ne la détruisent pas. Josèphe, à la vérité, garde le silence; mais il se tait sur tant de choses. Le ἡγεμών τ. Σ. de S. Luc la favorise, puisque les *censitores* [2] avaient le titre de *legati.* Si donc je propose une autre solution, ou même deux, c'est afin de montrer qu'on n'est pas embarassé pour donner une explication suffisante de S. Luc, II, 2 [3].

IV.

Deux solutions nouvelles.

Comme conclusion de tout ce qui précède, voici les points qui me semblent à l'abri de toute contestation sérieuse.

I. Recensement de la Judée et naissance du Fils de la Vierge au plus tard en 748, sous le gouvernement du légat ordinaire C. Sentius Saturninus [4].

II. Le gouvernement ordinaire de Quirinius en Syrie ne commence pas avant l'automne 750.

III. Au moment de ce recensement et de la naissance, Q. avait le rôle de ἡγεμονεύων τῆς Συρίας.

IV. De toutes les solutions proposées jusqu'à nos jours, celle qui explique le ἡγ. τ. Σ. d'une mission spéciale *ad census accipiendos,* probablement sous le titre de *legatus* (ἡγεμών!) *censitor*, est la seule probable.

Deux autres solutions peuvent être proposées.

[1] Huschke (l. c. p. 64 seqq.) et Wieseler (*Chron. Synopse*, p. 115).

[2] Sur ces magistrats, v. Borghesi, *Inscriptions de Fuligno* (Oeuvres complètes tom.V p.7).

[3] Sur ce que l'expression de S. Luc aurait d'incomplet, cf. Kellner, l. c. p. 477.

[4] Une précison plus grande de la date, du moment de l'année, n'est pas possible. La fête de Noël, 25, XII n'était pas célébrée le même jour au commencement. Elle n'est guère plus ancienne que la première moitié du quatrième siècle (Ambros. *de virg*. 3, 1; *const. ap*. 5, 13). Les Pères expliquent cette fête au solstice d'hiver parce que, à la venue du Messie, les nuits de l'idolatrie étaient les plus longues et les jours de la connaissance de Dieu les plus courts. Dans cette immense obscurité il n'y plus qu'un peu de lumière: au 25 décembre la nuit est la plus longue, le jour le plus court.

Première solution: Q. est chef militaire en Syrie dans la guerre contre les H.

1) La première: Au moment du recensement du temps de C. Sentius Saturninus, légat ordinaire de la Syrie, Quirinius était *chef militaire,* ἡγεμών, en Syrie: en cette qualité il aurait conduit la guerre contre les Homonades. Ceux-ci vaincus, il aurait reçu les ornements du triomphe, et, peut-être par récompense, il aurait été nommé gouverneur en Syrie en 750. Voici quelques raisons.

1° Ἡγεμών, avec le génitif, désigne le chef d'une armée, le commandant militaire des troupes, et, avec une nuance tout à fait insignifiante, est absolument identique à στρατηγός, στρατηγεῖν τινος. Ἡγεμονεύω τινος signifie tout simplement avoir l'*imperium,* que ce soit celui de l'empereur ou de son remplaçant, le chef d'armée. Par conséquent, je puis dire que Q. était chef des légions en Syrie ou général de la Syrie (sans dire que cette charge ait duré plus ou moins longtemps). — Ἡγεμονες furent encore appelés, dans les provinces impériales, les commandants des légions [1]. — Cette signification n'exclut pas cette autre de « gouverneur ».

2° S. Luc attribue au verbe ἡγεμονεύω diverses significations dont le sens fondamental est toujours le même: être chef, gouverner. Ainsi chap. III, 1, le règne de Tibère est appelé ἡγεμονία, *summum imperium, imperium,* comme le traduit la Vulgate. — Dans le même verset, Pilate est dit ἡγεμονεύοντος τῆς Ἰουδαίας (notons bien ce génitif absolu comme II, 2: date chronologique et simultanéité) et pourtant Pilate, comme le ἡγεμών Félix (*Act.* XXIII, 24 et 26), n'était qu'un procurateur, dépendant des gouverneurs de Syrie. Donc S. Luc emploie ἡγ. sans lui donner une signification absolue et unique.

3° Au point de vue grammatical, nous avons une analogie dans Josèphe, même pour le synonyme de ἡγεμονεύω, c'est-à-dire στρατηγὸς τῆς Κοίλης Συρίας, ou même pour ἐπίτροπος (*an.* 14, 9, 5; 11, 4 - *b. j.* 1, 10, 8; 1, 20, 4). Et même dans Josèphe la signification de ἡγεμών n'est pas toujours la même. Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, dans *bell. jud.* 27, 2, nous apparaît, dans le procès contre les fils d'Hérode [2], un ἡγεμών *Pedanius* à côté du légat Saturninus.

4° Cette hypothèse a un fondement historique très sérieux: la guerre contre les Homonades, dont parlent Tacite et Strabon [3]. Nous savons par ces deux auteurs certains détails. Les Homonades faisaient des ravages dans les environs; leur pays étant presque inaccessible, ils se croyaient inexpugnables et en avaient la renommée: οἵ ἐνομίζοντο ἀληπτότατοι... S'étonnera-t-on que l'empereur, afin d'en finir le plus tôt possible, ait mis un chef « *impiger militiae et acribus ministeriis* » à la tête des trois légions de la Syrie, dont probablement en ce moment la Cilicie faisait partie. Et alors Q. se présentait assez naturellement, puisqu'il venait de

[1] Kellner, l. c. p. 464; plusieurs exemples dans Tacite: *legati legionum.*

[2] Jos. *bell. jud.* 27, 2; Gerlach, l. c. p. 18, le prend pour un légat de légion, sans prouver son opinion.

[3] Tac. *ann.* 3, 48. — Str. 12, 6, 5.

faire preuve de ses talents militaires dans la guerre contre les Marmarides et les Garamantes:... *quos subigendos Augustus dedit. Potuit et ille redire Marmaricus, sed modestior in aestimanda victoria fuit* [1]. Les *supplicationes binae,* une double victoire, attesteraient le caractère grave de la guerre.— J'ajoute que, selon Josèphe (*Ant.* 18, 1, 1), avant de venir en Palestine en 759, Q. avait rempli toutes les charges d'honneur et se trouvait être l'intime d'Auguste à un très haut degré [2].

5° Une pareille manière d'agir n'a rien de surprenant. Dès Alexandre Sévère nous constatons séparation entière de l'administration civile avec le commandement militaire. Le chef de ce dernier s'appelait ἡγεμών, en latin *dux*. — Bien auparavant déjà, du temps de Vespasien, le légat de la Syrie avait deux collègues dans le commandement militaire, l'un en Palestine, l'autre en Cappadoce [3].

6° On peut citer d'autres exemples. Ainsi on confia à Vespasien la direction de la guerre contre les Juifs - je le suppose à cause de son caractère spécial de gravité - pendant que, dans le même temps, P. Licinius Mucianus devenait gouverneur de la Syrie, dont pourtant dépendait la Palestine, ou mieux la Judée. Tacite qui nous raconte ce fait, appelle Vespasien expressément « *dux* » [4]. — Nous trouvons un autre exemple au quinzième livre des Annales (pour l'an 816). — L'historien romain nous dit [5] que Vologèse envoie une ambassade à Néron, et lui annonce la prétention de garder l'Arménie pour son frère Tiridate, qui prendrait possession de la royauté, en présence des légions et devant l'image de César. On demande conseil au centurion, venu avec les ambassadeurs; on préfère la guerre: « *Et Corbulo, tot per annos militum atque hostium gnarus, gerendae rei praeficitur* ». Les envoyés sont congédiés, l'administration de la Syrie est confiée à Cincius, les forces militaires à Corbulon: « *Syriaeque executio Cincio, copiae militares Corbuloni permissae* »; on y ajoute la quinzième légion; on écrit « *tetrarchis ac regibus praefectisque et procuratoribus et qui praetorum finitimas provincias regebant...* » [6]. — Je relève principalement deux points dans ce récit: la province qui est la même que pour Q., et le motif du choix de Corbulon: *gnarus tot per annos militum atque hostium.*

[1] Florus, 4, 12, 41.

[2] Je n'oserais affirmer que Josèphe, l. c. ait voulu insinuer cette charge de général par les mots « aliis etiam dignitatibus »: nous connaissons d'autres dignités, qu'il a pu avoir en vue.

[3] Mommsen, *provincie Romane,* II p., p. 442.

[4] Tacite, *Histor.* lib. I, 10: *Ducem eum Nero delegerat.*

[5] *Annal.* XV, 25.

[6] Déjà auparavant nous trouvons un fait analogue: C. Ummidius Quadratus, légat en Syrie 801-813 a. u. c., aurait dû conduire la guerre contre les Parthes. Or c'est à Cn. Domitius Corbulo, qu'on confia le commandement en chef: le gouverneur dut lui céder deux de ses légions (Cf. Mommsen, *Röm. Gesch.* V, 582 ff.). Corbulo, après avoir été commandant en chef, devint le successeur de Quadratus (Tac. *ann.* 14, 26; 15, 1-14).

Enfin un dernier exemple [1] dans la même région. Les Clites ne voulant pas se soumettre au cens, aux contributions « *iuxta nostrum in modum* », se retirèrent sur les hauteurs du mont Taurus, où l'avantage des lieux les soutenait contre les troupes mal aguerries du roi, « *donec M. Trebellius, legatus, a Vitellio praeside Syriae, cum 4000 legionariorum et delectis auxiliis, missus..... operibus circumdedit et erumpere ausos ferro, ceteros siti ad deditionem coegit* » [2]. L'analogie de ce cas avec celui de Q. sur presque tous les points est frappante. Et à ce propos serait-il sans fondement de conclure que peut-être les Homonades refusèrent le tribut ou la soumission au recensement, auquel devait procéder Sentius Saturninus en Syrie, et qu'alors Quirinius, comme Trebellius, fut envoyé pour les soumettre? Du moins je ne voudrais pas trancher cette autre question, de savoir si l'empereur lui-même sans son légat, ou le légat avec le consentement de l'empereur, a confié cette besogne à Quirinius.

Objections prévenues.

Mais je voudrais aller plus loin et prévenir les objections qu'on pourrait faire à cette nouvelle opinion. On dira peut-être: 1) Quirinius n'était pas *nécessaire*. C'est au gouvernement ordinaire de faire la guerre. Je réponds: les exemples cités qui se rapportent à la seule Syrie, prouvent qu'on faisait facilement des exceptions à la règle générale et qu'on se permettait sans difficulté de pareilles infractions, si l'intérêt du pays l'exigait. Or j'ai montré que, à ce moment, C. S. Saturninus faisait le recensement en Syrie avec des sous-légats. Le pays des Homonades était éloigné du centre de la Syrie; la guerre pouvait traîner en longueur. Il fallait en finir. Et le recensement ne devait pas en souffrir.

2) Cette guerre contre les Homonades n'a-t-elle pas été faite, lorsque Q. fut *proconsul d'Asie?* — Un proconsul d'une province sénatoriale - l'Asie en était une - n'a pas d'armée à sa disposition: les provinces sénatoriales sont de soi « *inermes* ». — Selon Mommsen, le proconsulat de Q. doit tomber entre les deux gouvernements de Syrie, c'est-à-dire, entre 751-52 et 759, probablement vers 755 a. u. c. — Le *titulus tiburtinus* place le proconsulat après la victoire sur les Homonades.

3) Q. a fait la guerre comme *gouverneur de la Syrie* (en 751?) — C'est l'opinion de Mommsen, de Schürer. Ce n'est cependant qu'une hypothèse que Sieffert déclare « très douteuse » [3]. Elle perd de sa force, si l'on se rappelle les raisons énumérées plus haut qui semblent insinuer que la Cilicie ne faisait pas partie de la Syrie: dans ce cas on comprend qu'un

[1] Un autre exemple moins propre peut-être nous fournit la Judée. Le procurateur de cette province, 46-48 p. Ch., fut donné, comme conseiller supérieur de guerre, par Vespasien à son fils Titus dans la guerre de Judée. Josèphe l'appelle πάντων τῶν στρατευμάτων ἐπάρχων. Il reçut très probablement les ornamenta triumphalia et une statue au Forum (*Bell. jud.* 6, 4, 3, et cf. Kellner, l. c. p. 636).

[2] Tacite, *annal.* 6, 41. — Ce roi de Cappadoce s'appelait Archelaüs.

[3] Cf. une opinion analogue de Kellner, l. c. p. 476.— K. n'admet pas un double gouvernement de Quirinius.

général, avec les légions de la Syrie, fut envoyé, pour y faire la guerre. Elle devient entièrement inadmissible, si on suppose, avec Noris, Zumpt, Aberlé, que Q. a été le premier *rector iuventutis* de C. César: en cette qualité il n'aurait jamais pu faire la guerre aux Homonades lors de son premier gouvernement. Si donc le rectorat a commencé (ce qui est assez probable selon Aberlé) avec la nomination au poste de gouverneur, Q. a dû faire la guerre avant 750, Tacite lui-même mettant cette guerre avant le rectorat. — D'ailleurs, il n'est pas probable qu'Auguste ait attendu le moment du gouvernement de Quirinius, pour faire la guerre à un peuple qui, depuis si longtemps, ennuyait Rome et ses alliés, et qui, en 729, avait mis à mort Amyntas.

4) Mais alors *la différence entre S. Luc et Tertullien?* — S. Luc pouvait facilement nommer Quirinius, parce que celui-ci a fait le second recensement et a joué un rôle au premier, quoique d'une façon différente. Il le pouvait d'autant plus que, étant lui-même d'Antioche, il écrivit à des Romains, pour lesquels Quirinius était un personnage bien connu. Peut-être voyait-t-on encore à Rome une statue ou un autre souvenir du vainqueur, qui, trente ans auparavant, faisait encore parler de lui.

5) Le *silence* de Tacite ne saurait être un obstacle. L'historien romain ne mentionne Quirinius qu'accidentellement, en parlant de Tibère: sa courte notice [1] résume en deux mots la carrière de ce personnage, et doit servir d'explication à la conduite de l'empereur. — Tacite commence « *ab excessu D. Augusti,* bien longtemps après la guerre contre les Homonades.

6) Enfin, on pourrait objecter *S. Justin* qui dit [2] que Quirinius dirigea le recensement pendant lequel naquit le Christ, ἐπὶ Κυρηνίου. — Mommsen admet que S. Justin s'est trompé lui aussi. Je suis de son avis. Il s'est trompé sur d'autres détails, p. ex. en attribuant à Simon le Mage

[1] Cf. Quant au texte de Tacite, je fais observer que « *mox* » peut se rapporter, à *adeptus* ou à *expugnatis castellis* et ne saurait servir de preuve. Il y a une autre conclusion qui s'impose: pour cette victoire il a reçu les *ornamenta:* donc dans cette guerre il ne dépendait pas d'un autre légat, qui aurait eu dans ce cas les honneurs.

J'ai voulu savoir si les plus anciennes versions favorisent cette première solution. Voici quelques renseignements que je dois à mon ami Murph. Dans la Peschito le mot ἡγεμών (*praeses*) Act. XXIV, 24, 26; Matth. XXVII, 11, 23, est rendu par « *higmuno* » (i = η); Luc. III, 1, au contraire, par « *malkuto* » (- règne ou empire *in sensu abstracto*), tandis que Luc II, 2, porte: « sous la *higmonuto* de Quirinius sur la Syrie » (*higmonuto* = ἡγεμονία). Donc, dans la Peschito le grec est simplement transcrit. — Les versions coptes elles-aussi fourmillent de mots grecs: La version « memphitique » (ou « hoheïrique ») traduit également le ἡγεμών de Luc II, 2, III, 1; Matth. XXVII, 11, par « *hegemon* » etc. Dans ces conditions, ces versions ne sauraient infirmer notre solution, pas plus que le grec ἡγεμών lui-même.

[2] I. *Apol.* 34 e 46: Κώμη δέ ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ Ἰουδαίων... ἐν ᾗ ἐγεννήθη Ἰ.Χ., ὡς καὶ μαθεῖν δύνασθε ἐκ τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου τοῦ ὑμετέρου ἐν Ἰουδαίᾳ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου. — ... γεγεννῆσθαι τὸν Χ. λέγειν ἡμᾶς ἐπὶ Κυρηνίου...

Dial. c. Tryph. φοβηθεὶς οὖν οὐκ ἐκβέβληκεν αὐτὴν ἀλλὰ ἀπογραφῆς οὔσης ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ τότε πρώτης ἐπὶ Κυρηνίου, ἀνεληλυθει ἀπὸ Ναζαρὲτ...

une statue dans l'île du Tibre, qu'on a retrouvée en 1574 au lieu indiqué, avec l'inscription SEMONI SANCO, c'est-à-dire à Semon Sancus: dieu sabin, très honoré par Claude, avec lequel S. Justin l'aurait confondu [1]. Il s'est trompé en particulier dans le cas de Quirinius: ἐπὶ Κυρηνίου τοῦ ὑμετέρου ἐν Ἰουδαίᾳ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου: double erreur, puisque Q. n'a pas été ἐπίτροπος en Judée, ni surtout le premier.

Un dernier point reste encore à relever. On a pu se demander ce que pensait au sujet de notre question le prince de l'archéologie chrétienne, l'illustre de Rossi. Ce qu'il en dit, bull. 77, p. 6–7, est trop peu pour permettre une conclusion. Ce qui est hors de doute, c'est qu'il n'admettait pas d'erreur de la part de S. Luc. — Il espérait, j'ai pu l'apprendre de la bouche d'un de ses disciples, qu'un jour on trouverait une inscription qui nous permettrait la conclusion que Q. a été trois fois légat en Syrie, 759–62, 751–52, et quelques années plus tôt à l'époque où il aurait fait la guerre aux Homonades. Un triple gouvernement me semble tout à fait inutile. L'hypothèse, telle que je viens de la développer, nous dispense d'adopter celle du grand savant, qui entraîne dans trop de difficultés [2].

Deuxième solution. Q. procurateur de l'empereur.

2. La solution que je propose est nouvelle: elle a du moins l'avantage de répondre à la plupart des difficultés qu'on fait au témoignage du troisième évangéliste. Il en est une autre que je voudrais encore soumettre au lecteur: Q. aurait été ἡγεμονεύων τῆς Συρίας, *procurateur* en Syrie du temps de Sentius Saturninus, peut-être encore au commencement du gouvernement de Varus; en cette qualité, il aurait procédé au recensement de Palestine, dont parle S. Luc. — En faveur de cette solution, voici les arguments qu'on peut citer.

1° A côté des légats proprement dits, il y avait dans les provinces les *procuratores*, les plus hauts fonctionnaires en matière financière [3]. A peu près, si non tout à fait indépendants du gouverneur ordinaire [4], ils étaient inférieurs en ce sens que, en général, ils n'avaient pas d'armée

[1] Duchesne, *Origines chrétiennes* (lith.) p. 95 et dans le *bull. d. arch. crist.* 1882 p. 106.

[2] Dans cette hypothèse, il faudrait placer le premier gouvernement entre *M. Titius* et S. Saturninus, en 744-746: de cette façon le ἡγ. τ. Σ. de S. Luc garderait sa signification de *gouverneur* proprement dit. — Sans doute, nous ne savons pas quelle a été la durée du gouvernement de Titius; nous ne savons pas non plus, si S. Saturninus a été son successeur immédiat, comme l'admettent Schürer (N. T. Z. G. p. 160) et Sanclemente. Mais l'opinion de Schürer est au moins plus probable, parce que Josèphe les nomme dans le même passage, l. c. 16, 9. 1, sans indiquer d'intervalle entre leurs gouvernements. — De plus, on ne doit pas admettre facilement qu'un personnage ait été trois fois gouverneur de la même province. Quirinius d'ailleurs venait d'être consul en 742. — Josèphe n'y fait aucune allusion. — Jésus serait né au plus tard en 746, à moins de donner au texte de S. Luc un sens qui n'est pas le sens obvie. — Le titulus tiburtinus porte l'indication d'un double gouvernement, «*iterum*»: il faudrait donc ajouter un «*tertium*» pour la charge de Q. en 759 (??)

[3] Dion, 53, 15.

[4] P. ex. Sabinus (infra); s'il cède à Varus, c'est qu'il le veut bien: Χαριζόμενος, dit Josèphe; c'est ainsi qu'il faut expliquer ce différend et non pas comme Aberlé ou Desjardins (*rev. d. q. h.* l. c. p. 36).

pas d'*imperium,* et, excepté dans les procès de l'*aerarium,* pas de *potestas iurisdictionis* proprement dite. Aussi ne sont-ils jamais appelés στρατηγοί, dénomination très souvent donnée aux propréteurs, à cause du commandement militaire. — Ces procurateurs de l'empereur étaient, à côté du gouverneur, ce qu'étaient les questeurs dans les provinces du sénat. D'un autre côté ils différaient essentiellement des procurateurs qui étaient à la tête des provinces de second rang. La durée de leur charge était indéterminée, entièrement *ad libitum Caesaris.* En général, on prenait pour ces fonctions d'anciens officiers supérieurs. — Leur activité embrassait proprement l'administration des domaines, des biens privés de l'empereur, des revenus publics, contributions, impôts etc. Leurs pouvoirs, qui s'étendaient sur toute la province - souvent même ils administraient plusieurs provinces [1] sous le rapport financier - s'élargissaient en cas de mort ou d'empêchement du légat : ils devenaient alors *procuratores vice praesidis* [2]. Les exemples sont assez nombreux. Tacite nous fournit entre autres le suivant: Suetonius Paullinus était gouverneur de Bretagne. Il s'absentait pour attaquer l'île de Mona *« ut vires rebellibus ministrantem »*, et laissait ainsi derrière lui le champ libre à la rébellion. Enhardis par l'absence du général, les Bretons se réunirent et entre autre chose, ils firent observer: *« ... singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi; e quibus legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret; aeque discordiam praepositorum, aeque concordiam subiectis exitiosam: alterius manus, centuriones alterius, vim et contumelias miscere...* [3] *»*. Ces paroles n'ont pas besoin de commentaire. Pour le même pays, Tacite cite un autre exemple [4]: *« ... Sed quia procul Suetonius, de quo modo dixi, aberat, petivere a Cato Denano, procuratore, auxilium: ille haud amplius quam ducentos, sine iustis armis, misit... »*.

Or en Syrie nous avons déjà avant l'annexion de la Palestine, si toutefois on peut parler d'annexion après 759, nous avons des procurateurs, à côté des légats ordinaires, tandis que du temps des rois il n'y en avait pas en Judée [5].

2° Dans S. Luc nous avons vu que ἡγεμονεύοντος τῆς Ἰουδαίας Πιλάτου — notez l'identité de l'expression — signifie : quand P. était *procurateur* en Judée ; de même (dans les Actes l. c.) Félix est désigné par le titre de ἡγεμών. Pourtant, les deux n'étaient que procurateurs, appelés ailleurs ἐπίτροποι, ἐπιμεληταί. Cela permet de conclure à une charge à peu près identique [6] du ἡγεμον. τῆς Συρίας Κυρηνίου.

[1] *Rev. d. quest. hist.* 1867, t. II, p. 54. — Jos. *Ant.* 15, 10, 3 avec *bell. jud.* 1, 10, 4 : relation de dépendance mutuelle d'Hérode et des procurateurs de Syrie.

[2] Kellner, l. c. p. 466. — Marquardt, l. c. p. 301, note.

[3] Tacite, *Agricola,* 15.

[4] Id. *ann.* 14, 32.

[5] Justin se trompe; cf. p. 47, 6. Quant aux procurateurs, cf. Pauly, *Realencyklopädie.*

[6] Il y avait une différence entre le procurateur de la Judée et celui de la Syrie : de droit le premier avait *ius gladii etc.*, l'autre ne l'avait pas. Cf. Marquardt et Mommsen.

3° Justin l. c. appelle Q. expressément le premier ἐπίτροπος de la Judée. Cette affirmation n'a de valeur que si nous l'expliquons dans ce sens, que Q. procurateur de la Syrie, a été le premier procurateur syrien, fonctionnant en Judée, problablement nommé par l'empereur, pour faire, d'accord avec le roi Hérode [1], le recensement de *S. Saturninus.*

4° Il y a d'autres exemples, pris dans l'histoire de l'administration de la province de Syrie même, qui légitiment notre conclusion.

A côté de S. Saturninus, nous voyons dans l'administration de la Syrie un certain Volumnius [2]. D'après les titres que Josèphe leur donne, on les croirait égaux : il les appelle tous les deux ἐπιστατοῦντες [3], ἡγεμόνες Καίσαρος [4]. Or le gouvernement de la Syrie n'était nullement divisé entre deux légats. Mais il y avait bien, comme je l'ai dit et prouvé (cf. 1°), des procurateurs qui s'occupaient des finances [5]. Donc, ce Volumnius aurait été procurateur des finances de la Syrie. — D'un autre ἡγεμών à côté de Saturninus (*bell. jud.* 27, 2) dans le jugement contre les fils de Mariamne, on ne sait pas avec sûreté s'il avait la charge de procurateur.

Un autre exemple se rencontre sous son successeur même, sous Varus. Un certain Sabinus a été procurateur en Syrie. Josèphe l'appelle en un endroit [6] : Καίσαρος ἐπίτροπος τῶν ἐν Συρίᾳ πραγμάτων et ailleurs [7] expressément : ὁ τῆς Συρίας ἐπίτροπος.

5° De cette façon nous n'avons pas besoin de recourir à une mission spéciale, qui n'est nulle part insinuée en particulier pas dans S. Luc, dont le texte s'explique très bien dans cette hypothèse. En devenant dans la suite (751) légat ordinaire de la Syrie, au lieu de descendre, ce qu'il eût fait, si nous lui supposons, en 748, une mission extraordinaire, Quirinius, procurateur à cette époque, croit en dignité.

6° Cette solution explique mieux que toute autre, pourquoi Quirinius est mentionné par S. Luc. Notre procurateur a dù jouer un rôle effectif en Judée même. L'empereur avait changé de dispositions vis-à-vis du vieil Hérode, dont il se méfiait. Nous avons montré plus haut qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que, dans l'opération du recensement fait en Judée, il ait associé à Hérode un employé romain : le plus apte devait être le procurateur de la Syrie, sur lequel il pouvait compter, tout en accor-

[1] Tout ce que nous pouvons affirmer de Justin, c'est que d'aprés lui le Christ est né sous Q. ἐπίτροπος - S. Luc a ἡγεμών. Quant au πρῶτος, il y a évidemment confusion avec le πρώτη de l'évangeliste. Justin a de la valeur en ce sens que, étant de la Palestine et écrivant une pièce officielle, il rend le ἡγεμονεύων de l'évangile par ἐπίτροπος - procurateur. S'il a voulu dire que lors de la naissance du Christ Q. administrait la Judée, c'est faux.

[2] *Ant.* 16, 10, 9; 11, 3.

[3] *Ant.* 16, 9, 1; 9, 2; 16, 10, 8; 17, 9, 3.

[4] *Bell. jud.* 1, 17, 2 Volumnius est appelé ἐπίτροπος.

[5] *Agric.* 15.

[6] *Ant.* 17, 9, 3.

[7] *Bell. jud.* 2, 2, 2; - *Ant.* 18, 1, 1. Coponius, procurateur d'une province procuratorienne, est appelé ἡγησόμενος τῶν Ἰουδαίων.

dant au roi de suivre les formes juives. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que nous avons un exemple analogue dans l'histoire du roi de Cappadoce, Archélaüs (Dion 15, 17) [1]. Cela est encore moins étonnant si nous considérons que les légats divisaient l'affaire du recensement, le *negotium census,* « inter comites », en confiant à chacun une partie de la province. Les textes, indiqués en note [2], le *titulus Venetus* en fournissent la preuve [3].

Telle est donc la seconde solution que j'ai cru pouvoir proposer. Je dois dire cependant que je préfère de beaucoup la première.

En quelle année il faut placer le δόγμα Καίσαρος.

1. Deux points me restent encore à discuter en ce moment. Plus haut j'ai cru pouvoir défendre l'universalité de ce recensement de l'empire. J'en ai donné les raisons. On se rappelle entre autres le texte si formel de S. Luc, qui met cette universalité en relation avec Auguste, et celui de Suidas. Si nous voulons chercher un fondement à tout cela, nous pouvons supposer qu'Auguste ordonna, à côté [4] d'un des deux premiers grands recensements des citoyens et pour ainsi dire comme son pendant, et comme répondant mieux à tous ses desseins, un recensement général des provinces, qui depuis se serait fait peu à peu. Que l'empereur ait pu le faire dans toutes les provinces, c'est évident: le recensement était un de ses droits réservés. — Une pareille mesure était du reste d'accord avec toutes les tendances de la politique impériale. — Le texte de S. Luc, vu la nature indéterminée de la locution ἐν τ. ἡ. ἐ., s'y prête à merveille. Or dans le monument d'Ancyre, nous trouvons justement en 746 un recensement. A cette date on pourrait rattacher le δόγμα Καίσαρος, qui en Judée n'aurait eu son exécution que sous le gouvernement de Saturninus [5].

A la rigueur on peut remonter plus haut, au premier recensement de 726 ou 727, et supposer, avec Zumpt (p. 159), que, à ce moment, Auguste aurait ordonné, à côte du recensement des citoyens et comme suite ou conclusion à la division des provinces entre lui et le sénat, un recensement général des provinces. — Ce dernier point, évidemment une hypothèse [6], a l'avantage d'éclaircir cette circonstance que certaines pro-

[1] Marquardt, l. c. 31, p. 158.

[2] Tac. p. ex. *an.* 2, 6; cf. *Ephem. epigr.* IV, p. 541 not. 2.

[3] Serait-il permis de supposer que Quirinius, étant simple procurateur, ait conduit la guerre contre les Homonades? L'exemple du procurateur Decianus montre au moins la possibilité du fait; mais il faudrait connaître mieux les pouvoirs respectifs des légats et des procurateurs.

[4] Sous la république à la suite du *census quinquennalis*, on fit le recensement de la province de Sicile: *Sicilia quinto quoque anno censetur* (Cic. *Verr.* II, c. II).

[5] Sans vouloir y attacher une grande importance, le texte de S. Luc ne parle que de César Auguste; d'après le monument d'Ancyre, ce n'est que pour le recensement de 746, qu'Auguste fut *seul;* en 726 il avait Agrippa pour collègue, en 767 Tibère.

[6] J'insiste sur la signification du plus-que-parfait, que prend souvent l'aoriste (*Gram-*

vinces subirent le recensement dès le commencement du règne d'Auguste, p. ex. les Gaules, d'autres seulement plus tard, d'autres [1] enfin point du tout. Aberlé, après Husekke [2], a montré que dans Dion 54, 35: Αὔγουστος ἀπογραφὰς ἐποιήσατο πάντα τὰ ὑπάρχοντα οἱ καθάπερ τις ἰδιώτης ἀπογράψαμενος καὶ τὴν βουλὴν κατελέξατο, il faut entendre par ὑπάρχοντα les provinces [3]. Ailleurs (54, 6) le même auteur nous raconte, que l'empereur s'est rendu en Sicile pour « καταστήσασθαι » le pays et toutes les autres provinces jusqu'à la Syrie. Or sans recensement pas de κατάστησις. — Passant d'autres détails, je ferai remarquer que pour le passage suivant du monument d'Ancyre (Mommsen, Res gest. 2me édit. LXVI, 9), on a cru pouvoir remplacer les mots qui manquaient, par les suivants: *statum ordinavi*, ou *censum egi* [4]. La phrase entière serait donc:... *omnium provinciarum statum ordinavi*, ou *censum egi, quibus finitimae fuerunt gentes*..... Je ne fais que rappeler la table Claudienne, trouvée à Lyon 1527. D'autres en ont parlé [5].

Ces témoignages suffisent. Schürer [6] est forcé d'admettre que le recensement se fit au moins dans la plupart des provinces; on comprend cet aveu en présence de ces témoignages et d'autres encore [7]. Si nous avons donc montré plus haut, que l'universalité du recensement est historiquement fondée, nous voyons ici l'exécution partielle de ce δόγμα, dont l'évangéliste est seul à parler en se bornant encore pour les détails au recensement de la seule Judée [8]. En citant ce δόγμα, S. Luc a voulu montrer le fondement historique de ce qu'il allait raconter sur la Judée. C'est là une méthode bien connue de notre écrivain, de rapprocher ainsi les événements à cause de leur lien logique, en négligeant l'ordre chronologique [9]. Maint exemple s'en trouve dans son évangile et dans les Actes.

maire de Koch § 97, 3, en fournit nombreux exemples: Xén. *Anabas.* V, 4, 23: οἱ δὲ ἄλλα βάδην ἐπορεύοντο ἐπὶ τὸ χωρίον, ἀφ' οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν). Cela arrive surtout, quand l'action du verbe principal est elle-même au passé, ce qui est le cas ici. Je puis donc traduire: Dans ces temps un édit *avait* été lancé... Or ce recensement arriva, ou se fit, pour la Palestine en particulier... De là le δὲ qui marque l'opposition du particulier au général.

[1] Tacit. *hist.* 4, 12 - pour les Gaules, Dio 53, 22; Tite-Live *epitom.* 134.

[2] Loc. cit. p. 665 seqq.

[3] Marquardt, l. c. p. 169.

[4] Ou καταστήσασθαι; Wieseler (*Beiträge* 1857, *Synopse* 1892) fait observer qu'il s'agit en tout cas d'un census communis.- L'inscription découverte par Humann, en Asie Mineure, n'a pas apporté les éclaircissements qu'en attendait Poelzl, Kirchenlexicon l. c. art. *Census.*

[5] Cf. plus haut le texte etc.

[6] *Gesch. d. jüd. Volk*... 1890, I, p. 437 et 454.

[7] Tite-Live, *epitome* 134; Pline, *hist. nat.* 33, 28; et plus haut VI, 31 [VI, 27]; *Revue des questions historiques,* l. c. p. 29. Marquardt, l. c. 3, 2, p. 169. Friedlieb, *Leben Jesu*... 1887, p. 290.

[8] On n'est nullement tenu à trouver dans le singulier δόγμα un nom collectif, qui désignerait une série de décrets semblables, quant à la forme et quant au fond, pour les différentes provinces dont le recensement était encore à faire.

[9] Cette particularité de la méthode historique de S. Luc est frappante. Le lien, la

Reconstitution du texte de l'inscription.

2. De ce qui précède se dégage le rôle qu'a joué Quirinius. Nous savons quelle qualification il faut lui donner. C'est donc le moment de reconstituer le texte du *titulus tiburtinus*. Mommsen propose la leçon suivante :

P. Sulpicius. P. f. Quirinius. cos

. . . .

Pr. pro. consul. Cretam et Cyrenas provinciam optinuit

. . . .

Legatus. pr. pr. divi Augusti Syriam et Phoenicen optinens

. . . .

bellum. gessit cum gente homonaden

sium. quae. interfecerat Amyntam

*re*GEM · QVA · REDACTA · IN · POT*estatem imp. caesaris*

AVGVSTI · POPVLIQVE ROMANI · SENATV*s dis immortalibus*

SVPPLICATIONES · BINAS · OB · RES · PROSP*ere ab eo gestas et*

IPSI · ORNAMENTA · TRIVMPH*alia decrevit*

PRO · CONSVL · ASIAM · PROVINCIAM OP*tinuit legatus pr. pr.*

DIVI · AVGVSTI *i*TERVM · SYRIAM · ET · PH*oenicen optinuit*

Il me semble que l'on doit modifier en partie ce texte. Nous avons à faire à un *elogium*. Puisque nous admettons que cette inscription a vraiment appartenu à Quirinius, il faut bien supposer que sa campagne contre les Marmarides et les Garamantes y a été expressément citée; car du texte de Florus : *potuit ille redire « marmaricus »*, il résulte que cette victoire doit compter comme un vrai fait d'armes de Quirinius, qui méritait d'être mentionné à côté de la victoire sur les Homonades. Par conséquent, il faudrait modifier ou ajouter :.... *et Cyrenas opt. Marmaridas et Garamantas bello superavit legatus pr. pr....* Il est probable aussi que sur l'inscription on voyait non seulement *amyntam regem*, mais *amyntam Galatarum* reGEM....

La double solution que j'ai proposée, impose un autre changement. Si nous acceptons la première, il faudra changer la 3^{me} et la 4^{me} ligne de la lecture de Mommsen. Si nous préférons la seconde, il faut, que dans notre inscription, il en soit fait mention avant la 5^{me} ligne du texte de Momm-

connexion logique chez lui l'emporte souvent sur l'ordre chronologique (Cf. Lesêtre, étude sur « la méthode historique de S. Luc »). Entre autres je citerai chap. II, v. 39: le retour à Nazareth et l'enfance de Jésus immédiatement après la présentation: en réalité après le retour d'Egypte; ou encore I, 56, retour de Marie, puis naissance de Jean Baptiste: il est évident que ce retour a eu lieu un certain temps après, Marie étant venue pour rendre service à sa parente dans la situation où elle allait se trouver. Cf. surtout chap. III, 17-24, et le recit de la trahison de Judas.

sen. J'ajoute que, en sa qualité même de procurateur, Q. a pu faire la guerre aux Homonades, comme je l'ai prouvé par des exemples, et en même temps présider au recensement. Dans cette seconde hypothèse ces deux points ont dû être mentionnés en leur lieu. — Enfin pour ceux qui préfèrent la mission spéciale d'un *legatus ad census accipiendos*, il faudra suppléer par une mention de cette fonction de *legatus censitor*, dans telle ou telle région.

Un dernier détail à ajouter, ce sera une mention du rôle que nous lui voyons jouer en 759-62. Nous savons d'une manière certaine par Josèphe, qu'il a fait le recensement après la mort d'Archélaüs en Judée etc. Il est hors de doute, ainsi que je l'ai montré plus haut, que, le roi Archélaüs mort, la Judée est devenue province romaine sous un procurateur. Quirinius a procédé à ces opérations. J'ajoute donc à la dernière ligne du texte de Mommsen, soit en laissant *optinuit* de la fin, soit en le modifiant et en mettant le participe (analogie avec ligne 3^me^) *obtinens, regnum Archelai in provinciae formam redegit* [1]. Ce dernier détail est intimement lié à son second gouvernement de la province de Syrie: c'est en cette qualité qu'il a dû procéder.

En présence de tant de solutions, on ne peut imposer une leçon plutôt qu'une autre.

Souhaitons avec M. de Rossi, qu'un jour un fragment d'inscription quelconque, un passage d'auteur nous donne une lumière complète sur ce point et nous montre la vraie solution.

Conclusion.

Me voici à la fin de ma tâche. Dans une première partie, j'ai décrit notre fragment; j'ai fait l'analyse de ses données, j'ai exposé les raisons pour et contre l'opinion de Mommsen. Enfin j'ai cru avec une grande probabilité pouvoir l'attribuer à QUIRINIUS. — Dans une seconde partie, après avoir examiné les raisons des adversaires et mis en avant les données historiques certaines sur ce célèbre recensement, j'ai montré le vrai sens des paroles de S. Luc, que j'ai maintenu en rejetant les opinions contraires. Alors qu'on n'avait émis jusqu'ici qu'une seule solution probable, j'en ai exposé deux nouvelles [2]. Revenant sur mes pas j'ai tâché

[1] Hilgenfeld, *Zeitschrift f. wiss. Theol.*

[2] Mon travail venait d'être achevé, quand M. O. Marucchi publia dans le «*Bessarione*» (1897, n. 9) un article sur le même sujet. J'ai été heureux de constater que, travaillant indépendamment l'un de l'autre, nous nous sommes rencontrés dans la première des deux solutions. Je regrette que l'auteur se soit borné à proposer simplement la nouvelle solution: les preuves et développements qu'il aurait ajoutés, auraient augmenté la probabilité de notre solution. — Je ne puis pas partager l'opinion de mon vénéré Maître sur le rôle qu'il attribue (p. 592) à Sabinus, ni sur l'explication qu'il donne à l'adverbe «*mox*», dans le texte de Tacite. Je crois avoir montré (p. 48, 4; p. 47, 1) comment il faut expliquer l'un, et quelle est la valeur de l'autre.

de déterminer l'année de l'édit d'Auguste et montré comment il faudrait procéder à une reconstitution du texte de notre inscription.

Si toutes les difficultés n'ont pas totalement disparu, il me semble que les plus considérables n'existent plus. Les preuves, considérées chacune à part, peuvent ne pas convaincre; si on les prend dans leur ensemble, il est difficile de leur refuser son assentiment: elles s'appuient sur des documents historiques et expliquent, sans le torturer, le texte de S. Luc. Que dans ces questions on ne demande pas une *certitude absolue:* elle ne saurait s'y trouver. Où en arriverait-on en histoire avec de pareilles exigences? Mommsen lui-même n'est-il pas obligé d'avouer à la fin de son étude sur le *titulus Tiburtinus:* « in his multa incerta esse patet? » (*Res gestae D. A.* p. 178; cf. *Ephemeris epigr.* IV l. c.).

Quoi qu'il en soit, un point me semble prouvé: l'auteur du 3^{me} évangile ne s'est point trompé. Il est au courant des événements du temps aussi bien que les savants modernes, dont les uns sont réfutés par les découvertes de l'archéologie, tandis que les autres se voient obligés à changer souvent d'opinion. J'aime d'autant plus à relever cette exactitude de S. Luc que j'ai fait mon travail non point en théologien, ni « *ad instar theologorum ex vinculis sermocinans* », mais en historien. Or, l'histoire ne connaît pas ces « vincula »: elle constate les faits.—Ce que j'ai cherché partout, c'est la vérité objective là où j'ai cru la rencontrer, me contentant de la probabilité lorsque je n'ai pu trouver des preuves convaincantes. Enfin, un point m'a frappé et m'a paru digne d'être remarqué: aucun des adversaires du christianisme aux premiers siècles n'a trouvé à redire à ce récit si clair et si concis de l'auteur du 3^{me} évangile. Celse, Porphyre et d'autres ont attaqué différents passages des Ecritures. S. Luc II, 2 a été épargné. Il était réservé à une certaine critique de nos jours d'imaginer ce que ceux-ci n'ont point remarqué, et de constater: « *Lucam in rerum memoria tradenda Josephum male compilasse et vera falsis miscuisse* [1] ».

R. S. Bour

---

[1] Mr. Ramsay, si connu par la découverte de la fameuse inscription d'Abercius, publie dans *The Expositor* (n. de mai et de juin) un article sur notre question. J'ai eu trop tard connaissance de ce travail pour en tenir compte. D'ailleurs, la conclusion sur le rôle de Quirinius est analogue à celle que j'ai donnée comme plus probable.

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

(continuazione: v. fasc. preced. p. 87)

Frammento CCXVII.

XVIII. *Della Pedasiense e Pedasio.* *Del littorale e de' Ciliici.*

Della seconda colonna di questa pagina abbiamo il principio che si collega immediatamente colla precedente colonna.

1 κΑΙΤΟΙϹΠΕΡΙΟικοις
την ιεΡΕΙΑΝΤης α
ϑΗΝΑϹΠΩΓΩΝΑ
ΙϹΧΕΙΝΤΡις δε συμ
5 ΒΗΝΑΙΤΟΥΤΑΥ
ΤΟις πηδασιοΝΔε
και εν ΤΗΙΝΥν στρα
ΤΟνικΕΩΝΠΟΛΙΧνι
ΟΝ εσΤΙΝΕΝΟΛηι
10 ΔΕΚΑΡΙΑΙΚΑΙΕΝΜι
ΛΗΤΩιΤΑΦΟΙΛΕΛε
γΩΝΚΑι εΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΙΙΧΝΗΚΑΤΟΙΚΙ
ωΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑι

15 ΜΕΤΑΔε τΟΥΣΛελε
ΓΑΣΤΗΝΕΞΗΣΠΑ
ΡΑΛΙΑΝΩΙΚΟΥΝ
ΚΙΛΙΚΕΣΚΑΘΟΜΗ
ΡΟν ΗΝΝΥΝΕΧΟΥ
20 ΣΙΝΑΔΡΑΜΥΤΤ...
ΟΙΤΕΚΑΙΑΤΑΡΝ...
ΚΑΙΠΙΤανΑΙΟΙ με
ΧΡΙΤΗΣΕκβολης
ΤΟΥΚΑΙΚΟΥδιηιρην
25 ΤΟΔΕις δυο ΔΥΝα
στειΑς οι ΚΙΛικες
καθαΠΕΡ ειπομεν

Cominciando sul fine dell'antecedente colonna, ci narra il geografo che tra cotesti Pedasiensi, se là dovesse avvenir cosa sinistra, allora cresceva la barba alla sacerdotessa di Minerva, come narra Erodoto, e che ciò avvenne per tre volte. Del resto evvi Pedasio piccolo borgo nel dominio dei Stratonicesi. Per tutta la Caria poi ed in Mileto si mostrano ancora i sepolcri e luoghi forti e residui di abitazioni dei Lelegi.

Il littorale che vien dopo, fu abitato dai Cilicii secondo Omero, ed ora lo hanno gli Adramitteni e gli Atarnesi ed i Pitanei, sino alla foce del fiume Caico. I Cilicii poi, come già dicemmo (al § 7 di questo capo), si dividono in due dinastie, cioè l'una sotto Iezione e l'altra sotto Mynete.

NOTE A QUESTA COLONNA SECONDA.

Lin. 5. L'edizione ha πωγωνα ισχειν. Qui il Coray seguendo l'autorità di Erodoto (l. I, 175 e VIII, 104) emendò ισχειν, mentre alcuni codici avevano soltanto σχειν. Il nostro testo conferma la giusta correzione ισχειν secondo la narrazione di Erodoto.

In fine della stessa linea l'edd. τουτο αυτοις e il codice τουτ αυτοις.

Non è chiaro se nella seguente debbasi leggere Πηδασος secondo l'edizione, ovvero Πηδασιον secondo alcuni codici; ma nel nostro testo non può esser Πιδασος come hanno pochi codici, oppure Πιδασα secondo

certe edizioni; giacchè avanti il ΔΕ si conserva la lettera N. Per ragione soltanto di spazio sembrerebbe piuttosto doversi credere che fosse scritto Πιδασιον.

Lin. 11, 12. L'ediz. ha Λελεγων ταφοι mentre nel nostro testo le due parole sono trasposte ταφοι λελεγων.

Lin. 12. L'edizione δεικνυται e il codice δεικνυνται.

Lin. 19. Il cod. ην νυν εχουσι come ha l'edizione del Didot secondo l'emendazione del Kramer, e non già ῆ δὴ νῦν ἔχουσι come si leggeva per lo innanzi nelle edizioni.

Lin. 20, 21. L'edd. Αδραμυττηνοι, nel nostro codice vi è un foro nella pergamena alla fine della linea 20, ed inoltre la seguente linea comincia non già con νοι, ma con οι soltanto; laonde dobbiamo supporre che si leggesse αδραμυττ(αι)οι. Così pure dalle vestigia finali della linea 21 si potrebbe credere che invece di Αταρνειται vi fosse scritto αταρναιοι, sembrando sul fine che apparisca un O. Gli spazi consentirebbero questa lezione.

Frammento CCXVIII.

XIX. *Di Tebe e Lirnesso.*

Dalla terza colonna di questa pagina abbiamo il principio che appartiene al § 61.

1 ΝΟΣΕΜΦΑΙΝΕΙΕΙ
ΠΕΡΗΧΡΥΣΗΪΣΕΚ
τΗΣΘΗΒΗΣΕΛΛΩ
ωιΧΟΜΕΘΑΓΑΡΦΗ
5 σιΝΕΣΘΗΒΗΝΤΗΝδε
ΔιεΠΡΑΘΟΜΕΝτε
και ηγΟΜΕΝΕΝθα
δε ΠΑΝΤΑΚΑΙΤΑ
μεΝΕΥΔΑσσαντο
10 ΕΚΑΕΛΟΝΑΤΡΕΙΗΙ (Λ above Ε)
ΧΡΥΣΗΙΔΑΤΟΥΔΕ
ΜΥΝΗΤΟΣΤΗΝΑΥΡ
ΝΗΣΣΟΝΕΠΕΙΔΗ
ΛΥΡΝΗΣΣΟΝΔΙΑΠορ

15 ΘΗϹΑϹΚΑΙΤΕΙΧΕα
ΘηβηϹΤΟΝΔΕΜΥ
ΝΗΤΑΚΑΙΤΟΝΕΠι
ϹΤΡΟΦΟΝΑΝΕΙΛΕ̄
αχιλΛΕΥϹΩϹΘΟΤᾹ
20 φηι η βριϹΗις εΚΤΕΙ
ΝΕΝΠΕΡϹΕΝΔΕΠΟ
ΛΙν ϑΕΙΟΙΟΜΥΝΗ
τος ΟΥΤΗν ϑηβην
λεγοι ΑΝΑΥΤΗΓΑΡ
25 ηεΤΙΩνοϹΑΛΛΑ
την λΥρνΗϹϹΟΝ
αμΦΟΤΕΡΑι δ ΗϹΑν
εν τΩι ΚΛΗΘΕΝτι
μετα ΤΑΥΤΑΘΗ
30 βης ΠΕΔΙΩΙΟΔΙΑ
την αρεΤΗΝΠΕΡΙ
μαχητΟΝΓΕΝΕ
σϑαι φΑσιν μυϹΟΙϹ
μεν και λΥΔΟΙϹΠΡΟ
35 ΤΕΡον τοις δ ελλη
σιν υστερΟΝΤοιϹ
εποικησασιν ΕΚ
Τ̇ης αιολιδΟϹΚΑΙ

Proseguendo dopo la lacuna si parla dei Cilicii di Iezione, sotto del quale era Tebe e Crisa col suo tempio di Apollo, giacchè da Tebe fu fatta prigioniera Criseide dicendosi: *Andammo a Tebe, la distruggemmo e ne asportammo tutte le cose ... e queste giustamente si divisero ...; per l'Atride poi presero Cresceide.* Ma la città Lirnesso era di Minete, poichè si dice: *devastando Lirnesso e le mura di Tebe,* Achille uccise Minete ed Antistrofo, di modo che là dove Briseide (Il. XIX, 295) diceva: *Neppur mi concedevi* (il piangere) *quando il veloce Achille mi uccise il consorte e*

distrusse la città del divino Minete, non si parlava già di Tebe (appartenendo questa ad Iezione, ma sibbene di Lirnesso). Ambedue le città erano nella pianura che dipoi si appellò campagna Tebana. Questa campagna per la sua bontà fu cagione di guerra, come si narra, in prima tra i Mysi ed i Lydi, e dipoi tra gli Elleni sopravvenuti dall' Eolide e da Lesbo.

OSSERVAZIONI SULLA COLONNA PRECEDENTE.

Alle linee 4–11 i versi di Omero dell' Iliade lib. I dopo il verso 366 che secondo l' edizione sarebbero così:

φχομεθα γαρ φησιν ες Θηβην
τηνδε διεπραθομεν τε και ηγομεν ενθαδε παντα.
και τα μεν ευδασσαντο μετα σφισιν[υιες Αχαιων],
εκ δ ελον Ατρειδῃ Χρυσηΐδα

nel nostro testo sono più abbreviati, così:

ωχομεθα γαρ φησιν ες Θηβην
τηνδε διεπραθομεν τε και ηγομεν ενθαδε παντα
και τα μεν ευδασσαντο
εκ δ ελον Ατρειδῃ Χρυσηιδα

Alcuni dopo Χρυσηιδα aggiungono καλλιπαρῃον, ma il nostro testo non l' ha.

Lin. 10. Vi è la correzione del Δ soprapposto che mancava.

Lin. 14–16. Vi è l'altro verso di Omero, Iliade II, 691

Λυρνησσον διαπορθησας και τειχεα Θηϐης

che non presenta alcuna varietà dalle edizioni.

Lin. 16. L' ediz. hanno τον τε e il nostro codice τον δε.

In fine della lin. 19 seguendo l'edizione si dovrebbe leggere Αχιλλευς ωστε οταν φῃ η Βρισηις

... ουδε μ' εασκης οτ ανδρ' εμον ωκυς Αχιλλευς
εκτεινεν, περσεν δε πολιν θειοιο Μυνητος

invece nel codice vediamo al principio Αχιλλευς ωσθ οταν, quindi segue la lacuna di una linea quasi intiera, non vedendosene che qualche vestigio. Alla lin. 21 apparisce il verso di Omero (Iliade lib. XIX, 296)

εκτεινεν περσεν δε πολιν θειοιο μυνητος

Calcolando lo spazio e le residuali lettere, e la prima parte della parola εκτεινεν, cioè εκτει che si trova nella linea 20, sembra doversi restituire φηι η βρισηις εκτει. Laonde dei tre versi omerici citati nell'edizione, il nostro codice ci darebbe soltanto il terzo.

Non dobbiamo tacere come nel fine della linea sulle due parole ωΣΤ ΟΤΑ sembra che vi sia scritta qualche altra cosa; ma non sappiamo se questa sia una correzione, od aggiunta, od una chiamata a margine. Avendo esaminato da ogni lato il margine superstite non abbiam trovata alcuna traccia di scrittura che a questo luogo si riferisse.

Lin. 24–25. Il nostro testo fa fede che le parole αυτη γαρ Ηετιωνος, le quali dall' edizione son poste tra parentesi, come dubbiose, debbonsi ammettere nel testo genuino.

Lin. 32. L' edizione parigina ha Λυδοις (τοις) προτερον e così mette in dubbio quella parola τοις la quale si trova in varie edizioni. Ma il Coray volle che fosse affatto espunta, mentre il Meineke suggeriva di poter leggere Λυδοις το προτερον; e così scrisse pur Karolides. Il nostro testo conferma il giusto giudizio del Coray, e senza aggiungere il το del Meineke, ci dà a leggere rettamente Λυδοις προτερον.

XX. *Dei frammenti del libro XIV della geografia straboniana.*

Uniamo a quelli del libro XIII geografico i pochi frammenti del libro seguente superstiti nell'antico palinsesto, la cui importanza si rileverà dallo studio dei medesimi.

La costa occidentale dell'Asia minore viene particolarmente descritta da Strabone in questa parte della sua geografia, ove son tante città e luoghi illustri per la storia delle varie nazioni che quelle regioni occuparono.

Su questo libro in particolar modo come sopra i due precedenti fece speciali studi il Karolides, come dicemmo, e de' quali ci avvarremo qui, come per il XII, XIII. Così egli completa il lavoro straboniano sull'*Asia Minore* che fu lo scopo precipuo della edizione speciale che fece per questi tre libri geografici.

Frammento CCXIX.

XXI. *Degli illustri Nisiensi.*

Un assai lacero frammento conserva tre brani del cap. I, lib. XIV, di cui il primo è del paragrafo 48.

...γεΓΟΝΑϹΙΝ εν
ΔΟΞΟΙ νυσΑΙΕις αΠΟΛ
λωνιος τε ο στωΙΚΟϹ
ΦΙΛΟϹΟΦΟϹΤΩΝ
ΠΑΝΑΙΤΙΟΥΓΝΩ
ΡΙΜΩΝΑΡΙϹΤΟϹΚΑΙ
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗϹΑΡΙ
στΑρχοΥΜΑΘΗΤΗϹ
καΙΑΡΙϹΤΟΔΗΜΟϹ
ΕΚΕΙΝΟΥΥΪΟς ΟΥΔΙ
ηκοΥϹΑΜΕΝΗΜ ειϹ
εσχΑΤωι γηΡΩι

Uomini illustri tra i Nisei furono Apollonio lo stoico filosofo, il migliore tra gli uditori di Panezio, ed inoltre Menecrate discepolo di Aristarco, non che Aristodemo figlio di quello, cui già all'ultima vecchiaia noi stessi da giovanetti abbiamo ascoltato...

Frammento CCXX.

XXII. *Della Caria e suo principio alla regione di Rodi.*

Una specialità qui si presenta nel § I del capo II, lib. XIV.

ΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ της
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑϹΠΑντεσ
ΤΙΝΚΑΡΙΚΑΟΥκε
ΤΙΤΟΙϹΑΥΔΟΙϹΕπι
ΜΕΜΙΓΜΕΝΩν εν
ΤΑΥΘΑ των ΚΑΡΩν
ΛΛΛΗΔΗΚΑΘΑΥΤους
ΟΝΤΩΝΠΑΗΝΕΙΤΙ
ΜΙΑΗϹΙΟΙΚΑι μΥη

ΣΙΟΙΤΗΣΠΑΡΑλιας
ΑΠΟΤΕΤΜΗΜΗΝΤαι
ΑΡΧΗΜΕν οΥΝΤης
ΚΑΡΙΑΣΕΣΤΙΝ η
ροΔΙΩΝΠΕΡΑΙα

Il resto del nostro viaggio oltre il Meandro son regioni tutte di Caria, non più qui essendovi i Carii commisti ai Lidi, ma soli e separati, eccettochè in piccola parte che i Milesii ed i Miesii si attribuirono. Il principio adunque della Caria è appunto la regione de' Rodii...

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Nella penultima linea si legga καριας invece del comune παραλιας. Il Kramer molto giustamente notò ed il Meineke gli tenne dietro, che quella lezione παραλιας non era ammissibile. Il Kramer scrisse: της παραλιας *quî ferri possit non video, nam etiamsi Cariae littus intelligatur, id quod volunt interpretes, non liquet cur adiecta sint verba* προς θαλαττης, *multoque minus quid significari possint* εν δε τη μεσογαια κ. τ. λ. *Omnia vero sunt plana, si scribitur* Καριας *pro* παραλιας, *quod ex superioribus videtur huc male translatum.* Il codice conferma la divinazione del Kramer, accettata dal Meineke, dal Karolides con altri. Gli editori Dubner-Müller vollero produrre un'altra congettura dicendo: *Legendum potius* Αρχη μεν ουν της περιοδειας etc., ma questa congettura riesce inammissibile, ora che abbiamo un sicuro testimonio della vera lezione straboniana, la quale risana il testo qui guasto.

Frammento CCXXI.

XXIII. *Del principio del Tauro.*

Della seconda colonna ricaviamo un brano a conferma del testo comune.

ΛΙΔΟΝΙΩν χαλου
ΜΕΝΩΝ νησων αι

ΠΕΡΕΝΜ εθοριωι
ΤΗΣΠΑΜ φυλιας
ΚΑΙΤΗΣ λυκιας προ
ΚΕΙΝΤΑΙ εντευθεν
ΓΑΡ εξΑΙρεται προς
ΥΨΟΣΟΤ αυρος το
Δ'ΑΛΗΘΕς και την
ΛΥΚΙΑΝ απασαν
ΟΡΕΙΝΗΡ αχις του
ΤΑΥΡΟΥΔ ιειργει προς
ΤΑΕΚΤΟΣ και το νο
ΤΙΟΝΜΕρος

Dopo aver detto che la Caria termina alle estremità del Tauro, prosegue a dire che i monti sovrastanti alle isole Calidonie danno principio al Tauro; e queste stanno innanzi ai confini della Licia e Pamfilia. Giacchè quinci il Tauro si leva in alto; e per vero la catena montuosa del Tauro passa sopra tutta la Licia ad un fianco verso l'austro.....

Frammento CCXXII.

XXIV. *Di Rodi e dei suoi abitanti.*

Appartiene al lib. XIV cap. II il lacero foglio che ci presenta i seguenti frammenti, di cui il primo alquanto più abbondante degli altri si estende dalla seconda parte del paragrafo 6 al principio del paragrafo 7, e vi si legge:

[1] ΤΩΣΥΝΩ ικισμενης
ΟΥΔΑΜ ου δη ενταυ
ΘΑ δωριεας ονομα
ΖΕΙ αλλ ει αρα αιο

5 ΛΕΛς εμφαινΕΙΚΑΙ
ΒΟΙωτΟΥς ειπερ ε
ΚΕΙ η κατοικια του
ΗΡΑΚΛΕΟυς και Του
ΛιχΥμνιου ειδ ΩΣΠερ
10 και αλλοι φασιν εΞΑρ
γους και τιρυνΘΟΣ
απηρεν ο τληΠο
ΛΕΜος ουδ ουτως
ΔΩΡΙΚη γινΕΤ ΑΙ
15 ΗΕΚΕΙΘΕΝΑ
ΠΟΙΚΙΑΠΡΟΣΓΑ Ρ
ΤΗΣΗΡαΚΛΕΙΔων
ΚΑΘΟΔΟυ γΕγΕΝη
ΤΑΙΚΑΙΤΩΝΚΩΩ̅
20 ΔΕΦΕΙΔΙΠΠΟΣΤΕ
κΑι ΑνΤΙΦΟΣΗΓΗ
ΣΑΣΘΗΝΘΕΣΣΑΛΟΥ
ΥΙΕΔΥΩΗΡΑΚΛΕι
ΔΑΟΑΝΑΚΤΟΣΚΑΙ
25 ΟΥΤΟΙΤΟΑΙΟΛΙΚον
ΜΑΛΛΟΝΗΤΟΔΩ
ΡΙΚΟΝ γΕΝΟς εμ
ΦΑΙΝοΝΤΕΣΕΚα
ΛΕΙΤο δ η ροδος προ
30 ΤΕρον οφιουσσα
ΚΑι σταδιΑ ΕιΤΑ
ΤΕΛΧινις απο ΤΩν
ΟΙΚΙΣΑΝτων τελ
ΧΙΝων την νησον
35 ΟΥΣΟΙ μεν βασκα
ΝοΥς φασιν και γοη
ΤΑς

Il geografo proseguendo il suo discorso sopra Rodi osserva come presso Omero siano indicati quali abitanti del luogo non già i Dorii, ma sibbene gli Eolii e Beoti, essendovi stato il domicilio di Ercole e Licimnio. Se poi, come altri pensano, Tlepolemo ne venne da Argo e Tirinto, neppur perciò ivi sarebbe stata una colonia Dorica, mentre vi sarebbe portata avanti il ritorno degli Eraclidi. Ai Coi era a capo (Iliade II, 978-9) *Fidippo ed Antifo Tessali figli del re Ercole,* giacchè costoro mostrerebbero una razza Eolica piuttosto che Dorica.

Dapprima Rodi ebbe nome Ofiussa e (Stadia), quindi Telchinide dai Telchini abitanti dell'isola. Alcuni narrano come costoro fossero fattucchieri e prestigiatori...

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. L'edd. hanno ουπω συνῳκισμενης, ma nel principio sembra **T** e non **Π** avanti ωΣΥΝ... e quindi forse fu scritto ουπω ουτω συνῳκ...

Alle linee 14, 15, 16. Un foro antico della pergamena fu cagione che le lettere della scrittura fossero circa il fine distaccate più o meno tra loro e producessero lacune.

Lin. 16. L' edd. hanno προ γαρ e il palinsesto προς γαρ.

Lin. 19. Il codice **ΚΩΩΝ** senza indicare **I** che soscritto han l'edizioni.

Lin. 20-24. Abbiamo un frammento di versi Omerici dall' Iliade II, verso 628 etc.

Φιδιππος τε και Αντιφος ηγησασθην
Θεσσαλου υιε δυω Ηρακλειδαο ανακτος

nei quali troviamo scritto Φιδιππος invece di Φειδιππος dell'edizioni.

Lin. 31. Disgraziatamente non può verificarsi il dubbio nome Σταδια, che altri vorrebbero Αστερια ed altri Αιθραια secondo Stefano Bizantino e Plinio.

Lin. 33. L' ediz. legge οικησαντων e il palinsesto οικισαντων.

Frammento CCXXIII.

XXV. *Gli abitanti di Rodi lavoratori di ferro e bronzo.*

La seconda colonna di questa pagina ci dà la fine del paragrafo 7 dello stesso cap. II.

πΡΩΤΟΝΕιτ εις ρο
ΔΟΝΠΡΩΤους δ' ερ
ΓΑσΑCΘΑΙCΙΔΗΡΟ̄
15 ΤΕΚΑΙΧΑΛΚον και
ΔΗΚΑΙΤΗν Αρπην
ΤΩΙΚροΝΩΙ δημι
ΟΥΡΓΗCαι ειρηται
ΜΕΝΟΥΝΚαι προ
20 ΤΕΡΟΝΠΕρι αυτων
ΑΛΛΑΠοιει....
ΤΟΠΟΛΥΜυθον α
ΝΑΛΑΜΒΑνειν πα
λιΝΑναπληρουν
τας......

Si narra di costoro (i Telchini) oltre il resto come venissero a Rodi, ed ivi per i primi lavorassero il ferro ed il bronzo, fabbricando eziandio la falce per Saturno. Di costoro si è pure innanzi parlato (lib. X, c. III, § 7, 19...); ma le molte favole fanno sì che ne dobbiamo riparlare a complemento di ciò che fosse tralasciato.

OSSERVAZIONE SUL FRAMMENTO.

Il testo di questo non presenta speciali varietà; ma soltanto alla linea 21 secondo lo spazio sembra doversi leggere qualche altra cosa che non ha il testo comune αλλα ποιει το e segue immediatamente πολυμυθον.

Frammenti CCXXIV-CCXXV.

XXVI. *Di altre città dei Rodii.*

Della terza colonna potemmo trarre due brevi frammenti, di cui il primo presenta la fine del paragrafo 8 e il principio del seguente.

ΤΩΝΔΑΝΑου θυγα
ΤΕρωΝΤΙϹΙΝ
ΗΔΕΝΥΝΠΟΛις εκτι
ϹΘΗΚΑΤΑ τα πελο
[10] ΠΟΝΝησιΑΚΑ υπο
ΤΟΥ αυτΟΥΑΡχιτε
Κτονος ως φασιν
ΥΦΟΥΚΑΙΟΠειραιευς

e dopo una lacuna di alcune linee segue

λαττα ν αΛΛα και
προ της ολυΜΠΙκης
[30] θεσεως ϹΥΧΝΟΙς ε
ΤΕϹΙΝΕΠλεον πορ
Ρω τΗϹΟΙΚΙας επι
ϹΩΤΗΡΙΑι Των αν
ΘΡΩΠΩΝΑΦ ου..
[35] ΜΕΧΡΙ ιΒΗΡιΑς επλευ
σΑΝ ΚΑΚΕΙΜεν την
ροΔον εΚτισαν ην υ
στερον μασσΑΛιωται

In questi due frammenti si prosegue a descrivere, come a certe città da Tlepolemo furono imposti i nomi di alcune figlie di Danao. La città attuale di Rodi fu costruita all'epoca della guerra del Peleponneso dallo stesso architetto che costrusse il Pireo.....

Dei Rodii si narra che furon valenti in mare, non solo dal tempo in cui fu costrutta l'attuale città, ma che eziandio avanti l'olimpica istituzione eglino andavano con le loro navi fuor di patria a salvezza degli uomini per molti anni. Perciò navigarono fino all'Iberia ed ivi fondarono Rodi, che dipoi fu posseduta dai Massalioti.

OSSERVAZIONI SOPRA I DUE FRAMMENTI.

I due frammenti che appartengono a tre paragrafi del cap. II cioè all'8, 9, 10 ci dan ben poco del primo, il quale finisce alla linea 7 lasciando un breve spazio vuoto in fin di linea.

Lin. 8. Il paragrafo 9 comincia alquanto in fuori nella colonna 8. Del paragrafo 10 nel frammento CCXXV mancano varie parole al principio.

Lin. 29. L'ediz. parigina dice Ολυμπικης e il Karolides Ολυμπιακης, ma nel codice non può leggersi questa finale varia.

Lin. 36. Presso il Karolides fu errore tipografico scriver μὲ per μὲν.

Lin. 37. L'ediz. parigina scrive Ροδον, e il Karol. Ροδην, nel codice non apparisce la lettera controversa O od H. Eustazio ha Ροδον, e così pure convengono doversi scrivere gli editori parigini contro la fede di alcuni manoscritti. Veggasi lo stesso Strabone l. III, c. IV, § 8.

Frammento CCXXVI.

XXVII. *Della città di Lindo.*

Dall' altra pagina di questo foglio raccogliamo solo due frammenti, il primo brevissimo nel mezzo della colonna seconda, ed appartiene al principio del paragrafo 11, che riferiamo. Non dà luogo a speciali osservazioni testuali.

εστι· ΔΕΠΡΩΤΗΜΕ̄
λινδος απο ΤΗϹΠΟ
λεως πλΕΟΥϹΙν εν
δεξιαι εΧΟΥϹΙΤΗ̄
νησον ΠΟΛΙϹΕΠΙ ο
ρους ΙΔΡΥΜΕνη πο
λυ ΠΡΟϹΜΕϹΗμβριαν

Sferrando da Rodi nella navigazione la prima città dell' isola a presentarsi a destra è Lindo. Questa città sorge sopra un' altura ed è rivolta molto a mezzodì.

Frammento CCXXVII.

XXVIII. *Si prosegue a parlare di Rodi, e dei suoi illustri personaggi.*

Più copioso è quanto ricaviamo dalla terza colonna e che si riferisce ai paragrafi 12 e 13.

σΥριον ΕΙΘ ο ατα
βυρις ορος των εν
10 ταΥθα υψηλοτατον
ιΕρον διος αταβυ
ρΙΟΥ ειτα χαμειρος
ΕΙΤΙΑλυσος κΩΜη
Κ ΑΙΥΠΕΡΑΥΤην
15 ΑΚΡΟΠΟΛΙϹΕ
Ϲτιν ΟΧΥΡΩΜΑΚΑ
ΛΟΥΜΕνΗΕΙΘΗΤΩ̄
ροΔΙΩΝΠΟΛΙϹΕΝΟ
ΓΔΟΗΚΟΝΤΑϹΤΑ
20 ΔΙΟΙϹ μετΑΞΥΔε
ϹΤΙΝΤΟΘΟΑντιον
ΑΚΤΗΤΙϹΗϹΜΑΛΙ
ϹΤΑΠΡΟϹΚΕΙΤΑΙΑΙ
ϹΠΟΡΑΔΕϹΑΙΠΕΡΙΤΗ̄
25 χαΛΚΙΑΝΩΝΕΜΝΗ
σθηΜΕΝΠΡΟΤΕΡΟ̄
ανδρες ΔΕΓΕΝΟΝ
το μνημηϹΑΞΙΟΙ
ΠΟΛΛΟΙϹΤρατΗΛΑ
ΤΑΙ και αθληΤΑΙ
ων εισιν και οι πᾹ

αιτιου του ΦΙΛΟCΟ
φου προγονΟΙΤΩΝ
δε πολιΤΙΚΩν και

Proseguendo a contornare il lido di Rodi si trova dopo Lindo la regione Izia e Mnasirio, quindi il monte Atabirio, che è il più alto di que' luoghi, poi Camiro ed il villaggio Jaliso con al disopra l'acropoli che vien chiamata Ochiroma (la fortezza), e dipoi alla distanza di ottanta stadii è la città de' Rodii. Nel suddetto spazio evvi il Toantion, promontorio presso al quale specialmente han luogo le isolette Sporadi, di cui già abbiam fatto menzione come poste presso Calcia.

Gli uomini di Rodi degni di memoria furon molti, capitani ed atleti, e tra questi erano i progenitori di Panezio filosofo; ed in cose politiche poi...

E qui seguirebbero altri nomi che non sono nel nostro frammento.

OSSERVAZIONI SOPRA QUESTO FRAMMENTO.

Alle lin. 14, 15, 16 abbiamo, come nella colonna prima della pagina precedente, il foro antico della membrana, il quale ha prodotto la lacuna che si vede nelle stesse linee corrispondenti.

Lin. 19. L' ediz. Parig. e Karol. hanno ογδοηκοντα που σταδιων, nel palinsesto manca που.

Lin. 23. Abbiamo la più rimarchevole varietà. L' edizione legge quel passo... Θοαντιον, ακτη τις ης μαλιστα προκεινται αι Σποραδες. Nel nostro palinsesto manca la fine della prima delle riferite parole essendo lacera la pergamena; ma che non presenta difficoltà per leggersi come nell' edizione; la varietà consiste nel προσκειται invece di προκεινται. Abbiamo diligentemente osservato se sulla parola **ΠΡΟΣΚΕΙΤΑΙ** apparisse alcuna correzione o variazione anche posteriore, ma non ci fu dato veder nulla che ne possa alterare la lettura. Lasciamo quindi al giudizio dei dotti il valore di questa variante.

Lin. 25. Si riporta al già detto di sopra al libro X, capo V, § 14 e seguenti, ove parlasi di alcune di queste isole.

XXIX. *Conclusione.*

I frammenti dal ducentesimo al ducentesimo decimo settimo qui raccolti presentano le interessanti reliquie che dai libri geografici XIII e XIV ci si conservarono nelle nostre antiche membrane in palinsesto.

Il loro interesse speciale per le contrade occidentali dell'Asia minore vedemmo quanto valga per le questioni non solo geografiche ed etnografiche, ma eziandio per le omeriche. Vedemmo pure come si ritragga e si applichi dal nostro geografo la celebre teoria di Platone sullo sviluppo della società degli uomini antichi e del luogo da essi prescelto per collocare con maggior sicurezza le loro prime abitazioni. È notevole pure il brano, ove ci si ricorda Estiea Alessandrina, la commentatrice di Omero.

Così questi frammenti, come quelli che proseguiremo a produrre, sono un ben importante contributo ed assai svariato per la geografia, per la storia e per l'antica letteratura.

G. Cozza-Luzi

IPNOTISMO E SPIRITISMO

INTRODUZIONE

Sommario. — 1. Importanza e necessità dello studio dell'argomento. — 2. Preghiere, desideri, e dilazioni. — 3. Basi e natura dei fatti esposti nel presente lavoro relativamente alla scienza. — 4. Ordine e sviluppo della trattazione delle materie.

1. L'argomento dell'*Ipnotismo* e dello *Spiritismo* è di tale e tanta importanza, che quasi tutti oggi sentono la necessità o il desiderio di occuparsene e di parlarne.

Ma ben pochi sono coloro, che si trovano in grado di occuparsene e di parlarne dopo maturo esame e con sufficiente cognizione di causa; cosicchè non mancano persone anche dotte, le quali dell'Ipnotismo e dello Spiritismo fanno una stessa cosa, o una cosa ben poco diversa; — o che confondono i fatti dell'uno con quelli esclusivamente propri dell'altro; — o che in fine attribuiscono agli uni la natura e l'indole degli altri.

Nè può essere altrimenti per chi consideri qual copioso corredo di cognizioni biologiche, siano pure elementari, occorra a chiunque di certi fenomeni vuol portare un giudizio, se non adeguato, almeno abbastanza esatto.

2. Non senza ragione pertanto quanti hanno avuto la benignità di seguire il mio corso di Antropologia legale, e non pochi distinti Cultori delle scienze politico-morali, mi hanno più e più volte istantemente pregato di trattare di proposito dell'intricato argomento, appena abbozzato nei miei trattenimenti, perchè potessero anch'essi acquistarne una cognizione sufficiente ai bisogni più ovvi della vita pratica.

Mio desiderio sarebbe stato di cedere subito alle vive preghiere di tanti benevoli e di tanti studiosi. Ma circostanze impreviste mi hanno fatto rimandare dall'oggi al domani l'attuazione di questo mio desiderio; e mi hanno imposto di promettere solo, che quanto prima avrei soddisfatto alle vive istanze ripetutamente rivoltemi.

3. Se non che ogni promessa è debito; e le dilazioni, anche le più giustificate, debbono avere un limite. Egli è per ciò, che ora finalmente mi accingo ad esporre quanto io stesso ho potuto apprendere su questa materia, in parte con l'osservazione personale, e in parte con l'analisi paziente e minuziosa dei fatti, veduti, constatati, vagliati, e riferiti da naturalisti, competentissimi per la loro dottrina, e superiori ad ogni censura per la loro onestà.

Quanto dovrò dire intorno all'Ipnotismo oggi è nel pieno dominio delle scienze positive, specialmente fisio-patologiche. Riguardo a ciò che dovrò es-

porre dello Spiritismo, il lettore giudicherà da sè stesso, se i fatti che riferirò dovranno accogliersi per veri, e se è giusta l' interpretazione che il loro studio critico mi porterà a darne.

4. Ma perchè l'argomento riesca sufficientemente lumeggiato in ogni sua parte, stimo bene cominciare con qualche cenno di storia tanto in ordine all' Ipnotismo, quanto relativamente allo Spiritismo. — Dirò poi dei fatti propri dell' Ipnotismo e dello Spiritismo; indicando, al bisogno, le autorità che ne provano, almeno in parte, l'oggettiva esistenza. — Esaminerò quindi le analogie e le differenze fra i due ordini dei fatti or ora ricordati. — Discuterò in seguito la natura intima degli uni e degli altri, non mancando di accennare alle svariate, ma non sempre applicabili interpretazioni genetiche, che si sono volute darne dai naturalisti. – E indicherò da ultimo gli effetti sociali e individuali sì dell' Ipnotismo che dello Spiritismo, per concludere dei provvedimenti, che è indispensabile prendere da chi ha cura dell'ordine sociale e morale dell'umano consorzio, sì in riguardo dell' uno che in riguardo dell'altro.

CAPITOLO PRIMO

CENNI STORICI

§ I. – *Ipnotismo.*

Sommario. — 1. L'ipnotismo nell'antichità. — 2. L'ipnotismo nel medio evo. — 3. Mesmer e i suoi precursori: il magnetismo e il mesmerismo. — 4. Il mesmerismo e la relazione del Bailly alla Facoltà di Parigi.— 5. Il conte di Cagliostro, Giuseppe Balsamo.— 6. I discepoli di Mesmer. — 7. Husson e la sua relazione sul magnetismo animale all'Accademia di medicina di Parigi: scommesse e sfide. — 8. Giacomo Braid; magnetismo, ipnotismo, braidismo. — 9. La scuola francese dal 1858 ai dì nostri.

1. Gli antichi conobbero, probabilmente sotto il nome di Magia (che etimologicamente vuol dire *sacerdozio, sapienza*), la maggior parte dei fatti che si riferiscono al moderno Ipnotismo.

Questi certo non furono ignoti ai Medi, ai Caldei, ai Bramini delle Indie, e ai Sacerdoti dell'antico Egitto. Alcune pratiche descritte, secondo F. Lenormant, nei monumenti a caratteri cuneiformi; – certi casi ricordati dal Maspero nell'*Histoire ancienne des peuples de l'Orient* [1]; – molti fatti strepitosi osservati nelle prime società umane; – e le meraviglie che anche oggi si operano dai Bramini indiani, gelosi custodi delle sacre tradizioni di casta, – sono tutte cose che attestano l'alta antichità delle operazioni che costituiscono l' Ipnotismo dei giorni nostri. I miracoli poi, che in fatto di malattie nervose si verificavano presso gli Egiziani nel tempio di Serapide, quasi fuor di dubbio non

[1] Paris, 1886, pag. 70 e 142.

erano che effetti di applicazioni ipnotiche. Nel papiro magico, detto di Harris, scritto in lingua egiziana jeratica circa 3000 anni prima dell' èra volgare, e tradotto nel 1860 dal Chabas, i processi di applicazione di ciò che ora noi diciamo Ipnotismo si trovano largamente esposti. Nelle pratiche ipnotiche erano senza dubbio versati anche i Sacerdoti dell' antica Grecia. E sembra che a fenomeni ipnotici spontanei e inconscienti andassero soggette le Sibille, di cui è noto che presagivano il futuro dopo essere cadute in convulsioni [1].

Gli antichi Romani, per quanto mi è stato possibile rintracciare, non professavano per le pratiche ipnotiche un culto speciale. Difficilmente però poterono ignorarle del tutto, a motivo dei loro grandi e molteplici rapporti con la Grecia cólta e corrotta.

2. In epoche più recenti, sia per i mutati costumi, sia per la invadente barbarie, si perdette la cognizione di quanto in antico si sapeva sul meccanismo genetico, sulle proprietà e sugli effetti di certi fenomeni naturali. Ma non per questo l' Ipnotismo cessava di esistere. Che anzi, come fenomeno morboso spontaneo, dilagò oltre ogni dire nella vecchia Europa. E la storia delle Streghe nel medio evo, della quale il Cantù [2] ci narra pagine altamente istruttive, ce lo dimostra in modo eloquentissimo. Imperocchè la massima parte (dico la *massima parte,* non la *totalità*) di quei moltissimi che in quel tempo venivano indicati dal volgo, o da sè stessi si dichiaravano stregoni e maliardi, recantisi periodicamente, in seguito a pratiche puerili e con mezzi straordinari, a prendere parte a certe notturne, misteriose e luride tregende, quasi fuor di ogni dubbio altro non erano in realtà che poveri allucinati, facili a qualche stato ipnotico da suggestione. Ciò riconobbero e dichiararono anche allora, tra gli altri, Ulrico Molitore [3], Andrea Alciati [4], Reginaldo Scoto [5], Celso Cesalpino [6], Giovanni Wierio [7], e sopratutto l' illustre Gesuita Federico Spree. Questo ultimo giunse ad affermare, che anche delle persone condannate nei suoi paesi per stregoneria, moltissime, se non tutte, erano condannate senza colpa. E lasciò scritte queste memorande parole: « Con giuramento depongo, non averne accompagnata al supplizio nessuna, di cui potessi prudentemente stabilire che fosse rea. Altrettanto udii dire da due accurati Teologi. Eppure adoperai tutta l' industria per venire in chiaro della verità [8] ».

Ma checchè sia di ciò, è ben certo, che agli antichi parve utile e prudente circondare di mistero le cognizioni, che essi possedevano intorno a certi argomenti, e che i popoli del medio evo subirono senza conoscerli i gravi effetti dei fenomeni ipnotici.

[1] Conca Dr. C. *Isterismo e Ipnotismo.* Napoli, Pignataro, 1888, pag. 48.
[2] Cantù C., *Storia Universale*, ediz. 8ª, Torino, 1857, tomo IX, parte I, pag. 399.
[3] *De Phythonicis mulieribus*, Papiae, 1480.
[4] *Parergon Juris,* 1530.
[5] *Discovery of Witchcraft,* 1584.
[6] *Dæmonum investigatio,* Florentiae, 1550.
[7] *De Lamiis,* Basilaeae, 1564.
[8] *Cantù, Op. cit.,* vol. cit., pag. 415.

3. Il medico tedesco Mesmer ebbe il primo posto tra coloro che si accinsero a rivelare al volgo profano i misteri della scienza, gelosamente custoditi dagli antichi sapienti; e di gran parte di questi si valse come di base alla sua dottrina sul *Magnetismo animale*. Molti infatti dei suoi portenti, come provano e la natura stessa degli effetti da lui ottenuti, e la qualità dei mezzi ai quali egli ricorreva (la catena delle mani, la tinozza, il fisamento degli occhi, i toccamenti, i rumori improvvisi), non erano che fenomeni d'indole ipnotica.

Ma introducendo la denominazione di *Magnetismo animale,* egli non sospettò neppure che essa potesse significare etimologicamente, come più tardi ebbe a fare rilevare A. Lombart, seniore, « influenza potente delle spirito animale sulla materia organica »[1]. A ben altri fatti egli intese alludere nel mettere insieme quelle due parole.

Il Mesmer, addottoratosi in medicina a Vienna, propugnando in una sua dissertazione pubblicata nel 1765, « *De planetarum influxu* », le idee di Paracelso, di Agrippa, e del pavese Girolamo Cardano, sostenne, che gli astri esercitano sui corpi viventi un'azione diretta, mediante un fluido imponderabile che tutto compenetra.

Più tardi, – sorpreso dalla narrazione delle cure mediche mirabili, che nel secolo XVI Gilbert, Glocerio e Van Helmont, e nel secolo XVII l'inglese Roberto Flud dicevano di avere ottenuto con l'applicazione della calamita e delle placche metalliche sul corpo di malati, – e più ancora stupito di certi effetti biologici meravigliosi, ottenuti ai suoi giorni dal P. Hell, Gesuita e fisico abilissimo, sugli animali e sugli uomini per mezzo delle calamite, – credette di avere scoperto che la calamita, detta dai fisici *Magnete,* messa in rapporto con l'organismo animale, potesse agire su di esso alla stessa guisa degli astri, per mezzo di un fluido ad essa particolare, il *Fluido magnetico.*

Da ultimo, ingelosito dei successi ogni dì più strepitosi, che il P. Hell otteneva nelle cure delle malattie con le applicazioni delle sue calamite, pensò di fare rivivere le idee di Paracelso, del Ficino, del Pomponazio, e di un altro Gesuita, il P. Kircher, sulla influenza che certi uomini possono esercitare sull'organismo di altri[2]. Affermò, che, analogamente alla *Magnete,* potessero operare anche le mani e gli occhi di alcuni individui, mediante un fluido speciale che emana a volontà dal loro organismo, alla stessa guisa dell'umor nero che sogliono effondere fra l'acqua le seppie per salvarsi dai loro nemici. E suppose che cotesto fluido speciale proprio degli animali fosse simile a quello che si irradia costantemente e fatalmente dalla *Magnete.*

Combattuto nelle sue dottrine a Vienna, si recò nel 1778 a Parigi. Là formulò più esplicitamente la sua tesi sul fluido che può effondersi a volontà dall'organismo animale. E per l'analogia che egli credette di ravvisare fra esso e il fluido della *Magnete,* nel 1779, in una memoria, quanto rinomata e diffusa, altrettanto incomprensibile e nebulosa, lo chiamò *Magnetismo animale.*

[1] A. Lombard., *Les dangers du Magnétisme animal*, ecc., Paris, 1819.
[2] Conca C., *op. cit.*, pag. 52, 53.

La denominazione parve così indovinata, che non tardò ad applicarsi anche all' insieme dei fatti allegati per provare l' esistenza del supposto e giammai dimostrato fluido, e altresì alla dottrina che ne derivò.

Ma per la dottrina del Magnetismo animale, i seguaci di Mesmer preferirono il nome di *Mesmerismo* in onore ed in memoria del loro duce e maestro; mentre usarono le parole di *Magnetismo animale* per indicare o il fluido stesso o l' insieme dei fatti da cui si pretendeva di arguire la sua esistenza.

4. La dottrina del *Mesmerismo,* accolta dapprima con favore e quasi con fanatismo anche da uomini eminenti, come il Deslon, reggente della Facoltà di medicina di Parigi, e dallo stesso Luigi XVI, fu indi a non molto, e precisamente nel 1784, assai severamente giudicata da una commissione di dotti, della quale fu relatore il Bailly [1]. Condannati come pericolosi per la società, per la morale e per la sanità fisica, i fatti che le servivano di fondamento e che nella loro parte meravigliosa si riconobbero dipendere in grandissima parte dalla immaginazione o dalla imitazione, la dottrina ben presto cadde in discredito. E per fuggire noje e vessazioni, Mesmer nel 1785 pensò bene di lasciare il suolo Francese e di ricoverare in Inghilterra.

5. Non appena il Mesmerismo fu condannato in nome della scienza, uno scaltro palermitano, Giuseppe Balsamo, più noto sotto l' usurpato nome di conte Alessandro di Cagliostro, nel 1785, proprio nell'anno che Mesmer riparava in Inghilterra, tentò di farlo rivivere, mescolandolo a meraviglie di fisica, di chimica, e di altre scienze allora occulte, non che a stranezze e a superstizioni di ogni genere, e a pratiche analoghe a quelle che ora costituiscono lo Spiritismo. Oggetto del tentativo era da parte del Cagliostro di sfruttare in suo vantaggio le idee di Mesmer. Nei suoi tentativi adunque nulla vi fu di serio, di scientifico, e in termine più comprensivo, di teoretico; e il rumore che se ne levò fu di assai breve durata. Il risultamento pratico che quelli ebbero, fu di far nascere tra i fatti del Mesmerismo e quelli che ora si dicono di Spiritismo tale confusione soggettiva, che neppure oggi taluni riescono pienamente a sottrarvisi.

Implicato in affari assai loschi, il Cagliostro nel 1787 era già in carcere; nel 1788 era già in esilio; e nel 1789 si era già recato in Roma, ove trovò la fine che gli era dovuta. La sua stella era tramontata e per sempre. Mesmer intanto seguitava a godersi pacificamente in Londra per parecchi anni ancora il frutto delle sue mal digerite e forse altresì poco corrette elucubrazioni. Tornato finalmente in patria, vi moriva nel marzo 1815.

6. Ma con l'ecclissamento dei suoi due corifei, il Mesmerismo non era perito. Anzi, mentre esso era più combattuto in nome della scienza ufficiale, un discepolo di Mesmer, il marchese di Puiségur nel 1784 scuopriva il *Sonnambulismo artificiale* [2]. Nel 1787 il Pététin di Lione scuopriva e studiava la

[1] Bailly, *Rapport de la Commission chargée de l'essais du Magnétisme animal,* Paris, 1784.

[2] *Mémoire pour servir à l'histoire du Magnétisme animal* (è del Puiségur, ma non porta nome), 1784. — Deleuze, *Histoire critique du Magnétisme animal,* 1813, tomo II.

Catalessi artificiale [1], e nel 1810 il generale Noizet presentava all'Accademia di Berlino una memoria sul *Sonnambulismo* e sul *Magnetismo animale;* memoria stampata più tardi in francese a Parigi dall'editore Plon, nel 1814 [2].

Intanto sorgeva l'abate Faria, portoghese, che era stato nelle Indie, ove dai Bramini aveva appreso molte pratiche ipnotiche. Osservatore accurato, egli negò l'esistenza di ogni fluido magnetico, e tentò di dimostrare che nei portenti del Magnetismo animale tutto è questione d' immaginazione.

Ma le negazioni e le affermazioni del Faria non valsero a troncare le radici al Mesmerismo. Se le interpretazioni erano errate, i fatti esistevano; ed elette intelligenze si adoperavano a sceverarli dalla scoria, e a ordinarli in modo scientifico. Nel 1852 il Du-Potet pubblicava il suo « *Traité complet du Magnétisme animal* »; e Alessandro Bertrand faceva sullo stesso argomento un corso libero, al quale si accorreva da tutte le parti.

7. Nel 1825 il Foissac pregò l'Accademia di medicina di Parigi di rivedere il rapporto fattole sulla materia del Bailly nel 1784 [3]. Dopo una lotta vivissima, l'Accademia deliberò nel 1826 di accogliere la preghiera del Foissac; e nominò una Commissione, della quale fu relatore l'Husson. Dopo sei anni di studio, nel 1831, la Commissione presentò all'Accademia un voluminoso rapporto, in cui molti fatti somatici e psichici relativi al così detto *Magnetismo animale* furono accertati, sebbene con interpretazioni poco soddisfacenti; e si proposero norme per impedirne gli abusi.

Ma la Commissione, tratta in errore dalla furberia di qualche soggetto esaminato, accolse tra i fatti veri e accertati del Magnetismo animale, anche alcune cose dubbie, incerte, e sicuramente false. Questa circostanza riuscì molto dannosa allo studio e ai progressi del Magnetismo animale.

Nel 1837 il giovine dottore Berna annunziò all'Accademia di medicina di Parigi di essere pronto a dimostrare la realtà del Magnetismo animale per mezzo della *chiaroveggenza,* della *doppia vista,* della *capacità di predire il futuro,* e via dicendo. L'Accademia, che non pensava più al Magnetismo animale e che aveva lasciato cadere nell' oblìo anche il pregevolissimo rapporto dell' Husson, accettò di prendere in esame i fatti annunziati. Ma gli esperimenti del Berna fallirono completamente: e in seguito al rapporto di Dubois, d'Amiens, l'Accademia stessa, nel 1837, condannava senz' altro appello il Magnetismo animale come una solenne ciurmeria. Nè valsero a mitigare questa sentenza le proteste dell' Husson. La giustezza di essa poi apparve agli scienziati ancor più ragionevole ed equa, dopo l'esito infruttuoso e scoraggiante della sfida del Burdin, che nel 1837 assegnava un premio di 3000 franchi a quel magnetizzato, che fra tre anni avesse saputo leggere uno scritto senza il soccorso degli occhi e della luce; fatto già dichiarato non solo possibile, ma

[1] Pététin, *Mémoire sur le catalèpsie et le sonnambulisme,* Lyon, 1787.

[2] De Faria, *De la cause du Sommeil lucide etc.* Paris, 1819, tomo I (il solo pubblicato), pag. 41.

[3] Burdin et Dubois, *Histoire académique du Magnétisme animal,* Paris, 1841, pag. 278.

altresì innegabile dal Dott. Berna [1]. L'Accademia, in seguito all'esito negativo di questa pubblica sfida, credè di poter dire l'ultima sua parola; e nel 1840 accolse la proposta del Double, che in avvenire non si occupasse più mai nè di magnetizzatori nè di Magnetismo.

8. Ma pochi anni dopo, un dotto chirurgo Inglese, di Manchester, Giacomo Braid, esperimentatore abile e osservatore sagace, riprese in esame i fatti annunziati dai Mesmeristi. E ne accertò parecchi, che annunziò al pubblico in un pregevole lavoro edito nel 1843. E perchè i nomi di *Mesmerismo* e di *Magnetismo animale* non creassero ostacoli alla diffusione e all'accettazione della verità, egli comprese le sue osservazioni sotto il nome di *Neuro-ipnologia*; e parlò la prima volta di *sonno nervoso* e di *Ipnotismo* [2].

Gran cura di Braid fu di sceverare nettamente i fatti da lui accertati da quelli da lui non accertati. Comprese i primi sotto il nome di *Ipnotismo*, o di *Sonno nervoso*; e lasciò agli altri, della cui realtà egli non si rendeva menomamente garante, il nome antico di *Mesmerismo* e di *Magnetismo animale*. Volle quindi che l'*Ipnotismo* si tenesse come differente dal *Magnetismo animale*, sebbene nei punti ben accertati i due ordini di fatti non siano che una sola e stessa cosa: le ciarlatanerie e le frodi non fanno scienza.

Frattanto sul *Mesmerismo* si andavano pubblicando anche altri lavori, fra cui notevole quello di James Esdaile, venuto in luce nel 1846 [3].

Nel 1860, in un capitolo a parte il Braid sviluppava anche meglio le sue idee sull'argomento del sonno nervoso; che ben pochi, – dall'articolo SLEEP *(Sonno)* dell'Enciclopedia di Todd e Carpenter, da un'appendice scientifica pubblicata da Vittorio Meunier nella *Presse* del 1852, e dall'articolo *Hypnotisme* inserito la prima volta nella edizione del 1855 del Dizionario Medico del Nisten, non ostante i pregevoli lavori sul *Magnetismo animale*, editi quasi contemporaneamente dallo Charpignon e dal Bellanger, – avevano imparato a conoscere, poco più che di nome, sotto l'appellativo, oltremodo onorifico per Braid, di *Braidismo* [4].

9. Ad Azam, di Bordeaux, si presentava nel 1858 la circostanza propizia di controllare i fatti annunziati dal Braid. Egli li studiò per due anni, coadiuvato dai dottori Velpeau, Broca, Verneuil, Cloquet, Follin, della Facoltà di Parigi; ne scuoprì alcuni altri, e li rese tutti di pubblica ragione nel 1860 [5].

I fatti osservati dal Braid e dall'Azam furono di nuovo esaminati dal Mesnet, dal Demarquay, dal Giraud-Teulon, e dal Duval.

Più tardi, nel 1875, il Richet studiava con molta cura lo stesso argomento sotto la denominazione di *Sonnambulismo provocato*.

[1] Burdin et Dubois, *Opera citata*, pag. 570-630.

[2] Braid J., *Neurohypnologie, Traité du sommeil nerveux ou hypnotisme, trad. franc. par J. Simon, 1843*. – Con aggiunta del Capitolo scritto dal Braid nel 1860.

[3] Esdaile J., *Le Mésmerisme in India*, Londres, 1846.

[4] Charpignon, *Du Magnétisme*, Paris, 1848, - Bellanger, *Le Magnétisme, verités et chimères*, Paris, 1854 - Philips J. P., *Cours théorique et pratique du Braidisme*, Paris, 1860.

[5] Azam, *Archiv. géner. de Médecine*, janvier, 1860. - *Note sur l'Hypnotisme*.

Ma era riserbata allo Charcot, al Bernheim, al Liébeault, al Liégeois e alle loro Scuole di dare ai fatti dell' Ipnotismo quello sviluppo e quella base scientifica per cui oggi sono accettati fra i dotti; e di dimostrare che in fondo e nelle parti veramente scientifiche, *Mesmerismo, Sonnambulismo* o *Catalessi artificiale, Sonno nervoso, Braidismo, Ipnotismo,* non sono che una stessa cosa, o parti e frazioni di una stessa cosa.

§ II. – *Spiritismo.*

Sommario. — 1. Lo spiritismo nell'antichità, e segnatamente tra gli Indiani, e gli Egizi. — 2. Lo spiritismo tra gli antichi Ebrei. — 3. Lo spiritismo tra gli Ebrei ai tempi di Cristo. — 4. Lo spiritismo nell'antica Grecia. — 5. Lo spiritismo presso gli antichi Romani. — 6. Lo spiritismo tra i barbari dell'antichità, nei primi tempi del Cristianesimo, e nel medio evo. — 7. Lo spiritismo nel risorgimento. — 8. Lo spiritismo tra i selvaggi del nuovo mondo. — 9. Lo spiritismo in Europa dal risorgimento alla seconda metà del secolo XIX. — 10. La famiglia Fox e lo spiritismo moderno. — 11. Rapida diffusione dello spiritismo. — 12. Lotte, sviluppo e forme dello spiritismo.

1. Lo *Spiritismo* ha un nome di data recente, poichè non rimonta più indietro di mezzo secolo. Ma i fatti e la dottrina a cui questo si applica sono di data assai remota; e nei diversi tempi, nei diversi luoghi e presso le diverse nazioni hanno ricevuto nomi diversi.

Da tempi remotissimi si è creduto e si crede a reali rapporti tra gli uomini ancora viventi e i defunti, non che tra quelli e altri esseri immateriali di ordine superiore. E a giustificazione di cotesta credenza in tutti i secoli si sono sempre addotti ab immemorabili racconti di fatti meravigliosi.

Nelle Indie presso i Bramini, base fondamentale della liturgia nei templi era ed è anche oggi la pratica delle evocazioni dei morti e delle stesse loro divinità. I *Fachiri,* ossia, gli appartenenti alla classe inferiore della casta sacerdotale, erano e sono tuttora incaricati delle operazioni a ciò necessarie.

Tutta la potenza della casta sacerdotale dipendeva poi, e in quelle regioni dipende anche oggi, da una specie di soggezione che i defunti e le divinità stesse sembrano avere per chiunque fa parte di quella.

Il commercio con gli spiriti entrava in gran parte presso gli Egiziani nelle pratiche della iniziazione dei misteri e del culto di Iside ed Osiride. I sacerdoti, i maghi, e gli indovini erano i depositari dei mezzi occorrenti per entrare in rapporto con gli esseri di ordine superiore e con le anime dei trapassati. Gli Egiziani appresero probabilmente dai Maghi caldei le pratiche spiritistiche.

2. Queste stesse pratiche dovevano essere senza dubbio oltremodo diffuse tra gli antichi Ebrei; poichè nei Libri santi non solo si parla spesso di stregoni, di indovini, di vaticinatori, e di incantatori; ma le evocazioni dei morti si trovano esplicitamente ricordate e condannate in più luoghi. Gli stregoni,

gl' indovini, i vaticinatori, e gl' incantatori della Bibbia corrispondono esattamente ai Mezzani, o *Mediums,* dello *Spiritismo* moderno.

Si legge nel Levitico (XX, 6): « *Anima quae declinaverit ad magos et ariolos, et fornicata fuerit cum eis, ponam faciem meam contra eam et interficiam illam de medio populi sui* ». E più sotto (XX, 27): « *Vir sive mulier in quibus pythonicus vel divinationis sit spiritus, morte moriatur; lapidibus obruent eos; sanguis eorum sit super illos* ». Punizioni così gravi non potevano essere necessarie, che per reprimere a ogni costo una pratica riprovevole e molto diffusa.

Nel Deuteronomio è scritto (XVIII, 10-12): « *Nec inveniatur in te qui ariolos suscitetur, nec incantator, nec qui pythones consulat, nec divinus, nec qui quaerat a mortuis veritatem; omnia enim haec abominatur Dominus* ».

Il primo libro dei Re ci rappresenta Saulle che in Endor evoca l'ombra di Samuele e conversa con lei. La descrizione del fatto ritrae in grandissima parte esattamente le meraviglie che anche oggi si narrano dagli Spiritisti. Riproduciamo tutta intera dal sacro Testo questa mirabile descrizione (Lib. 1, XXVIII, 7-21): « *Dixit Saul servis suis: quaerite mihi mulierem pythonem habentem, et vadam ad eam et sciscitabor per illam. Et dixerunt servi eius ad eum: Est mulier pythonem habens in Endor. Mutavit ergo habitum suum, vestitusque est aliis vestimentis, et abiit ipse et duo viri cum eo, veneruntque ad mulierem nocte, et ait illi: Divina mihi in pythone, et suscita mihi quem dixero tibi. Et ait mulier ad eum: Ecce tu nosti quanta fecerit Saul, et quo modo eraserit magos et ariolos de terra; quare ergo insidiaris animae meae ut occidar? Et iuravit ei Saul in Domino, dicens: Vivit Dominus quia non eveniet tibi quidquam mali propter hanc rem. Dixitque ei mulier: Quem suscitabo tibi? Qui ait: Samuelem mihi suscita. Cum autem vidisset mulier Samuelem, exclamavit voce magna, et dixit ad Saul: Quare imposuisti mihi; tu es enim Saul. Dixitque ei rex: Noli timere; quid vidisti? Et ait mulier ad Saul: Deos vidi ascendentes de terra. Dixitque ei: Qualis est forma eius? Quae ait: Vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio. Et intellexit Saul quod Samuel esset, et inclinavit se super faciem suam in terra, et adoravit. Dixit autem Samuel ad Saul: Quare inquietasti me ut suscitarer? Et ait Saul: Coarctor nimis, siquidem Philistiim pugnant adversum me, et Deus recessit a me et exaudire me noluit, neque in manu Prophetarum neque per somnia; vocavi ergo te, ut ostenderes mihi quid faciam. Et ait Samuel: Quid interrogas me cum Dominus recesserit a te et transierit ad aemulum tuum?..... Et dabit Dominus etiam Israel tecum in manus Philistiim; cras autem tu et filii tui mecum eritis; sed et castra Israel tradet Dominus in manus Philistiim. Statimque Saul cecidit porrectus in terram; extimuerat enim verba Samuelis..... Ingressa est itaque mulier illa ad Saul; conturbatus enim erat valde* ».

Del libro quarto dei Re si allude a pratiche spiritiche nel Capitolo XVII, 17; nel Capitolo XXI, 6; e nel Capitolo XXIII, 24.

Tra i profeti, Isaia accenna alle comparse degli spiriti (II, 6; XLIV, 25; XLVII, 12). Parlando di Babilonia devastata dai Medi, predice che « *habitabunt ibi struthiones; et pilosi* (cioè, i demoni) *saltabunt ibi* » (XIII, 21).

Più chiaramente però accenna alle pratiche spiritiche nel Capitolo VIII, 19, ove si esprime così: « *Et cum dixerint vobis: Quaerite a pythonibus et a divinis qui strident in incantationibus suis: Numquid non populus a Deo suo, requiret pro vivis ac mortuis?* » E dicasi lo stesso del Capitolo XXIX, 4, ove si legge: « *De humo audietur eloquium tuum; et erit quasi pythonis de terra vox tua, et de humo eloquium tuum mussitabit* ».

Il profeta Daniele parla egli pure di stregoni, di incantatori e di maliardi (II, 2, 27). E ad incantesimi, e a divinazioni allude altresì il profeta Michèa (V, 12).

3. Il rimprovero che gli Ebrei facevano a Cristo di cacciare i demoni nel nome di Belzebub (Matteo IX, 34; XII, 24; Luca XI, 14–19), dimostra che fra essi anche nei loro ultimi tempi il commercio degli uomini con gli spiriti non era cosa ignota o rara.

Negli Atti degli Apostoli le pratiche spiritiche in uso presso gli Ebrei ci sono chiaramente indicate in ciò che ivi si dice di Simon mago (VIII, 9); e nelle operazioni di Elima, giudeo abitante in Pafo, presso il Proconsolo Sergio Paolo (XIII, 6-10).

Il Jaccolliot nella sua opera *La Bible dans les Indes* [1], ci dice che agli Ebrei la Kabala, per quanto si può giudicare dai frammenti a noi pervenuti, doveva indicare assai bene il modo di avere rapporto con gli spiriti.

4. Nell'antica Grecia gli oracoli dei morti si invocavano continuamente. Le ombre dei trapassati si evocavano sulle rive di Acheronte in Trespazia, a Filagea in Arcadia, al Capo Tenèro, in Eraclea, nel Ponto, e a Cuma. Si appellarono Negromanti (da νεκρός *morto,* e μαγγανεύω *incanto*) coloro che si esercitavano in simili opere. Nè era solo il popolo che si piaceva di ricorrere agli oracoli dei defunti e di chiederne i responsi. Uno dei sette savi della Grecia, Periandro, manda a consultare l'anima di sua moglie da lui già fatta sgozzare [2]. Pausania evoca l'anima di una giovine da lui fatta uccidere. I Magistrati fanno evocare più tardi l'anima dello stesso Pausania [3].

Efeso era famosa per i suoi libri di magia e per le sue formole magiche. L'Evangelista S. Luca negli Atti degli Apostoli (XIX, 19), ci dice che predicando S. Paolo in Efeso molti di coloro che avevano esercitato le arti magiche portarono a lui i loro libri e gli arsero in presenza di tutti.

5. I Latini non furono da meno dei Greci. Nella narrazione di Virgilio [4] favellante di Enea che discende allo inferno per consultare l'ombra di Anchise, verosimilmente non si adombrano che pratiche spiritiche. Cicerone nelle Tu-

[1] Paris, 1869.
[2] Erodoto, V, 92.
[3] Plutarco, *Vita di Cicerone;* - id., *Delle dilazioni della giustizia divina.*
[4] *Aeneid.,* lib. VI.

sculane [1] ci dice chiaramente che il suo amico Appio aveva frequentissime conversazioni coi trapassati. E ci aggiunge che sul lago di Averno nelle vicinanze di Arpino si facevano bene spesso « sorgere fra le tenebre le ombre dei morti ancora tutte insanguinate ». Plinio, seniore, ci narra che Libone Druso fu messo a morte da Tiberio, per averlo disturbato mentre egli attendeva alle evocazioni degli spiriti; e che il grammatico Appio evocò l'ombra di Omèro per interrogarlo della sua patria e dei suoi genitori [2].

A incantagioni allude più di una volta Orazio (Satira VIII; Epod. III; XII; 77). E Svetonio ci narra che Augusto divenuto Pontefice, fece pubblicamente bruciare più di duemila libri che si occupavano di incantesimi [3].

Apulejo, sposata una vedova ricca di 40000 sesterzi, fu accusato dai parenti di questa di averla innamorata con sortilegi. Di cotesto reato egli si difende nella sua *Apologia;* ma e in questa, e nelle sue *Metamorfosi,* e nel suo *Asino d'oro,* ammette che i demoni possano agire sull'uomo e sulla natura in genere [4].

6. Tra i barbari di Europa, nei tempi antichi le pratiche dello Spiritismo erano comuni presso i Druidi nelle Gallie e presso gli abitatori di tutti i paesi del norte.

Le evocazioni degli spiriti in uso presso i pagani nei primi tempi del Cristianesimo ci sono attestate dai SS. Padri contemporanei; tra cui ci basti ricordare Tertulliano, Lattanzio, S. Ilario, ed Eusebio [5].

Tertulliano nella sua *Apologia* ci indica chiaramente tutte le pratiche che oggi gli spiritisti fanno rivivere. Ci parla infatti di seggiole e di mense picchianti o parlanti là ove dice che gl'indovini dei suoi tempi ricorrevano ai demoni, « *per quos caprae et mensae divinare consuerunt* »; ci parla delle visioni da essi provocate, dicendo che « *somnia immittunt* »; ci parla delle materializzazioni, dicendo che gli stregoni « *phantasmata edunt et jam defunctorum infamant animas* »; nè ci tace delle ciarlatanerie che spesso anche allora gli incantatori frammischiavano alle loro pratiche dichiarando che « *multa miracula circulatoriis praestigiis ludunt* » [6].

Gli Gnostici facendo rinascere molte idee degli antichi, dettero un singolare impulso alla diffusione delle pratiche spiritistiche, le quali persisterono poi lungamente attraverso il medio evo [7].

Nell'età di mezzo si ebbe delle pratiche dello Spiritismo una cognizione oltremodo inesatta; ma della loro esistenza si era talmente convinti, che a motivo appunto di cotesta convinzione, si condannavano spietatamente a morte,

[1] I, 16.
[2] *Hist.*, XXX, 6.
[3] *Vita Augusti*, XXXI.
[4] Cantù C., *Storia Universale*, ediz. VIII, Torino, 1856, tomo III, pag. 744.
[5] Tertulliani, *Apologetic.*, XIII, XXII; - Lactantii, *Div. Institut.*, IV, 27; - Hilarii, *in Psalmos*, 94; - Eusebii *Histor. Eccles.* VIII, 10.
[6] *Apolog.*, XIII.
[7] Cantù C., *Storia Universale*, ediz. VIII, Torino, 1856, vol. III, parte 2ª, pag. 916-918.

oltre alcuni pochi veramente colpevoli, quanti o disgraziati, o illusi, o deliranti cadevano in sospetto di stregoni, di incantatori, di maliardi o di negromanti.

Nel che assai più del fanatismo religioso, allegato da taluni storici, ebbe parte grandissima il desiderio di chi allora reggeva le sorti delle nazioni di tutelare la incolumità delle società civili, proteggendole contro chi si riteneva che a danno dei singoli potesse disporre di una potenza sovrumana. E di fatti è degna di nota la circostanza, che mentre col pretesto di sterminare gli stregoni, si inferociva contro molti innocenti calunniati e molti infermi di mente in tutti i paesi cattolici e perfino in molte provincie della nostra Italia: ben pochi processi si fecero per tale argomento negli Stati della Chiesa, non ostante le famose severissime disposizioni di Innocenzo VIII, di Alessandro VI, di Leone X, di Adriano VI, di Sisto V, e di Gregorio XV. D'altra parte furono quasi innumerevoli le vittime, che in paesi assai poco cattolici, o addirittura protestanti si sacrificavano a quella convinzione stranamente diffusa in quell'epoca. Se il fanatismo religioso fosse stato il primo movente di quelle accanite persecuzioni, queste evidentemente avrebbero dovuto presentare la maggiore intensità negli Stati della Chiesa, ove l'errore era tollerato meno che altrove; ed essere meno vive in quelle nazioni ove ad ogni individuo era lecito avere, in fatto di religione, delle idee tutte proprie. La qual cosa storicamente non avvenne.

La conoscenza delle pratiche spiritiche durante l'età di mezzo ci è dimostrata ancora dalle molte leggende e storie contemporanee, le quali riboccano di narrazioni, di invocazioni, di evocazioni di spiriti, di demoni e di trapassati; di incantesimi; di sortilegi; e simili. I racconti non ancora del tutto dimenticati dalla tradizione popolare, e relativi a case, a palazzi, a castelli dovutisi abbandonare per apparizioni spaventose e ripetute di spettri; per istrani rumori periodici notturni; per mobili continuamente spostati da forze invisibili e occulte; per voci udite dal soffitto, dalle pareti, dai quadri, dalle pitture; per campanelli a lungo spontaneamente agitantisi; per fiammelle che qua e là misteriosamente si accendevano; e per altre consimili ragioni, forse nel medio evo ebbero origine da qualche avvenimento di ordine spiritistico. Nè ciò può escludersi, anche volendo dare una parte grandissima all'esaltamento della fantasia popolare, alla ignoranza, e alle superstizioni di quel tempo, non che alle possibili ciurmerie dei ribaldi.

I dotti di questo stesso periodo ammisero come pienamente dimostrata la realtà delle pratiche spiritiche. Ma anche essi non ebbero di queste che conoscenze vaghe e senza critica. E nelle opere magiche di *Goezia* (dei rapporti con gli spiriti malvagi), e in quelle di *Teurgia* (dei rapporti con gli spiriti buoni e puri), noi troviamo raccolte le stranezze le più grossolane.

Tenuto conto pertanto delle inesatte e vaghe cognizioni che se ne avevano, non si potrebbe assicurare che lo Spiritismo nel medio evo fosse realmente praticato, almeno in proporzione sufficiente, col gran rumore che in quest'epoca storica si fece intorno agli stregoni, ai maghi, ai negromanti, e ad altra gente cosiffatta.

7. Col risorgimento, nè nel popolo, nè nei dotti cessò la credenza nella possibilità e nella realtà del commercio degli uomini viventi con gli spiriti e con le anime dei trapassati. Gl' incantesimi e i sortilegi così frequentemente descritti nei loro *Poemi* dall'Ariosto e dal Tasso, – e la scena di negromanzia, a cui Benvenuto Cellini nella sua Vita ci dice di avere assistito una notte nel Colosseo, ci dimostrano chiaramente che in pieno secolo XVI, si tentava, sia pur di nascosto, di evocare le ombre dei trapassati.

8. Nel continente Americano, le Pelli-rosse rappresentano assai verosimilmente gli ultimi avanzi di una delle più antiche razze umane. Orbene, i primi viaggiatori trovarono fra esse le pratiche spiritistiche già molto diffuse e con fama di antichissime.

Di pratiche spiritiche quasi familiari presso altri antichi selvaggi del Nuovo Mondo ci parla Charlevoix nella sua « *Histoire de la Nouvelle France* » [1].

9. Fra i popoli civili, fin verso la metà del secolo XVIII nessuno osò mai contestare la possibilità dei rapporti tra gli uomini e gli spiriti. Ma il soffio d'incredulità, che dopo la metà del secolo XVIII si diffuse per il mondo, fece relegare tra le fole quanto su tale materia ci era stato tramandato da tutte le precedenti generazioni. La Scienza credeva di aver già detto in proposito l'ultima sua parola, facendo rilevare l'analogia che intercede fra alcuni fenomini spiritistici e taluni fenomeni morbosi; e lo Spiritismo si riteneva per sempre condannato all'oblio.

Invece avvenimenti inattesi dimostrarono come poco giustificata fosse l'incredulità incondizionata dei moderni; quanto premature fossero le conclusioni stabilite in nome della scienza; e dettero allo Spiritismo vita novella.

10. Nel dicembre del 1847, una famiglia americana, di origine tedesca, appartenente alla Chiesa episcopale metodista, era venuta a stabilirsi in una casa del villaggio chiamato Hydesville, nella contea Wayne, dello stato di New-York [2]. Questa famiglia era composta del Signor Giovanni Fox, della sua moglie, e di tre loro figliuole. Tra queste ultime, due meritano speciale ricordo, la Margherita di anni 15, e la Catterina di anni 12. I conoscenti di questa famiglia l'hanno sempre dichiarata di condotta esemplare e assolutamente incapace di frodi o di doppiezze. Ne vi è stato mai alcuno degno di fede, che, almeno per quanto si riferisce al passato, abbia ardito smentire queste dichiarazioni.

La famiglia Fox erasi appena sistemata nella nuova dimora, quando la maggiore delle tre figlie andò a marito. Non molti giorni dopo il matrimonio, all'improvviso sui muri, sulle vòlte, nelle stanze vicine a quelle ordinariamente occupate, cominciarono a udirsi dei rumori. Nelle stanze ove i rumori si producevano, si trovavano spesso i mobili o mossi o rovesciati, benchè nella casa non potesse penetrare nessuno estraneo. Le bambine poi sentivano spesso, in specie di notte, delle mani invisibili scorrere sul loro corpo. La diligenza messa da tutti di casa Fox per iscuoprire e comprendere le cause di questi

[1] Citata dal Gibier, *Le Spiritisme*, Paris, 1891, pag. 67.
[2] Hardinge Emma, *History of moderne american Spiritualisme*, New-York, 1870.

singolari avvenimenti, non valse a nulla. Si era cominciato dal sospettare di qualche grossolana facezia dei vicini; ma si finì col pensare che tutto fosse opera diabolica.

A poco a poco la famiglia Fox cominciò ad abituarsi a questi rumori e a questi fatti, che, per quanto nojosi, erano tuttavia fisicamente innocui. E le bambine cominciarono a burlarsi del loro supposto autore, al quale davano il nomignolo di *Piè-di-forca.*

Una sera la piccola Catterina Fox, mentre si divertiva a fare scoppiettare le sue dita, ebbe vaghezza di invitare il misterioso autore delle noje domestiche a fare altrettanto. E nel medesimo istante un rumore uguale fu ripetuto un egual numero di volte. La bambina, sorpresa del fatto, fece ancora qualche volta, ma senza strepito, alcuni movimenti delle dita; e con sua grande meraviglia notò, che ad ogni movimento silenzioso delle sue mani, rispondeva uno dei piccoli rumori di ignota origine. La bambina chiamò allora la mamma, e le fece notare, che l'autore dei rumori non solo aveva udito per sentire, ma aveva anche vista per vedere.

La madre di Catterina, non meno della figlia stupita del fatto, invitò il misterioso autore del fenomeno a contare fino a dieci; e tosto furono battuti dieci colpi. A parecchie domande si ebbero poi per mezzo di colpi risposte molto a proposito. Quando si domandò all'essere ignoto se fosse un uomo, non si ebbe alcuna risposta. Ma quando in fine si desiderò sapere se fosse uno spirito, parecchi colpi netti e rapidi tennero luogo di un' evidente risposta affermativa.

Molti vicini furono chiamati a constatare la realtà dei fatti che abbiamo testè narrati. E a tutti l'autore del fenomeno confermò con dichiarazioni esplicite e ripetute di essere uno spirito. Così nacque in America lo *Spiritismo* moderno; e fino dai primi istanti si apprese a entrare in rapporto con il supposto autore dei singolari fenomeni mediante un linguaggio convenzionale basato sul numero dei colpi battuti. In seguito si trovarono anche altri mezzi di comunicazione.

Ma i primi testimoni del fatto notarono altresì un' altra cosa; che, cioè, la comunicazione col sedicente spirito diveniva più pronta e più sicura, quando assisteva una delle figliuole del padrone di casa, e in ispecie quando assisteva la piccola Catterina. Si disse allora o che lo spirito aveva una speciale simpatia per certi esseri, o che certi esseri hanno uno speciale potere su di essi. In ogni modo si constatò che i rapporti con il supposto spirito si stabilivano più facilmente per l'intermezzo di alcuni soggetti, che non per quello di altri. A coloro che riuscivano più facilmente degli altri a entrare in rapporto con lo spirito, si diè fin d'allora il nome di *Mediums,* che non vuol dire che *Mezzani;* e si disse *Mediumnità* la capacità di compiere cotesto ufficio.

11. Conosciuta l'esistenza e l'importanza dei Mediums, si cercò di riprodurre anche fuori di casa Fox i singolari fenomeni ivi osservati. I tentativi furono coronati da felici successi; e non si tardò a convincersi che le comunicazioni erano possibili con parecchi, con molti, e forse anche con

tutti gli spiriti. Si cercò allora di avere trattenimenti con le anime di persone illustri e con quelle di persone care defunte. Si ebbero gli spiriti assai compiacenti e anzi desiderosi di entrare in rapporti sensibili coi viventi. In conseguenza di che si ebbero da essi istruzioni e indirizzi per facilitare le evocazioni e le comunicazioni; e vive preghiere di costituire circoli e riunioni spiritistiche.

Intanto i Mediums divenivano ogni giorno più numerosi; e le pratiche spiritiche si andavano ogni giorno più diffondendo.

Ma tra tutti i Mediums tenevano sempre il primato quelli della famiglia Fox, che si credette incaricata della missione di spandere la conoscenza dei fenomeni spiritistici, e che forse allora cominciò a sfruttare abilmente in proprio vantaggio il privilegio della preferenza avuta da parte degli spiriti.

Perseguitata dal Pastore della Chiesa episcopale metodista di Hydesville, il quale trovava contrarie alla religione le pratiche dello Spiritismo, la famiglia Fox dovè riparare a Rochester presso la figlia maggiore maritata a un tal Signor Fish, e trovata essere anch'essa una Medium di molto valore. Qui diverse commissioni di cittadini studiarono successivamente i fatti; e loro malgrado dovettero confessarne la reale esistenza.

Uomini gravi, Pastori evangelici, Giornalisti, Sacerdoti, Magistrati, cultori di scienze esatte non tardarono ad occuparsi dell'argomento; e la maggior parte di essi rimase convinta della realtà dei fenomeni e della loro natura spiritica, nella piena sicurezza di non essersi ingannati e di non essere stati ingannati. Tra essi basti ricordare il pastore Haumond, il Corrispondente del *Courrier des États-Unis,* il magistrato Simons, il magistrato John Edmonds, il Talimadge, il Dr. Dexter, il pubblicista Laroche Héron, il Dr. Mapes professore di chimica nell'Università di Pensilvania, e il suo Collega Dr. Roberto Hare.

Sul principio del 1852, il primo che dall'America osasse portare in Europa il culto dello Spiritismo, sbarcò nella Scozia. Egli fece ben tosto degli allievi; e questi si diffusero in Inghilterra, nell'Alemagna, e in Russia. Ma in Russia le pratiche spiritistiche sembra che fossero già note, e quasi di uso comune presso i Mongoli e in gran parte della Siberia asiatica, come antico retaggio delle antiche religioni del vecchio Oriente. Dicasi lo stesso della Scandinavia. Checchè sia di ciò, certo è che gli apostoli dello Spiritismo furono ovunque bene accolti e fecero numerosi proseliti.

In Francia lo Spiritismo fu importato simultaneamente dall'Inghilterra e dalla Germania; e i primi esperimenti si fecero quasi nello stesso tempo a Parigi, a Strasburgo, a Marsiglia, a Tolone, e a Bordeaux sulla fine dell'aprile del 1853.

Verso il 1858 dall'Inghilterra e dalla Francia lo spiritismo penetrava anche in Italia, timidamente dapprima sotto gli antichi reggitori, palesemente più tardi, quando il soffio della libertà invase le diverse regioni del Bel Paese.

12. Come in America così anche in Europa le pratiche spiritistiche appassionarono grandemente gli animi. Ma mentre i più li consideravano come pue-

rilità prodotte o da pazzia o da impostura, alcuni cercarono di scrutarne la natura intima, e non li credettero immeritevoli di tutta la considerazione. Come in America pertanto, così anche in Europa eletti ingegni ne fecero oggetto di studi rigorosi; e i nomi di non pochi celebri sperimentatori figurano tra quelli di coloro, che anche in Europa si occuparono dei fenomeni dello Spiritismo. Come in America, così anche in Europa si scopersero nelle pratiche spiritiche delle grossolane ciurmerie, dirette a scopo di mistificazione e di lucro; e ciò, come accadde dell'Ipnotismo, contribuì non poco a farlo riguardare dalla maggior parte non solo con diffidenza, ma perfino col più alto e ostentato disprezzo.

Mentre però lo Spiritismo si andava diffondendo nelle varie parti del mondo, esso andavasi anche sviluppando e perfezionando.

Nei primi tempi gli spiriti non rivelavano la loro presenza e non rispondevano alle questioni dei Mediums, che per mezzo di colpi. Era l'epoca dello *Spiritismo tiptologico,* e dei *Mediums tiptologi.*

Ma dopo non molti anni gli spiriti cominciarono a suggerire e a introdurre la conversazione mediante la scrittura. Allora venne l'epoca dello *Spiritismo grafologico,* e dei *Mediums grafologi.*

Allo Spiritismo grafologico tenne dietro lo *Spiritismo dello invasamento,* o dei *Mediums Pitoneggianti.* Il Medium è investito da uno spirito, il quale lo possiede per un tempo più o meno lungo, trasformando nella sua la personalità del Medium, e operando per mezzo del Medium così trasformato, come per mezzo di un meccanismo sottoposto ai suoi ordini; dopo di che lo spirito spontaneamente si allontana, lasciando il Medium nelle sue ordinarie condizioni abituali.

In seguito si ebbe lo *Spiritismo veggente,* o dei *Mediums veggenti.* Questi non solo vedono essi gli spiriti con cui conversano, ma li fanno vedere altresì a chi assiste alle loro adunanze.

Infine è sorto lo *Spiritismo delle materializzazioni,* e dei *Mediums materializzanti.* Gli spiriti in tutto o in parte non solo si fanno vedere, ma hanno altresì la condiscendenza di rendersi palpabili e di palpare alla loro volta coloro a cui si manifestano; conversano con voci umane articolate; suonano istrumenti diversi esistenti o no sul luogo dell'avvenimento; e dànno luogo senza apparecchi speciali a fenomeni fisici, la cui interpretazione mette in grave imbarazzo il più avveduto e il più dotto degli osservatori. La *materializzazione* degli spiriti dei trapassati è comunemente riguardata come un nuovo loro ritorno alla esistenza umana, e si indica per ciò anche col nome di *reincarnazione.*

È superfluo il dire che nei diversi tempi le manifestazioni spiritiche di più recente invenzione non hanno mai escluso o combattuto quelle trovate e conosciute in antecedenza. Che anzi le une sono state considerate sempre dagli spiritisti, come lo sviluppo e il complemento delle altre. E anche oggi nelle sedute spiritistiche, a quanto riferiscono, ai colpi picchiati sui muri, sulle tavole, sui mobili si frammischiano le scritture, i suoni, le voci, le visioni, i palpamenti, le carezze, gli sgarbi, il passeggìo dei vari oggetti, e altrettali

cose che riempiono giustamente di maraviglia e di sgomento chi interviene a simili assemblee.

Delle varie teorie alle quali hanno dato origine i fatti dello Spiritismo, noi non dobbiamo occuparci nel presente lavoro; poichè questo è diretto solo a indagare, se i fatti esistono, e quale ne è la più probabile o la sicura cagione. Appena qua e colà ci capiterà qualche volta di toccare di queste teorie quel pochissimo che sarà necessario, per dare alla nostra esposizione la maggior chiarezza possibile.

CAPITOLO SECONDO

I FATTI PROPRI DELL' IPNOTISMO.

Sommario.— 1. L'ipnotismo *spontaneo* e *provocato*. Fenomeni psichico-somatici propri dell'ipnotismo. *Grande* e *piccolo* ipnotismo. — 2. Il piccolo ipnotismo spontaneo rende più facile il grande ipnotismo provocato. — 3. Attacchi ipnotici; fenomeno iniziale nei varii casi. — 4. Per quali mezzi si determina l'ipnotismo provocato. Classificazione di Chambard. — 5. Le azioni psichiche. — 6. Le impressioni sensoriali ipnotigene. — 7. Le azioni meccaniche. — 8. Le azioni fisiche. — 9. Le azioni tossiche. — 10. Influenza dei diversi mezzi ipnotigeni nel determinare il fenomeno iniziale dell'attacco provocato. — 11. Educazione all'ipnotismo. *Ipnotizzazione mentale.* — 12. Trasformazione successiva delle varie manifestazioni ipnotiche. — 13. Il letargo. Letargia *lucida.* Letargia *volgare.* — 14. Fatti somatici propri del letargo ipnotico: simulazione e scoperta. — 15. Catalessi: sue varietà. Emicatalessi ed emiletargia. — 16. Sonnambulismo ipnotico: sue condizioni somatico-psichiche. Trasposizione dei sensi. Emiletargia ed emicatalessi sonnambolica. — 17. Le *suggestioni.* — 18. Suggestioni *intra-ipnotiche, post-ipnotiche,* e *a scadenza. Autosuggestioni.* Suggestione mentale. — 19. Le suggestioni nelle varie condizioni ipnotiche. — 20. Oggetto delle suggestioni. — 21. Refrattarietà naturale, e proclività acquisita alle suggestioni.

1. Chi si occupa di Ipnotismo, distingue di questo due varietà; indicata l'una col nome di *Ipnotismo spontaneo;* chiamata l'altra con l'appellativo di *Ipnotismo provocato* o *artificiale.* Nel primo i fenomeni con cui l'Ipnotismo si estrinseca, insorgono senza una causa apprezzabile, e indipendentemte dalla volontà di chicchessia. Nell' altro i fenomeni stessi si appalesano in seguito a uno stimolo proveniente da una causa determinata, più o meno cognita, e più o meno dipendente dalla volontà di qualcuno.

Nell' Ipnotismo spontaneo le relative manifestazioni possono avere una durata lunghissima, che si alterna con pause più o meno lunghe di un relativo benessere. Ben di rado si verifica altrettanto nell' Ipnotismo spontaneo.

I fenomeni oggettivi e sensibili, coi quali l'Ipnotismo, sì spontaneo che provocato, si rivela, si possono ridurre a tre, e sono: il *Letargo,* la *Catalessi,* e il *Sonnambulismo.* Questi tre fenomeni rivelatori dell' Ipnotismo, in alcuni casi si trovano riuniti insieme, poichè si succedono l' uno all' altro, formando costantemente una serie di fatti tra loro collegati; e altre volte si trovano

disgiunti per modo, che lo stato ipnotico si appalesa o col solo letargo, o con la sola catalessi, o col solo sonnambulismo. Nella prima di queste due possibilità si ha il *grande Ipnotismo;* nella seconda si ha il *piccolo Ipnotismo.* Il grande Ipnotismo adunque è una manifestazione a forma *completa,* mentre il piccolo Ipnotismo è una manifestazione a forma *incompleta,* e direi quasi *abortiva.*

Il grande Ipnotismo è quello che in passato si disse ancora *Magnetismo animale, Mesmerismo, Braidismo.* Il piccolo Ipnotismo che si manifesta o col solo letargo, o con la sola catalessi prende il nome di *Fachirismo,* perchè i Fachiri Indiani conoscono a perfezione gli artifizi per procurare in sè stessi l'una o l'altra di queste condizioni, che sanno far durare abbastanza a lungo, e che sanno abilmente sfruttare a fine di lucro. Il piccolo Ipnotismo che si estrinseca con fenomeni sonnambolici, quando sia spontaneo, dicesi *Sonnambulismo,* se insorge di notte fra il sonno; e *Vigilambulismo* se sorprende di giorno durante la veglia. Se poi è provocato, per solito lo si dice soltanto *Stato sonnambolico artificiale.*

Il piccolo Ipnotismo, che si estrinseca spontaneamente col solo fatto del *Vigilambulismo,* è più specialmente quello che può avere una durata sommamente rilevante di settimane e di mesi; e ritornare senza causa apparente a periodi abbastanza regolari, separati da intervalli quasi altrettanto lunghi di sufficiente benessere. In tal caso nella esistenza del soggetto possono aversi strane alternative di condotta, che lo stesso paziente non è in grado di spiegare, e che anzi il paziente comprende e conosce assai meno degli altri. Il Dr. Azam, di Bordeaux, che studiò con somma cura alcuni di questi casi, diè allo stato del paziente che più si avvicina al normale il nome di *Stato primo,* o di *Condizione prima;* e allo stato di *Vigilambulismo ipnotico* quello di *Stato secondo,* o di *Condizione seconda.*

2. In chi presenta spontaneamente il piccolo Ipnotismo, è assai facile suscitare con acconci artifizi il grande Ipnotismo. Ond'è, che tutti coloro che hanno il piccolo Ipnotismo spontaneo, sono i soggetti più adatti a presentare in opportune circostanze il quadro completo del grande Ipnotismo provocato, che può indi a non molto essere seguito da attacchi completi di Ipnotismo spontaneo.

Si è detto che tra i sofferenti di piccolo Ipnotismo spontaneo i sonnamboli sono quelli che dànno il maggior contingente di soggetti suscettibili di presentare il grande Ipnotismo provocato. La proposizione è vera; ma non perchè i sofferenti di Sonnambolismo spontaneo siano al grande Ipnotismo più proclivi dei letargici e dei catalettici; ma solo perchè, tra i viventi, coloro che soffrono di Sonnambolismo spontaneo sono assai più numerosi di quelli che patiscono di letargia o di catalessi non provocate.

3. Qualunque ne sia la varietà, l'Ipnotismo non si osserva che ad attacchi, tra loro più o meno discosti.

Gli attacchi del grande Ipnotismo, sì spontaneo che provocato, possono cominciare tanto con il letargo che con la catalessi o col sonnambolismo.

Ma nei diversi casi lo stato iniziale dell'accesso si trasforma, o spontaneamente o ad arte, negli altri due, che dànno col primo l'attacco completo.

Gli attacchi spontanei del piccolo Ipnotismo possono essere il punto di partenza di un attacco di grande Ipnotismo, se l'arte intervenga per trasformare o il letargo o la catalessi o il sonnambolismo spontaneo, proprio dell'attacco a forma incompleta, negli altri due stati che spontaneamente sogliono in esso far difetto.

Nel grande Ipnotismo spontaneo gli attacchi insorgono per lo più dopo un accesso di convulsioni isteriformi; e allora quasi sempre il sonno di prostrazione, col quale si chiude la crisi, è il principio del letargo che costituisce il primo fatto del quadro ipnotico. Se lo stato di Ipnotismo segue a un vivo dolore o a una viva gioia, l'attacco comincia d'ordinario con la catalessi. Se infine l'accesso insorge durante la digestione, o in condizione di dormiveglia, o in mezzo al sonno, per solito il fenomeno iniziale è il sonnambolismo.

Nell' Ipnotismo provocato il fenomeno iniziale dell' attacco suol essere diverso secondo che diverso è il mezzo adoperato per provocare lo stato ipnotico. Se l'attacco deve essere completo e assumere per ciò la forma del grande Ipnotismo, al fenomeno iniziale si potranno agevolmente, e salvo ben poche eccezioni, far seguire gli altri due. Se invece l'attacco deve rimanere incompleto non oltrepassando la forma di piccolo Ipnotismo, allora ottenuto il fenomeno iniziale, in casi del resto assai rari, non si andrà più in là; e riuscirà oltremodo difficile trasformare questo fenomeno in alcuno degli altri due, o più che in uno soltanto di essi.

4. I mezzi che nei soggetti naturalmente predisposti o in altro modo preparati servono a procurare l' Ipnotismo sono svariatissimi.

Una volta si credevano a ciò necessari, oltre un operatore dotato di supposte virtù fisiche straordinarie, apparecchi speciali, posizioni determinate, toccamenti, pantomime, gesticolazioni e manovre comicissime, dette *passi magnetici*. Oggi si è visto, non solo che qualunque misero mortale è in grado di suscitare nei soggetti suscettibili lo stato ipnotico; ma di più che, quanto ai mezzi, può egregiamente servire all' uopo tutto ciò che è capace di indurre una qualche modificazione nelle condizioni della fantasia, sullo stato del cervello, o nell'attività dei nervi sensoriali della periferia del corpo. Così si è tolta al meccanismo della provocazione ipnotica una gran parte di quel certo non so che di misterioso, di cui fino a poco fa lo si voleva circondare; e si è dimostrato che nessun fluido fisico o di altra specie è la cagione del singolare fenomeno; il quale dipende tutto e assolutamente dal modo speciale con cui un soggetto reagisce agli stimoli psichici e fisici interni od esterni.

Lo Chambard [1] distribuisce in cinque gruppi i diversi mezzi capaci di provocare l' Ipnotismo. Questi gruppi comprendono rispettivamente: 1° le

[1] Citato dal Laurent, nel *Traité pratique de Médecine* di Bernheim e Laurent, Paris, 1895, vol. II, pag. 529, Chap. *Hypnotisme*.

azioni psichiche; 2° le azioni sensoriali; 3° le azioni meccaniche; 4° le azioni fisiche; 5° i mezzi tossici.

5. Tre le azioni psichiche, da cui è dato il primo gruppo, si noverano le impressioni morali di ogni specie, le vive immagini della fantasia, la deferenza che si ha per un individuo, la convinzione spontanea o imposta, che, date certe circostanze, lo stato ipnotico dovrà fatalmente verificarsi. Uno spavento recato ad un individuo predisposto, una viva gioia procuratagli all'impensata, una promessa gradita fattagli, bastano spesso a suscitare un accesso di Ipnotismo. Più di una volta ciò si è verificato in seguito alla paura determinata dal fatto di uno scontro ferroviario. Un eguale effetto può dare la convinzione, fatta concepire alla persona, dell'impero che altri ha su di essa, o della sua incapacità a resistere al comando di entrare nello stato ipnotico. Così l'Heidenhain soleva far cadere in Ipnotismo un giovane suo scolare, rimanendo lontano da lui, e anzi senza neppure più pensare a lui, solo avvertendolo che alla tale ora lo avrebbe addormentato. Altri sperimentatori (Loeventhal, Reuss, Besson, Charpignon, Teste, Guidi) hanno provocato lo stato ipnotico nei loro soggetti per mezzo di una semplice carta, di una lettera, di un fiore, e perfino con pillole di *Mica panis,* che si reputavano preparate da un determinato farmacista, mentre invece si manipolavano in casa. Il Gilles de la Tourette narra, che mentre egli era interno alla Salpetrière, vedeva spesso a una finestra dell'Ospedale una certa Maria isterica e ipnotizzabile, che cuciva o leggeva. Qualche volta si è divertito a dirle: « Maria, dormite? » – « No, signore, io leggo ». – « Ma io vi dico che voi dormite ». – « No, signore ». – « Scusate; i vostri occhi si chiudono; il vostro libro già cade; dunque voi dormite ». Egli non aveva ancora finito di parlare, che la donna era già in istato ipnotico.

Alle azioni psichiche si riferisce altresì la capacità ipnotigena dell'inerzia o dell'affaticamento intellettuale. Taluni individui sani, pensando al vuoto assoluto, al nulla, a lunghe gallerie senza termine, riescono quasi sempre a procurarsi il sonno naturale, che altrimenti fugge dai loro occhi. Nei soggetti preparati o predisposti, lo stesso artifizio riesce bene spesso a produrre lo stato di Ipnotismo. Astenendosi dal pensare e dallo immaginare, astraendo dalle noje di questo basso mondo, o al contrario stancando la mente col pensare e col meditare cose incomprensibili, i Bonzi e i Bramini delle Indie si procurano molto di sovente il più classico degli stati ipnotici. Nella Storia Ecclesiastica si parla di una sètta di eretici, per cui la suprema felicità dell'uomo consisteva nel procurarsi la visione beatifica di Dio, mediante la fisazione e la contemplazione del proprio ombelico *(onfaloscopia).* Orbene fisando lungamente lo sguardo e l'attenzione su questa parte assai poco estetica del loro corpo, questi eretici finivano una buona volta col procurarsi uno stato ipnotico. E questo si accompagnava forse con allucinazioni che dovevano contribuire grandemente a confermarli nelle loro credenze. Le sorprese delle meraviglie dello Spiritismo possono anch'esse in un soggetto predisposto suscitare uno stato

ipnotico, come nel caso di cui parla lo Charcot nelle sue Lezioni sulle malattie del sistema nervoso [1].

6. Nel gruppo delle azioni sensoriali ipnotigene rientrano le eccitazioni o rapide e brusche, o lente e monotone, degli organi dei sensi. Un fascio di luce viva projettata improvvisamente nel volto di un soggetto preparato può sull' istante provocare lo stato ipnotico, come del pari può provocarlo una blanda luce circoscritta che agisce a lungo sugli occhi, e la fisazione protratta di un oggetto brillante, o dello sguardo vivo e penetrante dell'esperimentatore. Allo stesso modo può agire ipnotizzando, tanto un rumore improvviso molto intenso, come lo squillo di una tromba, lo scoppio di un petardo, un colpo di gran cassa, o l'assordante vibrazione di un gong percosso, quanto il monotono battito di un orologio, o l'uniforme e lenta vibrazione di un grosso diapason. Lo stesso dicasi di certi contatti improvvisi o graduali, gradevoli o sgradevoli, di certe pressioni, di certi strofinii, e di certe elevazioni o depressioni della temperatura esterna, in ispecie di corrispondenza di certe parti del corpo. Io ho assistito una volta una Suora malata di tifoide, che una sera per l'elevata temperatura della febbre, salita da alcune ore a 40°, 5, ebbe, con grande spavento delle sue Consorelle, un attacco di Ipnotismo, che io potei ben tosto dissipare. Di altri fatti consimili parla anche il Bernheim [2]. Una carezza alla fronte, una stretta di mano, una pressione sul vertice del capo bastano talvolta a suscitare un attacco di Ipnotismo. La eccitazione leggera di certe regioni cutanee più o meno in rapporto col senso genesico, e la compressione lieve delle regioni ovariche possono avere lo stesso risultamento.

7. Tra le azioni meccaniche costituenti il terzo gruppo si noverano in prima linea gli urti violenti del corpo. I rovesciamenti forti e bruschi del capo messi in opera da alcuni esperimentatori da teatro sono della stessa categoria. In seconda linea poi sono da ricordare le azioni meccaniche modificatrici della pressione intraoculare, cioè, la compressione e il massaggio blando dei bulbi oculari velati dalle palpebre; e la convergenza degli assi ottici ottenuta invitando l' infermo a fissare la punta del proprio naso, o la punta di un dito posto presso il dorso del naso a livello dell'apertura delle palpebre, o un oggetto qualsiasi collocato in vicinanza della fronte un poco al di sopra dello spazio interciliare.

8. Alle azioni fisiche che compongono il quarto gruppo si riferiscono quelle proprie della calamita, dell'elettricità e del bagno elettroterapico. Il nostro Maggiorani, facendo rivivere le antiche osservazioni del Gesuita Hell e del Mesmer, ha pienamente dimostrato, che molti soggetti cadono in istato ipnotico non appena si avvicina ad essi, anche a loro insaputa, una calamita. Per mezzo del bagno elettrico *(Franklinizzazione)* lo stato ipnotico può ottenersi, sia quando il soggetto si carica di elettricità, sia quando fatta la carica se ne provocano delle scintille.

[1] Charcot J. M., *Leçons sur les Maladies du système nerveux*, Oeuvres complètes, tom. III, Paris, Delahaye et Lécrosnier, 1887, pag. 229 et seq.

[2] Bernheim, *Wiener Klin. Rundschau*, n. I, 1896. - *Riforma Medica*, 1896, 18 gennaio.

9. Le azioni tossiche, onde risulta il quinto e ultimo gruppo dei mezzi capaci di dare l'Ipnotismo, sono quelle dovute alle sostanze anestesiche, come l'etere, il cloroformio, la morfina; o alle sostanze inebrianti, come l'alcole e la canape indiana. Nel corso del periodo delirante, che si ha dall'uso di queste diverse sostanze tossiche, non rare volte si vede stabilirsi uno stato ipnotico, del quale i Chirurgi non mancano di trar partito durante certe operazioni gravi e dolorose.

10. Secondo che lo stato ipnotico si suscita con l'uno o con l'altro dei ricordati mezzi, il fatto iniziale del grande Ipnotismo è diverso.

In genere, la fiducia, l'aspettativa, l'inerzia, l'affaticamento intellettuale, la fissazione prolungata di un oggetto brillante o degli occhi dell'esperimentatore, il battito uniforme di un orologio, o il suono monotono di un diapason in vibrazione, i contatti, le pressioni, gli strofinii leggeri, le eccitazioni blande delle regioni erotogene, le compressioni dei bulbi oculari, le convergenze degli assi ottici, le applicazioni delle calamite dànno attacchi che cominciano col *letargo*.

Ma per ottenere dai surricordati mezzi il voluto effetto, fa duopo ordinariamente (non sempre) gran quiete e tranquillità da parte del soggetto; allontanamento di ogni rumore e di ogni causa di distrazione; e una luce moderata, o una semioscurità nel luogo dell'esperimento.

Per converso, un'improvvisa impressione luminosa su gli occhi, un rumore brusco, violento e inaspettato; una scossa repentina del corpo, un rovesciamento del capo, un subitaneo elevamento della temperatura febbrile dànno quasi sempre un attacco che comincia con la *catalessi*. Questa può essere il fatto iniziale, anche quando lo stato ipnotico si provoca mediante la carica elettrica, o lo sprigionamento delle scintille nel corso del bagno elettrico.

Nell'ipnotismo provocato con le sostanze tossiche, l'attacco iniziale ora è il *letargo*, e ora è il *sonnambolismo*. Il primo caso si verifica, se lo stato ipnotico si inizia durante il periodo del sonno profondo. L'altro si ha quando l'attacco comincia durante il corso del periodo delirante o allucinatorio della narcosi. Qualche volta però l'attacco che esordisce durante questo periodo ha per fatto iniziale la *catalessi*.

Quando i diversi mezzi capaci di dare lo stato ipnotico provocato si combinano insieme, allora il fatto iniziale è subordinato nella sua specificazione alla natura del mezzo prevalente tra i diversi messi in opera.

11. Qualunque sia il mezzo usato per procurare lo stato ipnotico, l'effetto sarà bene spesso monco e incompleto le prime volte; e diverrà sempre più pieno col ripetere degli esperimenti. Dopo un certo numero di prove basterà il più lieve artifizio, il più piccolo comando, il suono stesso della voce, la vista della persona dell'esperimentatore, il pensiero stesso del soggetto che egli debba cadere in istato ipnotico, perchè questo si determini. Ciò ha fatto dire, ma evidentemente molto a torto, che a ipnotizzare basta alle volte il solo atto interno della volontà non manifestata con verun segno di gesti o di parole (Guidi, Tommasi, Mami). Persino nei soggetti isterici che sembrano i più

robusti e i più refrattari, un paziente tirocinio, una conveniente educazione preparatoria renderà sempre maggiori le probabilità del successo. È innegabile che la frequente ripetizione delle pratiche ipnotiche, in ispecie di quelle fatte con i mezzi violenti e con gravi scosse fisiche, rende l'individuo ognora più suscettibile alla ipnotizzazione provocata.

12. Ottenuto nel grande Ipnotismo provocato il fenomeno iniziale, non è difficile, anzi è facilissimo trasformare questo negli altri due, che insieme con esso costituiscono l'attacco completo.

Per acquistare un'idea chiara ed esatta di ciò che sia ciascuno dei tre fenomeni morbosi, onde risulta il grande Ipnotismo, e per apprendere in qual modo e con quali espedienti, nel fatto, ognuno di essi possa successivamente trasformarsi negli altri due, credo sia molto utile supporre di avere dinanzi a noi un individuo *suscettibile* di un *attacco provocato* di *grande* Ipnotismo.

13. Invitiamo l'individuo a fissare un oggetto lucido posto a breve distanza dinanzi e sopra dei suoi occhi.

Dopo pochi minuti di attesa, si avverte nel paziente un leggero movimento di deglutizione, accompagnato da un lieve rumore o gemito laringeo; si presenta un poco di schiuma alla bocca; gli occhi si chiudono totalmente o per metà, e l'individuo cade in una specie di sonno più o meno profondo. Si ha così lo stato di letargo, che per il Tamburini è la più costante e la più caratteristica delle manifestazioni ipnotiche.

Del letargo si possono avere, secondo il Liébault, nello stato ipnotico diversi gradi.

Nel primo grado non vi è vero assopimento, ma solo uno stato di sonnolenza con torpore delle membra.

Nel secondo grado vi è un vero assopimento; ma i soggetti percepiscono e comprendono benissimo tutto ciò che accade intorno ad essi; e quando poi si destano, ricordano pienamente ciò che durante lo stato ipnotico è avvenuto in loro e intorno a loro.

Nel terzo grado il sonno è profondo; ma i soggetti percepiscono ancora ciò che avviene intorno ad essi, e lo comprendono vagamente, senza che dopo destati abbiano più memoria di nulla.

Nel quarto ed ultimo grado l'assopimento è completo: l'individuo è affatto isolato da tutto ciò che lo circonda, o al più è in qualche più o meno intimo rapporto solo con chi lo mise in istato di Ipnotismo.

Per noi il primo di questi diversi gradi, assai contestabile nella sua sincerità, non merita il nome di letargo; e tutto al più è un preludio letargico; il terzo e quarto grado per noi formano una cosa sola.

Noi adunque del letargo non ammettiamo che due varietà: la prima corrisponde al secondo grado del Liébault, la seconda agli ultimi due gradi distinti dall'osservatore testè ricordato.

Nella prima delle due varietà di letargo da noi ammesse, l'individuo giace immobile, con le membra inerti e pesanti, senza traccia di irrigidimento, come in chi è profondamente addormentato. Ha inoltre la cute fredda, coperta di

lieve madore; il respiro e il polso lentissimi e poco percettibili; la sensibilità generica e specifica quasi interamente conservata; l'occhio fisso; la pupilla mediocremente dilatata e incapace di reagire agli stimoli luminosi. La motilità volontaria, e la motilità reflessa periferica sono intieramente sospese; persiste appena la motilità reflessa dei centri viscerali.

Intanto l'attività psichica interna si svolge come d'ordinario. Il soggetto percepisce tutto, comprende tutto; ma si trova nell'assoluta impossibilità di significare agli altri ciò che prova nel suo interno. A motivo dell'attività psichica conservata durante l'indicata condizione di cose, a questa varietà di letargo si dà il nome di *Letargia lucida*.

In condizioni quasi normali di salute, un rudimento di questa varietà di letargo, o almeno di qualche cosa di simile, si ha durante quel sonno agitato da spaventosi fantasmi, in cui uno vuol gridare, chiamare soccorso, muoversi e anche destarsi; ma invece si sente nell'assoluta impossibilità di fare qualsiasi cosa *(Incubo)*.

Della letargia lucida si hanno classici esempi in molti casi di morte apparente; fra cui a me piace di ricordare qui quello narrato dal Cardinale Donnet al Senato francese nel febbraio 1866, mentre vi si discuteva la legge sulle inumazioni. « Nel 1826, egli diceva, un giovine prete nel mezzo di una Chiesa piena di devoti, fu preso improvvisamente da sincope mentre predicava. Un Medico dichiarò constare della morte, e rilasciò il permesso delle esequie per l'indomani. Il Vescovo della Cattedrale in cui il fatto si era verificato, recitava già le ultime preghiere ai piedi del feretro; si erano già prese le misure della cassa, e si appressava la notte al cominciare della quale doveva farsi la inumazione. È facile immaginare le angoscie del giovine prete, che invece era vivo, e alle cui orecchie giungeva il rumore di tutti questi preparativi. Infine egli udì la voce commossa di uno dei suoi amici di infanzia; e questa voce, provocando in lui una crisa sovrumana, ebbe un risultato meraviglioso. L'indomani il giovine prete potè risalire il suo pulpito. E oggi quel prete, allora giovine, è in mezzo a voi e dinanzi a voi. Quel prete sono io, che vi prego di provvedere affinchè siano impedite gravi e irreparabili disgrazie, come quella della quale sono stato io stesso minacciato [1] ».

Nella seconda varietà di letargo, che è la più comune e che può distinguersi con gli appellativi di *Letargia semplice, Letargia volgare, Letargia ordinaria,* le membra della persona sono molli, flaccide, pendenti; e quando sono sollevate, se si lasciano a sè, ricadono pesantemente. Il polso è lento; la respirazione un poco superficiale; ma il sonno è calmo. Oppostamente a ciò che avviene nel sonno normale, le pupille nella letargia sono sempre più o meno dilatate; nè mai reagiscono alla luce. La sensibilità cutanea è totalmente abolita. Si può pungere, ferire, tagliare, bruciare; il soggetto non sente più nulla. Gli apparecchi dei sensi specifici conservano un certo grado di at-

[1] *Moniteur, 1 Mars, 1866, pag. 238.*

tività; ma quasi sempre questa è insufficiente a impressionare in modo rilevante l'individuo posto in istato ipnotico.

Il comune sensorio è più o meno profondamente assopito; e in genere l'inerzia della mente è così assoluta, che è oltremodo difficile entrare o conservarsi in rapporto con la persona ipnotizzata, o di comunicarle con qualsiasi processo un'idea, di stimolarla, o di agire in altro modo su di essa.

14. Nel periodo letargico dell'Ipnotismo si hanno, secondo la scuola di Charcot, tre fenomeni fisici di sommo momento; cioè, 1° l'esagerazione dei riflessi tendinei; 2° la eccitabilità muscolare permanente; 3° la eccitabilità nerveo-muscolare transitoria.

Si dice *riflesso tendineo* lo scatto che si verifica in una parte del corpo, percuotendo il tendine di un muscolo in connessione con un osso. A cose normali cotesto scatto ha un certo limite; nello stato letargico, invece, esso diviene oltremodo esagerato. Se a cose normali si sovrappone una gamba all'altra nella posizione preferita dai sarti durante il lavoro, e si percuote poi il tendine rotuliano al disotto della parte anteriore del ginocchio, si vedrà il piede sollevarsi di scatto di sei a dieci centimetri dalla posizione che aveva innanzi. Nello stato di letargo, a parità di condizioni, il sollevamento del piede diviene di quindici a venti centimetri, e più ancora.

In che consiste la *eccitabilità muscolare permanente?* Palpando un poco ruvidamente, o stimolando direttamente in altro modo un muscolo, per esempio, il bicipite del braccio, questo si contrae, facendo piegare ad angolo retto l'antibraccio sul braccio. Volendo allora forzare la parte per ridurla in istato di estensione, la contrattura non cede; piuttosto si romperà il muscolo. Al contrario la contrattura si rilascerà facilmente, se si palpa o se si stimola ruvidamente il muscolo antagonista, che nel nostro caso sarebbe il muscolo tricipite del braccio. L'arto allora ripiglierà senza indugio e senza stento la sua primitiva flaccidezza e posizione.

Se, provocata nell'individuo in istato letargico la contrattura di un muscolo, si fa risvegliare il soggetto, senza aver prima stimolato il muscolo antagonista, la contrattura persiste anche nello stato di veglia. Nè cede a verun artifizio, fino a che non si riporta l'individuo in letargo, e non si stimola durante questo stato il muscolo di azione contraria a quella del muscolo irrigidito.

L'*eccitabilità fugace nerveo-muscolare* consiste nel fatto seguente. Premendo col dito o con una bacchetta lungo il decorso di un nervo motore, si osserva un fenomeno singolarissimo. Tutti i muscoli dipendenti da quel nervo si contraggono, e restano contratti solo fin che dura la compressione o la eccitazione nervosa corrispondente. Il soggetto diviene sull'istante un eccellente anatomico, un fisiologo valentissimo; non si inganna mai sui muscoli da mettere in gioco. È degna di speciale menzione la circostanza che l'*eccitazione fugace nerveo-muscolare* si è sempre osservata con le stesse leggi, in armonia coi dati anatomici e fisiologici, in moltissimi individui assolutamente incapaci di ogni soperchieria, perchè affatto ignari di cose scientifiche; inconsapevoli

delle ricerche che si eseguivano su di loro; e sottoposti la prima volta all'esperimento da osservatori anch' essi privi di ogni cognizione di anatomia e di fisiologia.

Abbiamo detto che i ricordati fenomeni fisici sono di sommo momento. Essi infatti possono servire egregiamente ad attestare la realtà dello stato letargico, e a distinguere il letargo vero dal letargo simulato.

Chi ignora l'esagerazione della capacità reattiva che lo stato letargico induce nei riflessi tendinei, difficilmente saprà, quando vuol simulare, come deve contenersi. E avendo cognizione del fenomeno, nel riprodurlo simulando, gli impartirà tale esagerazione che la frode diverrà manifesta.

Allo stesso modo, chi non sa quali sono gli effetti delle eccitazioni muscolari dirette, compiute durante lo stato di letargo, e come quelli si comportano durante lo stesso letargo e nella veglia successiva se in un momento opportuno non si opera l'eccitamento brusco diretto dei muscoli antagonisti, o non pensa a presentare il fenomeno, o si lascia facilmente sorprendere in un momento di distrazione dalla scaltrezza di chi vuol conoscere la verità.

Per quanto poi si voglia supporre avveduto, dotto e abituato a certi giuochi muscolari l'individuo in esperimento, egli non riuscirà mai a dare con la necessaria prontezza, rapidità e fugacità le contrazioni muscolari che durante il letargo ipnotico si eccitano con le stimolazioni dei tronchi nervosi. Imperocchè, neppure il più dotto anatomico e il più valente fisiologo riescono a indicare, senza un poco di riflessione, a quali muscoli esclusivamente si distribuiscono certi tronchi nervosi; e in qual punto di loro ramificazione questi cessano di agire su certi muscoli pur continuando ad agire su di altri.

Se non che questi segni che sarebbero tanto preziosi per accertare la realtà dello stato letargico e per distinguere il letargo vero da un possibile letargo simulato, disgraziatamente non sono nè costanti, nè caratteristici.

Non sono costanti, perchè talora mancano affatto. Non sono caratteristici, perchè alle volte si hanno durante gli altri stati ipnotici; e in taluni isterici anche fuori dello stato ipnotico, mentre in loro vece durante lo stato letargico possono aversi altri fatti fisici, facili a verificarsi nel corso degli altri periodi dell' Ipnotismo.

Comunque sia, certo è che i tre ricordati fenomeni somatici, *quando esistono,* riescono sempre di grande aiuto tanto ad accertare la realtà del letargo, quanto a svelare una sua possibile simulazione.

15. Un individuo posto in istato di letargo ipnotico può risvegliarsi ogniqualvolta gli si soffia sul viso. In talune femmine isteriche in istato di letargo ipnotico, il risveglio può egualmente ottenersi anche mediante la compressione sulla regione ovarica.

Con una lieve pressione, o con un poco di fregagione sul vertice, si può dal letargo suscitare il sonnambulismo.

Noi però per ragioni di studio supponiamo di dover far passare un individuo dal letargo alla catalessi, che è l'altro dei grandi episodi dello stato ipnotico.

A tal uopo basterà che noi solleviamo le palpebre socchiuse del soggetto, mentre una viva luce rischiara la stanza. Con tale semplicissimo artifizio il letargico di poco fa diviene catalettico.

Della catalessi si conoscono tre varietà: la *Catalessi semplice;* la *Catalessi da fascinazione*; e la *Catalessi estatica.*

Nella catalessi semplice, o volgare, che è la più comune tra le catalessi provocate, la persona è immobile, con la fisonomia impassibile, con gli occhi fissi e aperti. Nessun battito delle palpebre. Quasi sempre è assolutamente abolita, o almeno grandemente diminuita ogni specie di eccitabilità riflessa muscolare.

Gli arti per manco di resistenza, appaiono di una estrema leggerezza; si prestano a tutti i possibili movimenti che loro si vogliono imprimere *(Flessibilità cerea),* e conservano per un tempo notevole l'atteggiamento che loro si imprime, benchè sommamente disagiato e scomodo.

Un braccio messo orizzontale vi rimane senza nessuna oscillazione anche per quindici minuti primi; una penna assicurata alla estremità delle dita segnerà su di un tamburo girante, o su di un piano mobile tangente, una linea retta decisa.

La respirazione si fa lentissima e oltremodo superficiale; cosicchè i tracciati pneumografici, presi col registratore del Marey, sono costituiti da lunghe linee orizzontali *(pause respiratorie),* con rare, lievi ed equidistanti interruzioni *(movimenti del respiro).*

Questi due fatti sono di grande importanza per iscuoprire le eventuali simulazioni. Nei simulatori il tracciato della mano orizzontale diviene dopo pochi istanti una linea interrotta dalle più svariate spezzature e dalle più singolari oscillazioni. Quanto al respiro, i tracciati mostreranno irregolarità continue e molto ampie. Così lo sforzo muscolare, a cui il simulatore è costretto per ben rappresentare la sua parte, si rende da sè stesso palese.

Durante la catalessi ordinaria la corrente elettrica determina come in condizioni ordinarie la contrazione dei muscoli su cui agisce. Ma questa contrazione, cessata l'azione della corrente, non persiste, come persiste quella, che i muscoli stessi acquistano, quando all'arto corrispondente si imprime un movimento passivo di una data specie. Anche di questo fatto può trarsi partito per iscuoprire una possibile simulazione. Il simulatore, se non sarà molto dotto in Neuropatologia, si lascerà cogliere al tranello. Sotto l'azione della corrente elettrica, esso sarà costretto a contrarre il muscolo stimolato; ma cessato lo stimolo elettrico, continuerà a mantenere l'arto nella posizione comunicatagli per la contrazione muscolare provocata dall'elettricità; e con ciò solo rivelerà la frode che ha voluto tentare.

Nella catalessi volgare, le facoltà mentali sono in grave stato di inerzia; ma questa è assai meno grave e meno assoluta che nella letargia. Certe imagini nella fantasia si producono ancora; ma esse vi restano assolutamente isolate, o al più si associano in gruppi assai limitati, nè hanno mai il controllo di quella grande collezione di idee personali accumulate e associate da

lungo tempo, le quali formano il patrimonio fondamentale della coscienza propriamente detta. Ond'è che se queste immagini si tradurranno all'esterno con qualche movimento, gli atti suscitati da esse si distingueranno per il loro carattere isolato, inconsciente, automatico, e direi quasi schiettamente meccanico. In tale condizione di cose, si ha veramente sotto gli occhi, nella sua più squisita semplicità, l'*Uomo-macchina* sognato dal La-Mettrie.

Quanto ai sensi, la incapacità di avvertire il dolore fisico è delle più assolute. Ma i sensi specifici, il tatto di resistenza, il gusto, l'odorato, la vista, l'udito conservano in una certa misura la loro attività. Persiste altresì la sensibilità muscolare.

La persistenza di una parte dell'attività delle facoltà psichiche, e di una parte delle attività sensoriali permette di impressionare in qualche guisa la fantasia del soggetto in catalessi volgare, e di entrare con questo in qualche rapporto.

Nella maggior parte dei casi il solo modo con cui noi possiamo entrare in rapporto con l'ipnotizzato in catalessi, è mettendo in azione il suo senso muscolare. Allora il solo gesto, la sola attitudine impressa basteranno a suscitare nel soggetto l'idea che noi vorremmo transmettergli.

Per esempio, gli si chiuda il pugno in atto aggressivo, e tutta la fisonomia piglierà una espressione minacciosa. Al contrario si appressino alla sua bocca le dita distese di una sua mano, in atto di lanciare un bacio; e la faccia non mancherà di prendere la corrispondente espressione di dolcezza, di bontà, di benevolenza. Così pure, si eccitino i diversi muscoli del volto in modo da riprodurre la condizione che essi presentano nella tristezza, nella paura, nella collera, nell'allegria; e si vedranno tosto le altre parti del corpo assumere una posizione in armonia con le immagini, che lo stato dei muscoli della faccia rievoca nel cervello della persona in esperimento.

Dando a ciascuna delle due braccia di un individuo in catalessi un atteggiamento di espressione contraria, per esempio, di saluto a destra, e di sprezzo a sinistra, anche le due metà della faccia assumono una espressione diversa, che sarà di benevolenza a destra, e di abborrimento a sinistra. Lo stesso avverrà per le braccia, se un atteggiamento di espressione contraria si indurrà nelle due metà laterali del viso.

La grande corrispondenza che nei catalettici vi è sempre tra la specie della posa e la espressione della fisonomia, ha fatto nascere il sospetto, che gli antichi scultori Greci in taluni dei loro capolavori abbiano avuto a modello individui posti in catalessi.

Ma checchè sia di ciò, certo è che l'idea suscitata nella catelessi per l'intermezzo del senso muscolare resta sempre isolata, senza diffusione, senza associazione; e si fissa, per così dire, nella fantasia, occupandola intieramente, fino a che dura l'azione muscolare, onde l'arto è mantenuto nella posizione espressiva artificialmente determinata.

Se l'attività funzionale dell'organo della vista prevale su quella del senso muscolare, ovvero se durante la catalessi o con una luce viva o con un'oc-

chiata imperiosa, o con un rumore o con qualsiasi altro mezzo si riesce ad attirare su di sè o su di una persona della riunione l'attenzione del soggetto, a dominarlo con lo sguardo, come dice il Brémaud, allora si ha la *Catalessi con fascinazione*.

Agli altri fatti fisici che caratterizzano allora la catalessi volgare, si aggiunge una eccitazione motrice suscitata dalle percezioni visive e in armonia con esse.

Lo sguardo del soggetto è fisso in quello dell' esperimentatore o della persona che lo rappresenta. Questi cammina, e cammina anche il catalettico; alza un braccio, e lo alza anche il catalettico; fa atto di bere, e il catalettico lo imita; chiude un occhio, e lo stesso fa il catalettico; apre la bocca, e il catalettico fa altrettanto; mette fuori la lingua, e il catalettico riproduce lo stesso atto.

Se allora si parla al catalettico, o egli non risponde, mentre però pur muove la bocca in modo analogo a quello di chi gli parla; ovvero ripete le parole udite, a guisa di un' eco. Non mostra avere altre idee che quelle suggeritegli per mezzo della vista dalla persona o dall'oggetto che sembra assorbire tutta la poca attenzione di cui è ancora capace. Si può insultarlo atrocemente, e non una fibra del suo volto trasalirà. Si può batterlo, ed egli non mostrerà di accorgersene. Si può offenderlo, pizzicarlo, ferirlo, bruciarlo, ed egli, purchè non veda nulla, non reagirà in modo alcuno. Solo, se vede, cercherà di riprodurre l'atto da lui osservato, e in modo puramente meccanico. Ma anche allora resterà inerte a metà di ciò che sta compiendo, se una volontà estranea alla sua non ne solleciterà la realizzazione completa.

Spesso un certo grado di coscienza persiste; perchè se si interrompe lo stato ipnotico, la persona riferisce in gran parte ciò che ha visto, ciò che ha eseguito, ciò che ha provato, quantunque assicuri che non era in condizione di opporre quel barlume di propria volontà, che ancora le rimaneva.

Talvolta nella catalessi perdura l'attività passiva della psiche, congiunta con un certo grado di consapevolezza e di memoria e con un'esagerata attività della fantasia. Allora si ha quella forma di *Catalessi* che dicesi *estatica*, o *Catochus*, o *Catalessi spuria*. Le immagini che la fantasia, operante in maniera spontanea in questo stato rappresenta alla mente, non influiscono gran fatto sull'atteggiamento della persona. Che anzi il vólto conserva la espressione apatica e immobile che si ha nella catalessi ordinaria. La sensibilità generale e specifica è abolita o diminuita in uno stesso grado nei diversi organi del corpo. Il respiro è lento e superficiale; lento e piccolo il polso; fredda e scolorita la superficie del corpo. Coesiste, non però nel grado tipico, la flessibilità cerea delle membra, o ad essa si sostituisce una particolare contrattura tonica transitoria.

Nell' ipnotismo provocato la catalessi quasi mai assume quest' ultima delle tre forme sopra ricordate.

Se in un catalettico si abbassano le palpebre dei due occhi, la catalessi cessa sull'istante per dar luogo al letargo.

Quando però invece di abbassare le palpebre di ambedue gli occhi, si

abbassi quella di un occhio soltanto, allora si osserva lo strano fatto, che mentre la metà del corpo corrispondente all'occhio aperto rimane in istato di catalessi, l'altra metà corrispondente all'occhio che si è chiuso, presenta le note fisiche caratteristiche del letargo. In tal modo si producono i casi di *emicatalessi letargica* e di *emiletargia catalettica.*

Come lo stato di letargo, così anche lo stato di catalessi può farsi scomparire, soffiando leggermente in vólto alla persona in esperimento.

16. Ma se invece si fa all'individuo una leggera frizione sul vertice, allora si vedrà comparire il *Sonnambulismo.*

Il sonnambulo ha gli occhi chiusi o semichiusi; e quando è abbandonato a sè, per lo più sembra dormire. Ma la risoluzione delle membra è assai minore che nella letargia. Le funzioni del respiro e del circolo si compiono in modo normale.

Le forti e profonde stimolazioni meccaniche dei muscoli, e la pressione sui tronchi nervosi motori non dànno quasi mai luogo, senza il soccorso di qualche altro elemento estraneo, al fenomeno della ipereccitabilità nerveo-muscolare. Ma uno sfregamento leggero della cute determina una contrazione abbastanza durevole dei muscoli sottostanti. Cotesta contrazione poi non cede, come quella della letargia, alla eccitazione dei muscoli antagonisti; ma si risolve solo per la continuazione di quelle stesse eccitazioni cutanee deboli che l'hanno fatta nascere.

Fatto caratteristico è la esaltazione della forza muscolare e dell'acuità dei sensi specifici. In luogo di quest'ultima talune volte si osserva un'abolizione quasi completa dell'attività degli organi sensoriali corrispondenti.

Che a un sonnambulo venga fantasia di recarsi in un luogo; si rimarrà stupefatti della enorme forza muscolare che egli saprà dispiegare per rimuovere dalla sua via tutti i possibili ostacoli.

La funzione visiva acquista un'acutezza straordinaria. Attraverso alla piccola fessura lasciata dalle palpebre semichiuse e col soccorso di pochissima luce, il sonnambulo legge facilmente caratteri minutissimi, compiendo così la famosa esperienza della vista senza l'intermedio degli occhi. Ma l'acutezza della vista non è mai tale da permettere agli ipnotizzati la visione attraverso a oggetti opachi. Per ciò tutte le storie di una *chiaroveggenza* illimitata nei soggetti in istato ipnotico sono da relegare tra le fole, almeno fino a migliore dimostrazione in contrario, e sebbene per le cose poste a distanza non possa dirsi assolutamente assurda.

Una potenza percettiva straordinaria possono raggiungere anche i sensi dell'udito, dell'odorato e del tatto. L'esagerazione della potenza uditiva può rivaleggiare con l'acutezza indicibile della facoltà visiva, fino a rendere non del tutto inammisibile l'audizione a singolari distanze; – che però fino ad ora negli ipnotizzati non si è mai constatata. Quanto poi al senso del tatto in particolare vuolsi avvertire, che mentre questo può raggiungere una squisitezza fenomenale per il contatto, la resistenza e il calore, può perdere del tutto la capacità di sentire il dolore.

In prova della squisitezza che il senso del tatto può per alcuni lati presentare nei sonnambuli dell'ipnotismo, il Dr. Azam riferisce che ponendo una mano nuda a quaranta centimetri dal dorso scoperto di una ipnotizzata in sonnambulismo, questa si piegava in avanti, lagnandosi del gran caldo che provava in quella parte. Altrettanto avveniva a motivo del freddo per un pezzo di ghiaccio posto alla stessa distanza.

Riguardo all'acutezza funzionale degli apparecchi sensoriali negli individui ipnotizzati che si trovano in sonnambulismo, è da osservare altresì, come questa non riguardi già tutte le impressioni sensoriali, ma quelle soltanto che hanno rapporto coi fantasmi onde il soggetto è dominato. Il sonnambulo non vede, non ode, non sente, se non ciò che rientra nella cerchia delle idee suscitatesi nella sua fantasia; è chiuso a tutte le altre impressioni esteriori, le quali tutto al più sono appena avvertite come semplici impressioni indefinibili. Il fatto è singolare; ma forse non difficile a interpretare, come più innanzi vedremo.

Insieme con l'esaltamento funzionale degli organi e degli apparecchi sensitivi può aversi ancora una sovraeccitazione di talune delle facoltà cerebrali, mentre la maggior parte di esse rimane in uno stato di obnubilamento e di torpore più o meno rilevante.

La memoria può essere vivissima, tanto in ciò che riguarda i fatti del momento, quanto in ciò che riguarda i fatti della vita passata. Vi è però questo di singolare, che mentre in istato di sonnambulismo l'individuo ricorda tutto, e con somma precisione, ciò che si riferisce allo stato anche remoto di veglia; all'opposto, per solito, in stato di veglia, non ricorda nulla di ciò che avvenne o apprese durante il sonno ipnotico. Affinchè il soggetto possa ricordare ciò che disse, operò od apprese nel sonno, occorre o che esso venga bruscamente svegliato nel bel mezzo della sua piena attività; o che esso sia ricondotto in sonnambulismo ipnotico. Ma neppure in questi due casi ricorderà nulla, o dirà di ricordare nulla, se gli venga imposto da speciali circostanze.

Qualche volta anche la intelligenza sembra divenire molto più attiva che allo stato normale. Il Brémaud narra di un suo parente, allievo in un liceo, che posto in sonnambulismo risolveva rapidamente e con eleganza un difficile problema di trigonometria, per cui poco prima in piena veglia egli si trovava oltremodo imbarazzato. Rientrato egli nelle condizioni ordinarie, l'imbarazzo tornava di nuovo.

In ogni modo, l'attività dell'intelligenza nello stato di sonnambulismo ipnotico, non si eleva mai a tal punto da permettere che si giunga alla cognizione delle cose occulte, degli avvenimenti futuri e segreti scientifici, dei quali non siasi mai avuta altrimenti alcuna conoscenza; ciò che costituisce un'altra delle varie forme di *chiaroveggenza,* volutesi attribuire agli ipnotizzati senza prove finora sufficienti. Si è narrato di soggetti illetterati, che in istato di sonnambulismo hanno parlato lingue a loro assolutamente sconosciute in condizioni normali. Il fatto è da accogliere con tutte le maggiori possibili riserve. E per quel che noi ne sappiamo, diremo a suo tempo come nel solo caso ben conosciuto siano corse realmente le cose.

Nei casi ordinari è la fantasia quella delle facoltà mentali che domina la posizione. I fantasmi da essa prodotti sono rappresentati all'intelletto con tale estrema vivezza, da farli scambiare con la realtà. Mentre però nel sonnambulismo naturale la sua attività è sempre spontanea o almeno è suscitata da impressioni interiori, all'opposto nel sonnambulismo ipnotico la sua capacità ad operare riceve la spinta soltanto dalle sensazioni esterne, alle quali si associa il ricordo di altre sensazioni antecedenti. Per lo che, procurando determinate sensazioni, o valendosi di qualche artifizio congenere, è facile provocare nella fantasia del sonnambulo quelle immagini che meglio talentano.

In ogni caso, il risveglio dell'idea determinata dalla sensazione o dell'artifizio che ne tiene le veci, resta sempre un fenomeno parziale; quantunque il numero degli elementi messi in giuoco sia meno limitato che nella letargia e nella catalessi. Qualche volta il fenomeno psichico presenta una diffusione abbastanza estesa, che rivela una certa tendenza alla ricostituzione della individualità del paziente; e allora i movimenti che ne conseguono perdono la rigidezza degli atti automatici, e presentano, a tal segno da trarre in inganno, l'andamento di operazioni spontanee, se non addirittura deliberate e premeditate.

Sotto particolari circostanze il sonnambulo sembra possedere eziandio un certo grado di volontà, quale forse giammai si trova nell'automatismo della catalessi. Se non che, la volontà del sonnambulo è assai fiacca; e forse in ragione del campo limitato dell'attività intellettuale, essa è agevolmente dominata dalle immagini che sorgono spontanee o che in altro modo si destano nella fantasia.

Alcuni fatti sembrano autorizzare ad ammettere nei sonnambuli ipnotici perfino una certa coscienza delle proprie azioni e della loro moralità.

Nel corso dello stato di sonnambulismo ipnotico sembra che alle volte possa aversi il fenomeno singolarissimo della così detta *trasposizione dei sensi*. Il Prof. Lombroso narrava alcuni anni or sono il caso di una signorina isterica, che durante alcuni eccessi di sonnambulismo, successivi ad attacchi di catalessi (evidentemente era un caso di ipnotismo spontaneo), perdeva completamente la visione degli occhi, vedendo invece con lo stesso grado di acutezza, o con la punta del naso, o col lobulo dell'orecchio sinistro. E con queste parti distingueva non solo i colori, ma eziandio i caratteri di una lettera giunta di fresco. Curiosa era la mimica nuova con cui reagiva agli stimoli portati su questi, che diremo occhi trasposti. Concentrandovi sopra con una lente alcuni raggi di luce anche per una frazione di secondo, si risentiva vivamente e gridava: « Ma che! volete accecarmi? ». E scuoteva il capo, e riparava col braccio la parte, come uno farebbe con l'occhio, se questo fosse colpito da una luce troppo intensa. Un'eguale trasposizione aveva luogo per l'olfatto. L'ammoniaca e l'asafetida, messe sotto il naso non davano nessuna reazione, mentre invece sotto il mento facevano sternutire, o constringevano la malata a scuotere la testa in segno di nausea e di fastidio [1].

[1] Ziemssen, *Patologia e Terapia speciale medica,* vers. ital., Napoli, vol. XII, parte 2ª, pag. 592; in nota. - *Fanfulla della Domenica* (periodico), 22 ottobre 1892.

Durante il sonnambulismo, si può produrre successivamente prima l'*emiletargia,* poi l'*emicatalessi sonnambolica,* chiudendo e quindi riaprendo uno dei due occhi. Il soggetto presenta allora un bell'esempio di ciò che chiamasi *dualismo cerebrale.* Mentre una metà del corpo dorme o è stata immobilizzata nella positura catalettica prescelta, l'altra metà è in istato di veglia apparente e di piena attività. E mentre in queste condizioni il paziente sembra di avere una qualche consapevolezza di ciò che avviene in una metà del suo corpo, mostra in modo indiscutibile di ignorare completamente, o quasi, ciò che avviene relativamente all'altra metà.

Il sonnambulo, se si vuole, può rimanere nel suo stato ipnotico 24-48 ore e più. Il risveglio può ottenersi con diversi procedimenti: il soffio sugli occhi è il più semplice, e forse anche il più efficace.

17. Nel corso dei tre fenomeni morbosi, che finora abbiamo descritto come parti integranti d'un attacco completo di *Ipnotismo provocato,* può presentarsi all'osservazione un fatto singolarissimo, per non dire addirittura maraviglioso; che si conosce sotto il nome di *Suggestione.*

Si dice Suggestione la insinuazione di una idea, la inspirazione di un desiderio, di un proposito, di una determinazione, di un atto; e consiste nel procurare con acconci mezzi a un individuo i fantasmi che in un dato momento la sua fantasia deve docilmente creargli con tale vivacità, da potersene risentire gli effetti perfino nelle funzioni organiche involontarie.

18. I fantasmi imposti per suggestione sono capaci di venire tradotti in atto, al pari di quelli che sorgono spontaneamente o per atto riflesso della volontà. E cotesta trasformazione dei fantasmi imposti dalla suggestione in operazioni esteriori, come può verificarsi durante lo stato ipnotico *(suggestioni intra-ipnotiche),* così può verificarsi ancora in un'epoca più o meno determinata dopo il risveglio *(suggestioni post-ipnotiche),* senza che l'individuo, ritornato allo stato ordinario, rammenti più come, quando, perchè, e da chi l'idea gli venne suscitata in mente. Le suggestioni che devono avere il loro effetto in un'epoca più o meno prestabilita si distinguono col nome di *suggestioni a scadenza.*

Autore della suggestione può essere o l'individuo stesso che ne è vittima, o un individuo diverso. Nel primo caso, la suggestione si dice più specialmente *Auto-suggestione,* o suggestione di sè stesso; e può essere o volontaria e cosciente, come quando si formula in piena veglia e in condizioni quasi normali di salute; ovvero involontaria e inconsciente, come quando si stabilisce nel sogno durante il sonno, o nel mezzo di un delirio morboso, o sotto l'influenza di illusioni o di allucinazioni più o meno transitorie. Nel secondo caso la suggestione dicesi *commune* od *estrinseca;* e per lo più non è efficace se non proviene da colui che ha provocato lo stato ipnotico, o che da questi fu posto a far le sue veci dinanzi alla mente del soggetto ipnotizzato.

Quando la suggestione muove dall'esterno del paziente, deve sempre essere comunicata mediante qualche segno sensibile, un cenno, un gesto, una parola, una impressione sensoriale, una modificazione del senso muscolare. Quando

la suggestione muove invece dall'interno dello stesso paziente, è il fantasma della immaginazione ciò che fa le veci del segno sensibile di comunicazione. Mancando questo segno la suggestione non si trasmette. Nessun fatto scientificamente ben constatato giustifica per ora l'ipotesi della *suggestione* puramente *mentale,* di cui si è tanto parlato, e per cui la suggestione si trasmetterebbe, senza che nessun segno esteriore tradisse il pensiero, formato dal cervello di chi vuole insinuare nell'altrui mente un'idea propria.

19. La condizione ipnotica di letargo è la meno propizia allo stabilirsi di una suggestione. E ciò avviene, perchè se il letargo è completo, come nelle forme ordinarie, allora l'individuo è come morto al mondo esteriore; se invece è incompleto, come nella letargia lucida, allora le facoltà mentali sono abbastanza padrone di sè per non subire gli effetti di una imposizione di idee venuta dal di fuori.

Ma anche nella letargia ipnotica possono aversi delle suggestioni, specialmente di quelle che devono avere effetto dopo il risveglio: e ciò accade quando la letargia, di forma lucida, si accompagna ad eventuali illusioni od allucinazioni.

Alquanto più facile è la suggestione nella condizione ipnotica della catalessi. Ma nella catalessi semplice e in quella fascinatoria la suggestione non può procedere che dall'esterno; mentre nella catalessi estatica può procedere tanto dall'esterno, quanto dall'interno del soggetto in cui si stabilisce. In questo secondo caso, il movente della suggestione sono le immagini e le visioni, che la fantasia parzialmente eccitata rappresenta all'intelletto del paziente; si ha per ciò una vera e propria auto-suggestione.

La suggestione della catalessi ben di rado ha eseguimento post-ipnotico; ma quasi senza eccezione si compie durante lo stato di ipnotismo. E quasi mai va più in là dell'immagine o del fantasma suscitati dalla percezione dell'atto o dell'oggetto che impressiona l'individuo. Se davanti agli occhi di un catalettico si agitano le dita in modo da imitare il volo di un uccello, il paziente seguirà con lo sguardo il volo dell'uccello immaginario, fino a che una nuova impressione sensoriale non venga a mutare il corso dei fantasmi della sua immaginazione. Se si dà in mano alla persona un arnese a lei noto, per esempio un soffietto, essa si metterà col medesimo a soffiare; e soffierà indefinitivamente, senza che la suggestione ordinaria vada più in là. In casi eccezionali la suggestione ipnotica nella catalessi riesce a ottenere la esecuzione di un ordine alquanto complesso, che però si esegue sempre con una rigidità da automa; e che, anche quando è stato ripetuto ed eseguito più volte, in un dato momento, senza causa apparente, d'un tratto rimane sospeso e troncato a mezzo. In casi eccezionalissimi poi la suggestione catalettica basta a provocare allucinazioni o illusioni alquanto durevoli e complicate, accompagnate o no da azione parallela.

Il sonnambulismo è la condizione ipnotica più propizia per le suggestioni di ogni specie. In esso tanto le immagini della fantasia, quanto le impressioni sensoriali, specialmente quelle che sono provocate dai circostanti e in

particolare dall'ipnotizzatore o dagli individui che egli dichiara di associarsi o di mettere in sua vece, possono essere il punto di partenza delle suggestioni.

20. Oggetto delle suggestioni possono essere tanto le funzioni organiche e sensoriali, quanto i desiderî, le tendenze e le operazioni della fantasia, non che le operazioni stesse dell'intelletto e gli atti della volontà, in quanto dipendono dalle operazioni della fantasia e si collegano con esse.

Si suggerisca a un individuo in sonnambulismo provocato di dovere vomitare, o di dover perdere sangue dal naso o durante lo stato ipnotico o dopo il risveglio; si suggerisca a un altro individuo nelle stesse condizioni di dover essere cieco da un occhio, o affatto mutolo per uno o due giorni sia durante il sonno ipnotico, sia durante lo stato consecutivo di veglia. E con somma sorpresa si vedrà che nel tempo e per la durata prestabilita l'individuo vomiterà, perderà sangue dal naso, resterà cieco da un occhio o sarà nella impossibilità di parlare.

« Voi dovete aver sete », si dice a un soggetto in sonnambulismo: « il vino è per voi una bevanda deliziosa; eccovi dell'ottimo vino del Reno; bevetene, e poi ditemi che vi pare del vino che io vi ho dato; sappiate in fine che questo vino vi ubbriacherà per una mezz'ora ». L'individuo prende il bicchiere, che gli si offre pieno di acqua, o anche affatto vuoto, o anche pieno di una mistura nauseante di asafetida o di una mistura di amarissima coloquintide. Berrà, o farà le viste di bere; troverà insuperabile in bontà la bevanda che gli si è data; ringrazierà della cortesia usatagli; e per il tempo prefissogli presenterà tutti i sintomi della ubbriachezza.

Per suggestione durante lo stato ipnotico non sarebbe difficile ottenere perfino quel fatto singolarissimo che il Lombroso ci ha già descritto come spontaneo nella sua malata con trasposizione dei sensi; e per cui, come abbiamo già detto, può vedersi col lobulo degli orecchi anzichè con gli occhi; e gli odori possono sentirsi col mento anzichè col naso, e via dicendo.

Se si vuole, per mezzo della suggestione si può indurre nel soggetto in esame, durante lo stato ipnotico, il convincimento più intimo di non essere più la persona che realmente egli è, ma un'altra di sua conoscenza; od anche di essere divenuto il tale o il tal altro animale. In conformità di questo intimo convincimento si vedrà allora l'individuo ipnotizzato regolare tutte le sue azioni. Così pure, per lo stesso mezzo e nelle stesse condizioni, si può far credere al soggetto di essere al tempo stesso persone diverse, che operano, fin dove la realtà lo consente, cose diverse, o successivamente, o con le due metà del corpo. Nel primo di questi due casi si ha ciò che dicesi la *sostituzione della personalità*; nell'altro lo *sdoppiamento della personalità*.

In opportune condizioni di sonnambulismo provocato, si diano a un soggetto quattro o cinque rettangoli di carta perfettamente bianca, e assolutamente uguali, dicendogli che sono altrettante insuperabili fotografie di conoscenti o di persone illustri, e raccomandandogli di conservarli con cura, o di riconoscerli per tali non solo durante lo stato ipnotico, ma anche durante la veglia. E il soggetto andrà in visibilio dinanzi alla somiglianza dei ritratti, ne de-

scriverà la vivacità dello sguardo, la dolcezza del sorriso, il colore dei capelli, l'eleganza del vestito. Nè solo dirà ciò durante il sonno, ma persisterà a dirlo anche durante la veglia. E se, contrasegnate di nascosto e impercettibilmente le carte, si vorranno mettere in disordine, o si mescoleranno con altre simili, l'individuo non confonderà mai quella di un ritratto con quella di un altro, nè le carte dategli per prime con quelle interpolate in seguito. Solo con lungo volgere di tempo, egli a poco a poco vedrà sbiadire le immagini; e le carte torneranno ad essere anche per lui quello che sono in realtà.

Se a una persona posta in istato di sonnambulismo provocato si dà a credere, che ella ebbe mano in un truce delitto e che dovrà subirne le conseguenze; ella anche dopo il risveglio avrà la convinzione di aver preso parte al fatto. E se si fingerà di tradurla dinanzi ai giudici, ella cercherà di scusare il suo operato, o confesserà ciò che crede di aver fatto, rassegnandosi a subire le conseguenze della supposta sua azione criminosa.

Messo un individuo ipnotizzabile in istato di sonnambulismo, gli si comandi di fare in un'epoca determinata dopo il risveglio un'azione anche delittuosa, un atto osceno, un furto, un discorso sovversivo e simili; o una azione dannosa a sè, come una donazione, un testamento, il riconoscimento di un debito fittizio, e via dicendo. Al momento prestabilito, l'atto imposto sarà compiuto con l'apparenza della più grande spontaneità, ma senza nessun motivo plausibile: il suo autore tenterà tutto al più di giustificarlo con ragioni di una futilità palmare.

Durante lo stato di sonnambulismo provocato si suggerisca a un individuo di non ricordare più in una data epoca le circostanze di un fatto al quale egli è stato presente o anche ha partecipato; oppure, di avere su di un dato argomento delle convinzioni diametralmente opposte a quelle che egli ha sempre professato, e di addurre in sostegno del suo nuovo modo di vedere tutte le migliori ragioni possibili ed escogitabili. Se la suggestione viene accettata, giunto il tempo voluto, la memoria dell'individuo presenterà le lacune desiderate; e il suo intelletto, per le nuove immagini che la fantasia gli presenta, opererà in modo sorprendentemente diverso da quello che alla persona era abituale.

21. Dissi: *Se la suggestione viene accettata;* perchè quando la suggestione tocca certi argomenti delicati, il paziente il più delle volte, benchè inconscientemente, si ostina a rifiutarla, per l'orrore quasi istintivo che certe proposte ispirano alla sua fantasia quantunque malata. In tal caso la suggestione resta senza effetto, o tutto al più non si esegue che in parte.

Se nello stato sonnambolico provocato la suggestione parte da sogni che il paziente abbia avuto fin che era addormentato, l'esecuzione della suggestione può avere il sembiante di una previsione. Ma in realtà non trattasi di una vera preveggenza; bensì solo ed esclusivamente della esecuzione individuale a tempo determinato di una suggestione che il paziente ha subìto in sogno dalla sua fantasia durante lo stato ipnotico. Così la giovine, di cui narra il Lombroso, che sotto un attacco del male prevedeva gli accessi che avrebbe avuto dopo quindici giorni, indicando quali mezzi avrebbero potuto troncarli, non

aveva in realtà la chiaroveggenza del futuro; ma dava a sè stessa in sogno una suggestione, che aveva poi ad epoca determinata il suo pieno adempimento.

Nei soggetti che sono stati frequentemente e ripetutamente sottoposti ad esperimenti di ipnotizzazione e di suggestione, si giunge abbastanza spesso a potere ottenere suggestioni efficaci anche in istato di piena veglia. La fantasia del paziente non sembra allora creare più immagini capaci di influire sulla volontà dell'individuo, il quale accoglie invece tutti i fantasmi che ad altri piace di suscitargli nella mente. Le suggestioni che più riescono in tali condizioni sono principalmente quelle che riguardano le illusioni sensoriali. Narra il Gilles de la Tourette, che avendo un giorno incontrato per caso un' isterica più e più volte suggestionata a brevi intervalli a scopo di esperimento, le disse per celia: « Guardate, guardate questo signore; ha il naso lungo un palmo ». L'interpellata, prendendo l'udita affermazione alla lettera, gridò esterrefatta: « Che orrore! Oh! il disgraziato! è il primo che io vedo così! » E poichè accortosi dell'effetto ottenuto il Gilles de le Tourette proseguiva a suggerire delle banalità: « Per carità, lasciatemi in pace, esclamò in fine la paziente; sono troppo affaticata; mi si ipnotizza quasi ogni sera; e io non so più ciò che mi faccio, nè ciò che io mi dica. Credo tutto ciò che mi si afferma; opero tutto ciò che si vuole; non so più dove mi sia; non ho più nessuna energia, nessuna volontà; mi pare di essere diventata pazza! »

CAPITOLO TERZO

I FATTI PROPRI DELLO SPIRITISMO.

Sommario. — 1. Il Medium e il teatro dei fenomeni spiritistici. — 2. La *Catena*, le *Tavole giranti*, e i *Mobili semoventi*. — 3. La *Danza delle foglie* presso i Fakiri indiani. — 4. Aumento e diminuzione del peso dei vari oggetti. — 5. La musica. — 6. Fenomeni luminosi. — 7. Trasformazioni di statura e viaggi del Medium. — 8. Molestie, carezze e sgarbi. — 9. Conversazioni spiritistiche; divinazioni dei Fakiri indiani. — 10. Scritti spiritici. — 11. Gli spiriti che parlano. — 12. Materializzazioni e reincarnazioni. — 13. L'apparizione quotidiana biennale di William Crookes. — 14. La vegetazione accelerata dei Fakiri indiani. — 15. La Telepatia: narrazioni meravigliose. — 16. I fatti attribuiti allo spiritismo sussistono realmente? Giudizio di William Crookes.

1. Per formarci un'idea abbastanza chiara dei fenomeni che servono di base allo Spiritismo, immaginiamo di assistere a un *trattenimento* dato da qualcuno dei più valenti e stimati Mediums. Maschio o femmina che esso sia, per solito ha un bell'aspetto, maniere insinuanti, tratto gentile. Cólto e intelligente, non tarda a cattivarsi coi suoi modi corretti e cortesi la fiducia di chi lo avvicina.

Semplice nelle vesti, per solito egli accoglie i visitatori in sua casa. L'occhio più sagace non riesce a scuoprire in qualsivoglia parte di questa il menomo indizio di apparato scenico o di preparativi. Mancano le tappezzerie; i mobili sono della più volgare semplicità. Se, non ostante ciò, si sospetta

che le pareti, i pavimenti, i soffitti o i mobili della casa nascondano qualche artifizio, egli è disposto a seguire chi lo invita ove più piaccia, lasciando libera ad altri la scelta della stanza, del posto, delle vesti, della positura, e via dicendo.

Le sue operazioni egli le compie per lo più nella penombra; ma se si desidera, egli non avrà difficoltà di agire anche alla piena luce del sole, o alla luce artificiale di qualsiasi specie.

2. Fa scegliere agli intervenuti un tavolo, che ciascuno può esaminare da ogni parte a suo bell' agio; e lo fa collocare in quel punto della stanza che più aggrada ai presenti. Invita quindi alcuni degli astanti a porre intorno intorno sul tavolo le proprie mani in guisa, che per ognuno il pollice della mano destra tocchi il pollice della sinistra, e i mignoli di ciascuna delle due mani le dita omonime delle mani delle due persone vicine. Egli piglia posto fra gli altri, completando con le sue mani la *catena,* che si forma in giro con le mani di tutti insieme sulle sponde del tavolo.

Un silenzio di pochi minuti accompagna l'aspettazione di chi assiste al-l'esperimento. Poi la tavola scricchiola, si muove, si inclina dall'uno o dal-l' altro dei vari lati, si solleva alquanto da terra, e in fine ricade pesantemente sul terreno.

Il Medium annunzia che gli spiriti sono presenti; si levino pur le mani dalla tavola; si sciolga la *catena;* gli spiriti accorsi all'invito possono operare da sè. Se la *catena* non si scioglie, gli operatori dovranno al pari della tavola restar poi in balia degli spiriti per il tempo e nel modo che loro piacerà, come se essi facessero un solo corpo con la tavola stessa.

Supponiamo che la *catena* sia sciolta. Ecco che da diversi punti del tavolo messo a disposizione degli spiriti si odono partire rumori di colpi secchi, violenti, spessi e ripetuti. Indi la tavola stessa, non tocca da nessuno dei presenti, si agita, si dimena, si alza dal suolo, e ruota, ora con lentezza ora con rapidità vertiginosa, sul suo asse, prima per qualche minuto a destra, e in seguito per qualche minuto a sinistra; si trasporta da un luogo all'altro della stanza, e si dondola ora sull'uno e ora sull'altro dei suoi piedi. Poscia, d'un tratto, senza soccorso di alcuno, torna al suo posto, e si arresta come stanca del gran lavoro fatto.

Intanto si muovono anche gli altri oggetti della stanza. Gli sgabelli salgono da sè, quasi arrampicandosi, addosso alle persone; le poltrone strisciano gravemente sul pavimento, e si piegano quasi inchinandosi dinanzi alle signore dell'assemblea, se ve ne sono; le seggiole ballano e saltellano cangiando di posto, piegandosi da questa o da quella parte, o poggiando su di un piede solo, obliquamente senza cadere, contro ogni legge di equilibrio. Le porcellane, le cristallerie, i candelabri che ornano i caminetti, le mensole e i tavolinetti della sala, cominciano una ridda singolare; si muovono, si urtano, si mescolano con istraordinario fracasso, senza infrangersi o altrimenti sciuparsi. E se i mobili su cui si trovano si piegano fortemente da un lato, o si capovolgono a mezz'aria, essi non si allontanano dal loro piano, come se vi

fossero stati inchiodati. Una pendola lascia il suo posto per cadere in grembo di una dama spaventata; un vaso di bronzo si muove in varie direzioni e senza procurare danni o rotture fra i vasellami e i cristalli della tavola sulla quale era collocato, per correre dietro nei diversi punti della stanza a una determinata persona, che esso sembra prendere di mira.

I mobili più pesanti della stanza, armadî e cassettoni, scricchiolano, si agitano, si muovono, cangiando di posto, si sollevano in aria, e alcuni giungono anche a toccare il soffitto e a rimanervi aderenti per qualche quarto d'ora. Tra le meraviglie spiritistiche operate dai Fachiri indiani è comune quella del *vaso animato*. Trattasi di un vaso riempito di acqua comune, che, messo su di una tavola in pieno giorno, e alla presenza di tutti, all'improvviso, a un cenno del Fachiro, si muove spontaneamente sulla tavola, oscilla, si piega da diversi lati, e in fine si eleva a un'altezza abbastanza sensibile, senza che una sola goccia di liquido si versi. Di tempo in tempo, dalle diverse parti dei mobili in movimento si odono colpi più o meno violenti, come di pugni o di pedate, o come di percosse di martello.

Le porte della stanza da sè si aprono e da sè si richiudono; i paletti e i chiavistelli, non mossi da alcuno, ma quasi con intelligente spontaneità, o assecondano la facilità dell'apertura, o rafforzano la sicurezza della chiusura. Gli armadî e i cassettoni dei mobili, benchè chiusi accuratamente e ripetutamente a chiave, dopo pochi secondi si trovano largamente aperti senza nessuna traccia di violenza o di sforzo. Gli oggetti racchiusivi dentro, da sè escono dal loro posto o tornano ad occuparlo; e talvolta passano anche da un armadio o da un cassettone a un altro, benchè perfettamente chiusi, e senza che si possa dire per qual parte siano usciti e da quale entrati. Le valigie spontaneamente si muovono, si rovesciano, si vuotano, si riempiono, si riordinano e si riassestano.

3. Ai Fachiri indiani è famigliare un'operazione spiritistica, che si chiama la *danza delle foglie*. Il Fachiro, invitato a quest'uopo in una casa, vi si presenta completamente nudo, e coperto appena, per riguardo al pudore, da un brano di stoffa nella parte inferiore dell'addome, tenendo in mano il suo bastone di bambù. Dopo i salamelecchi d'uso, prende posto, assumendo una posa ispirata, e borbottando delle parole magiche incomprensibili. Poscia infilza per la loro parte mediana un certo numero di foglie di fico, o di altra pianta, in altrettanti bastoncelli di bambù, fissati verticalmente in terra in vasi da fiori o altrimenti. Se si vuole, il Fachiro non prepara nulla da sè e non tocca nessuno degli accessori. Allorchè tutto è pronto, egli si asside in terra, con le mani distese innanzi, e a tal distanza dagli oggetti preparati, che un adulto può senza imbarazzo passare comodamente fra essi e il Fachiro. Dopo qualche istante gli spettatori avvertono una specie di brezza che loro accarezza il viso; e le foglie ben tosto cominciano a scendere e a salire, con rapidità maggiore o minore, lungo i bastoni che le attraversano. Tutto ciò avviene senza nessun contatto visibile tra l'operatore e gli oggetti che servono alla operazione.

4. Ma torniamo presso il nostro Medium. Mentre si operano le meraviglie

più sopra descritte, alcuni oggetti della stanza perdono una grandissima parte del loro peso; di guisa che, sebbene voluminosi e sovraccarichi di altri oggetti, anche un bambino può trasportarli da un luogo all'altro come se fossero di piuma. Altri invece, benchè piccolissimi acquistano un peso indicibile ed enorme, al punto che, mentre in condizioni ordinarie un bambino può maneggiarli a suo beneplacito, ora due o tre uomini robusti non possono sollevarlo da terra più di qualche centimetro. Questo cangiamento del peso proprio dei diversi corpi è temporaneo e dura solo quanto piace agli esseri misteriosi che lo producono.

Altri oggetti cangiano da un momento all'altro di temperatura, senza alcuna apparente ragione; e da freddi divengono scottanti, o da caldi freddissimi.

5. A rendere più variato lo spettacolo, qualche volta si avrà della musica. Se nella stanza vi è uno strumento armonico, questo suonerà senza essere toccato da alcuno. Se l'istrumento è un pianoforte o un harmonium, tutto al più si vedranno i tasti abbassarsi da sè, in corrispondenza delle note musicali che devono udirsi, senza che appaia menomamente la forza che li muove. Se l'istrumento manca nella stanza, nella casa, nella contrada, ciò non impedisce che la musica possa udirsi. Istrumenti invisibili ve la faranno udire, o vicina o lontana, a volontà del Medium. Sarà a piacere di lui o seria o frivola, o gaia o mesta, o dolce o violenta, o classica o dell'avvenire. Risuonerà per l'aria; verrà da una parete; si sprigionerà dal soffitto; salirà dal pavimento della stanza; uscirà dal corpo di qualche statua di marmo, o dal ventre di un cassone, che aperto, anche durante la esecuzione della musica, si troverà bensì armonioso, ma affatto vuoto.

Nella provocazione di questo prodigio spiritistico dicono i viaggiatori che i Fachiri indiani non hanno rivali.

6. Ma d'un tratto la musica cessa; fra il rumore di un tuono assordante traballano come per terremoto le pareti e il soffitto della stanza; il pavimento ondeggia e sembra voglia mancare sotto i piedi; e un vento impetuoso invade la sala, mentre al di fuori l'aria è nella quiete più perfetta. I lumi si spengono; e tutto è immerso nel buio più profondo.

Questo però non dura a lungo; chè fiammelle, cerchi e guizzi di luce singolare e di vario colore percorrono la stanza in varie direzioni, per dare luogo finalmente a una luce omogenea, ora viva e abbagliante, ora placida e smorta, ora continua e ora intermittente, che sembra stare da sè, nè muovere da apparecchio generatore di sorta.

7. Intanto con sommo stupore dei presenti la persona del Medium appare all'improvviso singolarmente ingigantita, oppure diviene estremamente piccola; e tutto ciò senza dissonanza di proporzioni. Il cangiamento di statura indicato persiste fino a che tutti i presenti abbiano avuto modo e tempo di costatarlo col palpamento e con le misure. Ritornato dopo varie alternative di gigantismo e di nanismo alle sue dimensioni ordinarie, il Medium assiso su di una seggiola o su di un tavolo si vede sollevarsi lentamente in aria e giun-

gere col capo fin quasi al soffitto. Un' aureola luminosa gli circonda o solo la testa o tutta la persona. Egli resta così librato in aria sulla sua seggiola o sul suo tavolo per otto o dieci minuti primi; poi o lentamente, o con violenza è portato dal mobile che lo sorregge verso una delle finestre della stanza. La finestra si apre spontaneamente dinanzi a lui, che esce da essa; gira per l'aria all'esterno, e rientra poi a vista di tutti per un'altra delle finestre dell'appartamento, che si è aperta anch'essa da sè per lasciarlo rientrare. Il fatto si ripete più di una volta, variamente modificato nei suoi particolari.

8. Mentre lo spettatore ammira stupefatto questi portenti, si riaccendono spontaneamente i lumi, che già si erano spontaneamente spenti; e un soffio freddo o caldo è da ciascuno avvertito su questa o su quella parte del corpo. Una specie di venticello entra per lo sparato delle vesti; gonfia or le maniche, or le tasche delle giubbe, or la tromba dei calzoni, e sembra che voglia investire tutta la persona. Intanto mani invisibili slacciano, smuovono, sollevano con insistenza e con petulanza le vesti dei diversi individui; e ad uno portano via l'orologio, a un altro il fazzoletto, a un terzo il taccuino. E questi diversi oggetti si trovano poi in grembo o nelle tasche di altri spettatori lontani da quelli a cui furono tolti. Altre mani invisibili contemporaneamente stringono ad altri le mani, ne palpano le braccia, le spalle, le cosce, le ginocchia; e a questi fanno una carezza, a quegli tirano la barba, i baffi o i capelli; ad uno gettano per terra il cappello; ad un altro danno ceffoni; a un altro ancora insudiciano il viso, le mani, le vesti con materie coloranti, o con lordure di ogni specie. Bocche invisibili stampano dei baci, che lasciano sulle parti baciate l'impronta. La impressione che si ha da questi baci ora è piacevole, ora molesta, ora nauseante e schifosa.

A coloro, per cui gli esseri misteriosi operatori di tante meraviglie hanno speciali simpatie, all'improvviso cadono in grembo mazzolini di fiori, scatole di dolci e regali di altra specie, di ignota provenienza. Alcuni lavori meccanici delicati, da essi appena incominciati, si trovano d'un tratto e interamente finiti.

9. Tra gli spettatori vi è chi domanda al Medium di porre un termine a tanto tramestìo, e di cercare piuttosto di intavolare qualche conversazione con gli spiriti. Il Medium è troppo cortese per non aderire ai desiderî di chi lo prega. A un suo invito la baraonda cessa; e un tavolino, da designare dagli spettatori, sarà l'istrumento di comunicazione tra l'assemblea dei viventi e l'esercito degli spiriti accorsi alla riunione.

Il Medium invita lo spirito, con cui si vuol conversare, di recarsi ad animare il tavolo prescelto. Lo spirito sembra obbedire; poichè il tavolo si agita come se divenisse vivente. Lo spirito risponderà alle domande, che gli saranno rivolte, con piccoli colpi secchi, i quali secondo il numero indicheranno affermazioni o negazioni; ovvero corrisponderanno alla posizione ordinale delle diverse lettere dell'alfabeto.

Così la conversazione si inizia e si prosegue, ottenendosi risposte adequate alle più strane e ardue questioni proposte allo spirito che si suppone favellare

coi viventi. E per tal modo si può venire a cognizione di cose occulte, di fatti lontani, di circostanze particolari, di avvenimenti misteriosi; porsi sulle tracce di persone scomparse, di oggetti derubati, o di cose smarrite; giungere a una giusta diagnosi di malattie interne e indecifrabili; e acquistare la conoscenza dei mezzi atti a guarirle.

I Fachiri indiani dicono di operare per mezzo degli spiriti l'esperimento divinatorio, che essi compiono nelle condizioni seguenti. Un Europeo chiama in sua casa il Fachiro della pagoda vicina; e pensando a una frase di uno scrittore prediletto, a un proverbio nel dialetto del suo paese natìo, a un verso di Omero o di Virgilio, invita il Fachiro a riprodurglielo in iscritto. Il Fachiro distende della sabbia fine su di un tavolo o su di una superficie liscia in un sottile strato uniforme; e vi colloca sopra un piccolo bastoncino di bambù. Egli nudo, come si trova ordinariamente, si siede all'orientale, poco lungi, immobile, col corpo piegato all'innanzi e le mani distese verso la sabbia. Dopo alcuni minuti di attesa, con meraviglia di tutti, il bastoncino si drizza sull'uno dei suoi capi, si muove e scorrazza da solo sulla sabbia in varie direzioni. Quando finalmente si arresta, ciascuno può leggere sulla sabbia la frase, il proverbio, il verso classico, a cui l'Europeo aveva pensato. In una di queste prove, il Jaccolliot ottenne una volta il nome di un suo amico morto parecchi anni innanzi.

Se per caso il Medium, presso il quale noi supponiamo trovarci, appartiene alla categoria dei pitoneggianti, gli spiriti parleranno per sua bocca su qualsivoglia materia delle più astruse, in qualsivoglia delle più difficili lingue antiche o moderne, classiche o volgari, benchè sconosciutissime al Medium che opera. Qualora poi il Medium sia dei così detti veggenti, dagli spiriti si potrà sempre sapere per suo mezzo, col soccorso di visioni che si presentano ai suoi occhi, ciò che avvenne in epoche remote, quali fatti si compiono o si sono compiuti in luoghi reconditi; o quali avvenimenti si verificano nel momento stesso della prova in paesi lontani centinaia e migliaia di chilometri; avvenimenti, che poi un accurato esame di controllo troverà esattamente riferiti e descritti.

10. A taluno peraltro piace di avere per iscritto le risposte alle domande che si rivolgono agli spiriti compiacenti. Non è difficile vedere bentosto fatti paghi i suoi desiderî. E se il Medium o uno dei presenti afferrerà una penna o una matita, e si preparerà su di un foglio di carta come per iscrivere, indi a non molto gli spettatori vedranno la sua mano convulsamente agitarsi, e quindi scrivere con rapidità vertiginosa parole, parole e parole; le quali racchiuderanno risposte adequate ai quesiti fatti, e discussioni più o meno assennate in ordine ai diversi argomenti proposti. Non importa che il Medium, o chi si assume, lui assenziente, l'incarico di farne le veci, sia illetterato: egli scriverà lo stesso. Anzi non di rado scriverà correntemente e correttamente anche in una lingua ad esso ignota, in materie di cui non conosce neppure i più elementari rudimenti e con caratteri calligrafici affatto diversi tra loro, secondo che diversi sono gli spiriti da cui le risposte sono dettate. Se gli spiriti

sono di persone defunte conosciute, con somma sorpresa si vedrà che la scrittura in tal guisa ottenuta riproduce spesso i loro caratteri.

Ove si tema che in cosiffatto modo di corrispondenza possa aver luogo qualche impostura, può invitarsi lo spirito a scrivere direttamente da sè le sue risposte alle domande rivoltegli. E lo spirito annuirà anche a questo più che innocente e legittimo desiderio degli spettatori.

Una matita appesa a un filo entro un canestro nel cui fondo sia disteso un foglio di carta; ovvero, legata al piede di un tavolo su cui sia l'occorrente per iscrivere, si vedrà porsi all'opera e dettare le desiderate risposte, con caratteri diversi secondo i vari personaggi conversanti.

Se la matita manca, se la penna o il calamaio fanno difetto, ciò non imbarazzerà punto gli spiriti; che anche senza matita, senza penna, e senza calamaio scriveranno egualmente le loro risposte.

Per rendere maggiormente autentica la provenienza delle scritture, queste alle volte si hanno in condizioni singolarissime. Si chiude un foglio di carta bianca in un cassetto ordinario di uno scrittoio a scelta dei presenti; oppure si colloca lo stesso foglio fra due lastre di ardesia, o di marmo bianco, od anche fra due lastre di vetro. E in pochi secondi, alla vista di tutti, cotesto foglio si riempie di una scrittura, che dà per l'appunto le bramate risposte. Intanto però non apparisce la mano, nè la matita o la penna che vergò gli scritti ottenuti in così strane condizioni. Se si desidera, gli scritti possono aversi in ebraico, in greco, in latino, in arabo, in francese, in inglese, in tedesco, in italiano, in spagnolo, in portoghese, o in qualsiasi altra lingua.

Con chi coltiva religiosamente lo spiritismo, gli spiriti si prendono talvolta singolari libertà, che è bene conoscere. Lo spiritista scrive una sua lettera familiare a un amico intorno ad alcuni suoi affari privati. A metà della lettera la mano si ribella a scrivere ciò che vuole il pensiero; e invece scrive rapidamente una sequela di parole, dapprima più o meno sconnesse, poi con sensi assai diversi da quelli che rispondono ai concetti dello scrivente. Intanto un altro spiritista lontano, che scrive un' altra lettera privata, subisce lo stesso fenomeno. Confrontati in seguito i due scritti involontari, si trova che essi si completano a vicenda, costituendo una lettera o un discorso ben collegato e in piena forma. Altre volte lo spiritista comincia a scrivere una sua corrispondenza privata. Lascia il tavolo per qualche secondo, per consultare un libro, per verificare una data, per riscontrare una notizia. Tornando al suo posto è sorpreso di vedere la sua lettera finita, o con un carattere eguale al suo, o con carattere diverso, ora essendo stato seguito il filo delle sue idee, e ora essendo stata scritta qualche cosa di indole ben diversa, o qualche lepidezza più o meno corretta, più o meno grossolana. Dopo qualche giorno giungono per posta allo spiritista lettere regolarmente timbrate, scritte con gli stessi caratteri e con lo stesso inchiostro, e indicanti oltre il nome dello scrivente, forse già morto da qualche mezzo secolo, il luogo di deposito di qualche ignorato originale, scritto durante la vita, con preghiera di riscontrarlo per

verificare l'uguaglianza della scrittura. Con somma sorpresa tutto risponde a capello alle indicazioni date in tal guisa.

11. Avuti gli scritti, ben sovente chi assiste alle riunioni spiritistiche domanda di udire la voce di coloro con cui fino allora ha conversato.

E le voci non tardano a farsi sentire, partendo ora dalle pareti, ora dal soffitto, ora dal pavimento, ora da questo o da quel mobile della stanza, ora dal mezzo del vano della stanza stessa. E queste voci ora parlano con discorso familiare, ora declamano in modo oratorio, ora cantano melodie più o meno diverse. A volte poi gli spiriti si piacciono di contraffare la voce e i modi di discorrere di qualcuno dei presenti, o di parafrasare in esecrande bestemmie le preghiere, che a qualcuno degli astanti può intanto venir vaghezza di recitare.

Qualunque sia il mezzo di comunicazione con cui gli spiriti conversano coi viventi, accade bene spesso a un certo punto che le risposte divengono incoerenti, assurde, sguaiate, oscene, contradittorie, menzognere, impertinenti. Secondo i Mediums, il fatto dipende da ciò che altri spiriti si frammischiano a quelli evocati; o da ciò che uno spirito ingannatore assunse la personalità di quelli con i quali si voleva conversare; o infine da ciò che lo spirito invocato restò offeso da qualche interrogazione o da qualche risposta avuta, o da qualche altra cosa di simile.

12. A rendere pieno lo stupore di chi assiste a una seduta di Spiritismo, non resta che una cosa: vedere, toccare gli spiriti con cui si favella; ottenere, in una parola, la loro *materializzazione*.

La materializzazione degli spiriti, che in alcune delle sue forme dicesi anche *reincarnazione,* è stato l' ultimo dei fatti, che i Mediums sono riusciti a conseguire. Questa però non sempre è completa, cioè, di tutta la persona; e allora si produce per lo più anche senza la domanda del Medium, e qualche volta anche contro il suo desiderio e contro quello degli spettatori.

Nel mezzo di una seduta, all' improvviso e fuori di ogni proposito, si vedono comparire per l'aria, su i tavoli, sopra le seggiole, e fra i diversi mobili, tronconi di braccia, di mani, di gambe, di piedi, ora piccini, e ora mastodontici, ora delicati e ora grossolani, ora pienotti e ora scarni, ora bianchi e ora fuliginosi, ora lisci e ora ispidi e pelosi. Sono tronconi di braccia, di mani, di gambe e di piedi, che hanno vita, movimento e forza poderosissima. Quelle membra al contatto ora sono fredde come di cadavere, ora palpitanti come di persona viva e sana, ora infuocate come di persona in preda a violentissima febbre. Chi vuole sperimentare la vigoria di quelle mani, ne avrà facilmente, come a molti altri è già accaduto, strette tenacissime e dolorose, che lasciarono per lunghi giorni impronte indelebili.

In uno degli esperimenti su i fenomeni spiritistici istituiti dal Crookes, una di queste mani spiccò un giorno da una pianta della stanza, in piena luce di sole e in presenza di parecchi testimoni intelligenti e accorti, un fiore di lungo gambo; e quindi lentamente lo fece passare attraverso di una fessura quasi impercettibile di una grossa tavola di quercia, senza che poscia si potesse

riscontrare nè ad occhio nudo nè col microscopio la menoma lacerazione o sul gambo o su i petali del fiore: e gambo e petali nondimeno erano almeno dieci o dodici volte sproporzionati in eccesso alla fessura del tavolo.

La *materializzazione* completa, ossia di tutta la persona, per certi Mediums e per pochi eletti che possono trovarsi a caso in loro compagnia, si ha qualche volta anche quando non è richiesta. Leone Ippolito Denizardo Revail, più conosciuto sotto lo pseudonimo di *Allan Kardec,* narra che recatosi una sera in un teatro di Parigi in compagnia di un potente Medium veggente, osservò egli stesso fra gli spettatori moltissimi spiriti materializzati; dei quali non pochi sembravano origliare curiosamente i discorsi degli spettatori viventi, che avevano ai loro fianchi. Molti altri si trovavano sul palco scenico fra gli attori, a cui sembravano ispirare maggior vigoria di azione, o di cui contraffacevano grottescamente l'incesso e le movenze.

Ma nei trattenimenti spiritistici la materializzazione completa non si osserva quasi mai se non in seguito a preghiera dei convenuti. Lo spirito invocato si presenta allora o in forma vaporosa e diafana, a contorni sfumati; ovvero in forma netta, ben contornata, palpabile. L'aspetto, il sembiante, le vesti sono quelle che la storia, la tradizione, l'opinione comune, o il ricordo dei conoscenti attribuisce alla personalità che esso aveva durante la vita. Qualche spirito così materializzato è di fisonomia dolce e buona, e talvolta ha altresì il capo come cinto da un'aureola luminosa e le ali al tergo. Altre volte invece è di aspetto feroce, selvaggio, brutale.

In genere gli spiriti materializzati si avvolgono in lunghi manti, cosicchè il capo e il tronco sono le parti che si vedono più nettamente riprodotte. Nel loro incesso sembrano strisciare, anzichè muoversi camminando. Ma alle volte tutte le parti della persona sono così nettamente riprodotte, da non potersi distinguere da quelle di una persona vivente. Allora gli spiriti si muovono al pari degli altri esseri umani ancora in vita.

Quando assumono una materializzazione tangibile, permettono di essere toccati, abbracciati, accarezzati; si lasciano stringere le mani che ognuno sente calde e vive; cantano a voce alta; siedono a uno scrittoio, rendono per iscritto risposte a chi li consulta; si lasciano tagliare lembi di vesti e ciocche di capelli che gli spettatori possono conservare in iscatole, mentre intanto subito si riproducono addosso alla loro misteriosa persona. Alle volte sono così gentili, che si lasciano anche fotografare o alla luce naturale, o a quella del magnesio, o, se vuolsi, anche al buio.

Raramente il fantasma si presenta in mezzo alla assemblea bello e formato; per lo più si sviluppa sotto gli occhi degli spettatori.

In mezzo al cerchio dei convenuti, nel punto che si vuole della stanza, appare dapprima una nuvoletta luminosa, nel cui centro si presenta indi a poco un nucleo opaco, che in brevi istanti diviene sempre più consistente. Da questo nucleo, divenuto che sia solido, si sviluppano insensibilmente il capo, poi il collo, poi il torace, poi le braccia, poi il resto della persona. I contorni, vaporosi in principio, si determinano sempre più; e in fine non si ha sotto gli

occhi che una persona come le altre, la quale tratta, parla, conversa con gli astanti; e quando le aggrada, scompare dalla vista di tutti. Nello scomparire poi si osservano fenomeni diversi; poichè ora la persona si risolve nella nebbia da cui nacque; ora si dilegua d'un tratto senza che si possa dire in qual modo; ora sfuma a poco a poco, o rientra nel pavimento, mentre qualcuno dei presenti la tiene ancora per mano.

13. Tra le materializzazioni complete e tangibili più celebri merita speciale ricordo quella riferita dal celebre scienziato Crookes. Per due o tre anni consecutivi, mediante l'influsso di una Medium potentissima, la signorina Cook, egli godè l'apparizione quotidiana di una donzella avvenentissima, mansueta e domestica, che dicevasi indiana, che indossava vesti sempre candidissime, e che portava sempre in capo un turbante. Anch'essa usciva dal seno di una nuvoletta che prima si formava nel mezzo della stanza destinata all'esperimento. Nel centro di questa nuvoletta si sviluppavano linee e contorni, che si addensavano, si animavano, si colorivano fino a che il viso sorrideva, gli occhi scintillavano, i polmoni respiravano, e palpitava il cuore. Il Crookes, per assicurarsi che la personalità di questo singolare essere era ben diversa da quella della sua Medium, prese nota delle differenze delle due stature, della diversa acconciatura dei capelli, del diverso colorito di questi in ciascuno dei due soggetti, della diversa forma e grossezza delle mani, del diverso colorito della pelle, e infine della esistenza di una cicatrice nel collo della Medium, mentre invece questa cicatrice non si aveva nel collo dell'altra. Per accertarsi poi che l'apparizione aveva una personalità reale, il Crookes volle prenderne più volte la fotografia, ascoltarne il torace, noverarne i respiri, numerarne i battiti del cuore, misurarne col termometro la temperatura. Potè anche col suo consenso abbracciarla, e assicurarsi così che il suo corpo era vivo con carne ed ossa. Tra giorno l'apparizione si intratteneva a conversare con la signora Crookes, trattava familiarmente coi domestici, si baloccava con i bambini di casa. E interpellata in proposito, assicurava di sentire tutti i bisogni e le brame di ogni altra persona vivente. Ma all'approssimarsi della sera, od ogni qualvolta le facesse piacere, la fanciulla misteriosa si dissipava a vista di ognuno, senza che si potesse dire ove fosse andata, e come e per qual via si fosse dileguata. Un giorno poi dichiarò al Crookes e alla sua famiglia, che la sua missione presso di loro era finita. E mentre il Crookes si volgeva a sorreggere la sua Medium, che per il dolore di dover perdere per sempre la sua compagna materializzata, era per cadere in deliquio, la fanciulla indiana scomparve, e non si fece più rivedere.

14. Tra le operazioni mirabili, che i Fachiri indiani compiono e attribuiscono negli spiriti, è da ricordare l'acceleramento della vegetazione. Il Jacolliot [1] narra così ciò che egli ha veduto fare in pieno giorno da un Fachiro da lui incontrato per caso presso Benarés. – « Io credetti di sorprenderlo fortemente » egli dice: – « allorchè al suo arrivo gli manifestai il mio desiderio

[1] Jaccolliot, *Spiritisme dans le monde*, Paris, *Librair. internat.*, 1879.

di vedere il miracolo dell'immediato germoglio e del pronto sviluppo di un vegetale ». – « Io sono ai tuoi ordini », egli mi rispose con tutta semplicità. – Io fui un poco sconcertato da cotesta sicurezza; ma ripresi ben tosto: – « Mi lascerai tu scegliere la terra, il vaso e il seme, che tu vuoi far germogliare sotto i miei occhi? » – « Il vaso e il seme, sì; ma la terra deve essere presa da un formicaio di *carias,* e finamente pestata ». – Io ingiunsi al mio domestico di provvedere la terra indicata, di prepararla secondo che il Fachiro aveva detto; e di portarmi un vaso da fiori con una manciata di semi di specie differenti. In meno di un quarto d'ora, il mio domestico era di ritorno, portando tutti gli oggetti domandati. Io presi questi oggetti dalle sue mani, e quindi lo rinviai, non volendo lasciarlo comunicare con il Fachiro. Presa dalle mie mani la terra entro il vaso, il Fachiro l'annaffiò lentamente con un poco di acqua, recitando non so quali sue preghiere. Poi mi pregò di consegnargli il seme da me scelto, e alcuni metri di una stoffa qualunque. Io presi a caso un seme di papavero, e chiesi il permesso di contrasegnarlo. Avuta una risposta affermativa, io intaccai leggermente la pellicola del seme, e lo consegnai con alcuni metri di mussolina bianca. – « Io ora mi addormenterò del sonno degli spiriti, mi disse il Fachiro; giurami di non toccare nè la mia persona, nè il vaso già preparato ». – Io promisi quanto mi veniva richiesto. Egli piantò allora il grano nella terra, che con l'acqua aveva ridotto allo stato di pulte; poi drizzando presso la sponda del vaso il suo bastone, vi stese sopra la mussolina che io gli aveva dato e con cui coprì intieramente tutto il vaso. Quindi si piegò con la persona in avanti; distese orizzontalmente le due braccia al di sopra di quanto aveva apparecchiato; e a poco a poco cadde in uno stato completo di catalessi. Passò oltre due ore in questo atteggiamento, senza che il più piccolo movimento o sussulto muscolare ne rivelasse la vita. Completamente nudo, col corpo lucente e annerito dal sole, con l'occhio aperto e fisso, il Fachiro rassomigliava a una statua di bronzo in una posa di mistica evocazione. Intanto io non lo aveva perduto di vista un solo momento. Dopo due lunghe ore di attesa, mentre il sole cominciava a lambire l'orizzonte, il Fachiro emise un leggero sospiro e ritornò alla vita. Mi accennò di avvicinarmi, e togliendo la musolina che copriva il vaso, mi mostrò fresca e verde una giovine pianticella di papavero dell'altezza di circa 20 centimetri. Indovinando i miei dubbi, il Fachiro tolse dalla terra, che intanto era tornata quasi asciutta, la tenera pianticella, e su di una delle due pellicole che aderivano ancora alle radici mi mostrò l'intaccatura, che due ore innanzi io aveva fatto sulla buccia del seme. Nessuna sostituzione era stata possibile, perchè egli era intieramente nudo; perchè non poteva sapere che tra i molti semi io avrei prescelto un seme di papavero; e perchè io, che non lo perdei giammai di vista, non mi avvidi di nessuna cosa di simile. Dopo aver goduto per alcuni istanti del mio stupore, il Fachiro mi disse con un movimento di orgoglio mal dissimulato: « Se io continuassi le evocazioni, in otto giorni il papavero avrebbe dei fiori, e in quindici giorni darebbe i suoi frutti ».

15. Molto affini, se non affatto identici con le manifestazioni spiritiche sono quei singolari fenomeni, che or sono alcuni anni il Flammarion descrisse sotto il titolo di *Telepatie* [1]. Trattasi di apparizioni non provocate o di defunti, o di persone viventi ma lontane, che per tal modo intendono di dare a determinati individui l'annunzio delle singolari condizioni più o meno dolorose in cui si trovano; o al contrario sono visioni che un individuo posto in un luogo ha di avvenimenti che si compiono in luoghi assai discosti.

Il Flammarion toglie da Cicerone il seguente caso. Due amici recatisi a Megara, vanno ad alloggiare separatamente. Nel sonno l'uno di essi vede l'altro che lo prega di accorrere in suo aiuto contro degli assassini. Si desta, non fa caso del sogno, e si riaddormenta. Ma il sogno si ripete per la seconda e per la terza volta. Finalmente l'amico gli appare con le vesti lacere e col petto insanguinato, rimproverandolo di non essere corso in sua difesa, non ostante le sue vive preghiere. Conclude dicendo: « Appena il nuovo giorno albeggerà, il mio cadavere sarà portato fuori di città in un carro di immondezze: verifica ciò che io ti dico; fai punire gli assassini; e rendi a me i funebri onori ». Colpito dalla pertinacia del sogno, l'amico presta finalmente fede all'apparizione. Lascia il letto e si reca alla porta della città. Vi trova il carro delle immondezze; fa arrestare il conduttore che alle prime domande si confonde; e fra i materiali di cui il carro era carico, si trova il cadavere del viaggiatore assassinato.

Agrippa di Aubigné riferisce il fatto seguente. Il 23 dicembre 1574 moriva in Avignone il Cardinale di Lorena, mentre in quella città trovavasi allora il re con la sua corte. La sera sul tardi, la regina Catterina dei Medici erasi posta in letto, e conversava con alcune dame e cavalieri. Mentre stava per licenziare i presenti, si gettò di soprassalto sul capezzale, mise le mani davanti al viso, e chiamando soccorso indicava agli astanti ai piedi del letto il Cardinale, che le tendeva le mani. L'apparizione durò pochi secondi. Il re mandò uno dei suoi gentiluomini alla abitazione del Cardinale; e questi riferì che il porporato era morto pochi minuti innanzi.

Nel *Raccoglitore Medico* di Forlì [2] trovasi riportata un'osservazione del Dottore G. B. Ermacora, relativa a due casi importantissimi di telepatia con percezione oggettiva indipendente. Una Signora di Rovigo si vide un giorno di buon mattino comparire dinanzi all'improvviso un suo fratello, che ella sapeva essere al Cairo e che ella ignorava essere già morto da ventisei ore. Nel contempo una sorella che conviveva con lei udì qualcuno camminare nella propria stanza e spostare il proprio vestito, che la sera innanzi ella aveva deposto su di una seggiola presso il letto, e che più tardi trovò gettato in terra pressa la porta della stanza. Ciascuna delle due Signore pensò che il bizzarro fratello fosse improvvisamente rimpatriato, tornato in casa e quindi uscito per affari. Gli prepararono il pranzo per l'ora consueta in famiglia; ma natu-

[1] Flammarion, *Urania*, Milano, Sonzogno, 1890, pag. 110 a 136.
[2] *Raccoglitore medico di Forlì*, 10 gennaio, 1897, pag. 20.

ralmente lo attesero invano. Il D. Ermacora osserva che le due sorelle non andavano soggette ad allucinazioni; che le due apparizioni si presentarono con circostanze diverse; e che una di esse fu in certo modo confermata dallo spostamento materiale di una veste. Da ciò egli conclude che non è lecito pensare a una coincidenza fortuita di due allucinazioni congeneri; ma doversi ritenere come assai probabile la percezione *per via supernaturale* di un terzo fatto avvenuto poche ore prima in luogo lontano, nel Cairo; ossia, la morte del fratello delle due Signore.

Più sorprendente ancora è il fatto seguente, narrato da Gougenot de Mousseaux nel suo libro su i *Grandi fenomeni della Magìa*, pubblicato nel 1864.

Mentre il Signor Roberto Bruce, comandante in secondo grado un bastimento in viaggio presso il Banco di Terranova, stava un giorno nel gabinetto del suo ufficio, vede all'improvviso uno straniero seduto a scrivere nel posto del suo capitano. Sorpreso del fatto, lascia la stanza per avvertire della cosa il suo superiore; ma tornando nella cabina, non vi trova più alcuno. Intanto sulla lavagna che serviva ai calcoli nautici del Capitano, si trovano tracciate con scrittura di mano ignota queste parole: *Manovrate a nord-ovest*. Spinti dalla curiosità, si obbedisce al comando misterioso; e dopo tre ore di viaggio si trova un vascello smantellato, carico di gente, in imminente pericolo di sommersione. Il bastimento accorso invia le sue scialuppe per accogliere i poveri naufraghi. Mentre uno di questi raggiungeva il fianco del vascello liberatore, il Bruce trasalì, riconoscendo in lui il suo misterioso straniero. Allora insieme col Capitano lo invitò a scrivere su di una lavagna le parole: *Manovrate a nord-ovest*. La scrittura era esattamente identica a quella che ancora si aveva sull'ardesia del Capitano. L'autore dello scritto non sapeva dare del fenomeno nessuna spiegazione. Ma il Capitano del vascello naufragato narrò, che verso il mezzodì il passeggiero essendo molto stanco si era addormentato profondamente; e che destatosi dopo un'ora disse a lui: « Signor Capitano, noi saremo salvati oggi stesso. Ho sognato di essere a bordo di una nave, che viene in nostro soccorso. Egli descrisse il bastimento e il corredo di bordo; e con somma sorpresa ora noi verifichiamo l'esattezza della descrizione ». Alla sua volta poi il passeggero aggiungeva: « La cosa più strana è, che quanto io qui vedo mi sembra familiare; e tuttavia non ricordo di essere mai stato in questa nave ».

Emmanuele Kant narra, in seguito a una sua accurata inchiesta sul fatto, il seguente episodio della vita di Swedenborg, il grande precursore dello Spiritismo nella Scandinavia. Il 10 luglio 1759, lo Swedenborg, allora di 72 anni, ritornando da un suo viaggio fatto attraverso all'Inghilterra, sbarcò a Gottenburg, a 200 chilometri da Stocolma, città di sua residenza. Prese alloggio da un suo amico, presso cui ogni sera raccoglievasi una società numerosa ed eletta. Alla sera del suo arrivo, verso le sei, lo Swedenborg, che era uscito di casa, rientrò pallido e costernato, dicendo che in quell'istante medesimo era scoppiato un incendio a Stocolma, nella strada da lui abitata, e che il

fuoco si estendeva verso la sua dimora con somma violenza. Uscì di nuovo; e poco di poi ritornò lamentando che la casa di uno dei suoi amici veniva allora allora ridotta in cenere, e che la sua propria correva un gravissimo pericolo. Uscito una terza volta, rientrò verso le otto, e disse con gioja: « Grazie a Dio, l' incendio si è estinto alla terza porta che precede la mia ». La nuova si sparse in tutta la città, la quale si commosse tanto più, in quanto che il governatore stesso aveva fatto grande attenzione al racconto, e moltissime persone si erano messe in pena per le loro proprietà e per le persone dei propri amici. Dopo due giorni il corriere reale portò da Stocolma la relazione dell' incendio, la quale concordava pienamente con la descrizione già datane dallo Swedenborg: l' incendio era stato estinto alle otto.

Noi non siamo in grado di garantire l' assoluta veridicità oggettiva di queste narrazioni. Ma non crediamo neppure di avere ragioni per impugnarla. Che interesse potevano mai avere gli autori di quei racconti a narrare una cosa per l' altra? Essi accertano, che non contano fole, ma che narrano con verità avvenimenti reali. Perchè non dovremo noi credere alle loro parole? Col dubbio perpetuo, a quale storico si dovrà più prestar fede? Le particolarità poi dei vari fatti narrati bastano per assicurare chicchessia contro ogni possibile evento di illusione o allucinazione. Ma torniamo allo Spiritismo.

16. Leggendo la descrizione sommaria di tutte le meraviglie spiritistiche, taluno può aver creduto di avere sottocchio il capitolo di qualche romanzo fantastico, o per lo meno qualche novella più o meno ingegnosamente architettata.

Ma che i fatti singolari, da me brevemente riassunti dalle opere e dalle accurate relazioni di coloro che si sono occupati dell' argomento, siano una realtà, ci è attestato da un numero quasi infinito di testimoni.

Da alcune statistiche presentate al secondo Congresso spiritistico tenutosi in Parigi nel 1889, nelle sale del grande oriente della massoneria francese, in via Cadet n. 16, e a cui accorsero 500 delegati rappresentanti di 40,000 membri di varie società spiritiche individualmente nominate col rispettivo preciso indirizzo, si può con tutta sicurezza concludere, che allora il numero dei testimoni dei varî fatti da noi indicati doveva essere per lo meno di 6 milioni di individui. I congressisti forse esagerarono portandone la cifra dai 12 ai 15 milioni e più [1].

A questi conviene aggiungere tutti coloro che testificarono della realtà dei fatti dello Spiritismo dalle sue prime origini storiche bene accertate tra il 1847 e il 1889; e quelli che da quell' epoca ad oggi continuano a confermare la verità di quanto è affermato in proposito dai loro predecessori.

Le meraviglie spiritiche operate dai Fachiri indiani, ci sono garantite nel fatto come vere, oltrechè dal Jaccolliot [2] che ha passato molti anni della sua

[1] *Il Vessillo spiritista* (periodico), luglio, 1891.
[2] Jaccolliot, *op. cit.*, - Id., *La Bible dans l'Inde*, Paris, 1869.

vita nelle Indie, ancora dal missionario Huc [1], da Eugenio Nus [2], dall'Olcott [3], e da non pochi altri Europei che ne sono rimasti altamente stupefatti [4].

Tutto sommato, si ha una cifra tale di testimoni, che non si può assolutamente disprezzarla senza peccare di eccessiva leggerezza; tanto più che forse nessuno di essi si è convertito allo Spiritismo senza essere stato testimone e parte dei suoi portenti.

Tra questi testimoni ve ne sono di nazioni le più diverse. Ne abbiamo di Americani, di Inglesi, di Francesi, di Danesi, di Olandesi, di Scandinavi, di Tedeschi, di Russi, di Spagnoli, di Portoghesi, di Italiani. E ne abbiamo ancora di Egiziani, e di Indiani.

Quanto poi a credenze, ne abbiamo di Mormoni, di Atei, di Materialisti, di Razionalisti, di Ortodossi, di Scismatici, di Protestanti, e anche di Cattolici.

Che popoli, o schiere di una nazione o di una religione si accordino a testificare, nel nostro secolo di dubbio e di scetticismo, come fatto vero un avvenimento immaginario, è cosa, se non probabile, almeno possibile. Ma che schiere numerosissime, derivanti da popoli diversi, di religione diversa, di tendenze, di aspirazioni, di carattere e di interessi svariati e spesso anche opposti, concordino tutti a testificare come veri non solo nella sostanza, ma altresì nei più minuti particolari, avvenimenti decisamente inventati o fortemente svisati, è cosa così strana, che rasenta quasi l'assurdo.

Tra noi poi in Italia questi testimoni non abbiamo bisogno di andare a cercarli in qualche loro sede recondita, remota o poco accessibile. Ve ne sono invece in ogni provincia, in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata; nelle parti più illuminate, e nelle parti più derelitte del Bel Paese; nelle regioni più dedite al commercio, e in quelle più segregate dal movimento sociale.

Nè essi attestano nell'ombra i fatti di cui sono stati testimoni e forse anche parte; ma ne parlano pubblicamente nei ritrovi, nelle conversazioni, nei giornali che hanno a loro disposizione per meglio proclamare le loro dottrine; e si vantano senza mistero spiritisti convinti, appunto perchè hanno visto le cose a cui credono. Essi stessi hanno pubblicato il loro indirizzo preciso, invitando i curiosi a verificare da sè la realtà dei fatti da essi annunziati; e non pochi giornali e periodici hanno riprodotto quell'indirizzo. Venite e vedete; essi hanno detto. E non pochi, aderendo all'invito, hanno dovuto poi convenire essere innegabile la verità delle meraviglie che loro erano state prima annunziate.

Si potrebbe credere che fra i testimoni ricordati non si noverassero se non individui esaltati, teste leggere, soggetti fatui, persone incompetenti. Vogliamo concedere che ciò possa essere vero per la più gran parte dei testimoni. Ma dobbiamo affrettarci a soggiungere che tra coloro che in Italia e fuori

[1] Huc, *Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet*, Paris, 1857.
[2] Nus E., *Choses de l'autre monde*, Paris, 1880.
[3] Olcott, *Cathechisme boudd.*, trad. franc., Paris, 1883.
[4] *Revue britannique*, tome XXXII, p. 368; - *Dictionnaire Larousse*, articolo *Faquir*.

attestano la reale esistenza dei meravigliosi fenomeni spiritici, ve ne sono di superiori ad ogni riserva. Infatti non pochi tra essi occupano posizioni eminenti nelle rispettive schiere di giornalisti, di romanzieri, di letterati, di professori, di matematici, di astronomi, di geologi, di fisici, di chimici, di antropologi, di naturalisti, di medici, di filosofi, di teologi, di magistrati, di politici, di diplomatici, di sociologi [1].

Il peso delle testimonianze di tutti costoro è cresciuto dal fatto che parecchi di essi, scienziati di prim'ordine, sono avvezzi a considerare i fatti sotto i più svariati punti di vista, ad analizzarne i rapporti, a considerarne le particolarità e le circostanze, le cause e gli effetti. Di mente pacata, di intelletto penetrante, essi sono assuefatti a meditare lungamente gli oggetti del loro studio, a misurare i giudizi, a vagliare le parole, nè certo disposti a passare da imbecilli, o da lasciarsi ingannare grossolanamente e a lungo dal primo parabolano che si presenti loro dinanzi.

Tra essi poi ve ne sono stati perfino di quelli che prima di dare un giudizio qualsiasi su i fatti in questione hanno voluto osservarli ripetute volte, esaminarli, notomizzarli, scrutarli in ogni loro parte; sottoporli ad esperimenti svariati secondo le più scrupolose norme delle più esatte scienze positive moderne.

Ricordiamo a titolo di onore il Comitato eletto nel 1869 dalla Società dialettica di Londra, tra cui figuravano Alfredo Russel Wallace, Augusto

[1] Per chi vuole dei nomi, stralciamo da una lista data da G. Athius (*Idea vera dello Spiritismo*, Torino, tip. Foà e comp., 1895), e da indicazioni sparse nel libro di P. Gibier (*Le spiritisme*, Paris, Doin, 1891) i seguenti: - Vittorio Meunier, pubblicista; - Laroche-Héron, pubblicista; - Carlo Lomon, autore drammatico; - Augusto Vacquerie, letterato; - Victor Hugo, romanziere; - Massimo d'Azeglio, letterato, artista, politico; - Vittoriano Sardou; drammaturgo; - Prof. Scarpa; - Prof. Vespasiani; - Prof. Damiani; - Prof. Macchia; - Prof. Angelo Brofferio; - Prof. Giuseppe Gerosa; - Prof. Zöllern; - Prof. Hoffman; - Dottore Dexter; - Talimadge; - Wynne, matematico; - Augusto de Morgan, presidente della società di matematiche di Londra; - Swedenborg, uno dei corifei dello Spiritismo, ma al tempo stesso matematico, fisico, naturalista e astronomo insigne; - Lodge, matematico e fisico; - Flammarion, astronomo; - Zoellner di Lipsia, astronomo; - Challis, astronomo; - Barkus, geologo; - Douton, geologo; - A. Y. Tyndal, fisico; - Ochorowitch, fisico, inventore del termomicrofono; - Thury, di Ginevra, fisico; - Fechner, fisico; - Buttleroff, di Pietroburgo, chimico; - Hare, chimico; - Mapes, chimico; - Humphry Dawy, chimico; - L. Ferri, antropologo; - Morselli, antropologo; - C. Lombroso, antropologo; - Wagner, zoologo; - Perty, naturalista; - Richardson, naturalista; - Humboldt, naturalista; - D. Sexton, medico, geografo, e geologo; - Carlo Richet, medico e fisiologo; - James M. Cully, medico; - Schiapparelli, filosofo; - Filopanti, filosofo e matematico; - abate Garo, canonico a Nancy; - abate Rocha; - Haumond, pastore Evangelico; - Simmons, magistrato; - John Edmond, magistrato; - Aksakoff, consigliere di stato dello Czar; - Eula, già ministro di grazia, giustizia e culti in Italia; - Senior, docente economia politica a Oxford; - conte Costantino De Bodisco, ciambellano dello Czar; - De Giers, ministro di Russia e cancelliere dell'impero; - Lincoln, presidente degli Stati Uniti; - Daison, maggiore generale; - J. B. Roustaig, avvocato alla Corte suprema di Bordeaux; - Balfour, già lord del tesoro in Londra; - Falcomer, professore di diritto; - V. E. Gladstone, primo ministro inglese; - Senatore Negri.

De Morgan, C. F. Warley, Hell, Chambers Howit, e l'Edmonds. Questo Comitato sottopose a scrupoloso esame i fenomeni dello Spiritismo; e dovè concludere, ammettendone la reale esistenza.

Le esperienze di questo illustre Comitato, nel 1871 furorono riprese in accurato e scrupoloso controllo da un altro illustre inglese, William Crookes; fisico che non teme confronti in nessuna parte del globo; che a venti anni aveva già dato in luce importanti lavori sulla luce polarizzata; che più tardi pubblicò importanti lavori sugli spettri luminosi dei corpi celesti; che inventò il fotometro di polarizzazione, e il microspettroscopio; che scrisse lavori di chimica assai pregiati; che è autore di un trattato di analisi chimica ora divenuto classico; che ha fatto importanti ricerche in astronomia; che ha grandemente contribuito ai progressi della fotografia celeste; che ha fatto sulla fotografia lunare lavori riputati degni di un premio speciale dalla Società reale di Londra; che dal governo inglese fu inviato a Oran per istudiarvi con altri dotti l'ecclisse solare; che è dotto in medicina, in igiene pubblica e in scienze naturali, come dimostrano i suoi pregevoli lavori sulla peste bovina; che ha scoperto un processo di amalgamazione metallica per mezzo del sodio, oggi largamente applicato in Australia, in California, e nell'America del sud per l'estrazione dell'oro; che ha scoperto un nuovo corpo metallico, il Tallio; che in fine ha fatto conoscere lo stato raggiante della materia, il quale oggi ha permesso l'altra famosa scoperta dei raggi di Roentgen tanto utili per la fotografia così detta dell'*invisibile*.

Un uomo di così alto intelletto e di così vasta dottrina; un uomo che ha passato la sua vita a indagare con la massima severità i più ardui segreti di natura, ha voluto prendere in esame i fenomeni spiritistici e sottoporli alla severa critica delle scienze sperimentali. Nelle sue ricerche egli è stato assistito da due altri valenti fisici, William Huggins, ed Ed. W. Cox.

Per mezzo di apparecchi di precisione, e di registratori automatici, egli esaminò fino allo scrupolo tutti, fino ai più insignificanti particolari, i fenomeni verificatisi sotto i suoi occhi. Sperimentò ripetute volte in pieno giorno, in camere scelte da lui e ben illuminate o da luce solare, o da luce elettrica, o da bottiglie splendenti per fosforo. Egli stesso assistè alla toeletta dei suoi Mediums, per essere sicuro che nulla essi celassero sotto le vesti. Alcuni apparecchi che dovevano risentire l'influenza dei Mediums furono circondati di gabbia metallica. I tavoli dell'esperimento eran procurati, esaminati e disposti da lui.

Orbene, studiati i fenomeni spiritici fra tante precauzioni e con il più grande scetticismo scientifico, egli dovè onestamente ripetere quanto prima di lui aveva già detto Alfr. Russel Wallace: « Ho acquistato la prova certa della realtà dei fenomeni spiritici ».

Nè si creda che in quel periodo di tempo le illustri personalità dei componenti il Comitato della Società dialettica, e di William Crookes incominciassero a subire qualche alterazione nelle loro funzioni cerebrali. Giacchè, *contemporaneamente* i diversi dotti più sopra ricordati aveano per le mani

altre mirabili opere date poi in luce; e *dopo* quell'epoca ciascuno di essi ha dato prove non dubbie della conservata potenza del proprio intelletto. Quanto al Crookes poi, in particolare, ricordiamo in proposito, che i suoi lavori sullo stato raggiante della materia rimontano al 1878; e che le ultime sue dimostrazioni su tal punto furono fatte nel 1879 al Congresso dell'Associazione Britannica per i progressi della Scienza, e nel 1880 alla Scuola di Medicina e all'Osservatorio di Parigi, in presenza di moltissimi dotti, fra cui il chimico Wurtz e l'ammiraglio Monchez. Gli studi sullo Spiritismo, come abbiamo già detto, furono fatti dal Crookes nel 1871.

Da ultimo non sono mancati di quelli, che pur essendo una volta disprezzatori dello Spiritismo, ne divennero dopo ripetute osservazioni ed esperimenti testimoni, se non patrocinatori convinti, quantunque nelle loro osservazioni e nei loro esperimenti portassero la più gran dose dello spirito del dubbio e della diffidenza. Tra costoro mi basti ricordare per tutti Cesare Lombroso.

Di fronte a testimoni così numerosi, così scelti, così competenti, così indagatori, e così diffidenti, a noi pare che sarebbe molto irragionevole conservare dei dubbi sulla realtà dei fatti che servono di base allo Spiritismo.

Ci piace di chiudere questo articolo con le parole stesse con le quali il Crookes chiudeva la relazione delle sue osservazioni e dei suoi esperimenti.

« La gente sempre avida del soprannaturale ci domanda: Ci credete voi, « o non ci credete? Noi rispondiamo: Noi siamo chimici, noi siamo fisici; « il nostro ufficio non consiste nel credere o nel non credere, ma invece nel- « l'accertare in modo positivo, se un dato fenomeno è, o non è, immaginario. « Fatto questo, il resto non è di nostra spettanza. Ora, in quanto alla realtà « dei fenomeni, noi li affermiamo, almeno provvisoriamente, perchè con im- « menso stupore dei nostri sensi e del nostro intelletto, la evidenza ci co- « stringe ad ammetterla....... Si ricordi il lettore che noi *non avventuriamo « nè ipotesi, nè teorie di sorta alcuna*. Noi attestiamo semplicemente alcuni « fatti, al solo scopo e per la sola ragione, che in tutta la nostra lunga car- « riera cercammo di far conoscere la verità. I Comitati di esaminatori, gli « uomini insigni e i pratici di ogni nazione che si unirono a vigilare severa- « mente i nostri esperimenti concludono con noi: non vi affermiamo una volta « di più che questo è verosimile; ma vi affermiamo che questo *è*. Invece di « dubitare o di credere alla ventura, lo che equivale, e di immaginarsi che « noi fummo capaci di gittare il tempo a studiare giuochetti da cerretani (come « se fosse possibile una tale puerilità), prendetevi la fatica di esaminare prima « i fatti, come noi, una volta increduli, ci rassegnammo a fare.... Mostrateci « con severa critica in quale punto noi errammo nel corso dei nostri esperi- « menti. Specificate e suggerite, se sapete, dei mezzi di esame più dimostrativi. « Inventate complessi di difficoltà più insormontabili e più sottilmente conge- « gnate di quelle onde noi circondammo i nostri Mediums, pur tenendoli ad « essi celate! Ma non venite così a casaccio a trattare i sensi del nostro corpo « come menzogneri o facilmente ingannati; non accusate la nostra ragione di

« demenza (che, tra parentesi, noi soli dopo sì severi studi avremmo il diritto « di riconoscere in voi), col pretesto che i fatti contrariano i vostri giudizi « anticipati, simili a quelli che noi pure nutrimmo in passato. È difficile essere « più scettico e più positivo di noi in fatto di cose sperimentali. Che se voi « vi credeste da più di noi o per la vostra ignoranza o per il vostro sapere « da dilettante, da qual parte dovrebbe tenere un uomo sensato? Noi sosteniamo « che ogni maschera di saccenteria o di bonarietà disprezzante cade dal volto « alla vista di certi fenomeni effettuati da Mediums *reali e veri* nei nostri « laboratori; e che i più arditi motteggiatori diventano simili a quegli astuti « contadini, che su per le fiere ammiccano ai compagni burlandosi di un ap« parecchio di Rhumkorff, e poi di subito mutano viso non appena hanno « toccato i fili della macchina. In fine rigettare alla leggera le testimonianze « di uomini ai quali si è commesso l'ufficio di esaminare un fatto e ren« derne ragione, equivale a dispregiare ogni testimonianza umana di qualunque « peso essa sia. Imperocchè non si dà verun fatto nella storia sacra o profana, « o negli annali della scienza, che si fondi sopra prove più solide e più effi« caci di quelle che resero noi non solo convinti, ma perfino oppressi dalla « evidenza. Non osate adunque mettere avanti la superiorità dei vostri sensi « e del vostro scetticismo su i sensi e sullo scetticismo nostro; e così siano ter« minate coteste controversie oziose ».

Noi sottoscriviamo senza restrizione a queste saggissime parole. E se agli occhi di qualcuno dovremo passare da ingenui, noi, fino a dimostrazione contraria, preferiamo di essere ingenui col Wynne, coll' Huggins, col Russel Wallace, col Cox, col Tyndal, con l'Humphry Dawy, col Richardson, con l'Humboldt, e col Crookes, per tacere di altri molti ed eminentissimi scienziati, all' essere scaltri e avveduti con chi presume di giudicare senza nessun precedente esame.

CAPITOLO QUARTO

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I FENOMENI DELL' IPNOTISMO E QUELLI DELLO SPIRITISMO.

Sommario. — 1. Confusione ingenerata da taluno tra i fenomeni ipnotici e i fenomeni spiritici; considerazioni in proposito. — 2. Analogia tra i due ordini de' fenomeni. — 3. Particolarità caratteristiche dei fenomeni ipnotici, e dei fenomeni spiritici. — 4. Possibile associazione dell'ipnotismo con lo spiritismo: *Ipnotismo spiritico*, o *Ipno-spiritismo*.

1. Scrittori, anche valentissimi, fanno una confusione, deplorevole in sè, e dannosissima alla scienza, tra Ipnotismo e Spiritismo: giacchè, a loro credere, i fenomeni dell'Ipnotismo sono una stessa cosa con quelli dello Spiritismo; o, per lo meno, gli uni e per la loro natura e per la loro genesi sono allo stesso livello degli altri. In questo convincimento li portano due consi-

derazioni; la prima, che tanto i soggetti ipnotizzabili, quanto i Mediums spiritici sono quasi sempre della categoria dei nevropatici; la seconda, che dai fenomeni ipnotici si passa assai di leggeri ai fenomeni spiritici, cosicchè nel fatto assai di frequente ai primi si associano, si frammischiano, o si alternano i secondi.

Pur ammettendo la giustezza di coteste considerazioni, noi non possiamo convenire nelle conclusioni, che da esse si vogliono derivare. Se i soggetti nevropatici possono con eguale facilità e andare soggetti ad attacchi di Ipnotismo, e divenire Mediums di Spiritismo, ciò può significare soltanto, che essi più facilmente degli altri sono suscettibili di subire le influenze esteriori. Se i fatti dell'Ipnotismo si associano, si mischiano, e si alternano assai facilmente a quelli dello Spiritismo, ciò può significare soltanto, che gli uni sono sfruttati per servire agli altri di passaporto e di salvacondotto. Nell'ordine creato vediamo molti altri fenomeni nelle stesse condizioni reciproche, in cui si trovano tra loro l'Ipnotismo e lo Spiritismo; e a nessuno è venuto mai in mente di confondere gli uni con gli altri. Negli uragani di estate si generano tanto il fulmine quanto la gragnuola; ma non per questo si stima di avere ragione di dire, che il fulmine e la gragnuola sono la stessa cosa. Il vento, il tuono e la pioggia, nelle stesse circostanze, procedono simultaneamente, o si alternano tra loro. Eppure il vento non è il tuono; e nè il vento nè il tuono sono la pioggia. Ciascuna di queste tre cose poi ha una diversa cagione e una diversa genesi fisica, per modo che ciascuna può aversi indipendentemente dall'altra.

2. Secondo il mio modo di vedere, Ipnotismo e Spiritismo hanno una sola analogia, in rapporto con la mirabilità dei fatti che li costituiscono. E in verità, se è mirabile l'osservare dei mobili che spontaneamente si agitano e si traslocano, non meno mirabile è vedere un essere vivo piombato, in mezzo al pieno vigore della vita, tra le apparenze di morte nel letargo, o nella immobilità statuaria della catalessi.

Se però ben si considera, mentre la mirabilità dei fatti dell'Ipnotismo si collega con la eccezionalità con la quale si presentano, all'opposto quella dello Spiritismo è prevalente in relazione con la singolarità della loro genesi particolare e dei loro caratteri individuali. Imperocchè i fatti dell'Ipnotismo possono aversi anche per le ordinarie leggi di natura, come nei soggetti naturalmente colpiti da letargo, da catalessi o da sonnambulismo spontaneo; quelli dello Spiritismo invece escono molto al di fuori dell'orbita di queste stesse leggi.

3. Fuori dell'analogia, che i fatti dell'Ipnotismo e quelli dello Spiritismo presentano reciprocamente a motivo della loro mirabilità, i fenomeni ipnotici, a mio avviso, differiscono oltremodo dai fenomeni spiritistici.

E per convincersene basterebbe osservare che mentre i fenomeni dell'Ipnotismo riguardano esclusivamente l'individuo che è in preda allo stato ipnotico; all'opposto i fenomeni dello Spiritismo riguardano non solo il Medium, ma eziandio tutti gli altri che gli fanno corona. E di fatti, nell'Ipnotismo soltanto l'ipnotizzato presenta le condizioni insolite che fanno di lui un oggetto

di meraviglia; e ciò che egli fa e che egli opera non esce dall'orbita della sua personalità, dalla cerchia dei suoi rapporti individuali. Non così nello Spiritismo; ove i fenomeni che riempiono di meraviglia l'osservatore non riguardano soltanto il Medium, ma si riferiscono altresì ai circostanti, e possono anche riguardare individui assenti o lontani.

Nè ciò è tutto. Difatti, mentre nell'Ipnotismo i fenomeni insoliti si provocano per influenza, che altri esercita sul soggetto in esperimento; all'opposto nello Spiritismo è il Medium quello che in certo modo suscita intorno a sè le meraviglie che noi già conosciamo. Per lo che, mentre in un caso l'ipnotizzato non è che il paziente; all'opposto il Medium nell'altro caso è un vero e proprio agente.

Ma vi è anche di più. Mentre i fenomeni che costituiscono l'Ipnotismo non riguardano che esseri animati, i fenomeni al contrario che spettano allo Spiritismo possono anche riferirsi ad esseri inanimati, alla materia bruta. Nessuno ha mai pensato o è mai riuscito nell'Ipnotismo a influire oggettivamente in qualsiasi modo sulle seggiole, sui tavoli, sui vasellami di una stanza. Nello Spiritismo invece questi diversi oggetti non di rado hanno una parte attiva importantissima e spesso principale.

Da ultimo, mentre l'Ipnotismo non rappresenta che uno stato speciale di alcuni esseri viventi, per cui alcune loro facoltà si rendono quasi nulle, intanto che altre aumentano alquanto di attività; all'opposto lo Spiritismo rappresenta l'esplicazione di forze nuove, che ordinariamente in natura non si vedono agire; e che quando sono in atto, tendono a sovvertire e sconvolgere ogni legge naturale, anche delle più costanti, delle più universali, e direi quasi delle più fondamentali.

Fra l'Ipnotismo e lo Spiritismo adunque corre un abisso; l'uno è bene distinto dall'altro: ed è enorme e perniciosissimo errore confondere l'uno con l'altro. Ci ripugna il pensare, che tale errore voglia essere ammesso e sostenuto volontariamente e per calcolo, allo scopo di gettare il discredito sull'Ipnotismo, una delle più belle e delle più interessanti conquiste delle scienze moderne. Dobbiamo quindi ritenere che esso si colleghi, da parte di chi se ne fa paladino, alla incompleta e inadeguata conoscenza di un argomento tanto controverso.

4. Con la distinzione da noi fatta peraltro, non vuolsi menomamente negare, che qualche volta nella realtà della vita Ipnotismo e Spiritismo vadano insieme, quasi a braccetto l'uno dell'altro. Gli esempi autentici di cosiffatta alleanza sono numerosissimi. E lo stesso Charcot nelle sue lezioni ne riporta un caso [1]. Ma non dobbiamo dimenticare quanto già abbiamo accennato; che cioè, se l'Ipnotismo qualche volta si associa, si mescola o si alterna con lo Spiritismo, ciò avviene perchè le meraviglie dell'uno servono ad aprire la via all'altro, e a far accogliere questo con più confidenza. Un tal fatto tuttavia non giustifica in nessun modo l'opinione, secondo cui Ipnotismo e Spiritismo

[1] Charchot J. M., *Leçons sur les maladies du Système nerveux*, *Oeuvres complètes*, Paris, Delahaye et Lécrosnier, 1887, tom. III, pag. 229 e seqq.

sono una sola e stessa cosa. Meschiare od unire due cose diverse non vuol dire identificarle tra di loro. Noi tutto giorno siamo soliti di mescolare l'acqua col vino; eppure riconosciamo che nè l'acqua è vino, nè il vino è acqua. E come dall'unione del vino con l'acqua noi tutto al più ci crediamo autorizzati a dire che formiamo un vino annacquato, o un'acqua vinata, così dall'osservare che l'Ipnotismo talora si unisce con lo Spiritismo potremo tutto al più concludere all'esistenza di una forma ibrida di *Ipnotismo spiritico,* o di *Spiritismo ipnotico,* che con nome più breve potremo denominare *Ipnospiritismo*, in cui i fenomeni distinti dell'Ipnotismo e dello Spiritismo si uniscono insieme, non in virtù della identità della loro intima natura, ma solo in virtù di una alleanza accidentale e precaria.

CAPITOLO QUINTO

NATURA DELL' IPNOTISMO E DELLE SUE MANIFESTAZIONI.

Sommario. — 1. Errori intorno all'Ipnotismo e alle sue manifestazioni: confutazione. — 2. L'Ipnotismo è uno stato morboso dei centri della innervazione; dimostrazione; obbiezioni e risposte. — 3. Probabile meccanismo dei rapporti tra ipnotizzatore e ipnotizzato. — 4. Probabile meccanismo del fenomeno della suggestione. — 5. Raddoppiamento e sostituzione della personalità. — 6. I disturbi organici e la trasposizione dei sensi. — 7. La conoscenza delle lingue ignote, la chiaroveggenza, e l'audizione a distanza negli ipnotizzati. — 8. L'Ipnotismo è un morbo ora permanente e ora transitorio; ora manifesto e ora latente. — 9. L'Ipnotismo è probabilmente una delle tante manifestazioni sintomatiche, o spontanee o provocate dell'Isterismo. — 10. Soggetti ipnotici o soggetti ipnotizzabili.

1. Nell'Ipnotismo e nelle sue manifestazioni alcuni non vedono che l'effetto di scaltrita soperchieria; e altri non trovano che il portato di forze occulte straordinarie.

Dei primi ha fatto ragione lo Charcot, dimostrando che nelle diverse condizioni ipnotiche si hanno fenomeni fisici oggettivi che non possono essere menomamente simulati, neppure con la più sottile scaltrezza e con la più alta tenacia di volontà. E difatti, l'esagerazione dei così detti riflessi tendinei, la contrattura permanente muscolare, l'eccitabilità fugace nerveo-muscolare, la lentezza e la uguaglianza dei movimenti del respiro, l'uniformità durevole della tonicità muscolare sono fenomeni tali che sfidano la capacità e le astuzie del più abile e avveduto simulatore. Nelle diverse condizioni ipnotiche l'uno o l'altro di questi fenomeni non manca mai; e quando l'uno o l'altro di questi fenomeni esiste, non può dubitarsi della realtà dello stato ipnotico.

Fraintendendo, o per caso o pensatamente, le dottrine dello Charcot, qualcuno ha osservato che gli accennati fenomeni non sono caratteristici dello stato ipnotico; perchè in certi soggetti nevropatici si hanno anche fuori delle condizioni di Ipnotismo. Ma lo Charcot non ha mai inteso di dire, che quei

fenomeni fisici si hanno **solo** nell'Ipnotismo; bensì ha inteso di dire, che quando si hanno nell'Ipnotismo dimostrano la realtà dello stato ipnotico, ed escludono la possibilità della simulazione. In questo senso egli ha detto, che nell'Ipnotismo quei fenomeni sono caratteristici. Nello stesso senso si dice comunemente, che la febbre è caratteristica della polmonite, della tifoide, del vajuolo, della scarlattina, sebbene la febbre non si abbia solo in queste malattie, e sebbene anzi in taluna di queste possa qualche volta per eccezione mancare.

Quelli che attribuiscono l'Ipnotismo all'intervento di forze occulte straordinarie, probabilmente non hanno sufficienti cognizioni in materia, e forse prendono per base dei loro giudizî i fenomeni dell'Ipno-spiritismo. Certo è che in sostegno delle loro affermazioni essi invocano l'originalità e la inconcepibile stranezza dei fenomeni ipnotici.

A costoro sarà facile far toccare con mano, che nei fenomeni ipnotici nulla vi è di così originale e di così strano che non abbia altri e validi riscontri nelle ordinarie condizioni della vita; che i più meravigliosi fenomeni ipnotici hanno una soddisfacente spiegazione nelle ordinarie leggi della fisiologia e della patologia; e che in ogni caso non contradicono menomamente ad alcuna delle ordinarie leggi di natura.

2. Noi pertanto nell'Ipnotismo non vediamo altro, che un particolare stato morboso dei centri della innervazione; stato morboso, singolare fin che si vuole, ma sempre entro i limiti dello spiegabile.

E in sostegno della nostra tesi osserviamo solo, che le tre condizioni morbose proprie dell'Ipnotismo si riscontrano isolatamente in natura con frequenza abbastanza rilevante. In tutti gli ospedali, e in tutti i manicomi capita sovente di vedere individui in istato di letargo o di catalessi. I sonnambuli poi si vedono spesso non solo negli ospedali, non solo nei manicomi, ma anche nei convitti, nei collegi, nelle famiglie.

Nè, sia negli ospedali, sia nei convitti, sia nelle famiglie, alcuno, medico o profano di una certa cultura, ha mai pensato di vedere nel letargo, nella catalessi, nel sonnambulismo altra cosa che un fatto morboso, per quanto strano esso voglia giudicarsi.

Ora, se il letargo, la catalessi e il sonnambulismo sono tre fatti morbosi naturali quando esistono isolatamente, non mi pare che siavi ragione per non giudicarli allo stesso modo quando si uniscono insieme, o si succedono, o si alternano per costituire il così detto stato ipnotico.

Come vi sono in natura il letargo, la catalessi, e il sonnambulismo isolati; così vi sono eziandio in natura questi tre medesimi fenomeni riuniti in brevi periodi successivi di tempo, e reciprocamente sostituibili, in uno stesso individuo. Un caso classico di questo genere fu pubblicato, non sono molti anni, dal Professor Francesco Vizioli di Napoli [1]. Si ha allora il così detto Ipnotismo spontaneo, che per lo più si lascia a sè, e non dà luogo perciò a

[1] Giornale di Nevrologia, Napoli, 1885, fasc. 5 e 6.

talune delle più sorprendenti manifestazioni dello stato ipnotico. Or bene, anche i casi di questo genere si sono sempre riguardati da tutti come casi di malattia. Ma se sono malattie alcuni casi di Ipnotismo, perchè dovranno giudicarsi altrimenti altri casi che si presentano con le stesse manifestazioni sintomatiche? Francamente, io mi troverei sommamente imbarazzato a rispondere in senso affermativo a cotesta domanda.

Alcuni, pur giudicando un semplice fatto morboso l' Ipnotismo spontaneo, potrebbero dire che devesi giudicare altrimenti l' Ipnotismo provocato, appunto perchè suscitabile dall' altrui volontà.

A questa difficoltà è facile rispondere, che vi sono molte altre condizioni morbose, le quali possono egualmente provocarsi, senza che perciò cessino di essere malattie o manifestazioni di malattie. Se è morboso il delirio che si ha nelle pazzie, nelle malattie cerebrali infiammatorie, nelle febbri violente, non è meno morboso il delirio, che si provoca con le sovrabbondanti propinazioni di alcoolici e con l'uso di certe sostanze inebrianti, l'oppio, la canape indiana, la belladonna, il cloroformio, l'etere, il gas protossido di azoto. L'epilessia, che può provocarsi ad arte, è un fenomeno morboso, come quella che si manifesta spontanea. Il fatto adunque, che l' Ipnotismo possa talvolta provocarsi artificialmente, non basta a mutarne la natura di manifestazione morbosa; nè autorizza a dire, che, almeno in alcuni casi, esso è di natura diversa.

D'altra parte giova ricordare, non essere esatto che l'Ipnotismo provocato non sia che una malattia puramente artificiale, suscitabile senz'altro a piacere della altrui volontà. Imperocchè oggi è pienamente assodato dalle pazienti ricerche dei dotti, che chi è perfettamente sano non è mai ipnotizzabile; e che tutti gli individui ipnotizzabili sono più o meno predisposti all' Ipnotismo o dalla eredità o dalle malattie congenite, o da malattie acquisite, o da condizioni particolari e temporanee della loro salute.

Nè vale osservare in contrario, che talora si sono visti ipnotizzare individui sani e robusti, e perfino dei contadini; giacchè la robustezza fisica non va sempre di pari passo con la normalità e con la validità delle funzioni cerebrali. E allo stesso modo che si vedono individui mingherlini con cuore di leone, e colossi di robustezza con cuore di coniglio; si vedono altresì cervelli refrattari a ogni ipnotizzabilità in membra delicate, e cervelli facilissimamente ipnotizzabili nelle membra atletiche di un legionario, o di un vigoroso e rozzo colono.

Aggiungasi a tutto ciò che già fin dai suoi tempi, il P. Kircher, Gesuita, aveva dimostrato, come artificialmente si possa provocare uno stato ipnotico perfino nei bruti, e in ispecie nei tacchini, con mezzi assolutamente naturali. E oggi si è riusciti a mettere in istato ipnotico senza nessuna pratica misteriosa o inconcepibile perfino delle rane [1]. Ora ciò che può farsi naturalmente

[1] Charcot J. M. — *Oeuvres complètes*, Paris, 1890, tom. IX, pag. 262. - *Riforma medica*, 15 luglio, 1895, pag. 149. - *Progrès Médical*, 13 luglio, 1895, pag. 22. - Laurent et Bernheim, *Pathologie Médicale*, Paris, 1895, vol. II, pag. 467.

nei bruti, non vi è ragione per dire che non possa farsi naturalmente anche nell' uomo.

Conveniamo essere difficile spiegare, come con mezzi semplicissimi si riesca a portare in un soggetto idoneo uno stato morboso così grave e profondo come l' Ipnotismo. Ma giova considerare, che del fatto singolare in questione una spiegazione plausibile pur si dà; e consiste o nell'esaurimento dell'attività cerebrale provocata per mezzo di alcune persistenti e lievi eccitazioni sensoriali; o nella soverchia eccitabilità di alcuni centri cerebrali, morbosamente predisposti, messa in giuoco per mezzo della protratta stimolazione di alcuni centri sensoriali a scapito dell'attività degli altri centri del cervello. L'una e l'altra delle due ipotesi spiega sufficientemente la genesi del sonno ipnotico.

Ma se anche fosse altrimenti, ciò nulla toglierebbe alla natura morbosa dell' Ipnotismo. Vi sono infatti altri fenomeni nervosi, di cui noi non conosciamo il meccanismo, ma che non per questo cessano di essere fatti nervosi ordinari. Che lo sbadiglio sia un disturbo nervoso comunicabile, non è chi lo ignori; eppure, che io sappia, nessuno conosce come e perchè lo sbadiglio si comunica. A questo riguardo tuttavia stimiamo opportuno considerare, che nella genesi per quanto ipotetica dell'Ipnotismo provocato, come nel fatto della contagiosità dello sbadiglio, nulla vi ha che contradica menomamente a qualsiasi altra legge fisica e biologica di natura, o che ne supponga la sospensione anche momentanea. E si noti bene che parliamo di legge fisica o biologica, e non di attività funzionale organica qualsiasi.

3. Il rapporto esclusivo che durante il sonno ipnotico l'ipnotizzato conserva col suo ipnotizzatore, non ha nulla di strano per chi rammenti ciò che già abbiamo altrove accennato; che, cioè, nelle condizioni di Ipnotismo, la fantasia del soggetto è tutta assorta nella contemplazione della sola persona, che la occupava quando il sonno morboso la sopraffece. Che poi la fantasia assorta nella contemplazione di un oggetto astragga facilmente da tutto il resto del creato, è cosa che ognuno sperimenta tutto giorno in sè stesso, quando occupandosi di qualche grave interesse o a passeggio o in un teatro, finisce a poco a poco col non vedere più nulla, col non accorgersi più di nulla di quanto accade intorno alla propria persona. Di San Tommaso di Aquino si narra, come, abbandonandosi alla contemplazione di Dio, astraeva tanto dal mondo esteriore, che una volta allontanò con tal mezzo il dolore di una operazione chirurgica che doveva subire in un piede. Di Dante Alighieri poi è noto dalla storia, che, assorto nella lettura di un libro da lui prima cercato inutilmente per lunghi anni, non avvertì il rumore di una chiassosa comitiva di sposi, che passava avanti la bottega dello speziale in cui egli si trovava a leggere. La attenzione della fantasia tutta rivolta a un determinato ordine di idee, non ha più nulla da concedere a oggetti di ordine diverso.

Molto a ragione pertanto lo stesso divino Alighieri cantava [1]

[1] Divina Commedia, *Purgatorio*, c. XVII.

O immaginativa, che ne rube
Tal volta sì di fuor, ch' uom non s' accorge,
Benchè d' intorno suonin mille tube.

Ciò premesso, non vi è nulla di strano nel fatto che l'ipnotizzato, tutto assorto nelle operazioni del magnetizzatore, non veda che la persona, non oda che la voce di questa. Così la sua fantasia lo isola dal resto del mondo per guisa, che poco dopo il principio dell'esperimento, per l'ipnotizzato tutto l'universo si circoscrive nella persona del suo ipnotizzatore. Gli altri che assistono, o che sopravvengono, avranno un bel mostrarsi, un bel discorrere. Il sonnambulo non vedrà nulla, non udirà nulla.

Con le sue parole, con i suoi atti, l' ipnotizzatore darà luogo a impressioni sensoriali, che susciteranno nella fantasia del soggetto particolari immagini e un dato ordine di fantasmi. La fantasia alla sua volta rappresenterà quelle immagini e quei fantasmi con tale vivezza all' intelletto, che questo le scambierà per oggettività reali. E dietro cosiffatto apprezzamento la fiacca volontà si determinerà ad agire in modo corrispondente.

Per tale successione di fatti, l' ipnotizzato in sonnambulismo diviene fra le mani di chi esperimenta, come un automa, fino al punto da rievocare per associazione inconsciente di idee, dopo un certo tempo e in istato di veglia, un fantasma determinato, un sentimento vivo, una passione imperiosa, un bisogno fittizio, creato o suscitato in lui, durante il sonno ipnotico, dal capriccio di un estraneo. Ciò lo porterà quasi fatalmente a eseguire in piena veglia ordini stranissimi, che egli non sa neppure di avere ricevuto, e che ritiene il portato inesplicabile della propria attività mentale.

Anche la conoscenza della filiazione di questi diversi fatti a me sembra, che debba contribuire non poco a togliere ogni sorta e ogni ombra di mistero al famoso rapporto fra ipnotizzato e ipnotizzatore, che in altri tempi ha dato tanto a pensare agli adepti del Magnetismo animale. In cotesta filiazione di fatti, allora per nulla avvertita, essi credevano di avere una prova della loro dottrina del fluido magnetico, che doveva emanare dallo esperimentatore unendolo intimamente all' ipnotizzato, sul quale il fluido stesso avrebbe dovuto riversarsi. Ma evidentemente la dimostrazione mancava di ogni solida base, muovendo da un supposto assolutamente gratuito.

4. La Suggestione, che è uno dei fatti più mirabili dell'Ipnotismo, si ha in embrione anche nelle condizioni più normali della vita. Un' idea, un pensiero che ci colpisce fortemente anche in piena salute, può fissarsi nel nostro cervello per guisa, che per alcuni giorni ci assedia senza posa, presentandosi dinanzi all' intelletto a proposito e a sproposito, in mezzo alle occupazioni più frivole come in mezzo alle occupazioni più gravi. Noi poi siamo soliti a suggestionarci di continuo, quando per associazione di idee vogliamo ricordarci di qualche cosa. Pensando a un amico, si fa proposito di chiedergli uno schiarimento al primo incontro. Passano delle settimane ; l'amico non si è mai incontrato ; e non si è pensato allo schiarimento da chiedergli. Ma un giorno,

quando meno si crede, si incontra l'amico; ed ecco che il pensiero della suggestione tosto si affaccia. Che se nella suggestione ipnotica alle volte si vede oggettivamente ciò che invece è soltanto nella mente del malato, ciò è solo per la vivezza con cui l' immagine della fantasia si presenta all' intelletto; fatto che nella patologia mentale trova il suo riscontro nella creduta realtà di esistenza degli oggetti delle illusioni e delle allucinazioni. Ma suggestioni anche più spiccate si fanno nella vita ordinaria, quando un grave pensiero ci preoccupa. La sera nel coricarsi uno si preoccupa vivamente di doversi destare l' indomani a una data ora. Or bene spesso accade, che all'ora voluta, contro ogni abitudine, noi ci troviamo desti, senza saperne noi stessi il come e il perchè. La differenza che si ha tra le suggestioni della vita ordinaria e quelle dell' Ipnotismo è data solo dalla rispettiva sproporzione. E questa alla sua volta dipende dalla maggiore vivezza con cui la fantasia operante, nel corso del sonno ipnotico, a regioni isolate, è impressionata da particolari immagini, le quali poi anche in istato di veglia persistono e giganteggiano per un certo tempo su tutte le altre.

5. Quanto allo sdoppiamento della personalità che si ha talvolta nell'Ipnotismo, esso è un fatto che si verifica ancora in molte forme di pazzia; ed è più o meno completo, più o meno profondo. Sembra che si colleghi con lo svincolo di solidarietà fra le funzioni delle diverse zone della corteccia cerebrale, e per ciò dei diversi centri della fantasia. Del resto un rudimento di questo sdoppiamento di personalità si ha spesso in condizioni di sanità nel sonno, durante i sogni. Quante volte non è accaduto a molti di noi di sognare di esser morti, e intanto di assister vivi ai nostri stessi funerali? Quante volte non è accaduto a taluno di noi di sognare di essere divenuto un personaggio importante, che per qualche azione loda o rimprovera la nostra stessa persona, dipendente da quello, e così intieramente sdoppiata in due soggetti distinti?

Ciò che dicesi dello sdoppiamento della personalità, dicasi ancora, e con più forte ragione, della sostituzione della personalità medesima, per cui l'ipnotizzato, come appunto accade nel sogno, si crede trasformato successivamente in più persone diverse da quella, che essa è realmente, una donna, un vecchio, un bambino, e perfino un animale bruto.

6. La produzione poi di certi disturbi organici, che possono provocarsi per suggestione, sebbene costituisca un fenomeno assai strano, non ha tuttavia nulla di incomprensibile per chi consideri quali grandi e intimi rapporti abbiano nell'uomo vivente il fisico e il morale; e per chi ricordi quanto facilmente in seguito ad emozioni morali si attivino le secrezioni del sudore, della saliva e dell'orina, e si esagerino i movimenti, le secrezioni, e le evacuazioni intestinali.

Lo stranissimo fenomeno della così detta trasposizione dei sensi, che sembra quasi rasentare l'incredibile, quando fosse ben accertato, potrebbe trovare una plausibile spiegazione fisica naturale nella squisita esagerazione morbosa funzionale, che durante lo stato ipnotico di sonnambulismo acquistano

talune terminazioni e talune fibre nervose insieme coi corrispettivi centri cerebrali, cosicchè possono ricevere o percepire impressioni delicatissime, di raggi luminosi e di effluvi odorosi, per cui in condizioni normali sono assolutamente insensibili. E mentre ciò accade da un lato, il fatto opposto si verifica da un altro lato; imperocchè terminazioni e fibre nervose e alcuni dati centri cerebrali, che in condizioni normali sono da natura destinati a ricevere e a percepire talune impressioni sensoriali, divengono assolutamente insensibili a tutte le impressioni fisiche loro più convenienti.

7. Ci resta a dire delle varie lingue che alle volte si pretende siano state parlate dagli ipnotizzati. Se i fatti sono veri come si raccontano, noi dichiariamo che escono assolutamente fuori dell'orbita del semplice Ipnotismo. Di un caso ben accertato si trovò una spiegazione naturale più che soddisfacente. Una giovine quasi illetterata, posta artificialmente in istato di Ipnotismo, cominciò all'improvviso a recitare un lungo brano oratorio in latino, di cui essa non conosceva neppure una parola. La cosa riuscì per tutti altamente meravigliosa e incomprensibile. Ma dopo alcuni mesi si venne a sapere, che alcuni anni avanti uno zio della giovine un giorno recitò quello stesso brano in vicinanza della camera da letto di lei, che allora era malata. Durante lo stato ipnotico la memoria ripresentò con tutta esattezza e vivacità alla fantasia della donna quanto essa aveva udito una sola volta parecchi anni innanzi. E come, per essere analfabeta o quasi, nulla comprese del brano latino quando l'udì, così nulla pur comprese del suo squarcio oratorio quando lo prese a recitare in istato di ipnotismo. Nella storia della patologia mentale non mancano esempi di casi congeneri di esaltamento temporaneo della facoltà della memoria. E tra questi esempi è classico il caso narrato da Michea e riferito dalla maggior parte degli scrittori di psichiatria. Un giovine macellaio durante un accesso di manìa recitava pagine intere della Fedra di Racine. Nella convalescenza assicurava di non avere inteso quella tragedia che una volta sola; e guarito della sua manìa, qualunque sforzo facesse, gli riusciva impossibile richiamarne a memoria un verso solo.

Come abbiamo già accennato, nessuna delle varie forme di *chiaroveggenza*, è stata mai dimostrata nei soggetti in istato di ipnotismo. Ma se da un giorno all'altro la si riuscisse a constatare, troverebbe una spiegazione più che soddisfacente nelle condizioni fisiche, morbosamente avvertite, per cui oggi è possibile la visione a traverso di alcuni oggetti opachi per mezzo dei raggi Röntgen, o la trasmissione dei segni alfabetici mediante il telegrafo senza fili del nostro Marconi.

Analogamente si ragioni per la eventuale constatazione di una possibile audizione a distanza da parte di taluni ipnotizzati.

Per tutte le precedenti considerazioni, noi ci crediamo pienamente autorizzati a concludere, che nell'Ipnotismo e nelle sue manifestazioni non si debba vedere altro che l'espressione di uno stato morboso cerebro-spinale, in cui nulla vi è di così inconciliabile con gli altri fatti già noti alla scienza, che si debba giudicarlo contrario o superiore alle ordinarie leggi della fisica biologica.

8. La speciale condizione morbosa, onde l'Ipnotismo è costituito, può essere permanente o transitoria. Nell'uno e nell'altro di questi due casi, essa non sempre è palese e manifesta; che anzi non di rado è in istato di latenza assoluta. Nel primo caso l'Ipnotismo costituisce sempre una infermità vera e propria; cosicchè in quelle circostanze taluno ai dì nostri non senza ragione lo appellò addirittura *Morbo ipnotico,* o *Ipnosi.* Nel secondo caso, se non rappresenta a rigore di parola una malattia in atto costituisce per lo meno una forte predisposizione a determinati disturbi dei centri della innervazione.

Alcuni avendo osservato che il 30 % degli individui posti nelle ordinarie condizioni della vita possono presentare fenomeni ipnotici, hanno concluso che l'Ipnotismo può aversi in grado variabile anche in individui perfettamente sani [1].

Noi non possiamo sottoscrivere a questa conclusione; perchè ci è noto che gli individui sani non presentano qualche fenomeno di Ipnotismo, che quando sono in preda a qualche disturbo, sia pur transitorio, di nutrizione o di circolazione cerebrale; ossia, quando sono già sotto l'influenza di uno stato morboso del più gran centro della innervazione. D'altra parte osserviamo, che coloro i quali attestano tanto facilmente della sanità dei soggetti da loro esaminati, hanno dimenticato che molte alterazioni nervose possono coesistere con le più soddisfacenti apparenze della sanità, essendo pochi e lievi i fenomeni clinici che le caratterizzano, cosicchè passano inavvertite dagli stessi pazienti. Serva di esempio la epilessia; la quale non di rado si estrinseca appena con qualche lieve e fugace vertigine, con qualche senso passeggero di sbalordimento, con qualche lievissimo e transitorio borbottamento notturno, e che solo per eccezione in tali circostanze si palesa in qualcuna delle sue forme gravi, solo per condizioni specialissime, e forse per una sola volta soltanto in tutto il corso della vita.

Per noi adunque l'Ipnotismo non può coesistere con un vero stato di sanità. E quegli individui, che essendo sani, presentano fenomeni di Ipnotismo, non sono veramente sani che in apparenza; o per lo meno, avanti all'invadere dell'attacco ipnotico, cadono in preda a un disturbo nutritivo o circolatorio dei centri nervosi, sia che questo sopravvenga spontaneamente, o sia che insorga in qualsiasi modo artificialmente provocato.

I più sperimentati osservatori dividono intieramente questo modo di apprezzare i fatti [2]. E anche recentissimamente l'Hirsch [3], che ha esaminato un gran numero di individui con fenomeni ipnotici, assicura di non averne giammai trovato fra essi un solo che si potesse considerare come perfettamente sano. Secondo lui, l'opinione, che un individuo veramente normale possa pre-

[1] Liébeault, *Du sommeil et des états analogues,* Paris-Nancy, 1866. — *Étude sur la zoomagnétisme,* Paris-Nancy, 1833.— Bottey, *Hypnotisme chez les sujets sains,* Paris, 1884.— Brémaud, *Des differ. phases de l'Hypnotisme, Soc. de biologie,* avril, 1884. — Skepto, *L'Hypnotisme et les Religions,* Paris-Bordeaux, 1888.

[2] Janet Paul, *De la suggestion dans l'hypnotisme,* Revue politique et littéraire, 1884.

[3] W. Hirsch, *Die menschl. Verantwortlichkeit und die moderne Suggestionslehre,* Berlin, 1886. — *Riforma Medica,* 1896, num. 2.

sentare manifestazioni ipnotiche, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento scientifico ed empirico.

9. Le statistiche ci dicono che tra i soggetti capaci di presentare fenomeni ipnotici, le persone isteriche tengono il primo posto. L'osservazione clinica ci aggiunge tre altre cose non meno importanti; che, cioè, le persone isteriche sono le sole in cui l'Ipnotismo può insorgere senza eccitazioni esteriori; che chi andò soggetto a replicati attacchi di Ipnotismo non tarda gran fatto a rivelarsi isterico; che le stesse cagioni, per cui si eccita l'Ipnotismo, sono pur quelle che determinano l'isterismo; e fra queste cause vogliono ricordarsi l'eredità, la costituzione nevropatica, la falsata educazione, le violente impressioni psichiche, non escluse quelle indotte da pratiche spiritistiche, e via dicendo.

Da questi fatti noi siamo portati a concludere che quasi indubbiamente l'Ipnotismo non è che una delle tante manifestazioni cliniche dell'Isterismo. Con questa nostra conclusione concorda pienamente il giudizio, che della natura dei fenomeni ipnotici fecero i primi osservatori, segnatamente il Puysègur, il Faria, e il Noizet; e quello che degli stessi fatti emisero il Braid, l'Azam, e più recentemente lo Charcot, il Pitres, il Richer, e la maggior parte dei più competenti scrittori moderni di Ipnologia.

Abbiamo già detto altrove, che l'Ipnotismo può essere spontaneo e provocato. In chi soffre di Ipnotismo spontaneo è assai facile suscitare l'Ipnotismo provocato; perchè ogni piccola causa estrinseca basta in questi soggetti a mettere in gioco l'attività morbosa dell'automatismo di quei singoli centri cerebrali, da cui i fenomeni ipnotici dipendono. Per converso poi l'Ipnotismo provocato prepara la via all'Ipnotismo spontaneo, o perchè dà l'ultima spinta a una propensione morbosa molto prossima a diventare naturalmente malattia dichiarata; o perchè la ripetizione di certi fenomeni morbosi in un organismo non bene equilibrato dà a questo, per così dire, una prava educazione, una proclività morbosa, che altrimenti non si sarebbe acquistata.

È chiaro da ciò che fra Ipnotismo spontaneo e Ipnotismo artificiale o provocato non si ha una linea netta e precisa di divisione; e che anzi dall'uno si passa insensibilmente nell'altro, cosicchè questo può perfino mescolarsi e alternarsi col primo. È quindi manifesto che delle due forme morbose è identica la natura, come ancor meglio apparisce dalla medesimezza, che noi già conosciamo, delle loro manifestazioni cliniche.

10. I soggetti in cui si ha l'Ipnotismo spontaneo si dicono *soggetti ipnotici*. Quelli in cui può aversi l'Ipnotismo provocato si dicono *soggetti sensibili*, o *soggetti ipnotizzabili*. Ma poichè il più delle volte i soggetti ipnotici sono anche ipnotizzabili, e questi a breve andare finiscono quasi sempre con avere attacchi di Ipnotismo spontaneo, nella pratica non si sta sempre molto attaccati a cotesta distinzione; e abbastanza spesso le due denominazioni si usano promiscuamente. Nè da ciò la scienza o la pratica ricevono alcun danno.

L'Ipnotismo si rivela clinicamente con fenomeni determinati, a noi già noti, e che compajono ad accessi di varia frequenza, di diversa durata, e separati da intervalli di silenzio oltremodo irregolari.

Se lo stato anormale della innervazione del soggetto è innegabile quando i fenomeni clinici dell'Ipnotismo sono in corso, uno stato anormale non molto diverso è pur manifesto nei periodi intermedi di silenzio. A convincersi infatti, che anche allora il soggetto per lo più non trovasi nelle condizioni fisiologiche ordinarie, basti il considerare, che anche allora il suo organismo reagisce in modo singolarmente insolito agli stimoli fisici e psichici, interiori ed esteriori; e che la più insignificante cagione riesce di leggeri a determinare di nuovo la comparsa dei fenomeni caratteristici dello stato nevropatico. Come quindi, anche fuori dei suoi attacchi, si giudicano in condizioni morbose i centri della innervazione di un epilettico, in particolare se persiste qualche vestigio dell'attacco o degli attacchi pregressi; così anche fuori delle crisi del male, in ispecie se queste sono frequenti e lasciano dietro sè qualche strascico, deve dirsi malato il sistema nervoso di chi presenta fenomeni clinici di Ipnotismo.

CAPITOLO SESTO

NATURA DELLO SPIRITISMO E DELLE RELATIVE MANIFESTAZIONI.

Sommario. — 1. Stato mentale dei mediums spiritici; evoluzioni storiche dello spiritismo; facilità con cui gli spiriti si adattano ai gusti dei loro cultori. — 2. I fenomeni spiritistici, le allucinazioni e le illusioni; confessione del Lombroso. — 3. Lo spiritismo e le ciurmerie. — 4. Le ciurmerie nelle operazioni dei corifei dello Spiritismo. — 5. Le ciurmerie del medium Harry Bastian scoperte dagli Arciduchi di Austria. — 6. Le ciurmerie inconscienti; il clono ritmico di alcuni muscoli: Agostino Flint, Maurizio Schiff, Luigi Concato. — 7. Ventriloquia. — 8. L'Ipnotismo nel movimento delle tavole giranti. — 9. Oculatezza necessaria nel concludere della natura e della causa dei fenomeni spiritistici. — 10. Le ciurmerie sorprese nelle operazioni di taluni mediums non provano che nello spiritismo *tutto* è ciurmeria: le osservazioni di Villiam Crookes non sembrano infette di ciurmeria. — 11. Inaccettabili spiegazioni delle ciurmerie attribuite alla medium Eusapia Paladino. — 12. Giudizio di due prestidigitatori su taluni fenomeni spiritistici e la possibilità di una frode. — 13. Nessuno dei molti proseliti dello Spiritismo ha mai potuto o saputo indicare il segreto delle ciurmerie. — 14. Il clono muscolare insufficiente a spiegare sempre i rumori. — 15. La ventriloquia insufficiente a spiegare sempre le voci. — 16. Insufficienza dell' ipnotismo a spiegare i movimenti dei mobili, e le scritture. — 17. Realtà dello spiritismo e delle sue manifestazioni: queste però sono forse assai più scarse e rare di quanto si dice. — 18. La scienza deve riconoscere come preternaturali certi fenomeni attribuiti allo spiritismo: il soprannaturale si impone, non ostante la nostra ignoranza intorno ad altre possibili forze fisiche ora occulte. — 19. Causa dei fenomeni genuini spiritici. Un poco di metafisica; e alcune idee di William Crookes. — 20. Lo Spiritismo e la vecchia magia.

1. Quanto allo Spiritismo, la mente dello studioso resta colpita da alcuni fatti, che ora è bene passare sotto una rapida rassegna.

E primieramente è cosa provata, che lo Spiritismo ci viene importato, ai dì nostri, da regioni, ove lo squilibrio mentale, l'eccentricità, l'amore per il meraviglioso sono cose oltremodo comuni. L'America, l'Inghilterra, e la

Francia tengono sventuratamente tra queste regioni il primo luogo. La vita turbinosa, che in questi paesi si mena, dà forse la spiegazione della cosa.

Aggiungasi a ciò, che i Mediums, provocatori o intermediari dei fenomeni spiritistici, sono tutti più o meno squilibrati e nevropatici. Essi somigliano molto agli indovini, agli oracolanti e alle sibille dell'antichità; e perciò molto felicemente gli Inglesi indicano il loro stato, nel corso delle loro funzioni, col nome di trance, che vuol dire passaggio ad altro stato dell'essere, quasi per significare che in queste condizioni essi sono inconscienti, invasati; e per questo stesso, e malati e irresponsabili.

Nè questo è tutto. La storia dello Spiritismo ci presenta una fase evolutiva progressiva, che mal si accorda con la schiettezza delle manifestazioni di esseri superiori. Gli spiriti avrebbero cominciato a manifestarsi con rumori, a cui tenne dietro la produzione di fenomeni meccanici o biologici, seguita alla sua volta da corrispondenze scritte o parlate, prima col soccorso di Mediums, poi direttamente ora con mezzi, ora senza mezzi acconci; e completata in fine dalle apparizioni e dalle materializzazioni. Coteste apparizioni e coteste materializzazioni dapprima al Crookes si mostrarono assolutamente refrattarie alla fissazione sulle lastre fotografiche; più tardi al Crookes stesso e a innumerevoli altri riuscirono egregiamente suscettibili di essere fissate e riprodotte con la fotografia. In tutto ciò vi è dello strano. Si direbbe che gli spiriti hanno dovuto quasi studiare essi stessi i mezzi di manifestarsi; e perfezionarsi nell'uso dei medesimi con delle prove in famiglia nel mondo di là. Ma potrebbe essere ancora che gli spiriti avessero creduto prudente di manifestarsi a poco a poco per tener viva la curiosità degli uomini, per non ispaventare di soverchio i cuori timidi, e per non sopraffar la generalità con la strabocchevole quantità delle meraviglie di cui essi sono capaci.

Altro fatto non meno sorprendente è la facilità con cui nei loro gusti gli spiriti sanno adattarsi a quelli dei loro devoti cultori. Si direbbe, che, come l'antica Pitonessa nel rendere i suoi oracoli parteggiava per il re Filippo, così oggi gli spiriti parteggino per le opinioni professate da chi li consulta; pii con le persone pie; amorevoli con chi ama i suoi cari; politici coi politicanti; affaristi coi commercianti; dotti con chi ama la dottrina; spensierati coi gaudenti; volgari e grossolani col volgo. Per questa ragione in Inghilterra gli spiriti sono scettici, discorsivi, avveduti; in Germania, mistici, speculativi, transcendentali; e in Francia, libertini, generosi, spensierati, frivoli. Negli Stati Uniti Americani, essi sono positivi, dommatici, arditi, e proclamano la metempsicosi; mentre altrove, e specialmente fra noi in Italia, si dichiarano panteisti, atei, materialisti. Presso i Mormoni e nell'Utah, approvano e incielano la poligamia; mentre altrove dichiarano lecito e doveroso l'aborto volontario ivi comunemente praticato. In Russia celebrano con grandi lodi la religione ortodossa, e incoraggiano in pari tempo la propaganda nichilista. In Ispagna invece fanno voti che tutte le società spiritistiche si uniscano e si incorporino con la massoneria, assicurando che lo Spiritismo ha communi con questa lo scopo, i principii e le massime fondamentali delle sue dottrine. Se dappertutto

gli spiriti sono concordi in una cosa, ciò è solo nel vituperare la Religione cattolica romana, della quale, se non preferiscono tacere del tutto, non vi è male che non dicano.

Di fronte a questi fatti, sorge naturale il dubbio, che nello Spiritismo possa trattarsi o di allucinazioni e di illusioni, ovvero di ciurmerie.

I dotti hanno creduto di spiegare lo Spiritismo e le sue manifestazioni singolari con l'una o con l'altra di queste due supposizioni.

2. Ma noi possiamo ammettere che tutto si riduca nello Spiritismo ad allucinazioni e ad illusioni? No, senza dubbio. Imperocchè è assurdo ammettere, che quanto ci viene concordemente narrato dagli scrittori di tutti i tempi, dalla più remota antichità sino ad oggi, e dagli storici di tutte le più diverse nazioni del globo, siano esse barbare o civili, intorno al possibile commercio sensibile degli uomini viventi con esseri immateriali superiori, sia tutto interamente il prodotto di menti malate. Non è infatti credibile, che su di un punto così importante, gli uomini più eminenti di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, abbiano avuto illusioni o allucinazioni dello stesso genere e modellate più o meno sullo stesso stampo. E non è meno assurdo ammettere, che per la durata quasi di mezzo secolo un numero sterminato di persone, a noi quasi contemporanee, nelle diverse parti del globo, in diverso periodo di età, in diverse condizioni personali, e in diverso grado di coltura mentale sia caduto in preda a uno stesso genere di allucinazioni e di illusioni intorno al costante ripetersi di certi fatti. Che se tra coloro che esercitano lo Spiritismo, prevale grandemente il numero dei nevropatici, ciò vuol dire solo, che questi soggetti sono tratti più degli altri a quelle pratiche dall'amore del meraviglioso; oppure, che i fenomeni mirabili osservati da menti non preparate e non temprate a certe sorprese possono avere come effetto finale un turbamento del sistema nervoso anche in soggetti bastantamente sani. Il professore Lombroso, con tutto il suo scetticismo, dopo avere recentemente (1892) assistito in Milano ad alcune sedute spiritistiche della Eusapia Paladino, fu costretto a dire ad alcuni suoi amici: « Dopo quest'altra prova vado via, perchè sento che diverrei pazzo; ho bisogno di riposare lo spirito [1] ».

Oltre ciò, lo spostamento non riparato di mobili, il passaggio istantaneo di oggetti da un luogo all'altro, da una casa all'altra, constatato da persone sopraggiunte allorchè l'esperimento era già finito, o all'indomani della riunione, provano senza dubbio che tutto non potè essere illusione o allucinazione.

Da ultimo, non si può ammettere, che possono essere stati vittime di illusioni o di allucinazioni gli apparecchi fisici di registrazione, con cui il Crookes constatò la realtà dei fatti osservati; e molto meno le lastre fotografiche, con le quali egli cercava di riprodurre certi fenomeni, e che in principio ora sì, e ora no si mostravano sensibili alle impressioni luminose riflesse dagli oggetti fissati.

Anche volendo ammettere pertanto, che le illusioni e le allucinazioni pos-

[1] *Osservatore Cattolico* (giornale), 23-24 settembre, 1892.

sono spiegare qualche episodio isolato dello Spiritismo, è certo che gli stessi fatti patologici non possono dare la chiave di tutto.

3. Eliminata in tal guisa, almeno in grandissima parte, la seducente ipotesi delle illusioni e delle allucinazioni, noi ci domandiamo: – È egli credibile, che nello Spiritismo quanto non può essere spiegato dalle illusioni e dalle allucinazioni, debba intieramente riferirsi a ciurmeria?

Parlando più indietro della realtà oggettiva dei fenomeni spiritici, noi abbiamo già implicitamente dimostrato, che una tale ipotesi non può ammettersi nè per la esistenza dei fatti, nè per le narrazioni che se ne danno.

Dello stesso nostro avviso a questo riguardo è anche il Professore Carlo Richet, il quale nella *Revue philosophique* [1], dice ripugnare che « persone « distinte, occupanti una posizione scientifica e sociale affatto superiore, di « una moralità che sembra essere al di sopra di ogni sospetto, si siano ac- « cordate in tutte le parti del mondo per raccontare fatti menzogneri, e spac- « ciare sfrontatamente, e senza nessun interesse o vantaggio, delle imposture. « A meno di cadere in una evidente esagerazione di scetticismo, non si può « supporre che nello Spiritismo non vi siano che delle frodi e delle menzogne ».

Se adunque nello Spiritismo vi è della ciurmeria, questa può rinvenirsi solo nel meccanismo, con cui taluno, a scopo di lucro o per altro motivo, può avere interesse a suscitare i fatti meravigliosi di uno pseudo-spiritismo.

È innegabile, che lo Spiritismo si presti molto, anche più dell'Ipnotismo, alle frodi e agli inganni; in ispecie poi allorchè le sue manifestazioni si compiono fra persone ignoranti e disposte ad accettare come verità di fatto le mistificazioni più grossolane, e le stranezze più inverosimili.

Ed è pure innegabile, che anche per i suoi più zelanti patrocinatori deve essere stata sempre assai forte la tentazione di trar partito dallo Spiritismo a scopo di lucro. Non è quindi inverosimile che quando il numero dei Mediums cominciò a moltiplicarsi, alcuni tra essi abbiano voluto avere sugli altri una supremazia, che credevano loro dovuta per ragione di precedenza o che stimarono utile ai loro affari. E se per conseguire o conservare cotesta supremazia può esservi stato bisogno di ricorrere anche alle ciurmerie le più volgari, non è improbabile, che a mezzi di questo genere si sia francamente e largamente ricorso dai Mediums, che, godendo di maggiore rinomanza, sapevano di poter meglio contare sul fascino morale da essi esercitato sul pubblico, dinanzi a cui mostravano i loro portenti.

4. Che poi nel fatto sia stato realmente così, lo prova quasi fuori di ogni contestazione la circostanza, che in molti luoghi strepitose manifestazioni spiritistiche si sono immediatamente interrotte non appena le pubbliche autorità politiche si sono immischiate della cosa; o quando qualche interessato ha circondato il teatro degli avvenimenti di una speciale sorveglianza; o quando da una località fu allontanata qualche persona venuta in sospetto di essere la probabile autrice dei fenomeni osservati.

[1] *Revue philosophique,* septembre, 1895.

Quanto alle sorelle Fox, la voce pubblica *sul finire* della loro carriera, in *qualche luogo,* non mancò di accusarle di artifizio. Il Douglas Home, sul declinare del suo apostolato spiritico, finito col prendere in moglie una ricca Inglese, ebbe svelati *alcuni* dei suoi tranelli nelle evocazioni dei trapassati dall'avvedutezza del romanziere Eugenio Guinot, del canzonettista Nadaud, e del Generale Baraguay d'Hilliers. I prodigî dei fratelli Davenport furono dimostrati *in gran parte* giuochi di prestidigitazione da un giocoliere più abile di loro, il Robin. E il fotografo Buguet, che diceva di fotografare le ombre dei parenti dei suoi frequentatori, fu anche egli dimostrato autore delle più volgari ciurmerie in un processo dibattutosi in Parigi il 16 giugno 1875, e finito con la sua condanna.

5. Ai nostri giorni ha fatto gran rumore la scoperta delle ciurmerie spiritiche del celebre Medium Harry Bastian, fatta dagli Arciduchi Giovanni e Rodolfo di Austria. Desiderosi di aver una cognizione personale dei fenomeni spiritici, da essi ritenuti semplici giuochi di prestigio, i ricordati Arciduchi per mezzo di un corifeo dello Spiritismo in Austria, il signor Lazzaro barone Hellenbach, invitarono a Vienna, nell'inverno del 1884, il signor Harry Bastian. Questi dette dinanzi agli Arciduchi, il 17 e il 30 gennaio, due sedute, che ingenerarono nell'animo degli augusti spettatori gravi sospetti. I principi pertanto chiesero al Medium una terza seduta, che fu fissata per l'11 febbraio dello stesso anno. Era loro intendimento sorprendere a mezzo in questa prova le operazioni del Medium; e stabilire se in esse eravi quella impostura da giocoliere di cui essi sospettavano. E per ciò disposero le cose in modo da poter chiudere all'improvviso per mezzo di acconci e nascosti meccanismi le porte del gabinetto, in cui il Medium diceva di riposare assopito, mentre gli spiriti facevano le loro apparizioni. La sera dell'esperimento, cominciano i suoni, si veggono gli scintillamenti, si odono dei picchi, e vengono finalmente le materializzazioni, che erano il forte del Bastian. All'istante in cui una figura bianca e ben disegnata varca la soglia del gabinetto, entro il quale intanto il Bastian doveva trovarsi su di una poltrona in istato di letargo come pochi istanti prima lo avevano visto personalmente i due Arciduchi, questi, che avevano in mano i capi delle funi destinate a fare agire i preparati meccanismi, danno ad esse una forte strappata. Scattano le molle; e i battenti delle porte si chiudono rumorosamente dietro il fantasma, tagliandogli ogni ritirata. Il fantasma sorpreso cerca di forzare affannosamente l'uscio che si era così chiuso; ma invano. Gli saltano addosso i due Arciduchi, che gli strappano di dosso le vesti; e da tutti i presenti si vede che il fantasma altri non era che lo stesso Medium Harry Bastian. Questi allora vedendosi smascherato, cominciò a tremare come una foglia. Ne sentirono compassione i principi, che gentilmente lo assicurarono, tutto essere finito e non aver egli nulla da temere. Fu steso della scoperta processo verbale, che fu sottoscritto da tutti gli intervenuti alla divertente adunanza. Una relazione del fatto fu indi a poco resa di pubblica ragione dallo stesso arciduca Giovanni. Di questa relazione si fecero bentosto traduzioni in tutte le lingue; e la traduzione italiana, stampata in Firenze

nel 1884, coi tipi dell'Arte della stampa, è un volumetto in sedicesimo, di 119 pagine, e devesi alla penna del signor Francesco Busi.

Non può esservi adunque dubbio di sorta che tra i fenomeni meravigliosi dello Spiritismo vi hanno ciurmerie grossolane e volgari da giocoliere da piazza.

6. Alcuni dotti, i quali hanno preso ad esame fenomeni particolari dello Spiritismo, assicurano che alle illusioni, alle allucinazioni, e alle ciurmerie volgari si aggiungono inoltre delle ciurmerie inconscienti, operate per ciò dai Mediums in piena buona fede, e senza che essi neppure sospettino in qual modo si generino le meraviglie compiute col loro sussidio. Coteste ciurmerie inconscienti si riferirebbero specialmente ai rumori e ai colpi che si vogliono battuti dagli spiriti, e alle rotazioni dei mobili.

Quanto ai rumori e ai colpi, di cui si vorrebbero responsabili gli spiriti, il Dott. Agostino Flint, professore all'Università di Buffalo in America, e il Professore Maurizio Schiff addetto all' Istituto superiore di Firenze, hanno dimostrato che certi suoni sordi, molto *simili* a colpi secchi e soffocati di martello possono generarsi dalla contrazione rapida di certi muscoli, non rivelata da alcun movimento esterno del corpo. Contrazioni di questo genere possono procurarsi in muscoli isolati, anche volontariamente. Esse, quando sono spontanee, si verificano più specialmente col muscolo peroneo lungo laterale, il cui tendine urtando contro la sua puleggia o contro la superficie ossea della fibula determina rumori abbastanza forti per essere uditi a qualche distanza. Il Dott. Schiff, che era riuscito a rendersi abilissimo in questo singolare esercizio, faceva udire a sua volontà rumori successivi e regolari. Mentre eseguiva questi movimenti, o si teneva in piedi, o rimaneva disteso su di un lettuccio, con o senza calzature. Se intanto uno spettatore applicava la mano sul malleolo esterno del piede, questi poteva sentire e riconoscere le contrazioni del muscolo peroneo lungo laterale. Il 18 aprile 1859, il Dott. Schiff dimostrò in sè stesso la realtà e il meccanismo dell'accennato fenomeno dinanzi all'Accademia delle Scienze di Parigi.

Dopo questa comunicazione dello Schiff, si verificò clinicamente, che il fenomeno può generarsi tanto volontariamente quanto involontariamente. E io stesso posso attestare di avere osservato un caso di questa ultima specie nella Clinica del Professore Luigi Concato in Bologna, nel 1873, in una giovinetta coreica, che per una contrazione ritmica involontaria del muscolo peroneo lungo laterale, dava luogo automaticamente a rumori sordi, vicini ed equidistanti, per tutto il tempo che durava la sua veglia. Nel sonno tutto cessava, perchè, come accade nella corea, cessavano pure i movimenti ritmici involontari dei muscoli. Illustrando il caso clinico, il Prof. Concato non mancò di ricordare la interpretazione data dallo Schiff a certi rumori attribuiti agli spiriti.

Altro fatto che non si tardò a stabilire, specialmente per opera del Velpeau e del Cloquet, fu che rumori analoghi, con meccanismo congenere, possono prodursi eziandio con altre parti del corpo, le spalle, i gomiti, le

anche, il lato interno dei piedi, e perfino con la regione lombare della colonna vertebrale.

Il Dott. Agostino Flint dice, ma non *prova,* di aver sorpreso e dimostrato cotesto meccanismo genetico nei rumori suscitati dalle prime Mediums americane, le sorelle Fox, in Rochester.

È evidente, che se rumori speciali possono prodursi con il meccanismo indicato dallo Schiff, anche senza averne coscienza, nulla di più logico, che alle ciurmerie spiritiche operate volontariamente, se ne possano aggiungere altre non solo involontarie, ma perfino inconscienti. E queste sarebbero più specialmente quelle che trarrebbero gl' ingenui ad attribuire agli spiriti, ciò che è proprio di un fatto singolare biologico, spesse volte involontario e inavvertito.

7. Per le voci, che si odono non di rado nelle adunanze spiritistiche si è ammessa come provata la possibilità dell' intervento di qualche Medium o di qualche compare ventriloquo. È noto infatti che i ventriloqui, anche sembrando di tacere, possono fare udire voci misteriose, che non appare d'onde vengano, ma che partono dal loro corpo, a loro volontà, e che si producono deliberatamente con un meccanismo fisiologico individuale ancora non completamente dilucidato.

8. Quanto alle tavole giranti e saltanti, si è detto da taluni dotti, che tra le persone formanti la *catena,* ve ne può essere qualcuna, che, in seguito all'attenzione prolungata e al desiderio vivo del fenomeno aspettato, cada, almeno momentaneamente, in Ipnotismo. La persona posta in questo stato, non avendo coscienza della sua condizione e non avendo altro pensiero che la idea fissa della rotazione del mobile, imprime inconscientemente ad esso il movimento; e il mobile cede e si slancia, poichè è noto che chi trovasi in Ipnotismo può dispiegare una forza considerevole. Appena si manifesta un accenno di movimento meccanico di spostamento, le persone che formano la *catena* subito si levano, e ne seguitano il movimento iniziale per guisa, che lo secondano, credendo soltanto di seguirlo. Intanto l' individuo, càusa involontaria e inconsciente del fenomeno, appena dato l' impulso, ritorna subito in sè; e poichè non conserva alcun ricordo di ciò che ha operato in condizione di Ipnotismo, ignora egli stesso ciò che ha fatto, e respinge ogni taccia di soperchieria di cui si voglia gravarlo.

Anche nei fenomeni delle tavole giranti e saltanti non si dovrebbero adunque vedere, secondo alcuni dotti, che ciurmerie involontarie e forse anche inconscienti; ma non per questo spoglie del carattere di ciurmerie.

Tali conclusioni intorno alla interpretazione dei fenomeni spiritici sono riassunte nel rapporto che il 21 marzo 1876, fece alla Società fisica dell'Università di Pietroburgo una Commissione da essa nominata per esaminare lo stato della questione. La Commissione escluse la realtà di molti dei fenomeni descritti; ne spiegò altri con le illusioni, con le allucinazioni, e con gli artifizi comuni dei giocolieri; per alcuni ammise l'impostura forse involontaria e inconsciente; e per le tavole giranti e saltanti diè presso a poco la spiegazione che noi poco più sopra abbiamo riportato.

9. Ma possiamo noi acquietarci a simili giudizi, per quanto dati da persone eminenti, e per moltissimi riguardi rispettabili? A me pare, che no; in ispecie se non vogliamo dimenticare, quanto poco in passato si colse nel segno dalle più elevate personalità scientifiche, allorchè dovettero sentenziare intorno all' Ipnotismo. Queste infatti, in elaborati rapporti, che sono conservati ancora negli archivi della scienza, e fra cui meritano speciale ricordo quelli del Bailly nel 1784, del Dubois, d'Amiens, nel 1837, e del Double nel 1840 all'Accademia di Medicina di Parigi, giudicarono falsità e ciurmeria quanto ad esso si riferisce. Ma ciò non ostante, l' Ipnotismo ha seguito la sua strada; e ai dì nostri si è affermato come una delle più importanti conquiste scientifiche moderne.

10. Circa la genesi dei fenomeni spiritici, a noi pare manifesto, che se qualche volta, e segnatamente in certi casi clamorosi, essi furono prodotti con artifizî da giocoliere più o meno grossolani, ciò non basta per essere autorizzati a concludere, che altrettanto deve dirsi indistintamente di tutti i casi. Quante non sono le cose umane, a cui non si frammischiano la ciurmeria, le frodi, e l' inganno? La medicina ha pur essa i suoi ciarlatani; la scienza ha pur essa i suoi falsi apostoli; le banche stesse di commercio hanno i falsificatori dei loro titoli di credito. Ma perchè in tutte queste cose vi hanno delle adulterazioni della verità, vorremo noi concludere che in esse tutto è falso? A proposito dello Spiritismo una deduzione di questo genere sarebbe stranamente illogica e inammissibile, specialmente se si consideri, che in moltissimi casi i fenomeni spiritistici si producono col sussidio di Mediums ignoranti, ingenui, non di rado fatui, e talora imbecilli, se non addirittura cretini.

E se alcuni di coloro che si sono occupati di Spiritismo, hanno cercato di trarne partito a scopo di lucro, certamente questo fatto non si è verificato per il maggior numero di quei parecchi milioni di individui, ai quali le pratiche dello Spiritismo sono familiari.

A maggior sostegno di questa affermazione, è bene ricordare, che finora nessuno ha osato attaccare di soperchieria le manifestazioni spiritistiche osservate e sperimentalmente controllate dal Crookes col soccorso dei suoi vari Mediums, e segnatamente quelle riguardanti la famosa indiana Katie, ottenute per mezzo della signorina Cook. La stessa cosa può dirsi delle mirabili apparizioni descritte dal Flammarion e da altri col nome di *Telepatie*.

11. Oltre ciò è bene osservare, che le relazioni pubblicatesi intorno alle famigerate scoperte delle ciurmerie di alcuni Mediums, non riguardano per lo più che *qualcuna* delle loro molteplici e meravigliose operazioni; e tacciono quasi assolutamente di *tutto* il resto. E quasi ciò fosse poco, le ricordate relazioni dànno delle stesse ciurmerie spiegazioni tutt' altro che soddisfacenti, indicando particolarità e meccanismi assolutamente inadequati alla produzione di qualsiasi fenomeno congenere. Così, per citare un solo esempio, dalle relazioni pubblicate non si riesce a comprendere come l' Eusapia Paladino, senza apparecchi, e mentre era tenuta ferma su di un divano per le mani e per i piedi, potesse dinanzi alla *Psychical Research Society* di Londra, far suonare

istrumenti, o pizzicare persone lontane, scuotere le tende delle finestre, e smuovere tavoli pesanti, come hanno avuto il coraggio di scrivere testè alcuni giornali inglesi negatori dello Spiritismo. Si è detto, che la Paladino con un' acconcia contorsione di una mano e di un piede era riuscita a far credere nella penombra alle persone dotte, scaltre e prudenti ond' era sorvegliata e tenuta ferma, che esse tenevano due mani e due piedi, mentre in realtà non avevano in loro balìa che una sola mano e un solo piede. Non pare credibile che possano farsi cadere in un tranello sì grossolano persone come quelle dinanzi a cui la Paladino operava. Ma, anche dato e non concesso che fosse così, la donna per operare i suoi portenti non aveva a sua disposizione che una mano e un piede soltanto; poichè almeno l'altra mano e l'altro piede erano tenuti dagli astanti. Or bene, per fare le cose mirabili, che ella pur faceva in tali condizioni di esperimento, una sola mano e un solo piede non potevano bastare; ma occorreva o che molti cooperatori giocassero in armonia con lei il brutto tiro agli astanti; o che ella avesse le cento braccia di Briareo; o che almeno le sue membra potessero alternativamente allungarsi e accorciarsi, come i tentacoli dei polipi. Qual fede adunque si può dare a certe dimostrazioni di scoperte di frodi? E le pretese scoperte delle ciurmerie spiritistiche devono sempre ritenersi come rispondenti alla verità?

12. Del resto vi sono fenomeni dello Spiritismo, che nessun artifizio di giocoliere, nessuna ciurmeria possono riprodurre. Il prestidigitatore M. J..... del teatro Roberto Houdin ha dichiarato, essere impossibile, che il caso o l'abilità riescano a riprodurre molti degli effetti meravigliosi dello Spiritismo. E il Bellachini, giocoliere della Corte di Berlino, dichiara assolutamente impossibile l'imitazione della maggior parte dei fenomeni spiritici per mezzo dell'arte della prestidigitazione.

13. Aggiungasi a ciò, che molti hanno parlato di fenomeni spiritici riproducibili con artifizî da giocoliere; ma nessuno ha mai indicato quali siano questi artifizî. È egli credibile, che fra tanti iniziati ai misteri spiritistici, senza vincoli di giuramenti o di promesse, nessuno abbia mai sentito nausea di certe ciurmerie, e abbia mai avuto la tentazione di rivelare ogni cosa al pubblico? È egli credibile, che nessuno dei molti iniziati abbia mai sospettato che con tali rivelazioni avrebbe potuto procacciarsi una buona sorgente di lucro; e che abbia sempre e in ogni luogo cacciata da sè la tentazione di fare per tale via onesti e tutt' altro che disprezzabili guadagni? Recentemente, a scopo di lucro, Leo Taxil, Margiotta, ed altri non hanno dubitato, con tutta sicurezza di essere dichiarati un giorno o l'altro spudorati mentitori, di architettare colossali inganni, propalando tra il buon pubblico bugiarde rivelazioni dei misteri massonici. Come mai nessuno di coloro che sono al corrente dei segreti e delle soperchierie spiritistiche ha pensato o si è indotto a fare rivelazioni sincere, con la certezza dinanzi agli occhi, non solo di rinomanza e di danaro, ma del plauso altresì di tutti i buoni ed onesti?

Da ultimo, è egli credibile che molti i quali esercitano da sè in famiglia le pratiche dello Spiritismo, vogliano ingannarsi da sè stessi, ricorrendo a mecca-

nismi e ad artifizî per procurarsi degli effetti che essi dovrebbero riferire agli spiriti, mentre sanno e conoscono che quegli effetti sono il prodotto della loro più esplicita e deliberata volontà, per mezzo di espedienti tutt' altro che reconditi e misteriosi? È egli credibile, che costoro, volendo interrogare con tutta la serietà lo spirito evocato di qualche persona cara, si vogliano da sè stessi irridere con le risposte imbrogliate, stolide, sguajate, luride, oscene, empie e fuor di proposito dei così detti spiriti ingannatori o malvagi, i quali, come talora accade, si surrogano agli altri? Ciò a me pare così assurdo, che per questa sola ragione io non dubito di affermare non potersi ammettere che i fenomeni dello Spiritismo siano sempre prodotti dalla soperchieria e dalle frodi dei Mediums e dei loro compari.

14. Relativamente poi alle ciurmerie coscienti è incoscienti dei battiti, ci piace osservare, come, per quello che io ne conosco di mia scienza personale in grazia del caso osservato nella clinica del Prof. Concato, il suono dei rumori è così ottuso, che certo non si può confondere coi colpi di martello netti e distinti, che nelle sedute spiritistiche si odono su i tavoli, sulle pareti, sui mobili e altrove.

È poi da notare, che, anche accettandosi per la genesi di questi rumori le contrazioni ritmiche, involontarie o volontarie, di qualche muscolo, non potrebbe mai spiegarsi, come mai, restando sempre il Medium al suo posto, i colpi si odano ora a destra, ora a sinistra, ora verso il pavimento e ora verso il soffitto. Coloro che pretendono di spiegar tutto dicono, che nella semioscurità è facile scambiare la direzione della provenienza dei suoni. Ma quanto sia poco plausibile questa spiegazione, allorchè l'esperimento si prolunghi per un certo tempo, ciascuno facilmente l'intende, senza che io mi trattenga a farlo rilevare.

Del resto gli esperimenti spiritici si fanno oggimai in ogni angolo del mondo; e dappertutto si sentono i colpi e le percosse, mentre coloro che presentano il singolare fenomeno delle contrazioni ritmiche, volontarie o no, di qualche muscolo sono oltremodo rari.

Forse l'attitudine a coteste contrazioni potrebbe acquistarsi per suggestione. Ma ciò è ancora ben lungi dall'essere dimostrato. Siccome poi per suggestione non si ottiene che ciò che si conosce, ammettere che per suggestione possa ottenersi l'attitudine ai movimenti muscolari in discorso, presuppone la conoscenza di un meccanismo fisiologico, che per ciò stesso non potrebbe più essere giammai nè involontario, nè inconsciente. Infine, nelle sedute in cui i rumori si odono venire da parti diverse ed opposte, i suggestionabili a fare strepiti con quell' artifizio dovrebbero essere la maggior parte dei convenuti, mentre invece è raro che in simili adunanze si abbia più di un Medium.

15. La futilità dell' ipotesi dell' intervento di Mediums o di altri soggetti ventriloqui in ordine alla genesi delle voci che si odono ben sovente nelle adunanze spiritiche, non può non apparire manifesta a chi sappia, quanto rari siano coloro che presentano il fenomeno della ventriloquia; e a chi consideri, come nessun ventriloquo possa simultaneamente generare più voci, di timbro

diverso, muoventi da punti diversi e spesso opposti in una stanza, e forse anche esprimenti cose diverse e contradittorie, come non di rado si verifica nelle assemblee spiritistiche.

16. Le spiegazioni che i dotti dànno delle tavole giranti e saltanti a me paiono assolutamente puerili e indegne di chi le ha formulate. Esse infatti sono parole nebulose, e che, a mio credere, non comprendono nulla di positivo.

In ogni caso, anche se fossero vere, esse potrebbero valere tutto al più per quegli esperimenti in cui la tavola si muove, mentre gli spettatori continuano a tenere su di essa le mani; non per quelli in cui le tavole continuano a muoversi anche quando più nessuno le tocca, all'infuori forse del solo Medium.

Che poi le ricordate spiegazioni siano assolutamente fallaci, è provato da ciò che gli esperimentatori riferiscono, di non avere essi per nulla nè spinto, nè seguito la tavola; ma di essere stati trascinati da essa, senza essersene potuti distaccare neppure volendo, quasi come accade a chi tiene in mano i reofori di una macchina magneto-elettrica in azione, che anche volendo non riesce ad aprire le mani per lasciarli cadere. Più direttamente ancora lo dimostra poi l'esperimento eseguito dal Crookes, che insieme ad altri testimoni vide più volte muoversi e sollevarsi da terra un pesante tavolo, attorno a cui la *catena* era stata fatta su di una corona di sedie, messe in giro attorno ad esso, col sedile rivolto in fuori, e senza che il tavolo fosse menomamente toccato da alcuno.

Lo stato ipnotico e inconsciente può essere invocato al più a spiegare certe scritture ottenute con caratteri diversi, per mezzo delle mani di alcuni Mediums. La sostituzione della personalità operatasi per suggestione, come può far mutare il modo di favellare così potrebbe far mutare ancora il modo di scrivere. Il caso del quale parla lo Charcot sarebbe un esempio di cotesta possibilità. Dicasi lo stesso delle scritture che si trovano dopo alcuni giorni in cassetti in cui si era deposta della carta bianca; giacchè su questa potrebbe essere stato scritto senza averne coscienza durante un attacco di sonnambulismo.

Si ricordi però, che queste stesse possibilità non possono più ammettersi, quando, come nel caso dei Fachiri indiani, lo scritto contenga cognizioni superiori alle cognizioni dello scrivente, in ispecie se sono sviluppate in forma di ragionamenti scritti in lingue ignote, mai udite o comprese, e di cui ignorasi affatto ogni meccanismo grammaticale.

In qualunque caso poi sarà sempre oltremodo difficile dimostrare che lo stato ipnotico è responsabile dell'avvenimento; e sarà sempre ben difficile convincere che nessun altro elemento di altra specie potè entrare nella sua genesi.

Ma evidentemente nè lo stato ipnotico, nè le soperchierie da grossolani giocolieri possono spiegare le scritture fatte sotto gli occhi di tutti da un lapis che si muove da sè, o senza lapis e senza inchiostro su di un foglio di carta serrato fra due lastre di marmo o di ardesia, o di ben robusto cristallo, o da un bastoncello, che automaticamente si muove sulla sabbia. E molto meno

possono spiegare quelle vergate da individui fra loro lontani e senza alcuna mutua intesa, le quali isolatamente sono in apparenza senza costrutto, e che raffrontate fra di loro si trovano poi completarsi mirabilmente a vicenda.

17. Se pertanto tra i fatti dello Spiritismo ve ne hanno di quelli, di cui si può provare che sono il prodotto della soperchieria e della frode, o di qualche fenomeno fisiologico involontario e inconsciente; ve ne sono altri molti assai bene accertati, dei quali nè l'inganno, nè l'arte, nè la scienza ci possono dar conto.

Questi ultimi fatti sono certamente oltremodo scarsi; e non rappresentano forse che la decima o la ventesima parte dei fenomeni che si vogliono attribuire allo Spiritismo. Ma la questione del numero nulla influisce sulla questione della loro natura. Se anche si trattasse di un fatto solo, veramente genuino, ciò nulla toglierebbe all'intimo modo di essere e di generarsi di quel fatto. — Della reale esistenza di fatti di cotesta specie i libri santi ci rendono in più punti la più esplicita delle testimonianze. E alla sua volta la severa critica moderna, quella che oggi si dice *ipercritica,* non può negarne l'esistenza, se vuole esser logica e coerente ai suoi metodi di indagare, e se non ama di chiuder gli occhi alla luce più meridiana del sole.

Ora sono appunto questi fatti, genuini, e forse rari e scarsi di numero, quelli che costituiscono il moderno Spiritismo.

18. Intorno alla loro natura la Scienza è costretta a dichiararci, che essi non solo sono superiori, ma di più anche addirittura contrari alle più comuni, alle più diffuse e alle meglio note leggi della natura cosmica. Infatti il predire con esattezza certe cose future non riguardanti la persona che parla, e relative a fatti altamente contingenti; la riproduzione esatta di scritture di esseri da lunghi anni defunti, ottenuta senza precedente tirocinio di preparazione; la rivelazione di particolari di un fatto totalmente sconosciuti ai presenti e trovati poi esattissimi; la cognizione estemporaneamente acquistata di lingue, di cui non si conosce appena che la esistenza, e delle quali in avvenire non si saprà altro di più; la profonda dottrina in iscienze astruse, esatte e difficili, che si possiede solo per alcuni quarti di ora, e intorno alle quali si sarà in seguito ignoranti come per lo passato; la capacità di locomozione automatica che d'improvviso acquistano per poco tempo i mobili di una stanza; i repentini cangiamenti di peso in più o in meno, che acquistano temporaneamente gli oggetti; il generarsi di scintillii, di fiammelle, di suoni senza apparecchi generatori di sorta; il sollevarsi spontaneo di corpi pesanti, non ostante la loro gravità, e il loro inclinarsi e mantenersi così inclinati fuori dell'ordinario centro di statica; — tutti questi fatti sono tali che ogni uomo, benchè non dotto, ma unicamente di buon senso, deve riconoscere non solo come superiori, ma altresì come contrarii alle più volgari leggi di natura, sia biologica, sia psicologica, sia fisica.

In conseguenza di che, noi nei fenomeni spiritici siamo costretti a vedere manifestazioni di ordine preternaturale. Invano questo si tenta negarlo a priori; invano si tenta combatterlo a posteriori. Cacciato per la porta, esso rientra per la finestra. Si potrà se vuolsi restringerne il campo di azione; ma di-

struggerlo intieramente non si può; perchè anche sconfessandolo a parole, noi lo sentiamo entro di noi, attorno a noi, sopra di noi, ovunque. Lo Spiritismo dimostra, nel modo più inoppugnabile che si possa desiderare, quel soprannaturale, che razionalismo e materialismo, insieme congiunti si sforzano ostinatamente da secoli, ma sempre invano, di distruggere, di sterminare. E, - singolare umiliazione inflitta ai superbi dalla Giustizia divina -, coloro che più ostinatamente combattono il soprannaturale in cose di Religione, sono tra i primi a riconoscerlo nei fenomeni dello Spiritismo.

Forse qualcuno dirà, che l'attività e l'energia delle forze cosmiche già note possono essere neutralizzate e modificate dalla sopravvenienza di altre forze fisiche ora ignote, ma di cui in avvenire potrà forse dimostrarsi la esistenza e la natura. Nè noi vorremo negare che ciò sia tra le possibilità ammissibili, almeno per qualche fatto in particolare, specialmente per quelle forme di *telepatia,* che si riducono a una pura e semplice chiaroveggenza a distanza, come nel caso di Swedenborg, narrato dal Kant, e da noi già riferito. Ma noi osserveremo, che, anche data e non concessa, la possibilità dell'enunciato di cosiffatte asserzioni, se il medesimo potrà esser vero per *alcuni* singolari fenomeni spiritistici, e per *alcuni* altri congeneri e affini, non potrà senza fallo esser vero per *tutti.* Giacchè oltrepassa l'assurdo la possibilità, che essersi intelligenti si immedesimino *per legge di natura* con un minerale, con una pianta, con un mobile per entrare in rapporti e in communicazioni più o meno futili con viventi della specie umana. Oltrepasserà sempre l'assurdo, che *nell' ordine naturale* oggetti inanimati parlino da sè diverse lingue con segni alfabetici convenzionali, o che parlino di cose astratte e astruse come dottori in cattedra. Oltrepassa l'assurdo, la possibilità, che delle scritture si verghino *naturalmente* da sè, senza matita, senza penna e senza inchiostro, su fogli chiusi fra lastre di vetro sotto gli occhi di diecine di attenti e spesso diffidenti osservatori. Rasenta l'assurdo che un vivente possa *naturalmente* trovarsi al tempo stesso in due posti lontani. Rasenta l'assurdo, che i trapassati da qualche decennio, spediscano *per legge di natura* dall'altro mondo lettere su affari postumi, esprimendo su di essi i loro giudizi coi caratteri calligrafici proprii di ciascun di essi, su semplice invito del primo ozioso o curioso a cui piaccia disturbare la loro quiete sepolcrale. Oltrepassa infine e oltrepasserà sempre l'assurdo, che *per le semplici forze naturali* esseri umani defunti ritornino temporaneamente a materializzarsi, come dicono gli spiritisti, ora in modo soltanto visibile e ora in modo anche tangibile e palpabile.

19. A che adunque dovremo noi riferire questi fenomeni? A quale forza attribuirli?

A tali questioni la risposta si deve dai Filosofi e dai Teologi, non dai Medici.

Se tuttavia a me è lecito esprimere la mia opinione, dirò che a me non ripugna, anzi pare necessario ammettere, come causa dei fatti analizzati, esseri immateriali, quali appunto per mezzo di quei singolari fenomeni ci attestano e ci provano la loro esistenza.

In tutto il creato *sensibile* àvvi tra gli esseri una gerarchia che dalle forme più elementari si eleva fino all'uomo. Chi oserà dire che il creato finisce col nostro mondo sensibile? Le incessanti scoperte scientifiche, anche di solo ordine fisico, non fanno risaltare ogni dì più tutto l'assurdo di una cosiffatta conclusione?

Non è adunque ripugnante, ma all'opposto è filosoficamente credibile, e anzi quasi logicamente innegabile, che al di sopra dell'uomo vi siano, nella serie degli esseri creati, altri esseri, di lui più perfetti, e per ciò anche più intelligenti, e dotati altresì di potenza fisica maggiore, – anch'essi, alla loro volta, gerarchicamente conformati, secondo serie sempre più perfette, fino a metter capo a un Essere perfettissimo, e quindi sapientissimo e potentissimo, origine, ragione e fine di tutte le cose. Sono questi gli esseri, a cui nel nostro misero linguaggio noi umani diamo il nome di *spiriti*, quasi volendoli equiparare all'aria e ai gas, perchè al pari dell'aria e dei gas sfuggono in sè alla percezione dei nostri cinque sensi, e specialmente della vista e del tatto.

Orbene, come l'uomo agisce sugli esseri creati a lui gerarchicamente inferiori, non è egli possibile che gli esseri a lui gerarchicamente superiori agiscano, – specialmente se chiamati, invocati, pregati –, su di lui e sulle cose che lo interessano? Che anzi non è ciò in sommo grado probabile?

È forse assurdo che cotesti esseri, gerarchicamente superiori all'uomo, si commuovano alle invocazioni dell'uomo? E che? L'uomo stesso non si commuove bene spesso e non si interessa alle invocazioni che in caso di pericolo o di bisogno a lui rivolgono nel loro muto linguaggio gli animali a lui inferiori? Ai guaiti di un cane assalito da un lupo non accorre forse l'uomo in difesa della vittima che implora ajuto? Gli animali stessi di ordine superiore non rispondono talune volte alle invocazioni di altri animali bruti di ordine inferiore che reclamano soccorso? La colomba che con una festuca di paglia salva dal pericolo della sommersione una formica caduta in una pozza di acqua, non ce ne offre un esempio?

Forse la preghiera e la condiscendenza che intercedono fra l'uomo e gli esseri a lui superiori dovranno essere vane chimere, solo perchè l'uomo in condizioni ordinarie non ha modo di percepire l'esistenza degli esseri a lui superiori? O forse questi esseri devono restar sordi alle preghiere e alle invocazioni dell'uomo, solo perchè dall'uomo non sono conosciuti nè nella loro intima natura, nè nel loro potere?

Ma l'uomo in condizioni ordinarie vede e sente forse quegli esseri infinitamente piccoli, micrococchi, bacilli, funghi, alghe, che sono con lui in continui, e non sempre benefici rapporti; di cui egli fino a pochi anni fa non sospettava nemmeno l'esistenza; e che ora rende appena visibili con enormi ingrandimenti microscopici, associati a ingegnosissimi artifici di colorazione? E di questi esseri conosce egli forse l'intima natura biologica? E questi esseri alla lor volta conoscono l'uomo, o ne comprendono l'esistenza e l'intima natura? Eppure l'uomo non si mescola, benchè da essi non invocato, nelle condizioni della loro esistenza, specialmente con le ricerche sulla influenza che

essi hanno nella genesi di molte malattie, e sul loro reciproco antagonismo biologico?

D' altra parte ripugna egli forse che tra gli esseri creati dei diversi gradi della gerarchia dei viventi superiori all' uomo ve ne possano essere dei buoni e dei cattivi? Tutto il creato sensibile non è forse un misto di cose buone e di cose cattive, almeno in senso relativo? Perchè non potrebbe essere altrettanto, almeno fino a un certo limite, tra gli esseri del mondo soprasensibile?

Così pure ripugna egli forse che tra questi esseri se ne trovino di quelli, che compiuta la lóro esistenza sulla terra lasciarono il loro corpo nel mondo sensibile, e migrarono con ciò che formò la scintilla e il principio operante, lo *spirito* della loro vita a regioni più serene? Tutto invece non dimostra che realmente così è, e, sono per dire, così deve essere? Ora, perchè nel nuovo mondo di loro esistenza, questi esseri non possono avere, e non hanno ancora di fatto, affetti e desiderî verso il basso mondo che prima li accolse, e ove lasciano cose e persone a loro care?

William Crookes ha creduto di eludere la questione cardine dello Spiritismo rifugiandosi dietro lo scherno della *Relatività delle cognizioni umane* [1], per cui noi, essendo quello che siamo e fisicamente e psicologicamente, non possiamo conoscere tutto ciò che ne circonda.

Ma con ciò egli non nega e non può negare la possibile esistenza di quegli esseri superiori, le cui manifestazioni oggettive egli ha con processi fisici ingegnosissimi, con apparecchi automatici di registrazione, e con tutta coscienza analizzato. Nega solo, che noi, essendo come siamo, possiamo conoscerla; e in ciò non vi è chi non possa, e non debba forse anche, convenire. Se non che la nostra ignoranza non può logicamente autorizzarci a negare la esistenza di cotesti esseri, solo perchè noi non li conosciamo. Di fronte poi a manifestazioni sensibili, non riferibili a ignote forze fisiche brute appunto perchè portano seco impronte evidentissime di intelligenza e di volontà, di affetti e di passioni, è egli possibile non ammettere la esistenza di questi stessi esseri, dimostrata da fatti molteplici, constatati con tutto il rigore dei nostri migliori metodi sperimentali?

È egli peraltro credibile, che esseri gerarchicamente superiori all'uomo si tengano sempre obbedienti ai suoi cenni e alle sue invocazioni? È egli credibile, che la Divinità conceda a cotesti esseri superiori di entrare così facilmente in rapporto con l'uomo, anche a scapito delle verità che più le sono care, e anche quando l'uomo è tra i più ribelli alla Divinità medesima? È egli credibile che con siffatta concessione voglia la Divinità creare ai ribaldi o curiosi evocatori di Spiriti una condizione privilegiata di fronte a quelli che si acquetano alle verità, manifestate o dalla scienza o dalla rivelazione? E in qual modo e per quali vie possano gli esseri superiori compiere molte delle più mirabili manifestazioni loro attribuite?

[1] *Revue scientifique*, 15 mai, 1897.

A tali questioni noi non siamo certo in grado di rispondere. Ma ciò non basta a distruggere tutti i fatti i quali dimostrano la realtà dei rapporti che gli esseri, gerarchicamente superiori all'uomo, hanno con l'uomo stesso; la facilità con cui essi rispondono alle sue invocazioni, e i fenomeni mirabili che su domanda dell'uomo talora si compiacciono di suscitare.

Per quello poi che riguarda in particolare la Divinità, non è lecito a noi osare di scrutarne le vie, discuterne i provvidenziali disegni, o chiederle il perchè delle arcane sue disposizioni.

È peraltro assolutamente vero, che permettendo i facili rapporti tra gli esseri immateriali superiori a coloro che li invocano, la Divinità crea a questi ultimi una specie di condizione privilegiata di fronte a chi si appaga delle verità rivelate o dalla scienza o dalla fede? Per nostro conto lo neghiamo in modo assoluto. La storia è piena di narrazioni di apparizioni spontanee ben certe, permesse dalla Divinità a incoraggiamento, ad ammonimento e a conforto di chi, essendo credente, rifugge dalle evocazioni spiritistiche. E gli spiritisti stessi ci confessano di qual tremenda punizione la Divinità li colpisca, quando ci dicon di quanti errori, di quante falsità e di quante bugiarde dottrine gli Spiriti si fanno loro maestri, specialmente in fatto di morale e di religione. E si oserà dire questa una condizione privilegiata?

20. Si osserverà, che considerando con criteri cosiffatti lo Spiritismo, noi veniamo a identificarlo con la vecchia Magia, e con la Necromanzia dei tempi passati.

Contro queste osservazioni noi non abbiamo nulla da eccepire. Dobbiamo anzi dichiarare che tra la Magia e la Necromanzia dei tempi andati, e lo Spiritismo dei tempi moderni noi non troviamo nessuna differenza sostanziale; e vediamo anzi tale somiglianza da farci concludere all'assoluta identità. Dire quindi che Magia, Necromanzia e Spiritismo sono una stessa cosa, per noi è riconoscere una delle verità più patenti. Che se in passato la Magia e la Necromanzia abbracciavano anche molte illusioni, molte allucinazioni e molte imposture, ciò avveniva solo perchè in allora lo Spiritismo non si era bene sceverato dall'Ipnotismo e dalle Scienze occulte; come del resto anche oggi esso non sempre si distingue, almeno per conto di non pochi, da parecchi fenomeni ipnotici o da parecchie frodi e ciurmerie, alle quali bene spesso si trova associato.

A chi poi le nostre conclusioni non piacciano, faremo osservare, non essere noi che vogliamo imporle a chicchessia; ma essere la logica, che, esaminati e vagliati i fatti, le impone in primo luogo a noi, e quindi a chiunque altro non vuole deliberatamente chiudere gli occhi alla luce della verità.

CAPITOLO SETTIMO

EFFETTI DELLE PRATICHE IPNOTICHE E SPIRITICHE.

Sommario. — 1. Duplice varietà degli effetti delle pratiche ipnotiche e spiritiche. — 2. Effetti sociali dell'Ipnotismo: loro natura quasi sempre dannosa. — 3. Utilità sociale dell'Ipnotismo: l'Ipnotismo nei tribunali; l'Ipnotismo nell'educazione. — 4. L'Ipnotismo nella diagnosi delle estasi miracolose. — 5. Effetti individuali dell'Ipnotismo: danni fisici e morali. — 6. Utilità individuale dell'Ipnotismo nella cura di certe forme morbose. — 7. Precauzioni di cui deve circondarsi l'uso dell'Ipnotismo a scopo terapeutico. — 8. Effetti sociali e individuali dello Spiritismo, sempre nocivi, giammai vantaggiosi.

1. Gli effetti che le pratiche ipnotiche e spiritiche possono avere, possono considerarsi sotto il punto di vista sociale e sotto il punto di vista individuale.

2. Sotto il punto di vista sociale, l'Ipnotismo è irto di pericoli non solo perchè moltiplica in modo indicibile il numero dei nevropatici da imitazione; ma eziandio perchè di esso si può usare e abusare a danno degli interessi che l'individuo ha con la società, o la società con l'individuo. Infatti ponendo un individuo in letargo o in catalessi, lo si può rendere vittima, senza reazione, delle altrui passioni, delle altrui cupidigie, degli altrui interessi. Molti delitti contro il buon costume, contro la incolumità personale, o contro l'utile attività pubblica di un soggetto sono stati commessi appunto col mettere l'individuo in letargo, o in catalessi, o dopo avere provocato in esso una di queste condizioni ipnotiche. Ponendo poi il soggetto in istato di sonnambulismo, e suscitando in esso delle suggestioni, si può turbare la tranquillità delle famiglie, suscitare rancori e odii implacabili, costringere ad atti contro ogni giustizia, a donazioni, a testamenti, ad accettazioni e ricognizioni di debiti giammai contratti, a condonazioni di crediti, a dichiarazioni scritte di paternità non esistente, a emancipazioni di minori, a promesse o consensi di matrimonio, a ricognizioni di figli illegittimi, a rinunzie di nazionalità o di cittadinanza, a false querele, a denuncie menzognere, a testimonianze bugiarde, a perpetrazioni di delitti atroci, di assassinii, di avvelenamenti, di infanticidii, di incendi, di attentati politici, a confessioni apparentemente spontanee di delitti commessi da altri o forse affatto immaginari, e messi innanzi per isviare da altre cose l'attenzione della giustizia inquirente.

Che se qualche volta per le buone abitudini che l'individuo ha in istato di veglia, la suggestione resta inefficace, ciò non avviene certo per merito di chi tentò di mandarla ad effetto.

Vero è che nei casi testè passati in rivista non è malagevole il più delle volte giungere a scuoprire la genesi di un avvenimento che si presenta per molti lati meraviglioso e inesplicabile. Conoscendo le relazioni dell'individuo

in causa con chi si diletta più o meno notoriamente di pratiche ipnotiche; la sua buona condotta anteriore; il suo stato e la sua derivazione nevropatica, e forse anche i tentativi subìti di altre ipnotizzazioni in apparenza innocenti; considerando la condotta attuale ingiustificata, illogica, e incoerente dalla persona in questione; e tenendo conto della gran massima giuridica « *Is fecit cui prodest* », il più delle volte è abbastanza facile stabilire, come nella realtà le cose debbono essere passate.

3. Ove però le indicate ricerche lascino qualche dubbio, se si tenta di mettere nuovamente l'individuo in istato ipnotico, non sarà difficile ottenere da lui schiarimenti e lumi per iniziare altre indagini che senza dubbio finiranno col mettere sulla buona via.

E questo è uno dei pochi lati utili che l'Ipnotismo può avere dal punto di vista sociale; aiutare in alcuni casi alla ricerca e alla scoperta della verità nei pubblici giudizi, sia permettendo di stabilire se un individuo è, o no, ipnotizzabile, sia permettendo di ottenere da un individuo ipnotizzabile, e già ipnotizzato in altre circostanze, alcune dilucidazioni, che in condizioni normali questi sarebbe assolutamente incapace di fornire. Imperocchè chi commise un' azione contro le leggi in istato di Ipnotismo, tornando allo stato di veglia non ha il più delle volte memoria o coscienza di nulla. Ma tornando nello stato ipnotico riacquista di nuovo la memoria e la coscienza di tutto [1]. Ond'è che se di un fatto non sa in istato di veglia dir nulla, può quando si riporti in istato ipnotico dare quegli schiarimenti, di cui la giustizia inquirente può aver bisogno.

Se non che degli schiarimenti così ottenuti non è lecito valersi come di elementi di prova; perchè se essi fossero mai per caso l'effetto di qualche possibile allucinazione, servirebbero a tutt'altro che a dimostrare la verità. Di essi però è lecito valersi per iniziare e guidare altre indagini e per istabilire altri elementi positivi di prova tali, che oppugnarli sia assolutamente impossibile. E qualora l'ipnotizzato avesse ricevuto l'ordine dal suo ipnotizzatore o di tacere o di dimenticare tutto, a regolare ogni cosa basterà che chi riporta l'individuo in istato ipnotico finga di assumere la personalità di chi si sospetta il mandante del fatto in causa, e tolga il divieto di parlare o l'ordine di aver dimenticato tutto. Per tale semplicissimo artifizio l'individuo tornerà tosto in condizione di poter palesare subito ciò che altrimenti non avrebbe potuto in nessun modo riferire.

In circostanze analoghe l'Ipnotismo può servire a difesa e a discolpa dell'innocenza, quando un individuo soggetto a sonnambulismo spontaneo compie a fin di bene una azione, che può essere poi giudicata un delitto. In istato di veglia, egli che dimenticò quanto fece sotto l'accesso ipnotico, non avrà modo alcuno di giustificarsi, e invano si protesterà affatto estraneo alla cosa in discussione. Ma riportato in Ipnotismo egli ricorderà nuovamente tutto, e darà giustificazioni tali, che saranno pienamente soddisfacenti, e che altre

[1] Vedi più indietro, pag. 321.

indagini mostreranno appieno conformi alla realtà. Così l'Ipnotismo rivelerà un innocente ove le ordinarie indagini dimostrerebbero un reo.

Una giovine domestica in stato di sonnambulismo spontaneo ripone i giojelli della sua padrona in luogo, che crede più sicuro di quello consueto. In istato di veglia non sa rendere conto dei giojelli che sono scomparsi. È accusata di furto, e messa in carcere. Per sua fortuna il Medico delle prigioni sa che ella è sonnambula; e provoca un attacco di Ipnotismo, durante il quale chiede ove sono i giojelli scomparsi. La giovine dice che sono nella casa della padrona, nel tal mobile, chiuso con la tal chiave, ove ella stessa li ripose per maggior loro sicurezza. Si chiama il giudice; si rinnova davanti a lui l'esperimento, che sulle prime viene da lui accolto con notevole diffidenza. Ma seguendo le ricevute indicazioni si fanno delle indagini; e da queste risulta pienamente giustificata la esattezza di quanto la giovine domestica asseriva. La povera innocente è ben tosto rimessa in libertà; e riceve le scuse della sua onesta padrona, che riconosce di averla accusata a torto.

Si è molto discusso sulla introduzione dell'Ipnotismo dinanzi ai tribunali e nella pratica del fòro. Relativamente ai casi da noi brevemente accennati, è manifesto che non può esservi difficoltà ad accogliere l'Ipnotismo, almeno come un mezzo per rimuovere certi ostacoli, che possono intralciare certe operazioni della giustizia. Allora infatti il magistrato non si vale dell'Ipnotismo per carpire al prevenuto confessioni contro la sua volontà, o per avere dichiarazioni destinate a servire come elementi di prova; ma se ne serve solo per eliminare una possibile suggestione che impedisca di dire alla persona in causa ciò che altrimenti avrebbe desiderato e voluto dire; o per avere qualche schiarimento che serva di guida alla ricerca di utili elementi di prova. Entro questi limiti l'Ipnotismo può introdursi nella pratica del fòro; e molto a torto per ciò è stato combattuto da alcuni per questo riguardo, senza restrizioni.

Certo però, che l'Ipnotismo non può introdursi dinanzi ai tribunali per estorcere ai prevenuti confessioni e dichiarazioni involontarie; perchè ciò sarebbe ledere la volontà e la libertà individuale, ed esporrebbe ad avere confessioni talvolta mendaci. Nè può del pari ammettervisi per iscuoprire cose occulte o delitti misteriosi ignoti all'ipnotizzato, o per rinvenire oggetti smarriti o derubati; imperocchè non essendovi ipnotizzato che abbia una chiaroveggenza extra-individuale da sfruttare all'uopo, ricorrere a mezzi cosifatti equivarrebbe a far uso di mezzi improprî, insufficienti al bisogno, puerili, ridicoli, e anche immorali. E poichè l'interesse e le allucinazioni potrebbero intromettersi nell'affare, nulla di più facile sarebbe allora che avere indicazioni menzognere, le quali essendo incapaci di ogni controllo, anzichè giovare, non riuscirebbero che a ingannare e fuorviare la giustizia.

In riguardo adunque all'ammissibilità nell'Ipnotismo dinanzi ai tribunali, conviene distinguere caso da caso. Accettabile nell'uno, è inaccettabile nell'altro, secondo la diversa natura del fatto in sè, e la differenza dello scopo.

Se è vero ciò che da qualche tempo vanno annunziando i periodici di medicina, un altro vantaggio sociale dell'Ipnotismo sarebbe quello di poter

qualche volta servire a correggere certe tendenze prave o scorrette di taluni squilibrati.

All' ospedale della Salpetrière il Dr. Voisin per mezzo della suggestione ipnotica è riuscito a ottenere che una donna di mal affare, ladra e manesca, si trasformasse in una donna onesta, garbata e docile di carattere.

Seguendo l' esempio del Dr. Voisin, il Dr. Liébault ricorrendo alla suggestione ipnotica riuscì a far sì che divenisse buono, regolato e studioso un giovine collegiale intrattabile, disordinato, svogliato e negligente [1].

4. La possibilità di provocare in alcuni soggetti certi stati estatici, e di trasformarli a capriccio nel letargo, o nel sonnambulismo, o nelle condizioni di veglia, o di indirizzarli allo sviluppo di suggestioni delle più bislacche, può talvolta essere un mezzo prezioso per distinguere una condizione puramente morbosa da una vera condizione privilegiata straordinariamente promossa e voluta dalla Divinità. Non si può ammettere infatti che Dio lasci al capriccio del primo venuto i doni straordinari di cui vuole favorire un' anima eletta.

5. Sotto il punto di vista individuale, l' Ipnotismo è praticamente quasi sempre dannoso, e appena in qualche raro caso discutibilmente utile.

È dannoso per la sanità fisica, e per le condizioni morali. Per la *sanità fisica,* perchè risveglia le nevrosi isteriformi latenti; perchè esaurisce l' attività cerebrospinale; perchè rende sempre più abituale lo stato ipnotico; perchè in questo stato si può essere esposti a cadute pericolose, a incendi, a investimenti di vetture; e perchè per le allucinazioni facili ad aversi nello stato ipnotico si può essere tratti a provocare in sè stessi processi morbosi, a mutilazioni e anche al suicidio. Per le *condizioni morali;* perchè a poco a poco esagera od ottunde il senso morale; perchè espone ad accettare come verità e doveri i principî più strani e le pratiche più ributtanti del delitto; e perchè eccita stranamente l' amore del meraviglioso trascendentale, aprendo in tal guisa insensibilmente la strada allo Spiritismo.

6. Ma qualche rarissima volta l' Ipnotismo è individualmente utile; e ciò accade quando prudentemente adoperato si indirizza alla cura di certe paralisi e di certe contratture isteriche, o di altre manifestazioni ostinate della grande nevrosi. È inutile dire, che allora all' Ipnotismo si può ricorrere con tutta sicurezza.

7. Se non che per i casi testè passati in rivista, e per tutti gli altri in rapporto coi bisogni dei tribunali e della educazione, l' Ipnotismo vuol essere equiparato alle grandi operazioni chirurgiche delle amputazioni, o delle demolizioni più o meno complete dei diversi organi del corpo, o delle asportazioni di tumori viscerali. Come le grandi operazioni or ora ricordate sarebbero immorali, e devono essere severamente vietate, a scopo di trastullo; così deve ritenersi immorale e deve essere severamente vietato l' Ipnotismo a scopo di spettacolo o di sollazzo. Come le stesse grandi operazioni chirurgiche non si

[1] Policlinico, *Supplemento,* 1897, num. 36, pag. 905.

permettono a tutti, ma solo a chi in seguito a prove date di speciale capacità vi è autorizzato; così l'Ipnotismo a scopo di cura non deve permettersi a tutti, ma solo agli esercenti l'arte salutare. E come quelle ricordate gravi operazioni non devono farsi che in seguito di speciali indicazioni; così deve pur essere per le applicazioni dell'Ipnotismo. Come le grandi operazioni chirurgiche non si compiono in luoghi pubblici, quali le piazze, le strade e i teatri, ma in luoghi a ciò destinati, quali le scuole, e gli ospedali; così deve pur praticarsi per l'Ipnotismo. Come le grandi operazioni chirurgiche non si fanno nel mistero e nel segreto e senza l'assistenza di persone capaci ed oneste; così deve pur farsi per l'Ipnotismo. Come le operazioni chirurgiche si devono sempre praticare con le norme e con le cautele che la scienza, l'esperienza e la prudenza consigliano; così anche l'Ipnotismo deve praticarsi e applicarsi a scopo di cura con le norme e le cautele insegnate e imposte dalla scienza, dalla esperienza e dalla prudenza. Come infine non si può e non si deve abusare delle operazioni chirurgiche; così altrettanto deve dirsi delle pratiche ipnotiche applicate alla terapia.

Se pertanto l'esercizio incondizionato, indiscriminato e illimitato delle pratiche ipnotiche non è in alcun modo giustificabile; ben diversa è la cosa in quanto all'esercizio prudente dell'Ipnotismo, fatto in condizioni speciali e con le debite restrizioni a scopo di cura. Noi per ciò siamo di parere ben diverso da quello di coloro che riprovano e oppugnano senza eccezione di sorta l'uso dell'Ipnotismo; e siamo ben certi e sicuri di non essere dalla parte del torto. Dopo quanto abbiamo detto, la cosa ci pare così evidente, che stimiamo pericoloso il volere aggiungere parole per dimostrarla.

8. Non possiamo però dire altrettanto delle pratiche dello Spiritismo.

Queste infatti presentano per la società e per l'individuo tutti i pericoli e tutti i danni dell'Ipnotismo, nessuno escluso; anzi con parecchi di essi aumentati di mille tanti; e non recano in compenso nessun vantaggio, fuori di quello ben misero di dimostrare per indiretto l'esistenza del soprannaturale, che del resto apparisce in moltissimi altri modi.

Ai principî più diffusi e più inconcussi della morale, sociale, civile e individuale, nelle conversazioni spiritistiche si vanno sostituendo deliramenti mutabili di ogni specie, che di più variano da luogo a luogo. E mentre in esso si proclamano egualmente buone tutte le Religioni, sembra farsi una sola eccezione per quella che, essendo la sola vera, non ammette errori e superstizioni di sorta; ossia, per la Religione Cattolica Apostolica di Cristo.

Negli individui poi che fungono le parti di Mediums, e in coloro che assistono alle loro operazioni, lo Spiritismo determina o l'ottundimento o l'esaltamento morboso delle facoltà mentali; e provoca le più gravi nevrosi, le più gravi nevropatie organiche. La maggior parte dei Mediums più famosi, e non pochi di coloro che si sono conosciuti per assidui cultori delle pratiche spiritiche, finora sono morti o pazzi, o nevropatici, o vittime di paralisi progressiva. Al che verosimilmente contribuisce non poco la vita agitata e assorbente che le pratiche dello Spiritismo necessariamente impongono.

Ma oltre questi pericoli e questi danni, che lo Spiritismo ha comuni con l'Ipnotismo, quello ne arreca in proprio anche degli altri di gran lunga maggiori, per il legame sempre più intimo che le sue pratiche stabiliscono fra esseri di natura, d'indole, di passioni, d'intelligenza, di moralità e di tendenze diverse. Ma di questi pericoli e di questi danni tocca ai Teologi occuparsi; per noi è anche troppo averli accennati appena di volo.

Nè si dica che lo Spiritismo può almeno qualche volta recare dei vantaggi, benchè particolari, se non altro nella ricognizione e nella cura di certe malattie, e nel suggerimento di certi rimedi. Imperocchè, se qualche volta le indicazioni così ottenute sono state conformi alla verità, il più delle volte non hanno fatto che aggravare le condizioni dei poveri pazienti. Gli spiritisti insegnano che ciò avviene per l'intervento degli spiriti ingannatori o burloni. Ma quando mai si può essere premuniti e sicuri contro l'intervento e l'azione di costoro?

Lo Spiritismo adunque nella sua pratica non può mai e per qualsiasi motivo, sebbene utilitario, giustificarsi dinanzi alla società, alla morale e al benessere dell'individuo. Anche per questo lato adunque esso differisce grandemente dall'Ipnotismo, con cui talvolta si associa *(Ipno-spiritismo),* ma da cui è sostanzialmente diverso.

CAPITOLO OTTAVO

CONCLUSIONE.

Sommario. — 1. Corollari del presente studio sull'Ipnotismo e sullo Spiritismo. — 2. Ipnotismo e Spiritismo nella storia. — 3. Ipnotismo e Spiritismo nelle loro manifestazioni. — 4. Ipnotismo e Spiritismo nella loro natura. — 5. Ipnotismo e Spiritismo nella vita pratica. — 6. Immoralità e moralità delle pratiche ipnotiche; provvedimenti reclamati per regolarle. — 7. Immoralità delle pratiche spiritistiche; e necessità dell'assoluta loro interdizione.

1. Dallo studio, che con la maggior cura possibile noi abbiamo fatto dell'argomento dell'**Ipnotismo** e dello **Spiritismo**, discendono naturalmente le proposizioni, che qui formuliamo a modo di corollari del nostro lavoro.

2. L'Ipnotismo e lo Spiritismo fin dalla più remota antichità sono stati sempre più o meno noti quasi a tutti i popoli della terra. Non raramente si associano insieme, dando luogo all'Ipno-spiritismo. Il così detto Magnetismo animale di Mesmer e dei suoi seguaci è in genere una stessa cosa con l'Ipnotismo; ma in casi speciali e in mano di taluno diviene un misto di Ipnotismo e di Spiritismo, con prevalenza or dell'uno e or dell'altro.

3. L'Ipnotismo, nella sua forma genuina, è costituito da fenomeni morbosi determinati, tra loro sostituibili a vicenda, e anche artificialmente provocabili. I fenomeni morbosi dell'Ipnotismo hanno tutti un riscontro nei fenomeni fisiopatologici della vita comune; la suggestione rientra nel numero

di cotesti fenomeni. Alcuni fenomeni ipnotici possono provocarsi perfino nei bruti.

Lo Spiritismo, nelle sue forme genuine, è costituito da fenomeni fisici e psico-biologici di natura affatto speciale, senza riscontro di sorta nelle condizioni ordinarie dell' economia cosmica. Affine e forse identica ad esso è la Telepatia.

4. L'Ipnotismo non è verosimilmente, che una delle vare espressioni cliniche di una condizione morbosa individuale, forse di indole isterica, congenita o acquisita, permanente o transitoria. Non si verifica mai nei soggetti perfettamente sani. Le sue manifestazioni per ciò sono tutte di ordine naturale. Non esiste nessun fluido magnetico capace di dare origine ai ricordati fenomeni, la cui genesi naturale oggi è interpretata assai diversamente e assai più razionalmente che non facevasi in passato.

Lo Spiritismo è la manifestazione di attività di ordine preternaturale. I suoi fenomeni solo in qualche parte possono spiegarsi con le illusioni, con le allucinazioni, con le soperchierie e le frodi, e con particolari condizioni fisio-patologiche dei Mediums o dei loro aiuti. Per non pochi di essi nessuna legge fisica può darci una spiegazione neppure verosimile, molto meno probabile. Altri molti poi contradicono alle leggi meglio note di natura. Lo Spiritismo di oggi è identico alla Magia e alla Necromanzia dei Greci, dei Romani, e del Medio Evo.

5. Nella vita pratica Ipnotismo e Spiritismo presentano gravi pericoli e gravi danni, fisici e morali, sociali e individuali. Cotesti pericoli e cotesti danni sono di gran lunga maggiori nello Spiritismo e nell' Ipno-spiritismo che nell' Ipnotismo genuino. L'Ipnotismo genuino ha qualche lato utile che manca affatto nello Spiritismo.

6. L'Ipnotismo è da ritenere riprovevole e immorale, e per ciò da interdire severissimamente, ogni qualvolta si pratica a scopo di curiosità o di sollazzo, e senza determinate cautele. Ma qualche volta è ammissibile e può applicarsi nei pubblici giudizi al fine di stabilire certe verità di fatto; e in Medicina a scopo di cura di talune malattie. Anche allora però non è lecito usarlo che sotto determinate condizioni, e dentro certi limiti prestabiliti.

7. Lo Spiritismo è sempre pericoloso, dannoso, immorale, riprovevole, e da condannare e da interdire severissimamente, senza restrizione, in tutti i suoi gradi, in tutte le sue forme, e sotto tutte le sue possibili manifestazioni.

BIBLIOGRAFIA

Oltre i lavori indicati nel testo a piè di pagina, nella compilazione del presente studio si sono messe a largo e fruttuoso contributo anche le Opere seguenti:

Ipnotismo. — Baréty, Le Magnétisme animal, Paris, 1890. — Bernheim, Hypnotisme, suggéstion, psycothérapie, Paris, 1886. — Binet et Féré, Revue philosoph.. n. 1-3, 1885. — Campili G., Il Grande Ipnotismo, Torino, Bocca, 1896. — Charcot J. M., Hypnotisme, Oeuvres complètes, tome IX, Paris, 1890. — Cullerre, Magnétisme et Hypnotisme, Paris, 1895. — Fontan et Ségard, Hypnotisme et Suggestion, Paris, 1887. — Franco P. G. G., L'ipnotismo tornato di moda, Prato, 1886. — Gilles de la Tourrette, Ipnotismo, vers. ital., Milano, 1888. — Heindenhain, Il così detto magnetismo animale, Arch. med. ital., 1883, fasc. 4. e 5. — Légrand du Saulle, Les Hystériques, Paris, 1891. — Luys, Hypnotisme expérimental, Paris, 1880. — Maggiorani, Influenza del magnetismo sulla vita animale, Napoli, 1881. — Max Simon, Le monde des Rèves, Paris, 1888. — Ochorowicz, La suggestion mentale, Paris, 1887; e Revue scientif., mai 1884. — Riforma medica, 10 agosto, 1895. — Yung Émile, Le sommeil normal et pathologique, Paris, 1887.

Spiritismo. — Baudi di Vesme C., Storia dello Spiritismo, Torino, 1896, 1897. — Calmet Augustin, Apparition des Esprits, Paris, 1751. — Civiltà Cattolica, 1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1895. — Crookes William, The Spiritisme and Science, Quaterl. Journ. of Science 1870-71. — Dalloz, article « Éscroquerie », nel Dictionnaire des Scienc. méd. di Déchambre. — Déchambre, La doctrine spirite, Gaz. hébdom. de méd. et de chir., 1859. — Délanne, Le Spiritisme dévant la Science, Paris, 1885. — Fichte, Der neuer Spiritualismus, Leipzig, 1878. — Figuier Louis, Histoire du merveilleux, tome IV, Paris, 1881. — Gibier Paul, Le Spiritisme ou Fakirisme occidental, Paris, 1891. — Gurney, Myers et Podmore, Les hallucinat. télépatiq., Paris, 1893. — Hahn et Thomas, art. « Spiritismus », nel Dictionn encyclop. des Scienc. méd. di Déchambre. — Hare Robert, Experiment. investig.° of the spirit. manifestations, Philadelphia, 1856. — Metzger D., Ipnotismo e Spiritismo, metodo pratico, ecc., Torino, 1893. — Oheninger, Der modern Spiritualismus, Augsburg, 1880. — Rossi de Justiniani, Le Spiritisme dans l'Histoire, Paris, 1879. — Schiff M., Compt. rend. de l'Académie des Sciences, Paris, 1854. — Troufy Charl., Causerie spirite, Paris, 1896. — Weber J., Ueber Wesen und Zweck des Spiritismus, Buda-Pest, 1875.

DR. GIUSEPPE LAPPONI.

ERETICI IN PIEMONTE

AL TEMPO DEL GRAN SCISMA (1378-1417)

I.

Un fraticello in Piemonte.

Gli anni che seguirono al 1378 corsero ben infausti alla cristianità. Il 21 settembre di quell'anno con la proclamazione di Roberto di Ginevra a papa s'inaugurava quello scisma di cui vi fu già chi ebbe a definire la gravità, chiamandolo *morale* [1]. Altri scismi s'erano aperti pei tempi andati nel seno della Chiesa, ma non avevan mai avuto, al pari di questo, tanta presa sugli animi, ed essendo per lo più dovuti all'ambizione dei grandi, erano stati, come questa, vani e passeggieri.

A Clemente VII non tardarono a far atto d'omaggio vari principi e re, e non poche diocesi e terre. Restringendoci al Piemonte, passò questo man mano, e non senza tumulto, sotto l'obbedienza del nuovo papa: il Monferrato dapprima, retto com'era da Ottone di Brunswick, quarto marito di Giovanna; di poi, nell'anno seguente (1379) Vercelli ed Acqui, dove due vescovi del partito di Clemente s'erano introdotti a occupare il posto dei vescovi urbanisti; la contea di Savoia e il principato d'Acaia; e da ultimo Asti quando Valentina Visconti andò sposa al duca Luigi portandogli in dote l'astigiano (1387) [2]. Soltanto Novara ed Ales-

[1] C. Cipolla, *Storia delle signorie italiane* p. 177 sgg. Milano, Vallardi, 1881.

[2] N. Valois, *La France et le Grand Schisme d'Occident*, Paris, Picard, 1896, I, p. 160; II, 136 sgg., 306 sgg. — O. Iozzi *Il Piemonte sacro*, vol. I *Storia della Chiesa e dei vescovi d'Acqui*, Acqui, Dina, 1881, p. 209 sgg. — L. Datta, *Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaia*, Torino 1832, I, p. 261. — F. A. Della Chiesa, *Corona Reale di Savoia*, Torino, 1777, I, p. 158. — Trepier, *Rech. hist. sur le décanat de Saint-Andrée*, in *Mémoires de l'Acad. de Savoie*, 3me serie, VII, p. 70, 91, ecc. — N. Bianchi, *Le materie politiche relative all'estero* pp. 83 sgg. e 182. — P. Gioffredo, *Storia delle Alpi maritt.* in *M. H. P., Script.* II, coll. 868 e 477.

sandria, seguendo anche in questo le sorti di Milano, rimasero fedeli a Urbano [1].

Le condizioni religiose del Piemonte non potevan quindi che peggiorare sempre più, nonostante che un vescovo di santa vita, Giovanni di Rivalta, reggesse da qualche tempo la chiesa torinese (1364-1411) [2]. Non relazioni di visite pastorali, non atti sinodali ci rimangono di questo periodo sciagurato [3]; ma, e dopo e prima di esso, ci è dato di scorgere indizi non dubbi di decadimento nella disciplina ecclesiastica. Sin dal 1270 gli statuti sinodali dovuti all'opera riformatrice del vescovo Goffredo di Montanaro, ci offrono un ben triste quadro, cui vengono ad illuminare di non men sinistra luce le notizie posteriori [4].

[1] C. Morbio, *Storia della città e diocesi di Novara*, Milano 1841, pp. 140 sgg.; Ghilini, *Annali di Alessandria*, Milano, 1666, pp. 74 sgg.

[2] Intorno al culto prestato a questo vescovo, cfr. Antonio Bosio, nelle sue note al « *Pedem Sacrum* ». del Meyranesio *M. H. P. Script.*, IV, col. 1662.

[3] Un sinodo è ben certo che si tenne nel maggio del 1403, sebbene non pare che vi si facessero nuovi statuti, ma che solamente si sentisse il bisogno di confermare le costituzioni provinciali pubblicate al principio del secolo dall'Arcivescovo di Milano Cassone della Torre (Muratori, *Rerum Italic. Scr.;* c. 540 sgg.) Riferisco, perchè inedito, lo strumento che ci conserva memoria del fatto, desumendolo dal protocollo n. 22 dell'arch. arcivesc. di Torino, f. 9 r.; « Instrumentum publicacionis constitucionum In Sinodo — Anno et Indicione predictis (1403, ind. XI) die mercurij penultimo maij. Actum in Civitate et Ecclesia maiori Sancti Salvatoris Taurini In Synodo ibidem congregata per Reverendum in Christo Patrem et dominum dominum Ioannem Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis In qua aderant prelibatus Rev. dnus Epus, Abbates, prepositi, priores, archipresbiteri et clerus ac religiossi in clara multitudine civitatis et diocesis Taurinensis pro ipsa sinodo celebranda, Ibique die ipsa que fuit secunda ipsius sancte sinodus venerabilis vicarius dnus Jacobus de gorzano prepositus ipsius ecclesiae Taurinensis... de mandato ipsius Rev. patris dni Epi legit et voce alta sollempniter publicavit constituciones provinciales et Synodales provincie Mediolanensis et diocesis taurinensis olim editas per Rev. patrem et dnum dnum Gastonum dei et apostolice sedis gracia Archiep. Mediolan. Ecclesie metropolitanum... Intra quas sunt et erant due constitutiones provinciales Quarum una Incipit Effrenata alia Indempnitatibus voluitque et mandavit predictus Rev. Dnus Taurin. cum ipso clero in ipsa synodo congregato eas adimpleri et observari ».

[4] Per gli statuti del 1270 cf. le *Illustrazioni* del Bosio al Meyranesii, *Pedemontium Sacrum*, Torino, 1863, II, p. 673 — per altri atti sinodali *Ib.* II, 497 sgg.; T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte*, I, 293 per gli atti di visita del 1458. G. B. Semeria, *Storia della Chiesa metropol. di Torino*, Torino, Fontana 1840, p. 198 per la visita del 1367. Negli statuti criminali, sconosciuti finora, che Chieri si diede nel 1362, e dei quali ho potuto rintracciare l'originale in un archivio privato della città di Torino, al f. XL v. si legge un capo così concepito: « De requisicione facienda domino episcopo taurini pro punicione clericorum. Item statutum et ordinatum est quod potestas comunis cherij teneatur et debeat consilium celebrare et celebrari facere infra quindecim dies post eius iuramentum in quo consilio ordinetur si placuerit eidem quod per sapientes cherij habeatur colloquium cum domino episcopo taurini super maleficiis quibusdam que fiunt et fieri possunt in cherio et poderio puniendis. Quod capitulum attendatur per dominum potestatem pre-

Dello scisma ebbe pure a risentirsi l'Ordine Domenicano che restò miseramente diviso: da una parte i domenicani della Spagna e, sino al concilio di Pisa, anche quelli della Francia e del Piemonte, dall'altra i domenicani delle rimanenti provincie [1]. Se ne risentì quindi pure l'officio dell'Inquisizione: la sua unità perfino nello stesso Piemonte si ruppe, ma invece di scapitarne divenne più attivo [2]. Già dal 1380 l'inquisitore di Vercelli Giovanni Vialardo predicava, forse per ordine venuto da Roma, la crociata contro Roberto di Ginevra, l'antipapa Clemente VII [3]. Ma se non potè soffocare lo scandalo nella Chiesa la voce d'una santa, qual fu Caterina, molto meno sarebbe stata sufficiente allo scopo la forza. D'altronde le relazioni di parentela tra Clemente VII da un lato e il conte Verde e il principe d'Acaia Amedeo dall'altro, dovevan mantenere le terre a loro soggette nell'obbedienza del papa avignonese [4]. Questi intanto badava a circondarsi di nuovi cardinali, anche per gratificarsi popoli e principi a sè devoti. E se non è vero che abbia inalzato a tal dignità Giovanni di Rivalta [5], come pure fu creduto, è però certo che elesse a cardinale un inquisitore del Piemonte che era stato provinciale di Lombardia e confessore del conte di Savoia [6]. La promozione fu fatta nel maggio del 1383

cisse et vinculo Juramenti ». Nel protocollo 22 dell'arch. arciv. si leggono i titoli segg. di due strumenti: « Instrumentum remissionis quorumdam fratrum predicatorum detemptorum per dominum episcopum » f. 67 v., 25 ottobre 1405; « Instrumentum contra fratrem petrum de laude ordinis humiliatorum » f. 89 r., 22 maggio 1406.

[1] I. Villa, *Provinciae S. Petri Mart. memoriae historicae,* mss.

[2] Onde, per il Piemonte almeno, l'affermazione del Lea non avrebbe valore: « The troubles of the Great Schism had allowed the heretics to flourish almost unnoticed and unmolested » Cfr. H. Ch. Lea, *A history of the inquisition of the middle ages,* New York, 1887, III, p. 174.

[3] Uberti, *Tavola delli Inquisitori,* Novara, Sesalli, 1586, all'a. indicato. — F. Gabotto *L'età del conte Verde in Piemonte* in *Miscell. di St. Ital.,* terza serie, II, p. 249. — È ben noto che più tardi, cioè nel 1383, la crociata fu pur predicata al medesimo scopo in Inghilterra.

[4] Amedeo VI era zio di Clemente VII; e Amedeo principe d'Acaia, sposò nel 1380, Caterina d'Amedeo conte di Ginevra.

[5] I protocolli dell'arch. arciv. di Torino che consultai in proposito mi confermano nell'opinione del Semeria (*op. cit.,* p. 205), che è anche quella del Meiranesio (*op. cit.,* II. 97).

[6] Alludo a Tommaso di Casasco, della cui elezione a cardinale fa cenno il Villa nelle memorie storiche mss. già citate e più diffusamente nelle *Memorie storiche di Andezzeno,* mss. dove anzi riferisce, senza dire donde l'abbia tratto, il seg. documento: « Datum Bartholomeo Bertono recipienti nomine et vice sanctiss. patris et domini thome de casasco apostolice sedis cardinali et quos promixi fuerunt iamdiu solvere per communitatem dicto domino

e lo stesso Amedeo VI l'aveva proposto al papa [1]. Non rimase perciò privo d'inquisitori il Piemonte; ma nel 1386 troviamo in ufficio un Michele Grassi; nell'87 e nell'88 Antonio Settimo di Savigliano e insieme con lui negli anni seguenti Giovanni Susa di Rivoli [2]. Sotto questi due ultimi, creature degli antipapi avignonesi, l'inquisizione divenne molto attiva in Piemonte, quanto prima non era, a quanto sappiamo, mai stata. Di quattro sole condanne capitali ci rimane appena memoria nel secolo e mezzo d'esistenza che già l'Inquisizione poteva contare tra noi [3], mentre frequenti e quasi all'ordine del giorno ci appaiono nel tempo che abbiam preso a studiare. Fu uno dei tanti e tristi effetti dello Scisma, che non il solo Piemonte ebbe a provare. Non appena l'antipapa Clemente VII s'era insediato in Avignone che attorno a lui, nel Delfinato, si riattivava in modo strano l'inquisizione e il francescano Francesco Borelli poteva nel 1380 pronunciare una sentenza di consegna al braccio secolare di ben 108 valdesi di Valputa, di 32 dell'Argentière e di 29 di Frays-

cardinali pro servicio eidem promisso in generali consilio florenos trecentos boni auri (scriptum die 22 augusti 1383 - in summa librarum DCCCX) — Datum Francisco De Villa Ioannino maglano et Iacobo marcellio qui solverunt rm̃o in christo patri et domino thomae dei gratia apostolicaeque sedis presbitero cardinali florenos trecentos boni auri et ponderis occasione unius desponsionis eidem facte per commune cherii pro domino nostro principe de illis mille quingentis florenis eidem de gratia speciali concessis per dictum commune occasione subsidii et in subsidio pedemontis terre sue eidem assignatis super prima solucione sibi facienda prout per literas ipsius evidenter apparet de quibus facta fuit quitacio et littera di Recepta per dictum dominum Cardinalem iuxta tenorem dictarum litterarum. Item et pro servicio eidem facto per maius consilium communis cherii prefato domino cardinali ut dictos florenos trecentos de presenti haberet iuxta requisicionem per eum factam, flor. quindecim boni auri et ponderis (5 oct. 1383). Erano circa ll. 5572 che il comune di Chieri, d'accordo col principe Amedeo, mandava in sovvenzione al nuovo cardinale.

[1] VILLA, *Op. cit.*

[2] G. AMATI, *Processus contra Valdenses in Lombardia Superiori, anno 1387* in *Archiv. storico italiano,* Serie terza, t. I, parte 2, pag. 16 sgg.; t. II, parte 1, p. 5 sgg. - oppure I. DÖLLINGER *Beiträge zur Sektengeschichte des Mitelalters*, München, 1890, II, 251 sgg. — Giovanni Susa compare segnatamente nei documenti che riporteremo. Nel vol. già citato dei protocolli trovo solo il titolo di due strumenti che il cancelliere, forse per pigrizia, lasciò poi in bianco: « Instrumentum renovacionis concessionis facte fratri Iohanni secussie Inquisitori - Anno et Indicione predictis (1405) die veneris XX mensis maii... » f. 57 v.; « Instrumentum comissionis facte per dominum Episcopum Iacobo de gorzano contra hereticos Anno et Indiciom predictis (1405) die martis primo mensis septembris. » e non segue altro.

[3] F. SARACENO, *Regesto dei Principi di casa d'Acaia* in *Misc. di St. Ital.*, XX, 242; D. CARUTTI, *Storia di Pinerolo,* p. 197 sgg. della 1ª edizione.

sinière, come si rileva da un documento pubblicato dal canonico Ulisse Chevalier e come già diceva con qualche esagerazione nelle cifre il più antico storico valdese, il Perrin [1].

Clemente VII ebbe presso i suoi contemporanei voce d'uomo sanguinario, dacchè a punir Cesena egli, allora legato nelle Romagne, aveva chiamato le bande dell'Hawkwood a saccheggiarla. A neri colori ce lo dipingono gli storici Fiorentini, e lo storico dello scisma, Thierry di Niem, lo chiama uomo « dalla coscienza larga » [2]. Ma, oltre all'indole, v'eran altre ragioni che lo portavano a infierire contro gli eretici. S'introdusse presto nella curia dei papi avignonesi un sistema d'oppressione fiscale dovuto al fatto ch'essi non avevan quasi altro che i popoli romanici, e non intieri, dai quali accattar danaro e mantener la loro corte [3]. Inoltre, da tempo gli eretici eran lasciati tranquilli nelle terre dei Savoia, protetti dal favore dei nobili contro lo zelo degli inquisitori [4]. L'ultimo atto di repressione del quale sappiamo, risaliva al 1354, quando Giacomo principe d'Acaia a istanza dell'inquisitore Pietro Cambiano di Ruffia aveva ordinato ai signori di Lucerna di far vari arresti di eretici e di sospetti nei loro dominii [5]. Eran perciò cresciuti sempre più di numero e d'audacia. Il 5 maggio del 1365 per mano di un sicario valdese o cataro cadeva vittima del suo zelo, nel con-

[1] Chevalier, *Memoire hist. sur l'hérésie en Dauphiné avant le siècle XVI* Valence, 1890, p. 129; Perrin, *Hist. des Vandois,* Genève, 1618, p. 115 sgg.

[2] St. Balutii, *Vitae paparum avenionensium,* II, 914: « Dicitur communiter a quampluribus quod Dominus vester papa est homo sanguinis eo quod plures mandavit interfici et fuit dux exercitus bellatorum ». — Cfr. anche Raynaldi, all'a. 1378, n. XVI — Coluccio Salutato, *Epistolae,* ediz. fior., 1741-42, I, 31 — Il Valois, *Op. cit.* I, 80-81 cerca di scolpare Clemente VII; ma a ragione nota il Ferrai in *Arch. St. Ital.,* serie V, XVIII, fasc. 205, che la luce cupa che lo circonda non valse il Valois a dissipare. — Th. de Niem, *De schismate papistico,* Norimberga 1532, II, 1; ed. di G. Erler, Lipsiae 1890, p. 124: veggasi quivi, p. 125, la nota sulle stragi di Cesena, di cui il de Niem, p. 125, parla a questo proposito.

[3] L. Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del medio evo,* trad. di Cl. Benetti, Trento 1890, I, p. 105.

[4] Gregorio XI scriveva ad Amedeo VI in data 7 maggio 1375: « In dictis comitatus Sabaudiae et aliis eis vicinis partibus haereticorum copiosa multitudo consistit et quod nonnulli haeretici aliarum partium ad easdem tuas terras confugiant et ex eo tute morantur in ipsis quod quidam nobiles earumde partium eos, postposito Dei timore faventes, non permittunt eundem Inquisitorem procedere contra illos propter quod multiplicantur execrabiles haereses... » Wadding *Annales Minorum*, Romae, VIII, 1733, pag. 311. ad a. 1375.

[5] Biblioteca Reale, mss., sec. XIV, tomo 60, n. 80 — Il documento, già noto a varii storici valdesi, fu pubblicato nel *Bulletin de la société d'hist. vaudoise,* n. 7, pag. 38.

vento dei Francescani di Susa l' inquisitore or nominato [1]. Più tardi venne la volta di un altro inquisitore, Antonio Pavone di Savigliano che la mattina del 9 aprile del 1374 all'uscire di Chiesa incontrava anch' egli la morte sulla pubblica piazza di Bricherasio per mano di circa 12 congiurati [2]. Perpetrato il delitto, aveva bene il tribunale dell' Inquisizione pronunciata nell'anno stesso una terribile sentenza contro alcuni colpevoli, ma senza frutto, perchè gli uccisori avevan già preso il largo [3]. Nè con più frutto pare che contro i rimasti s'adoperasse dal suo canto Amedeo [4]. Gregorio XI che dal '70 sedeva papa in Avignone, e già dal '72 aveva con suo breve esortato il conte a dar mano agli Inquisitori [5], si volse ora con tutto l'ardore a combattere l'eresia che si rialzava così paurosa. Ne scriveva il '75 con parole risentite agli arcivescovi e vescovi del Delfinato e della Savoia rinfacciando loro la riprovevole negligenza [6]; a Carlo, re di Francia, perchè provvedesse a purgar il Delfinato dall'eresia che vi durava e vi cresceva per la trascuraggine di chi lo governava; al conte Verde con lettera del 7 maggio perchè facesse lo stesso nella Savoia e nelle altre sue terre. A quest' ultimo aveva già diretta il 20 marzo dello stesso anno un' altra lettera esortandolo a far giustizia dei dodici uccisori del Pavone [7]; i quali tuttavia pare che riuscissero, almeno in parte, a scamparla [8]. Nel Delfinato i risultati che se n'ottennero non furono scarsi [9]; ma del Piemonte nulla sappiamo, perchè probabilmente nulla se n' ottenne.

[1] C. Novellis, *Biografia di illustri saviglianesi,* Torino, Gianini, 1840, pag. 17 — *Atti dei Santi* to. I della Continuazione della Gallizia, p. 218.

[2] Novellis, *op. cit.,* p. 19 — Massa, *Diario dei santi e beati,* Torino 1840, p. 140 — Raynaldi, all'a. 1375, n. 26.

[3] « licet ad definitivam sententiam non obstante eorum absentia... potuissemus procedere ». Così nella « sententia contra homicidas 1364 » Novellis, l. cit., p. 24 — Gli omicidi, di cui la sentenza fa il nome, sono appena sette; ma essi furono di più, dodici all' incirca Cfr. Raynaldi, l. cit.

[4] F. Gabotto, *Op. cit.,* p. 219.

[5] Raynaldi, a. 1372, n. 34.

[6] Wadding, l. cit.

[7] Raynaldi, a. 1375, n. 26.

[8] Uno di essi è certo che morì in libertà ad Avigliana nel 1386. Cfr. *Arch. stor. ital.,* n. 38, pp. 29-30.

[9] Raynaldi, Ib.

Clemente VII adunque nella sua opera sterminatrice degli eretici, continuava ed estendeva al Piemonte l'opera intrapresa da Gregorio XI; e in apparenza con tanto maggior ragione che nuove eresie, prendendo occasione dallo scisma, non avevan tardato a pullulare [1] e a ravvivarsi vieppiù quelle altre che già contavano vari secoli di vita. Nel *Processus contra Valdenses* già citato, l'inquisitore Antonio Settimo di Savigliano, dopo aver alzato pressochè inutilmente il suo tribunale in Pinerolo e in Asti, venuto infine a Torino, avea potuto apprendere dalle confessioni di Antonio Galosna di San Raffaele (29 maggio 1388) e da quelle di Giacomo Bech di Chieri (21 ag. 88) che l'eresia era largamente sparsa per il Piemonte [2]. Essa nel processo è detta valdese, ma valdese non fu; e noi ci troviamo piuttosto dinanzi a una miscela di varie eresie, a una nuova forma di sincretismo ereticale. Il che ci viene ad attestare ancor meglio il processo di cui mi faccio a parlare.

Sul finire del 1394 o sul principio dell'anno seguente veniva dagli officiali civili dell'Inquisizione arrestato nel distretto di Chieri, a Villastellone, un operaio carmagnolese, di nome Giacomo di Ristolassio. Tradotto a Chieri e sostenuto prigione nelle carceri del comune [3], non tardava a cominciar per lui il solito esame giudiziario davanti all'inquisitore e ai testimoni [4].

[1] PASTOR, *Op. Cit.*, I, 118 sgg.

[2] *Arch. Stor. ital.*, l. cit. Furono poi entrambi giustiziati in Torino: « Libravit michaeli de guirono qui comburi fecit certos gazeros seu valdesios de heretica pravitate condempnatos die V septembris anno dni MCCCLXXXVIII – XII sol. » *Archivio Camerale Conto della Chiavaria di Torino* a. 1387-1389.

[3] Desumo questi particolari da un breve statuto che si legge al f. 42 v. degli Statuti di Chieri, perg., secolo XIV, conservati nell'Arch. Comunale chierese: « Quod illi qui capti fuerunt occasione heresis teneantur facere expensas custodum et de solucione facienda officialibus inquisitoris. Item statutum est quod vicarius potestas vel rector qui pro temporibus fuerint in cario teneantur vinculo iuramenti condempnare illum vel illos qui capti fuerunt occasione heresis In tanta quantitate quanta comune carij solvere tenetur pro eorum custodia. Quas condempnaciones teneatur Idem potestas vicarius seu rector exscutere In peccunia numerata Infra XV dies post condempnaciones factas vinculo Iuramenti non obstante aliquo instrumento facto post capcionem ipsorum Et quod fiat solucio officialibus inquisitoris qui sunt et erunt per tempora de eorum salarijs de aduere comunis carij Et hoc capitulum valeat et teneat dummodo non sit contra officium inquisicionis heretice pravitatis ». — La rubrica porta segni di abrasione. — Il CIBRARIO, che di tutti capi degli statuti riformati del 1311 dà il titolo e qualche brano (*Delle storie di Chieri*, Torino Alliana, 1827, pp. 151 sgg.) non accenna al nostro, il quale però è senza dubbio posteriore al 1311.

[4] EYMERIC, *Direct. Inquisitorum*, mss. enumera le persone che dovevan intervenire

Il processo, da me rintracciato nell'archivio di Stato di Torino, ci fa assistere giorno per giorno all'esame e da ultimo alla pronuncia della sentenza; e presto ci accorgiamo che ci si svolge davanti appena un atto o una fase di quella fiera inquisizione antipapale, cominciata in Avignone, e seguitata poi a Rivoli e ad Avigliana dall'inquisitore Giovanni Susa rivolese.

Il primo interrogatorio ebbe luogo privatamente il 12 febbraio del '95, ed a questo tennero dietro altri due, pure privati, il 18 e il 26 dello stesso mese. Sebbene l'inquisizione vescovile fosse ancor viva [1], aveva pieno diritto l'inquisitore d'esaminare l'imputato da sè senza intervento del vescovo. Sol che non avrebbe potuto avere, senza di esso, la legale potestà di condannarlo alla tortura, al carcere duro e di consegnarlo al braccio secolare; ma il vescovo ben poteva di fatto, come ci prova nel nostro caso il testo della sentenza, dargli autorità a compiere da sè il processo colla pronuncia finale della sentenza. Gl'interrogatori del reo sono condotti, come si soleva [2], in base e a norma dell'informazioni che l'inquisitore aveva già raccolte da altri testimoni intorno all'accusato. Ma non per questo tra un esame e l'altro si smetteva d'udire i testimoni; gli altri interrogatori, privati anch'essi, del 1, del 7 e dell'8 marzo, por-

all'esame dei testimoni e dei rei: « iudex, scilicet Inquisitor, testis seu delatus; scriptor seu notarius; duae discretae et honestae personae, sivi clerici sive laici ».

[1] LEA, *Op. cit.* I, 359 sgg. — Che ancor qualche anno prima fosse viva nel Piemonte si rileva facilmente dal seg. documento che appartiene al 1370: « Revocacio literarum concessarum domino Abbati per dnum Ep.um taurinensem — Die tercio septembris In Episcopali palacio Civitatis de taurino presentibus Rev. patre d(omino) p(etro) dei gracia Abbacie Ripalte, dominis..... testibus Rev. pater dnus I(oannes) dei gracia Ep.us taurini omnem comissionem factam Rev. patri dno p(etro) eadem gracia Abbati mon(asteri) eluxini posse contra hereticos et suspicatos de heresi procedere etc. prout in literis eidem concessis continetur Revocavit annullavit et ad seipsum dnum Ep.um reduxit quia asserit sibi constare veridica informacione dictum dnum abbatem substituere alium In predictis loco sui et alijs certis racionibus cassans Insuper et annullans quamcumque potestatem In predictis concessam cuicumque persone per eundem dominum Abbatem etc precipiens etc.

[2] « De iure et consuetudine et ex more officii Inquisitor ante omnia faciet in scriptis redigi delationem seu notificationem sibi factam et depositionem testium contra quemcumque de hoc crimine (haeresis); et redigentur in scriptis per notarium sive per publicam personam in praesentia saltem duarum religiosarum et discretarum personarum. Deinde postea faciet delatum vel notificatum tamquam suspectum citari coram se..... » ZANCHINI UGOLINI SENAE, *De haereticis*, pp. 54-55. — Cfr. anche CH. MOLINIER *Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques d'Italie concernant l'Inquisition* in *Archives des missions scientifiques*, XIII — LEA, *Op. cit.*, I, 410.

tano chiari indizi di testimonianze raccolte durante il corso del processo, dal pievano di Carmagnola nel primo giorno (4 marzo), da quelli che l'avevan preso a Villastellone nel secondo (7) e dai carcerieri nel terzo (8). Eran testimonianze queste ultime, come quelle prime, raccolte tutte, ad eccezione di quella del pievano di Carmagnola che pare assistesse anche agli interrogatori privati, ad insaputa del reo e senza il confronto dei testi con esso. Federico II aveva stabilita la legge dell'arcano nella procedura criminale; e Bonifacio VIII aveva introdotto anch'egli il segreto nell'esame inquisitoriale a schivar il pericolo che potevan correre i testimoni, se il loro nome fosse conosciuto dai rei [1]. Tra gli interrogatori del 4, 7, 8 marzo e quelli del 12, 18, 26 febbraio se ne tenne uno il 27 febbraio davanti al fiore del laicato e del clero cheriese. Eran circa dugento tra prelati e frati francescani e domenicani, tra nobili avvocati e professori di diritto, quelli ch'eran convenuti in una grand'aula, forse del palazzo comunale [2].

Ormai Giacomo Ristolassio era stato esaminato a sufficienza e provato eretico per la sua stessa ripetuta confessione e per le testimonianze degli altri. Avrebbe potuto, non essendo egli propriamente un relapso, sottrarsi alla morte, che gli sovrastava, per mezzo dell'abiura dei suoi errori, come sino all'ultimo momento ne fu richiesto dall'inquisitore. Ma egli non volle, e preferì morire, aspettandosi di lì a tre giorni una gloriosa risurrezione. Come eretico impenitente egli doveva perciò esser consegnato al braccio secolare [3]. Il 9 marzo nella chiesa [4] di

[1] F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, Pomba 1840, I, pp. 205-206.

[2] Il che è pur conforme alle norme date dallo Zanchino, giureconsulto riminese di quel secolo: « Licet propter amissum ordinem non vitietur processus, tamen circa sententiam non est iustitia omittenda, quia inquisitores, ut plurimum, sunt iuris ignari et possent faciliter sic decipi ex processibus; quod absolverent condemnandum, vel damnarent forsitan absolvendum, idcirco ut in talibus casibus procedant semper praevia iustitia, debent circa occurrentia et processus convocare consilia peritorum in iure » Zanchini, *De haereticis*, p. 16. Onde le altre parole dello Zanchino, p. 54: « Modus procedendi contra haereticos... videtur multum arbitrarius... quia potest et debet procedi simpliciter absque advocatorum et iudiciorum strepitu et figura » non vanno di certo riferite a tutto il processo.

[3] Eymeric, *Directorium Inquisitorum* cum scholiis Pegnae, Romae, 1578, p. 510 sgg.

[4] Il Lea invece poco esattamente dice: « Those who were to be relaxed or abandoned to the secular arm, were reserved to the last, and for them the ceremony was adjourned to the public square, where a platform had been constructed for the purpose...» Lea, *Op. cit.*, I, 392.

S. Domenico di Chieri, alla presenza di quattro testimoni e davanti a una gran folla di popolo ivi accorsa, gli fu letta la sentenza di consegna al braccio secolare. Il giorno dopo, accompagnato dai tamburi e dai trombetti del comune, come si soleva in occasione di esecuzioni capitali, era menato al luogo del supplizio nella piazza del Mercadillo dove, sospeso e legato a una colonna di legno che vi era stata appositamente inalzata, un capestro gli tolse la vita prima che il suo corpo fosse preda delle fiamme [1].

La relazione autentica di questo processo è conservata nell'Archivio di Stato di Torino (categoria 38ª – mazzo I aggiunto). Si contiene tutta in un quinternetto cartaceo di 10 f[i] non num., 22 × 30, che porta sul dorso un titolo più antico, appostovi da mano del sec. XIV: « Processus contra magistrum Iacobum ristolaxium fabrum de carmagnolia combustum propter heressim » e un titolo più recente: « Dauphiné – 4e – Procez criminal et condamnation d'un heretique au feu par un Inquisiteur de la foy – 1395 – mutile ». È uno dei documenti tornati dopo lunghe trattative in Piemonte dagli archivi del Delfinato dove, al tempo

[1] *Archivio Camerale*, Conto di Simonino Vagnone castellano e ricevidore dei redditi di Chieri, dal 1395-1396: « Item in et pro exequucione facta de Iacobo de ristolaxo qui suis demeritis fuit igne concrematus Inclusis expensis per ipsum factis dum stetit incarceratus, salariis laniste, trompetarum et taboreti nec non et empcione lignorum, columpne in qua fuit pro eodem ligatus, cordarum et capistrorum. Et alloquatur h'c sibi medietas expensarum pro dicta exequucione factarum quoniam reliquam medietatem solvit ut dicit nomine dicti domini principis. Et alloquatur de mandato Anthonij barberij et petri magistri magistrorum et auditorum computorum domini IIII lib. X sol. ast. al XLVIII — XVII lib., IIII sol. ast. » cioè ll. 76, 78, dando al denaro viennese debile da 48 al fiorino il valore in metallo di 0,01,86, valore che aveva a quel tempo secondo il Cibrario (Dell'economia polit. nel m. evo, Torino, 1840, III pp. 266). — Dallo stesso rotolo pergam. trascrivo quest'altra nota di spese per una esecuzione capitale in causa civile, perchè si veda la poca differenza che la separava dall'esecuzione per eresia: « Libravit in et pro exequucione facta de Willelmo Rat qui suis demeritis in furchis querij fuit suspensus. Inclusis expensis per eum factis dum stetit incarceratus empcione cordarum capistrorum salariis carnacerij trompetarum taboreti mistralium et equi martini macolini qui dictum Willelmum portavit ad furchas causa predicta quia Ipse non poterat propter debilitatem suorum corporis et membrorum..... XII lib. XIIII sol. ast. » Dei mistrali, uomini impiegati nel foro civile all'arresto dei rei, non è parola per Giacomo, ch'era stato arrestato, come s'è visto, dagli officiali, pur civili, dell'Inquisizione. – Anche qui è da correggere il giudizio troppo generico e quindi falso del Lea (I, 551): « The culprit was not, as in the later Spanish Inquisition, strangled before the lighting of the fagots... He was tied living to a post set high enough over a pile of combustibles to enable the faithful to watch every act of the tragedy to its awful end ».

che i francesi tennero il marchesato di Saluzzo, era andato a finire assieme a molti altri [1]. Non è l'originale del processo, ma una copia autentica che non può essere che del secolo XIV, come appare dal confronto colle tavole XV e XVI del manuale del Prou [2], e come fu giudicato da persona autorevolissima non solo in materia di storia ma anche in materia di paleografia, il Prof. Carlo Cipolla [3]. Per ragioni che non sappiamo, la copia non riproduce intiero l'originale; potrebbe darsi però che le mutilazioni si limitassero soltanto ai nomi delle persone, il cui segreto era gelosamente custodito dall'Officio dell' Inquisizione.

Et dicta et confessa et credita per magistrum Iacobum ristolaxium fabrum de carmagnolia hereticum perfidum qui fuit combustus in cherio die X mensis marcij anno domini MCCCLXXXXV sub Inquisicione fratris Iohannis seguxie de ripolis ordinis predicatorum Inquisitoris heretice prauitatis in lombardia superiori et marchia Ianuensi a sede apostolica deputati.

die XII mensis februarii anno quo supra
fuit confessus ut infra dictus magister Iacobus.

Interrogatus primo si unquam viderit fratrem angelum perfidum heresiarcham respondit quod sic. et Interrogatus quid credebat de eo. Respondit quod credebat Ipsum esse hominem missum a deo ad faciendum Iudicium de mundo et ad reducendum totum mundum ad Iudicium christi.

Item Interrogatus si associavit dictum fratrem angelum ad aliquem locum. Respondit quod sic vicum [4]. et fuerunt in domo guideti fratris martini de presbitero qui fuit combustus in auilliana et dimisit fratri angelo filium suum quem duxerat secum de carmagnolia. Et a fratre angelo recepit unam puelam virginem quam duxit secum carmagnoliam. Et Interrogatus ad quid faciendum Respondit ut esset uxor sua secun-

[1] A. Manno, *L'opera cinquantenaria della R. Dep. di st. patria in Torino*, Torino, Bocca, 1884, p. 57.

[2] *Manuel de paléographie latine et française*, Paris, 2. ed., 1892 pp. 142 e 146.

[3] Ringrazio vivamente il mio illustre e caro maestro C. Cipolla dell'aiuto che mi porse nella lettura dei passi più scabrosi del ms. e in genere dell'assistenza che mi prestò nello stendere questo qualsiasi lavoruccio. Ringrazio pure per lo stesso motivo il cav. Galleani d' Agliano, addetto all'archivio di Stato di Torino.

[4] Di Vico ce ne sono parecchie; ma dal confronto di questo processo col « Processus contra Valdenses » edito dall'Amati in *Arch. st. it.* (Serie III, t. I, p. 2, t. II, parte 1) deduco che sia Viù in Val di Lanzo.

dum fidem suam cum tamen esset uxoratus, dicendo quod omnes mulieres virgines et pocelle [1] erant uxores sue legiptime et suorum similium.

Item Interrogatus si unquam fuit confessus peccata sua dicto fratri angelo layco Respondit quod sic pluries. Interrogatus de penitencia. Respondit quod Imponebat sibi quod deberet vivere pure et munde.

Item Interrogatus si credidit purgatorium non esse Respondit quod sic et hoc docuit in omnibus locis in quibus fuit asserendo quod misse et oraciones et cetera suffragia spiritualia non prosunt defunctis.

Item Interrogatus si dixit et credidit quod hostia consecrata posita in bussulla [2] bene clausa non remanet ibidem corpus christi. Respondit quod sic cum non posset ibi vivere. ponendo exemplum de equo vel boue quia si aliquis eorum esset in loco bene obtruso ubi non posset respirare non posset ibi vivere. sic nec christus in bussulla clausa. Et eciam dixit quod sacerdos existens in peccato mortali non potest efficere corpus christi nec aliquem absolvere a suis peccatis.

Item Interrogatus si unquam fuerit in aliqua sinagoga cum dicto fratre angelo vel aliquo alio Respondit quod non.

Item Interrogatus si unquam audiverit confessiones hominum vel mulierum modo sacerdotum Respondit quod non.

Item Interrogatus si dixit et credidit quod frater Iacobus bechus perfidus hereticus qui fuit combustus in taurino non sit mortuus sed vivit dicendo quod fuit lavatus et ablutus in precioso Christi sanguine Respondit quod sic et ita eredit esse nec oppositum vult tenere.

die XVIII mensis februarii iterato interrogatus respondit ut infra.

Primo Interrogatus quis docuit eum articulos fidei decem precepta et quedam alia fidem tangencia que in vulgari modo singulatim scit et profert Respondit quod eius magistri fuerunt franciscus marenghus et Iohannes baudranus qui fuit combustus in ripolis propter heressim.

Item Interrogatus si aliam doctrinam et credenciam habuit ab eis videlicet de purgatorio et de aliis suffragiis spiritualibus. Respondit quod sic. quod nullum est purgatorium et ita credit et affirmat et quod suffragia spiritualia que fiunt pro defunctis non prosunt eis. et ita credit. Et quod ordines Ieiunia et cetera alia bona que fiunt non prosunt nisi solum facienti et nulli alii. et ita credit et tenet.

Item interrogatus si habuit a supradictis duobus et a fratre angelo perfido heresiarcha quod nisi papa sit tante sanctitatis sicut fuit beatus petrus apostolus quod non est verus papa nec verus christi vicarius et per consequens nec ligare nec absolvere potest Respondit quod hoc audivit et ita didicit a prenominatis. et sic firmiter credit nec aliter posse esse.

[1] D'ordinario *pucella*, per pulzella (Ducange).
[2] Da *buxis*, per pisside (Ducange).

Item interrogatus si unquam fuit ad predicto *(sic)* fratre angelo qui predicarent plurimos errores Respondit quod sic. Interrogatus de loco. Respondit quod carmagnolie in domo sua propria sepe et sepius plurimos errores pluribus presentibus predicarunt. Interrogatus de nominibus existencium nominavit multos.

Item interrogatus si unquam fuit in loco cherii ad dictum fratrem angelo. Respondit quod sic in domo Iacobine cavalerie que est de carmagnolia et non alibi.

die XXVI mensis februarii iterato examinatus respondit ut infra.

Primo Interrogatus si unquam fuit coram aliquo inquisitore citatus et examinatus. Respondit quod sic. coram fratre thoma de casascho tunc inquisitore Interrogatus de loco Respondit quod carmagnolie in domo Rubei gilii et quod non Iuravit. sed sibi dixit Inquisitor. Ille qui modo fuit mihi locutus plus scit de factis tuis quam aliquis alius de carmagnolia et te instruit Tunc ipse dixit Inquisitori Rogo quod instruatis vos me. et mihi respondit quod non predicabat in sinagogis sed publice in suis praedicacionibus instruebat.

Item dixit quod fuit citatus eciam et sunt forte undecim anni coram fratre Ugheto bergognino Inquisitore et hoc in castro carmagnolie et iuravit dicere veritatem tam de se quam de aliis et sub pena excomunicacionis crucum [1] et libbrarum decem viannensium solvendarum tociens quociens inventus fuit deierasse. Interrogatus si veritatem dixit Respondit quod non. sed in omnibus fuit mentitus et peiurus. Interrogatus quare occultavit veritatem Respondit quia dubitavit alios exponere periculo.

Item Interrogatus si scit aliquos infamatos de valdesaria Respondit quod sic scilicet Ipsummet. Et si alios sciebat. Respondet quod sic. scilicet Illos qui faciunt christi voluntatem et qui sunt tales sicut Ipse est.

Item Interrogatus si audivit infrascriptos esse Infamatos de valdesaria et dampnatos propter hoc. scilicet fratrem angelum heresiarcham Iacobum bechum Iohannem baudrianum martinum de presbitero de vico Anthonium galosnam Respondet quod sic. et excluso fratre angelo fuerunt combusti propter hoc. sed tamen non credebat eos esse hereticos sed sanctos et amicos dei. et si fuissent heretici ego eciam essem hereticus. sed heretici sunt qui fuerunt eos persecuti.

Item Interrogatus si unquam cognovit petrum garigli [2] Anthonium

[1] Consisteva nel portar due croci gialle, cucite al vestito, una davanti sul petto una dietro sul dorso — Cfr. *Arch. St. Ital.* Serie terza, t. I, parte 2, pag. 26-27 — Limborch *Liber Inquisitionis tholosanae* pag. 13 e sgg.

[2] Di un Pietro Garich (probabilmente s'ha a correggere in garigli) parla anche il « *Processus contra Waldens* in *Arch. st. ital.*, n. 39, pag. 50 e precedenti » Si spacciava egli nientemeno che per figlio di Dio.

provana et unum alium de montecalerio [1]. Respondit quod non. sed audivit a dicto fratre angelo quod sunt martires gloriosi. cum fuerint Interfecti in curia romana in avinione propter eorum sectam et quod fuit multis in locis cum dicto fratre angelo etc. Et quod fratrem Iacobum bechum episcopum valdensem introduxit in domum suam carmagnolie. et in domo sua predicavit multis presentibus.

Item Interrogatus de doctrina quam predicabant frater angelus et frater Iacobus bechus. Respondit quod predicabant doctrinam dei et quod frater angelus dicebat quod Ipse erat helias missus a deo ut preveniret christi adventum ad Iudicium. et Ipse qui loquitur sic tenet firmiter et credit (Interrogatus quid credebat frater angelus de ecclesia romana) [2] Respondit quod credebat esse ecclesiam stam........... et hoc etiam Ipse credit.

Item Interrogatus si papa est loco beati petri apostoli. Respondit quod sic beatus gregorius qui est unus de quatuor doctoribus ecclesie. et quod nullus alius Et interrogatus de sancto silvestro papa si fuit loco beati petri apostoli. Respondit quod non. sed fuit diabolus quia posuit venenum in ecclesia dei. scilicet recipiendo quod sibi dedit constantinus Imperator.

Item dixit quod nullus vadit ad paradisum antea diem Iudicii. sed sunt in paradiso terrestri. et quod anime predictorum combustorum fuerunt ad paradisum terrestrem sed modo sunt in gloria quia surrexerunt a mortuis. et etiam Ipse si combureretur.

Item Interrogatus si papa non sit tante sanctitatis sicut fuit beatus petrus apostolus et de purgatorio et de suffragiis spiritualibus et de hostia consecrata posita in buxulla et de sacerdotibus existentibus in peccato et de fratre Iacobo becho combusto. Respondit per omnia sicut in prima et seconda examinacionibus.

Item Interrogatus si est eis peccatum esse carnaliter cum virginibus et pocellis Respondit quod non. dicendo quod si esset eis peccatum ecclesia non esset sancta. Et interrogatus si Ipse vel dictus frater angelus aliquam cognoverint carnaliter. Respondit quod non peccent (peccarunt?).

Item Interrogatus si est peccatum extra cassum necessitatis frangere quadragessimam Respondit quod non modo. sed alias erat peccatum. sed de cetero quadragessima non valet quia propter lucrum fratrum et sacerdotum modo observatur.

Item Interrogatus si unquam audivit vel credidit quod esset peccatum adorare crucem Respondit quod non sed debet adorari. cum sit res sancta et bene dixit quod est peccatum ponere candelas ante imagines sanctorum et eas venerari eciam est pecatum. sed candele sunt

[1] Forse è Vito Meali, nominato nel *Proc. contra Wald.* (*Arch. st. ital.*, n. 38, p. 20).
[2] Queste parole, qui messe tra parentesi, sono scritte in margine nel docum.

ponende ad altare quando missa cantatur et divinum officium dicitur. Et quod aspersio aque benedicte non plus prodest quam aspergi aqua pluviali.

Item Interrogatus de Indulgenciis. Respondit quod Ipsi tenent et hoc Ipse idem credit quod Indulgencie Romane ecclesiae et ceterorum prelatorum non prosunt nec valent quia non possunt eas dare, quia eas dant pro pecunia et non pro amore dei. Item dixit quod non est aliquis locus determinatus ad orandum. quia ubique est deus et ubique est locus oracionis.

Item Interrogatus si unquam audivit et credidit quod predictus frater angelus posset efficere corpus christi et audire confessiones. Respondit quod non de corpore Christi sed bene audire confessiones et a peccatis absolvere, et pluries dicto fratri angelo fuit confessus peccata non tamen cum aliquo alio nisi cum suo sacerdote. tamen erat maioris auctoritatis dictus frater angelus quam suus proprius sacerdos. et quod esset martir gloriosus si moreretur ob reverenciam dicti fratris angeli.

Item Interrogatus si unquam fuit cruce signatus ab aliquo Inquisitore vel scit aliquos fuisse cruce signatos. Respondit quod nunquam fuit cruce signatus. nec unquam abiuravit heresim in manibus alicuius Inquisitoris nec alicuius alterius. tamen dicit quod odinus turchus et Guillelmus de bauçio de carmagnolia fuerunt cruce signati in sauilliano per Inquisitorem.

Item Interrogatus si unquam flexit genua dum vocaretur dictus frater angelus. Respondit quod non. sed bene dum semel veniret de villa stelone versus santenam cum dicto fratre angelo ter percussit terram cum pede dicendo. hic est christus et tum dictus magister Iacobus flexit genua corram dicto fratre angelo Inspiratus a spiritu sancto Et dicit quod fuit redargutus per unum de carmagnolia. qui vocatur Iordanus tuerdus. Et interrogatus si recessit a dicto fratre angelo. Respondit quod non. quia si separaretur a dicto fratre angelo esset separatus a christo.

Item interrogatus si sancti sunt deprecandi ut Intercedant apud deum pro nobis quia fuit super hoc accusatus. Respondit quod solus deus est orandus et deprecandus et non alii sancti. sed habita gracia a deo tunc sancti sunt regraciandi et non aliter.

Item Interrogatus si unquam dixit et credidit quod esset peccatum laborare diebus dominicis et aliis festivitatibus. Respondit quod non. sed dixit et docuit quod est peccatum mortale diebus dominicis. a quo peccato nullus potest absolvere nisi solus deus. de aliis vero festivitatibus scilicet apostolorum et sanctorum aliorum possunt absolvi a presbiteris et episcopis si sunt sancti.

Item Interrogatus de locis in quibus fuit et cum quibus et de predicatoribus et complicibus et qui sunt credentes super dictis erroribus. Respondit ad singula et quamplures nominavit sed non explicantur hic ex causa.

Fuit requisitus si vellet abiurare cuncta peccata et stare mandatis ecclesie Respondit quod nolebat stare mandatis ecclesie sed predicta nolebat negare nec abiurare, nec sunt contra mandata ecclesie.

die XXVII mensis februarii

Congregata spectabili multitudine religiosorum ordinum predicatorum et minorum aliorumque prelatorum et sacerdotum ecclesie cherii Eciam convocatis utriusque iurisperitorum et professorum advocatorum et aliorum nobilium de cherio ultra ducentos in dicta multitudine existentes in una camera magna fuit ductus coram predictis dominus magister Iacobus hereticus. et examinatus iterato fuit in presencia omnium tacendo nomina illorum locorum et personarum in quibus fuit et cum quibus fuerunt predicta dicta et credita. Et omnia predicta fuit confessus se credidisse et adhuc se velle credere assignando varias raciones pro roboracione suorum Et licet nesciret literas tamen in vulgari multas adducebat auctoritates de sacra scriptura prout fuerat doctus a supradictis magistris valdensibus.

Et inter cetera fuit Interrogatus quare beatus gregorius fuit verus papa et non alii. Respondit quia vixit de docte matris sue et suorum parentum Et noluit comedere de errore ecclesie Et interrogatus quis est ille error ecclesie Respondit quod est thesaurus introductus per silvestrum qui non fuit papa sed diabolus in ecclesia dei. Et interrogatus quare sanctus silvester papa non fuit verus papa sed diabolus Respondit quia dereliquit deum propter divicias et posuit venenum in ecclesia dei. Et quod frater angelus predictus docuit eum quod ita debeat credere et ita vult credere.

Item dixit iterato quod petrus garigli anthonius provana et petrus de covaciis combusti propter heresim in auinione inter ceteros martires sunt gloriosissimi martires. Et quod Ipse et una alia de carmagnolia multum affectabant et sepe dicebant quod velent simul comburi sicut et alii fuerunt combusti per illos qui eos persecuntur et alios prenominatos fuerunt persecuti. Et Interrogatus qui sunt illi qui persecuntur eos. Respondit quod sunt Illi de ecclesia malignancium.

Et presentibus supradictis fuit requisitus si vellet predictos errores abiurare et iuste tenere esse dampnatos quos ecclesia dampnavit et tenet esse dampnatos. Respondit quod non. sed menciuntur omnes qui dicunt predictos iuste fuisse dampnatos. et fratrem angelum eciam dicentes esse hereticum cum sit helyas et verus nuncius dei menciuntur per gulam,

die prima marcij anno quo supra iterato
fuit interrogatus ut infra

Primo Interrogatus fuit predictus magister Iacobus qui sunt illi qui habentur pro martiribus inter illos qui fuerunt combusti pro ecclesia propter heressim. Respondit quod petrus angelus de sicilia. et unus alius

qui dicebatur episcopo *(sic)* de quino [1] petrus garigli petrus de couaciis. anthonius provana et Iohannes baudranus magister suus inter ceteros reputantur gloriosissimi martires. cum fuerint combusti quia erant magni heresiarche. martinum de presbytero Iacobum bechum de cherio anthonium galosna dicit eciam esse martires et sanctos cum sint mortui pro fide christi.

Interrogatus a quibus predicti fuerint Interfecti. Respondit ab illis qui tenent locum beati petri apostoli non tamen iurisdicione occupant eius sedem. quia falsificaverunt ecclesiam christi. et a talibus fuerunt Interfecti.

die III mensis marcii iterato fuit interrogatus
et respondit ut infra

Et primo dicit quod quando dictus frater angelus fuit liberatus de carcere in cherio ubi fuerat incarceratus propter suam perfidiam venit carmagnoliam et in crastinum reddiit cherium. et Ipse venit cum eo. dicendo dictus frater angelus quod volebat reddire cherium ad disputandum contra fratres et sacerdotes. et quod veniret cum eo. quod et fecit. et fuerunt simul in societate alique mulieres etc etc [2].

Item dixit et ita credidit et adhuc dixit se velle credere quod beatus petrus martir non est sanctus. Et Interrogatus quare. quia fecit contra voluntatem dei et persequebatur servos dei. dicendo hereticos a quibus fuit Interfectus dictus sanctus petrus martir esse servos dei quos ipse sanctus petrus martir persequebatur.

Item dixit et credit ita esse quod christus per mortem suam non redemit omnes sed redimet. Et interrogatus qui sunt illi qui adhuc non sunt redempti. Respondit quod sunt Iudei et saraceni.

Item dixit domino ghigleto plebano carmagnolie cuius parrochialis est dictus magister Iacobus amonendo eum quod vellet recognoscere suos errores. et quod quando confitebatur cum eo dicebat sibi quod credebat omnia que sibi dicebat. verum est quod dicebam tibi hoc. sed dico vobis nunc coram domino Inquisitore qui est hic quod non credebam vobis nec doctrine vestre. Et Interrogatus quare menciebatur sibi. Respondit quia dubitabat ne eum accusaret Inquisitoribus.

Item dixit quod obstendebat se fatuum et mente captum ut posset evadere manus perfidorum ministrorum ecclesie malignancium. Et quod alia via scilicet abnegacione illorum que dixerat nolebat evadere. quia pocius volebat mori quam abiurare que dixerat.

die VII mensis marcii iterato fuit interrogatus quia dicto
die fuerat accusatus per illos que ceperunt eum in villa stellone
districtus cherii.

[1] Cioè di Viù.
[2] Chiarissima è qui la mutilazione — Tuttavia che facesse lo sappiamo forse da un altro passo (V. pag. seguente).

Primo Interrogatus fuit si in dicta villa steloni dixit quod bene erant fatui illi qui credebant quod deus veniret in modicum de pasta que levatur per sacerdotem. et quod deus in hostia consecrata non posset includi in busulla. Respondit quod omnia ista dixit ibi. Interrogatus eciam si duxit filiam suam secum cum fratre angelo ad montem nigrum Respondit quod sic. et hoc inductione dicti fratris angeli. Et interrogatus de illo monte nigro Respondit quod est locus penitencie. Et eciam ibi dixit quod frater Iacobus bechus non erat mortuus quia erat aspersus precioso christi sanguine. et quod falsi ministri ecclesie interfecerunt eum. Et eciam ibi dixit quod Ipse persequitur a fratribus et a sacerdotibus. quia Ipse et sui similes predicabant verbum dei gratis. alii vero vendebant verbum dei Et quod occulte intrabat et exibat cherium dubitando ne caperetur.

Item dixit quod verum est quod fuit cum dicto fratre angelo quando portabat unum caput bovis videlicet os capitis et erant in illa societate quatuor mulieres de carmagnolia et uni illarum mulierum in dicta villa in ecclesia tonsit capillos dictus frater angelus, quos posuit postea cum ligno in altare illius ecclesie [1].

die VIII mensis marcii

Fuit confessus dictus magister Iacobus et ita credit et credebat quod non poterat habere lumen dum erat in carcere. dixit assistentibus O peccator ego non possum habere unum modicum de lumine, et isti fratres quando elevatur unum modicum de pasta habent multum de lumine. et quod credit quod illud quod elevatur est modicum de pasta et non christus.

die nona mensi marcii in cherio in ecclesia fratrum predicatorum in publica predicatione maximo populo ibi existente fuit interrogatus recitatis prius cunctis eius erroribus coram toto populo si vellet abiurare ea que dixerat. Respondit quod non. Et sic fuit sententiatus et remissus brachio et iudicio seculari [2]

die X mensis marcii

Dum dictus magister Iacobus est ductus ad locum ubi debebat mori et comburi fuit Interrogatus per dictum Inquisitorem si volebat abnegare que dixerat. Respondit quod non sed volebat pro illa credencia mori. Et Interrogatus si vera erant que dixerat de aliquibus mulieribus quas accusavit. Respondit quod neminem accusavit nisi de vero et non falso.

[1] Pare che si tratti d'una cerimonia d'iniziazione, non sappiamo a che, forse alla sua setta.

[2] La sentenza è riferita in calce al documento.

quod idem dixit et affirmavit postquam fuit ligatus ad palum infra stapitam [1].

Et in tam perfida et falsa opinione remansit ibi combustus fraudatus a sua credencia. dicendo quod custodirentur eius vestes cum esset tercia die resurrecturus a mortuis.

Expliciunt acta contra dictum magistrum Iacobum hereticum perfidum

Sentencia contra magistrum Iacobum ristolaxium fabrum de carmagnolia.

In nomine domini amen. Cum nos frater Iohannes secuxie de ripolis ordinis fratrum predicatorum Inquisitor heretice pravitatis in lombardia superiori et marca Ianuensi a sede apostolica deputatus per Inquisicionem quam fecimus de hereticis, credentibus fauctoribus et receptatoribus eorumdem suspectis ac eciam infamatis de peste pravitatis heretice ex mandato appostolico Invenerimus et nobis legiptime constet per tuam propriam confessionem factam in Iudicio coram nobis. quod tu magister Iacobus ristolaxius faber de carmagnolia, multa gravia et enormia contra fidem catholicam et sacrosancte romane ecclesie credencia [2]. Recipiendo magistros valdensium et hereticorum ac alios predicta peste infectos in domo tua. inter ceteros Iohannem baudranum tuum magistrum fratrem angelum laycum et fratrem Iacobum bechum perfidos magistros hereticorum qui discurrendo hinc inde in multis locis varios disseminaverunt errores. et eos asociasti aliquando. et precipue dictum fratrem angelum cum eisdem bibisti et comedisti et pluries peccata dicto fratri angelo confessus fuisti. et credendo et tenendo quod esset maioris auctoritatis in absolvendo te a peccatis tuis quam tuus proprius sacerdos. Ipsum laudasti et credidisti eciam heliam et hominem a deo missum ad renovandum mundum et ipsum Iudicandum et totum mundum citandum ad Iudicium christi. Ipsum adorasti flectendo genua coram eo. dicendo quod separari a dicto fratre angelo esset separari a christo. Eius erroribus credidisti. tenendo pertinaciter et credendo ut doctus fuisti ab eo et ab aliquibus supranotatis hereticis. quod nisi papa sit ita sanctus sicut beatus petrus apostolus non est verus papa. nec verus christi vicarius. nec absolvere nec ligare potest. Et quod beatus silvester papa non fuit verus papa. sed unus diabolus dampnatus in Inferno. item quod sacerdos existens in peccato mortali non potest conficere corpus christi nec aliquem absolvere a peccatis suis. Et quod hostia consecrata posita in buxula clausa non remanet ibi verus christus quia non posset ibi vivere.

[1] Questa voce manca nel Ducange; ma probabilmente ha lo stesso significato di « stapula » ossia di *piazza di mercato*. Le esecuzioni si facevano, a Chieri, sulla piazza del Mercadillo.

[2] Così nel ms. Va supplito forse con *commisisti*.

item quod nullum est purgatorium. Et quod misse et oraciones et alia bona non prosunt defunctis. Et quod mortui et dampnati per ecclesiam propter heresim ut fuerunt inter ceteros tres magistri heresiarche qui fuerunt combusti in avinione propter eorum errores dixisti esse ut fuisti doctus a dicto fratre angelo et ita credidisti neque vis oppositum tenere quod sunt inter ceteros martires magis gloriosi. Quod eciam dixisti de aliis nephandissimis hereticis qui fuerunt combusti ut sunt Iohannes baudranus combustus in ripolis Iacobus bechus et anthonius galosna combusti in taurino. et martinus de vico in aviliana et de aliis hereticis combustis. dicendo tales esse martires et mortuos propter fidem christi et per ministros ecclesie malignancium. Et de glorioso beato petro martire dixisti quod fuit malus et peccator et non sanctus. et est damnatus in Inferno quia persequebatur servos christi . dicendo hereticos et valdenses a quibus fuit Interfectus dictus sanctus petrus esse servos christi. et quod mors fratris Iacobi bechi fuit preciosior coram deo quam mors beati petri martiris. Item dixisti et tenuisti quod Indulgencie summorum pontificum nisi sint sancti non prosunt nec valent. Et quod aspergi aqua benedicta non plus prodest quam balneari [1] aqua pluviali. et quod non est alicuius meriti ponere candelas ad ymagines sanctorum nec eas venerari est meritum Item quod sancti et sancte non sunt orandi ut intercedant apud deum pro nobis. sed solus deus est orandus. Item quod nullum est peccatum extra cassum necessitatis frangere quadragessimam. Item quod nulla anima ante diem Iudicii intrat vitam beatam sed sunt in paradiso terrestri, et quod nulla anima peribit [2]. et quod filius dei per suam mortem non redemit adhuc omnes sed est redempturus adhuc Iudeos et saracenos. et de aliquibus predictorum erroribus turpiter degerasti coram fratre ugheto bergognino tunc Inquisitore. in cuius manibus Iurasti obligando te certis penis de veritate dicenda tam de te quam de alijs quos sciebas errare contra fidem catholicam. quod minime facere voluisti ut coram nobis confessus fuisti. Item supradictos hereticos nec non et alios esse bonos homines [3] in bono statu et in bona via reputasti. eorum fidem et doctrinam didicisti docuisti et credidisti. et multis personis predicasti nonnullos de predictis erroribus et per multos annos supradicta tenuisti et in eisdem perseverasti. Et volentes de supradictis culpis tecum magnam misericordiam facere te pluries rogavimus coram multis spectabilibus personis a quibus eciam fuisti requisitus ut predictos tuos errores abiurare deberes et redires ad gremium sancte romane ecclesie. quod iurasti velle facere. sed in effectu cum te requireremus in

[1] Bagnarsi.

[2] Ci sarebbe contraddizione con altri errori già esposti, se s'intendesse la frase così come suona, alla lettera. Forse s'ha a riferire ai seguaci della setta o agli eretici in generale.

[3] « Boni homines » fu anche nome generico, cui il popolo dava agli eretici *perfetti* (Schmidt — *His. des Cath.*, II, p. 278 e sgg.).

certis erroribus ut eos abiurares et dampnatos per ecclesiam teneres iuste esse dampnatos. et facere noluisti. ymo quod nephandissimum est et nullo modo pertranseundum quos ecclesia romana dampnat et dampnavit sanctos esse tenes et credis. Et quos ecclesia predicta in cathalogo sanctorum anotavit, tu dampnatos esse credis et dicis. ut de sancto silvestro et beato petro martire. Et in tam pestifera opinione dixisti pluries velle finire dies tuos. et cum obstinato animo ad fidem catholicam et gremium sancte romane ecclesie redire contempsisti Idcirco nos supradictus Inquisitor nolentes quod tot et tanta tua scelera transeant impunita ne aliis fiant in exemplum similia perpetrandi culpis et erroribus tuis supradictis diligenter inspectis et examinatis deum habentes pre oculis christi nomine invocato convocato prius consilio plurium sapientum utriusque Iuris peritorum ac prelatorum et religiosorum ordinum predicatorum et minorum et multorum advocatorum et aliarum personarum deum timencium in hiis scriptis [1] et sedendo pro tribunali auctoritate domini nostri pape qua fungimur in hac parte et Reverendissimi patris et domini domini Iohannis dei et apostolice sedis gracia episcopi taurinensis, sentenciando Iudicamus et Iudicando sentenciamus per sentenciam deffinitivam te magistrum Iacobum ristolaxium predictum excomunicatum et hereticum et valdensem perfidum esse et fuisse periurum impenitentem. et adhuc in tua perfidia indurato animo persistentem. et tamquam annexum (?) predictis culpis et hereticum manifestum ex nunc relinquimus te Iudicio ac brachio seculari. videlicet in manibus nobilis et potentis viri domini Iohannis de camprovent honorabilis vicarii comunis cherij. presentibus venerabilibus viris dominis Iacobo de pallarconibus de florencia et Iohanne de mesclatis de bugella Iudicibus et assessoribus dicti domini vicarii et dominis guillelmo bechuto et Iacobo vasco militibus et colateralibus dicti domini vicari. Et omnia bona dicti magistri Iacobi tam mobilia quam immobilia ubicumque et apud quemcumque reperta fuerint que habuit a die comissi criminis confiscamus auctoritatibus quibus supra. et officio Inquisicionis nomine romane ecclesie applicamus. non obstantibus vendicionibus donacionibus seu cuiusque generis alienacionibus quas omnes tenore presencium cassamus et irritamus et cassas et irritas esse pronunciamus. precipientes de hac nostra sentencia per te manuelem de mata notarium nostrum iuratum nobis fieri publicum Instrumentum.

Lecta latta et promulgata fuit hec nostra sentencia in publica predicacione in ecclesia sancti dominici de cherio ordinis fratrum predicatorum presentibus testibus reverendo patre fratre petrò martini sacre pagine eximio professore ac provinciali lombardie superioris dicti ordinis et venerabili viro domino Iohanne baudi archipresbytero ecclesie beate

[1] S'ha da riferire a « sentenciando Iudicamus... », come se dicesse: « secondo il tenore di questo scritto ti giudichiamo proferendo la sentenza » — Vedi del resto l'Eymeric, op. cit., pag. 339 e 344.

marie de cherio ac colectore apostolico, boniffacio bechuto cive taurinensi et petro bare de cherio testibus ad hec vocatis et rogatis currente anno domini MCCCLXXXXV indict. III die VIIII mensis marci.

die X marcii anno quo supra prefatus Iohannes secuxie Inquisitor presentibus multis dixit magistro Iacobo ristolaxio fabro de carmagnolia supradicto dum esset prope stapitam ubi erat comburendus statim, si vellet negare que dixerat contra fidem catholicam ne perderet animam et si aliquem false accusaverat et si vera erant que dixerat de duabus mulieribus. Respondit ad singula primo quod nolebat negare illud quod dixerat sed volebat ita credere que confessus fuerat, et quod neminem accusaverat nisi de vero et quod ille due mulieres .... et que dixit de Ipsis vera sunt. de quibus preceptum est mihi precevallo rastherio de cherio notario publico per dictum dominum Inquisitorem fieri publicum Instrumentum.

Testes frater michael de bulio subperior conventus cherii ordinis predicatorum.

d. anthonius brolia plebanus ripolarum.

bartholomeus vacha et quamplures alij de cherio.

(segno del notaio)

Ego galvagninus pollastus civis astensis Imperiali auctoritate notarius suprascriptas Interrogaciones et sentenciam expressi et exemplavi de libro officij Inquisicionis prefati domini Inquisitoris de licencia et voluntate Ipsius Et in testimonium premissorum signum meum consuetum appossui tanquam notarius et scriba Ipsius prout sum et me subscripsi.

Dall'esame giudiziario or riferito possiamo ricomporre una pagina della storia dell'eresia in Piemonte sullo scorcio del secolo XIV.

Diciamo subito che il nostro processato non fu sottoposto a tortura di sorta e non siam quindi nel caso di dover dare poca fede alle sue confessioni, perchè strappategli dai tormenti. È noto che a quel tempo, come poi ancora a lungo, la « quaestio » aveva gran parte nell'esame degli accusati. Retaggio della giurisprudenza romana, quando questa fu tornata in onore era essa rivissuta in Europa sostituendosi a poco a poco alle cosidette *ordalie* [1]. La più antica menzione si trova negli Statuti Ve-

[1] H. Ch. Lea, *Superstition and Force*, Philad., 1892, 4ª ediz. — Cfr. la recensione del Tocco in *Rivista storica italiana*, XI, p. 167.

ronesi del 1228 e nelle costituzioni siciliane di Federico II del 1231 [1]. L'Inquisizione che allora nasceva, accettò dal foro civile questa vana maniera d'esame, eccedendo forse talvolta nell'applicazione, ma non mai forse usandola, come vorrebbe l'Amati, come « atto preparatorio ed approbativo dell'esame di cui non facevasi menzione nell'esame stesso [2] ». I trattati inquisitoriali del tempo che sono i soli che nella scarsezza dei documenti, ci possano dar qualche lume, dicono proprio tutto l'opposto. L'Eymeric, che scriveva in Avignone del 1376 il suo « Directorium Inquisitorum », parlando dei vari modi, sino a tredici, con cui il processo può terminare, sconsiglia dalla tortura con parole che quasi potrebbero trovare il loro posto in qualunque trattato moderno di diritto [3]. Nè in diverso modo ne discorre lo Zanchino [4].

Dalle confessioni pertanto del nostro artigiano possiamo sicuramente raccogliere i tratti caratteristici della dottrina di frate Angelo, del quale fin dal principio egli si professa seguace. È fuor di dubbio che da qualunque parte egli fosse venuto, a qualunque scuola d'eresia si fosse educato, frate Angelo laico s'era infine formata una dottrina tutta sua, s'era dichiarato caposetta e girava per il Piemonte comparendo ora a Carmagnola, ora a Chieri e ora a Viù in Val di Lanzo. A Chieri era già stato sostenuto prigione; e a lui forse o meglio ad altri frati e chierici a lui somiglianti si riferisce probabilmente lo statuto emanato dal comune di quella città nel 1362 [5]. Ma il luogo preferito dal nostro frate era Viù; ed è appunto qui che lo troviamo per la prima volta in casa di Guidetto, fratello d'un certo Mar-

[1] H. Ch. Lea, *A history of Inq.*, I, 425.

[2] *Arch. stor. ital.*, n. 38, pp. 5-6.

[3] « Non sit tamen inquisitor multum voluntarius ad quaestionandum aliquem, nam quaestiones et tormenta non inferuntur nisi in defectu aliarum probationum... Quaestionem (episcopus et inquisitor) quando delatus non est deprehensus nec propria confessione nec facti evidentia nec testium legitima productione... scientes quod quaestiones sunt fallaces et inefficaces. Nam aliqui sunt ita molles corde et vecordes quod ad levem torturam omnia concederent quaecumque falsa, aliqui autem sunt ita pertinaces quod quantumcumque vexentur ab eis veritas non habetur... Dum torquetur super certis articulis super quibus quaestionatur interrogetur... et dum haec fiunt, *notarius totum scribat in processu et quomodo quaestionatur, de quibus interrogetur et quomodo respondetur.* Eymeric, *Op. cit.*, 313.

[4] *De haereticis*, pp. 38-39.

[5] Cfr. nota 4 pagina 382. Anche il vesc. di Torino per lo stesso motivo dovè intervenire nel 1377 (*Arch. Arciv.* Protocollo 15, f. 13 bis v.

tino De Presbitero o Del Prete, già a noi ben noto dal *Processus contra Valdenses*, e che, come rileviamo da questo, finì poi sul rogo ad Avigliana. Non era la prima volta, possiamo affermarlo con certezza, che Angelo vi andasse. Se ora è ospite del suddetto Guido, egli è che questi s'è fatto un dovere d'accoglierlo e d'ospitarlo come amico del morto suo fratello. La casa difatti di Martino Del Prete era sempre aperta a un frate Angelo e varie volte sin dal 1385 noi ce lo vediamo [1]; e ci vien anche detto il luogo della sua origine, giacchè vien denominato « Angelus de marcha » o « de Marchia », il luogo dov' era allora apostolo d'eresia, Germagnano in Val di Lanzo; e ce ne vien pure descritta la foggia del vestire: « portabat habitum de quadam veste alba et tunicam cum capucio ».

La Marca Trevisana era stata terra feconda d'eretici Catari che, all'ombra del ghibellinismo degli Ezzelini e col loro favore, avean potuto formarvi una chiesa che verso il 1230 contava 150 membri ed era anche detta vicentina [2]. Invece, la Marca di Brandeburgo proprio poco innanzi all'anno del nostro processo rigurgitava di eretici valdesi, come già prima di Luciferiani [3]. Ma nè da questa nè da quell'altra Marca nessuno vorrà credere che Angelo traesse origine. Frate eretico com' egli è e in compagnia di altri fraticelli, ci richiama alla mente le Marche, terra favorita di questi dissidenti francescani [4], ci fa ricordare di quel chimerico regno dell'Adria che rimase pur sempre una delle aspirazioni non soddisfatte di Clemente VII [5].

Quasi un secolo prima, nel 1294, di mezzo ai minoriti spirituali che aspettavano il trionfo dell'uso povero dalla totale rinnovazione della Chiesa e del mondo era sorta nelle Marche con l'approvazione di Celestino V una nuova comunità che prese il nome di « pauperes heremitae Domini Celestini », e più tardi furono

[1] *Arch. stor. ital.*, n. 39, pp. 4, 40, 47, 61.

[2] REINERIO SACCONI, *Contra Valdenses*, in *Max. Bib. Veter. PP.*, XXV, p. 267 — C. CIPOLLA, *Il patarenismo a Verona nel sec. XIII* in *Archivio Veneto*, XXV.

[3] W. WATTENBACH, *Ueber die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandeburg* in *Abhand der Kön. Ak. der Wiss. zu Berlin*, 1886. — F. KRAUS, *Hist. de l'Eglise*, Nouv. Ed. Paris, 1891, II, p. 471.

[4] Ivi si può dire, che siano nati ed ivi si mantennero almeno fino alla metà circa del secolo XV (LEA, *Op. cit.*, III, 177).

[5] A. D'ANCONA. *Varietà storiche e letterarie*, Milano, Treves 1885, II pp. 115 sgg.

anche chiamati « fraticelli » o « fratres de paupere vita » e anche « beghini » [1]. Presto l'eresia penetrò in mezzo a loro, e per doppia corrente, una che proveniva dai Begardi o Fratelli del libero spirito e l'altra dai cosidetti Apostolici o Dolcinisti [2]. Le relazioni fra tutti questi si dovettero in seguito stringere molto più. Certo si è che uno scrittore della prima metà del secolo XIV non ci sapeva far differenza [3], e nel 1376 agli occhi dell'inquisitore Eymeric, begardi, beghini, fraticelli, fratelli della penitenza e del terz' ordine di San Francesco formano una sola setta di cui enumera in comune gli errori ; e nel « Processus contra Valdenses » ci appaiono col nome di apostoli i fratelli della povera vita [4]. Onde ritenendo in massima per vera, segnatamente per i tempi più antichi, la distinzione tra beghini e begardi ammessa a ragione dal Tocco [5], e la distinzione tra apostolici e fraticelli voluta sia dal Tocco che dall'Ehrle [6], mi par si possa asserire con sicurezza che nella pratica ci fu più d'una volta confusione e passaggio dagli uni agli altri e tra gli uni e gli altri scambio di dottrine, specialmente nella seconda metà del secolo XIV, quando la discordia s'introdusse tra i fraticelli [7]. Nè s' ha a credere che in poco numero gli Apostolici sian sopravvissuti al loro capo Dolcino dopo che questi, preso dai Crociati, ebbe lasciata la vita sul rogo il primo di giugno del 1307 : Bernardo Gui, l'Anonimo Fiorentino, l'Ottimo, l'Eymeric ci

[1] F. Tocco, *L'eresia nel Medio Evo,* Firenze, Sansoni, 1884, pp. 500 — e del medes. autore *I fraticelli o poveri eremiti di Celestino,* in *Bollettino della Società storica Abruzzese,* Anno VII, pp. 117 sgg.; 144.

[2] F. Ehrle, *Die Spiritualen, ihr Verhältniss zum Franciscanerorden und zu den Fraticellen* in *Archiv für Litter. und Kirchengesch. des Mittelal.,* IV, pp. 79, 162, II, 156.

[3] Cfr. Menendez Pelayo, *Los etherodoxos españoles,* I, p. 494.

[4] Eymeric, *Op. cit.,* pp. 206. — *Arch. stor. ital.,* n. 39, p. 40.

[5] *Due documenti intorno ai beghini d' Italia* in *Arch. stor. ital.,* Serie V, I, 1888 — Egli però nota anche qualche rapporto tra apostolici e begardi e spirituali francescani. — Il Döllinger *Op. cit.,* II, p. 407, riporta un documento del XV sec. nel quale il nome di fraticelli è dato ai begardi.

[6] *Archiv.* ecc., IV, 153 sgg. — Il Tocco (*I fraticel.* p. 136) è dello stesso parere, e nota di sulla cronaca delle Tribolazioni che vi fu l' intrusione d' un apostolico almeno tra gli Spirituali e i Fraticelli. « Potrebbe ben darsi, dice ancora in un recentissimo articolo su *Gli apostoli e Fra Dolcino,* (Estr. d. *Arch. St. It.* a. 1897) che tra gli Apostoli si sia insinuato qualcuno di quei Beghini o Begardi, che professavano le idee più libertine sul commercio dei sensi ».

[7] Tocco, *I fraticelli,* p. 134 — *Un processo contro Luigi di Durazzo* in *Arch. stor. per le prov. napoletane,* XII, pp. 34 sgg.

attestano concordi la lunga vitalità che ebbe quella setta, almeno durante tutto il corso di quel secolo [1].

La dottrina di frate Angelo, quale ci risulta dal processo, potrà, se non isbaglio, servir a riprova di una fusione o confusione, sia pure parziale o anche locale, degli elementi dottrinali delle varie sette in quel tempo, in parte già preesistente e in parte operata da lui. Il campo dell'opposizione eretica in Piemonte era ancora occupato dai Catari e principalmente tenuto dai Valdesi. Facendo il debito conto delle somiglianze e delle differenze tra Catari e Valdesi, la dottrina di frate Angelo, fraticello d'origine, differisce più dalla credenza catara che dalla valdese; da questa differisce ancora per vari lati, nei quali si potrebbe invece non a torto vedere un influsso apostolico o begardico e anche di popolo.

Non erano quasi ancor sorti i Valdesi, che già, non tanto per la povertà assoluta che professavano, quanto per la libera e laica predicazione che vollero ritenere, erano usciti definitivamente fuori della Chiesa per la condanna di Lucio III (1183). Fu il primo passo che li avvicinò ai Catari, tra i quali, come presso i dissidenti di qualunque sorta, la libera predicazione non poteva a meno d'esser in onore. Erano ancora lontani i tempi della stampa che doveva dar tanta diffusione e stabilità alla Riforma. La libera predicazione indusse presto i Valdesi a formulare la dottrina del merito, che applicarono di lì a non molto alle altre funzioni religiose, e prima alla confessione, che passò perciò in mani laiche. A non lungo andare anche in altro dissentirono dalla Chiesa Romana, sempre più avvicinandosi ai

[1] « Non tamen, ipsis extinctis, perversum dogma ipsorum penitus est extinctum, nec ipsorum secta heretica et damnata sic succidi potuit radicitus et evelli quin etiam germen et reliquie remanerent « Così B. Gui nella *Practica Inquisitionis heretice pravitatis*, (ediz. del Douais, 1886, p. 351) e nella *Vita di Clemente V*, in Muratori, *Scriptores Rer. It.*, III, pars I, pp. 674. — Anonimo (ediz. Fanfani, Bologna 1866, I, p. 605) : « Et seppe si questo Fra Dolcino seminare questa resia che ancora tuttodì ne sono arsi » L'Ottimo Commento (Pisa, Capurro, 1827, I, p. 484): « Io scrittore ne viddi dei suoi ardere a Padova in numero di 22 a una volta; gente di vile condizione, idioti e villani » — L'Eymeric, (*Op. cit.*, p. 201) sente ancora il bisogno d'indicare i segni da cui i Pseudo-Apostoli posson esser riconosciuti. Tra di essi ce n'è uno che ben conviene a frate Angelo: « Induuntur tunica alba, longa, ac desuper mantello albo... et per mundum discurrunt » — Anche il Sacchetti (nov. 101) ci può sino a un certo segno testimoniare la sopravvivenza e la decadenza degli apostolici. — Il Lea, (*Op. cit.*, III, p. 124) nota casi d'apostolici ancor nel 1405. — Cfr. anche Renier, *Il Gelindo*, Torino, Clausen 1896, pp. 250-251.

Catari. Negarono, come questi il culto dei santi, le indulgenze [1], i suffragi [2], il Purgatorio [3]; riputaron che la Chiesa si fosse corrotta dal tempo di S. Silvestro [4]; ammisero la distinzione tra i Perfetti e i Credenti, credettero peccato mortale il giuramento ed ogni spargimento di sangue [5]. Infine, ammessa la celebrazione della messa anche da parte dei laici, ridussero il rito di questa a una semplice frazione del pane [6], non molto dissimile dalla benedizione del pane che tra i Catari si usava al principio d'ogni pasto [7]. Così pure avrebbero, alcuni per lo meno fra i valdesi, riputati simbolici i misteri della vita di Cristo e vari sacramenti, tra cui quelli del battesimo e della penitenza, con lieve differenza dai Catari, che eran doceti e rigettavan tutti i sacramenti, ritenendo solo il battesimo dello Spirito Santo, ossia il « Consolamentum », che si conferiva coll' imposizione delle mani ed aveva la virtù di rimettere i peccati e di far ascendere al grado di « perfetto [8] ».

Per tutti questi punti di contatto fra Catari e Valdesi non fa meraviglia che siano stati alle volte confusi gli uni cogli altri. Se nel secolo XIII il linguaggio dell' Inquisizione era stato preciso, dando ai seguaci del Waldez il nome di Valdesi e chiamando col nome generico di eretici i Catari o Albigesi, a poco a poco durante il corso del secolo XIV, il nome di valdese prese il sopravvento e venne a significare qualunque eretico [9]. Appunto perciò la sentenza pronunciata a Torino il 5 settembre del 1388 contro Antonio Galosna di San Raffaele e Giacomo Bech di Chieri, che nel corso di essa son detti catari, e catari più che altro risulta che siano stati da tutto il processo, potè avere dalla mano del cancelliere vescovile di quel tempo il titolo di « Instru-

[1] Tocco, *L' Eresia nel M. E.*, pp. 179-180; 87 pei Catari, 205 pei Valdesi; 181.
[2] Tocco, in *Arch. st. ital.*, 1894, p. 388. — Già del 1242.
[3] Già dal 1244. — Cfr. Moneta, in Tocco, *L' Eresia*, p. 86.
[4] Tocco, *L'Eresia* pp. 84 pei Catari; Moneta, *Contra Catharos et Waldenses*, in Melia *The origin persecutions and doctrines of the Waldenses*, London 1870, pag. 8, per i Valdesi.
[5] Alani De Insulis. *De fide catholica contra haereticos sui temporis* in Migne, *Patrol. Lat.* vol. 210, c. 394; Tocco, *Op. cit.* pag. 94 pei Catari; 194 pei Valdesi; 92, 195, 88-89.
[6] Tocco, *Op. cit.*, p. 201.
[7] C. Schmidt, *Hist. des Cathares ou Albigeois*, Paris, 1849, II, p. 129.
[8] Tocco, *Op. cit.*, pag. 203; Schmidt, *Op. cit.*, II, pp. 55, 90-91.
[9] Lea, *Op. cit.*, II, 579, e 256.

mentum sententiae contra duos Valdenses [1] »; anche perciò nel « Processus contra Valdenses » si parla degli eretici di Chieri in modo da far sinonimo il nome di Cataro, unico che lor fosse più degli altri appropriato, a quello di valdese [2], e nel processo sopra riferito, nell'interrogatorio del 26 febbraio, Giacomo Bech è detto vescovo valdese. Così si spiega la confusione che molti scrittori poi fecero tra Valdesi e Catari, della quale non è neppur esente l'autore della tanto lodata « Histoire véritable des Vaudois [3] ».

Tuttavia i Valdesi rimanevano in generale distinti dai Catari sia per le dottrine che pei luoghi. In quelle credenze e pratiche nelle quali gli uni sembran più d'accordo cogli altri, la somiglianza, come ben notò il Comba, è estrinseca e, se ci facciamo ad esaminare il motivo intimo, ci accorgiamo subito d'una differenza profonda [4]. Inoltre solo ai catari rimaneva la dottrina del dualismo con quella della metempsicosi e tra i riti il vero e proprio « consolamentum », mentre solo ai valdesi restava la confessione e la dottrina del merito, sebbene un'influenza reciproca anche in queste dottrine forse non mancasse. Onde possiamo con una certa probabilità conchiudere che quel Giacomo cui si riferisce il processo, e che tiene la dottrina del merito, che si confessa ai suoi maestri e a frate Angelo, che ammette il riposo domenicale e l'osservanza cattolica del digiuno, si debba dire più valdese che cataro [5]; e forse valdese egli era già stato sotto quei maestri, prima di esser seguace di frate Angelo [6] e anche

[1] MANUEL DI S. GIOVANNI, *Un episodio della storia del Piemonte nel sec. XIII* in *Misc. di st. ital. XV*, pp. 75. — *Archivio Arcivescovile*, Protocollo 19, f. 46 r.

[2] G. AMATI, *Processus c. Vald.*, in *Arch. stor. ital.* nn. 38-39. In un passo si dice: « Valdensium praedictorum seu catherorum de Cherio ».

[3] Biblioteca di Sua Maestà il Re in Torino, *Raccolta patria*, mss. n. 196.

[4] E. COMBA, *Cenno sulle fonti della storia dei Valdesi*, in *Arch. stor. ital.*, 5ª serie, XII, p. 101.

[5] Quanto all'osservanza del digiuno e del riposo domenicale tra i Valdesi cfr. MELIA, *Op. cit.*, p. 117. — Dalla serie dei malvagi papi che comincerebbe con S. Silvestro per la leggendaria donazione di Costantino, accolta da Valdesi e da Catari, Giacomo esclude San Gregorio come vediamo fare da altri valdesi nel processo posteriore edito da P. ALLIX, *Some remarks upon the ecclesiastical history of the ancient church of Piedmont*, Oxford, 1821, pp. 335 sgg.

[6] I Valdesi avevano già occupato parte del marchesato di Saluzzo, non esclusa forse Carmagnola cfr. MULETTI, *Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo*, Saluzzo, 1831, V, pp. 6-7 — AMATI, *Processus* ecc., l. cit.

sotto di questo ritenne quelle dottrine, perchè anch'essi, i fraticelli, in parte le ammettevano [1].

Il primo tratto caratteristico della dottrina di frate Angelo è lo spacciarsi ch'egli fa per Elia e il creder vicina la fine del mondo. Già altri eretici avevan messo innanzi simili allucinazioni, vere o supposte che fossero. Senza risalire a Tanchelmo (precursore, secondo il Döllinger [2], dei Valdesi) e ad Eone, ambedue del secolo XII, verso la metà del XIV ce ne forniscono esempi notevoli un italiano di Calabria, capitato, non sappiam come in Ispagna [3], e un tal Pietro Garich che si spacciava nientemeno che per Figlio di Dio [4]. Apertosi poi lo scisma fu una non più vista fioritura di false profezie, dovute parte alla difficoltà di conoscere qual fosse il papa legittimo, e queste eran le più innocenti, parte alla politica, come quella del preteso eremita Telesforo, che ebbe larga diffusione [5], parte all'eresia, come quella d'un tal Tommaso, pugliese, che fu nel 1388 consegnato da Pietro Orgemont, vescovo parigino, al braccio secolare [6]. Politica ed eresia eran così d'accordo a sfruttare lo stato miserando della Chiesa [7]. Molti aspettavan anche vicina la fine del mondo, sebbene non tutti lo credessero e ci fosse anzi chi, come ad esempio il Sacchetti, se ne faceva beffe. Si rinnovava del resto allora un fatto già tante volte avvenuto [8].

Nel nostro caso però, trattandosi probabilmente d'un fraticello, non estraneo forse agli Apostolici, dovremmo nel suo carattere di profeta trovare almeno un lontano ricordo di quella corrente profetica, che partendo da Gioachino, deriva da una parte

[1] *Magnum Bullarium Romanum*, Luxemburgi 1727, pp. 195 sgg.

[2] *Beiträge zu Sektengesch. des Mittelat.* München, 1890, I, 104.

[3] Menendez Pelayo, *Op. cit.* I, 495.

[4] Amati, *Processus* ecc. in *Arch. St. It.* n. 39, p. 50.

[5] Un esemplare, mss., sec. XIV, si conserva nella Bibl. Naz. di Torino (l. IV, 25): « Fratris Theolosphorii e Cusentia Presbyteri et heremitae de cognitione presentis schismatis ac statu universalis Ecclesiae usque ad finem saeculi ». Cart. di fog. 55, con rozze figure dipinte.

[6] D'Argentré, *Collectio Iudiciorum*, I, 2ª parte, p. 151.

[7] Pastor, *Op. cit.*, I, 118.

[8] « Orbis vero collisionem quam videns signa in sole et luna et cetera, prout scribis, instare putas, non expecto, Coluccio Salutato, *Epistolae*, a cura di Fr. Novati, I, Roma, 1891, pag. 294; Pietro Orsi, *L'anno mille* in *Riv. St. Ital.*, 1887, p. 78; G. Calligaris, *San Gregorio Magno e le paure del prossimo finimondo nel medio evo* in *Atti della R. Acc. d. Sc. di Torino*, a. 1896, p. 264 sgg.

per il Segarello e per Dolcino a tutti gli altri apostolici e dall'altra per gli Spirituali discende ai fraticelli, di mezzo ai quali ultimi si formarono i maggiori rappresentanti dell'opposizione profetica [1]. Gioachino aveva nella sua opera « Concordia del N. e V. Testamento » annunziata vicina una terza èra religiosa, di cui avea fissato la data tra il 1200 e il 1260 [2]. Ad inaugurare in apparenza l'età vaticinata sorse a Parma nel 1260 la setta degli apostolici per opera del Segarello, a cui successe come capo Dolcino nell'anno 1300. S'era in costui ravvivata la vena delle profezie; e tra l'altro aveva egli predetta una venuta non molto lontana dell'Anticristo, nella qual circostanza egli ed i suoi seguaci « transferrentur in Paradisum in quo sunt Enoc et Elias et conservarentur illesi a persecutione Antichristi; et quod tunc ipsi *Enoc et Elias descendent in terram ad praedicandum antichristum* [3] ». Può darsi che la persona d'Elia sostenuta da Angelo abbia a che vedere con questa predizione dolciniana. È vero però che, anche come fraticello, egli poteva un bel giorno sentirsi ispirato a spacciarsi per Elia. Sebbene la credenza alla prossima fine del mondo fosse al tempo del Gran Scisma abbastanza comune, tuttavia i fraticelli l'avevan, per così dire, nel sangue: « Multa de cursu temporum et fine saeculi somniant, multaque de Antichristi adventu quam iamiam instare asserunt flebili vanitate divulgant » come s'esprime Giovanni XXII in una bolla in data d'Avignone 23 gennaio 1315 [4].

Dolcino avea pure insegnato che « de quolibet statu et ordine potest quilibet licite transire ad eorum vitam » e che « ipsi possunt separare matrimonium » arrogandosi così maggior autorità di quella dei prelati romani: « quod nullus praelatus ecclesiae romanae potest separare matrimonium sed ipsi possunt [5] ». Nè parrebbe, se una qualche fede s'ha a prestare a testimonianze contemporanee sia pure d'avversari, che obbligasse i suoi seguaci, una volta che fossero separati dalla moglie, a menar vita

[1] Kraus, *Hist. de l'Égl.*, trad. Godet, Paris, 1891, II, pp. 344.

[2] E. Gebhart, *Recherches nouvelles sur l'hist. du Joachimisme*, in *Revue hist.* XXXI, p. 56. — Tocco, *L'Eresia nel M. E.*, pp. 260 sgg.

[3] *Historia Dulcini* in Muratori, *Rer. Ital. Scr.*, IX, p. 434.

[4] *Magnum Bull. Rom.*, pp. 195 sgg.

[5] *Additamentum ad historiam patris Dulcini ab auctore coaevo scriptum in* Muratori, *Rer. It. Scr.*, IX, pp. 456; Eymeric, *Direct. Inq.* pp. 202; D'Argentrè *Coll. Judic.*, I, 259.

celibe e casta [1]. Ma nel caso di Giacomo Ristolassio noi ci troviamo di fronte a una maggior libertà, o meglio licenza, di quella che sarebbe propria dei dolcinisti, e tale licenza vediam posta quasi a fondamento della dottrina di frate Angelo. Non andremo quindi lungi dal vero nell'affermare che qui si tratti d'un influsso proveniente dalla setta dei fratelli del Libero Spirito, ossia dei begardi [2]. I quali già sin dal 1311 eran comparsi in Lombardia, dove forse in parte si confusero cogli Apostolici [3], e tornarono a comparirvi verso il 1373 [4]. Dei begardi, e non di essi soltanto, era propria la pratica di genuflettere davanti ai loro fratelli [5]; ma non credo ciò possa aver molta relazione coll'atto di adorazione di Giacomo davanti al suo maestro, da lui reputato Elia. Forse ha più l'aria d'esser begardica la sua eresia intorno all'Eucaristia e all'elevazione dell'ostia [6]; sebbene nella sua credenza che Cristo non fosse più presente allorchè si era chiusa l'ostia nella pisside si possa non a torto vedere una transazione tra l'antica fede di fraticello e la nuova, la quale non poteva non risentirsi d'un'azione catara in un luogo dove i Catari erano in gran numero. Avanzo dell'antica fede e dell'antica vita di frate si posson anche credere certi atti di culto, come la venerazione della croce, che, se crediamo a Giacomo, Angelo ancora manteneva; e certe cerimonie monacali, di cui parla molto confusamente il processo. Ma ci troviam sempre, e causa della mancanza di altri documenti, sopra un terreno molto sdrucciolevole [7], e può ben darsi che non cogliam nel segno

[1] Ottima mi pare la spiegazione data dal Tocco del libertinaggio di cui gli Apostolici furono spesso incolpati. Cfr. F. Tocco *Gli Apostolici e fra Dolcino,* estr. dell'*Arch. St. It.* a. 1897, pag. 35.

[2] Wattenbach, *Ueber die Sekte der Brüder von freien Geiste* in *Sitz. du K. Preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin,* 1887, pp. 541; Döllinger, *Op. cit.*, II, pp. 386 sgg. — Tuttavia certi Catari ammettevan solo il matrimonio tra vergini (Cfr. Eckberti, *Sermones contra Catharos* in Migne, *Patr. lat.*, vol. 195, col. 34) e alcuni Catari, secondo lo Schmidt (*Op. cit.*, I, 186). si erano accozzati coi Dolcinisti.

[3] Raynaldi, all'a. 1311, n. 66; Lea, *Op. cit.,* III, 124.

[4] Bernino, *Storia di tutte le eresie,* III, 579, Venezia, Baglioni, 1724.

[5] Wattenbach, *Op. cit.*, l. cit., pp. 531. — Era in uso anche presso altri eretici specialmente tra i Catari (Limborch, *Liber Inquisit. Tholosanae,* pp. 14 sgg.; Döllinger, *Op. cit.*, p. 4; Lea, *Op. cit.,* pp. 95-96).

[6] Wattenbach, *Op. cit.,* l. cit. — Döllinger, *Op. cit.,* II, pp. 388 sgg.

[7] Noto ancora, senza voler dare molta importanza al fatto, che l'Eymeric, *Op. cit.*, p. 202 tra gli errori degli Apostolici annovera questo: « quod omnes qui persequuntur eos peccant mortaliter et sunt in statu damnationis et perditionis », come appunto Giacomo

tentando di spiegare la strana figura e la non meno strana dottrina del nostro eresiarca.

Altro insegnamento di frate Angelo pare che riguardasse la risurrezione da morte, la quale, chi moriva per l'eresia da lui predicata, doveva aspettarsi al terzo giorno. In un tempo di attiva inquisizione, com' era quello, l'insegnamento veniva molto a proposito per incoraggiare i seguaci della setta. Ma la conseguenza che ne traeva si era che s' avevano, come santi, a venerare i caporioni di qualsivoglia setta eretica. Il che forse ci prova che nel suo sincretismo ereticale egli non faceva distinzione tra eretico ed eretico, pur di opporsi alla vera Chiesa, verso la quale l'odio dei fraticelli non era poco.

Alla dottrina di Angelo non son neppure estranei gli Ebrei e i Saraceni [1], di cui non ancora, secondo lui, s'era operata la salute di Cristo. Ai Giudei e ai Saracini era fatta parte nelle eresie del tempo. L'Eymeric in un trattato inedito, di cui dà notizia il Menendez, ci parla di un eretico spagnuolo del suo secolo, che tra l'altro diceva: « quod tempus adesset quo lex christianorum, lex iudaeorum et lex saracenorum converterentur in unam legem..... solus Deus sciebat quae esset lex illa ». Nel 1363 un'opera, « De adventu antichristi », era stata pubblicata in Ispagna e tosto condannata dall'arcivescovo di Barcellona, nella quale s' insegnava che dopo la venuta dell'Anticristo e dopo la sua morte i giudei e i saraceni si sarebbero convertiti e avrebbero formata una nuova chiesa [2]. Ma l'eresia di Angelo mira precipuamente ad escludere i giudei e i saraceni dalla redenzione già operata da Cristo. Probabilmente questa parte di dottrina si doveva ad influenza popolare, all'odio che il popolo nutriva verso gli uni e verso gli altri. E ad influenza della popolare leggenda di San Brandano, che gli eretici avevan trasformato in dogma [3], si deve pure attribuire la fede che Giacomo avea, che tutte le anime dovessero rimanere nel paradiso terrestre sino al giorno della risurrezione.

crede di S. Pietro martire e di altri. Ma ciò tutti gli eretici se lo potevan facilmente immaginare.

[1] Sia che il vocabolo vada inteso in istretto senso, sia che, come usava nel medio evo, in senso generico per qualunque infedele.

[2] Menendez Pelayo, *Op. cit.*, I, pp. 495 sgg.

[3] Cfr. *Giornale stor. della letter. ital.*, XXIX, pp. 206 sgg.

II.

UNA CROCIATA CONTRO I VALDESI NEL 1400.

Mentre durava lo scisma, non mancaron di prodursi, segnatamente tra il popolo, altri svariati moti d'indole religiosa. Lo stato d'incertezza e d'eccitazione degli animi li disponeva; e ogni occasione serviva ad essi di pretesto. Si formaron così alcune sette che, pur aspirando da principio a un bene maggiore, degenerarono poi facilmente, rasentando poco o molto l'eresia. Una di queste fu la setta dei Bianchi o degli Albati che tra noi prese occasione a nascere dalla peste che desolò l'alta Italia allo schiudersi del nuovo secolo [1]. Un bel giorno tutti parvero presi da una medesima frenesia, molto simile a quella che già più volte aveva suscitate le compagnie dei Flagellanti [2]. Si scorgevano sparse alla campagna schiere d'uomini e di donne bianco vestite, che tenevan dietro a un crocefisso implorando ad alta voce la misericordia di Dio. Ma basti aver accennato a questa setta, che del resto fu presto soffocata dalle condanne [3], senza che potesse giungere a creare una stabile eresia.

Più di tutti gli altri eretici sembra che della confusione del Gran Scisma si sian giovati i Valdesi. I quali nei primi anni del quattrocento passano ormai per Piemontesi, forse perchè nel Piemonte era andata dispersa la comunità dei Poveri Lombardi. Un autore di quel tempo, citato dal Preger, non sa infatti distinguere i Valdesi che in tre classi a seconda del paese da loro occu-

[1] THIERRY DE NIEM, (*Op. cit.*, II, c. 26), li fa venire dalla Scozia e soggiunge che portavan certe croci di mattone impastato con sangue e unte d'olio, di modo che parevano sudare nel calor della state. — Nel settentrione dell'Europa non v'ha dubbio che fosse molto grave il turbamento delle coscienze al principio del sec. XV (Cfr. P. FREDERICQ, *Corpus documentorum Inquisit. haeret. prav. neerlandicae,* docc. 127, 132, 139-142, 147-50, ecc.), e che anche vi furon dei Flagellanti (FREDERICQ, docc. 117-118). — Ma, ammessa pure l'importazione, convien dire che la setta incontrasse molto favore in Italia perchè altri ne parlano come di setta indigena (D'ARGENTRÈ *Collectio Iudiciorum* I, 1ª parte, p. 157. — KRAUS, *Hist. de l'Egl.,* trad. Godet, Paris 1891. II, 441 sg. — *Chronicon Cunei* in *Misc. st. ital.,* XII, 270, — CAROLI, Ep. Nov. (a Basilica Petri), *Novaria Sacra,* Novara, Sesalli, 1612, pp. 500.

[2] FUNK, *Hist. de l'Eglise* trad. de Hemmer, II, pp. 91 sgg. Paris, Colin.

[3] FUNK, *Op. cit.* l. cit.

pato, cioè in francesi, in piemontesi e in tedeschi [1]. Ed appunto in una valle piemontese, gli storici valdesi ora, più che altrove, li scoprono, e li vedon anzi fatti segno d'una micidiale crociata. Gli storici Valdesi si fan sempre volentieri a parlare delle persecuzioni toccate in diversi tempi ai loro antenati dall'intolleranza e dalla ferocia dei cattolici. Così, giunti colla narrazione al 1400, son quasi tutti concordi nell'accennarci, o anche, se occorre, nel dipingerci coi più cupi colori una crociata di cattolici che avrebbe avuto luogo in quell'anno contro i Valdesi di Val Pragelato. Nel cuore dell'inverno i cattolici di Val di Susa, assalitili a mano armata, ne avrebbero fatta strage, e li avrebbero costretti a cercar la salvezza su pei monti, dove molti altri perirono di freddo. Il racconto di questa crociata ci è dapprima fatto dal più antico storico valdese, il Perrin, qualche anno dopo dal Gilles [2] e più tardi, a varia distanza di tempo, ci è ripetuto da quasi tutti [3]. Il Bert ed il Parander sanno anche donde sia venuto il colpo, e mettono in scena quell'inquisitore Borelli di cui s'è già parlato [4]. Parecchi parlano del fatto, assegnandole non al 1400 ma al 1440 [5]. Qualcuno s'atteggia ad incredulo, come il Melia che ci vede dell'esagerazione. Ma nessuno vorrà menargli buona la cagione a cui egli tenta di ascrivere con un gran lusso di

[1] « Aliqui suorum hereticorum (Valdesi) dicuntur romani, alii pedemontani, alii vero alemannici » PREGER, *Ueber das Verhältnis der Taboriten zu den' Waldesiern des 14 Iarhunderts* in *Abhand. d. Kön. Akad. bayer d. Wiss.*, 1887.

[2] PERRIN, *Op. cit.*, pp. 116 sgg. — P. GILLES, *Hist. Ecclés. des Églises Vaudoises*, Pignerol, Mascarelli, 1881, I, 36, e a pag. 25 della 1ª ediz. di Ginevra del 1644 che ha un titolo un po' diverso, cioè *Histoire Eccles. des Églises Réformées recueillies en quelques vallées de Piedmont.*

[3] W. JONES, *History of the Waldenses*, London 1812, pp. 462-463; AD. BLAIR, *History of the Waldenses*, Edinburgh 1833, I, p. 422; AM. BERT, *I Valdesi ossiano i Cristiani-Cattolici secondo la Chiesa primitiva abitanti le così dette valli di Piemonte*, Torino 1849, p. 111; FERD. BENDER, *Geschichte der Waldenser*, Ulm, 1850, pp. 123; D. S., *Chronych der Waldensen*, Amsterdam, 1656, p. 49; GHOUTAND, *Précis chronol. de l'hist. des vallées vaudoises*, Hombourg, pag. 4; HENDERSON, *The Vaudois*, London, 1845, p. 13; A. MONASTIER, *Hist. de l'Égl. Vaudoise*, Paris-Toulouse, 1847, p. 172; T. PEYRAN, *Considérations sur les Vaudois*, Genève, 1825, p. 64; ED. BAINES, *A visit to the Vaudois of Piedmont*, London 1855, p. 22; HAHN, *Geschichte der Ketzer in Mittelalter*, Stuttgart, 1845-1848, II, 165; AL. BÉRARD, *Les Vaudois*, Lyon Storck, 1892, p. 144, nota 1ª.

[4] J. I. PARANDER, *Abrégé de l'hist. des Vaudois*, Turin, Loescher 1872, p. 44; BERT, *Op. cit.*, l. cit.

[5] W. DIETERICI *Die Waldenses und ihre Verhältniss zu dem Brandeburgisch-Preussischen Staate*, Berlin, 1831, p. 44; E. ARNAUD, *Hist. des persécutions endurées par les Vaudois du Dauphiné aux XIII, et XIV, XV siècles* in *Bulletin de la soc. d'hist. Vaud.* n. 12, p. 65.

citazioni tutte le persecuzioni sofferte dai Valdesi delle Valli a cominciar da questa che per lui sarebbe la prima: la loro insubordinazione ai principi e la trasgressione delle leggi. Basti osservare che le prove ch'egli riferisce, sono posteriori di qualche secolo all'avvenimento [1]. Perfino l'autore dell'*Histoire Veritable* allude alla crociata di che si tratta [2], e l'accoglie anche il Comba, che pur ha sfatato non poche leggende che correvano da secoli in mezzo al popolo valdese [3].

A toglier di mezzo ogni incertezza, rifacciamoci agli storici valdesi più antichi, che son perciò, o dovrebbero essere, più reputati. Dobbiamo contentarci della lor tarda testimonianza, non essendo ancor venuto ad illuminarci alcun documento anteriore. Se pur giacesse ancora ignorato in qualche archivio del Delfinato, di cui allora faceva parte la Valle, bisognerebbe dire che sia sfuggito alle indagini diligenti e fortunate dello Chevalier [4]. Non possiamo sapere che si dicesse nella Storia del Miol, ora smarrita, che rimontava agli ultimi anni del secolo XVI [5]. Ci rimangono, e son tra le più antiche, la storia del Perrin stampata in Ginevra nel 1618, quella del Gillio uscita pure a Ginevra nel 1644, e infine quella del Leger edita a Leida nel 1669 [6]. Siccome sul racconto che fanno questi tre autori, noi dovremo fondare il nostro ragionamento per venire a una conchiusione, credo bene di citare testualmente le loro parole [7].

[1] P. Melia, *The origin persecutions and doctrines of the Waldenses*, London, 1870, p. 64 sgg.

[2] «... Ne se voiant (sic) en sureté nulle part a cause des suplices qu'on Leur faisoit soufrir sans leur donner de quartier dès quils estoient découvertes ils gagnerent les hautes montagnes et les bois ou ils estoit assez mal-aisé de les forcer» *Hist. Verit.*, mss. 196 della Reale, pp. 238-9.

[3] E Comba, *Hist. des Vaudois d'Italie*, 1re partie, Avant la Réforme, Paris-Turin, 1887, p. 142.

[4] *Mém. histor. sur les hérésies en Dauphiné avant le XVI siècle*, Valence, 1890.

[5] Carutti, *Storia della città di Pinerolo*, Pinerolo, 1893, p. 141, nota 1ª.

[6] I. Hentohn Todd, *The Waldensian manuscripts*, London and Cambridge, Marmillan 1865, p. 116 sgg.; Carutti, *Op. cit.*, l. cit.

[7] I. Leger, Hist. générale des Églises Evangeliques des vallées de Piemont ou Vandoises, Leyde, 1669, Deuxième partie, pag. 7. — Cito il Gilles nella 2ª ediz. di Pinerolo 1881, il Perrin nella ediz. di Ginevra.

Perrin, I, pp. 116–117.

“ Quant aux Vandois de la vallee de Pragela ils furent assaillis par leurs ennemis du costé de Suse, ville de Piedmont, environ l'an mille quatre cents: et d'autant qu'en vain souvent les avoyent–ils assaillis en saison qu'ils se pouvoyent retirer au haut de montagnes, es cavernes d'icelles, d'autant que de la ils endommageoyent fort ceux qui les y venoyent assaillir; les dits ennemis les attaquerent environ les festes de Noel, en temps que ce pauvre peuple n'eut iamais estimé que l'on eust osé passer les montagnes chargees de neiges: voyans leurs cavernes prises par les ennemis, ils se ietterent en une des plus hautes montagnes des Alpes nommée despuis l'Albergam, comme qui diroit, la montagne de la retraite, y accourans avec leurs femmes et enfans; les meres portans leurs berceaux, et trainans par la main les petits qui pouvoyent marcher. L'ennemi les suivit jusqu'à la nuict et en tua quantité avant qu'ils fussent sur la montagne. Ceux qui furent mis à mort alors en eurent meilleur marché car la nuict ayant surpris ce pauvre peuple qui estoit dans la neige, sans aucun moyen de faire feu pour chauffer leur petits enfans, la plus part transirent de froid; et trouva on le lendemain matin quatre vingts petits enfans morts dans leurs berceaux, et la plus part de leurs meres mortes aupres d'eux, et autres qui n'avoyent du tout expiré. Les ennemis s'estans retirés la nuict es maisons de ce pauvre peuple, ils saccagerent et pillerent tout ce qu'ils peurent emporter à Suse et pour comble de leur cruaute, ils pendirent à un arbre une pauvre femme vandoise, quils rencontrerent sur la montagne de Meane, nommée Marguerite Athode. Les habitans de ladite vallee tiennent ceste persecution pour la plus violente que leurs peres leur ayent dit qu'en leurs temps et de leurs ayeuls ils ayent iamais souffert, et en parlent encor à present, comme si la chose estoit advenues de fresche memoire, tant ils ont de pere en fils fait souvent mention de ceste inopinee surprise, cause de tant de malheurs parmi eux „.

Gilles I, pp. 36–37.

“ Les Valées susdites du Piedmont et leur voisine du Cluson ou Pragela ont aussi esté depuis leur restablissement assaillies rudement de temps en temps, et toutefois Dieu les a toujours délivrées des mains de leurs ennemis et conservées par une assistance admirable lors qu'elles estoyent presque seules, parmi tant d'ennemis. Mais laissans maintenant à part les persécution plus anciennes des quelles les livres imprimés font mention, nous dirons qu'en l'année 1400 de nostre Seigneur, la Valée sudite de Pragela fut assaillie par un grand effort des Papistes circonvoisins, accompagnés d'autres venus de plus loin, et ce

environ les festes de Noël, auquel temps il y avoit apparence de pouvoir accabler au despourveu tous ces Valcussonnois dans leurs maisons pour la grande abondance de neiges qui estoit alors sur leurs montagnes, qui sembloit leur devoir empescher toute retraite et secours de leurs frères des autres Valées. Toutefois Dieu donna assistance à ce peuple assailli desquels une partie se retira en ses hautes montagnes, parmi les neiges, entre les rochers et autres spécialment de la Communauté de Pragela, surmontans avec leurs femmes et enfants leur montagne méridionale, se retirèrent vers Macel du val S. Martin; mais surpris de la nuict, furent contraints de la passer parmi les neiges à la descente de ladite montagne, au lieu qui (pour cet hebergement) a esté après appelé l'Hebergeau, où l'on y conta quatre vingts berceaux tous avec leur petis enfans dedans, desquels quelques uns y moururent de froid. Puis leurs ennemis ayans saccagé les maisons abandonnés, se retirèrent, et les persécutés y retournèrent, Dieu les ayant conservés jusqu'à présent „.

Leger, II, pp. 7.

“ Je passe maintenant à une autre sorte de baterie, par laquelle dès l'an 1440 on tâcha d'exterminer les habitants de la Vallée de Pragela, contiguë à celles de Peyrouse et de S. Martin, Cisalpine, et dans le Piémont.

Ils furent assaillis à l'impourveue par leurs mauvais voisins, les Papistes de la Valée d'*Ours* de *Suse,* de *Sesane,* etc. justement en tems de Caréme en la sus-dite année, et ce d'une maniere si furieuse et si cruelle tout-ensemble, que ces pauvres creatures furent contraintes de s'enfuir avec une precipitation lamentable, chargés de leurs vieillards, malades, et petits enfans, qu'ils portoient sur leurs dos, et de se jetter sur une haute Montagne voisine qui, du depuis a toûjours été nommée *Albergan,* du mot italien *Albergo,* qui signifie retraitte ou refuge, parce que ce pauvre peuple s'y retira pour lors.

Mais cette fuite funeste et surprenante, ne se pût point executer avec tant de diligence; que ces assasins et massacreurs n'atteignissent encore grand nombre de ces pauvres fideles, n'en fissent une cruelle boucherie et n'emmenassent grand nombre de Captifs.

Encore les pauvres réchappés, surpris par la nuit sur les Montagnes, et parmi les neiges, furent, pitoyablement errans tourmentés de faim et de froid: plusieurs mémes eurent les pieds et leis mains gelées, et quelques autres furent trouvés roides morts parmi les neiges. Entre autres 50 pauvres petits Enfans furent trouvés glacés, les uns dans leurs petits berceaux, et les autres entre les bras de leurs pauvres Meres mortes aussi bien qu'eux „.

Da questi passi paralleli è facile vedere che fra i tre autori non v'ha pieno accordo. Una differenza rilevante di cronologia corre tra il Perrin e il Gilles da una parte e il Leger dall'altra. Che il Leger intenda di raccontare lo stesso fatto che narrano gli altri due autori, non può esser dubbio ad alcuno che osservi i molti particolari identici a quelli pur accennati dagli altri. Ma per lui sarebbe avvenuto non nel 1400 ma nel 1440. Altre discrepanze non lievi scorgiamo tra il Perrin e il Gilles, sia nelle indicazioni topografiche che nel numero dei bambini morti, ottanta per il Perrin, qualcuno soltanto secondo il Gilles. Sembra quasi che il Gilles abbia voluto render credibile il racconto poco verosimile del Perrin. Nessuno dei tre mostra di conoscere con certezza da carte più antiche il fatto ; anzi il primo, che è anche il più antico, chiaramente ci dice d'aver raccolta la voce che ne correva tra i Valdesi di Valpragelato. Siam quindi davanti a una tradizione. Or questa probabilmente non rimonta più in là del 1488, anno della famosa crociata, che è stata illustrata, non è molto, dal celebre storico della diplomazia della monarchia sabauda [1].

Sappiamo con sicurezza che nell'inverno dell'88 i Valdesi di Valpragelato vedendosi minacciati dalle armi crociate comandate da Alberto De Capitaneis, si ridussero sui monti per sottrarsi al pericolo imminente [2]. Fuori delle loro case, all'aperto o ricoverati in caverne, nella stagione invernale che è bruttissima in montagna, tutti avranno avuto a soffrirne, qualcuno, specialmente se tenero d'età, sarà morto di freddo. La memoria dell'avvenimento in un col ricordo della crociata che poco dopo vi tenne dietro, passando di padre in figlio si alterò, come succede, e assunse ben altre proporzioni. Un giorno si sarà detto tra i Valdesi, senza peraltro indicare l'anno preciso, che nel 400 una fiera crociata s'era mossa contro di loro per opprimerli. I primi storici valdesi seguirono la tradizione, e di una crociata sola, di quella cioè del 1488, ne fecero due, travisando inconsapevolmente la storia.

[1] D. Carutti, *La Crociata Valdese del 1488*, Pinerolo, 1894.

[2] U. Chevalier, *Mém. hist. sur les hérésies en Dauphiné avant le XVI siècle*, Valences, 1890, p. 84.

Non vi ha però nessun dubbio che anche in questi anni l'Inquisizione, anzichè posare, fosse vigile ed attenta a reprimere le eresie che rialzavan dapertutto il capo. Una commissione particolare, non sappiamo a che, ebbe certo dal vescovo torinese l'inquisitore, Giovanni Susa [1]. Sembra che perfino l' inquisitore del Delfinato avesse nel Piemonte brighe non poche e tali da costringerlo a nominarsi due procuratori [2].

III.

LA FINE DEL CATARISMO IN PIEMONTE.

Il giorno 3 agosto del 1412 un insolito e strano spettacolo si presentava allo sguardo dei Chieresi affollati nella piazza del Mercadillo, dove assistevan pure il principe d' Acaia Ludovico, il capitano del Piemonte Enrico di Colomberio, il vicario di Chieri e molti maestri di Sacra Scrittura e solenni giureconsulti. Quindici eretici di Bossona, già morti da tempo, venivano per sentenza inquisitoriale bruciati in immagine con le loro ossa. Forse una parte del popolo si sarà rallegrata al veder preda delle fiamme gli avanzi di qualcuno di quegli antichi nemici della repubblica che, nobili e fuorusciti, avevan recati tanti danni alla città quando questa era ancor libera [3]. Veramente la condanna non era in tutto nuova: la novità consisteva soltanto nel bru-

[1] Archivio Arcivescovile, *Protocolli*, n. 22, f. 57 r.: « Instrumentum revocacionis concessionis facte fratri Iohanni secussie Inquisitori — Anno (1405) et indiccione predictis die veneris XX mensis maij... ». — Altro non segue.

[2] Archivio Arcivescovile, *Protocolli*, n. 23, f. 35 r.: « Procura pro dño Inquisitore Dalphinali — Anno dñi M CCCC VIII Indiccione prima, die XXVII mensis aprilis Actum Taurini in domo prepositure dompni presentibus dño Bartolomeo de bertollis de papia legum doctore et maynardo polastro diocesis taurinensis testibus venerabilis vir dñus frater Anthonius allaudi ordinis fratrum minorum Inquisitor heretice pravitatis in dalphinatu viennensi omni meliore modo quo de iure potuit fecit constituit et solempniter ordinavit suos certos nuncios et legitimos procuratores actores factores etc. videlicet victorem borgexium et Anthonium de broxolo dę taurino notarios absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum In solidum, non propter hoc revocando aliquem suum procuratorem, ad omnes ipsius constituentis causas lites questiones et controversias quas habet et habere posset coram quocumque Iudice ecclesiastico vel seculari ad agendum deffendendum etc. unum vel plures substituendos et substitutos revocandos, promittens sub obligacione bonorum suorum se ratum etc. fideiubens de quibus etc. ».

[3] Tra gli altri, i Vignola e specialmente Guglielmone Vignola, ed i Merlenghi. Cfr. CIBRARIO, *Delle storie di Chieri*, Torino, Alliana 1831, pp. 254, 285, 285.

ciare in immagine un eretico già morto [1]. Del resto frequente era l'uso di dissotterrare un morto per privarlo della sepoltura Ecclesiastica, e dipendeva da ciò, che colui che muore scomunicato dalla Chiesa, viene dalla Chiesa stessa reputato indegno della sepoltura in luogo benedetto. Se per errore l'aveva avuta, non la poteva di diritto mantenere: scoperta la sua colpa, era disseppellito e bruciato [2]. Ciò serviva anche al buon esempio degli altri: « ut sit ceteris in exemplum » dice il testo della sentenza e già Innocenzo III nel 1207 lo aveva dichiarato [3]; e i roghi dei morti risparmiavano i roghi dei vivi. Nessuna meraviglia quindi che condanne di tal fatta non fossero troppo rare. Le ossa di molti eretici catari, tra cui quelle d'un Nazario loro vescovo, erano state il 1254 nel castello lombardo di Gatte, disseppellite e bruciate [4]. Nel 1301 la stessa sorte era toccata al famoso Pungilupo di Ferrara, il quale morto nel 1269 e creduto dapprima santo dal popolo, era stato poi scoperto dopo lungo processo per eretico bagnolese: si pronunziava perciò il 22 marzo del 1301 nel capitolo dei Frati Predicatori di Ferrara, una sentenza che condannava la sua memoria a perpetua infamia, il suo sepolcro ad esser distrutto *(dirui destrui et penitus dissipari)* assieme all'altare costruito accanto ad esso ed alle sue immagini; i suoi beni ad esser confiscati [5]. Verso il 1373 queste condanne eran molto frequenti in Linguadoca, dove anzi sembra che si facessero con molto apparato [6]. Di lì probabilmente portò la novità in Piemonte l'inquisitore Giovanni Susa di Rivoli, già tanto devoto alla causa dei papi avignonesi.

In questa, come in tutte le altre sentenze inquisitoriali, non si procedeva alla cieca. Una volta che l'inquisitore sapeva di propria scienza o dai processi d'altri inquisitori che il luogo della sepoltura cristiana era contaminato dalla presenza delle spoglie

[1] Più tardi fu invece molto in uso. Cf. Lea *Die Inquisition von Toledo von 1575-1610* in *Zeitsch. für Kirchenguch. XIV,* 2 oppure in *Revue hist.*, t. 57, pp. 394 e sgg. In questo lasso di tempo di 35 anni, gl'inquisitori di Toledo giudicarono ben 1172 processi, ma solo 11 persone consegnarono al braccio secolare e 15 bruciarono in effigie.

[2] Zanchini, *De haereticis,* pp. 197; Lea, *A hist. of Inquis.*, p. 232.

[3] *Epistolae,* lib. IX, ep. 213 in Migne, *Patr. lat.*, vol. 215, col. 1057.

[4] Ripoll., *Bullarium Ordinis Frat. Praedic.*, I, p. 241.

[5] Muratori, *Antiq. Ital. M. Aevi,* V, col. 118 e sgg.

[6] Lea, *Op. cit.*, II, p. 56; Percin., *Monumenta conventus Tholosani Ord. Praedic.*, Tolosa, 1693, p. 51.

d'un eretico, non procedeva subito alla sentenza d'esumazione. Egli citava dapprima e faceva citare nelle pubbliche chiese i figli e gli eredi del morto a comparire per difenderne la memoria. Solamente dopo la terza citazione, se nessuno si presentava entro il termine prescritto era data la sentenza definitiva [1]. La quale anche variava a seconda della colpa: se il morto aveva incorso soltanto la pena della prigione od altra più leggiera, le sue ossa eran semplicemente dissotterrate e buttate via; ma erano invece solennemente bruciate se alla sua colpa era riservato il rogo, perchè impenitente o relapso [2]. Nel primo caso gli eredi se la cavavano con poco, ma nel secondo la confisca era inevitabile, purchè non ci corresse prescrizione, cioè non si trovassero i figli già da quaranta anni in possesso dei beni del padre [3].

Onde vediamo che da parte degli eredi di Giovanni e Oddone dei Merlenghi di Chieri il principe Ludovico d'Acaia ricevette il 2 novembre 1412 in virtù di tale giustizia postuma, 200 fiorini [4], e verso quel tempo dagli eredi di Bartolomeo Bertone 400 scudi d'oro [5], da quelli di Stefano Griffo, uno dei postumi giustiziati eretici di Bossona, sia per le colpe del testatore come per le loro proprie, 1500 scudi d'oro [6].

Riporto la sentenza tal quale si legge in una copia, non priva d'errori, che una mano del secolo XV trascrisse in un quinternetto di 4 fogli cart. n. num. 19×30, conservato nell'Archivio di Stato di Torino (Categoria nona, mazzo I, n° 3).

In nomine domini nostri Iesu christi amen. Cum nos frater Iohannes secuxie de Rippollis ordinis fratrum predicatorum, inquisitor heretice pravitatis in lombardia superiori et marchia ianuensi a sede apostolica deputatus per inquisicionem quam fecimus de hereticis credenti-

[1] LEA, I, 449.

[2] LEA, I, 404.

[3] ZANCHINI, *De haereticis*, p. 197; LEA, *Op. cit.*, I, 498.

[4] SARACENO, *Regesto dei principi d' Acaia* in *Misc. di St. Ital.*, XX, p. 198. Calcolando approssimativamente secondo i dati forniti dal CIBRARIO (*Dell'Econ. polit. del m. evo*, Torino, Fontana, 1841, III, p. 206) sarebbero 2000 ll. all'incirca. — Per trattar dell'affare coll'inquisitore Ludovico avea mandato Andrea di Summonte (SARACENO, ib., p. 196).

[5] Ll. 6360 all'incirca. Cfr. SARACENO, l. cit.; CIBRARIO, *Op. cit.*, l. cit.

[6] Ll. 21950. CIBRARIO l. cit.; SARACENO l. cit. — Non era la somma maggiore che fosse entrata nell'esausta cassa principesca. Domenico Benso incolpato d'eresia, vi avea già versato 2500 scudi d'oro (37000 ll. circa) SARACENO, l. cit., p. 198, per una composizione a denaro che ai principi garbava di più ed era perciò da essi favorita. (Cfr. *Arch. st. ital.*, n. 38, p. 61).

bus fauctoribus receptatoribus et deffensoribus[1] eorumdem per veras et legitimas informaciones probacionesque testium receptorum et examinatorum tam per se quam et per alios inquisitores retroactos nobis legitime et sufficienter constet infranominatos et quamlibet ipsorum defunctorum videlicet Iohannem narro et oddonem narro eius filium de cherio ijs temporibus quibus agebant in humanis fuisse et esse hereticos et de illa pestifera et horrida fide seu credencia nominata hereticorum de bossona que est contra fidem catholicam et ecclesiastica sacramenta et eam tenuisse et credidisse credentesque ac fauctores et imitatores (?) fuisse dicte pestiffere et neffarie horrendeque credencie et dictorum hereticorum de bossona ac magistros et predicatores fuisse in sinagogiis et conventiculis et in eorum domo tenuisse tales sinagogas et congregaciones hereticorum ibidem predicando doctrinam ipsorum hereticorum que est contra fidem catholicam et ecclesiastica sacramenta ac panem per eos benedictum secundum rictum dampnabilem ipsorum hereticorum tradendo hereticis ibidem in sua domo existentibus qui iohannes narro fuit in bossona cum illis hereticis pro tali eorum perfida doctrina adiscenda. Et cum non constet dictos iohannem narro et oddonum narro eius filium hereticos seu aliquem ipsorum ab eorum crimine heresis in pravitate heretica predicta ante eorum obitum fuisse aliqualiter absolutos ab habente potestatem tales absolvendi et sic per consequens constat et constare censetur ac presumendum est ipsos decessisse excomunicatos et in heretica pravitate ac crimine heresis predicto — quorum quidem omnium et singulorum hereticorum prenominatorum heredes successoresque eciam quoscumque alios pretendentes seu pretendere volentes interesse quovis modo licet per nostras litteras descriptas sub data cherij die secunda iulii presentis lectas et publicatas alta et intelligibile voce publice coram populo astante die dominica tercia die mensis presentis iulii tam in predicacione et per nostram inquisicionem factam in ecclesia fratrum predicatorum cherij quam in ecclesijs parrochialibus cherij sancte marie et sancti georgii dum in eisdem ecclesiis parrochialibus missarum solempnia celebrabantur citaverimus monuerimus et eisdem indixerimus ut intra terminum certum congruum et perenniter ac canonice eis assignatum comparere deberent coram nobis inquisitore in conventu fratrum predicatorum cherij et deberent excusasse deffendisse ac modo debito purgasse si vellent ac sua quovis modo putarent interesse innocenciam et memoriam seu famam prenominatorum hereticorum et cuiusvis ipsorum super crimine heresis predicto et circa premissa Alioquin scilicet tam in eodem termino seu et post nulla legitima ydonea sufficiensque excusacio deffensio et purgacio innocencie fame ac memorie predictorum iohannis narro et oddonis narro et alicuius ipsorum facta extitit prout ex actis agitatis coram nobis super hoc valet percipi et manifeste apparet Id-

[1] Mss. *deffensionibus.*

circo nos frater iohannes secuxie supradictus inquisitor nolentes talia horrenda ac detestanda crimina pravitatis heretice et heresis predicte conviventibus et cernentibus (?) sub silencio pertransire nec ulatenus debere remanere impunita cum pena vestra ceteris transeat in exemplum et facilitas venie incentivum prebeat delinquenti et culpa sit in culpis et criminibus relaxare vindictas sequentes ac sequi volentes formam iuris et tenorem sacrarum papalium constitucionum et aliis omnibus iure via modo causa et forma quibus melius possimus ac nobis licet convocato quoque super hijs consilio multorum solempnium in utroque iure doctorum et aliorum iurisperitorum nobiscum deliberacione habita diligenti per ea que vidimus et cognovimus et superius sunt expressa deum habentes pre oculis ac christi nomine invocato atque convocato clero et populo in hiis scriptis et sedendo pro tribunali auctoritate apostolica et reverendi in christo patris et domini domini aymonis dei et apostolice sedis gracia episcopi taurinensis qua in hac parte fungimur pronunciamus et senteneiando declaramus prenominatos videlicet iohannem narro et oddonem narro et quemlibet ipsorum temporibus quibus in humanis agebant fuisse hereticos et innodatos seu maculatos pravitate heretica predicta decessisse quoque in crimine heresis ac dicta pestiffera credencia et excommunicatos et per consequens eorum et cuilibet ipsorum hereticorum memoriam et famam dampnamus ac ipsorum res et bona que habebant habueruntque in die comissi criminis heresis predicte vel ab inde habita confiscamus ac fore et censeri confiscata iudicamus et senteneiando declaramus iuxta legitimas canonicasque sanctiones et constituciones et cum indignum sit et sacris canonibus contradicat corpora talium dampnatorum in cimisteriis seu ecclesiis cum corporibus fidelium sepeliri et ibidem si sepulta fuerint remanere Nos supradictus inquisitor auctoritate quibus supra districte precipimus et sub pena excomunicacionis iniungimus omnibus ecclesiarum rectoribus et ordinum predicatorum et minorum vel eorum locatenentibus in quorum cimisteriis vel ecclesiis sunt humata vel sepulta corpora supradictorum hereticorum vel alicuius eorum quatenus infra sex dies postquam hec nostra sentencia ad eorum noticiam pervenerit si huiusmodi, corpora dampnatorum seu ossa eorum ab ossibus fidelium discerni potuerint extra cimisteria seu ecclesias prohiiciant vel prohici faciant et presententur officiariis cherii pro illustribus principibus et dominis dominis amedeo comite sabaudie et ludovico de sabaudia principe achaie dominis cherii ut per eos fiat et fieri debeat quod fit de relapsis videlicet ut usque debent cremari et comburi et publice ut sit ceteris in exemplum insuper precipientes sub pena excomunicacionis et quinquaginta marcharum argenti pro duabus partibus applicanda camere dictorum illustrium principum dominorum cherii et pro tercia parte officio inquisicionis nomine romane ecclesie atque nostro quod omnes qui habeant teneant vel possideant quovis modo de rebus mobilibus aut immobilibus pertinentibus ad aliquem predicto-

rum dampnatorum teneantur et debeant illud nobis consignare et revelare idem dicimus de instrumentis omnibus et singulis que sunt spectanita vel possunt spectare ad aliquem ipsorum sic dampnatorum aut ad eorum uxores debeant ibi nobis presentare et consignare et hec omnia facere infra octo dies proxime venturos quos eisdem assignamus uno edicto pro tribus et perhenniter aliter denunciamus eos et quemlibet eorum penas incurrisse supradictas reservata tamen nobis in predicta nostra sentencia potestate quacumque a iure et a sacris constitucionibus papalibus pretermissa (permissa?) De quibus omnibus precipimus nobis fieri publicum instrumentum aut plura consilio sapientum per petrum probi notarium.

Lecta et promulgata fuit presens nostra sentencia per nos supradictum inquisitorem in ecclesia fratrum predicatorum cherii in nostra publica predicacione sedentem pro tribunali presentibus quampluribus testibus et dicto petro probi notario et presente et ibi magna cleri et populi multitudine sub anno domini MCCCCXII ind. quinta die vicesima sexta mensis iulii.

Et anno quo supra die tercia mensis augusti in platea marchadili cherii presentibus illustri domino ludovico de sabaudia principe achaye et spectabili viro henrico de columberio pedemoncium capitaneo pro illustrissimo domino nostro sabaudie comite stephano de camane vicario cherii et quampluribus in sacra pagina magistris et aliis solempnibus in utroque iure doctoribus ibidem existentibus et infinito populo cherii tam aliorum diversorum locorum fuit in eadem platea presens (sic) et per nos ibidem facta predicacione in qua declaravimus alta et intelligibili voce omnes et singulos errores ipsorum hereticorum de bossona et commissa per dictos iohannem narro et oddonum narro et dicta orrida credencia et commissa per alios qui consimili modo erant condempnati quorum Ioannis et Oddonis ymagines ad eorum similitudinem facte cum eorum ossibus fuerunt in eadem platea combusti quod idem fuit factum de ymaginibus et ossibus aliorum quorum nomina sunt hec videlicet.

vulliermonus vignolia
margarita eius uxor
bartholomeus bocazius
obertinus bocazius
iohannetus foacia
peroninus bencius
yssoda uxor quondam victi vrettoni [2]
georgius raneta
martinus vignolia
carlotus vignolia
stephanus griffus
guidetus vignolia
merlotus vignolia [1]

Ita est per copiam facta collatione diligenti ad ipsius originale copie cum notario subscripto per me *(segno notarile e firma)*
et per me (probus - *e suo segno notarile*)

[1] Alcuni di questi nomi compaiono anche nel Processo cit. (*Arch. st. it.*, n. 38 e 39) e anche nel Regesto del Saraceno (l. cit. pag. 200).

[2] Bertone (?)

Gli eredi che, in virtù di siffatta sentenza, si vedevan scappar di mano i beni che avevan lor lasciati gli eretici di Bossona, studiaron tosto il modo di sottrarsi alla confisca che li minacciava. Più di tutti si vedevan minacciati nelle sostanze Tommasino e Giovanni, eredi di Stefano Griffo, perchè intinti anch'essi d'eresia. Non posero quindi tempo in mezzo a pentirsi. Ma ciò non bastava a scongiurare il pericolo. Nel frangente non soccorse loro miglior partito di quello di ricorrere al vescovo di Torino. Aimone di Romagnano che era stato assunto al vescovado di Torino appena dall'anno antecedente, avrebbe di certo accolte le lore suppliche e avrebbe temperato il troppo rigore della sentenza inquisitoriale, sebbene pronunciata anche a nome del vescovo. Nè andarono in tutto deluse le loro speranze. Se il vescovo e l'inquisitore non revocarono la confisca, rinunciarono nondimeno, e non fu poca generosità [1], ad ogni diritto che lor potesse competere sopra i beni da quelli ereditati.

A questo fatto si riferiscono due strumenti, uno di assoluzione e di quitanza per Tommassino e Giovanni Griffo, l'altro di quitanza per Giacomo Vignola genero di Oddone Narro, riportati ambedue nel *Protocollo* 25 dell'Archivio Arcivescovile di Torino (f° 52 segg).

Instrumentum absolucionis et quitacionis facte per dominos Episcopum et Inquisitorem duobus hereticis condam de cherio.

Nos Aymo dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis Et frater Iohannes secuxie ordinis predicatorum Inquisitor heretice pravitatis In partibus lumbardie superioris universis et singulis has nostras presentes licteras Inspecturis volumus innotescere. Quod cum Thomainus de griffo Stephaninus ipsius condam Thomayni filius Et Iohannes filius dicti quondam Stephanini Inculpati fuerint retrofluxis temporibus sectam et Errores ac fidem et credenciam perfidam hereticorum de Boxona nuncupatorum per certos hereticos seducti et Inducti simpliciter settasse tenuisse et credidisse et in ipsa perfida credencia vixisse et multis annis perdurasse. auxilium consilium et favorem dictam heresim dictasque credenciam et errorem predicantibus et docentibus clam sepius prebuisse et alia fecisse que in processibus contra ipsos et quemlibet ipsorum factis super hiis di-

[1] Prima che Amedeo VIII pubblicasse i suoi statuti 1430, spettava all'Ufficio dell'Inquisizione, fosse o non fosse vescovile, la terza parte dei beni confiscati agli eretici.

cuntur contineri Attento quod licet aliquando et multocies propter seduciones suasiones et Infestaciones aliquorum de sancta fide catholica male senciencium In ipsa sancta fide catholica velut ydiote simplices et ignarri dubitaverint et erraverint Nichilominus ex post gracia dei Illuminati sponcte et Infra tempus gracie dicti Thomaynus et Iohannes et quilibet ipsorum deo auctore de predictis dubitacionibus et erroribus confessi a supradicto domino Inquisitore absolucionem plenariam habuerunt cognitis et dimissis erroribus predictis contriti ad sanctam fidem catholicam redducti sunt Et in ea indubitanter confirmati prout ex actibus exterioribus cuiuslibet ipsorum Tomayni et Ioannis apparet Ecce quod nos comuniter et divisim prout ad quemlibet nostrum pertinet et pertinere potest premissis consideratis certisque aliis Iustis racionibus et causis ad hoc nos moventibus fragilitati dictorum Thomeyni Stephani et Iohannis fraude diabolica deceptorum compacientes humane Et attento maxime quod dicti Thomeynus et Iohannes dicto Stephano Iam defuncto non citati non coacti de suis erroribus dolentes et contriti Infra tempus gracie ad sanctam fidem catholicam se redduxerunt [1] In qua vivunt [2] et perseverant humiliter et devote ad supplicacionem nobis ipsorum parte factam prenominatis Thomeyno et Iohanni filio et heredi dicti Stephanini et cuiuslibet ipsorum tam coniunctim quam divisim ad opus ipsorum et singulorum quorum de predictis Interest et Interesse poterit et eorum qui de bonis ipsorum acquirent aut acquisierunt et pro ipsorum securitate Nos Episcopus vice et nomine camere nostre Et nos Inquisitor vice et nomine camere apostolice et officii Inquisicionis ab omni Iure et racione si quod ipsi camere nobis Episcopo pro nostra camera et officio in bonis dictorum Thomeyni Stephanini condam et Iohannis pretendere possemus quantum ad nos et quemlibet nostrum pertinet liberamus quitamus et perpetuo absolvimus mediante persona notarii publici Infrascripti ut publice persone et ipsorum nomine stipulantis et recipientis cum pacto quod ulterius quicquam non petendo eciam ab omni Iure et racione quod et quam nos Episcopus dicta camera apostolica seu officium Inquisicionis seu nos eorum nominibus pretendere possemus quocumque colore seu respectu tam racione criminis dicte heretice pravitatis eciam per alias personas comissorum si forte ad eas dicta bona quandocumque pertinuerunt quam per ipsos Thomeynum Stephaninum et Iohannem promitentes Nos Episcopus predictus nomine camere nostre Episcopali taurinensis et Inquisitor nomine camere apostolice et Inquisicionis officij ac quantum ad nos pertinet dicto notario Infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine dictorum Thomeyni Iohannis et aliorum quorum Interest et In futurum poterit Interesse omnia in presenti Instrumento contenta habere rata grata et firma et nunquam contra facere aut contra facienti

[1] *Mss.* catholicam redduxerunt.
[2] *Mss.* vivant.

consentire. aliqua racione vel causa. dantes et concedentes dictis Thomeyno et Iohanni comuniter et divisim omnimodam potestatem bona eorum mobilia et Immobilia Iura et acciones vendere alienare pignorare dominium transferre et donare et de eis quomodolibet disponere tam per contractum Inter vivos quam in ultima voluntate per inde ac sicut poterant ante crimen per eos comissum liberantes et absolventes dictos Thomeynum et Iohannem ab omni pena corporali vel pecuniaria et quacumque alia quam Incurrissent pretextu et occaxione dictorum criminum per eosdem comissorum In quorum omnium testimonium presentes literas fieri Iussimus per Iohannem de gorzano de Taurino notarium publicum scribamque nostri Episcopi antedicti. Cui eciam exhabundanti de predictis fuit preceptum fieri publicum Instrumentum unum vel plura eiusdem tenoris et ipsa nostrorum sigillorum Iussimus appensione muniri Datum et actum Taurini in Episcopali palacio Anno a nativitate domini millesimo CCCCXII Indicione quinta die quinta mensis octubris presentibus domino Nicolao Cornagle canonico taurinensi et Ursino de Romagnano Ressidentibus in Taurino testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Instrumentum quitacionis quorumdam bonorum duorum hereticorum deffunctorum de cherio facte per dominos Episcopum et Inquisitorem.

Nos Aymo dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis. Et frater Iohannes secuxie ordinis predicatorum. Inquisitor heretice pravitatis. In partibus lumbardie superioris et marca Ianuensi Universis et singulis has nostras presentes literas Inspecturis volumus Innotescere. Quod cum Iohannes narro et Oddonus narro eius filius de cherio fuerint sententialiter per nos promulgati dies suos clausisse extremos in hereticam pravitatem sub die secunda mensis augusti anno presenti Eorumque condam bona hereditates et res fuerint confiscata Iacobusque vignolia de cherio teneat possideat certas res et bona necnon aliqua Iura de hereditatibus Iuribus et acionibus dictorum condam Iohannis et Oddoni. In loco et finibus dicti loci cherii. Iurisdicionis seu districtus similiter aliquas res de dictis bonis et hereditate alienaverint quas quidem res et quorum bonorum et Iurium possessionem et dominium dictus Iacobus habuit et tenuit ac quam plura habet et tenet vel certis causis et titulis maxime titulo et ex causa dotis eius condam uxoris Aluysie filie condam dicti Oddoni Necnon titulo vendicionis facte de hereditate condam dicti Odoni per Ilustrem felicisque memorie dominum Amedeum principem Achaye siniorem vignolie patri dicti Iacobi qui pretendebat ipsam hereditatem sibi pertinere et spectare certis racionibus et causis in dicta vendicione descriptis. de qua vendicione constat per literas prelibati condam felicis memorie dicti domini Amedei principis sigillo ipsius munitas. Ecce quod nos comuniter et divisim prout ad quemlibet no-

strum pertinet et pertinere potest premissis attentis et aliis legitimis causis nos ad hoc moventibus ad supplicacionen humilem pro parte dicti Iacobi nobis factam ad opus dicti Iacobi et omnium et singulorum qui de dictis hereditatibus et bonis seu Iuribus aliquid acquisierunt seu acquirent a dicto Iacobo et pro ipsorum securitate ipsa omnia bona mobilia et Immobilia Iura et acciones de dictorum Iohannis et Oddoni hereditatibus et bonis Nos Episcopus vice et nomine Camere nostre Et nos Inquisitor vice et nomine Camere apostolice et officij Inquisicionis ab omni Iure et racione quam et quod occaxione predicte sententie et confiscacionis dictarum hereditatum pretendere possemus quantum ad nos et quemlibet nostrum pertinet liberamus quitamus et perpetuo absolvimus. Dantes concedentes et trasferentes omne Ius ipsi Iacobo quod nobis Episcopo Taurinensi vel camere nostre Et quod nobis Inquisitori racione Officii pertinere potest occaxionibus Iam dictis nihil Iuris accionis seu drayture [1] nobis retinentibus. In dictis hereditatibus bonis Iuribus et actionibus. sed pocius In ipsum Iacobum transferentibus. Quam donacionem remissionem et quitacionem vires et effectum sortiri volumus ad bona Iura et acciones que et quas ipse Iacobus tenet et possidet de hereditatibus et bonis dicti Iohannis et Oddoni et ad bona et res que et quas dictus Iacobus alienavit quovis titulo. Non ad bona seu res que et quas multe persone alie habent et tenent Ceterum nos Episcopus Dicta Camera apostolica seu officium Inquisicionis seu nos eorum nominibus omne Ius et omnem racionem quod et quam pretendere possemus in bonis Iuribus et accionibus quocunque nomine censeantur que et quas tenet et possidet dictus Iacobus de dictis hereditatibus seu alienavit quocunque titulo occaxione dicte sentencie et confiscacionis remittimus cedimus damus et quitamus dicto Iacobo cum pacto ulterius quicquam non petendo mediante persona dicti Iacobi stipulantis et recipientis pro se et suis heredibus quibuscunque et notari publici infrascripti more publice persone stipulantis et recipientis nomine omnium quorum Interest et Interesse potest dando Insuper dicto Iacobo facultatem et potestatem bona Iura raciones et acciones que et quas habet in loco cherii aut alibi in diocesi Taurinensi de dictis hereditatibus alienandi vendendi donandi et dominium transferendi prout et sicut verus dominus potest Nos Episcopus predictus nostre Camere Episcopalis Taurinensis nomine Et Inquisitor nomine Camere apostolice et Officij Inquisicionis ac quantum ad nos pertinet dicto Iacobo et dicto notario stipulanti et recipienti ut supra Omnia in presenti Instrumento contenta habere rata grata et firma et nunquam contrafacere vel contrafacere volenti consentire. In quorum omnium et singulorum testimonium presentes literas fieri Iussimus per Iohannem de gorzano notarium publicum scribamque nostri Episcopi antedicti Cui eciam exhabundanti de predictis per nos fuit preceptum fieri publicum Instru-

[1] Corrisponde alla *praestatio*, pagamento (DUCANGE).

mentum unum et plura eiusdem tenoris et ipsum et ipsa nostrorum sigillorum Iussimus appensione muniri Actum et Datum in Episcopali palacio Taurini die VIII mensis Octubris Anno a Nativitate domini millesimo CCCC XII Indicione quinta presentibus nobili Iacobo de Romagnano ressidente in Taurino et ardicione aynardi de Taurino testibus ad hec vocatis et rogatis.

Gli eretici colpiti da così severa giustizia, sia nei loro avanzi mortali, che nelle loro sostanze, son chiamati, nella sentenza e in questi strumenti come pure nei conti di tesoreria [1], eretici di Bossona. Per comprendere di che eresia si trattasse, bisogna che anche qui ci rifacciamo al processo edito dall'Amati nell'Archivio Storico Italiano [2].

Nel 1388 s'era scoperto a Chieri dall'esame giudiziario di Giacomo Bech, già fraticello, poi valdese, ed infine cataro [3], un centro d'eretici, che, a dispetto del titolo di « Processus contra Valdenses », non eran Valdesi ma Catari indubbiamente sia per le dottrine, come per il luogo donde queste provenivano. Per quanto le dottrine Valdesi si fossero col tempo modificate accogliendo elementi estranei tra cui anche catari, non pare che abbian mai accolto il dualismo e la metempsicosi e qualche altro errore che pur era, con questi, insegnato dagli eretici di Chieri Pietro di Pilichdorff che scriveva nel 1395 all'incirca, il suo « Tractatus contra heresim Valdensium » di quegli errori tace affatto [4]. Il luogo poi donde la setta aveva preso le mosse mettendo capo da ultimo a Chieri era la Schiavonia e precisamente la Bosnia [5] (lat. *Boxena*, e per corruzione *Bossona*), già incorporata durante il medio evo nel regno Schiavonico. Dai tempi più antichi era penetrato in essa il Catarismo e, nonostante che vari papi e specialmente Gregorio IX si adoperassero a tutto potere per estirparlo, vi si mantenne rigoglioso sino alla metà del secolo XV [6].

[1] SARACENO, *Regesto*, ecc., l. cit.
[2] Num. 38 e 39, l. cit.
[3] *Arch. St. Ital.*, n. 39, p. 50-53.
[4] PETRI DE PILICHDORF, *Contra haeresim Waldensium*, in *Max. Bibl. VV. PP.* XXV p. 277 sgg. Il MELIA, *Op. cit.*, p. 21, lo prova scritto nel 1395.
[5] « Dictus Jacobus deponens dicit quod sunt decem anni vel circa quod fuit missus per Petrum Patritii in Sclavonia pro doctrina predicta integraliter addiscenda et perfecte a magistris ibidem commorantibus in loco qui dicitur Boxena » *Arch. St. It.*, n. 39, p. 53.
[6] SCHMIDT, *Op. cit.*, I, pp. 16, 109; II, p. 111.

Non era quindi ancor morta durante il corso del secolo decimoquarto l'eresia catara in Piemonte, sebbene in altri luoghi d'Italia se ne perdano le tracce sin dal principio del secolo [1]. Qui anzi, e precisamente nelle valli piemontesi par che si riducano confondendosi coi Valdesi o menandovi ancor per un secolo una vita ignorata. Tale è l'opinione dello Schmidt, che scriveva verso il 1849 [2]. Ma noi sappiamo oramai che anche Chieri fu per quasi tutto il secolo un centro attivo di patarenismo, come già sapevamo da altro documento a cui anche lo Schmidt accenna, che nelle valli nostre ancora nel 1403 si mantenevano in qualche luogo ben distinti dai Valdesi.

Da Ginevra il 17 dicembre del 1403 scriveva San Vincenzo Ferreri al suo generale Giovanni Pedonato una lettera ben preziosa per la storia dell'eresia in Piemonte [3]. Da essa ricaviamo che egli era stato per tre mesi continui nel Delfinato a far sentire per quelle città e paesi, e principalmente nelle valli, la parola cristiana dell'amore, dove troppo spesso sotto l'antipapa Clemente VII era risuonata la voce del terrore. Passato poi nella diocesi torinese aveva visitato « quamplures valles hereticorum tam Valdensium quam Gazarorum perversorum » predicandovi con zelo d'apostolo la fede cattolica e ottenendone conversioni, tra cui quella d'un vescovo eretico di Val Luserna, e riuscendo inoltre a far chiudere le scuole valdesi di Val d'Angrogna. Aveva anche scoperto qual era la causa precipua dell'eresia in quei luoghi: « causam reperi in eis praecipuam haeresum et errorum, absentiam praedicationum; nam veraciter percepi ab incolis illis triginta anni erant elapsi quod nullus eis praedicaverat, nisi Waldenses haeretici qui ad eos consuetudinarie veniebant de Apulia bis in anno ». Nella valle di Pont (Canavese) aveva trovato e convertito degli eretici Gazari, e in Val di Lanzo o di Quino altri eretici, di cui non deter-

[1] La Romagnola farebbe eccezione, giacchè in essa Giovanni XXII scoperse nel 1326 delle adunanze di catari. Cfr. Ripoll, *Bullarium,* II, p. 1172. In Milano, prima così riboccante di patari, lo storico del patarenismo non ne ha scoperto durante il secolo XIV veruna traccia. Cfr. Schmidt, *Hist. des Cathares,* I, 175.

[2] Schmidt, I, pp. 186-188.

[3] La lettera è riportata per intiero dal Teoli, *Storia della vita e del culto di S. Vinc. Ferrero,* Venezia, 1740, p. 518; e dal Villa, ms. citato. Il Turletti, *Storia di Savigliano,* III, p. 43 ne riferisce una parte.

mina l'eresia, ma che possiam credere appartenessero a quella setta che finì coll' accogliere in sè da diverse parti errori differenti, di mezzo alla quale potè nascere frate Angelo [1].

Il Patarenismo, che non era stato estirpato dai supplizi, rimase preso e quasi sconfitto alla parola accesa e persuasiva di un apostolo della carità. Le violenze contro l'eresia, che una società profondamente cristiana credeva suo diritto e suo obbligo l'adoperare, non avevano tuttavia raggiunto l'effetto voluto; la mitezza, che già Padri e Dottori ecclesiastici avevano insegnato si dovesse usare alla conversione degli eretici, riconduceva difatti alla fede cattolica molti traviati. Rimase esso vinto da pertutto e per sempre? Veramente la condanna di Bertolotto Bergi da Pessineto ed altre che tennero dietro a non molta distanza di tempo, ci fanno sospettare del contrario [2]. Ma il catarismo, a mio credere, s'andò sempre più trasformando, finchè un bel giorno balzarono fuori le streghe e gli stregoni in gran numero, in quei luoghi appunto dove esso era regnato più sovrano. Nella valle canavesana di Pont e in quella di Lanzo si sentono ancor spesso dalla bocca del volgo, più che altrove non accada, racconti maravigliosi e terribili di streghe [3]. Il medesimo fatto accadde pure nel versante francese delle Alpi, dove anzi il nome di valdese e di valdesismo, sotto il quale si ascondevano anche i catari [4], divenne nel secolo XV, sinonimo di stregone e di stregoneria [5].

Moncalieri

P. Giuseppe Boffito
Barnabita

[1] « De Gazaris haereticis in Valle Pontis quomodo a suis abominationibus conversi sunt. Item de haereticis vallis Lantii, alias Quini, ad quam olim confugerant interfectores Beati Petri martyris ». Il Villa, ms. cit., intende del B. Pietro Cambiano di Roffia, non so con quanto diritto. Certo gli eretici di Val di Lanzo non eran tutt'uno coi Catari di Chieri (Cfr. *Arch. St. It.,* n. 39, p. 56), ma di catarismo sembra che mantenessero più d'un vestigio (ib., p. 4 e passim).

[2] L. Usseglio, *Lanzo,* Torino, 1887, p. 256. Nel protoc. 25 dell'*Arch. Arciv.* di Torino, c. 78 v., si lege puro, in data del 18 gennaio 1415, il titolo d'un « Instrumentum remissionis facte Rev. patri dno Episcopo per fratrem Iohannem secussie Inquisitorem de punicione michaelis do (?) publice Inculpati de heresi ».

[3] P. Vayra, *Le streghe nel Canavese,* in *Curiosità e Ricerche di St. Subalpina,* I, 82 sgg.

[4] Cfr. pp. 407-8.

[5] Ducange, *Glossarium.* — D. Bourquelot (*Les Vaudois du quinzième siècle* in *Bibl. de l'Ec. des Ch.* a. 1846 p. 81 sgg.) propone una spiegazione del fatto molto diversa da questa, ma molto meno ovvia e ben più astrusa.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 88.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XIX (1896) fasc. 3, 4; Vol. XX (1897) fasc. 1, 2.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno L, sess. 1-6.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. XII.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. V (1896) fasc. 11, 12; vol. VI (1897) fasc. 1-4.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II, parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXV (1897) fasc. 1-2.

Bullettino dell' I. Istituto archeologico Germanico. Sezione Romana — Vol. XII (1897) fasc. 1, 2.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno IX (1896) fasc. 3-5.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1117.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XXI (1896) fasc. 15-17; anno XXII (1897) faso. 1-4.

Digesto (il) italiano — dispense 277-315.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 209-223.

Foro (il) italiano — Vol. XXII (1897) fasc. 1-15.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Gennaio-Settembre 1897.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XI parte 2ª, fasc. 3; vol. XV fasc. 7.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXVII vol. I n. 1-25; vol. II n. 1-8.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XVI (1896) fasc. 5; année XVII (1897) fasc. 1.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno V (1897) vol. XIII fasc. 49-52; vol. XIV fasc. 53-56.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XXII fasc. 2, 3 (disp. 65, 66); vol. XXIII fasc. 1, 2 (disp. 67, 68).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno X (1896) fasc. 3-4: anno XI (1897) fasc. 1-3.

Sinossi giuridica — Anno XIV (1866) fasc. 116-120; anno XV (1897) fasc. 121-123.

Temi (la) romana — Anno XVII (1897) fasc. 1-2.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. VI fasc. 4; vol. VII fasc. 1.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno VIII (1896) fasc. 11, 12; anno IX (1897) fasc. 1-6.

Antologia giuridica. Catania — Anno IX (1896) fasc. 8, 9.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno VI (1896) fasc. 6.

Archivio giuridico. Messina — Vol. LVIII fasc. 1-6.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVII disp. 4ª (n. 204); tom. XVIII disp. 1ª (n. 205), 2ª (n. 206).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXIII (1896) fasc. 12; anno XXIV (1897) fasc. 13, 14.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XXI (1896) fasc. 4; anno XXII (1897) fasc. 1, 2.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XXI fasc. 3, 4.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. XII parte 2ª (n. 24); tom. XIII parte 1ª (n. 25).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVIII.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca — Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXI (1895-96) disp. 1-5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. VIII disp. 1-9.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VII fasc. 1.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVII.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XIV, fasc. 4-6.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno III (1897) fasc. 1-2.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. VIII (1897) fasc. 1-6.

Commentarî dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1896.

Cultura (la) moderna. Pisa — Anno I fasc. 6-10.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. III.

Rassegna di antichità classica. Palermo — Vol. I (1896) fasc. 2.

Rivista bibliografica italiana. Firenze — Anno II (1897) n. 1-14.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Nuova serie, anno III fasc. 1-3.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno V (1896) fasc. 16; anno VI (1897) fasc. 17, 18, 19.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — Anno II (1896) fasc. 2.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XIII (1896) fasc. 5, 6; anno XIV (1897) fasc. 1-4.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 4-6.

Studi Senesi. Siena — Vol. XIV (1897) fasc. 1, 2.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XVI fasc. 1, 2.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVI' (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. V (Voyage dans le Laos, 1ère partie).

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 11 (1896).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XXI fasc. 1ª parte 2ª, fasc. 2ª.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. V fasc. 1.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.
Livraison 77 (E. Ardaillon, Les mines du Laurion dans l'antiquité).

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XX (1897) fasc. 1-8.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1897, Janvier-Juin.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevi historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XV (Analecta Romana).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXXIV (1897) tom. 70 (n. 1-6), tom. 71 (n. 7-12), tom. 72 (n. 13-16).

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VII (1897) fasc. 1.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XVIII (1897) fasc. 1-3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Sem. aestiv. 1897; sem. hiemal. 1897-98.

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. VI (Michaud, Les pensées de Pascal).

Journal du Palais. Paris — Année 1897, livraisons 1-7.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XVI (1897) n. 1, 2.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVIII (1897) num. 1, 2.

— Erganzungsband V, 1.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars Iª. vol. V (Urbaria lingua croatica descripta).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXVII, XXVIII.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XXIe année (1897) n. 1-3.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1897, livraisons 1-8 (Janvier-Août).

— Partie technique. Année 1897, livraisons 1-8 (Janvier-Août).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, tom. III fasc. 23-39.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIV (1897) n. 1-8.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars II (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 2.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXV (1897) n. 1-8.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXIX (1897) n. 1-4.

Revue générale du droit. Paris — XX[e] année (1896) fasc. 6; XXI[e] année (1897) fasc. 1-4.

Revue historique. Paris — XXII[e] année (1897) tom. 63 (n. 125, 126); tom. 64 (n. 127, 128).

Revue des questions historiques. Paris — XXXI[e] année (1897) tom. 61 (n. 121, 122), tom. 62 (n. 123).

Revue de l'histoire des religions. Paris — XV[e] année, tom. 31 n. 3; tom. XXXII n. 1.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVII (1896) fasc. 4: vol. XVIII (1897) fasc. 1, 2.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVII.

Roma, Settembre 1897.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XVIII — 1897)